This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

B 3 828 219

REALE SOCIETÀ ROMANA

DI STORIA PATRIA

ARCHIVIO

della

R. Società Romana

di Storia Patria

UNIV. OF CALIFORNIA

—

VOLUME XXVI.

Roma

nella Sede della Società

alla Biblioteca Vallicelliana

—

1903

DG402
S6
v. 26

UNIV. OF
CALIFORNIA

Roma - Forzani e C., tip. del Senato.

UNIV. OF CALIFORNIA

LE ORIGINI DEL PESO GALLICO

QUESTA nuova memoria forma, propriamente, il seguito o meglio il complemento di altre due già da me pubblicate, una col titolo: *Pesi proporzionali desunti dai documenti della libra romana, merovingia e di Carlo Magno* (1), l'altra: *Les* CAROLI PONDVS *conservés en Italie* (2).

Nella prima di queste memorie dimostrai come due differenti libre fossero state contemporaneamente in uso nelle Gallie sotto i Merovingi: la *libra romana* duodecimale ed un'altra anormale di $\frac{1}{10}$ più forte, del peso cioè di 13 once romane ed $\frac{1}{5}$ d'oncia, che perciò denominai *libra merovingia*. Queste due libre avrebbero cessato allorquando Carlo Magno ne creava una nuova egualmente duodecimale, ma di $\frac{1}{3}$ più forte della libra romana e corrispondente a 16 once di questa libra.

Il rinvenimento di quegl'importanti campioni di peso con la leggenda CAROLI PONDVS, ossia peso di Carlo Magno (tèma della seconda memoria), portò nuova luce sulla questione ponderale franca. Questi campioni essendo nel sistema romano, si veniva per essi a stabilire il principio che Carlo

(1) In *Rivista italiana di numismatica*, ann. V, fasc. 1.

(2) In *Mélanges d'archéologie et d'histoire* publiés par l'École française de Rome, XX, 43 sg.

771131

Magno non aveva nè creato nè imposto alcun nuovo peso, come l'opinione generale gli attribuiva, ma bensì aveva generalizzato il peso romano già in uso nelle Gallie e del quale i CAROLI PONDVS erano i nuovi campioni. L'aumento di $\frac{1}{3}$ di peso nel nuovo denaro istituito da Carlo Magno, come risultava dai documenti italiani, non riferivasi perciò ad una nuova libra, ma bensì al taglio dei medesimi, perchè 180 denari nuovi erano coniati da una libra d'argento a peso romano in luogo di 240 denari vecchi. Questo fatto era confermato poi dagli stessi documenti contemporanei, ove nessuna traccia appariva del supposto cambiamento di libra (1).

La terza ed ultima memoria, *Le origini del peso gallico*, ha per scopo di illustrare un singolare campione ponderale in pietra recentemente rinvenuto nell'Aquitania. Per questo campione noi sappiamo infine che quella *libra antiqua* in uso sotto i Merovingi, dagli scienziati ritenuta per libra romana, è invece di remota origine gallica. Tollerata dalla dominazione di Roma, questa libra rimase in uso durante le invasioni e sotto i Merovingi, finchè soppressa da Carlo Magno, per la generalizzazione della libra romana, otteneva la denominazione di *libra antiqua*. Però sotto una nuova dinastia, quella dei Capeti, questa libra nazionale ritorna in pieno uso e diviene libra officiale di Francia colla nuova qualifica « ad pondus Trecensis ». Essa vi rimane fino a quella rivoluzione (1789) che dopo aver svelto ogni istituzione nazionale, ivi cambiò ancora e per sempre il sistema dei pesi e della moneta (7 aprile 1795).

(1) B. GUÉRARD, *Du système monétaire des Francs sous les deux premières Races*: « Quoique l'institution d'une livre nouvelle ait été sans « doute un événement grave du règne de Charlemagne, c'est inutile- « ment que j'en ai cherché quelque mention dans les monuments con- « temporains »; in *Revue de la numismatique française*, Blois, 1837, p. 422; M. PROU, *La livre dite de Charlemagne*: « Aucun texte de « l'époque carolingienne ne fait allusion à une livre nouvelle créée par « Charlemagne »; extrait des *Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France*, Paris, 1895, to. LIV.

I.

Il più autorevole documento che sia giunto a noi sul sistema del peso e della moneta in uso sotto i Franchi e sulla trasformazione di questo, è senza dubbio la legge salica. Compilata sotto Clodoveo I (481-511), le composizioni e le ammende penali di quella legge furono tassate allora nella moneta legalmente in corso del soldo costantiniano d'oro, di 72 a libra romana. Fra il VII e l'VIII secolo essendo cessata definitivamente nelle officine monetarie franche la battitura del soldo d'oro, che allora era quello gallico di 84 a libra, il legislatore ne stabiliva l'equivalenza nella nuova moneta del denaro d'argento (1). La tariffa costituzionale in soldi della legge salica, per ragione giuridica, rimase, ma interpolata dalla nuova in denari, e così l'antica formola « solidum .I. culpabilis iudicetur » (2) fu convertita in « sunt diñ. .XL., qui faciunt sol. .I., culpabilis iudicetur » (3) per significare che quaranta denari d'argento equivalevano un soldo d'oro!

La nuova formola della legge salica ha grande valore storico, poichè essa segna il limite fra due periodi, fra due dinastie. Il soldo d'oro spetta ai Merovingi, il denaro d'argento ai Carolingi.

(1) Sulla tariffa della legge salica costituita in soldi costantiniani d'oro e sulla sostituzione di quelli gallici, v. la nota I, in fine a questo lavoro.

(2) A. HOLDER, *Lex salica. Die Handschrift von Besançon-Sanct-Gallen 731*, Leipzig, 1880, II, n. 2: « Siquis purcellum furaverit qui « sine matre vivere possit, et ei fuerit adprobatum, mał himnes « theca, sol. .I. culpabilis iudicetur excepto capitale et dilatura ».

(3) A. HOLDER, *Lex salica. Nach der Handschrift von Sens-Fontainebleau-Paris 4627*, Leipzig, 1880, II, n. 2: « Siquis porcellum fu- « raverit qui sine matre vivere possit, et ei fuerit adprobatum, malb « hymnis thꝗica, sunt diñ. .XL., qui faciunt sol. .I., culpabilis iudi- « cetur excepto capitale et dilatura ».

Le monete che dall'epoca di Costantino il Grande coniavansi tuttavia al VI secolo nelle officine imperiali galliche erano: il soldo d'oro (*aureus, solidus*) la metà di soldo (*semissis*) ed il terzo di soldo (*tremissis, triens*). Quelle d'argento, la *siliqua* e la mezza *siliqua*.

Il soldo d'oro, quello costantiniano celeberrimo e che aveva corso in tutto l'impero, era al taglio di 6 ad oncia e 72 a libra. Esso valeva 24 silique (unità) (1) ed aveva il peso di gr. 4, 55 (gr. 4,5479 della libra romana di gr. 327,453 secondo Boeckh). Il mezzo-soldo, moneta poco diffusa, pesava gr. 2,27 ed il terzo di soldo gr. 1,52.

La *siliqua aurea*, unità del sistema costantiniano, $\frac{1}{24}$ del soldo ed $\frac{1}{1728}$ della libra corrispondeva al peso di gr. 0,189 d'oro. La *siliqua aurea* per la sua piccolezza non fu coniata in moneta effettiva, ma in argento nel valore corrispondente (2).

La coniazione della moneta d'argento, all'epoca costantiniana, osserva il Mommsen, non ebbe mai grande importanza; « l'abbandono dei re franchi ed il contenuto dei te-« sori dimostrano ad evidenza come a quell'epoca l'oro « costituisse la sola e vera valuta monetaria. L'argento allora « non era più, come sotto i primi imperatori, una moneta « che rappresentasse un valore metallico, ma solamente una « moneta fiduciaria intermedia fra l'oro ed il rame » (3).

Manca propriamente il documento che ci dica il taglio della *siliqua* d'argento, ma noi però possiamo dedurlo dai seguenti dati fornitici dal Mommsen: « un decreto del 397 « che è passato integralmente nel Codice Giustinianeo, or-« dina d'accettare nelle casse pubbliche cinque soldi d'oro

(1) Isid. Hisp. *Orig.* XVI, 25, 9: « Siliqua vigesima quarta pars « solidi est ».

(2) Babelon, *La silique romaine, le sou et le denier de la loi des Francs Saliens* in *Revue numismatique*, Paris, 1901, IV série, 3° trimestre, V, 330 e 331.

(3) Mommsen, *Hist. de la monn. rom.*, trad. Blacas, IV, 80.

« per una libra d'argento, ciò che dà la proporzione da 1:14,4. « Qualche anno prima l'imperatore Giuliano I l'Apostata (361) « aveva promesso a' suoi soldati cinque soldi d'oro o una li- « bra d'argento, ossia una somma di valore eguale tanto in « oro che in argento » (1). Da questi dati officiali risulterebbe che la siliqua argentea doveva essere alla ragione di 120 alla libra, ossia di tante silique quante ne erano contate in 5 soldi d'oro (5 × 24 = 120) e perciò del peso legale di gr. 2,72 (327 : 120 = 272), ossia di 14 volte e 4 il peso del suo fattore di gr. 0,189 d'oro (189 × 144 = 272) (2).

Le prime monete battute dai barbari nelle Gallie furono il *soldo d'oro* ed il relativo *tremissis*. Queste monete, vere contraffazioni di quelle che coniavansi tuttavia nelle officine imperiali, alcune volte sono difficilmente riconoscibili dalle vere, altre volte lo sono dal loro stile barbarico e dalle alterazioni delle leggende, ma più sovente per la deficenza di peso. Devesi a quest'ultimo fatto il discredito in cui bentosto caddero, e lo dimostra l'editto di Maioriano del 458, col quale veniva ordinato che il soldo gallico, cioè la moneta d'oro che coniavasi nelle Gallie, non fosse accettato nelle casse pubbliche che ad un prezzo inferiore degli altri soldi (3).

(1) Op. e loc. cit. p. 155.

(2) Il Babelon (op. cit. p. 323 sg.) afferma che il peso della siliqua argentea era di gr. 2,60, al taglio cioè di 126 silique circa a libra! Egli lo deduce da una proporzione sulle *Glosse nomiche* ove è detto che il *miliarense* d'argento, del peso di gr. 4,55, è eguale ad una siliqua e $\frac{3}{4}$ di siliqua, ad un peso d'argento di gr. 2,60 (v. nota II in fine a questo lavoro). Noi osserveremo primieramente che la proporzione nelle *Glosse nomiche* è sommaria e non adatta a dare un prodotto esatto; secondariamente, non potersi ammettere che mentre 5 soldi d'oro contano 120 silique, le corrispondenti in argento debbano essere poi 126 circa! La dimostrazione della deficenza di peso legale nei gr. 2,60 attribuiti dal Babelon alla siliqua d'argento, si ha nella proporzione metallica che egli ottiene da 1 : 13,37, che secondo il Mommsen deve essere da 1 : 14,4, perchè è solamente con questa proporzione che si ottiene lo stesso numero di silique tanto in oro che in argento, cioè 120 silique.

(3) Maiorianus, *Novell.* lib. IV, tit. 1: « Praeterea, nullus solidum

I re franchi vollero regolare il valore della moneta d'oro, che essi principiarono a battere sotto Giustino II e Maurizio Tiberio, quotando e numerando il soldo d'oro ed il *tremissis* corrispondente colle cifre XXI e VII per indicare il valore di ventuna siliqua e di sette silique (1). Ed in seguito per maggiore intelligenza, ma sui soli *tremissis*, essendo andato in disusanza il soldo d'oro, ne completarono l'indicazione aggiungendovi la voce DE SELEQVAS .VII. (2). Questo provvedimento che ne determinava il valore a moneta romana non valse a fargli acquistare maggior credito, perchè ritroviamo che papa Gregorio Magno (590-604) denunziava al prete Candido, il quale si recava nelle Gallie, che i soldi che colà battevansi non avevano corso in Italia: « solidi « Galliarum, qui in terra nostra expendi non possunt, apud « locum proprium utiliter expendantur » (3). Avvertendo però come nelle parole « in terra nostra » debba intendersi solo Roma ed il territorio di questa, poichè è noto che i Longobardi avevano lo stesso sistema monetario dei Franchi, per i quali XL denari d'argento formarono egualmente il cambio di un soldo d'oro, mentre contemporaneamente in Roma ed in buona parte dell'Italia meridionale avevan corso e coniavansi ancora soldi imperiali d'oro da XXIV silique.

Il soldo d'oro da XXI siliqua rimase in uso nelle Gallie fin verso l'VIII secolo, cessando con esso definitivamente la coniazione della moneta d'oro per dar luogo ad una nuova

« integri ponderis, calumniosae improbationis obtentu, recuset exactor, « excepto eo gallico, cuius aurum minore aestimatione taxatur ». Il PROU (*Les monnaies mérovingiennes*, Paris, 1892, Introduction, p. XVI) giustamente osserva che la frase « cuius aurum minore aestimatione « taxatur » non implica affatto che il soldo gallico di quel tempo sia stato di titolo inferiore: ma bensì deve intendersi del peso.

(1) PROU, op. cit. p. XXIV.

(2) PROU, op. cit. p. LXIV.

(3) MIGNE, *Patrol. lat.* LXXVII, 799; cf. p. 630.

unità argentea denominata *denarius*, con la quale ha principio un nuovo periodo monetario. Da quest'epoca il denaro d'argento diviene la base di tutti i conti. Essendo però in soldi d'oro costituite le composizioni e le ammende penali delle antiche leggi e particolarmente della legge salica, legge nazionale dei Franchi, convenne che il legislatore ne determinasse l'equivalenza nella nuova moneta, che stabiliva in XL denari d'argento per un soldo d'oro.

Il nuovo denaro d'argento, XL de' quali formavano il cambio del soldo della legge salica o meglio del soldo gallico, effettivamente altro non era che la mezza siliqua costantiniana che ritornava in uso, non più come moneta fiduciaria, ausiliaria di quella d'oro, ma come unità monetaria rappresentante un valore metallico effettivo. Noi già vedemmo come il soldo costantiniano valesse 24 silique e consequentemente 48 mezze silique e come cinque di questi formassero il cambio di una libra d'argento a peso romano ($5 \times 48 = 240$). Sei soldi erano tagliati da un'oncia e 72 da una libra d'oro a peso romano. Il soldo gallico o longobardo era inferiore al soldo costantiniano e sei ne occorrevano ad equivalere una libra d'argento, cosicchè esso valeva precisamente 40 mezze silique del soldo costantiniano che con denominazione nuova erano i XL denari del soldo della legge salica ($6 \times 40 = 240$): sette erano tagliati da un'oncia e 84 da una libra d'oro a peso romano, e la proporzione, quella in uso nell'impero, da 1 : 14!

Il soldo da XL denari rimase in uso fino alla riforma monetaria di Carlo Magno, perchè essendo stato aumentato da questo monarca di $\frac{1}{3}$ il peso del denaro d'argento, il soldo da XL denari vecchi trovossi corrispondere a XXX denari nuovi e lo stesso accadeva alla libra-moneta in argento che ragionata a 240 denari vecchi d'allora, non valse che 180 denari nuovi (1).

(1) *Regesto di Farfa* pubbl. dalla Soc. romana di storia patria a cura di I. GIORGI e U. BALZANI, II, docum. 219, p. 179: nell'anno 816,

Circa il soldo da XL denari nella legge salica, nell'813 esso fu definitivamente abolito da Carlo Magno e tutte le composizioni di quella legge in seguito furono soddisfatte in soldi da 12 denari nuovi (1).

Il soldo d'oro da 84 a libra, già in uso in Italia sotto i Longobardi, si era maggiormente diffuso seguitandone ivi la battitura fin verso l'800. Il più accreditato fu quello denominato *mancusus*, cioè « cum signo manus cusus » (2) (per distinguerlo dal « solidus lucanus stellatus » che per segno aveva una stella) del valore di XXX denari nuovi di Carlo

Ansidruda figlia di Rodiperto vende alcuni suoi beni al monastero di Farfa e confessa aver ricevuto « pro suprascriptis rebus omnibus qua- « liter superius legitur, a te, domine Ingoalde abbas, vel a parte mo- « nasterii, idest argenti [solidos] .CXX. ana novem denario- « rum per solidum de moneta Sancti Petri finitum pre- « tium sicut &c. ». La « moneta Sancti Petri » era quella nuova istituita da Carlo Magno, della quale principiò la coniazione in Roma nell'800, sotto Leone III papa. Questa moneta porta l'effigie ovvero il nome di Carlo Magno col titolo d'imperatore. Un altro esempio della « moneta S. Petri » si legge nel *Largitorio Farfense*, a c. XVIII A: « argenti denarios .XVIII. de moneta Sancti Petri quę melius... cucur- « rerit », colla qual cifra, per brevità, voleva intendersi allora due soldi romani, ragionati a 9 denari nuovi a soldo. Il documento qui citato (edito nel *Chronicon Farfense* di GREGORIO DI CATINO, tra i *Fonti per la storia d'Italia* pubblicati dall'Istituto Storico Italiano, a cura di U. BALZANI, II, 12, nota) è senza data ma è di un abbate Teutone che governò dall'anno 883 all'889, e mostra la persistenza fino a quel tempo nei documenti censuali della denominazione della « moneta « S. Petri » e del suo valore corrispondente.

(1) In capo al testamento di san Remigio si legge la nota seguente attribuita ad Incmaro arcivescovo di Reims: « Exemplar testa- « menti a beato Remigio conditi, in quo lector attendat quod solidorum « quantitas numero quadraginta denariorum computatur, sicut tunc solidi « agebantur et in Francorum lege salica continetur et generaliter in « solutione usque ad tempora Karoli perduravit, velut in eius capitulis « invenitur » (*Acta sanctorum*, ottobre, I, 169 *a*.).

(2) Cf. V. CAPOBIANCHI, *Pesi proporzionali* cit. p. 10, nota 17 sui soldi mancusi.

Magno e sei de' quali formavano il prezzo d' una libra d' argento a peso romano in 180 di quei denari (1).

In Italia egualmente cessando la battitura del soldo d'oro, venne sostituito ancor qui dal denaro d'argento. Perciò il soldo mancuso, col quale erano costituiti privilegi, censi &c., fu convertito nella propria equivalenza di XXX denari, acquistando la denominazione di *mancuso d'argento* (2), valuta accreditatissima nel ducato romano nel corso del X secolo. Per questo motivo sopra i denari d'argento battuti nella zecca di Roma fu riprodotto allora il *segno della mano* (3), come in origine vedevasi sulla moneta d'oro, e questi denari furon detti *denari mancusi d'argento.*

II.

Il soldo da XL denari ed il periodo di questo, al quale gli scienziati non diedero finora nessun valore, ci guida ora a stabilire con certezza che quella *libra antiqua* di 25 soldi ed al taglio per l'argento in 300 nummi in uso nell'Aquitania sotto i Merovingi (4) e da Pipino nel 755 divisa nuovamente

(1) UGHELLI, *Italia sacra*, edit. Venetiis, 1720, V, 705. Decreto di Ludovico il Pio dell' 816, « aut mancusos viginti aut quinquaginta « solidos argenti ».

(2) *Reg. Sublacense* pubbl. a cura della Soc. Rom. di stor. patr. da L. ALLODI e G. LEVI, p. 163, 29 genn. 913: « in argento man- « cosos numero .CXXX. »; ibid. p. 104, 1 settemb. 927: « in argento « mancosos bonos novos qualis pro tempore hierint numerum sex, pro « unoquemque mancoso ana denariis .XXX. »; ibid. p. 176, 26 marzo 949: « in argento mancosos numero .XI. Per unoquemque mancoso dena- « rios .XXX. bonos et optimo exmeratos &c. ».

(3) PROMIS, *Monete dei Romani pontefici avanti il Mille*, tav. VI, nn. 5, 6; tav. VIII, nn. 9 e 10.

(4) MABILLON, *Vetera Analecta*, in fol., p. 541, Relazione di un anonimo scritta verso l'anno 845: « Et trecenti tales nummi antiquam per « viginti et quinque solidos efficiunt libram ».

in 22 soldi = 264 denari di quelli della legge salica (1), non era affatto la libra romana di 12 once, ma bensì un'altra differente, di $\frac{1}{10}$ più forte, che io perciò denominai libra gallica. Questa libra anormale per peso e per divisione non era corrispondente a 6 soldi da XL denari, prezzo della libra romana in argento, ma bensì a 6 soldi e $\frac{6}{10}$ di soldo, co' quali doveva aversi invece una quantità d'argento corrispondente a 13 once romane ed $\frac{1}{5}$ d'oncia.

Stabilito questo punto essenziale della questione, cioè che la *libra antica* in uso nelle Gallie era una libra locale di peso e di divisione anormali, noi vediamo immantinente la riforma presentarsi sotto un nuovo e più logico aspetto, poichè scopo di quella non fu affatto la soppressione della libra romana, ma bensì la restituzione, la generalizzazione di questo celebre peso, insomma l'opposto di quanto gli scienziati avevano finora affermato!

Ebbi la conferma di questa verità in quegli importanti campioni di peso recanti la leggenda CAROLI PONDVS, esistenti nei nostri musei e che costantemente ritrovai di sistema ponderale romano, e dai meglio conservati ottenni il peso effettivo della libra romana generalizzata da Carlo Magno in grammi 329,10 (2).

Dicemmo più sopra che Carlo Magno (nel 794) aumentò di $\frac{1}{3}$ il peso del nuovo denaro d'argento e come da questo aumento ne derivasse che da una libra d'argento a peso romano in luogo di 240 venissero tagliati solo 180 denari nuovi. Dicemmo pure che aumentando di $\frac{1}{10}$ la quantità dei denari che formavano la libra romana si avesse l'equivalenza della libra gallica, che nel caso presente avrebbe dovuto

(1) BORETIUS, *Capitularia*: « De moneta constituimus similiter ut « amplius non habeat in libra pensante nisi .XXII. solidos et de ipsis .XXII. « solidis monetarius accipiat solidum .I. et illos alios domino cuius sunt « reddat ».

(2) V. CAPOBIANCHI, *Les* CAROLI PONDVS *conservés en Italie*, loc. cit. XX, 73 sg.

essere in 198 denari nuovi. Siccome però le nuove misure e la nuova unità monetaria furono messe da Carlo Magno sullo stesso sistema metrico, aumentate cioè entrambe della metà precisa, per questa ragione l'aumento della moneta deve computarsi dall'epoca merovingia includendovi l'aumento fatto da Pipino, ed in questo modo: 3 moggi vecchi = 2 moggi nuovi (1), come 300 denari antichi equivalenza della libra gallica sotto i Merovingi = 200 denari nuovi di Carlo Magno, cosicchè l'eguaglianza della libra gallica nei tre periodi monetari, merovingio, di Pipino e di Carlo Magno, viene a corrispondere alle tre seguenti cifre numeriche trasmesseci da documenti ufficiali

$$300 = 264 = 200.$$

Ammesso perciò che la proporzione dalla libra romana alla libra gallica fosse stata da 180 a 200 denari, conseguentemente il peso effettivo di quest'ultima avrebbe dovuto essere di 13 once romane ed $\frac{1}{3}$ d'oncia, ed ammesso che la libra romana, secondo i nostri CAROLI PONDVS, avesse avuto un peso effettivo di grammi 329,10, la libra gallica a sua volta avrebbe dovuto dare quello di grammi 365,666. Or bene il peso odierno della libra francese « poids de Paris » è di grammi 367,113. Questa identità, meno grammo 1,447, dimostra ad evidenza trattarsi del medesimo ed identico peso.

Ecco quanto io aveva potuto desumere dai documenti sulla preesistenza della libra gallica al periodo carolingio e sul peso proporzionale di questa, quando la inattesa scoperta di un campione ponderale in pietra di antico tipo gallico viene ad esser fatta in Aquitania, cioè nella medesima regione nella quale, sotto i Merovingi, io aveva ritrovato in uso la libra gallica. Questa scoperta, di eccezionale interesse

(1) BALUZIO, op. cit. Cap. primum, incerti anni (814?), cap. XLIV: « Ut aequales mensuras et rectas et pondera iusta et aequalia omnes « habeant. Et qui antea dedit tres modios, modo det duos ».

per la metrologia francese, viene ora opportunamente a colmare l'ultima lacuna dell'interminabile questione ponderale franca, poichè non solo conferma tutte le mie ipotesi e le mie deduzioni, ma stabilisce assolutamente le origini della libra gallica.

Debbo alla cortesia di un gentile amico, il signor Géorges de Manteyer, distinto erudito francese, la comunicazione di questa scoperta, che egli tolse dalla: *Note explicative d'un plan de fouilles opérées sur l'emplacement de l'ancienne Lactora, dressé par M. Eugène Camoreyt, conservateur du Musée de Lectoure* (1), e che opportunamente si compiacque corredare di preziose osservazioni storico-critiche; come pure volle favorirmi la riproduzione a metà grandezza del peso in questione, fornita dal signor Camillo Camoreyt.

Di questa comunicazione ecco il testo da me tradotto dal francese:

Dall'anno 1890 al 1899, furono eseguiti degli scavi al Sud ed a 400 metri dall'area di Lectoure (Gers). Vi si rinvenne una grande quantità di strumenti in silice nonchè una serie, sia di monete d'argento (monete anepigrafe dei Sotiati (2) e monete romane) sia di monete di bronzo (una moneta inedita dei Sotiati, monete di Marsiglia, della repubblica romana, della colonia di Nimes, tagliate quasi tutte in due parti e qualcuna ancora in quattro, monete imperiali romane di Agrippa e di Augusto fino a Valentiniano, di più una quantità di piccole monete barbare, imitazioni di quelle di Tetrico). Questa serie di monete stabilisce i limiti dei varî strati esplorati, dall'epoca gallica a quella delle invasioni. Vi si rinvenne inoltre un peso in pietra a forma di piramide tronca rigonfia su tutte le faccie e marcato sopra una di queste da una V, del peso di libre cinque, di grammi 370 circa per ciascuna libra (non essendo indicato dall'esecutore degli scavi il peso preciso). Io ritengo dalla cifra romana V, che questo peso debba risalire, non

(1) Extrait du *Bulletin archéologique*, Paris, 1900.

(2) « Sottiates » popolo dell'Aquitania nella Gallia, in vicinanza ai « Vocates » ed ai « Tarusates », presso ai confini della « Gallia Narbonensis »; erano cavalieri abilissimi e minatori (Caes. *B. G.* III, 20 sg.); Lübker, *Lessico rag. di antich. classic.*

all'epoca gallica, ma bensì all'epoca dell'impero, però è evidente che si tratta di un peso di tipo gallico. È ben noto come Roma nell'Aquitania avesse rispettato le misure locali, sicchè le strade romane vi erano misurate, non a miglia romane, come nella Provenza, ma a leghe galliche di 7500 piedi gallici, ed il piede gallico si ritiene misurasse m. 0,324 (1). La conoscenza di questi fatti ci spiega ora la ragione per la quale le misure francesi del medioevo sono identiche, non alle romane, ma alle misure galliche. Il « pied de roi » di m. 0,325 equivaleva al piede gallico di m. 0,324, come la libra francese di grammi 367,113 e del peso di 12 once « poids de Paris » equivaleva all'antica libra gallica di grammi 370 circa.

Carlo Magno tentò di generalizzare la libra romana di grammi 329,10, ma gli usi nazionali delle Gallie furono più forti ed il peso gallico rimase in grande parte in uso fino ai nostri giorni. Insomma è la conferma di ciò che voi avete detto sulla libra gallica, sul « pondus Caroli » e la libra « poids de Paris ».

Allo scopo di avere più precise notizie sia sull'epoca, potendola ottenere approssimativamente dallo strato dello scavo, che sul peso effettivo del campione in questione, il signor Georges de Manteyer volle indirizzarsi al signor Camoreyt stesso, il quale con lettera del 28 ottobre p. p. (1902) gentilmente rispondendo, gli faceva sapere che il detto peso fu da lui trovato nell'inverno or sono quattro o cinque anni sull'area degli scavi nella località detta « Pradoulin », ove era l'antica città gallo-romana. Questa località è situata ai piedi dell'altura ove trovasi l'attuale città di Lectoure.

Io lo vidi emergere (così egli prosegue) sopra uno di quei mucchi di pietre che gli operai formano a misura che trovano queste pietre

(1) A. Aurès, *Note sur les deux stèles gauloises de Saint-Rémy* (Congrès archéologique de France, XLIIIe session, Séances tenues à Arles en 1876, Paris, Champion, 1877, pp. 523-528, avec une planche). Cf. dello stesso autore: *Étude de trois inscriptions antiques*, Nîmes, 1868, in-4°, ed anche: *Étude de la Maison Carrée*, Nîmes, 1864, in-4°. [Nota del sig. G. de Manteyer]. Il piede romano valeva circa m. 0,296 e perciò la proporzione fra questo ed il piede gallico di m. 0,324 è pressochè alla proporzione da me ottenuta fra la libra romana e la libra gallica (da grammi 329,10 a grammi 365,666), ossia m. 0,296 + 0,0296 + 0,00296 = m. 0,328,56.

mescolate alla terra che essi scernono. Fu vero prodigio che questo peso non sia stato colpito dall'utensile che lo dissotterrò e che non venisse guastato o rotto allorquando, da più o men lontano, fu gettato sul predetto mucchio di pietre! Esso non ne ebbe che una sola crinatura. Immediatamente lo feci pulire e lavare a grande acqua, e fattolo pesare con la più grande diligenza, da un farmacista mio amico, questi mi accusò il peso totale di grammi 1846. Aggiunto a questo totale quello che avrebbe potuto fargli perdere qualche leggera scalfittura antica, si venne a concludere che la libra rappresentata da quel peso, se pur tale era, avrebbe dovuto dare grammi 370 circa per libra.

Seguendo il vostro consiglio io presi di nuovo dal museo il detto peso, e dalla stessa persona lo feci accuratamente ripesare, ma, in luogo di 1846 grammi, come aveva dato la prima volta, ora non diede che soli 1830 grammi deboli! Sulle prime ne rimanemmo meravigliati, ma subito abbiamo pensato che siccome la pietra era rimasta per tanto tempo nell'umidità, appena rinvenuta doveva contenere 16 grammi d'acqua, ed in questo modo potemmo spiegare la differenza delle due pesature. Io certamente ho avuto torto di non pensare a questa circostanza prima di parlarne al sig. capitano Esperandieu che lo ha pubblicato con il disegno a metà della grandezza originale, riprodotto alla tav. VII del fascicolo 98 della *Revue épigraphique* fondata da A. Allmer, ed il testo al seguente 99, p. 134 (1).

(1) « 1370. *Poids antique*. Copie dessinée par M. Camoreyt, con-« servateur du musée de Lectoure ».

« LECTOURE. — Poids en pierre blanche de Lectoure. Arêtes en « biseau, sauf celle du devant de la base. La taille a été faite à grands

Oltre che il peso totale è errato, come ora dichiaro, nel testo del sig. Esperandieu vi è ancora da riprendere, che la fattura di questa piramide tronca e rigonfia sulle sue sei facce, non è poi tanto rozzamente eseguita come egli fa credere. Essa fu lavorata con un utensile molto tagliente, in modo che i colpi hanno formato delle striature abbastanza regolari ed uniformi. La lettera V, poi, di bella forma, è eseguita accuratamente e nel modo come afferma il suddetto capitano.

Rimanendo stabilito che la pietra ora ben secca pesa 1830 grammi

« coups; le chiffre seul a été très soigné. Largeur de la base 0, m. 12; « épaisseur 0, m. 09. Hauteur du poids 0, m. 10 (voir la planche VII).

« Cette pierre, taillée de la sorte, pèse exactement 1,846 grammes. « Un petit éclat, dans l'angle inférieur gauche, a pu faire disparaître « 3 ou 4 grammes. Si le chiffre V se rapportait à des livres, ce qui « est possible, la valeur de chacune d'elles serait ainsi de 370 grammes. « Un poids en pierre, marqué V, existe au musée de St-Germain sous « le n. 14,249. Il pèse 1590 grammes (renseignement fourni par M. Sa- « lomon Reinach) et se rapproche ainsi, beaucoup plus que le poids « trouvé à Lectoure, du système pondéral, généralement admis, qui « donne à la livre romaine une valeur de 327 grammes 5 ». Circa il peso che si conserva nel museo di Saint-Germain-en-Laye (Seine et Oise) il sig. de Manteyer mi partecipa la seguente nota, che egli ricevette dal sig. Salomon Reinach, membro dell'Istituto e conservatore del suddetto museo: « Le poids de 1590 grammes avec la notation « numérale V, a été découvert dans la forêt de Compiègne (fouilles de « Roucy); il est entré au musée dans les premières mois de 1870. C'est « un marbre noir assez fin, avec taches blanches qui me semble pro- « venir des Ardennes. Je viens de vérifier le poids: il est rigoureuse- « ment exact ».

Il dubbio del sig. Camoreyt, ma non diviso dal sig. Esperandieu, che la suddetta piramide in pietra non possa essere un campione di peso, in parte deriva dalla forma di questa non conforme, secondo dice il sig. Camoreyt nella sua lettera, a quella usuale dei pesi romani, ma più essenzialmente dal sistema ponderale. Nessuno fino ad oggi aveva potuto affermare, contrariamente all'opinione generale, che unitamente alla libra romana dall'antichità in uso nelle Gallie, potesse ancora esservi stata un'altra libra differente e nazionale! Il fatto dell'uso contemporaneo di due libre differenti nelle Gallie ora trova una nuova conferma nei due campioni analoghi in pietra, uno di sistema ponderale romano, esistente nel museo di St-Germain, l'altro di sistema ponderale gallico, del museo di Lectoure, ed entrambi segnati con la medesima cifra numerica V.

(l'ultimo un poco debole), e tenendo calcolo di un piccolo schianto nel basso all'angolo a sinistra e di qualche leggera scalfittura, si può con certezza affermare che questo peso, nello stato nuovo, abbia potuto rendere grammi 1835, almeno. Perciò la relativa libra, se pur di libra si tratti, grammi 367.

La pietra della nostra piramide è bianca, leggermente tendente al bleu e si trova a Lectoure. La grana ne è finissima abbenchè qualche volta presenti delle piccole cavità. Questa pietra fu lavorata ed utilizzata dai Romani, però la qualità di quella del nostro peso è la più tenera e friabile all'intemperie delle quattro o cinque varietà che si trovano a Lectoure.

Da tutto ciò possiamo riassumere quanto segue:

1° Peso della libra gallica secondo il peso di Lectoure . . . . . gr. 367 »

2° Peso della libra francese « poids de Paris » . . . . . » 367,113

3° Peso della libra gallica derivante dal peso della libra romana secondo i nostri CAROLI PONDVS di gr. 329,10 e di 13 once romane e di $\frac{1}{3}$ d'oncia di questa libra . . . . . » 365,666

V. CAPOBIANCHI.

(Continua).

Tabularium S. Mariae Novae

AB AN. 982 AD AN. 1200

Continuaz.; vedi vol. XXV, p. 169

LXXXV.

1162, marzo 23.

Giovanni di Gerardo, abitante di Cisterna, cede ad Ugone, priore di S. Maria Nova, un pezzo di terreno posto nel territorio Cisternese « ubi dicitur Molella », ricevendone in cambio un altro posto « ubi dicitur Duo Rigora ».

1. In nomine Domini nostri Iesu Christi. Anno tertio pontificatus dompni Alexandri tertii pape, 2. mense martii (a), die .XXIII., indictione .X. Ego quidem Iohannes Girardi Cisterne (b) habitator 3. proprio meo velle permutationis cartula facio vobis domno Ugoni sancte Marie Nove reverendo 4. priori de uno petiole terre cum omni sua utilitate et pertinentia, posito in Cisternensi territorio, ubi 5. dicitur Molella; a primo latere cuius est fosatum quod (c) vocatur Duo Rigora, et a .II. latere tenet 6. Benedictus de Francolino, et a tertio latere posidet predicta hecclesia sancte Marie Nove. 7. Predictam namque terram do et concedo vobis ad opus et utilitatem nominate hecclesie, pro eo quod dedisti michi 8. vice cambii unum petium terre positum in Cisternensi territorio ubi dicitur Duo Rigora. Unde promitto 9. me meosque ehredes (d) vobis vestrisque successoribus nullam litem movere (e), sed stare et de 10. fendere contra omnes personas, obligatio duple estimationis de terra, si contra 11. hoc factum fuerit. Signum ✠ manus suprascripti Iohannis Girardi 12. huius

(a) M̄ Mar̄ (b) cist̄; *qui ed in seguito.* (c) q̄ (d) ehr̄ds (e) o *nell' interlineo.*

cartulę rogatoris. ✠ Malaspyna, tęstis (a). ✠ Obizo, tęstis. ✠ Alisęu, tęstis. 13. ✠ Bonushomo de Criscotto, tęstis. ✠ Silvęster, tęstis. ✠ Ego Bonushomo scriniarius sanctę Romane Hecclęsię hanc (b) cartulam scripsi complęvi et absolvi (1).

LXXXVI.

1162, marzo 23.

« Istromento di vendita di cinque piccoli pezzi di terra « posti nel territorio di Cisterna al luogo detto Molella, fatto « da cinque venditori, cioè da Amarino di Cisterna, da Be- « necasa, Cencio e Giovanni de Parenza, da Bardano di Ci- « sterna, da Pietro Cosalone di Cisterna, da Giovanni di « Bartolomeo di Cisterna ad Ugo, priore di S. Maria Nova. « Rogato da Omobono scriniarïo » (2).

LXXXVII.

1162, maggio 4.

Odone Frangipane « Dei gratia Romanorum consul » per sè e per il fratello Cencio dona, col consenso di Alessandro III, alla chiesa di S. Maria Nova il luogo detto Molella nel territorio di Cisterna (3).

(a) *Nel testo* tęstęsis (b) *Nel testo* hnc

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de uno petio terre « in Molella ».

(2) Tolgo il regesto di questo documento, del quale è perduto l'originale, dall'indice del ROSINI, p. 17, n. 1.

(3) Un confronto del presente atto con gli altri dello scriniario Andrea mostra all'evidenza come questo documento non sia originale, quantunque lo scrittore abbia artificiosamente studiato d'imitare la scrittura di Andrea. È ciò confermato dalla rigatura della pergamena, fatta qui con punta fortissima e senza linee marginali, mentre queste nelle carte d'Andrea non mancano mai, e le righe sono tracciate con punta leggiera e con grande cura. Si tratterebbe dunque di una copia imitativa, se alcuni indizi non ci facessero sospettare una falsificazione. In-

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo .LXII., anno tertio pape (a) domni Alexandri tertii pape, indictione .X., mense madio, die .IIII. (b). Ego quidem Oddo Fraiappanis (c) Dei gratia Romanorum consul pro me et Cencio Fraiapane fratre meo hac die 2. propria spontaneaque mea voluntate ob omnipotentis Dei amorem mercedemque et redemtionem animarum nostrarum, patris et consanguineorum nostrorum, non respectu (d) mortis, set donatione inter vivos, dono et concedo tibi domno Ugoni venerabili priori 3. venerabilis canonice regularis sancte Dei genitricis semperque virginis Marie domine nostre que dicitur Nova iuxta templum Romuli, et per te ipsi venerabili canonice omnibusque canonicis qui nunc ibi sunt et erunt, ad veram hereditatem perpetuamque 4. proprietatem in perpetuum, consentiente etiam suprascripto domno papa, qui cum erat Rome assensum suum in eiusdem ecclesie consecratione coram populo, in eo quod ipsi ecclesie dare seu donare vellemus, nobis tribuit; huic etiam et eidem scriniario conssensum 5. suum in cartula, quando eam faceremus, scribere precepit, presentibus magistro Ieronimo ipsius ecclesie canonico, Petro Latrone, Berardo Gregorio de Georgio, aput Terracenam. Idest locum qui dicitur

(a) *Così nel testo per* pontificatus (b) *Fu scritto da prima* die tertia, *poi* tertia *fu cancellato da prima mano che aggiunse* .IIII. (c) *Nel testo* fraiapp (d) *Nel testo* respenctu *con* n *espunta.*

nanzi tutto nelle carte private romane non mi è mai accaduto di trovare altri esempi di copie imitative, essendo in Roma uso costante la rinnovazione dei documenti per mezzo degli scriniari che soli potevano conferire valore legale agli atti. Induce inoltre non lieve sospetto la clausola affatto nuova in questa specie di documenti che troviamo ai righi 4 e 5 del nostro testo. Per qual ragione, trattandosi di donazione fra privati, si sarebbe dovuto richiedere il consenso del papa? Nè basta; ma si fa ricordo dell' ordine dato espressamente dal papa allo scriniario di scrivere l'atto, e dei testimoni presenti, quando il papa dette il consenso. Ora queste circostanze tradiscono apertamente le condizioni nelle quali il nostro documento dovè essere compilato, in occasione cioè di qualche controversia sovra il possesso dei beni nel territorio di Cisterna, il quale possesso, come risulta dai documenti, data da epoca anteriore a quella della carta presente. Questi sospetti sono inoltre confermati dalla lunghissima lacuna ai righi 9 e 10 che fu in parte riempita da una mano del secolo XIII. Una lacuna così lunga è poco naturale in documenti di questo genere che abbiano la loro sanzione legale.

Molella cum rivis, aquis et aqueductibus 6. suis, et terram sementariciam cum arboribus infra se, limitibus et pascuis suis, introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, posita (a) in territorio Cisterne in loco qui dicitur de Molella (b) vel si quis aliis vocabulis nuncupatur, sub 7. his affinibus: a primo latere est rivus qui dicitur Ciciaranus, a secundo latere est plagarium de ficu in eodem rivo sicut recte trassrivum respicit usque in terciam piscinam supra quam est quercus signata signo crucis, 8. a tercio latere tenemus nos et ecclesia sancte Marie de Conchis (c) nostri iuris et dominii (d) usque in rivum, a quarto latere est idem rivus et asscendendo per rivum usque ad plagarium de Mollella, asscendendo usque 9. supra molam ubi iunguntur duo riva, Dorriga scilicet et Ciciaranum qui est primus finis. [Nec non et concedo vobis et vestre ecclesie in insula que est inter duos rivos Ciciaranum et Dorriga, ultra viginti quatuor modios terre sementaricie ad modium de Cisterna emere non ..... iam emistis aut emere arrastis.] (e) 10. . . . . .
. . . . . , . .
. . . . . .
11. Qualiter michi conpetit iure hereditario vel quolibet modo, taliter tibi et ecclesie tue dono et concedo ob omnipotentis Dei amorem mercedemque et redemtionem peccatorum nostrorum, patris et consangui 12. neorum nostrorum, ut ab hodierna die in antea licentiam et potestatem habeatis intrandi, tenendi, utendi, fruendi et quicquid volueritis ad usum et utilitatem vestre ecclesie perpetuo faciendi, 13. ita tamen quod hec donatio in partem vel in totum ab usu et utilitate ipsius ecclesie et servorum eius non subtrahatur vel detrahatur. Quod si hec donatio in partem vel in totum 14. ab usu et utilitate ipsius ecclesie fuerit aliquo titulo donationis, venditionis, pignoris seu locationis vel alterius cuislibet (a) modi subtracta, irrita sit et vacua, et ad nos nostrosque heredes 15. libere revertatur. Nos autem et nostros heredes hanc donationem ratam habere promittimus et nullo modo adversus eam venire. Quod si contra hec que dicta sunt quolibet 16. modo venire temptavero, et cunta que dicta sunt non observavero, vel si nos aut nostri heredes contra hanc (f) donationem

(a) *Così nel testo.* (b) a *sopra* ci *espunto.* (c) *Prima di* conchis *è nel testo* ch *cancellato da prima mano.* (d) *Nel testo* dn̄inii (e) *Le parole che chiudo fra parentesi quadra, furono aggiunte da una rozza mano del secolo* XIII *in una lacuna di oltre mezzo rigo lasciata nel testo, e nell' interlinea, fra il nono e decimo rigo, lacunoso anche questo. Dopo* emere non *segue una rasura di circa nove lettere. Le parole qui aggiunte nel testo furono ripetute nel verso della pergamena.* (f) *Nel testo* hanc

venire temptaverimus, et cunta que dicta sunt non observave 17. rimus, tam nos quam nostri heredes conponamus vobis et vestre ecclesie pro pena suprascriptam donationem duplam, et soluta pena hec donationis cartula perpetuo firma permaneat. 18. Quam scribendam rogavi Andream scriniarium in mense et indictione (a) suprascripta decima. Signum ✠ manus suprascripti domni Oddonis 19. Fragentispanem illustrissimi Romanorum consulis pro se et domno Cencio Fraiapane fratre suo huius (b) cartule rogatoris.

Iohannes Cencii de Bono de Piolis, testis. Iohannes Bulgamini Huberti de Ralio, testis. Cencius Petri de Nicolao, testis. Petrus de Pandulfo, testis. Petrus de Bucabella, testis. Berardus Gregorii de Georgio, testis. Iohannes Adulterinus, testis. Petrus de Petro Rusticelli, testis. Malgerius de Gravina, testis. Bulgaminus Sassonis macellarii romani, testis. Cisternenses vero: Ionathas archipresbiter, testis. Iohannes de Tabula, testis. Iohannes de Elia, testis. Bonushomo de Dana, testis. Odaldus, testis. Guido Sapiens, testis. Bonushomo de Grisocto, testis.

✠ Ego Andreas scriniarius sancte Romane Ecclesie et sacri Lateranensis palatii conplevi et absolvi (1).

LXXXVIII.

1162?-1161? maggio 27 (2).

Isa, moglie di Giovanni Saraceno, vende ad Ugone, priore di S. Maria Nova, un terreno posto in Cisterna nel luogo detto Molella.

1. In nomine Domini. Anno Domini millęsimo çentęsimo sexagęsimo .II., mense madii (c), dię .XXVII., 2. indictione (d) nona.

(a) *Nel testo* in dictione (b) *Nel testo* huis (c) M̄s mad̄ (d) *Nel testo* in Dictione

(1) Nel verso di mano del secolo XIII: «..... [conce]do vobis «et vestre ecclesie in insula que est inter duos rivos Ciceranum et «Dorigam ultra viginti qua[tuor] modios [terre sementaricie] ad mo«dium de Cisterna. Non emere (?) nisi foris iam emistis... aut emere «arrastis». E di altra mano anteriore: «Exemplum cartule [donati]onis «Molelle in[ter duos rivos]». Si noti l'espressione «exemplum cartule» che ci assicura di non avere qui un documento originale.

(2) Noto con un segno di dubbio queste due date, poichè non concordano fra loro l'anno 1162, maggio, e l' indizione nona, se pure

Ego quidem Ysa uxor Iohannis Sarraçeni Cisterne (a) habitatrix, nulla vi co 3. acta nęc dolo inducta sęd proprio meo vęllę, venditionis cartulam facio vobis domno Uguoni sanctaę 4. Mariaę Novaę ręvęręndo priori ad opus et utilitatem predictaę hecclęsiaę, de uno videlicęt 5. petio tęrrę in integrum cum introitu et exitu suo et cum omni sua utilitatę et pertinentia. Quę 6. ęst posita in Cisternensi (a) tęrritorio in loco ubi dicitur Molęlla, cuius hii sunt finęs: a primo quidem latere 7. ęst fossatum de Cicęrano, a .II. tęnęt Iohannes Girardi, a tęrtio tęnęt Iohannes Grime, et 8. a quarto latere Amatus Iohannis Boni et Bęnedictus Francolini tęnęt. Prędictam namque 9. terram ut superius legitur, do et concedo vobis ad opus et utilitatęm prenominatę hęcclesiae, pro viginti 10. solidis provesinorum (b), inde ęst quod in vestra vestrorumque succęssorum sit potestatę nominae prefatę 11. hecclesiaę. Et promitto mę meosque succęssores vobis vestrisque succęssoribus nullam litęm movęrę sęd 12. starę et defendere contra omnes litigantęs personas; sęd si contra hoc factum fuerit, promitto mę 13. meosque heredes vobis vestrisque (c) successoribus (d) darę nominę pęnę suprascriptum pretium duplum, et post pęnam 14. solutam hec cartula firma permaneat. Quam scribendam rogavi Iohannem Berardi scriniarium sanctae 15. Romanae Hecclęsiae in mense et dię indictioneque (e) suprascripta. Signum ✠ manus suprascriptae 16. Yse huius cartulę rogatricis. ✠ Presbiter Egidius, testis. ✠ Presbiter Wilielmus, testis. ✠ Stefanus sancte Marie de Cisterna subdiaconus, testis.

Ego Ysa quę supra lęgor, presentę Ionatha archipresbitero et Bonohomine (f) scriniario et Iohanne Berardi, profiteor mę accępisse a vobis domno Ugone predictos .XX. solidos, et quietum vos (g) clamo de supradicta pecunia.

Ego [ST] Iohannes Berardi scriniarius sanctaę Romanae Hecclesiaę et Vęlliternensis (h) civis hanc cartulam scripsi complevi et absolvi (1).

(a) cist (b) ꝑves, (c) *A* vestrisque *segue* hr *cancellato.* (d) so *di* successoribus *nell' interlineo.* (e) *Nel testo* in Dictioneque (f) ne *nell' interlineo.* (g) *Dopo* vos *rasura di quattro lettere.* (h) vęltis

il documento non sia da riportarsi senz'altro al 1161, posto che sia qui adoperato, il che non par probabile, il calcolo pisano. La discordanza delle note cronologiche può anche attribuirsi ad ignoranza o negligenza del notaio di Velletri.

(1) Nel verso di mano del secolo XIII: «Cartula de uno petio «terre in Molella».

LXXXIX.

1162, settembre 22.

Vendita di un terreno posto « ad Cimbrum vel ad san- « ctam Luciam Romite in monte Pipino », fatta da ..... di Alberto « de Porta » a Saturnino.

1. In nomine Domini. Anno .IIII. pontificatus domni Alexandri III pape, indictione .XI., mense septembris (a), die .XXII. Ego quidem .... 2. Alb[er]ti de Porta, hac die nullo me cogente neque contradicente set propria mea bona voluntate, do, concedo et [vendo] 3. tibi vero Saturnino et cuntis tuis heredibus ac successoribus imperpetuum. Idest unum petium terre vacantis (b) cum introitu et 4. exitu suo et cum omni sua pertinentia, positum ad Cimbrum vel ad sanctam Luciam Romite in monte Pipino, inter os affines: 5. a primo latere tenet Cencius Tiniosus, a secundo heredes Rainerii de Mizo, a tertio sanctus Eusebius, a .IIII. latere 6. sancta Lucia. Pro triginta quinque solidis bonorum provesinorum (c) quos michi coram scriniario et testibus subscriptis pro toto [pretio] 7. dedisti (d), ita ut amodo in antea licentiam et potestatem habeas tu una cum tuis heredibus in dicta terra in 8. trandi et tenendi, fruendi, vendendi, donandi, commutandi et faciendi quicquid tibi tuisque heredibus perpetuo placuerit. Nos 9. autem una cum nostris heredibus vobis vestrisque heredibus ac successoribus ab homni homine gratis defendere 10. promittimus; quod si non fecerimus vel noluerimus aut non potuerimus, componamus vobis pro pena supradictum pretium duplum, 11. et soluta pena hic contractus firmus permaneat. Quem scribere rogavi Gregorium scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione 12. suprascripta .XI. Signum ✠ manus predicti rogatoris. Huius chartule testes:

Alexius Alexii Cencii de Ocilenda, testis.
Iohannes Rubeus, testis.
Iohannes Leoli, testis.

(a) *In questa e nelle carte seguenti la parola* mense *ed il nome del mese sono indicati con abbreviazioni che io, senza più riferirle in nota, sciolgo, facendo seguire a* mense *il nome del mese in genitivo. Porrò diversamente, quando in altro modo sia scritto per esteso nel testo. Nelle carte dello scriniario Andrea troviamo costantemente* mensis (b) vac̄ (c) ꝑv̄ (d) *Nel testo* de|dedisti

Grisottus Baronis Miccine, testis.
Rusticellus Gregorii de Gentile, testis.

✠ Ego Gregorius scriniarius complevi et absolvi.

XC.

1162, settembre 23.

Ugo, priore di S. Maria Nova, loca a Benincasa di Giovanni di Berta, per diciannove anni da rinnovarsi poi sempre, un « anditum fili salinarum », posto nel Campo Maggiore.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo sexagesimo secundo, anno vero .IIII. pontificatus domni Alexandri III pape, indictione .XI., mense septembris, 2. diae .XXIII. Ego quidem dompnus Uvo Dei gratia prior et rector venerabilis ecclesiae sanctae Marie Nove cum consensu et voluntate cuntorum predicte 3. ecclesiae canonicorum, scilicet Iohannis presbiteri et yconomi, Rainerii presbiteri et aliorum, hac presenti diae propria spontaneaque (a) nostra voluntate, 4. damus, cedimus atque locamus tibi Beneincase Iohannis Berte tuisque heredibus hac successoribus in decem et novem annos complen 5. dum et renovandum in perpetuum. Idest unum anditum fili salinarum in integrum (b) ex duabus partibus cum gurga et fossato seu andito suo 6. et loco ad attipplum faciendum et omnibus suis pertinentiis, positum in Campo Maiori in pedica que vocatur Ticcli ubi dicitur Arola, 7. sub his affinibus: a .I. latere tenes tu ipse cum tuis consortibus, a .II. latere est stagnum maior, a .III. latere est aliud filum nostrum, 8. a .IIII. latere est via publica: iuris nostre ecclesiae. Ad tenendum, utendum, fruendum, meliorandum et, sicut dictum est, nomine libelli 9. perpetuo possidendum, et omni anno in asumptione sanctae Marie .IIII. denarios papienses et duos modios salis pro pensione nobis et nostre ecclesiae detis. 10. Et nil muneris a nobis exigatis vel pani aut vini vel casei aut ceparum quod solet a quibusdam domnis dari in donatio 11. ne salis recipienda. Si tamen fila que circa ipsum sunt non laborabuntur, et sic filum ipsum non laboraveritis, tunc ex omni 12. tali anno nullam nobis pensionem dare debetis. Quod si fila in circuitu ipsius laborata fuerint, etiam si vos ipsum 13. filum non laboraveritis,

(a) *Nel testo* spontanaque (b) in *di* integrum *corretto da* im

predictam tamen pensionem integram nobis tribuatis, quam si per tres annos continuos nobis non sol 14. veritis cessante impedimento, scilicet quod fila que circa ipsum sunt laborentur, tunc hec locatio sit vacua et fi 15. lum ipsum liberé ad nostram revertatur ecclesiam. Et semper tempore renovationis, quod est decem et novem anno 16. rum, detis nobis pro innovatione libelli .XII. denarios papienses. Nulli alii (a) pio loco aliquo modo ipsum filum detis, nec alicui perso 17. ne vendatis prius quam nobis nostrisve successoribus iusto pretio minus .XII. denariis papiensibus (b); quod si emere noluerimus, detis nobis 18. predictum comminus et vendatis tali persone que nobis placeat sine malitia. Et nos tam pro nobis quam pro nostris 19. successoribus promittimus tibi tuisque successoribus hanc locationem perpetuo habere ratam et defendere ab omni 20. homine si opus et necesse fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire temptave 21. rit aut corrumpere voluerit, tunc det pars infidelis parti fidem servanti pene nomine u 22. nam auri libram, et soluta pena hec cartula firma et triunfalis permanead. Ex qua 23. re due facte cartulae uni forme uno tenore conscripte per manus Nicolai scriniarii 24. in mense et indictione suprascripta .XI. Signum ✠ ✠ manus predicti dompni Uvonis atque Benein 25. case huius cartulae rogatorum.

Pandolfus (c) Petri Zarre, testis.
Merus Angeli Romanucii, testis.
Iohannes Amatoris, testis.
Andreas Petri Beneincase, testis.
Benedictus Bobonis, testis.

Ego Nicolaus sanctae Romanae Ecclesiae scriniarius, Nicolai Gusberti filius, complevi et absolvi (1).

XCI.

1164, giugno 21.

Il priore Ugo loca a Pietro Favarolo ed a Carizia, sua moglie, fino alla terza generazione, una casa posta nella contrada di S. Maria Nova.

1. ✠ In nomine Domini. Anno quinto pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .XII., mensis iunii die .XXI. Ego quidem

(a) alii *nell' interlineo.* (b) dn pp (c) *Nel testo* Pandalfus

(1) Nel verso: « fili salinarum ».

Ugo Dei gratia prior et rector venerabilis canonice 2. regularis beate Marie Nove, consentientibus Guidone et Rainerio presbiteris et Ambrosio subdiacono (a), hac die propria nostra voluntate locamus et 3. concedimus tibi Petro Favarolo et Caritie uxori tue tuisque legitimis filiis et nepotibus tantum; quod si legitimos filios non habueris, 4. liceat tibi uni persone relinquere que nobis placeat sine malitia. Idest unam domum terrineam cum horticello post se et platea 5. ante se et introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam in contrada nostre ecclesie sub his affinibus: a primo latere tenet 6. Petrus de Roberto, a secundo tenet Gregorius de Benedicto nostri iuris, a tertio tenet Machabeus, a quarto latere est via publica: iuris 7. nostre venerabilis canonice. Ad tenendam, utendam, meliorandam, tegulis cohoperiendam, murandam et sicut dictum est tantum possidendam, pro eo quod eam in 8. presenti anno murare et tegulis cohoperire debes, et (b) insuper dedisti nobis quinque solidos proveniensium (c), et omni 9. anno in assumptione beate Marie unum denarium et dimidium pro pensione nobis detis. Nulli alii pio loco eam detis, nec alicui perso 10. ne vendatis prius quam nobis iusto videlicet pretio minus .XII. denariis papiensibus (d); quod si emere noluerimus, detis nobis .XII. denarios 11. papienses et vendatis tali persone que nobis placeat sine malitia. Mortuis itaque predictis personis, prefata domus 12. prout fuerit meliorata ad nostram revertatur ecclesiam. Nos autem et nostros successores defensuros promit 13. timus ab omni homine si necesse fuerit: si qua vero pars contra fidem huius locationis venire tempta 14. verit et cuncta que dicta sunt non observaverit, tunc det pars infidelis parti fidem servanti 15. pro pena .XX. solidos proveniensium (c), et soluta pena hee due locationis chartule uno tenore conscripte per manum Andręę scriniarii 16. in mense et indictione suprascripta .XII. secundum earum tenorem firme permaneant. Signum ✠ manus suprascripti domni 17. Ugonis prioris sancte Marie Nove huius chartule rogatoris.

Iohannes Mancinus. Rainerius medicus, testes.
Iohannes Suavis. Adinulfus magistri Ermanni, testes.
Iohannes Rubeus calciolarius. Corsus, testes.

✠ Ego Andreas scriniarius sancte Romane Ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi (1).

(a) subdiacono *fu ripetuto indi cancellato.* (b) *Dopo* et *seguono le parole* omni anno *cancellate.* (c) ꝓven (d) den pp

(1) Nel verso: «Coliseum». Di questo atto si conserva anche l'altra copia «uno tenore conscripta». Nell'escatocollo: «Signum ✠ «manus suprascripti Petri Fabaroli conductoris huius apparis rogatoris».

XCII.

1164, novembre 2.

Pietro « Petrucii de Petro » con i suoi figli Cencio e Giffredo rinunzia in favore di S. Maria Nova ad ogni suo diritto sulla massa Careia.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo .LXIIII., anno sexto pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .XIII., mensis novembris die .II. Ego quidem Petrus Petrucii de Petro cum filiis 2. meis Cencio et Giffredo et aliis filiis meis natis et nascituris, hac die propria mea voluntate in presentia domnorum Oddonis et Cencii Fraiapanis et iudicum Gregorii de Primicerio 3. [ar]carii... et ..... oris dativi, in omnipotentis Dei nomine et in eo .... ore soli dato (a), nomine transactionis renuntiamus et refutamus tibi 4. [domno] Ugoni venerabili priori venerabilis diaconie et canonice regularis beate Marie Nove, et per te ipsi canonice vestrisque successoribus in perpetuum. Idest omnem litem 5. et petitionem quam adversus vos (b) exercuimus vel quolibet modo exercere potuimus tacite vel expressim pro locatione quam dicebam filiis meis factam de massa 6. Careia fuisse et fructibus. Pro eo quod pretium insertum in chartula locationis vobis datum fuisse probare non potuimus neque unquam pensionem persolvimus, 7. et insuper pro hac refutatione nobis in presentia suprascriptorum domnorum et iudicum et subscribendorum testium dedistis triginta quinque libras proveniensium (c), ut numquam 8. a nobis vel heredibus nostris nec ab aliqua persona a nobis summissa vel summittenda aliquam aliquando habeatis litem vel requisitionem, set semper secu 9. ri, quieti, pacifici ac tranquilli et ab omni lite et petitione remoti permaneatis amodo et usque in sempiternum. Quod si contra hec que dicta 10. sunt quolibet modo venire temptaverimus et cuncta que dicta sunt non observaverimus, tam nos quam nostri heredes componamus vobis vestrisque 11. successoribus pro pena decem auri libras, et soluta pena hec refutationis chartula perpetuo firma permaneat. Insuper nos Cencius et Giffredus tactis sa 12. crosanctis evangeliis iuramus hanc refutationem semper ratam habituros et nullo modo adversus eam venire. Ad hec ego Petrus de Petro 13. [promitto vo]bis domnis priori et

(a) *La lettura è incerta per macchia della pergamena.* (b) vos *nell'interlineo.* (c) ꝓven

canonicis sancte Marie Nove quod si aliquis filiorum meorum litem de suprascripta locatione vobis fecerit, totum tenimentum 14. meum de Quinto, et (a) obligo ut quantum dampnum incideritis, tantum in suprascripto tenimento vindicetis. Quam scribendam rogavimus 15. Andream scriniarium in mense et indictione suprascripta .XIII. Signum ✠ ✠ ✠ manuum suprascriptorum Petri Petrucii de Petro et filiorum suorum Cencii et 16. Giffredi huius chartule rogatorum.

Berardus Gregorii de Georgio, testis.
Iohannes Petri de Iudice, testis.
Gregorius Benedicti de Iudice, testis.
Gregorius de Sassone macellario, testis.
Iohannes de Roberto de Gualterio, testis.
Romanus de Tambonetta, testis.
Iohannes Suavis, testis.

✠ Ego Andreas scriniarius sancte Romane Ecclesie (b) et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi (1).

XCIII.

1166, gennaio 31.

Oddolina, vedova di Gregorio Bondolo, come tutrice dei figli Romanuccio e Matteo, vende a Cencio « aratario » l'utile dominio sovra una vigna « a porta Appia ad sanctum « Apolenarium » di proprietà della chiesa di S. Sebastiano « ad Catacumbam ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno septimo pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .XIIII., mensis ianuarii die .XXXI. Ego quidem Oddolina uxor quondam Gregorii Bondoli, tutrix 2. filiorum meorum Romanucii et Mathei data et confirmata a domno Gregorio de Primicerio arcario iudice, consentientibus domno Ugone priore sancte Ma 3. rie Nove cum fratribus suis, et rectore sancti Sebastiani ad Catacumbam cuius iuris subscripta vinea esse dinoscitur, hac die propria mea voluntate, 4. in prephati domni iudicis presentia et sua auctoritate et decreto interposito, vendo et per hoc instrumentum investiens trado tibi Cencio 5. aratario tuisque heredibus secundum

(a) *Così nel testo.* (b) ecclesie *ripetuto nel testo.*

(1) Nel verso: « Cartula refutationis ».

tenorem locationis patris predictorum filiorum meorum. Idest unam petiam vinearum cum arboribus infra se et introitu et exitu 6. suo et omnibus suis pertinentiis, positam infra hanc a Deo conservatam civitatem a porta Appia ad sanctum Apolenarium, sub his affinibus: a primo 7. latere tenet sancta Maria Scola Greca, a secundo tenent Corsi, a tertio tenent heredes Cencii de Betramo, a quarto latere tenet ecclesia sancti Sebasti 8. ani cuius est proprietas. Qualiter filiis meis competit iure locationis, taliter tibi vendimus pro .LV. solidis proveniensium (a) quos michi in presentia eiusdem 9. domni iudicis et scriniarii et subscribendorum testium dedisti; de quibus .V. solidos dedi domno pro consensu et reliquos recollegi pro dote mea, cum certum 10. sit et in inventario apparet in bonis non esse unde alias michi ex minus utilibus solveretur. Et omni anno predicte ecclesie sancti 11. Sebastiani reddetis quartam totius vini mundi et aquati et unum iustum canistrum de uvis et omnia alia secundum iam dicte locationis tenorem 12. prefate ecclesie adinpleatis et persolvatis, ut ab hodierna die licentiam habeatis intrandi, tenendi, utendi, vendendi et quicquid volueritis faciendi, 13. salvis ecclesie locationis tenoribus. Ego autem una cum predictis domnis defendere promittimus ab omni homine si necesse fuerit; quod si contra hec que 14. dicta sunt quolibet modo venire temptaverimus et cuncta que dicta sunt non observaverimus, tam nos quam nostri heredes (b) componamus tibi 15. pro pena suprascriptum pretium duplum, et soluta pena hec venditionis chartula firma permaneat. Et ego predicta Oddolina mater et tutrix predictorum minorum promitto quod 16. si per etatem predictorum minorum aliquod dampnum incideris, quanti erit dampnum, ex meis bonis tibi resarciri emptor (c). Quam scribendam rogavi An 17. dream scriniarium in mense et indictione suprascripta .XIIII. Signum ✠ manus suprascripte Oddoline matris et tutricis huius chartule rogatricis.

Romanus de Damasso. Manica in brachium (d). Iohannes Inpengi de sobora, testes.

Tebaldus Cazzo Muffo. Tebaldus de ponte (e) Transtiberim, testes.

Petrus de Octaviano. Benedictus bubulcus a sancto Teodoro, testes.

✠ Ego Andreas scriniarius sancte Romane Ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi (1).

(a) ꝑven (b) *Ad* heredes *seguono tre lettere cancellate.* (c) *Cosi nel testo per* emptori (d) *Nel testo* brahium (e) *Nel testo* pote

(1) Nel verso: «Cartula vinearum Cencii...».

XCIV.

1166, maggio 31.

Giovanni Frangipane vende a Gregorio « Carbonis » una terra seminativa con le sue pertinenze, posta « in Campo « Meruli supra Maliana » (1).

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo .CLXVI., temporibus domni Paschalis tertii pape, anno pontificatus eius tertio, indictione quarta decima, mense madio, die trice 2. sima prima. Ego quidem Iohannes Frangenspanem filius quondam Baronis Guidi de Iaulino hac die propria spontaneaque mea voluntate, ante presentiam senatorum Hocta 3. biani Cencii Pice et Sassonis de Ruscio, publice vendo et ad perpetuam propriamque hereditatem corporaliter investiens trado et concedo tibi Gregorio Carbonis tuis[que] 4. heredibus in perpetuum. Idest totam terram sementariciam cum pantano carticinio et pratalina et scurpeto cum pascuis, montibus et collibus, plagis et omnibus 5. tenimentis ac pertinentibus suis, sicuti inter suis finibus concluduntur, positam in Campo Meruli supra Maliana aut si quis aliis vocabulis nuncupatur, 6. inter hos affines: a .I. latere tenent Nicolaus Alberici de Volia et Gerardus Alexii et Iohannes Crassus, a .II. latere tenes tu emptore, a .III. latere tenet Bolia, 7. conius Iohannis Rose, et tenet ecclesia sancte Cecilie et dompna Romana filia quondam Octabiani Siniorecti, a .IIII. latere tenet dicta ecclesia sancte 8. Cecilie. Qualiter michi competit iure materno vel paterno aut quocumque modo, sic eam tibi, ut dictum est, publice vendo et corporaliter 9. ad veram perpetuam (a) propriamque hereditatem investiens trado et concedo pro undecim libris bonorum provesinorum (b) quas in presentia dictorum senatorum et subscriptorum testium ac scriniarii michi 10. numerasti atque solvisti pro toto pretio, quatinus amodo licentiam et potestatem habes in ea introheundi, utendi, fruendi, vendendi, donandi, com 11. mutandi et quicquid tibi et heredibus tuis perpetuo eam placuerit faciendi sine mea meorumque heredum contrarietate. Ego vero una cum heredibus meis tibi et 12. heredibus ac successoribus

(a) *La parola* perpetuam, *dimenticata dal notaio, fu scritta prima dei nomi dei testimoni con un segno di richiamo nel testo: così anche la parola* iure *del rigo 12.* (b) ꝟ

(1) Copia autentica del sec. XIII.

tuis gratis ab omni homine omni tempore iure defensum ut compromittimus si necesse fuerit; quod si noluerimus vel non potuerimus, simus vobis 13. compositurí pro pena suprascriptum pretium duplum, et soluta pena hec cartula firma permaneat. Quam scribendam rogavi Raynerium scriniarium in mense et 14. indictione suprascripta quarta.

Signum ✠ manus suprascripti Iohannis Frangentispanis huius chartule rogatoris.

Angelus de Petro Iohannis Boni, testis.
Hobicio de Carofilio, testis.
Petrus de Cetro, testis.
Nicolaus de Iohanne Gabita, testis.
Cencius (a) mandatarius, testis.
Petrus de Miccina, testis.

Ego Rainerius scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi absolvi (1).

XCV.

1166, settembre 9.

Ugo, priore di S. Maria Nova, loca in perpetuo una vigna fuori della porta Latina « iuxta viam qua itur ad « Attia » a Giovanni, figlio naturale di Pietro Frangipane.

1. In nomine Domini. Anno septimo pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .XIIII., mense septembris, die .VIIII. Ego quidem Ugo Dei gratia prior et rec 2. tor venerabilis ecclesie sancte Marie que dicitur Nova, consensu Ugonis et aliorum fratrum, hac die nullo nos cogente neque contra 3. dicente set nostra bona voluntate, ad meliorandum et bene laborandum loco et concedo tibi vero domno Iohanni naturali filio domni 4. Petri Fragenpanem et cuntis tuis heredibus ac successoribus (b) in perpetuum; quod si legitimos filios non habueris, dimittas eam uni per 5. sone que nobis placeat sine malitia. Idest unam

(a) *La parola è d'incerta lettura.* (b) *Nel testo* ssuccessoribus

(1) Seguono le autenticazioni dei notai Callisto, Giovanni di Rainerio, Gregorio Carbone, Angelo Signorili e Leonardo Aliprandi. Nel verso di mano del sec. XIII: « Iura casalis Campimeroli vel de Car« bonibus », e di altra mano posteriore: « Instrumenta casal's Campi « de Merulo ».

petiam vinee cum vasca et vascaro suo et cum introitu et exitu suo 6. et cum omni suo usu et utilitate ac pertinentia, positam Rome extra portam Latinam iuxta viam qua itur ad Attia (a), inter os 7. affines: a primo latere et (b) a secundo tenemus nos, a tertio vero latere est via publica (c) 8. ..... (d) Qualiter nobis pertinet iure hereditario, taliter tibi, ut dictum 9. est, loco, pro eo quod a te recepimus quadraginta solidos proveniensium, hoc pacto ut dehinc in antea potestatem 10. habeas in ea intrandi, tenendi, fruendi, laborandi et faciendi quicquid tibi placuerit in perpetuum secundum subscriptum 11. tenorem. Et omni anno tempore vindemiarum retdatis nobis quartam partem vini mundi et aquati 12. et unum iustum canistrum de uvis et manducare et bibere nostro ministro sicut pro te habes (e). Et si 13. aurum, argentum seu (f) lapidem pretiosum qui plus valeat quam .XII. denarii (g), de superfluo medietatem nobis date. 14. Et si hoste vel irritu vel celi plaga retro ierit et spatio .III. annorum vestra negligenti 15. a relevata non fuerit fructibus plena, ad nos redead. Nulli preterea pio loco pro anima di 16. mittatis vel alicui potenti persone vel alicui aliquo modo detis vel vendatis nisi nobis iusto 17. videlicet pretio quo appretiata fuerit minus .XXX. denariis papiensibus (h); si nos (i) emere noluerimus, vendatis tali persone 18. que nobis placeat sine malitia, dato nobis commino (l). Nos autem una cum nostris successoribus vobis vestrisque 19. heredibus ab omni (m) homine si opus fuerit defendere promittimus; quod si non fecerimus vel noluerimus aut 20. non potuerimus .... [et] (n) cunta que dicta non observaverimus, componat pars infidelis parti fidem ser 21. vanti pro pena predictum pretium duplum, et soluta pena hic contractus firmus permaneat. Quem scribere ro 22. gavi Gregorium scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione suprascripta .XIIII. Signum ✠ manus predicti 23. rogatoris huius chartule.

Carleo de Barone, rogatus testis. (o)
Fasanus, rogatus testis.
Iohannes Suavis, rogatus testis.
Valentinus. Baianus, rogati testes.

Ego Gregorius scriniarius complevi et absolvi.

(a) *Così, sembra, nel testo.* (b) *Era stato scritto* tenet; *indi* ten *fu cancellato.* (c) *Le parole* et a secundo – via publica *furono aggiunte da altra mano su una lacuna del testo che si estende anche nel rigo seguente.* (d) *Lacuna nel testo.* (e) hab (f) *Nel testo* se (g) den *Completa* ibi inveneritis (h) den pp (i) *Nel testo* no (l) com (m) omni *manca nel testo.* (n) *Rasura di circa cinque lettere.* (o) *Nel testo* testes

XCVI.

1170 gennaio 3.

Pietro « de Atrocio », col consenso della moglie Berta, vende a Gregorio « de Iohanne Ceco cognomine Verrano » una pezza di vigna posta fuori della porta di S. Giovanni « in monte de Nori »

1. In nomine Domini. Anno undecimo pontificatus domni Alexandri (a) tertii pape, indictione tertia, mensis ianuarii die .III. 2. Ego quidem Petrus de Atrocio, consentiente Berta coniuge mea (b), hac die propria mea voluntate vendo atque 3. transacto tibi Gregorio de Iohanne Ceco cognomine Verrano. Idest dimidiam 4. petiam vinee cum dimidia vasca et versulare communi (c) et cum omnibus suis 5. pertinentiis, positam foris portam sancti Iohannis in monte de Nori, inter hos 6. affines: ab uno latere vinea de Amato cavatore, a secundo predicto venditore, 7. a tertio est vaniaria, a quarto versularis communis (c). Hanc autem vineam, 8. sicut dictum est, tibi vendo et trado pro triginta solidis denariorum pro toto pretio 9. in omnem veram decisionem, ut ab ac hora licentiam abeas tu 10. una cum heredibus ac successoribus tuis exinde faciendi quicquid vobis 11. placuerit (d) in perpetuum. Ego igitur una cum meis heredibus vel 12. successoribus defendimus eam tibi et tuis heredibus in perpetuum; quod 13. si non fecerimus et si litem exinde tibi tuisque heredibus vel successoribus 14. fecerimus, componamus vobis pro poena predictum pretium duplum, 15. et soluta poena hec cartula perpetuo firma permanead. 16. Quam scribendam rogavimus Rainerium scriniarium sancte Romane Ecclesię 17. in mense et indictione suprascripta tertia.

Signum ✠ manus predicti Petri et Berte rogatorum cartulę.
Iohannes de Cocco, testis.
Iohannes de Omodei, testis.
Romanus de Cecilia, testis.
Iohannes de Roma, testis.
Baroncello Cannaloria, testis.

(a) *Nel testo* I *preceduto da una lettera d'incerta lettura.* (b) *Le parole* consentiente Berta coniuge mea *furono aggiunte da prima mano nell' interlineo.* (c) com̄ (d) *Dopo* placuerit *segue* faciendi *cancellato.*

Adamo de Iohanne de Doda, testis.
Petrus de Lucia, testis.
Gumbizo, testis.

✠ Ego Rainerius scriniarius sancte Romane Ecclesię complevi et absolvi.

XCVII.

1170, gennaio 8.

Giovanni, preposto del monastero di S. Maria « de Pal- « ladio », loca a Pietro di Romano « de Frasia », fino alla seconda generazione, una cripta « in rota Coloxei ».

1. [✠ In nomine Domi]ni. Anno .XI. pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .III., mensis ianuarii die .VIII. Ego quidem Iohannes Dei gratia prepositus venerabilis monasterii sancte Marie de Pal 2. ladio, consentientibus Iohanne Cortese, Petro clerico et presbitero Candulfo, hac die propria nostra voluntate locamus et concedimus tibi Petro Romani de Frasia tuisque legiti 3. mis filiis tantum; quod si legitimos filios non habueris, liceat tibi uni persone relinquere que (a) nobis placeat sine malitia. Idest unam criptam sinino 4. cohopertam cum platea comuni ante se et introitu et exitu suo usque in viam publicam, positam in rota Coloxei, sub his affinibus: a primo latere tenet 5. nostrum monasterium, a secundo latere tenet Cencius de Romanucio, a tertio latere tenent heredes Romanucii de Frasia, a quarto latere est via publica: iuris nostri 6. monasterii. Ad tenendam, utendam, meliorandam et sicut dictum est tantum possidendam, pro tribus solidis proveniensium (b) quos nobis pro hac locatione dedisti, et omni anno in assumptione beate 7. Marie unum denarium papiensem pro pensione nobis detis. Nulli alii pio loco eam detis, nec alicui persone vendatis prius quam nobis iusto videlicet pretio minus 8. ... denariis papiensibus (c): quod si emere noluerimus, detis nobis sex denarios papienses et vendatis tali persone que nobis placeat sine malitia. Mortuis itaque predictis 9. personis, prefata cripta prout fuerit meliorata ad nostrum sine mora revertatur monasterium. Nos autem et nostri successores defendere promittimus ab 10. omni homine si necesse fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire temptaverit, tunc det pars infidelis parti fidem ser 11. vanti pro pena unam auri unciam, et soluta pena hee due locationis chartule uno te-

(a) que *è ripetuto nel testo.* (b) ꝑven̄ (c) den̄.ꝑp̄

nore conscripte per manum Andręę scriniarii in mense et 12. indictione suprascripta .III., secundum earum tenorem firme permaneant. Signum ✠ manus suprascripti Petri Romani de Frasia conductoris huius apparis rogatoris.

Trinca. Albertucius, testes.

Paulus de Donato. Reatinus, testes.

Danese, testis.

✠ Ego Andreas scriniarius sancte Romane Ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi (1).

XCVIII.

1170, giugno 14.

Rainerio, priore di S. Maria Nova, loca a Gregorio « de « Rofino », curatore di Paolo « Alberti de Miccino », ed in favore di questo, sino alla terza generazione, tre pezze di vigna, poste nel territorio di Albano « in colle de Sorafia ».

1. In nomine Domini. Anno .XI. pontificatus domni Alexandri III pape, indictione .III., mensis iunii die .XIIII. Ego quidem 2. domnus Rainerius Dei gratia prior et rector venerabilis canonice regularis ecclesie sancte Marie Nove, 3. cum consensu et voluntate canonicorum eiusdem ecclesie, videlicet Rainerii presbiteri, Guidonis presbiteri, Nicolai diaconi 4. et aliorum, hac presenti die ex nostra bona voluntate locamus atque concedimus tibi Gregorio de Rofino, 5. generali curatori Pauli Alberti de Miccino, ad opus et utilitatem ipsius Pauli, vita ipsius Pauli 6. et vita suorum legitimorum filiorum ac filiarum et nepotum tantum; quod si Paulus ad mortem suam filios 7. vel nepotes non habuerit, liceat ei relinquere uni persone cui voluerit, vita eius tantum. Idest 8. tres petias vinealium in duobus petiis divisas, cum arboribus et omnibus pertinentiis suis, positas territorio Alba 9. nensi in colle de Sorafia, inter hos affines: ad unum petium a .I. latere tenet monasterium sancti 10. Pauli apostoli, a secundo et tertio latere tenet ecclesia sancti Theodori, a quarto latere tenet ecclesia sancti Iohannis 11. de Insula. Affines alius petii hii sunt: a primo latere tenet monasterium sancti Pauli, a .II. latere 12. tenent heredes Pantalei de Cristofano, a tertio latere tenent heredes Donadei de Roffreda, 13. a quarto latere .....(a).

(a) *Lacuna nel testo.*

(1) Nel verso: « Colosei ».

Pro qua denique locatione dedisti nobis viginti solidos proveniensium (a), 14. et omni anno in assumptione sancte Marie det nobis predictus Paulus et eius heredes .II. provenienses (a) nomine 15. pensionis. Et nulli alii ecclesie vel pio loco eam detis vel relinquatis nisi nostre. 16. Nos autem una cum successoribus nostris promittimus defendere eam predicto Paulo et eius heredibus 17. ab omni homine si opus et necesse fuerit; tu vero cum predicto Paulo omnia que dicta sunt nobis 18. observare promittitis. Si qua vero pars contra fidem huius cartule venire temptaverit, 19. componat alteri parti fidem servanti pro poena .II. uncias auri, et soluta poena 20. cartula hec firma permaneat. Quam scribere rogavimus Henricum scriniarium sancte Romane 21. Ecclesie in mense et indictione suprascripta .III. Signum ✠ manus dicti Rainerii prioris et aliorum 22. canonicorum huius cartulae rogatorum.

Iohannes Cecuzzo, testis.	Lotherius, testis.
Iohannes Calavita, testis.	Staccerius, testis.
Martinus coquus, testis.	Sirinnus, testis.

Ego Henricus (b) Oddonis sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

XCIX.

1171, febbraio 17.

Domnica, vedova di Stefano Zacca, ed il figliastro Stefano rinunziano al « ius pignoris » sovra una canapina « de Me- « rulana », in favore di Giovanni Mancino.

1. ✠ In nomine Domini. Anno .XII. pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .IIII., mensis februarii die .XVII. Ego quidem Dompnica uxor quondam Stefani Zaccha cum 2. Stefano privigno meo hac die propria nostra voluntate renuntiamus et refutamus atque concedimus et mandamus tibi Iohanni Man 3. cino pro domna Anna matre tua et Beatrice uxore tua. Idest omne ius pignoris quod nobis competit super canapina de Merulana 4. quam domnus Teophilactus socer tuus Henrico Malacena patri meo obligavit, pro .XVII. solidis denariorum papiensium qui fuerunt mei, sicut per 5. chartulam scriptam a Paulo scriniario quam tibi incidendam reddidimus, apparet. Pro .XXXVI. solidis proveniensium (a) de manganello quos nobis 6. ex denariis domne Anne matris tue in presentia domni

(a) p̄v (b) Henricus *in monogramma.*

Nicolai dativi iudicis et Anibaldi senatoris, eiusdem scriniarii et sub 7. scribendorum testium reddidisti, hoc tenore ut quamdiu domna Beatrix uxor tua domne Anne et heredibus suis prefatam pecuniam 8. non reddiderit, predictam canapinam, sicut nos usi fuimus, utatur et fruatur vice usurarum. Nos autem pro nobis et heredibus nostris 9. defendere promittimus ab omni homine si necesse fuerit, et insuper si ipsa canapina domne Anne evicta fuerit, bona nostra 10. sibi pro evictione obligamus. Quod si contra hec que dicta sunt quolibet modo venire temptaverimus, tam nos quam nostri heredes com 11. ponamus tibi tuisque heredibus pro pena suprascriptum pretium duplum, et soluta pena hec chartula firma permaneat. Quam scribendam rogavimus 12. Andream scriniarium in mense et indictione suprascripta .IIII. Signum ✠ ✠ manuum suprascriptorum ..... (a) et Stefani Zacche huius chartule rogatorum.

Petrus de Roberto, testis.
Iohannes Cencii de Romanucio, testis.
Iohannes Cecucius, testis.
Lucas a sancto Petro in Vinculis, testis.

✠ Ego Andreas scriniarius sancte Romane Ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi (1).

C.

1173, gennaio 31.

Pietro « de Romano de Frasia » obbliga e pegnora in favore di Bonafilia, futura sua sposa, i propri beni per otto libre di provisini che n'ebbe in dote.

1. In nomine Domini. Anno quarto decimo pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione sexta, mense ianuarii, die .XXXI. 2. Ego quidem Petrus de Romano de Frasia hac presenti die propria et spontanea mea bona voluntate, in presentia domni Iohannis de Cencio 3. causidici (b) et subscriptorum testium, in pignus pono et obligo tibi Bonefilie honeste femine future uxori mee. Idest unam 4. domum terrineam cum casarino post se, positam Rome intra rotam Colisei, inter hos fines: a primo latere est via publica, a secundo et a tertio latere 5. sunt vie vicinales que vadunt ad criptas, a quarto latere sunt ve-

(a) *Lacuna nel testo.* (b) *Nel testo* causici

(1) Nel verso: « canapina ».

larie Colisei. Et unam criptam sub Coliseo de intus, inter hos fines: 6. a primo latere tenet ecclesia sancte Marie de Pallaria, a secundo latere tenent heredes Romani de Dompnica, a tertio latere tenent heredes Romani 7. de Frasia, a quarto latere est curtis communis (a). Et totum ortum quem habeo extra portam Metromii in Pantano, inter hos fines: a primo latere 8. tenent Petrus Boccabella et ecclesia sancte Marie de ferrariis, a secundo et a tertio latere tenet Iohannes Siccaricia, a quarto latere 9. tenet Trinca. Et unam petiam vinee plus vel minus cum medietate de vassca et vasscali, quam habeo extra portam sancti Iohannis 10. in Basiliolo, inter hos fines: a primo latere est via publica, a secundo latere tenent heredes Iohannis Cencii, a tertio latere tenet ecclesia 11. sancti Iohannis et Pauli, a quarto latere tenent monasterium sancti Gregorii in Clivo Scauri et Iohannes Gregorii. Et omnes vine 12. as quas habeo extra portam Latinam ante Fontanam Virginem, cum vasscis et vasscariis communibus (b), 13. inter hos fines: a primo latere tenet ecclesia sancti Angeli ad piscivendulos, a secundo latere tenent heredes Pauli frenarii, 14. a tertio latere tenet Petrus Boctus, a quarto latere tenent heredes Romani fratris mei. Omnia cum introhitibus et exitibus 15. suis et cum omnibus earum usibus et utilitatibus ac pertinentiis tibi in pignus pono et obligo, pro octo libris proveniensium (c) quas a te in dotem 16. recepi coram dicto causidico et subscriptis testibus et notario, quapropter refuto tibi omne auxilium exceptionis (d) 17. non numerate dotis, et promitto tibi dicta exceptione pro dicta dote me de cetero non usurum. 18. Hoc tenore, quod si ego hobiero ante te cum filiis vel sine filiis ex te, ad sex menses post 19. meum hobitum dicta dos tibi reddatur ab heredibus meis; set si tu hobieris ante me sine 20. filiis, similiter ad sex menses post tuum hobitum dictam dotem reddam cui tu commiseris 21. vel lex precipit. Et si sic adinpleam (e), cartula hec vacua sit; sin autem, licentiam et potestatem habeas (f) 22. in dicto pignore introhire et illud vendere et dictam dotem exinde recolligere: 23. plus meum sit, minus vero si venerit, de aliis meis bonis tibi adinpleatur. 24. Et promitto tibi hoc pignus et omnia que dicta sunt observare et dictum pignus defendere 25. ab omni homine si opus et necesse fuerit. Quod si non fecero vel noluero aut non potuero, vel siccontra (g) 26. ea que dicta sunt venire temptavero, componam vobis pro pena dictam dotem duplam, et soluta pena 27. cartula hec firma permaneat. Quam scribendam rogavi Nicolaum scriniarium sancte Romane Ecclesie 28. in mense et in-

(a) cōis (b) cōibus (c) p̄ven (d) *Nel testo* exeptionis (e) ādipl̄ (f) hab̄ (g) vel siccontra *è ripetuto al principio del rigo seguente.*

dictione suprascripta .VI. Signum ✠ manus dicti Petri Romani de Frasia rogatoris cartule huius.

Romanus Iohannis Boni, testis. Iohannes Bonihominis, testis.

Rainucius Actonis, testis. Romanus Iohannis Peronis, testis.

Sebastianus Iohannis de Celle, testis. Bartholomeus Iohannis de Tite, testis.

[ST] Ego Nicolaus scriniarius sancte Romane Ecclesie conplevi et absolvy (1).

CI.

1173, gennaio 31.

Pietro « de Romano de Frasia » dona « propter nuptias » a Bonafilia gli stessi beni, che erano stati obbligati e pegnorati con l'atto precedente, avendone ricevuto in dote altre otto libre di provisini.

1. ✠ In nomine Domini. Anno quarto decimo pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione sexta, mense ianuarii, die .XXXI. Ego quidem Petrus de 2. Romano de Frasia hac presenti die propria et spontanea mea bona voluntate, in presentia domni Iohannis de Cencio causidici et subscriptorum testium, dono et propter 3. nuptias concedo tibi Bonefilie honeste femine future uxori mee quam in legitimo matrimonio sortiri visus sum divina favente gratia. Idest pro octo libris proveniensium (a) 4. dono et propter nuptias concedo tibi totum superfluum quantum plus valet de illis octo libris que in cartula tui pignoris continentur: unam domum terrineam cum 5. casarino post se, positam Rome intra rotam Colisei, et unam criptam de intus sub Coliseo, et totum ortum quem habeo extra portam Metromii in Pantano, 6. et unam petiam vinee plus vel minus cum medietate de vassca et vasscali quam habeo extra portam sancti Iohannis in Basiliolo, et omnes vineas meas cum 7. vasscis et vasscariis communibus (b) quas habeo extra portam Latinam ante Fontanam Virginem. Ex his ergo omnibus totum superfluum quantum 8. plus valet de illis octo libris que in cartula tui pignoris continentur, cum introhitibus et exitibus suis et cum omnibus suis pertinentiis, tibi dono et 9. propter nuptias concedo pro octo libris proveniensium (a). Hoc pacto, quod si

(a) pven (b) coib,

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de domo in rota « Colisey ».

tu michi supervixeris cum filiis ex me, usumfructum huius donationis habeas; 10. si vero sine filiis, habeas eam pleno iure idest ad proprietatem ad faciendum quicquid tibi placuerit in perpetuum: plus meum sit, minus 11. vero si venerit, de aliis meis bonis tibi adinpleatur (a). Hanc autem propter nuptias donationem sicut dictum est, tibi facio pro sedecim libris proveniensium (b) 12. quas a te in dotem recepi coram dicto causidico et subscriptis testibus et notario. In hunc modum, decem libre (c) in pecunia numerata et pignus 13. quod habes a monasterio sancte Marie in Tempuli, de petio terre sementaricie posito in Sclaci ad rivum Petrosum pro sex libris proveniensium (b), sicut tu illud habes 14. ab eodem monasterio: de qua dote dictum pignus cum quadraginta solidis proveniensium (b) dicte pecunie coram eodem causidico et 15. subscriptis testibus et notario damus in deposito apud Bobacianum de Coliseo qui eos recepit et tenere promisit ad 16. opus et utilitatem meam et tuam, quousque pignus recolligatur; et ego octo libras (c) proveniensium (b) pignoris et pecunie 17. deposite investiam in hereditate in qua pro eis faciam utiliter tibi pignus sicut usum est. Et quia predictam 18. dotem totam, sicut dictum est, in rei veritate michi solvisti, ideo refuto tibi omne auxilium exceptionis non numerate 19. dotis, et promitto tibi dicta exceptione pro dicta dote me de cetero non usurum. Et promitto tibi hanc 20. donationem et omnia que dicta sunt observare et dictam donationem defendere ab omni homine si opus et necesse fuerit; quod si non 21. fecero vel noluero aut non potuero, vel si contra ea que dicta sunt venire temptavero, conponam vobis pro pena dictam donationem duplam, et soluta 22. pena cartula hec firma permaneat. Quam scribendam rogavi Nicolaum scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione 23. suprascripta. Signum ✠ manus dicti Petri Romani de Frasia rogatoris cartule huius.

Romanus Iohannis Boni, testis. Iohannes Boni hominis, testis.

Rainucius Actonis, testis. Romanus Iohannis Peronis, testis.

Sebastianus Iohannis de Celle, testis. Bartholomeus Iohannis de Tite, testis.

[ST] Ego Nicolaus scriniarius sancte Romane Ecclesie conplevi et absolvy.

(a) adinpt (b) pven (c) lib

CII.

1173, aprile 7.

Andrea, priore della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, loca per diciannove anni, da rinnovarsi poi sempre, a Rainerio, priore di S. Maria Nova, una casa posta in « regione Co- « losei prope arcum de Traso ».

1. In nomine Domini. Anno .XIIII. pontificatus domni Alexandri III pape, indictione .VI., mense aprilis, die .VII. Ego quidem Andreas prior et 2. rector venerabili (a) tituli sanctorum Iohannis et Pauli qui (b) appellatur Paumachii, consensu Benedicti diaconi et Nicol[ai] 3. nec non Martini presbiteri, hac die nullo nos cogentes (c) neque contradicentes set propria spontaneaque nostra bona voluntate libella- r[io 4. nomine locamus] et concedimus vobis vero Rainerio religioso priori venerabili (a) canonice regularis sancte Dei genitricis semper[que] 5. [virgin]is Marie que appellatur Nova, et per te in cuntis tuis successoribus et in dicta ecclesia in decem et novem 6. annos complendos et in alios tantos .X. et novem annos semper renovandos imperpetuum. Idest unam domum 7. [terrine]am tegoliciam cum curte ante se et cum introitu et exitu suo et cum omni suo usu et utilitate et 8. [pertinentia, positam Rome] regione Colosei prope arcum de Traso, inter os affines: a primo latere tenemus nos, a se[cundo 9. latere] tenet ecclesia sanctorum squattuor Coronatorum, a tertio (d) vero latere est via public[a] 10. Sacra, a quarto vero latere (e) extra platea domus est via que vadit ad arcum de Traso. 11. Qualiter nobis pertinet iure hereditario, taliter vobis, ut dictum est, locamus, pro eo quod dedisti 12. nobis pro renovatura decem et novem denarios papienses, et dabitis nobis pro pensione omni anno in festi 13. vitate sanctorum Iohannis et Pauli tres denarios papienses. Nulli pio loco aliquo modo detis (f) vel conce 14. datis aut alicui vendatis nisi nobis iusto pretio minus quinque solidis (g) denariorum papiensium; si sic emere 15. noluerimus, vendatis tali persone que nobis placeat sine malitia, dato nobis commino (h). Nos autem una cum nostris 16. successoribus vobis (i) vestrisque successoribus ab omni homine si

(a) veni (b) q (c) *Così nel testo.* (d) tertio *su rasura di altra parola di cui è rimasta dopo* tertio *l'ultima lettera o non abrasa.* (e) *Dopo* latere *segue* est *cancellato.* (f) aliquo modo detis *su rasura.* (g) sol (h) com (i) vobis *è ripetuto nel testo.*

opus fuerit defendere 17. [pro]mittimus; quod si non fecerimus vel noluerimus aut non potuerimus, vel si vos aut succes 18. sores vestri cunta que dicta sunt non observaveritis, componat pars infidelis parti fidem 19. servanti pro pena .II. auri uncias, et soluta pena hii duo libelli chartule uno tenore 20. conscripte firme permaneant. Quas scribere rogavi Gregorium scriniarium sancte Romane Ecclesie 21. in mense et indictione suprascripta .VI. Signum ✠ manus predicti rogatoris. Huius chartule testes

Orlando de sancto Meato, testis.
Azolinus a ponte sancti Petri, testis.
Petrus Leonis, testis.

✠ Ego Gregorius scriniarius complevi et absolvi (1).

CIII.

1173, maggio 13.

Rainerio, priore di S. Maria Nova, loca per diciannove anni, da rinnovarsi poi sempre, a Giovanni Berta una parte di un filo salinario, posta in Ticcli.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo tertio, anno quarto decimo pontificatus dompni Alexandri tertii pape, indictione sexta, mense madii, 2. die .XIII. Ego quidem dompnus Raynerius prior et rector venerabilis ecclesie sancte Marie Nove hac presenti die, consensu dompni presbiteri Iohannis, dompni Iohannis subdiaco 3. ni, propria et spontanea mea voluntate concedo et loco tibi Iohanni Berta tuisque heredibus in decem et novem annos complendos et renovandos in perpetuum. Idest unam partem fili salinarii 4. cum gurgitibus, fossatis, cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam in Ticcli sicuti est iuncta cum alia parte quam patri tuo locavi et renova 5. tam habeo, inter hos fines: a primo pater tuus iuris nostre ecclesie, a secundo stagnum, a tertio Marcellu, a quarto carraria: iuris nostre ecclesie. Ad tenendum, exco 6. tendum, meliorandum et nomine libelli in perpetuum possidendum, et ex hoc anno detis nobis dimidium modium salis, preterea vero omni anno in assumptione sancte Marie duos denarios 7. papienses et unum modium salis pro pensione nobis detis. Et nil muneris

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de domo Petri « Roberti », e di mano posteriore: « in qua nunc habitat Iacobus Petri « Stephani ». Una terza mano annotò: « Colosei ».

a nobis exigatis, scilicet pani, vini, casei aut ceparum quod [a] prestari solet a quibus 8. dam domnis in datione salis recipienda. Si tamen fila que circa eum sunt non fuerint laborata, et ipsum non laborabitis, tunc ex eo anno [b] nullam pensionem nobis de 9. tis. Quod si fila que circa eum sunt, laborata fuerint, etiam si ipsum filum non laborabitis, dictam pensionem integram nobis prestetis [c]. Si vero per tres annos conti 10. nuos hanc pensionem nobis non dederitis cessante inpedimento, scilicet quod fila que circa eum sunt laborentur, tunc hec cartula sit vacua et predictum 11. filum libere ad nostram redeat [d] ecclesiam. Et semper tempore renovature detis nobis pro renovatura sex denarios papienses. Et non liceat vobis eum 12. ulli alii pio loco aliquo modo dare vel concedere, nec etiam vendere alicui persone prius quam nobis iuxto pretio minus sex denariis papiensibus [e]; 13. quod si emere noluerimus, vendetis persone que nobis sine malitia placeat et detis nobis dictum comminus pro consensu. Nos autem et nostri successores eum 14. defendere vobis promittimus ab omni homine si opus fuerit. Si qua vero pars contra tenores huius locationis venerit, tunc det pars 15. infidelis parti fidem servanti pro pena viginti solidos denariorum papiensium, et soluta pena hec cartula perpetuo firma permaneat. 16. Quam scribendam rogavi Iohannem Scrofanum sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione suprascripta sexta. Signum 17. ✠ manus suprascripti Raynerii prioris huius cartule rogatoris.

Obicio Bovonis, testis.
Gualterictus, testis.
Cristofanus, testis.
Paulus Scactolini, testis.
Ricius frater eius, testis.

Ego Iohannes Scrofani sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi (1).

CIV.

1173, maggio 13.

Rainerio, priore di S. Maria Nova, rinnova a Benincasa « Iohannis Berte » la locazione per diciannove anni di una parte di un filo salinario, posta « in Ticcli ».

(a) q (b) anno *nell'interlineo.* (c) *Nel testo* p̄setis (d) red̄ (e) den pp

(1) Nel verso di mano contemporanea: « Iohannes Berta debet « ecclesie sancte Marie Nove nomine pensionis duos denarios papienses « et unum modium salis »; e di altra mano: « de Ticclis ».

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo tertio, anno quarto decimo pontificatus dompni Alexandri tertii pape, indictione sexta, mense madii, die .XIII. Ego 2. quidem dompnus Raynerius Dei gratia prior et rector venerabilis ecclesie sancte Marie Nove hac presenti die, consensu dompni presbiteri Iohannis, dompni Iohannis subdiaconi eiusdem ecclesie, 3. propria et spontanea mea voluntate loco et renovo tibi Benencasa Iohannis Berte tuisque heredibus perpetuo in decem novem annos complendos et renovandos in perpetuum. Idest unam par 4. tem fili salinarii cum gurgitibus, fossatis, in duobus anditis divisam, cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam in Ticcli sicuti est iuncta cum a 5. lia parte quam Iohanni Berta filio tuo nunc locamus, inter hos fines: a primo latere nostra ecclesia, a secundo est stagnum, a tertio est Marcellu, a quarto carraria: 6. iuris nostre ecclesie. Hanc renovaturam (a) tibi facimus pro sex denariis papiensibus, tamen ita ut omni anno in assumptione sancte Marie duos denarios papienses nomine pensionis nostre ecclesie 7. detis, et unum modium salis pro pensione annualiter nobis detis. Et nil muneris a nobis exigatis, scilicet pani, vini, casei aut ceparum quod (b) prestari 8. solet a quibus (c) domnis in datione salis recipienda. Tamen si fila que circa ipsum sunt laborata non fuerint et ipsum filum non laboraveritis, tunc ex eo nullam 9. pensionem nobis prestetis (d). Si vero fila que ipsum circa sunt laborata fuerint, etiam si ipsum filum non laborabitis, dictam pensionem integram nobis detis. Si vero 10. per tres annos continuos hanc pensionem nobis non dederitis cessante inpedimento, scilicet quod fila que circa ipsum sunt laborentur, tunc hec locatio vacua sit 11. et filum ipsum libere ad nostram redeat (e) ecclesiam. Et semper tempore renovature (a) quod est decem novem annorum detis nobis pro renovatura sex denarios papienses. Et non 12. liceat vobis eum ulli alii ecclesie vel pio loco aliquo modo dare et concedere, nec alicui persone vendere prius quam nobis iuxto 13. pretio minus sex denariis papiensibus (f). Quod si emere noluerimus, vendetis tali persone que nobis sine malitia placeat et detis nobis dictum comminus pro consensu. 14. Nos autem et nostri successores defendere eum vobis promittimus ab omni homine si opus fuerit. Si qua vero pars contra tenores huius 15. locationis et renovature venerit, tunc det pars infidelis parti fidem servanti pro pena viginti solidos denariorum papiensium, et soluta pena hec cartula 16. perpetuo firma permaneat. Quam scribendam rogavi Iohannem Scrofanum sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense

(a) renovat (b) q (c) *Così nel testo per* quibusdam (d) *Nel testo* psetis (e) red (f) den pp

et indictione suprascripta septi 17. ma [a]. Signum ✠ manus suprascripti dompni Raynerii prioris huius cartule rogatoris.

Obicio Bovonis, testis.
Cristofanus, testis.
Gualterictus, testis.
Paulus Scactolini, testis.
Ricius frater eius, testis.

Ego Iohannes Scrofani sancte Romane [b] scriniarius complevi et absolvi (1).

CV.

1175, maggio 24.

Egidio, arciprete di S. Maria di Cisterna, ed altri, fideicommissari di Giovanni Andrea di Cisterna, vendono alla chiesa di S. Maria Nova una terra nel territorio di Cisterna « in loco ubi dicitur Cupellus ».

1. In nomine Domini. Anno Domini millesimo çentçsimo sçptuagesimo quinto, mense madii, diç .XXIIII., indictionaç 2. octava. Nos quidem domnus Egidius sanctae Mariaç dç Cisterna archipresbiter et Silvester de Castçllaro et Bobaci 3. anus fideicommissarii Iohannis Andrçaç de Cisterna qui in çxtrçmo vitç positus nobis mandavit ut subscriptam 4. tçrram vçndçrçmus, et pretium quod ex hça accipçrçmus, pro anima sua tribuçrçmus. Quam tçrram 5, vçndimus vobis domno Lanfranco sanctae Mariaç Novaç urbis Romaç rçverçndo canonico, vicç et 6. persona domni Iordanis suprascriptç hecclesiaç prioris, ad opus et utilitatçm prefatç hecclçsiaç in integrum cum introitu 7. et çxitu suo et cum omni sua utilitate et pertinçntia, que çst sita in Cisternensi [c] tçrritorio in loco ubi dicitur 8. Cupçllus. Cuius hii sunt finçs: a primo et secundo latere çst Rigus Cicerani, a tertio tçnçt iam dicta 9. hçcclesia sanctae Mariaç [d] Novç, a quarto nominata hçcclesia sanctae Mariaç Novç et Durabia tçnçt. 10. Pro

(a) *Così nel testo per* sexta (b) *Fu tralasciata la parola* ecclesie (c) cist (d) *La parola* Mariaç *era stata ripetuta; poi fu abrasa.*

(1) Nel verso: « Cartula de filis saline »; e di altra mano contemporanea: « Benicasa Iohannis Berta pro (*cosi*) debet ecclesie sancte « Marie Nove nomine pensionis duos denarios papienses et unum mo- « dium salis ».

qua terra accepimus a vobis pro suprascripta hecclesia nomine venditionis novem solidos provenensium. 11. Ideoque promittimus nos, ut mos est et consuetudo fideicommissariorum, vobis in persona domni Iordanis 12. prioris suprascripte hecclesiae nullam litem movere vobis vestrisque successoribus, set stare et defendere contra omnes 13. litigantes personas. Verum si contra hoc factum fuerit, promittimus nos vobis in persona predicti prioris 14. ad opus et utilitatem suprascriptae hecclesiae sanctae Mariae Nove urbis Romae dare nomine pene suprascriptum 15. pretium duplum, et post penam solutam hec cartula firma permaneat. Quam scribendam rogavimus 16. Iohannem Berardi Velletranensem (a) iudicem et scriniarium sanctae Romanae Hecclesiae in mense et die indictione suprascripta .VIII. 17. Signum ✠ manus suprascripti archipresbiteri et ✠ Silvestri et ✠ Bobaciani huius cartulae rogatorum.

✠ Gilius Iohannis Sarraceni, testis.

✠ Bunoscangno, testis.

✠ Iltimundus, testis.

[ST] Ego Iohannes Berardi Velletranensis (b) iudex et scriniarius sanctae Romanae Hecclesiae hanc cartulam scripsi (1).

CVI.

1175, maggio 24.

Giovanni di Litolfo di Cisterna vende alla chiesa di S. Maria Nova una terra nel territorio di Cisterna « in loco « ubi dicitur Copellus ».

1. In nomine Domini. Anno Domini millesimo centesimo septuagesimo quinto, mense madii, die .XXIIII., indictione .VIII. 2. Ego Iohannes Litolfi Cisterne habitator meo proprio velle venditionis cartulam facio vobis domno Lanfranco 3. humili ac mansueto sanctae Mariae Nove urbis Romae canonico, vice et persona domni Iordanis eiusdem 4. hecclesiae prioris, ad opus et utilitatem predictae ecclesiae, de uno petiolo terre in integrum cum introitu et exitu 5. suo et cum omni sua utilitate et pertinentia, que est posita in Cisternensi (c) territorio in loco ubi dicitur 6. Copellus. Cuius hii sunt fines: a primo

(a) vellem (b) vellis (c) cist

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de uno petio terre « in Cupello »; un' altra mano aggiunse: « de Cisterna ».

latere tęnęt hęcclęsia sanctae Mariaę Novę, a secundo Iohannes Burgaę 7. tęnet, a tęrtio tęnet Maria Farina. Pro suprascripta namque tęrra ut superius legitur accepi a vobis unum porcum 8. pro octo solidis provęnęnsium. Ideoque promitto mę meos heredes vobis vicę et persona iam dicti prioris nullam litęm mo 9. vęrę vobis vestrisquę successoribus, sęt starę et defendęrę contra omnes personas. Vęrum si contra hoc fac 10. tum fuęrit, promitto mę meosque heredes vobis ad opus et utilitatęm Sanctae Mariaę Novę dare nominę pęnaę 11. vobis vestrisque successoribus suprascriptum pretium duplum, et post penam solutam hec cartula firma permanęat. Quam 12. scribendam rogavi Iohannem Berardi Vęllętranensęm(a) iudicęm et scriniarium sanctaę Romanae Hecclesiaę in mense et dię 13. indictione(b) suprascripta octava. Signum manus ✠ suprascripti Iohannis Litolfi huius cartulae rogatoris.

✠ Gilius Iohannis Sarraceni, testis.

✠ Rainaldus Bobaciani, testis.

✠ Ildimundus, testis.

Ego Iohannes Berardi Vęlletranensis(c) iudęx et scriniarius sanctaę Romanae Hecclęsiaę hanc cartulam scripsi (1).

CVII.

1175, ottobre 9 (2).

Alessandro III ordina all'abbate di S. Sebastiano di stare alla sentenza data per un molino appartenente a S. Maria Nova e di restituire a questa chiesa le sue scritture.

(a) vęllęm (b) *Nel testo* in Dictione (c) vęltis

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: «Cartula Iohannis Litolfi «de uno petio terre posito in loco ubi dicitur Cupellum».

(2) Questo documento originale datato da Ferentino 9 ottobre ed il seguente datato da Anagni 1 decembre sono fra di loro strettamente connessi, e non possono essere stati rilasciati a molta distanza di tempo. Dai regesti di J.-L. si rileva che Alessandro III rilasciò diplomi in Anagni dal 28 marzo 1173 agli 8 ottobre 1174: il 25 dello stesso mese datava da Ferentino dove rilasciò diplomi fino al 10 ottobre del 1175. Il 19 ottobre di quest'anno datava novamente da Anagni. Il documento presente dunque non può essere che del 9 ottobre 1175. Il seguente datato da Anagni 1 decembre potrebbe essere del 1173 o del 1175;

1. Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis abbati et fratribus sancti Sebastia(a) 2. ni salutem et apostolicam benedictionem. Quoniam eos(b) qui in arce contemplationis Domino fideliter et 3. devote servire tenentur, diutius litigare non decet, ad nostrum quoque spectat 4. officium litibus et contentionibus finem imponere. Discretioni vestre per apostolica 5. scripta precipiendo mandamus quatinus super(c) causa que vertitur inter vos et 6. dilectos filios nostros priorem et fratres sancte Marie Nove de(d) molendino quodam, sen 7. tentie dilectorum filiorum nostrorum archipresbiteri sancte Marie Maioris et I. presbiteri, Uberti sub 8. diaconi nostri parere nullatenus postponatis, non obstante quod dilectus filius 9. noster L. sancti Quirici eidem cause cum prefatis iudicibus interesse non potest. Et quia 10. predicti prior et fratres proposuerunt nobis quod quedam instrumenta vobis assigna 11. runt, que ipsis restituere tenemini, recepturi eadem cum his opus habueritis, 12. presentium vobis auctoritate mandamus atque precipimus quatinus eis(e) pre 13. scripta instrumenta reddatis, vel in presentia predictorum iudicum faciatis iu 14. sticie complementum. Alioquin grave nobis erit omnimodis et molestum, nec id 15. poterimus equanimiter tolerare. Dat. Ferentini .VII. idus octobris (1).

CVIII.

1175, decembre 1 (2).

Alessandro III conferma a Giordano, priore di S. Maria Nova, la sentenza sul possesso di un molino disputato dall'abbate di S. Sebastiano « in Catacumba » e sulle scritture di questo monastero che debbono essere restituite a S. Maria Nova (3).

(a) et fratribus sancti se *su rasura.* (b) eos *su rasura.* (c) super *su rasura.* (d) de *su rasura.* (e) eis *su rasura.*

ma Giordano, priore di S. Maria Nova, al quale esso è indirizzato, comincia ad apparire soltanto in carte del 1175: in quest'anno adunque è da porre la data anche del secondo documento. Cf. J.-L. n. 12431.

(1) Dai fori della plica della pergamena pende il cordone del sigillo perduto.

(2) Vedi per la datazione la nota al documento precedente.

(3) Di questo documento originale, non registrato da J.-L., v' ha nel nostro archivio un transunto del 7 giugno 1516.

1. Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis Iordano priori et canonicis sancte Marie Nove salutem 2. et apostolicam benedictionem. Cum inter vos et dilectos filios nostros abbatem et fratres sancti Sebastiani in Catacumba super 3. molendino quod est sub molendino(a) illorum, et super instrumentis ipsius monasterii apud vos conser 4. vandis questio difficilis et gravis mota fuisset, nos dilectis filiis nostris priori L[ater]anensi, archipresbitero sancte 5. Marie Maioris et I. presbiteri, Huberti subdiacono nostro eandem causam commisimus audiendam et fine debito terminan 6. dam. Qui siquidem ascitis sibi probis viris et in arte molendinaria peritis utramque partem ante se con 7. vocarunt, et rationibus hinc inde plenius auditis et cognitis, tam super molendino quam super instrumen 8. tis diffinitivam sententiam tulerunt. Unde quoniam ea que de mandato et auctoritate apostolice Sedis 9. compositione vel iudicio statuuntur, rata debent et firma consistere et perpetue firmitatis robore 10. communiri, prescriptam sententiam, sicut in autentico scripto exinde facto continetur, ratam et firmam 11. habentes, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Ad hec presenti 12. scripto vobis confirmamus ea que in(b) instrumento publico ab Andrea scriniario de concessione facta ecclesie 13. sancti Sebastiani confecto contineri noscuntur, ut videlicet abbas et fratres eiusdem ecclesie vobis et ecclesie vestre annu 14. am pensionem duarum librarum olibani in assumptione beate Marie sine contradictione ac diminutione 15. persolvant. Et si ipsi contra ea que in eodem instrumento continentur quoquomodo venire temptaverint, 16. pene in ipso instrumento conscripte sint obnoxii, et cum omni melioratione ad prelibatam ecclesiam ipsum 17. monasterium revertatur, prout in prelibato instrumento scriptum esse dinoscitur. Decernimus ergo ut nulli omnino 18. hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis et constitutionis infringere vel ei aliquatenus contraire. Si quis 19. autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius(c) se 20. noverit incursurum. Dat. Anagnie kl. decembris (1).

(a) molendino *corretto da* mollendino (b) *Dopo* in *rasura di una lettera.* (c) *Dopo* eius *rasura di una lettera.*

(1) Dai fori della plica della pergamena pendono i cordoni del sigillo perduto.

CIX.

1176, gennaio 18.

Rainerio « de Franco », tutore di Niccolò figlio del « quondam Angeli Petri de Ocilenda », vende a Biagio « pelliciario » una casa posta « in regione Coloxei in contrada Arcus Septem « Lucernarum ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo .LXXVI., anno .XVII. pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .VIIII., mensis ianuarii die .XVIII. Ego quidem R[ai] 2. nerius de Franco tutor datus a Nicolao dativo iudice, Nicolao filio ꝓuondam Angeli Petri de Ocilenda, consentiente Constantia matre sua et renun 3. tiante omni iuri dotis, propter nuptias donationis et paraferne, quod in subscripta domo sibi competit, hac die propria mea voluntate, auctoritate et decreto 4. suprascripti iudicis, vendo et concedo atque publice investiens corporaliter trado tibi Blasio pelliciario tuisque heredibus ac successoribus ad proprietatem 5. perpetuamque hereditatem in perpetuum. Idest unam domum terrineam teguliciam cum camera solarata iam ruina discoperta et corte ante se similiter 6. discoperta, et arboribus ficus, et introitu et exitu suo, et omnibus suis pertinentiis, positam in regione Coloxei in contrada Arcus Septem Lucer 7. narum, sub his affinibus: a duobus lateribus tenent Fraiapanes (a), a tertio latere tenent heredes Gregorii Sassonis macellarii, a quarto latere est 8. via publica Sacra. Qualiter ipsi puero ad proprietatem competit, taliter tibi ad proprietatem vendo et concedo, pro octo 9. libris proveniensium (b), quos michi in presentia suprascripti domni iudicis et suo decreto pro toto pretio pro hac venditione dedisti in omnem veram 10. decisionem, in presentia suprascripti domni iudicis, eiusdem scriniarii et subscribendorum testium. De quibus viginti solidos proveniensium dedi Marie uxori 11. Nicolai Iohannis Miccini pro refutatione ipsius domus quam nobis fecit, sicut per eundem scriniarium scripta apparet, et iudici, quando 12. fecit me tutorem, dedi .XII. provenienses, et huic scriniario pro inventario dedi sex provenienses, et quia iudex interfuit refutationi, dedi 13. ei sex provenienses, et huic scriniario pro pretio refutationis dedi .VIII. provenienses, et pro pretio refutationis Constantie matris pueri dedi huic 14. scriniario duos solidos proveniensium, reliquos in pre-

(a) fraiap^{t} (b) ꝓvēn; *qui ed in seguito.*

sentiarum solvi iam dicte Constantie pro refutatione quam michi pro ipso pupillo fecit, 15. sicut in chartula refutationis per eundem scriniarium scripta apparet. Et ab hac hora in antea licentiam et potestatem habeas 16. in eam intrandi, tenendi, utendi, fruendi, vendendi, donandi, commutandi et quicquid tibi tuisque heredibus ad proprietatem 17. perpetuo placuerit faciendi. Ego itaque pro predicto minore defendere promitto ab omni homine si necesse fuerit. Quod si 18. contra hec que dicta sunt quolibet modo venire temptaverimus, componamus tibi tuisque heredibus pro pena suprascriptum pretium duplum, et soluta 19. pena hec venditionis chartula firma permaneat. Quam scribendam rogavi Andream scriniarium in mense et indictione suprascripta .VIIII. Signum 20. ✠ manus suprascripti Rainerii de Franco tutoris Nicolai de Angelo, consentiente Constantia matre pupilli, huius chartule rogatoris.

Gerardus de Mancino, testis.
Petrus frater eius, testis.
Nicolaus Albanensis, testis.
Rimmannus iumentarius, testis.
Gualengus, testis.
Iohannes de Benedicto, testis.
Paulus de Aldruda, testis.

✠ Ego Andreas scriniarius sancte Romane Ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi (1).

CX.

1176, gennaio 20.

Giordano, priore di S. Maria Nova, loca in perpetuo a Preitello, arciprete di S. Eusebio, la metà di una pezza di vigna posta « iuxta formam Cimbrii in regione tertia ».

1. In nomine Domini. Anno dominicę incarnationis millesimo centesimo septuagesimo .VI., pontificatus vero domni Alexandri tertii pape anno .XVII., indictione nona, mense ianuarii, die .XX. Ego quidem domnus Ior 2. danus Dei gratia prior venerabilis ecclesię sanctę Marię Novę, una cum presbitero Petro ykonomo ipsius ecclesię, cum consensu et voluntate domni Ambroscii, magistri Mathei subdiaconi, 3. Iohannis subdiaconi et aliorum, hac die nostra bona et spontanea voluntate locamus atque concedimus et corporaliter investientes inrevocabiliter tradimus tibi Prei 4. tello archipresbitero venerabilis ec-

(1) Nel verso: « Colosei ».

clesie sancti Eusebii tuisque heredibus vel successoribus et cui tu largire et concedere volueris in perpetuum. Idest dimidiam petiam vinee et plus cum introitu 5. et exitu suo, cum omni suo usu et utilitate et omnibus suis pertinentiis, positam iuxta Formam Cimbrii in regione tertia, inter hos affines: a tribus lateribus vos tenetis, 6. et a quarto . . . . . (a). Pro quadraginta solidis bonorum proveniensium (b) de manganello quos nobis pro ipsa locatione dedisti, et nos confitemur coram testibus 7. specialiter ad hoc rogatis et vocatis eos a te recepisse. Et promittimus et refutamus quia nullo in tempore opponemus exceptionem non numerate pecunie, quosque 8. inpendimus in nostro aquimolo quod facimus in Monte Albino iuxta aquimolum sancti Sebastiani, iuris nostre ecclesię. Ut ab hac hora 9. in antea licentiam et potestatem habeatis eam donandi, vendendi, alienandi et faciendi quicquid tibi tuisque heredibus placuerit in perpetuum, salva 10. nobis pensione unius proveniensis (b) quam omni anno in assumptione sanctę Marię nobis dare debetis. Et si ignorantia dicta pensio 11. in quibusdam annis nobis soluta non fuerit, nichilominus hec locatio firma permaneat, si post tota pensio preteritorum 12. annorum nobis restaurata fuerit. Et promittimus pro nobis et nostris successoribus hanc locationem vobis ab omni homine defen 13. dere si opus et necesse fuerit. Quod si non fecerimus vel si contra hanc cartulam venire temptaverimus, 14. componamus vobis pro poena predictam pecuniam duplam, et soluta poena hec cartula maneat firma. 15. Quam scribere rogavimus Bartholomeum sanctę Romanę Ecclesię scriniarium in mense et indictione suprascripta .VIIII.

Achillus, testis. Bascius gener eius, testis.
Richibaldus, testis. Iohannes Suavis, testis.
Iohannes Cecucius, testis.

✠ Ego Bartholomeus sanctę Romanę Ecclesię scriniarius complevi et absolvi (1).

CXI.

1176, giugno 7.

I fratelli Giovanni e Pietro vendono a Benincasa « Iohan- « nis Berte » quanto posseggono di un filo salinario posto nel Campo Maggiore nel luogo detto « Rola de Ticcli ».

(a) *Lacuna nel testo.* (b) p̄ven

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de vinea Prei- « telli ».

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis .MCLXXVI., anno .XVII. domni Alexandri III pape, indictione .VIIII., mense iunii, die 2. .VII. Nos fratres Iohannes et Petrus filii olim Benencase (a) Guidonis de Briczo (b) hac presenti die, coram domno Ovicione 3. causidico, propria et spontanea nostra voluntate, vendimus tibi Benencasa Iohannis Berte tuisque heredibus perpetuo. Idest locum 4. quod habemus et nobis pertinet de filo seu andito, positum in Campo Maiore in loco qui vocatur Rola 5. de Ticcli, cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis sicut inter suos fines concluditur: 6. a primo latere tumest, a secundo tu et uxor Leonis Rinerii et Buccalepore, a tertio est stagnum, a quarto latere 7. est carraria. Pro sex solidis proveniensium (c) quos coram dicto causidico, scriniario et testibus subscriptis a te accipimus 8. et nos bene queti vocamus, et quod plus valet, tibi inter vivos donamus pro amore 9. et dilectione quam (d) in te habemus, et amodo potestatem habeas intrare in hac emptione et 10. donatione, tenere, possidere et facere quicquid tibi et tuis heredibus perpetuo placuerit. Quam venditionem 11. et donationem pro nobis et nostris heredibus hac successoribus promittimus tibi et tuis heredibus hac 12. successoribus perpetuo rata habere et contra ea non venire, neque per nos aut per aliquam a nobis 13. summissa vel summittenda (e). Quod si noluerimus aut contra ea venire temptaverimus, promittimus dare tibi et tuis 14. heredibus nomine pene ante omne litis initium unam libram auri, et soluta pena hec cartula firma permaneat. 15. Quam scribendam rogavimus Iohannem Scrofanum sancte Romane Ecclesie scriniarium, in mense et indictione suprascripta.

Gerardus Scrofani. Iaquintus, testes.

Consolinus de Gresso. Carlus frater eius, testes.

Alexius Alexii, testis (f).

Ego Iohannes Scrofani sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi (1).

CXII.

1176, giugno 12.

Locazione perpetua di una cripta « in Coliseo », fatta da Giordano, priore di S. Maria Nova, ad Alfazia moglie di Reatino.

(a) *Nel testo* bncase (b) guid de biczo (c) p̄v (d) q (e) *È tralasciata nel testo la parola* persona (f) *Nel testo* testes

(1) Nel verso: « Salini ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo septuagesimo .VI., septimo deci 2. mo anno pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .VIIII., mense iunii, die .XII. Ego 3. Iordanus prior et rector sancte Marie Nove, consentientibus canonicis eiusdem ecclesie, pres 4. bitero Rainerio, presbitero Ambrosio, Nicolao diacono et magistro Matheo subdiacono, 5. die presente propria et spontanea mea bona voluntate loco et in perpetuum concedo tibi domne Alfatie Reati 6. ni coniugi tuisque heredibus vel cui largiri et concedere volueris secundum subscriptum (a) tenorem. Idest unam criptam 7. sinino coopertam cum platia ante se cum oliva, cum introitu et exitu suo et omni utilitate et perti 8. nentia sua, positam in Coliseo, inter os affines: a .I. latere tenet Albertucius, a .II. latere idest de retro 9. tenet Iohannes Seccaricia et Gregorius Domne et Care, et a .III. latere tenet idem Gregorius Domne et Care, a 10. .IIII. latere est via communis (b) cum corticella communi (c). Qualiter competit nostre ecclesie iure hereditario et qua 11. lis et questio de eadem cripta mota fuit inter te et nos, unde per transactionem renuntiasti 12. nobis quicquid iuris ibi habebas, et omnem actionem quam ibidem ex aliquo iure tibi dicebaris 13. pertinere, taliter tibi tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum loco et concedo, pro .X. solidis pre 14. vesinorum, hoc modo ut omni anno in assuntione Virginis nomine pensionis .II. prevesinos red- 15. datis nostre ecclesie, et perpetualiter, completis et renovatis .XVIII. annis, pro locatione re 16. novanda dabis .XII. prevesinos. Et eam non alienabis alicui pio loco vel potenti persone 17. ut nostra ecclesia eam possit perdere, et si eam vendere volueris, prius vendes nostre ecclesie com 18. minus in venditione .II. sol.; quod si eam nostra ecclesia noluerit emere, vendes 19. eam tali persone que nobis placeat (d) sine malitia, ut que dicta sunt nobis ad 20. inpleat et persolvat et dictum comminus nobis detis. Quam locationem tibi tuisque here 21. dibus ac successoribus defendere contra omnes homines promittimus. Si qua vero pars 22. contra hec que dicta sunt venire temptaverit, cadat in penam alte 23. ri parti hec que dicta sunt observanti suprascripti pretii dupli; pe 24. na soluta hee due cartule uno tenore conscripte firme permaneant. 25. Quam scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium 26. in mense et indictione suprascripta .VIIII. Signum ✠ manus supra 27. scripti Iordani prioris huius cartule rogatoris.

Paulus sutor, testis. Benedictus Propheta, testis.

Symon, testis. Iohannes Bonus, testis.

(a) *Nel testo* subsciptū (b) coīs (c) coī (d) t *nell' interlineo.*

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXIII.

1178, novembre 17.

Giovanni « de Litulfo » dona alla chiesa di S. Maria Nova alcuni casali ed una vigna nel territorio di Cisterna.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo .LXXVIII., anno .XX. pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .XII., mensis novembris die .XVII. Ego quidem Iohannes de Litulpho 2. hac die propria mea voluntate donatione inter vivos dono, concedo et offero tibi domne Iordane prior venerabilis canonice beate Dei genitricis Marie domine 3. nostre que dicitur Nova, et per te ipsi canonice ad proprietatem in perpetuum. Idest casale unum quod dicitur de Iscleto cum limitibus et pascuis suis et omnibus 4. suis pertinentiis, positum territorio Cisterne, sub his affinibus: a primo latere est via de Molella, a secundo est via de Mortella, a tertio est [a]) terra Angeli de Benedicto 5. Francolini, a quarto latere . . . . . (b). Ut a presenti die habeatis eam (c) ad proprietatem ad faciendum ex ea (c) quicquid volueritis ad 6. opus et utilitatem vestre ecclesie in perpetuum. Nec non, retento usufructu diebus vite mee et uxoris mee, dono, concedo et offero casale quod 7. dicitur de Mortella sub his affinibus: a primo latere tenet Nicolaus de Brociano, a secundo tenet Petrus Tederande . . . . . 8. . . . . (b). Atque casale de Origo, inter hor fines: a duobus lateribus tenet Orvia, a tertio tenet uxor de Guardaporci, a quarto latere 9. currit rivus. Et castellare Origo ad Unam Somam, sub his affinibus . . . . . 10. . . . . (b). Et vineale iuxta castrum, inter hos fines . . . . . 11. . . . . (b). Et unum casulare in castellario Cisterne, sub his affinibus . . . . . 12. . . . . (b). Immo etiam vineam in Molellis, inter hos fines . . . . . 13. . . . . (b). Qualiter michi competunt 14. iure hereditario vel quolibet modo, taliter ipsi ecclesie ob omnipotentis Dei amorem dono et concedo atque offero, ut 15. post mortem meam et uxoris

(a) *est nell'interlineo.* (b) *Lacuna nel testo.* (c) *Così nel testo.*

(1) Nel verso: « Cartula ... de Coloseo ».

mee liceat vobis ex predictis possessionibus et bonis meis quicquid volueritis ad opus et utilitatem 16. predicte ecclesie facere. Ego itaque pro me et heredibus meis defendere promitto ab omni homine si necesse fuerit. Quod si 17. contra hec que dicta sunt quolibet modo venire temptavero et cuncta que dicta sunt non observavero, tam ego quam 18. mei heredes componamus vobis et vestre ecclesie pro pena sex auri uncias, et soluta pena hec donationis chartula perpetuo firma permaneat. 19. Quam scribendam rogavi Andream scriniarium in mense et indictione suprascripta .XII. Signum ✠ manus suprascripti Iohannis de Litulpho huius chartule rogatoris.

Bertramus, testis.
Magister Loterius, testis.
Iohannes de Borga, testis.
Veraldus Cisternensis, testis.

✠ Ego Andreas scriniarius sancte Romane Ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi (1).

CXIV.

1180, gennaio 9.

Pietro « de Rainerio » assicura a Prostandata sua sposa la dote da lei ricevuta, su una casa posta « in regione Colexei « in contrada Cambiatorum ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno .XXI. pontificatus domni Alexandri tertii pape, indictione .XIII., mense ianuarii, die .VIIII. Ego quidem Petrus de Raine 2. rio hac die propria spontaneaque mea voluntate propter nubtias dono et concedo tibi Prostandata sponsa et futura [uxore mea]. 3. Idest... solidos proveniensium (a) in domo mea solarata' et tegulicia et terrinea cum introitibus et exitibus suis et 4. omnibus ei pertinentiis, posita in regione Colexei in contrada Cambiatorum, sub is affinibus: a .II. lateribus sunt 5. vie puvlice, a .III. . . . . (b). Pro eo quod domna Cecilia pro te michi in dote dedit 6. tot libras proveniensium (c) quot in chartula pignoris per hunc eundem scriniarium scribta continentur, unde exceptionem non

(a) sol̄ p̄v (b) *Lacuna nel testo.* (c) p̄v

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Donatio et oblatio teni« menti et possessionis Iohannis de Litulfo Cisternensis »: la stessa annotazione fu ripetuta da una mano più recente.

nu 7. merate et non solute dotis renuntio, unde tibi suprascriptam donationem facio, hoc pacto ut si michi supervixeris, 8. filio vero vel filia ex hoc matrimonio superstite, huius donationis usumfructum habeas et diebus vite tue 9. eam lucreris, filio vero vel filia ex hoc matrimonio non superstite, abeas ad proprietatem ad fa 10. ciendum exinde quicquid volueris in perpetuum. Ego autem defendere promitto ab omni homine si necesse 11. fuerit. Quod si contra hec que dicta sunt quolibet modo venire temptavero et cunta que dicta sunt 12. non observavero, tam ego quam mei heredes hanc successores componamus tibi tuisque heredibus 13. hac successoribus pro pena suprascripte .III. auri uncie, et soluta pena hec chartula firma per 14. maneat. Quam scribendam rogavi Andream scriniarium in mense et indictione suprascripta .XIII. 15. Signum ✠ manus suprascripti Petri huius chartule rogatoris.

Petrus Stephani de Tedelgarii, testis.
Romanus Iohannis Romani de Petro, testis
Iohannes Adulterinus, testis.
Rainerius de Giulia (a), testis.
Facpizzo, testis.

✠ Ego Benedictus (b) Dei gratia imperialis aule scriniarius, sicut inveni in dictis domni Andree scriniarii soceris mei, ita scribsi complevi et absolvi.

CXV.

1180, luglio 5.

Bella, vedova di Massimo « de Archipresbitero », vende a Tebaldo Pazo una vigna nel territorio di Cisterna.

1. In nomine Domini. Anno .XXI. pontificatus domni Alexandri pape III, mense iulii, die .V., indictione .XIII. 2. Ego Bella Maximi de Archipresbitero olim uxor, meo proprio vellę, vendidi tibi Theobal 3. [do Pazo] unum vinealęm positum in Cisternensi (c) territorio ad Stradam, in integrum cum introytu et exitu 4. [suo] et cum omni sua utilitatę et pertinęntia. Cuius hii sunt finçs: a primo latere est via, a .II. 5. sunt tabernę vętulę et heredes Demetri tęnęnt, a .III. heredes Demetri tęnęnt et Tobia, 6. a .IIII. est rędina. Pro novęm solidis de provesinis (d) quos a tę accepi; ideoque ammodo in antea 7. in tua tuorumque heredum sit potestate faciendi quicquid volueritis. Et promitto mę 8. meosque heredes tibi tuisque heredibus nullam litęm

(a) de Guilia? (b) Benedictus *in monogramma.* (c) cist (d) ꝑves

movęrę, sed starę et defendere contra omnes personas 9. obligationę pretii dupli. Signum ✠ manus suprascripte Belle uius cartule rogatricis. ✠ Leo de Ringarda, testis. ✠ Clemens de Otifrede, testis, ✠ Conte de Meliosa, testis. ✠ Iohannes de Norme, testis.

[ST] Ego Iohannes Berardi Velletranensis (a) iudex et scriniarius sanctę Romane Hecclesie hanc cartulam scripsi (1).

CXVI.

1181, marzo 2.

Giovanni, figlio del « quondam » Pietro Frangipane, loca in perpetuo a Giovanni « de Panfilia » ed a Pietro Stanco una terra posta « extra portam Appiam vel sancti Pauli ad « Furmellum ».

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo primo. Temporibus domni Frederici inperatoris, indictione .XIIII., mense martio, die .II. Ego 2. quidem Iohannes filius quondam Petri Fraiapanis (b) hac die ex mea propria et spontanea voluntate loco et concedo vobis Iohanni de Panfilia et Petro Stanco vestrisque heredibus et successoribus 3. in perpetuum. Idest terram vacantem ad ortum faciendum vel seminandum cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam extra portam Appiam vel sancti Pa 4. uli ad Furmellum, et inter hos affines: a duobus lateribus est via qua itur ad Formellum, et ultra viam ego teneo, a tertio egomet teneo, a .IIII. 5. tenet presbiter Albertus sancte Marie de Gradellis, mei iuris. Ad tenendum, utendum et ut dictum est in perpetuum possidendum. Pro qua vero locatione dedistis nobis .XII. . . . . 6. et onni anno in absuntione detis michi pro pensione .VI. solidos proveniensium (c). Preterea non liceat vobis eam alicui ecclesie vel pio loco aliquo modo d[are nec] 7. alii persone prius vendere quam michi meisque heredibus, comminus .II. solidorum proveniensium (d). Quod

(a) velłis (b) fraiap̄ (c) p̄v (d) sol p̄v

(1) Nel verso di mano contemporanea: « In nomine Domini. « Ego Tobaldo Paço facio testamento propria | mea bona voluntate ad « ussor mea Maria de omnibus rebus meis pro su|is dotalibus. Hi sunt « testes, hi omnes. Nicola de Amato, testis. Leo | de Ringarda, testis. « Gilio Iohanni Sarracino, testis. Presbiterus Alioctu, testis ». Di mano posteriore: « De Cisterna ».

si emere noluerimus, detis nobis dictum comminus et vendatis [tali persone] 8. que nobis placeat sine malitia, et omnia que dicta sunt nobis adinpleat et persolvat. Ego vero cum meis heredibus et successoribus defe[ndere eam promitto] 9. vobis vestrisque heredibus et successoribus ab omni homine si necesse fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius locationis ven[ire temptaverit, pars in] 10. fidelis conponat parti fidem servanti pro pena .II. boni auri uncias, et soluta pena hec cartula firma [permaneat. Quam] 11. scribere rogavi Romanum scriniarium in mense et indictione suprascripta .XIIII. Signum ✠ manus dicti Iohannis Petri Fraiapanis (a) huius 12. cartule rogatoris.

Iohannes Fraiapanis (a), testis.
Petrus eius filius, testis.
Egidius Nicolai Prefecti, testis.
Alexander Iohannis Rainerii, testis.

Ego Romanus inperialis curie scriniarius complevi et absolvi.

Ego Petrus Bonegentis Dei gratia sancte Romane Eeclesie scriniarius, sicut inveni in publico et autentico instrumento condito per Romanum scriniarium quondam avum meum, ita scripsi et fideliter (b) exemplatus sum.

CXVII.

1182, gennaio 3.

Giovanni Frangipani loca in perpetuo a Teodoro del « quodam » Giacomo un orto posto « ad Furmellum ».

1. [✠ In nomine Domin]i. Anno dominicę incarnationis millesimo centesimo octuagesimo .II., pontificatus vero domni . . . . . (c) 2. [anno] primo, indictione .XV., mense ianuarii, die .III. Ego quidem Iohannes Fraiapanis filius quondam Petri Fraia 3. [panis] hac die mea bona et spontanea voluntate loco atque concedo tibi Theodoro filio quondam 4. [Iac]obi tuisque heredibus vel successoribus in perpetuum, secundum subscriptum tenorem. Idest totum et integrum 5. [meum] ortum cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positum ad Formellum, quem mihi vendidit 6. [et] refutavit presbiter Albertus, sic tibi eum per petras suas et rasas assignatum habeo; et 7. [inter h]os affines totus concluditur: ab uno latere est limes qui dividit inter ipsum ortum et baltio 8. . . . . qui est inter

(a) fraiap̄ (b) *Dopo* fideliter *è nel testo una rasura di circa cinque lettere.* (c) *Lacuna nel testo.*

ambas vias, ab alio sunt affines lapidei qui dividunt inter ipsum ortum 9. . . . . Iohannis de Panſano et Petri Stanlii mei iuris, a tertio sunt affines lapidei qui dividunt 10. [inter ipsum ortum] et aliam meam terram, et a quarto est via publica. Pro qua denique locatione 11. [recepi a te] . . . . libras proveniensium (a) pro toto pretio, et ego me ex eis bene quietum voco, et promitto 12. [tibi] quod nullo in tempore opponam exceptionem non numerate pecunie (b); quos denarios dedi presbitero 13. [Alberto] pro çoncessione dicti orti quam michi fecit. Et omni anno in festivitate sancte Marie de augusto 14. [detis] nobis nomine pensionis quinque solidos proveniensium (a). Et si eum vendere volueris, prius mihi vendes comminus 15. . . . . solidorum proveniensium (a), excepta ecclesia et pio loco quibus nullo modo eum detis. Et si ibi pasti 16. [nare] volueris, reddemus vobis triginta sex solidos proveniensium (c), et ex quo vindemiam habueris, 17. reddas nobis quartam partem musti mundi et aquati, et erit in ipsa vinea comminus quinque solidorum 18. proveniensium (a) per petiam. Et si ex ipso orto rationabiliter in damnum veneritis, liceat vobis loco pignoris 19. [vin]dicare quanti fuerit damnum in mea aqua aquimoli quam tenet Romanus Pauli Bone 20. [gent]is. Ut ab hac hora in antea licentiam et potestatem habeas ex ipso orto faciendi quicquid 21. [tibi tuis]que heredibus placuerit in perpetuum, salva dicta pensione et commino et omnibus supradictis tenoribus. 22. Ego igitur et heredes mei defendamus eum vobis ab omni homine si opus et necesse fuerit, et que dicta sunt vos 23. nobis persolvetis. Si qua vero pars contra venire temptaverit, componat alteri parti pro poena 24. [suprascriptas libras] duplas, et soluta poena hec cartula maneat firma. Quam scribere rogavi Bartho 25. lomeum sanctę Romanę Ecclesię scriniarium in mense et indictione suprascripta .xv. Et ego Angela uxor dicti Iohannis 26. huic locationi consensi, et quicquid iuris in predicto orto habeo omni modo refuto, et omne iuris auxilium 27. et specialiter senatusconsulti Velleiani similiter renuntio, et ipsum consensum et refutationem sacramento 28. fidei et pacis ratam habere et contra non venire promitto.

Nicolaus Petri de Cencio, testis. Berardus Nicolai, testis. Romanus caltiolarius, testis.

Nicolaus Iohannis Tiniosi, testis. Rubeus Massarelli, testis. Petrus Stanco, testis.

✠ Ego Bartholomeus sanctę Romanę Ecclesię scriniarius complevi et absolvi.

(a) p̄v (b) pecunie *nell'interlineo.* (c) sol p̄v

CXVIII.

1182, maggio 1.

Leone Frangipane, « Dei gratia Romanorum consul », rinunzia in favore di S. Maria Nova ad ogni suo diritto sopra alcune case poste innanzi alla chiesa stessa.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo secundo, anno primo domni Lucii ter 2. tii pape, indictione quinta decima, mense madii, die prima. Ego Leo Fraiapanis Dei gratia Romanorum 3. consul hac presenti die propria mea bona voluntate renuntio et refuto ac restituendo concedo et in 4. super pro anima patris mei et matris mee et pro redentione peccatorum meorum, quicquid iuris ibi habeo, dono vobis 5. domno Iordano priori venerabilis canonice sancte Marie Nove, et domno Agustino et domno Felici, presbiteris dicte canoni 6. ce aliisque canonicis eiusdem ecclesie sancte Marie Nove, pro ipsa canonica vestrisque successoribus in perpetuum, et omnem actionem 7. tenimentum et donationem possessionis quam habeo in curia terrinea tegulicia cum cameris infra se et orto 8. pos se et platia ante se, et cum domo que est desuper iusta se, et cum alia domo que est inferior iusta se, 9. cum introitu et exitu suo et omnibus suis usibus et pertinentiis, que posita est ante ecclesiam sancte Marie Nove, que fuit 10. Comitissa (a), sicuti suis terminatur finibus. A primo latere tenet Romanus de Bonella, a secundo Nycolaus sancti Antonii 11. iuris ecclesie sancti Laurenti de Miranda, a tertio latere . . . . . (b), a quarto est platia. Hanc autem donati 12. onem et restitutionis refutationem et totius mei iuris concessionem vobis facio, ut deinceps habeatis potesta 13. tem eam domum intrandi, tenendi, possidendi, vendendi, donandi et ad opus et utilitatem quicquid volueritis nomina 14. te canonice faciendi in perpetuum. Quam restitutionem, donationem et refutationem promitto vobis vestrisque 15. successoribus perpetuo firmam habere et adversus eam non venire, set defendere contra omnes personas si necesse 16. fuerit. Quod si non fecero vel si contra venire temptavero, pro pena unam auri libram dare promitto; 17. soluta pena hic restitutionis, donationis et refutationis contractus firmus permaneat. Quem 18. scribere rogavi Iohannem sancte Romane

(a) *Così nel testo per* Comitisse (b) *Lacuna nel testo.*

Ecclesie scriniarium in mense et indictione quinta decima. Sy 19. gnum ✠ manus suprascripti Leonis huius cartule rogatoris.

Iohannes Mancinus, testis. Gregorius Berardi, testis. Vigila in nocte, testis.

Nycolaus Novellus, testis. Gregorius vaccaricius, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXIX.

1183, settembre 2.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca a Stanzione, fino alla terza generazione, una casa posta « ad Arcum Septem « Lucerne ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno secundo domni Lucii tertii pape, indictione secunda, mense septembris, die secunda. 2. Ego Turpinus Dei gratia prior et rector venerabilis canonice sancte Marie Nove, cum pres 3. bitero Ylario et Angelo subdiacono eiusdem canonice, hac presenti die propria nostra bona volunta 4. te locamus et ad meliorandum et habitandum concedimus tibi Stantioni sutori tuisque legitimis filiis 5. et filiis filiorum tuorum tantum; quod si legitimos filios non habueris, liceat tibi inde facere unam personam 6. heredem que nobis placeat sine malitia, vita sua tantum. Idest unam domum terrineam tegu 7. liciam, cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam ad Arcum Septem Lucerne, 8. inter os affines: a duobus lateribus tenet Girardus de Mancino, a tertio latere tenet Maria de Pontio, 9. a .IIII. latere via est Sacra. Ad tenendum, utendum, habitandum, meliorandum et sicut dictum est tantum pos 10. sidendum, pro tribus libris provesinorum quosan te nos recepisse confitemur. Et hoc tenore facimus tibi hanc 11. locationem ut omni anno in assuntione Virginis Marie dabis nobis pro pensione unum denarium 12. papiensium (a). Et eam non alienabis alii pio loco vel potenti persone nec eam obligabis nec alicui eam 13. vendes nisi nobis comminus in venditione .v. solidorum (b) provesinorum; quod si eam in obligatione vel in vendi 14. tione recipere noluerimus, obligabis vel (c) vendes eam tali persone que nobis placeat sine

(a) *Così nel testo.* (b) sol (c) vel *nell' interlineo.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: «... domus..... quam « fuit comitisse »; una mano posteriore aggiunse: « ante ecclesiam ».

malitia 15. ut dictos tenores nobis observent et nominatum comminus nobis dabis. Expleta locatione, 16. dicta domus prout fuerit meliorata ad nostram ecclesiam revertatur. Quam locationem promit 17. timus tibi tuisque legitimis filiis firmam habere et adversus eam non venire, set defendere contra omnes personas 18. si necesse fuerit. Si qua pars contra hec que dicta sunt venire temptaverit, solvat 19. pro pena alteri parti que dicta sunt observanti dictum pretium duplum, et soluta pena hic 20. locationis contractus in duabus cartis unius tenoris scriptus firmus permaneat. Quem scri 21. bere rogavi Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione secunda. Signum 22. ✠ manus suprascripti Turpini prioris huius cartule rogatoris.

Girardus de Mancino, testis. Gentilis calzolarius, testis.
Guido de Tusco, testis. Romanus dè Siccis, testis.
Benedictus pelliparius, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romanè Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXX.

1183, novembre 25.

Angelo di Maccabeo vende alla chiesa di S. Maria Nova una casa che egli possiede per libello dalla chiesa stessa, ed obbliga « pro evictione huius domus » due pezze di vigna « in Antignano ».

1. In nomine Domini. Anno tertio pontificatus domni Lucii tertii pape, indictione secunda, mense novenbris, die .xxv. Ego 2. Angelus Machabei concedo et vendo tibi domno Torpino venerabili priori regularis cano 3. nice (a) sanctę Marię Novę pro ipsa ecclesia. Idest unam domum cum introitu et platea et introitu et 4. exitu suo, quam habeo per libellum a vestra ecclesia, positam in regione ipsius ecclesię inter hos fines: a 5. tribus lateribus tenet ipsa ecclesia sanctę Marię, a quarto latere tenet Romanus Bonellę. Pro quadraginta solidis 6. proveniensium (b) quos michi dedisti. Et obligo tibi pro evictione huius domus duas petias vineę 7. in Antignano, et recognosco precariam

(a) *Nel testo* ca|nice (b) p̄ven

(1) Nel verso di mano contemporanea: « Ego Iohannes diaco- « nus recepi a te Stantione .I. denarium papiensem per indictionem.II. ». Di mano del sec. XIII: « Cartula de domo que [fuit] Stantionis ».

possessionem earum per te, inter hos fines: a primo latere 8. tenent heredes Iohannis Fraiapanis, a secundo latere tenent Fures, a tertio et a quarto latere sunt p[a] 9. latia. Et promitto facere confirmari hanc venditionem et pignus a Maralda uxo 10. re mea, et defendam cum meis heredibus tibi et tuis successoribus hanc venditionem et pignus ab 11. aliis hominibus. Quod si ego vel mei heredes contra hanc conventionem fecerimus, promitto me 12. meosque heredes dare tibi et tuis successoribus pro poena suprascriptum pretium duplum, et soluta 13. poena hęc conventio maneat firma. Unde instrumentum scribere rogavimus Nicolaum iudicem et 14. scriniarium in mense et indictione suprascripta secunda. Signum ✠ manus suprascripti Angeli venditoris 15. obligatoris et rogatoris.

Romanus Romani de Bonella, testis. Perretta manisalcus (a), testis.
Stantionus (b) sutor, testis. Petrus Lombaldus (a), testis.
Gentilis calciolarius, testis.

✠ Ego [ST] Nicolaus (c) Dei misericordia iudex et scriniarius sanctę Romanę catholice Ecclesię hoc scripsi (1).

CXXI.

1184, gennaio 9.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca ad Ugolino «pellipario», fino alla terza generazione, una casa posta nella regione della chiesa stessa.

1. ✠ In nomine Domini. Anno tertio domni Lucii tertii pape, indictione secunda, mense ianuarii, die nona. Ego Torpinus Dei gratia 2. prior et rector venerabilis canonice sancte Marie Nove, cum Iohanne presbitero et camerario et Iohanne canonico, voluntate 3. aliorum, hac presenti die propria nostra bona voluntate locamus et ad meliorandum concedimus tybi Ugolino pellipario tuis 4. que legitimis filiis masculis et feminis et filiis filiorum tuorum masculorum tantum; quod si legitimos filios non habueris, 5. licitum sit tibi inde facere unam personam heredem que nobis placeat sine malitia, vita sua tantum. Idest 6. unam domum solaratam teguliciam cum orto post se di-

(a) *Così nel testo.* (b) Stantioñ (c) Nicolaus *in monogramma.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: «Cartula domus quam «vendidit nobis Angelus Machabei»: una mano più recente aggiunse: «ante ecclesiam».

visum ab orto Senioretti cum puteo et introitu et exitu suo 7. cum omni utilitate et pertinentia sua, positam in regione nostra, inter os aff[ines: a primo latere] tenent filii Nicolai 8. Arcionis, a .II. latere est murum nostri orti, a tertio latere tenet....., a quarto latere via est 9. publica. Ad tenendum, utendum, meliorandum et sicut dictum est ta[ntum] possidendum, pro decem libris provesino 10. rum de quibus nos quietos esse vocamus, et promittimus inde non ponere aliquo in tempore exceptionem non numerate 11. pecunie. Et omni anno in assuntione Virginis Marie sex prevesinos (a) nomine pensionis nobis dabis, et eam non a 12. lienabis alii pio loco vel potenti persone nec eam obligabis alicui prius quam nobis et sine nostra voluntate, 13. nec alicui eam prius quam nobis vendes comminus .V. solidorum (b) provesinorum. Quod si eam emere noluerimus, vendes 14. eam tali persone que nobis placeat sine malitia et dictum comminus nobis dabis. Expleta locatione, 15. domus prout fuerit meliorata ad nostram ecclesiam revertatur. Quam locationem promittimus tibi 16. tuisque heredibus firmam habere et adversus eam non venire, set defendere contra omnes personas si necesse fuerit. Sy 17. quis contra venire temptaverit, cadat in penam alteri parti que dicta sunt observanti suprascripti 18. pretii dupli; soluta pena, hic locationis contractus, in duabus cartis unius tenoris scriptus, firmus permaneat. 19. Quem scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione secunda. Sygnum 20. ✠ manus suprascripti Torpini prioris huius cartule rogatoris.

Iohannes Cecalupus, testis. Benedictus pelliparius, testis. Benedictus conversus, testis.

Iohannes Benedicti, testis. Leo de Pallaria, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXXII.

1184, agosto 6.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca in perpetuo a Romano de Sibrando una vigna fuori della porta di S. Lorenza « in Bacculi, in monte sancti Ipoliti ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno tertio domni Lucii tertii pape, indictione secunda, mense augusti, die .VI. Nos Turpinus Dei 2. gratia

(a) p̄vesinos (b) sol

(1) Nel verso di mano del secolo: « Cartula de domo Ugolini « pellipari »; di mano più recente: « Cartula de domo in Coliseum ».

prior et rector venerabilis ecclesie sancte Marie Nove, cum canonicis eiusdem ecclesie presbitero Ilario et Iohanne 3. diacono, hac presenti die propria nostra bona voluntate, consentiente Bartholomeo Monta in colle pro .xxx. prevesinis (a) 4. inde habente, et eam subscriptam vineam sacramento corporaliter prestito nobis renuntiante, locamus et ad in 5. cidendum, pastinandum, propaginandum et bene laborandum concedimus tibi Romano de Sibrando (b) tuisque heredibus 6. ac successoribus in perpetuum. Idest unam petiam vinee in desertum positam plus minus sicuti suis terminatur 7. finibus cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua. Que est extra portam sancti Laurentii in Bac 8. culi, in monte sancti Ipoliti, inter os affines: a .I. latere tenet ecclesia sancti Marci, a .II. et tertio latere tenet ecclesia 9. sancti Laurentii, a .IIII. latere tenet nostra canonica. Ad tenendum, utendum, incidendum, pastinandum, alle 10. vandum, propaginandum et sicut decet bonam vineam bene laborandum, et istis duobus proximis annis trans 11. actis deinceps omni tempore vindemiarum reddes nobis quartam totius musti mundi et aquati et 12. unum canistrum uvis (c) .v. palmorum in circuitu et unius in altum. Et si ibi inveneris aurum, ar 13. gentum, ferrum, plumbum vel pretiosum lapidem plus quam duodecim denarios papiensium (d) valentem, nobis dabis 14. medietatem. Et eam non alienabis alii pio loco vel potenti persone nec eam obligabis alicui sine nostra 15. voluntate, nec eam alicui prius quam nobis vendes comminus .xxx. denarios papiensium (d); quod si emere 16. noluerimus, vendes eam tali persone que nobis placeat sine malitia et dictum comminus 17. nobis dabis, et de arboribus allevatis nobis dabis medietatem et de allevandis quartam. Si o 18. ste irritu populi (e) celique plaga aut tua negligentia ad desertum ierit et in spatio trium an 19. norum non fuerit relevata fructibus plena, ad nostram ecclesiam revertatur. Quam locationem 20. promittimus tibi firmam habere et adversus eam non venire, set defendere contra omnes personas si ne 21. cesse fuerit; quod si non fecerimus vel si contra hanc locationem aliquo modo venire tempta 22. verimus, pro pena (f) duas auri uncias tibi dare promittimus. Et si tu dictos tenores nobis non 23. observabis, cadas a locatione. Soluta pena, hic locationis contractus in duabus cartis unius 24. tenoris scriptus firmus permaneat. Quem scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scri 25. niarium in mense et indi-

(a) p̄vesinis (b) *Nel testo* sib̄ardo; *ma in una copia contemporanea dello stesso documento conservata nell'archivio è detto* de Sibrando (c) *Dopo* uvis *fu scritto* x, *indi cancellato.* (d) *Così nel testo.* (e) pp̄i (f) pena *su rasura.*

ctione suprascripta secunda. Signum ✠ manus suprascripti Torpini prioris huius car 26. tule rogatoris.

Henricus Petri de Antonina, testis. Bartholomeus de Raino, testis. Girardus de Scarpa, testis. Petrus Peroscinus, testis. Pizone, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXXIII.

1184.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca a Giovanni di Roberto ed a sua moglie Sofia, sino alla terza generazione, una casa posta presso la chiesa di S. Maria.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo quarto, 2. anno quarto domni Lucii tertii pape, indictione .III., m[ense] . . . . . Ego Turpinus Dei gratia 3. prior et rector venerabilis canonice regularis [sancte Marie Nove, cum Iohanne] diacono pro [nobis et] aliis 4. canonicis, hac presenti die propria nostra bona voluntate, locamus et ad meliorandum concedimus tibi Iohanni 5. Roberti et uxori tue Sofie vestrisque legitimis filiis et filiis filiorum vestrorum tantum; quod si legitimos 6. filios non habueris, licitum sit vobis inde facere unam personam heredem quam volueritis que [no 7. bis] placeat sine malitia, vita sua tantum. Et idest unam domum terrineam teguliciam et cum solari 8. o infra se et orto et oliva pos se, cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam iusta nostram 9. ecclesiam via mediante. Que est inter

(1) Nel verso di mano del sec. XIV: « In monte sancti Ypoliti »; e d'altra mano: « extra portam sancti Laurentii ». Di questo documento esiste nello stesso archivio una copia per mano dello stesso notaio Giovanni. Essa deve forse considerarsi come la prima redazione dell'atto, la quale però, essendovi incorse parecchie scorrezioni, dovè essere considerata come « irrita et vacua ». Nel recto della pergamena, sul margine inferiore, una mano del sec. XII scrisse: « Activę filosofie « finis est bonitas | contemplative filosofie finis est | veritas. Secundum « enim imaginem Dei est | contemplativus, secundum vero similintu|di- « nem (*così*) activus. Quando mens subdita erit | spiritui et mente (*così*) « anima et anime corpus, tunc perficitur | homo et efficitur templum « Dei ».

os affines: a .I. latere tenet Petrus Roberti, et nostra tenet 10. ecclesia, a .II. latere est ortus eiusdem domus cum oliva et pergula, a tertio latere tenet Amato nostri iuris, et a quar 11. to latere est platia eiusdem domus usque in via publica. Ad tenendum, de travibus decorrentibus sola 12. rio et tecto reficiendum, utendum et sicut dictum est tantum possidendum. Hanc autem locationem vobis 13. vestrisque legitimis (a) et filiis filiorum vestrorum tantum, et si filium non habueritis, licitum sit vobis de ea fa 14. cere unam personam heredem (b) que nobis placeat sine malitia, facimus pro tribus libris provesinorum quos 15. pro hac locatione nobis dedisti, et promittimus inde non ponere ecceptionem non numera 16. te pecunie, et promittitis nobis omni anno in assuntione Virginis Marie pro pensione 17. dare nobis duos denarios papiensium (c). Et eam domum non [alie]na[bi]tis alicui pio loco 18. vel potenti persone, nec eam donabitis vel obligabitis alicui sine nostra volun 19. tate, nec alicui eam prius quam nobis vendetis comminus tres solidos denariorum pa 20. piensium; quod si eam nostra canonica emere noluerit, vendetis eam tali persone que 21. nobis placeat sine malitia et dictum comminus nobis dabitis. Expleta loca 22. tione, dicta domus prout fuerit meliorata ad nostram canonicam revertatur. 23. Quam locationem pro nobis et nostris successoribus promittimus vobis vestrisque 24. legitimis filiis et filiis filiorum vestrorum tantum firmam habere et adversus eam 25. non venire, set defendere contra omnes personas si necesse fuerit. Si quis con 26. tra venire temptaverit, solvat pro pena alteri parti que 27. dicta sunt observanti dictum pretium duplum. Soluta pena, hic 28. locationis contractus in duabus cartis unius tenoris scriptus firmus 29. permaneat. Quem scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie 30. scriniarium in mense et indictione suprascripta tertia. Signum 31. ✠ manus suprascripti prioris huius cartule rogatoris.

Romanus de Bonella, testis. Amiterninus, testis.
Iohannes Cecutius, testis. Girardus de Scarpa, testis.
Iohannes nepos scriniarii, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

(a) *Fu tralasciata nel testo la parola* filiis (b) heredem *aggiunto nell'interlineo con altro inchiostro da prima mano.* (c) *Così nel testo.*

(1) In un brandello di pergamena accollato al margine inferiore della carta presente è scritto di mano del sec. XIII: « Yconomus « sanctorum Iohannis Pauli et presbiter sanctorum et Done et Sonne

CXXIV.

1185, aprile 26.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca in perpetuo ad Alberto de Alberga una vigna fuori della porta di S. Giovanni.

1. ✠ In nomine Domini. Anno quarto pontificatus domni Lucii tertii pape, indictione tertia, 2. mense aprelis, die .XXVI. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector venerabilis cano 3. nice regularis (a) sancte Marie Nove, cum presbitero Ilario et Martino diacono, hac 4. presenti die propria nostra bona voluntate locamus et ad meliorandum concedimus tibi Alberto 5. de Alberga tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum. Idest unum vineale ad 6. unam petiam vinee cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua et cum vasca (b), positum (c) 7. extra portam sancti Iohannis, inter os affines: a .I. latere tenet ospitalis et a .II. ospitalis, a tertio 8. latere Leo Fraiapanis, a .IIII. latere est viculus. Ad tenendum, utendum, pastinandum, inci 9. dendum, allevandum, propaginandum et sicut decet bonam vineam bene cultandum. Et omni anno 10. tempore vindemiarum reddes nobis quartam totius musti mundi et aquati, et duos denarios papienses 11. pro vascatico et unum canistrum plenum de uvis .V. palmorum in circuitu et unius in altum, 12. et de arboribus allevatis medietatem et de allevandis quartam. Et si ibi inveneris 13. aurum, argentum, ferrum, plubum (d) vel bonum lapidem plus quam .XII. denarios pa 14. piensium (d) valentem, nobis dabis medietatem. Et eam non alienabis alii pio loco vel 15. potenti persone nec eam obligabis vel vendes alicui vel cambies aut donabis

(a) *Nel testo* reglaris (b) et cum vasca *aggiunto nell' interlineo.* (c) *Nel testo* posit (d) *Così nel testo.*

« super hoc capitulo producunt testes, quod res et loca unde agitur « tenuerunt per .XXX. annos et ultra et possiderunt per se vel alios ». E di altra mano dello stesso tempo: « Yconimus sancte Marie Nove « super hiis capitulis producit testes in ecclesiam sanctorum Iohannis « et Pauli et ecclesiam sanctorum Adon et Senen et Iohannem Bene« dictum; quia et loca et res que assignate sunt, pertinent ecclesie « sancte Marie Nove, et qualiter dicta eccclesie (*cosi*) possedit et tenuit « per se et per alios ». Nel verso « ante ecclesiam ».

prius 16. quam nobis comminus in venditione .xxx. denarios papienses (a) ad rationem petie. Quod si eam 17. in obligatione vel emptione recipere noluerimus, licitum sit tibi eam vendere 18. vel obligare tali persone que nobis placeat sine malitia et de venditione 19. dabis nobis dictum comminus. Si oste, irritu populi (b) celique plaga aut tua 20. negligentia retroierit et in spatio trium annorum non fuerit relevata 21. fructibus plena, ad nos revertatur. Quam locationem pro nobis et nostris successoribus 22. promittimus tibi tuisque (c) heredibus perpetuo firmam habere et adversus eam non venire, set 23. defendere contra omnes personas si opus et necesse fuerit; quod si non fecerimus 24. vel si contra hanc locationem aliquo modo venire temptaverimus, pro pena 25. duas auri uncias tibi dare promittimus, et si tu dictos tenores nobis 26. non observabis, cadas a locatione: pena enim soluta, hic locationis con 27. tractus in duabus cartis unius tenoris scriptus firmus permaneat. Quem 28. scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense 29. et indictione tertia. Signum ✠ manus suprascripti prioris huius car 30. tule rogatoris.

Ugolinus pelliparius, testis. Benedictus conversus, testis.
Romanus Benedicti, testis. Romanus Acquirenspiper, testis.
Picion, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXXV.

1185, novembre 10.

Biagio di Giovanni Villano, col consenso di sua moglie e dei canonici di S. Maria Nova, vende al « magistro Lau- « rentio de Canoso » l'utile dominio su una vigna fuori della porta di S. Lorenzo « in Bacculo ».

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo quinto, anno vero quinto pontificatus domni

(a) pp̄ (b) pp̄i (c) *Nel testo* tusque

(1) Nel verso di mano del sec. XIV: « Locatione fatte per li ca- « nonici de sancta Maria Nova co Luberto (?) de . . . vingie (*cosi*) poste « fore de porta sancto Ianni ». Un'annotazione più antica è del tutto svanita.

Lucii 2. III pape, indictione .IIII., mensis novembris die .X. Ego quidem Blasius Iohannis Villani, consentiente Grisantia uxore mea et renun 3. tiante in hoc omne ius ypothecarum dotis et donationis sue quod tacite vel expressim in subscripta vinea habet et adiutorium 4. senatusconsulti Velleiani et omne aliud iuris auxilium, consentientibus michi canonicis venerabilis diaconie sancte Marie Nove, videlicet 5. Torpino priore, Ylario presbitero, Martino diacono et camerario, Iohanne Biterbii diacono, et comminus (a) habentibus, hac 6. presenti die ex mea bona voluntate, vendo et publice corporaliter investiens trado atque concedo tibi magistro Laurentio 7. de Canoso tuisque heredibus ac successoribus vel cui largiri et concedere volueris secundum tenorem locationis in perpetuum. Idest unam 8. petiam vinee cum vasca propria et vascale proprio et arboribus suis et introitu et exitu suo omnibusque suis pertinentiis, positam extra 9. portam sancti Laurentii in Bacculo, inter hos affines: a .I. latere tenet ecclesia sancti Marci et monasterium sancti Laurentii, 10. a .II. monasterium sancti Laurentii, a .III. Nicolaus Iohannis Gentilis, a quarto latere est via publica. Pro novem solidis bonorum provesinorum (b) quos michi 11. coram predicto iudice et subscriptis testibus et notario dedisti pro toto pretio michique placabile, de quibus refuto 12. tibi omne auxilium exceptionis non numerate pecunie, in omnem veram decisionem, ut ab hodierna die 13. in antea licentiam et potestatem habeas in eam intrandi, tenendi, utendi, fruendi, possidendi, vendendi, 14. donandi, commutandi vel quicquid tibi tuisque heredibus perpetuo placuerit faciendi, salvo omni iure et redditu ecclesie sancte Marie 15. Nove, cui reddas omni anno tempore vindemie quartam partem musti mundi et aquati quod exinde habueris, 16. et omnia alia ei persolvas, quemadmodum continetur in cartula locationis. Ego autem tam pro me 17. quam et pro heredibus meis promitto tibi tuisque heredibus hanc venditionem ratam semperque firmam habere 18. et omni tempore observare et ab omni homine defendere, et plus pretium exinde non petere. Quod si non fecero vel 19. noluero aut non potuero, vel si plus pretium exinde quesiero, vel si contra ea que dicta sunt, aliquo 20. modo venire temptavero, componam tibi pro pena dictam pecuniam duplam, et, soluta pena, cartula 21. hec firma permaneat. Quam scribere rogavimus Henricum scriniarium sancte Romane Ecclesie in mense et indictione 22. suprascripta .IIII. Signum ✠ manus dicti Blasii et uxoris sue huius cartule rogatorum. 23, Ante presentiam domni Tullii primi defensoris iudicis.

(a) com̄ (b) p̄v

Stephanus Rainucii de Amedeo, testis. Petrus Rainerii de Transmundo, testis.

Iohannes Mancini, testis. Stephanus Petri Sassonis, testis.

Paulus Leonardi, testis. Angelus Cencii Patii, testis.

Ferro, testis.

Iohannes Transtiberinus, testis. Amabilis, testis.

Ego Henricus (a) Oddonis sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi (1).

CXXVI.

1187.

Ugolino « pelliciarius », col consenso di sua moglie e dei canonici di S. Maria Nova, vende allo scriniario Cosma l' utile dominio su una casa posta « in regione S. Marie « Nove prope Coliseum ».

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis .MCLXXXVII. Anno .XXXIII. domni Frederici Romanorum inperatoris, indictione .V., mense... [die... Ego quidem] 2. Ugolinus pelliciarius, in presentia domni Tullii primo defensore iudice, consentiente domno Turpino Dei gratia priore venerabilis cano[nice regularis] 3. sancte Marie Nove et fratribus suis, et consentiente Soffia (b) uxore mea et renuntiante adque in perpetuum refutante omne ius pignoris seu dotis aut hypotece [et propter nuptias] 4. donationis in subscribta camminata cum omnibus suis pertinentiis sibi competente omneque adiutorium senatusconsulti Velleiani et legis, hac die propria spontaneaque [mea bona voluntate] 5. vendo et concedo et trado tibi Cosme Dei gratia inperialis aule scriniario tuisque heredibus secundum mee locationis tenorem in perpetuum. Idest unam camminatam so[lara] 6. tam teguliciam (c) cum orto post se et cum puteo et omni suo usu et utilitate, cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam in regione sancte Marie Nove pro[pe Coli] 7. seum et magis prope domum filiorum Berardi, sub his affinibus: a .I. latere tenent heredes Nicolai Arcionis, a .II. est murus orti nostri, a .III. Senior[ictus] 8. nostri iuris, a .IIII. est via publica. Qualiter michi

(a) Henricus *in monogramma.* (b) *Così nel testo.* (c) teg̃

(1) Nel verso di mano del secolo: « Cartula vinee que est extra « portam sancti Laurentii quam tenet Laurentius de Canuso in monte « sancti Ypoliti »; di altra mano: « Cartula vinee in Bacculo ».

iure locationis vel alio quoquo modo competit, taliter tibi sicut dictum est vendo et concedo et trado, pro .VIIII. libris provesinorum (a) 9. bonorum, quos michi pro toto pretio dedisti, et ita in presentia huius scriniarii et dicti domni iudicis et subscriptorum testium pro toto pretio ad hoc specialiter rogatorum confessus sum 10. habuisse et me quietum voco, unde renuntio et refuto exceptionem non numerate pecunie vel pretii, et omni anno in assumptione beate Marie .VI. provesinos (a) pro pen 11. sione sancte Marie detis. Nulli alii pio loco vel potenti persone eam detis nec alienetis, nec alicui persone vendatis prius quam dicte ecclesie 12. iusto videlicet pretio minus .V. solidis provesinorum (b); quod si emere noluerit, detis predicte ecclesie .V. solidos provesinorum (b) et vendatis eam tali persone que priori placeat sine 13. malitia, ita ut dictum est. Tibi tuisque heredibus sicut dictum est in perpetuum vendo secundum mee locationis tenorem, ut ab odierna die licentiam et potestatem 14. habeas (c) ibidem intrandi, tenendi, possidendi, donandi (d), vendendi, commutandi et quicquid inde volueris in perpetuum faciendi in tua tuorumque heredum sit potestate 15. sine mea meorumque heredum contrarietate, salvo iure predicte ecclesie sancte Marie Nove. Ego autem pro me et pro meis heredibus promitto tibi tuisque heredibus 16. dictam domum cum omnibus suis pertinentiis ab omni homine omni tempore defendere, et iuro quod dictam domum neque ius meum alicui aliquo modo non dedi nec 17. alienavi neque tradidi vel concessi aliquo modo aliquo titulo nisi tibi sicut dictum est (e). Et ego predicta Soffia (f) iuro bona 18. fide sine fraude predictam venditionem sicut dictum est firmam habere et contra ea aliquo modo non venire. Et ego prefatus Ugolinus 19. pro me et pro meis heredibus promitto tibi tuisque heredibus predictam camminatam cum omnibus suis pertinentiis sicut dictum est ab omni homine defendere. 20. Quod si contra hec que dicta sunt quoquo modo venire temptavero et cum ea que dicta sunt non observavero, tam ego quam mei heredes conponamus 21. tibi tuisque heredibus pro pena dictum pretium duplum. Soluta pena, hec carta firma permaneat. Quam scribendam rogavi Benedictum scriniarium 22. in mense et indictione dicta. Signum ✠ manus Ugolinus huius cartule rogatoris. Iohannes Acucius, Gerardus de Mancino, testis, testis (f). 23. Iohannes Benedicti, Benedictus combersus, testis, testis (f), Romanus Accattalpepere, testis, testis (f).

Ego [ST] Iacobus Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius habens omnem iudicii iurisdictionem, sicut inveni in publico instrumento

(a) p̄v (b) sol̄ p̄v (c) hab (d) donandi *è ripetuto nel testo.* (e) *Le parole* nisi tibi sicut dictum est *sono ripetute nel testo.* (f) *Così nel testo.*

scripto per manus Benedicti inperialis scriniarii, nichil addens neque minuens ita fideliter exemplatus sum (1).

CXXVII.

1187, marzo 1.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca fino alla terza generazione a Giovanni « Perretti » una casa « in regione « Pallarie ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno secundo pontificatus domni Urbani tertii pape, indictione .v., 2. mense martii, die prima. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector venerabilis canonice regularis sancte Marie Nove, cum Martino iconomo, hac presenti die 3. propria nostra bona voluntate locamus et ad meliorandum concedimus tibi Iohanni Perret 4. ti tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum et Rustice uxori tue vita 5. sua tantum. Idest unam domum terrineam teguliciam cum orticello post se cum introi 6. tu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam in regione Pallarie, inter 7. os affines: a .I. latere est domus Nicolai sancti Antonii nostri iuris, a .II. latere est ortus 8. sancti Laurentii de Miranda, a tertio latere tenet Blasius iomentarius, a .IIII. latere est via. 9. Pro .XXX. solidis provesinorum (a) quos pro hac locatione nobis dedisti, de quibus dedimus .XII. solidos provesinorum (a) Marie 10. Egidii pro refutatione et restitutione quam nobis fecit. Hanc autem locationem vo 11. bis facimus ut deinceps habeatis potestatem dictam domum intrare, tenere, 12. habitare et meliorare, et omni anno in assuntione Virginis Marie pro pen 13. sione dabis nobis duos denarios papienses. Et eam non alienabis alii pio loco vel poten 14. ti persone, nec eam obligabis vel vendes alicui prius quam nobis comminus in ven 15. ditione .XII. denarios papiensium (b). Quod si eam in obligatione vel emptione recipere no 16. luerimus, licitum sit tibi Iohanni eam vendere vel obligare tali persone que 17. nobis placeat sine malitia et de venditione dabis nobis dictum comminus. 18. Expleta locatione, dicta domus prout fuerit meliorata ad nos 19. revertatur. Quam locationem pro nobis et nostris successoribus promittimus 20. vobis vestrisque filiis firmam habere et adversus eam non venire, set defendere 21. contra omnes personas si opus

(a) ꝑ (b) den̄ p̄p

(1) Nel verso: « iuxta Coliseum ».

et necesse fuerit. Si quis contra venire tem 22. ptaverit, solvat pro pena alteri parti que dicta sunt observanti 23. dictum pretium duplum, et soluta pena hic locationis contractus in duabus car 24. tis unius tenoris scriptus firmus permaneat. Quem scribere rogavi 25. Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione suprascripta .v. 26. Signum ✠ manus suprascripti prioris huius cartule rogatoris.

Ameterninus, testis. Iohannes Martiani, testis. Girardus Triccadore, testis.

Blasius iomentarius, testis. Perrettus, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi (1).

CXXVIII.

1187, settembre 27.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca a Maria « Benedicti Baronis » fino alla seconda generazione una cripta « intus in rotam Colisei ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno secundo domni Urbani tertii pape, indictione .vi., mense septembris (a), die .xxvii. 2. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector venerabilis canonice regularis sancte Marie 3. Nove cum Martino diacono, pro nobis et aliis canonicis, ac presenti die propria nostra bona voluntate 4. locamus et ad meliorandum concedimus tibi Marie Benedicti Baronis et tuis filiis tantum. Idest 5. unam criptam sinino opere coopertam cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, 6. positam intus in rotam Colisei, inter os affines: a .i. latere est cripta que fuit Gregorii Iovaci, a .ii. latere 7. est cripta quam tenet Iohannes qui vocatur (b) Grassus, a tertio latere est via illius cripte, a .iiii. latere est platia. Ad te 8. nendum, utendum et tantum possidendum pro quatuordecim solidis provesinorum (c) quos pro hac locatione nobis dedisti, et omni anno 9. in assuntione Virginis Marie pro pensione dabis nobis .ii. provesinos (c). Et eam aliquo modo non dabis alii pio loco vel po 10. tenti persone nec eam obligabis alicui preter tuo futuro viro si tibi necesse fuerit, vel vendes 11. alicui prius quam nobis

(a) *Nel testo* septebr̄ (b) *Nel testo* q̄, *e manca la parola* vocatur (c) ꝑ

(1) Nel verso «Palladii».

comminus in venditione duos solidos provesinorum. Quod si eam in obligatione vel emtione recipere 12. noluerimus, licitum (a) sit tibi eam vendere vel obligare tali persone que nobis placeat sine malitia 13. et de venditione dabis nobis dictum comminus. Expleta locatione, dicta cripta prout fuerit me 14. liorata ad nostram ecclesiam revertatur. Quam locationem pro nobis et nostris successoribus promit 15. timus tibi tuisque legitimis filiis firmam habere et adversus eam non venire. Quod si contra venire vo 16. luerimus, pro pena dictum pretium duplum tibi dare promittimus, et si tu dictos tenores nobis non obser 17. vabis, cadas a locatione, et pena enim soluta hic locationis contractus in duabus cartis unius tenoris 18. scriptus firmus permaneat. Quem scribere rogavimus (b) Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense 19. et indictione suprascri pta .VI. Signum ✠ manus suprascripti Torpini prioris (c) huius cartule rogatoris.

Simon de Coliseo, testis. Petrus Castellanus, testis.
Tiberius de Vito, testis. Ianuarius, testis.
Iohannes Guastapanis (d), testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXXIX.

1188, febbraio 14.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca, in perpetuo, a Pietro, figlio naturale di Giovanni « Cecutii », una pezza di vigna « ad portam Appiam, ad sanctum Apollinarium ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo octuagesimo octa[vo, anno] 2. primo pontificatus domni Clementis tertii pape, indictione .VI., mense februarii, die .XIIII. [Ego Tor] 3. pinus Dei gratia prior et rector venerabilis canonice regularis sancte Marie Nove [cum] M[ar] 4. tino diacono, pro nobis et aliis canonicis, hac presenti die propria nostra bona voluntate locamus et ad me 5. liorandum concedimus tibi Petro naturali filio Iohannis Cecutii tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum.

(a) *Nel testo* licutum (b) mus *nell'interlineo.* (c) prioris *nell'interlineo.* (d) Guastapañ

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de grote de Co- « liseo cum furno ».

6. Idest unam petiam vinee cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam infra 7. urbem ad portam Apiam, ad sanctum Apollinarium, inter os affines: a .I. latere tenet Petrus de Bobulo nostri iu 8. ris, a .II. latere nos, a .III. Iohannes Nicolai de Prefecto, a .IIII. latere via communi (a). Ad tenendum, utendum, pasti 9. nandum, propaginandum, allevandum et, sicut dictum est, perpetuo possidendum (b), et omni anno reddes nobis quartam 10. totius musti mundi et aquati, et facies tuis expensis vascam, et non dabis vascaticum, et reddes 11. nobis unum canistrum plenum de uvis .V. palmorum in circuitu et unius in altum, et de arboribus 12. quartam. Et si ibi inveneris aurum, argentum, ferrum, plumbum vel bonum lapidem plus quam .XII. denarios 13. papienses (c) valentem, nobis dabis medietatem. Et eam non alienabis alii pio loco vel potenti persone, nec [obliga] 14. bis preter quam tua uxori (d) vel vendes alicui prius quam nobis comminus in venditione .XXX. denarios papienses (c). Quod si eam in [vendi] 15. tione vel emptione recipere noluerimus, licitum sit tibi eam vendere vel obligare tali persone que [nobis] 16. placeat sine malitia et de venditione dabis nobis dictum comminus. Si oste, irritu populi (e) 17. celique plaga aut tua negligentia retroierit et per spatium trium annorum non fuerit releva 18. ta fructibus plena, ad nos revertatur. Quam locationem promittimus tibi firmam habere et adversus eam 19. non venire, set defendere contra omnes personas si opus et necesse fuerit. Si qua pars contra venire temptave 20. rit, solvat pro pena alteri parti que dicta sunt observanti unam auri uncie (f). Soluta pe 21. na, hic obligationis contractus in duabus cartis unius tenoris scriptus firmus permaneat. 22. Quem scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione .VI. 23. Signum ✠ manus suprascripti prioris huius cartule rogatoris.

Petrus Rubeus, testis. Nicolaus Alberti, testis. Perretus, testis.
Blasius iomentarius, testis. Picion, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

(a) coi (b) possidendum *nell' interlineo.* (c) den pp (d) *Le parole* preter quam tue uxori *furono tralasciate nel testo ed aggiunte dallo stesso notaio nel margine inferiore della pergamena con un segno di richiamo.* (e) ipp (f) *Così nel testo.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula vinee ad portam « Appiam ».

CXXX.

1188, marzo 28.

Vendita di un terreno in Valera nel territorio di Tivoli.

1. ✠ In nomine Domini. Anno incarnationis eiusdem millesimo centesimo octuagesimo octavo, indictione .VI. mense martii, die .XXVIII., temporibus domni Frederici imperatoris. Nos quidem 2. Cono, domnus Gregorius et Ionatha fratres filii quondam de Lanfranco, una cum domna Alfatia ava et tutrice Iohannis filii quondam Oddonis Pice pro ipso pupillo, consentiente 3. et volente Maria matre eius, hac die nostra bona voluntate et libero arbitrio vendimus et corporaliter investientes tradimus tibi Ardito et tuis heredibus in perpetuum. Idest quandam 4. terram positam in Valera cum omnibus suis sutilitatibus (a) et pertinentiis ut inter hos affines constat: a primo et secundo et tertio latere tu tenes, a quarto Iohannes de Petro. Pro pretio viginti 5. quatuor solidis proveniensium (b) quos a te pro toto pretio recepimus, unde renuntiamus exceptioni non numerate pecunie, ut amodo eam tu et heredes tui iure dominii in perpetuum habeatis 6. sine omni condicione et absque ulla reservatione, cum licentia et potestate faciendi quicquid volueritis quemadmodum perfecte dominis constitutis competit, ad plenam proprietatem in perpetuum. 7. Et promittimus nos Cono, domnus Gregorius et Ionatha, et ego Alfatia pro dicto pupillo vobis Ardito et vestris heredibus in perpetuum pro nobis et nostris heredibus et dicti pupilli nomine pene 8. predicti pretii duplum, si contra que dicta sunt fecerimus, aut aliqua persona a nobis summissa, vel si dictam terram ab omnibus non defenderimus; et soluta pena hec chartula perpetuo firma permaneat.

Obaldus Oddonis Pice. Iohannes de Massaro. Guitto Benedicti Guitonis, testes.

Ego Matheus Dei gratia Tyburtine civitatis scriniarius propria manu scripsi et signum nominis mei feci (1).

(a) *Cosi nel testo.* (b) sol̄ p̄ven

(1) Segue dopo la completio il monogramma del notaio. Nel verso di mano del sec. XIII: « Carta de Tybori in Valera »; e di altra mano: « Arditus ».

CXXXI.

1188, aprile 28.

Saturnino loca in perpetuo a Burdino « Cinthii Beno- « nis » una pezza di vigna « infra urbem in loco qui dicitur « Pipino ».

1. In nomine Domini. Anno .I. pontificatus domni Clementis[a] III pape, et indictione .VI., mense aprilis, die .XXVIII. Ego quidem Saturninus hac 2. die presenti propria et spontanea mea bona volumptate locamus atque concedimus tibi Burdino Cinthii Benonis et tuis 3. heredibus ac successoribus in perpetuum. Idest squatratam petiam vinee vel pastini plus vel minus cum cripta et cum parte de vascali et 4. cum introitu et exitu suo et cum omnibus suis pertinentiis, positam infra urbem in loco qui dicitur Pipino, inter os fines: a .I. latere tenet 5. Petrus Marie de Celano, et a .II. sancti Eusebii, et a .II. latere tenet Iohannes Cinthii Tiniosi, et a .III. latere tenet Milia 6. rellus iuris Petri Rubei, et a .IIII. latere ego teneo. Ad tenendum, utendum et sicut dictum est in perpetuum possidendum et bene labo 7. randum sicut bone vinee decet, et omni anno tempore vindemiarum quartam partem totius musti mundi et aquati nobis 8. retdatis et quartam de arboribus qui[b] ibi sunt et erunt, et rasum canistrum de uvis quod[b] sit .V. palmorum in cir 9. cuitu et duos in fundo et unum supmissum[c] altum. Et non liceat vobis eam vendere vel pingnori dare 10. ulli pio loco vel sancto nec alicui potenti persone nec alicui persone prius quam nobis iusto 11. pretio quo apretiata fuerit comminus .XL. provenienses[d]. Quod si eam emere vel pingnori accipere noluerimus, detis nobis 12. dictum comminus in venditione et vendatis et pingnoretis cum nostro consensu tali persone que nobis place 13. at sine malitia. Et pro me et meis heredibus ac successoribus promitto tibi tuisque heredibus ac successori 14. bus omnia que dicta sunt observare et dictam locationem defendere ab omni homine si opus et neces 15. se fuerit, et tu promittis nobis omnia que dicta sunt observare. Et si qua pars contra te 16. norem huius carte venire voluerit, componat pars infidelis parti fidem ser 17. vanti pro pena .I. boni auri unciam, et pena soluta hec carta maneat firma. Quam 18. scribere rogavi Obicionem scrinia-

(a) Clementis *su rasura.* (b) q (c) *Così nel testo.* (d) p̄v

rium in mense et indictione suprascripta .VI. Signum ✠ manus suprascripti Saturnini huius 19. carte rogatoris.

Stephanus de Luca, testis. Angelus Petri de Angelo, testis.
Gregorius de Rusticello, testis. Cinthius de Biberatica, testis.
Gualterius frenarius, testis.

Ego Obicio inperialis aule scriniarius complevi et absolvi (1).

CXXXII.

1188.

Martino, camerario di S. Maria Nova, loca, fino alla terza generazione, una casa « in regione Pallarie ».

1. In nomine Domini. Anno primo pontificatus domni Clementis tertii pape, indictione .VI[I.], mense... 2. die .VI. Ego Martinus Dei gratia canonicus et camerarius venerabilis ecclesie s[ancte Marie Nove et] 3. Ilarius presbiter et canonicus eiusdem ecclesie hac presenti die propria nostra bona voluntate pro [nobis et] 4. pro aliis canonicis eiusdem ecclesie locamus et ad meliorandum (a) concedimus tibi..... 5. grece tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum; et si legiti[mos filios non habueris, licitum] 6. sit tibi de suprascripta domo facere unam personam heredem quam volueris que [nobis placeat sine] 7. malitia, vita sua tantum. Idest unam domum terrineam teguliciam cum i[ntroitu et exitu suo et cum] 8. omni utilitate et pertinentia sua, positam in regione Pallarie, i[nter os affines: a .I. l[atere tenet] 9. Iohannes Benedicti, a .II. latere est via, a tertio latere tenet Rachel, et a quarto latere via ex omni p[arte], 10. iuris sancte Marie Nove. Ad tenendum, utendum, meliorandum et, sicut dictum est, tantum possidendum. 11. Pro qua denique locatione dedisti nobis .XXX. solidos provesinorum (b), et omni anno in assuntione sancte Marie Virginis pro pen 12. sione dabis duos denarios papienses. Et eam non alienabis alii pio loco vel potenti persone, nec eam obligabis vel 13. vendes alicui priusquam nobis comminus in venditione duos solidos denariorum papiensium. Quod s[i eam in] obligatione 14. vel emptione nostra ecclesia recipere noluerit, licitum sit tibi eam vendere vel [obl]ligare ta 15. li persone que nostre ecclesie placeat sine malitia et de venditione dabis nobis

(a) locamus et ad meli *su rasura*. (b) ꝑ

(1) Nel verso: « vinee posite in Pipino ».

dictum comminus. 16. Expleta locatione, dicta domus prout fuerit meliorata ad nostram ecclesiam revertatur. 17. Quam locationem pro nobis et nostris successoribus promittimus tibi tuisque legitimis filiis 18. firmam habere et adversus eam non venire, set defendere contra omnes personas si opus et necesse fuerit; 19. quod si non fecerimus, vel si contra hanc locationem aliquo modo venire temptaverimus, 20. pro pena dictum pretium duplum tibi dare promittimus; et si tu dictos tenores nobis non observa[bis], 21. cadas a locatione. Pena enim soluta, hic locationis contractus in duabus cartis unius 22. tenoris scriptus firmus permaneat. Quem scribere rogavimus (a) Iohannem sancte Romane 23. Ecclesie scriniarium in mense et indictione .VII. Signum ✠ manus suprascripti Martini camerarii 24. et canonici huius cartule rogatoris.

Gregorius Berardi, testis. Iohannes Cecutius, testis.
Giso de Curia, testis. Perrettus, testis.
Dominicus, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXXXIII.

1190, aprile 8.

Nicolò « Colobrini » dona « propter nuptias » a Sergia la metà di tutti i propri beni.

1. ✠ In nomine Domini. Anno .XXXV. domni Frederici Dei gratia Romanorum inperatoris et semper agusto, indictione .VIII., mensis aprelis die .VIII. 2. Ego quidem Nycolaus Colobrini hac die propria mea bona voluntate dono et propter nuptias concedo tibi Sergia futura uxore mea. 3. Idest medietatem omnium bonorum meorum que nunc habeo et habebo dum tecum vixero, mobilium et inmobilium, pro eo quia 4. tu michi in dotem dedisti unam domum terrineam teguliciam cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam in regione 5. Palladie, sub his affinibus; a .I. latere tenent heredes Gerardi de Mancino, a secundo et tertio latere tenet ecclesia sancte 6. Marie Nove, a quarto latere est via publica. Et res mobiles extimatas .VI. libris (b) minus .V. solidis proveniensium (c), et qua 7. tuor libras (b) et .V. solidos proveniensium (c) in pecunia,

(a) mus *aggiunto nell' interlineo.* (b) lib (c) sol p̄v

(1) Nel verso: « in Palladia ».

inter omnia .x. libras proveniensium (a) de quibus me bene quietum voco, et renuntio exceptioni non numerate 8. dotis; et de his .x. libris (b) .xxvi. solidi depositi sunt apud Gerardum Tricatorem ad suum periculum donec cum aliis inve 9. stiantur, ut donationem et pignus tibi fiat quod sufficiens sit iure. Quapropter hanc tibi propter nuptias donationem facio, hoc 10. pacto ut si michi supervixeris cum filiis ex hoc matrimonio superstitibus, habeas usumfructum huius donationis 11. vita tua tantum, et si sine filiis ex hoc matrimonio non superstitibus, habeas eam pleno iure ad faci 12. endum quicquid volueris in perpetuum. Et si supervixero, ad sex mensium spatium post tuum hobitum dicta dos red 13. datur cui tu commiseris vel lex precipit. Et promitto tibi tuisque heredibus hanc donationem semper firmam 14. habere et contra eam non venire, sed defendere ab omni homine si necesse fuerit. Quod si non fecero 15. vel noluero aut non potuero, componam tibi tuisque heredibus pro pena dotem duplam, et soluta pena hec 16. chartula firma permaneat. Quam scribendam rogavi Cosmatum scriniarium in mense et indictione suprascripta 17. .viii. Signum ✠ manus suprascripti Nicolai Colobrini huius chartule rogatoris.

Gregorius Berardi, testis.
Petrus de Lamberto, testis.
Gerardus Triccator, testis.
Iohannes Filippi, testis.
Hastilanus, testis.
Cristofonus, testis.
Blasius, testis.

✠ Ego Cosmas Dei gratia inperialis aule scriniarius complevi et absolvi (1)

CXXXIV.

1190, luglio 8.

Beneincasa, vedova di « Sona ad tertiam », vende, col consenso di Turpino, priore di S. Maria Nova, l'utile dominio su una casa posta « in Quatronis ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno tertio pontificatus domni Clementis tertii pape, indictione octava, 2. mense iulii, die .viii. Ego Beneincasa quondam uxor de Sona ad tertiam hac presenti 3. die

(a) p̄v (b) lib

(1) Nel verso: « Palladie ».

propria mea bona voluntate, consentiente domno Torpino priore venerabilis canonice regula 4. ris sancte Marie Nove, pro comminus tres solidos provesinorum (a) inde habente, vendo et concedo tibi Petro Tur 5. no et Marie uxori tue tuisque heredibus ac successoribus vel cui largiri et concedere volueris, secundum 6. tenorem mee locationis. Idest unam domum terrineam teguliciam cum introitu et exitu suo 7. et omni utilitate et pertinentia sua, cum cripta pos se, positam in Quatronis, inter os affines: a .I. 8. latere Pandulfus (b), a .II. latere est vinea filie Rainonis, a tertio latere tenet Marsilia, a 9. .IIII. latere via est publica. Qualiter michi pertinet iure locationis ab ecclesia sancte Marie No 10. ve per locationem, taliter eam tibi tuisque heredibus et uxori tue Marie vel cui largiri 11. et concedere volueris, secundum tenorem cartule mee locationis vendo et concedo pro decem et 12. septem soldis (c) provesinorum (a) quos michi dedisti, de quibus me quietum voco, et promitto ex eis non ponere a 13. liquo in tempore exceptionem non solute et numerate pecunie. Hoc tenore ut dein 14. ceps liceat vobis intrare dictam domum, tenere, possidere et secundum tenorem 15. locationis quicquid volueritis (d) facere, et omni anno dabitis pensionem .II. provesinorum (a) 16. in assuntione sancte Marie ecclesie sancte Marie Nove. Et si eam vendere volueritis, prius 17. vendetis dicte ecclesie comminus tres solidos provesinorum (a); quod si emere noluerit, vendetis cui 18. volueritis, qui dicte ecclesie placeat sine malitia, et dictum comminus ei dabitis. 19. Quam venditionem promitto vobis firmam habere et contra eam non venire, set defendere 20. contra omnes personas si necesse fuerit. Quod si non fecero vel si contra hanc 21. venditionem aliquo modo venire temptavero, pro pena dictum pretium du 22. plum (e) vobis dabo. Soluta pena, hic venditionis contractus fir 23. mus permaneat. Quem scribere rogavimus Iohannem sancte Romane 24. Ecclesie scriniarium in mense et indictione .VIII. Signum ✠ ma 25. nus suprascripte Beneincase huius cartule rogatricis.

Iohannes Benedicti, testis. Romanus Comparapiper, testis.
Bonushomo Donadei, testis. Nicolaus Dominici, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

(a) ꝑ (b) *Nel testo* Pandalfus (c) *Così nel testo.* (d) *Dopo* volueritis *fu scritto* perpetuum, *indi cancellato.* (e) *Dopo* duplum *fu scritto* tibi, *indi cancellato.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: «Cartula de domo Bene«case in Quatronis».

CXXXV.

1191, gennaio 30.

Pietro di Roberto Frangipane cede a S. Maria Nova una casa posta innanzi alla chiesa stessa, ricevendone in cambio un casarino « quod dicitur Marmorata » ed altri beni.

1. ✠ In nomine Domini. Anno quarto pontificatus domni Clementis tertii pape, indictione nona, mense ia 2. nuarii, die .xxx. Ego Petrus Roberti Fraiapanis hac presenti die propria mea bona voluntate 3. do et causa permutationis concedo, in presentia domni Bernardi diaconi cardinalis, tibi domno 4. Torpino priori venerabilis canonice sancte Marie Nove tuisque concanonicis vestrisque successoribus 5. in perpetuum. Idest unam camminatam (a) teguliciam cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia 6. sua, positam ante ecclesiam sancte Marie Nove, inter os affines: a duobus lateribus vos tenetis, a tertio et quarto latere 7. sunt vie. Ad tenendum, utendum, locandum, vendendum, permutandum et quicquid volueritis pro utilitate dicte 8. canonice perpetuo faciendum, pro eo quia vos cum nominatis canonicis in presentia domni Bernardi diaconi 9. cardinalis dedistis michi et causa permutationis concessistis unum casarinum quod (b) dicitur Marmorata 10. et domum que est (c) circa domum meam, cuius domus proprietas (d) sanctorum Iohannis et Pauli, et unum ..... 11. est inter domum meam et ecclesiam sancti Salvatoris, sicut apparet per cartam a Iohanne scriniario factam. Hanc autem 12. permutationem vobis vestrisque successoribus facio, ut licitum sit vobis deinceps intrare dictam domum, 13. tenere, possidere, locare (e), commutare et quicquid volueritis perpetuo facere. Quam permutationem 14. pro me et meis heredibus promitto vobis vestrisque heredibus perpetuo firmam habere et contra non venire. Quod 15. si non fecero vel si contra venire temptavero, pro pena dimidiam auri libram tvobis (f) dabo. Soluta pena, 16. hic permutationis contractus firmus permaneat. Quem scribere rogavi Iohannem sancte Ro 17. mane Ecclesie scriniarium in mense et indictione suprascripta nona. Signum ✠ manus suprascripti Petri 18. Roberti huius cartule rogatoris. Insuper promitto vobis (g) sub eadem 19. pena,

(a) camminatam *su rasura.* (b) q (c) que est *è ripetuto nel testo.* (d) *Nel testo* prietas *Completa* proprietas est (e) locare *su rasura.* (f) *Così nel testo.* (g) Insuper promitto vobis *è ripetuto nel testo.*

quod si uxor Oddonis Capitis Cippi habet sue dotis obligationem in hac domo quam vobis con 20. cedo, simili modo faciam sibi obligationem in domo que est iusta domum meam quam michi 21. conceditis, et in ea sibi pignus permuto. Et si eius occasione veneris in damnum, quantum 22. fuerit damnum, tantum in duplum vobis emendabo; quod si facere noluero, licitum sit (a) vobis 23. vos vendicandi in meis rebus ubicumque inveneritis vestra auctorita (b) et sine lesione 24. vestri (c) iuris.

Gaudes Petri Georgii, testis. Iohannes Benedicti, testis.
Bonushomo de Visco, testis. Rufinus de Neptuno, testis.
Romanus ronzonarius sancte Marie Nove, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte (d) Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXXXVI.

1191, giugno 5.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca fino alla terza generazione a Filippo « de Bonofilio » una casa posta nella regione della chiesa stessa.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo primo, an 2. no primo pontificatus domni Celestini III pape, indictione nona, mense iunii, die .v. 3. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector venerabilis canonice (e) regularis sancte Marie Nove 4. cum Rustico presbitero canonico et camerario, pro nobis et aliis canonicis, hac presenti die 5. propria nostra bona voluntate locamus et ad meliorandum concedimus tibi Filippo de Bonofilio 6. tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum; et si legitimos filios non habueris, licitum sit 7. tibi de suprascripta domo facere unam personam heredem quam volueris que nobis placeat sine ma 8. litia, vita eius tantum. Idest unam domum cum parte de orticello cum introitu et exitu suo et omni 9. utilitate et pertinentia sua, positam in regione sancte Marie Nove, inter os affines: a .I. latere tenent 10. heredes Nicolai Arcionis, a .II. la-

(a) *Nel testo* si (b) *Così nel testo.* (c) vestri *è ripetuto nel testo.*
(d) *A* sancte *segue rasura di cinque lettere.* (e) canonice *su rasura.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula commutationis « quam fecimus cum Petro Roberti de una domo ante nostram eccle- « siam »; e di mano più recente: « que est nunc Rogerii de Iudice ».

tere est paries nostri orti, a tertio latere tenet Deusdedit, a .IIII. latere 11. est via publica. Ad tenendum, utendum, meliorandum et tantum possidendum. Pro qua denique loca 12. tione nos quietos esse vocamus de .XL. solidis provesinorum, de quibus promittimus non ponere aliquo in tem 13. pore exceptionem non numerate pecunie, et ut omni anno pro pensione dabis nobis in assun 14. tione Virginis Marie .II. denarios papienses. Et eam non alienabis vel concedes alii pio 15. loco vel potenti persone, nec eam obligabis vel vendes alicui prius quam nobis com 16. minus in venditione .XVIII. denarios papienses (a). Quod si eam in obligatione vel emptione recipere 17. noluerimus, licitum sit tibi eam vendere vel obligare tali persone que nobis 18. placeat sine malitia et de venditione dabis dictum comminus. Exple 19. ta enim locatione, domus prout fuerit meliorata ad nostram cano 20. nicam revertatur. Quam locationem promittimus tibi tuisque le 21. gitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum firmam habere et contra non ve 22. nire, set defendere contra omnes personas si necesse fuerit. Quod 23. si non fecerimus, pro pena dictum pretium duplum tibi dare pro 24. mittimus, et si dictos tenores (b) nobis non observabis, ca 25. das a locatione (c). Pena enim soluta, hic locationis con 26. tractus in duabus cartis unius tenoris scriptus fir 27. mus permaneat. Quem scribere rogavimus Iohannem 28. sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione 29. nona. Signum ✠ manus suprascripti prioris huius cartule rogatoris.

Gregorius Berardi, testis. Girardus Tricadore, testis.
Iohannes Benedicti, testis. Clemens Iohannis Rimmanni, testis.
Iordanus, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXXXVII.

1192, gennaio.

Pietro « Iohannis Cecutii » vende, col consenso del priore di S. Maria Nova, a Dana ed a Giovanni « Bonegentis » suo

(a). den̄ p̄p (b) *Nel testo* tenore (c) *Nel testo* locatioe

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula domus Philippi « Tusculani ad arcum Trasonis ». Una mano di poco più recente aggiunse: « que est cum scala lapidea in qua habitavit Ianni Pauli de « Tuscho ».

marito l'utile dominio su una vigna posta «ad portam Apiam, « ad sanctum Apollinarium ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno primo pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .x., mense ian[uarii, die]... 2. Ego Petrus Iohannis Cecutii hac presenti die propria mea bona voluntate, consentiente domno Torpino 3. priore venerabilis ecclesie sancte Marie Nove, pro comminus .xxx. denarios papienses (a) inde habente, vendo et concedo 4. tibi Dane et viro tuo Iohanni Bonegentis vestrisque heredibus ac successoribus in perpetuum. Idest [unam pe] 5. tiam vinee cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam infra Urbem ad p[or] 6. tam Apiam, ad sanctum Apollinarium, inter os affines: a .i. latere tenet Petrus de Bobulo (b), a .ii. latere tenet ecclesia 7. sancte Marie Nove, a tertio latere Iohannes Nicolai de Prefectó a .iiii. latere est via communis (c). Ad tenendum (d), utendum 8. et (e) perpetuo possidendum. Qualiter enim michi pertinet iure locationis a canonica sancte Marie Nove, ta 9. liter eam tibi et Iohanni Bonegentis viro et uxori vestrisque heredibus a[c successori]bus in perpetuum 10. vendo, pro .xv. solidis bonorum (f) provesinorum (g) quos michi dedisti, quos recepi, et promitto ex eis non ponere 11. aliquo in tempore exceptionem non solute et numerate pecunie. Hanc autem venditionem 12. tibi et nominato viro tuo vestrisque heredibus ac successoribus in perpetuum facio, ut dein 13. ceps licitum sit vobis intrare dictam vineam, tenere, possidere, et omni anno reddatis 14. quartam totius musti mundi et aquati ecclesie sancte Marie Nove et canistrum de uvis, 15. et solvatis (h) omnes tenores secundum tenorem cartule mee locationis, et de comminu et de aliis tenoribus 16. ecclesie sancte Marie Nove, et secundum quod apparet per cartulam mee locationis, faciatis ex ea 17. quicquid (i) volueritis in perpetuum. Quam venditionem tactis sacrosanctis evangeliis et sacramento cor 18. poraliter prestito promitto vobis firma habere et contra eam non venire, set defendere contra omnes per 19. sonas si necesse fuerit. Quod si non fecero vel si contra venire temptavero, pro pena dictam 20. pecuniam duplam tibi dabo. Soluta pena, hic venditionis contractus firmus permaneat. Quem 21. scribere rogavi Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione .x. Signum ✠ 22. manus suprascripti Petri Iohannis Cecutii huius cartule rogatoris.

(a) den pp (b) bo *nell' interlineo.* (c) cois (d) *Nel testo* tendum (e) *Prima di* et *rasura di due lettere.* (f) .xv. solidis bonorum *su rasura.* (g) ꝑ (h) atis *scritto su* ere *cancellato.* (i) *Nel testo* q

Benedictus conversus, testis. Baro sutor, testis.
Iohannes Benedicti, testis. Gentilis calzolarius, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXXXVIII.

1192, luglio 26.

Miniarello, col consenso di Pietro « Rubeo de Miza », vende a Romano « de Oriente » l'utile dominio su una vigna posta « infra Urbem in Bagi ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo .II., pontificatus vero domni Celestini tertii pape anno eius secundo, indictione .X., mense iulii, die .XXVI. Ego quidem Miniarellus, 2. presente et consentiente Petro Rubeo de Miza et pro consensu habente .XV. denarios papienses, hac presenti die ex mea bona voluntate vendo et publice corporaliter investiens trado atque concedo 3. tibi Romano de Oriente tuisque heredibus ac successoribus secundum tenorem cartule locationis im perpetuum. Idest medietatem unius petie vinee cum vasca et vascali et tota vindemia cum introhitu et 4. exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam infra Urbem in Bagi, inter hos fines: a primo latere tenent heredes Saturnini, a secundo latere tenet Iohannes Capocia, a duobus aliis 5. lateribus tenent heredes Saturnini. Hanc autem venditionem, sicut dictum est, tibi facio coram scriniario et testibus, eo quia (a) das michi (b) septem libras bonorum provesinorum (c) de senatu minus duos solidos provesinorum (c), 6. de quibus bene me quietum voco, et refuto omne auxilium exceptionis non numerate pecunie, et promitto me de cetero pro iam dicta pecunia prephata exceptione non uxurum. Et 7. hinc in antea tu et heredes ac successores tui potestatem habeatis in dictam vineam intrare, tenere (d), vendere, donare et facere quicquid inde volueritis secundum tenorem cartule 8. locationis im perpetuum. Et osculo vere pacis in nomine christiane fidei iuro quod dictam vineam nemini alii vendidi nec pignoravi nec aliquo titulo alienavi; 9. et si, quod absit, comparuerit et aliquod dampnum tu et heredes tui sustinueritis, totum

(a) *Nel testo* q *ripetuto.* (b) michi *nell' interlineo.* (c) p̄v (d) tenere *ripetuto, indi espunto.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula vinee que fuit « Iohannis Cecutii ».

dampnum in bonis meis iure pignoris vendicetis tua acto 10. ritate [a] et sine reclamatione alicuius curie et tui iuris lesione et sine mea meorumque heredum contrarietate. Et ego tam pro me quam pro meis 11. heredibus ac successoribus promitto tibi et tuis heredibus ac successoribus hanc venditionem et omnia que dicta sunt perpetuo firma habere et observare et defendere contra omnes homines si opus et 12. necesse fuerit. Quod si non fecero vel noluero, componam tibi pro pena dictam pecuniam duplam, et soluta pena cartula hec firma permaneat. Et ego Blanca uxor dicti 13. Miniarelli huic venditioni consentio et refuto omne ius pignoris [b], ypothece, dotis et probter nuptias donationis quod in dicta vinea 14. habui, et etiam aiutorium senatusconsulti Velleiani et omne aliud iuris auxilium quo contra hoc uti possem tacite vel expressim, et osculo vere 15. pacis in nomine christiane fidei iuro quod dictum meum consensum firmum habebo; et si post biennium a te compellata fuero, tibi confirma 16. bo. Et ego dictus Romanus Orientis promitto tibi Petro Rubeo quod dictam vineam bene laborabo sicut alii laboratores 17. qui iusta me sunt vineas eorum laborant. Quod si laborare [c] noluero, incidam in penam dictam vineam, et desuper .xx. solidos provesinorum. Quam scribere rogavi Gregorium Iudicis sacri Romani imperii scriniarium in mense et indictione suprascripta .x. Signum ✠ manus dicti Miniarelli rogatoris 18. cartule huius.

Romanus filius Rainerii de Miza, testis.
Iohannes Tebaldi, testis.
Luca de Benedicto, testis.
Petrus Orende, testis.
Georgius de Stephano, testis.

[ST] Ego Gregorius [d] Iudicis sacri Romani imperii scriniarius complevi et absolvy.

CXXXIX.

1193, gennaio 14.

Giovanni « Laiose » e Maria « Rainali », coniugi, donano alla chiesa di S. Maria Nova tutti i loro beni, riservandosene l'usufrutto vita durante.

1. ✠ In nomine Domini. Anno secundo pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .xi., mense ianuarii, die .xiiii. 2. Ego

(a) *Così nel testo.* (b) pignoris *su rasura.* (c) *Nel testo* borare (d) Gregorius *in monogramma.*

Iohannes Laiose et Maria Rainali vir et uxor hac die propria nostra bona voluntate confirmamus donati 3. onem inter vivos, retento usufructu in vita nostra tantum, factam ecclesie sancte Marie Nove de omnibus rebus nostris, nunc 4. eandem in melius reformamus et omnia que habemus tibi domno Torpino priori venerabilis ecclesie sancte Marie Nove pro ipsa 5. canonica tuisque concanonicis vestrisque successoribus (a) in perpetuum donamus et inter vivos pro animabus nostris concedimus, 6. retento usufructu in vita nostra. Idest mobile et inmobile (b) omnia que habemus et tempore vite 7. nostre habere possumus tibi pro dicta canonica concedimus, ita quod ad obitum nostrum in dicta canonica 8. eveniant: tamen si ego Iohannes defecero in castro Cisterne, et ibi sepultus fuero, licitum sit michi relin 9. quere pro anima mea ubi voluero .xxx. soldos (c) provesinorum; et si in castro Cisterne sepultus non fuero, 10. liceat michi relinquere pro anima mea .x. solidos provesinorum ubi voluero. Et si ego Maria defecero in castro Cister 11. ne, et ibi sepulta fuero, liceat michi relinquere pro anima mea .xx. solidos provesinorum ubi voluero, et 12. si ibi sepulta non fuero, liceat michi relinquere .x. solidos provesinorum ubi voluero. Hanc autem donationem pro 13. mittimus tibi firmam habere et contra non venire (d), set defendere contra omnes personas si necesse fuerit. Quod si 14. non fecerimus vel si contra hanc donationem aliquo modo venire temptaverimus, pro pena dimidiam 15. auri libram tibi dabimus. Soluta pena, hic donationis contractus firmus permaneat. Quem 16. scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione suprascripta .xi. 17. Signum ✠ manuum suprascriptorum ohannis et Marie huius cartulé rogatorum.

Nicolaus Maiale, testis. Carolus Rainaldi, testis.
Melius scutifer prioris, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

(a) cis vestrisque succes *su rasura.* (b) *Dopo* inmobile *rasura di due lettere.* (c) *Così nel testo* (d) re *nell' interlineo.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula donationis Iohannis Laiose et uxoris eius ad Cisternam ».

CXL.

1193, gennaio 31.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca fino alla terza generazione a Giovanni « Teobaldi » ed a Romana sua moglie una casa posta « in Quatronis »

1. ✠ In nomine Domini. Anno secundo pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .XI., mense ianuarii, 2. die ultima. Ego Torpinus Dei gratia venerabilis canonice regularis (a) sancte Marie Nove prior, pro nobis 3. et aliis canonicis, hac die propria nostra bona voluntate locamus et ad meliorandum concedimus tibi Iohanni Theobal 4. di et Romane uxori tue vestrisque legitimis filiis et filiis filiorum vestrorum tantum; quod si legitimos non [habueritis], 5. licitum sit vobis suprascriptam domum relinquere uni persone que nobis placeat sine malitia, vita [eius tantum. Idest] 6. unam domum terrineam teguliciam muro ad calcem circundatam cum introitu et exitu suo et omni u 7. tilitate et pertinentia sua, positam in Quatronis, inter os affines: a .I. latere tenet Romanus, a .II. latere 8. uxor Iohannis Ricii, a tertio et quarto latere est via et platia. Ad tenendum, utendum et tantum possidendum. Pro qua 9. denique locatione dedisti nobis (b) .XX. solidos denariorum papiensium de quibus nos quietos esse vocamus, et promittimus ex eis 10. non ponere aliquo in tempore exceptionem non solute et numerate pecunie. Et insuper conceditis 11. nobis unam domum ad habitandum (c), locandum et quicquid voluerimus ex ea faciendum que (d) 12. in Quatronis iusta domum Sisti, et omni anno pro pensione dabitis unum 13. denarium papiensem. Et eam non cedetis alii pio loco vel potenti persone nec eam do 14. nabitis vel obligabitis aut vendetis alicui prius quam nobis comminus in ven 15. ditione .XII. denarios papienses (e). Quod si eam in obligatione vel emptione recipere noluerimus, 16. licitum sit vobis eam vendere vel obligare tali persone que nobis placeat 17. sine malitia et de venditione dabitis (f) nobis dictum comminus. Expleta locatio, 18. dicta domus cum omni melioratione ad nos revertatur. Quam locationem pro 19. mittimus vobis firmam habere et contra non venire, set defendere contra omnes 20. personas si necesse fuerit. Quod si non fecerimus, pro pena dictum

(a) *Nel testo* reglaris (b) nobis *su rasura.* (c) a *nell' interlineo su* e *cancellato.* (d) *Completa* que est (e) den pp (f) tis *nell' interlineo.*

pretium 21. duplum vobis dare promittimus. Et si vos non observabitis nobis 22. dictos tenores, cadatis a locatione. Pena enim soluta, hic lo 23. cationis contractus in duabus cartis unius tenoris scriptus 24. firmus permaneat. Quem scribere rogavimus Iohannem 25. sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione .XI. 26. Signum ✠ manus suprascripti prioris huius cartule rogatoris.

Stantion sutor, testis. Baron sutor, testis.
Albertone, testis. Iohannes Benedicti, testis.
Nicolaus de Paulo, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

CXLI.

1193, marzo 21.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca a Stanzione ed a Bona sua moglie, fino alla terza generazione, una casa posta « prope Arcum Septem Lucernarum ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno secundo pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .XI., mense martii, die [.XXI.] (a). 2. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector venerabilis canonice regularis sancte Marie Nove cum Mar 3. tino presbitero et canonico, pro nobis et aliis canonicis, hac die propria nostra bona voluntate locamus et concedi 4. mus tibi Stantioni et Bone uxori tue vestrisque legitimis filiis ex te Stantione procreatis et vita [e]orum legi 5. timorum filiorum tantum; quod si tu Stantion ad mortem tuam legitimos filios non habueris, et uxor tua [supervixe] 6. rit, teneat eam uxor tua in vita sua tantum, in morte eius ad nos revertatur; et si tu Stantion non ha 7. bueris filios legitimos et nominatam uxorem, ad mortem tuam ad nos revertatur. Idest unam domum terrineam 8. teguliciam cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam prope Arcum Septem 9. Lucernarum, et est inter os affines: a .I. latere tenet Nicolaus Alberti, a .II. latere tenet Ocilenda, 10. a tertio latere tenetis vos nostri iuris, a .IIII. latere est via publica. Hanc autem locationem vobis 11. facimus pro tribus libris bonorum provesinorum de senatu quos nobis dedistis, et nos eos recepimus, et promit 12. timus ex eis non ponere aliquo in tempore exceptionem

(a) *Supplisco così dall' indice del Rosini che lesse .XXI., mentre ora l' inchiostro è interamente svanito.*

non solute et numerate pecunie, de quibus dedimus 13. .xv. solidos Marie de Pontio pro eadem domo nobis renuntianda et restituenda. Hoc tenore 14. facimus vobis hanc locationem ut omni anno in assuntione Virginis Marie pro pensione 15. dabitis unum denarium papiensem, et eam non concedetis alii pio loco vel potenti persone, nec alicui 16. aliquo modo sine nostra voluntate dabitis nec obligabitis vel vendetis alicui prius quam 17. nobis comminus in venditione .v. solidos(a) provesinorum. Quod si eam in obligatione vel em 18. ptione recipere noluerimus, licitum sit vobis eam vendere vel obligare tali persone 19. que nobis placeat sine malitia et de venditione dabitis nobis dictum comminus. 20. Expleta locatione, dicta domus prout fuerit meliorata ad nostram cano 21. nicam revertatur, cessante omni usu et consuetudine et actione tenimenti. 22. Quam locationem pro nobis et nostris successoribus promittimus vobis vestris 23. que legitimis filiis et nepotibus firmam habere et contra non venire, set defen 24. dere contra omnes personas si opus et necesse fuerit. Quod si non fecerimus, 25. pro pena dictum pretium duplum vobis dare promittimus; et si vos non observabitis 26. tenores, cadatis a locatione. Soluta pena, hic locationis contractus 27. in duabus cartis unius tenoris scriptus firmus permaneat. Quem scri 28. bere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense 29. et indictione .xi. Signum ✠ manus suprascripti prioris huius cartule rogatoris.

Nicolaus Alberti, testis. Gregorius Abelli, testis.
Iohannes Iohannis Benedicti, testis. Carlettus, testis.
Sasso Iohannis Suave, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXLII.

1193, maggio 16 (2).

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca a Benedetto « Iohannis mastro », fino alla terza generazione, una casa « in regione Pallarie ».

(a) sol

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de domo que fuit « Stantionis »; e di altra mano: « ante ecclesiam ».

(2) A questa data non corrisponde l'indizione XII, segnata per errore nel testo invece della XI.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo 2. tertio, anno tertio pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .XII., 3. mense madii, die .XVI. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector venerabilis 4. ecclesie sancte Marie Nove cum Bono diacono et Alberto subdiacono, pro nobis et aliis 5. canonicis, hac die propria nostra bona voluntate locamus et ad meliorandum concedimus 6. tibi Benedicto Iohannis mastro tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum; et 7. si legitimos filios non habueris, licitum sit tibi de suprascripta domo facere unam personam 8. heredem quam volueris que nobis placeat sine malitia, vita eius tantum. Idest unam do 9. mum terrineam tegulicam cum introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia 10. sua, que domus fuit Rachelis, et est in regione Pallarie, inter os affines: a .I. 11. latere tenet Balentinus nostri iuris, a .II. latere est via, a tertio latere tenet Iohannes Benedicti, 12. et a quarto via et introitus domus. Ad tenendum, utendum, habitandum et ut 13. dictum est tantum possidendum. Pro qua denique locatione dedisti nobis .XL. solidos bonorum 14. provesinorum, de qua pecunia quieti sumus, et promittimus ex eis non ponere aliquo in 15. tempore exceptionem non solute et numerate pecunie. Hoc tenore, ut omni anno in 16. assuntione Virginis Marie pro pensione dabis nobis .IIII. provesinos, et eam non concedes 17. alii pio loco vel potenti persone, nec eam obligabis vel vendes alicui prius quam no 18. bis comminus in venditione .IIII. solidos [a]) provesinorum. Quod si eam in obligatione vel emptione 19. recipere noluerimus, licitum sit tibi eam vendere vel obligare tali persone que nobis pla 20. ceat sine malitia et de venditione dabis nobis dictum comminus. Expleta locatione, di 21. cta domus prout fuerit meliorata ad nostram ecclesiam revertatur. Quam loca 22. tionem pro nobis et nostris successoribus promittimus tibi tuisque legitimis filiis et filiis filiorum 23. tuorum tantum firmam habere et contra non venire, set defendere contra omnes personas si opus 24. et necesse fuerit. Quod si non fecerimus vel si contra hanc locationem aliquo 25. modo venire temptaverimus, pro pena dictum pretium duplum tibi dare 26. promittimus; et si tu non observabis dictos tenores, cadas a locatione. 27. Pena enim soluta, hic locationis contractus firmus permaneat. 28. Quem scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et 29. indictione .XII. Signum ✠ manus suprascripti prioris huius cartule rogatoris.

Petrus Lamberti, testis. Petrus Cafatrinus [b]), testis.

(a) sol (b) *Nel testo* Cafatrinus *con* n *incompleta.*

Nicolaus sancti Antonii, testis. Perrettus, testis.
Alexius marmorarius, testis. Petrus filius eius, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXLIII.

1193, settembre 27.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca fino alla terza generazione a Bona, figlia di Valentino, una casa posta nella regione di S. Maria « supra Arcum Pietatis ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno tertio pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione 2. .XII., mense septembris, die .XXVII. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector vene 3. rabilis canonice regularis (a) sancte Marie Nove cum presbitero Martino, presbitero Rustico et Alber 4. to camerario hac die propria nostra bona voluntate locamus et ad meliorandum concedimus 5. tibi Bone Balentini filie tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum; et si legitimos 6. filios non habueris, liceat tibi de suprascripta domo facere unam personam heredem quam volueris que 7. nobis placeat sine malitia, vita eius tantum. Idest unam domum terrineam teguliciam cum 8. introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam in regione nostre ecclesie su 9. pra Arcum Pietatis, inter os affines: a .I. latere tenet Iohannes Benedicti, a .II. latere est via, 10. a tertio latere tenet Benedictus Iohannis mastro (b), et a quarto via. Quam domum Valentinus 11. pater tuus nobis restituit et refutavit, et cartulam ad incidendum nobis dedit. Hanc autem 12. locationem ut dictum est tibi tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum facimus 13. pro .XXXVI. solidis provesinorum quos nobis dedisti, quos recepimus et promittimus ex eis non po 14. nere aliquo in tempore exceptionem non solute pecunie, et ut omni anno in assuntione 15. Virginis Marie pro pensione dabis duos denarios papienses. Et eam non concedes alii pio loco vel potenti persone nec eam obligabis vel vendes alicui priusquam nobis comminus in venditione .IIII. solidos provesinorum (c). Quod si eam in obligatione vel emptione 16. recipere no-

(a) *Nel testo* reglaris (b) *Nel testo* mastroi (c) *Le parole* Et eam non concedes - solidos provesinorum, *prima tralasciate, furono aggiunte dal notaio dopo la* c o m p l e t i o *con un segno di richiamo al testo.*

(1) Nel verso: « Palladii ».

luerimus, licitum sit tibi eam vendere vel obligare tali persone que nobis 17. placeat sine malitia et de venditione dabis nobis dictum comminus. Expleta locati 18. one, dicta domus prout fuerit meliorata ad nostram ecclesiam revertatur. Quam locationem 19. pro me et meis successoribus promitto tibi tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum fir 20. mam habere et contra non venire, set defendere contra omnes personas si necesse fuerit. Quod si 21. non fecero vel si contra hanc locationem aliquo modo venire temptavero, pro pena dictum 22. pretium duplum tibi dabo. Soluta pena, hic locationis contractus in duabus cartis unius 23. tenoris scriptus firmus permaneat. Quem scribere rogavimus Iohannem sancte Romane 24. Ecclesie scriniarium in mense et indictione .XII. Et si tu non observabis nobis dictos tenores, 25. cadas a locatione.

Nicolaus Alberti, testis. Gentilis calzolarius, testis.
Iohannes Benedicti, testis. Iohannes Filippi, testis.
Romanus ronzonarius, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXLIV.

1194, gennaio 28.

Pietro Birrozza di Cisterna vende a Turpino, priore di S. Maria Nova, una terra posta nel territorio Cisternese.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonogesimo (a) quarto, anno vero .III. pontificatus domni Celestini III pape, indictione 2. duodecima, mense ianuarii, die .XXVIII. Ego quidem Petrus Birrocça de Cisterna propria mea bona voluntate rogo fieri cartulam 3. venditionis et traditionis nec non et si quid plus valet donationis, ad liberam proprietatem vobis domno Turpino venerabili priori sancte Marie 4. Nove Rome, ad opus et utilitatem eiusdem ecclesie. De uno scilicet petiolo terre sementaricio cum suis omnibus utilitatibus et pertinentiis (b), posito in 5. territorio

(a) *Così nel testo.* (b) *Nel testo* pertinetiis

(1) Nel verso di mano del tempo: « Cartula de domo Bonelle « filie Valentini »; di mano posteriore: « Cartula domus ubi [abi]tat « domna Barthomea (*così*) uxor domni ..... ». Una terza mano parimenti antica annotò: « Palladii ». Di questo documento si conserva nell'archivio l'altra copia « uno tenore scripta ».

Cisternensi in Pedica vinearum, pro novem solidis prevesinorum minus tribus prevesinis quos ego a vobis me accepisse confiteor, unde bene me 6. quietum voco adque pacatum, exceptione non numerate peccunie a me vel meis heredibus numquam opponenda. Accepi enim a vobis frumen 7. tum pro tanta peccunia. Cuius fines sunt hii: a .I. latere est vinea Stephanie de Calisto, a .II. via pontis de Duobus 8. Rivis, a .III. Leo de Bassiano, a .IIII. Bartholomeus Ocdonis Iohannis Bonihominis tenet. Quamobrem cuncta que 9. supra leguntur, rata manere minimeque corrumpere, set stare et defendere contra omnes personas. Et si contra fecerimus et 10. vel aliis litem inferentibus non defensaverimus, nos aut etiam nostri heredes, promitto me meosque heredes vobis vestrisque 11. successoribus daturos penam dupli pretii, rata etiam post pene solutionem carta manente. Huius carte hii sunt ro 12. gati testes: Thomas Iohannis Calvi, testis. Conte, testis. Barone de Sonnino, testis. Amatus Çamfardellus testis.

Ego quidem Petrus Coranus iudex et sancte Dei Romane Ecclesie scriniarius mandato partium ea que supra leguntur scripsi et complevi (1).

CXLV.

1195, marzo 27.

Giovanni « Caro Iohannis » rinunzia a favore di Mabilia, sua cognata, ad una casa posta fuori del Colosseo « ad Ar- « cum Trasonem » e ad una vigna posta « ad Fontanam « Virginem ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno quarto pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .XIII., 2. mense martii, die .XXVII. Ego Iohannes Caro Iohannis hac die propria mea bona voluntate, in presentia 3. nobilium virorum Gregorii Berardi et Petri fratris eius et Roberti Petri de Roberto, concedo 4. tibi Mabilie cognate mee. Idest unam domum terrineam teguliciam cum introitu et exitu 5. suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam extra Coliseum prope Arcum Trasonem, inter os affines: 6. a .I. latere tenet monasterium sanctorum Andree apostoli et Gregorii confessoris, a .II. latere tenet Iohannes 7. Rimanni, a tertio latere tenet ecclesia sanctorum Iohannis et Pauli, a .IIII. latere est via publica. Et con 8. cedo tibi

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula Petri Birroçi de « Cist[erna] ».

unam petiam vinee ad Fontanam Virginem cum omni sua utilitate et unum ru 9. glum de grano seminato, sicut Nicolaus vir tuus in testamento precepit. Hec omnia 10. que dicta sunt pro omni tuo iure tibi do et concedo ut deinceps liceat tibi ea in 11. trare, tenere et possidere et facere quicquid (a) volueris in perpetuum. Et insuper renuntio et re 12. futo tibi omnem actionem quam in dictis rebus habeo, pro eo quia tu refutasti michi 13. pro me et meis heredibus quicquid michi dicere (b) posses et contra me posses petere. Quam 14. concessionem et refutationem promitto tibi semper firmam habere et contra non veni 15. re, set defendere contra omnes personas si necesse fuerit. Quod si non fecero vel si contra venire 16. temptavero, pro pena (c) decem et octo libras tibi dare promitto. Soluta pena, hic refu 17. tationis et concessionis contractus firmus permaneat. Quem scribere rogavi Iohannem 18. sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione .XIII. Signum ✠ manus 19. suprascripti Iohannis huius cartule rogatoris.

Nicolaus Tornelli, testis. Petrus Conte, testis.
Iohannes de Attegu, testis. Iohannes Iaconus, testis.
Oddo de Torreccla, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CXLVI.

1195, novembre 17.

Mabilia, vedova di Nicola « Caro Iohannis », col consenso del priore di S. Maria Nova, vende ad Oddone « mo- « lendinario » l'utile dominio su una casa « extra Coliseum, « prope Arcum Trasonem ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno quinto pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .XIIII., 2. mense novembris, die .XVII. Ego Mabilia relicta a Nicolao Caro Iohannis hac die propria 3. mea bona voluntate, consentiente domno Torpino priore venerabilis canonice regularis 4. sancte Marie Nove pro duobus solidis provesino-

(a) *Nel testo* qcqd, *senza segno di abbreviazione.* (b) *Nel testo* dicere (c) *Dopo* pena *segue nel testo la parola* dictam *espunta.*

(1) Nel verso: « Arcum Trasonis ».

rum pro comminus de suprascripta domo habente et intuitu pi 5. etatis duos solidos provesinorum michi remittente, do, cedo, trado et inrevocabiliter in perpetuum vendo 6. tibi Oddoni molendinario tuisque heredibus (a) ac successoribus in perpetuum, secundum tenorem car- 7. tule locationis. Idest unam domum terrineam teguliciam cum introitu et exitu suo et omni u 8. tilitate et pertinentia sua, positam extra Coliseum, prope Arcum Trasonem, inter os affines: a .I. 9. latere tenet monasterium sancti Gregorii, a .II. latere tenet Iohannes Rimanni iuris sancte Marie Nove, a tertio 10. latere est via ad criptas, et tenet ecclesia (b) sanctorum Iohannis et Pauli, a .IIII. latere est via publica. Qualiter enim 11. michi pertinet a viro meo qui pro meo iure michi eam reliquid, vel quocumque modo, taliter eam tibi tuisque heredibus 12. ac successoribus in perpetuum vendo pro octo libris bonorum provesinorum quos pro toto pretio michi dedisti, de quibus me quie 13. tam voco et promitto ex eis non ponere aliquo in tempore exceptionem non solute et numerate pecunie. 14. Hoc tenore facio tibi hanc venditionem, ut salvis tenoribus secundum cartulam locationis de pensione 15. omni anno in assuntione Virginis Marie de duobus denariis papiensibus et de duobus solidis pro comminu, li 16. ceat tibi dictam domum intrare, tenere, possidere, locare, commutare et secundum tenorem lo 17. cationis quid volueris ex ea perpetuo facere. Quam venditionem promitto tibi semper firmam habere et contra 18. non venire, set defendere contra omnes personas, et si necesse fuerit. Quod si non fecero vel si contra hanc 19. venditionem aliquo modo venire temptavero, pro pena dictum pretium duplum tibi dabo. Soluta 20. pena, hic locationis contractus in duabus cartis unius tenoris scriptus firmus permaneat. 21. Quem scribere rogavi Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione .XIIII. Signum 22. ✠ manus suprascripte Mabilie huius cartule rogatricis.

Petrus Iordani, testis. Romanus Acquirenspiper, testis. Sasso Iohannis Suave, testis.

Iohannes conciatore, testis. Berardus portararius, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

(a) *Le lettere* tuisque h *sono su rasura.* (b) *Nel testo* cl̃a *su rasura.*

(1) Nel verso: « Colosei »; e d'altra mano parimenti antica: « Cartula de domus Theodore conversa ».

CXLVII.

1195, decembre 3.

Giovanni Dona, col consenso di Teodora e Costanza, figliuole di Saturnino, vende a Cencio de Scotta l'utile dominio su parte di una vigna e di una cripta, poste « intus « Urbem in Bagi ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo .v., pontificatus vero domni Celestini tertii pape anno eius quinto, indictione .xiiii., mense decembris, die .iii. Ego quidem Iohannes 2. Dona, presentibus et consentientibus filiabus Saturnini, scilicet Theodora et Constantia et pro consensu habentibus .xvi. denarios papienses, hac presenti die ex mea bona voluntate vendo, 3. publice investiens trado atque concedo tibi Cencio de Scotta et tuis heredibus ac successoribus secundum tenorem cartule locationis im perpetuum. Idest dimidiam petiam vinee et plus, cum parte de (a) 4. vasca et vascali et cum tertia parte de cripta cum introytu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam intus Urbem in Bagi, inter hos fines: a primo latere tenet Iohannes [Prando] 5. nis et Romanucius Orientis, a secundo latere tenet Iohannes Maczus, a tertio latere tenet Rogerius de Ceminis, a quarto latere tu tenes: iuris dictorum domnorum. Hanc au[tem] 6. venditionem, sicut dictum est, tibi facio pro eo quod das michi coram scriniario et testibus octo libras bonorum provesinorum de senatu, de quibus bene me quietum voco, et refuto omne auxilium exceptionis non numerate 7. pecunie, et promitto me de cetero pro iam dicta pecunia prepiata exceptione non uxurum (b). Et hinc in antea tu et heredes ac successores tui reddatis dictis dominabus (c) quartam partem totius 8. musti mundi et acquati quod inde habueritis, et dimidium canistrum de uvis quod sit duos palmos in fundo et unum summissum altum. Et si vendere vel pignorare 9. eam volueritis, prius dictis dominabus (c) vendatis vel pignoretis sicut alii vendere vel pignorare potueritis quod (d) non sit per impositionem set sine malitia comminus in venditione .xii. 10. denarios papienses. Si sic emere vel pignori accipere noluerimus, deinde (e) vendatis vel pignoretis cum eorum consensu tali persone que eis placeat sine malitia que omnia que tu debes 11. dictis domi-

(a) *La parola* de *è ripetuta nel testo.* (b) *Così nel testo.* (c) *Nel testo* dnab; (d) q (e) *Dopo* deinde *seguono le lettere* vt *cancellate.*

nabus (a) adimpleat et persolvat. Et ammodo potestatem habeatis in dictam vineam intrare, tenere, vendere, donare et facere quicquid inde volueritis secundum tenorem cartule 12. locationis im perpetuum, et omnia que in cartula locationis continentur, dictis dominabus persolvatis. Et ego tam pro me quam pro meis heredibus ac successoribus promitto tibi et tuis 13. heredibus ac successoribus hanc venditionem et omnia que dicta sunt perpetuo firma habere et observare et contra non venire, set defendere contra omnes homines si opus et necesse 14. fuerit. Quod si non fecerimus vel noluerimus aut non potuerimus, componamus tibi pro pena dictam pecuniam duplam, et soluta pena cartula hec firma permaneat. Preterea promitto quod dictam 15. vineam nemini alii vendidi nec pignoravi nec concessi nec aliquo titulo alienavi. Et si, quod absit, compariuerit et aliquod dampnum 16. inde sustinueritis, totum dampnum in bonis meis omnibus iure pignoris vendicetis tua actoritate (b) et sine reclamatione alicuius curie 17. et tui iuris lexione (b) et sine mea meorumque heredum contrarietate. Et ego Maria uxor dicti Iohannis huic venditioni consentio et re 18. futo omne ius dotis et probter nuptias donationis quod in dicta vinea habeo et etiam aiutorium senatusconsulti Velleiani et omne aliud iuris auxilium quo contra hec 19. uti possem tacite vel expressim. Et si quod ius ibi habeo, tibi refuto et specialiter illi constitutioni que pro donatione mulierum est introducta. 20. Et nos dicte Theodora et Constantia sorores damus et concedimus tibi dicto Cencio liberam potestatem pignorandi dictam vineam pro .c. solidis provesinorum 21. sine nostro consensu. Quam scribere rogavi Gregorium Iudicis sacri Romani imperii scriniarium in mense et indictione suprascripta .XIIII. Signum ✠ manus dicti 22. Iohannis Done rogatoris cartule huius.

Iohannes Rainerii, testis.
Rigettus frater eius, testis.
Petrus Pelle, testis.
Romanus Orientis, testis.
Asroinus, testis.
Landulphus, testis.

[ST] ✠ Ego Gregorius (c) Iudicis sacri Romani imperii scriniarius complevi et absolvy.

(a) *Nel testo* dnab̄; (b) *Così nel testo.* (c) Gregorius *in monogramma.*

CXLVIII.

1196, aprile 8.

Marco, abitante di Cisterna, cede alla chiesa di S. Maria Nova un vignale, ricevendone in cambio un orto ed una terra, posti nel territorio Cisternese.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonogesimo .VL., anno vero .V. domni Celestini 2. III pape, indictione .XIIII., mense aprelis, die .VIII. Ego quidem Marcus castri de Cisterna habitator 3. propria mea bona voluntate rogo fieri cartam permutationis et traditionis possessionis tibi fratri Bartho 4. lomeo accipienti eam nomine ecclesie sancte Marie Nove (a) urbis Rome et eiusdem ecclesie offerto ac rerum Cisternensium 5. gubernatori. Scilicet de uno vineali cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus, posito in territorio castri 6. de Cisterna, ad Stratam, ad sanctum Leonardum, pro eo quod ego accepi a te eodem titulo permutationis 7. unum ortum ad posterulam iuxta domnam Maxsimillam et domnam Siginectam et terram in duobus locis ad Duo Riga quorum uni a .I. latere (b) ego permutator teneo (c). Tali te 8. nore et pacto ut si forte priores sancte Marie Nove qui erunt per tempora vel sunt, predictam permuta 9. tionem et cambium ratam non haberent, et aliquo tempore litem michi facerent vel meis heredibus, 10. et nos convincerent, liceat michi vel meis heredibus ad predictum vineale redire et mea 11. auctoritate eum recuperare. Cuius fines sunt hii: a .I. et .II. latere sancta Maria Nova 12. tenet, a .III. Gregorius Mallo, a .IIII. Iohannes Girardi et Gregorius Mallo. Quam ob 13. rem cuncta que supra leguntur, rata manere minimeque corrumpere, set stare 14. et defendere contra omnes personas; et si contra fecerimus ego vel mei heredes, et vel aliis 15. litem inferentibus non defensaverimus, promitto me meosque heredes tibi fratri 16. Bartholomeo penam dupli rei aliquando petite vel non defense, rata et post pene solutionem 17. carta manente. Huius carte hii sunt testes: Iohannes Rex, testis, Bonasius, testis.

(a) Nove *nell' interlineo.* (b) *Dopo* latere *è nel testo un* p *espunto.* (c) *Le parole* et terram – permutator teneo, *tralasciate dal notaio, furono aggiunte con un segno di richiamo a questo luogo del testo prima della completio.*

Ego quidem Petrus Coranus iudex et sancte Romane Ecclesie scriniarius mandato partium ea que supra leguntur scripsi et complevi (1).

CXLIX.

1196, aprile 8.

Giovanni « de Bracca olim filius », abitante di Cisterna, cede alla chiesa di S. Maria Nova una vigna, ricevendone in cambio la vigna « ad Molelle », nel territorio Cisternese.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonogesimo .VI., anno .V. pontificatus 2. domni Celestini III pape, indictione .XIV., mense aprelis, die .VIII. Ego quidem Ioannes de Bracca (a) 3. olim filius, castri de Cisterna habitator, propria mea bona voluntate rogo fieri cartam 4. permutationis et traditionis possessionis tibi fratri Bartholomeo accipienti eam nomine ecclesie 5. sancte Marie Nove urbis Rome et eiusdem ecclesie offerto ac (b) rerum Cisternensium gubernatori. 6. Scilicet de una vinea cum suis omnibus utilitatibus, posita in territorio castri de Cisterna in loco 7. ubi Molelle dicitur, pro eo quod ego accepi a te vice cambii vineam ad Molelle in Pede 8. vinearum, iuxta heredes Egidii Iohannis Saraceni. Cuius vinee fines sunt hii: 9. a .I. latere Iohannes Miccinellus tenet, a .II. Aurigemma, a .III. Bartholomeus 10. Marie de Gibburga, a .IIII. sancta Maria Nova tenet. Quamobrem cuncta 11. que supra leguntur, rata manere minimeque corrumpere, set stare et 12. defendere contra omnes personas; et si contra fecerimus et vel aliis litem inferentibus non 13. defensaverimus ego vel mei heredes, promitto me (c) meosque heredes tibi fratri Bartholomeo 14. daturos penam dupli rei aliquando petite vel non defense, rata et post 15. pene solutionem carta manente. Huius carte hii sunt testes: Benedictus 16. Petri Assalonis, testis. Bonatius, testis. Iohannes Rubeus, testis.

Ego quidem Petrus Coranus iudex et sancte Dei Romane Ecclesie scriniarius mandato partium ea que supra leguntur, scripsi et complevi.

(a) *Nel testo* brac̄ca (b) c *su* q *espunto* (c) *Nell' interlineo.*

(1) Questo documento ed i due che seguono, sono contenuti in una sola pergamena.

CL.

1196, aprile 8.

Clemente « de Iohanne de Burga » e Belletruda « Cin- « thii de Corello », di Cisterna, vendono alla chiesa di S. Maria Nova dei terreni posti in Cisterna « ad Molellam ».

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonogesimo .VI., anno .V. pontificatus 2. domni Celestini III pape, indictione .XIIII., mense aprelis, die .VIII. Ego quidem Clemens de Iohanne 3. de Burga et Belledruda Cinthii de Corello, castri de Cisterna habitatores, nostra bona 4. voluntate cartam venditionis et traditionis nec non et si quid plus valet donationis fieri rogamus (a) vobis fratri Bar 5. tholomeo accipienti eam nomine ecclesie sancte Marie Nove urbis Rome et eiusdem ecclesie offerto 6. ac rerum Cisternensium gubernatori. Scilicet de uno petio terre communiter vendite ad Molellam 7. iuxta terram que fuit Silvestri (b), 8. et separatim ego Clemens in modum supradictum de uno alio petio sim 9. iliter ad Molellam, inter hos fines: a .I. terra que fuit (c) Silvestri, a .II. fossatus, 10. a .III. sancta Maria Nova tenet, a .IIII. est predicta terra quam communiter ego cum 11. Belledruda tibi vendidi. Pro eo quod ego Clemens confiteor me accepisse .XX. prevesinos et 12. ego Aldruda .VIII. prevesinos, exceptione non numerate peccunie non opponenda. Quam ob rem 13. cuncta que supra leguntur, rata manere minimeque corrumpere, set stare 14. et defendere contra omnes personas; et si contra fecerimus et vel aliis litem inferentibus (d) 15. non defensaverimus, promittimus (e) nos nostrosque heredes tibi fratri Bartholomeo daturos 16. penam dupli pretii, rata post pene solutionem carta manente. Huius carte hii sunt 17. testes: Iohannes Miccinus, testis. Rodaldus, testis. Gregorius Bonuincunctu, testis.

Ego quidem Petrus Coranus iudex et sancte Dei Romane Ecclesie scriniarius mandato partium ea que supra leguntur scripsi et complevi (1).

(a) fieri rogamus *nell' interlineo.* (b) *Dopo* Silvestri *seguono le parole cancellate* pro .XX. provesinis quos ego Clemens accepisse exceptione non numerate | peccunie non opponenda (c) fuit *è ripetuto nel testo.* (d) *Nel testo* inferetibus (e) promittimus *corretto da* promitto meis

(1) Nel verso della pergamena contenente questo ed i due atti precedenti, di mano del sec. XIV: « carta .II. peciarum vinearum et « unius pecii terre in castro Cisterne sive extra ».

CLI.

1196, aprile 8 (1).

Pietro « Bononis sellarii », avendo ricevuto per locazione cinque pezze di vigna dalla chiesa di S. Maria Nova, si obbliga a mantenervi gli attuali coloni, ed a pagare annualmente otto provisini.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo .VI. (a), 2. anno .VI. pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .XIIII., mensis aprelis 3. die .VIII. Quoniam ego Petrus Bononis sellarii conduxi a vobis domnis canonicis venerabilis ecclesie 4. sancte Marie Nove, videlicet presbitero Martino, presbitero Rustico, presbitero Iohanne et aliis canonicis.. 5. ..... iconomo dicte ecclesie .V. petias vinearum sicut apparet per cartam a Iohanne scrinia 6. rio scriptam, promitto vobis dictas vineas non tollere a laboratoribus quibus dicte vinee locate 7. sunt neque aliquam vim eis inferre, et per singulos annos dare nomine pensionis dicte ecclesie in assunti 8. one Virginis Marie octo prevesinos. Quod si non fecero vel si contra tenores locationis veni 9. re temptavero, et si heredes mèi tenores locatiònis non observaverint, et si dictam pen 10. sionem dare noluerint, pro pena viginti sex libras ecclesie sancte Marie Nove dabimus. 11. Pena soluta, locatio a vobis nobis facta maneat firma, et si pena non fuerit 12. soluta, locatio non erit firma, et licitum (b) sit prefate ecclesie suum ius super nos et in dictis 13. vineis postulare.

Petrus Iaconus, testis. Stefanus Romanucii de Murico, testis.
Guido frater eius, testis. Angelus Petri Iaconi, testis.
Iohannes Metius, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

(a) *Così lesse il Rosini; l'inchiostro svanito rende ora incerta la lettura.*
(b) *La sillaba* ci *della parola* licitum *fu aggiunta nell'interlineo da altra mano.*

(1) A questa data non corrisponde il sesto anno del pontificato di Celestino III, segnato nel documento, il quale ha principio col 14 aprile del 1196, se pure non sia computato l'anno del pontificato dal giorno dell'elezione che fu il 30 marzo del 1191.

CLII.

1196, ottobre 9.

Pietro « Stefani Macrutii » ed Alberto rinunziano in favore di Manuele Frangipane ad ogni lite per un contratto precedentemente conchiuso sulla vendita di cento carri di sale.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo .VI., 2. anno sexto pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .XV., mense octubris, die 3. nona. Nos videlicet Petrus Stefani Macrutii et Albertus hac die nostra bona voluntate, 4. pro nobis et heredibus nostris ac successoribus in perpetuum, refutamus tibi Iohanni Rubeo de Albito 5. pro Manuele Fraiapanis (a) et eius heredibus in perpetuum omnem litem et petitionem seu requisitionem quam ei fecimus 6. vel tacite aut (b) expressim, publice aut privatim, specialiter aut generaliter vel quocumque (c) modo facere pos 7. semus de conventione (d) quam dictus Manuel nobiscum fecit. Videlicet de cen 8. tum carris de sale quos nobiscum statuit, et per publicum instrumentum sub pena et stipulatione 9. nobis promisit ut libere venderemus in Terracinam, quod nobis minime adtendit, et deserit 10. .X. libras provesinorum veterum, et de lucro et pena et fructibus et generaliter de omni re de qua occa 11. sione dicte conventionis et de solutione .X. librarum provesinorum veterum et lucro adversus dictum Ma 12. nuelem et suis heredibus dicere possemus. Et nullum ius vel aliquid de dicta re alicui non do 13. navimus vel aliquo modo dedimus, de quo dictus Manuel in dannum possit incurrere. 14. Quod si factum a nobis esset, incuramus dicto Manueli in pena .XX. librarum provesinorum veterum. 15. Hanc autem refutationem ideo facimus quia a te pro eo recepimus pro toto pretio sortis et lucro 16. .X. libras provesinorum veterum et quinquaginta solidos provesinorum, minus .II. provesinis (e) pro ex 17. pensis de quorum repetitione similiter omnem litem et postulationem et petitionem refutamus. 18. De qua repetitione et omnium rerum refutatione Manuel cum suis heredibus maneat quietus, 19. tacitus, securus, tranquillus et ab omni lite et petitione remotus. Quam refutationem 20. promittimus tibi pro dicto Manuele semper firmam habere et contra non ve-

(a) fraiapan̄ (b) *L'ultima lettera di* tacite *e la prima di* aut *sono su rasura.* (c) cu *di* quocumque *corretto su* q *da prima mano.* (d) de conventione *fu ripetuto, indi espunto.* (e) provesin̄

nire. Quod si 21. contra aliquo modo venire voluerimus, pro pena incurramus tibi in penam 22. .xx. librarum. Soluta pena, hic refutationis contractus firmus permaneat. 23. Quem scribere rogavimus Iohannem sancte Romane Ecclesie scriniarium (a) in mense et indictione 24. suprascripta .xv. Signum ✠ manus suprascriptorum Petri de Stefano et Alberti huius 25. cartule rogatorum.

Iohannes Cazarone, testis. Bartholomeus de Ri[pa (b), testis].
Petrus Buzza, testis. Iohannes Guidonis, testis.
Donadeus Iohannis Pizolini, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

CLIII.

1196, decembre 15.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca fino alla terza generazione a Pietro « de Paulo » ed a Maria sua moglie una cripta con casarino « in regione Pallarie ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno sexto pontificatus domni Celestini tertii pape, indicti 2. one .xv., mensis decembris die .xv. Ego Torpinus Dei gratia (c), pro me et aliis canonicis sancte Marie 3. Nove, loco et ad meliorandum concedo et ad domum faciendam et hinc ad tres annos 4. tegulis cooperiendam tibi Petro de Paulo et Marie uxori tue vita eius tantum tuisque 5. legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum; et si ad mortem tuam legitimos filios aut uxo 6. rem non habueris, licitum sit tibi suprascriptam domum relinquere uni persone que nobis placeat 7. sine malitia, vita eius tantum. Idest unam criptam cum casarino ante se cum introitu 8. et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, que posita est in regione Pal 9. larie, sicuti suis concluditur finibus. Que cripta cum casarino fuit Nicolai Berar 10. di. A .I. latere tenet Gregorius Pallarie, a secundo latere est terra vacua et tenet Nicolaus sancti Antonii, 11. a tertio latere idem Gregorius, a .IIII. latere via. Ad tenendum et tegulis cooperiendum et tantum 12. possidendum, et nisi eam cooperias hinc ad duos annos ad tegulas, cadas a lo 13. catione. Et omni anno in assuntione Virginis Marie pro pensione dabis 14. nobis duos denarios papienses. Et pro hac locatione dedisti nobis .xxx. solidos 15. provesinorum senatus de

(a) *A* scriniarium *segue nel testo un* et *cancellato.* (b) *Non è però sicura la restituzione* (c) *Così nel testo.*

quibus nos quietos esse vocamus et promittimus non ponere a 16. liquo in tempore exceptionem non recepte pecunie. Nec liceat vobis eam 17. aliquo modo concedere alii pio loco vel potenti persone, nec eam obligabis vel 18. vendes alicui prius quam nobis comminus in venditione .II. solidos (a) denariorum papiensium. 19. Quod si eam in obligatione vel emptione recipere noluerimus, liceat vobis 20. eam vendere vel obligare tali persone que nobis placeat sine malitia 21. et de venditione dabis nobis dictum comminus. Expleta locatione, domus 22. prout fuerit meliorata ad nos revertatur. Quam locationem promitto (b) 23. vobis firmam habere et contra non venire, set defendere contra omnes personas si necesse 24. fuerit, sub pena dicti pretii dupli. Si qua pars contra venire voluerit, 25. solvat pro pena alteri parti que dicta sunt observanti dictum pretium duplum. 26. Soluta pena, hic locationis contractus in duabus cartis unius tenoris scri 27. ptus firmus permaneat. Quem scribere rogavi (c) Iohannem sancte Romane 28. Ecclesie scriniarium in mense et indictione .xv.

Iohannes Perrecta, testis. Ortisanus, testis.
Theodinus ronzonarius, testis. Berardus portararius, testis.
Ugolinus, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CLIV.

1196 (?), decembre 15 (2).

Agnese « de Stephania » vende, col consenso del priore di S. Maria Nova, a Giulio ed a Maria sua moglie l'utile dominio su una vigna fuori della porta Latina.

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo .VII., 2. anno sexto pontificatus domni Celestini

(a) sol (b) *Corretto da* promittimus (c) *Corretto da* rogavimus

(1) Nel verso: « in Pallaria ».

(2) Le note cronologiche di questo documento non concordano fra di loro. L'anno VI del pontificato di Celestino III e l'indizione XV costantinopolitana corrispondono per il mese di decembre al 1196. Se poi fosse qui adoprata l'indizione romana, come fu costume nella cancelleria di Celestino III, non corrisponderebbe l'anno del pontificato. Il calcolo pisano giustificherebbe la data da noi apposta al documento.

tertii pape, indictione .xv., mense decembris, die 3. .xv. Ego Agnes de Stefania hac die propria mea bona voluntate, consentiente domno 4. Torpino priore venerabilis canonice regularis [a] sancte Marie Nove pro comminus .xxx. denarios papienses de 5. suprascripta venditione habente, vendo et concedo tibi Iulio et Marie uxori tue vestrisque here 6. dibus ac successoribus in perpetuum. Idest unam petiam vinee cum vasca et vascali, cum intro 7. itu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam extra portam Latinam [b], inter os 8. affines: a duobus lateribus tenet ospitalis, a tertio latere tenet Leo Fraiapanis [c], a .IIII. latere 9. est viculus. Qualiter michi pertinet per locationem a canonica sancte Marie Nove 10. vel cumque modo, taliter eam tibi et uxori tue vestrisque heredibus ac successoribus in perpetuum ven 11. do, pro quattuor libris bonorum provesinorum senatus quos michi dedisti, de quibus promitto non po 12. nere aliquo in tempore exceptionem non solute et numerate pecunie. Hanc autem venditionem 13. vobis ut dictum est [d] facio, ut deinceps liceat vobis dictam vineam intrare, tenere, pos 14. sidere. Et omni anno tempore vindemiarum reddes quartam totius musti mun 15. di et aquati dicte ecclesie sancte Marie Nove et duos denarios papienses pro vascatico, 16. et omnes tenores dicte ecclesie exolves secundum quod in cartula locationis apparet. 17. Quam venditionem promitto vobis semper firmam habere et contra non venire, set de 18. fendere contra omnes personas si opus et necesse fuerit, sub pena dicti pretii dupli. 19. Et ego Torpinus prior canonice regularis [a] sancte Marie Nove consentio 20. huic venditioni, ita ut observes omnes tenores secundum quod in cartula locationis 21. continetur et legitur; alioquin cadatis ab ipsa emptione quia vineam 22. a me recoscetis [e] per locationem.

Benedictus sutor, testis.	Iohannes Follis, testis.
Magister Robertus, testis.	Picion, testis.
Tadeus de Palaria, testis.	Petrus de Paulo, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

(a) *Nel testo* reglaris (b) *Nel testo* delat̄ (c) Fraiapan̄ (d) est *manca nel testo.* (e) *Così nel testo, forse per* recognoscitis

(1) Nel verso: « ad portam Latinam ».

CLV.

1197, gennaio 15.

Cencio « de Scotta », col consenso di Teodora, figlia di Saturnino, vende a Giovanni Dona l'utile dominio su una vigna posta « intus Urbem in Bagi ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo .VII., pontificatus vero domni Celestini tertii pape anno eius .VI., indictione .XV., mense ianuarii, die .XV. [Ego quidem] 2. Cencius de Scotta, presente et consentiente domna Theodora filia olim Saturnini et pro consensu habente .XXXII. provesinos, hac presenti die ex mea bona [voluntate vendo et] 3. corporaliter investiens trado atque concedo tibi Iohanni Dona et tuis heredibus ac successoribus secundum tenorem cartule locationis im perpetuum. Idest dimidiam petiam vinee et plus [cum parte de va] 4. sca et vascali, reservata michi libere cripta, cum introytu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam intus Urbem in Bagi, inter hos fines: a primo latere tenet..... 5. ... co, a secundo latere tenet Iohannes Prandonis, iuris heredum Saturnini, a tertio latere tenent heredes Bobaciani, a quarto latere tenet Rogerius de [Cemin's] (a). 6. Hanc autem venditionem, sicut dictum est, tibi facio pro eo quod recipio a te coram scriniario et testibus .VIII. libras bonorum provesinorum et dimidiam (b) de senatu, de quibus bene me quietum vo[co], 7. et refuto omne auxilium exceptionis non numerate pecunie, et promitto me de cetero pro iam dicta pecunia prephata exceptione non uxurum. Et hinc in antea tu et heredes 8. tui dicte Theodore reddatis omni anno tempore vindemiarum quartam partem totius musti mundi et acquati quod inde habueritis et iux[tum cani] 9. strum de uvis quod sit duos palmos in fundo et unum altum. Et potestatem habeatis in dictam vineam tu et heredes tui intrare, tenere, vendere 10. et facere quicquid inde volueritis secundum tenorem cartule locationis im perpetuum. Et ego tam pro me quam pro meis heredibus ac successoribus promitto tibi et tuis heredibus ac [successoribus hanc] 11. venditionem et omnia que dicta sunt observare et contra non venire, set defendere contra omnes homines si opus et necesse fuerit. Quod si non fecero vel noluero aut non potuero, componam tibi 12. pro pena dictam pecuniam duplam, et soluta pena cartula hec firma per-

(a) *Cf. il doc. CXLVII.* (b) dim̄

maneat. Et insuper promitto quod dictam vineam nemini alii vendidi nec pignoravi nec 13. concessi nec aliquo titulo alienavi, et si, quod absit, comparuerit et aliquod dampnum quocumque modo sustinueritis, totum dampnum in bonis meis 14. omnibus mobilibus et inmobilibus iure pignoris vendicetis tua actoritate et sine reclamatione alicuius curie et tui iuris lexione 15. et sine mea meorumque heredum contrarietate. Et si dictam vineam pignorare volueritis, potestatem habeatis pignorare sine consensu domne pro centum 16. solidis provesinorum et non plus. Quam scribere rogavi Gregorium Iudicis sacri Romani imperii scriniarium in mense et indictione suprascripta .xv. Signum ✠ manus dicti Cencii 17. de Scotta rogatoris cartule huius.

Iordanus, testis.
Iohannes Goioli, testis.
Petrus Bonifilii, testis.
Romanucius Laurentii, testis.
Romanucius Gentilis, testis.

[ST] ✠ Ego Gregorius (a) Iudicis sacri Romani imperii scriniarius complevy et absolvy.

CLVI.

1197, febbraio 3.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca in perpetuo a Giovanni Capoccio una vigna posta « in Bacculi ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo 2. septimo, anno sexto pontificatus domni Celestini tertii pape, indictione .xv., 3. mense februarii, die tertia. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector venera 4. bilis ecclesie sancte Marie Nove, pro me et aliis canonicis dicte ecclesie, hac die propria 5. nostra bona voluntate locamus et ad allevandum concedimus tibi Iohanni Capociio (b) tuisque here 6. dibus ac successoribus in perpetuum. Idest unam petiam vinee in desertum positam cum 7. introitu et exitu suo et omni utilitate et pertinentia sua, positam in Bacculi, cum va 8. sca et vascali et cum arboribus infra se, et est inter os affines: a .I. latere tenent 9. heredes Nicolai Iohannis Gentilis, a secundo latere tenet monasterium sancti Laurentii, a tertio latere 10. tenet ecclesia sancti Marci cum eodem monasterio, a quarto latere est via. Ad tenendum, uten 11. dum, pasti-

(a) Gregorius *in monogramma.* (b) *La lettura è incerta. Le annotazioni nel verso leggono* Capoccio

nandum, propaginandum, allevandum et ut decet bonam vineam ad perfectum 12. perducendum. Hanc autem locationem tibi tuisque heredibus in perpetuum facimus, ut de 13. inceps intrabis dictam vineam et eam tenebis, pastinabis, propaginabis, allevabis et 14. ut decet bonam vineam bene cultabis. Et omni anno tempore vindemiarum reddes 15. nobis quartam totius musti mundi et aquati et quatuor provesinos pro vascatico et 16. unum canistrum plenum de uvis .v. palmorum in circuitu et unius in altum, et de arboribus 17. allevatis medietatem et de allevandis quartam. Et si ibi inveneris aurum, argentum, 18. ferrum, plumbum vel bonum lapidem plus .XII. denarios papienses valentem, nobis dabis medieta 19. tem. Et eam non concedes aliquo modo alii pio loco vel potenti persone, nec eam obligabis 20. vel vendes alicui prius quam nobis comminus in venditione .XXX. denarios papienses ad 21. rationem petie. Quod si eam in obligatione vel emptione recipere noluerimus, liceat tibi 22. eam vendere vel obligare tali persone que nobis placeat sine malitia et de venditione 23. dabis nobis dictum comminus. Si oste, irritu populi (a) celique plaga aut tua negli 24. gentia retro ierit (b) et in spatio trium annorum non fuerit relevata fructibus 25. plena, ad nos revertatur. Quam locationem promittimus tibi firmam habere et contra 26. non venire, set defendere contra omnes personas si opus et necesse fuerit. Si qua pars 27. contra venire voluerit, solvat pro pena alteri parti que dicta 28. sunt observanti duas auri uncias.

Iohannes Mazzetus, testis.	Bonadiolus, testis.
Nicolaus Beneincaselli, testis.	Bezzosus, testis.
Gregorius Iohannis Mellini, testis.	Iohannes ferrarius, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CLVII.

1198, gennaio 21.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca in perpetuo a Romanucio « Nicolai de Aquila » due pezze di vigna poste

(a) pp (b) *Nel testo ad* ierit *segue un* i *espunto.*

(1) Nel verso di mano del sec. XV: « locatione fatta per li canonici de sancta Maria Nova a Iohanni Capoccio de una vingia posta a Bacoli ». Di un' annotazione precedente non si legge che la parola « Capocio ».

fuori la porta di S. Lorenzo « in Bacculi in monte sancti « Ypoliti ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo .VIII., pontificatus vero domni Innocentii tertii pape anno eius primo, indictione .I., mense ianuarii, die .XXI. Ego quidem dopnus Torpinus 2. Dei gratia prior venerabilis ecclesie sancte Marie Nove, una cum fratre Alberto canonico eiusdem ecclesie, hac presenti die ex nostra bona voluntate locamus et concedimus tibi Romanucio Nicolai (a) 3. de Aquila et tuis heredibus ac successoribus im perpetuum. Idest duas petias vinearum plus vel minus desertarum cum introytibus et exitibus earum et omnibus earum usibus, utilitalibus ac pertinentiis, positas 4. extra portam sancti Laurentii in Bacculi in monte sancti Ypoliti, inter hos fines (b): a primo latere tenet ecclesia sancti Petri in vinculis, a duobus lateribus tenet ecclesia santi Lau 5. rentii, a quarto latere tenet ecclesia sancti Marci. Ad tenendum et isto presenti anno ubi necesse fuerit (c) pastinandum, quod de ea (d) ab isto presenti mense martii usque ad alium futurum 6. mensem martii pastinetis; quod si pastinata non fuerit, prout fuerit meliorata ad nos revertatur, bene laborandum, cultandum, propaginandum et sicut bonam vineam decet 7. ad perfectum perducendum. Pro qua locatione das nobis coram scriniario et testibus .X. solidos bonorum provesinorum, et eos pro utilitate nostre ecclesie expendimus, de quibus bene nos quietos 8. inde vocamus et refutamus omne auxilium exceptionis non numerate pecunie, et promittimus nos de cetero pro iam dicta pecunia prephata exceptione non uxuros. Et hinc 9. in antea de vinea que deserta (e) est omni anno tempore vindemiarum tu et heredes tui reddatis nobis et nostris successoribus quartam partem totius musti mundi 10. et acquati quod inde habueritis. De ea que pastinata non est, hinc ad quatuor annos nichil nobis reddatis, in quinto vero et deinde in antea omni anno tempore 11. vindemiarum similiter quartam nobis reddatis, et unum canistrum de uvis per petiam quod sit duorum palmorum in fundo et unum summissum altum. 12. Et si ibi inveneritis aurum, argentum, ferrum, plumbum vel bonum lapidem vel aliud aliquid valens plus .XII. denariis papiensibus (f), medietatem nobis detis, alia medietas 13. tua sit. Et si per ostem publicum seu celi plagam in desertum ierit, infra triennium eam relevetis, et si relevata non fuerit, ad nos reve 14. rtatur. Et nulli alii ecclesie vel pio loco seu potenti persone aliquo modo detis

(a) Nicol̄ (b) fines *fu ripetuto, indi cancellato.* (c) fuerit *nell'interlineo.* (d) ea *è d' incerta lettura.* (e) *A* deserta *segue una rasura di circa due lettere.* (f) den̄ pap̄

vel relinquatis. Et si vendere vel pignorare eas volueritis, 15. prius nobis vendatis vel pignoretis sicut alii vendere vel pignorare potueritis (a), quod non sit per impositionem set sine malitia comminus .xxx. denariis 16. papiensibus (b) per petiam. Si sic emere vel pignori accipere noluerimus, deinde vendatis vel pignoretis (c) cum nostro consensu tali persone que nobis placeat 17. sine malitia que omnia que tu debes nobis adimpleat et persolvat. Et eas non alienetis (d) nec nullum contractum inde faciatis sine consensu nostro. 18. Et nos pro nobis et nostris successoribus promittimus tibi et tuis heredibus ac successoribus hanc locationem et omnia que dicta sunt perpetuo firma habere et observare 19. et contra non venire, set defendere contra omnes homines si opus et necesse fuerit. Si qua vero pars contra ea que dicta sunt venire temptaverit, componat pars 20. parti fidem servanti pro pena .II. uncias auri, et soluta pena cartula hec firma permaneat. Et ego dictus Romanucius osculo 21. vere pacis in nomine christiane fidei iuro quod omnia que dicta sunt vobis observabo, et dictas vineas non vendam donec tote pa 22. stinate fuerint (e), nisi vestra voluntate fuerit. Quam scribere rogavimus Gregorium Iudicis sacri Romani imperii scriniarium in mense 23. et indictione suprascripta .I. Signum ✠ manus dicti domni Torpini cum consensu et voluntate fratris Alberti rogatoris cartule huius.

Petrus Romani de Diacona, testis.
Perrecta, testis.
Frater Berardus, testis.
Amelius, testis.
Grimaldus, testis.

[ST] ✠ Ego Gregorius (f) Iudicis sacri Romani imperii scriniarius complevy et absolvy (1).

CLVIII.

1198, agosto 2.

Laudo arbitrale di Boccamazzo in una controversia fra S. Maria Nova e Pietro Spinelli per una strada d'accesso

(a) pot̄ (b) den̄ pap̄ (c) vel pignoris *fu ripetuto, indi espunto.* (d) *Nel testo* eam non alietis (e) *Nel testo* fuerit (f) Gregorius *in monogramma.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula vinearum ad san« ctum Laurentium in monte sancti Ypoliti quas tenet Romanus Ny« colai de Aquila ».

alle loro vigne poste fra la porta Maggiore e la porta di S. Lorenzo.

1. ✠ In nomine Domini. Anno primo pontificatus domni Innocentii 2. tertii pape, indictione prima, mense augusti, die secunda. 3. Ego Boccamazzus prior et arbiter electus inter domnum priorem Tor (a) 4. pinum venerabilis (b) ecclesie sancte Marie Nove cum Stephano Gratiani colono sancte 5. Marie Nove et Petrum Spinelli de controversia que inter eos [ver] 6. tebatur de via qua itur ad vineas eorum (c) que sunt extra portam Ma 7. iorem et portam sancti Laurentii, laudo et sub compromisso pene .cc. 8. tum solidorum precipio ut nux que est in via a radicibus ca 9. vetur (d), et est tota ecclesie sancte Marie Nove, et postquam fuerit era 10. dicata, ego Boccamazzus promitto pro vobis ibi terminum 11. lapidis ad perpetuam memoriam ponere (e). Et precipio ut tantum inci 12. datur de fracta ut sine lesione illius vinee que infe 13. rius est, posset Stephanus Gratiani inde transire, i 14. re et redire cum bestia onerata lignorum et cum vinde 15. miatoribus et cum corba pro ecclesia sancte Marie Nove; et Petrus 16. Spinelli reedificet tinum de vasca, et unusquisque in dicta 17. vasca vindemiet vineam suam quas nunc (f) ibi habent. Et si aliquando 18. in vasca fuerit vascaticum, sortiatur illud vascaticum per partes. 19. Et non liceat alicui ponere aliquam arborem (g) lapidem ut trans 20. euntes habeant et possint habere lesionem aliquam.

Nicolaus Cizura, testis. Iohannes Guastapanis (h), testis.

Iohannes Petri Bovonis sellarii, testis. Magister Rainucius, testis.

Iohannes Tiburtinus, testis. Laurentius Romani de Rozia, testis.

Hoc arbitrium datum et lectum est anno primo domni Innocentii tertii pape, indictione prima, mense augusti, die secunda.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie hoc arbitrium manu publica scripsi et complevi.

CLIX.

1198, decembre 9.

Cencio « de Maximo » e Leone « de Maximo », scriniario, rinunziano per diritto di divisione in favore di Gui-

(a) Tor *aggiunto su rasura con altro inchiostro.* (b) *Aggiunto nell' interlineo con altro inchiostro.* (c) *Nel testo* earum (d) *Nel testo* cavetru *con un segno di correzione.* (e) nere *di* ponere *nell' interlineo.* (f) nunc *nell' interlineo.* (g) arborem *aggiunto su rasura.* (h) Guastapan

done « de Maximo », loro fratello, ad un querceto e ad un « querquitellum », fuori della porta Lateranense o della porta Appia, nel luogo detto « Quintus ».

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo octavo, anno vero primo pontificatus domni Innocentii tertii pape, 2. indictione .II., mense decembris, die .VIIII. Nos quidem Cencius de Maximo et Leo de Maximo scriniarius, presente et consentiente Dompnica uxore de me 3. Leone scriniario et renuntiante ea omni iuri suo ypothecarum dotis et donationis propter nuptias si quid in subscriptis rebus habet, et omni ad 4. iutorio legis et iuris auxilio et senatusconsulti Velleiani, et dante ea pacis osculum nomine christiane fidei subscriptam refutationem se ratam habere 5. et contra non venire. Hac die nullo nos cogente aut vim faciente sed propria spontanea nostra bona voluntate universaliter renuntiamus et per omnia 6. refutamus atque iure divisionis pro tua parte ad proprietatem concedimus tibi Guidoni de Maximo germano fratri nostro tuisque heredibus 7. ac successoribus in perpetuum. Idest querquetum et querquitellum cum introitibus et exitibus suis et terminis et limitibus et arboribus et hedificiis 8. in eis existentibus et cum singulis suis usibus et utilitatibus ac pertinentiis sicut inter suos fines concluduntur, posita[a] extra portam Lateranensem[b] 9. sive portam Apiam in loco ubi dicitur Quintus vel si alio vocabulo nuncupatur, inter hos affines: a .I. latere est pratum commune 10. inter me Leonem et te Guidonem sicut trait a capite pereti de me Leone inferius usque ad stratam, a .II. tenet 11. Petrus Sarracenus, et sunt ibi pantanelle Fraiapanum[c], a .III. tenent Fraiapanes et ego Cencius terram quam michi renun 12. tiatis, a .IIII. est strata Albanensis. Sed gripte remanent communes inter nos tres, et canapine retro turrem 13. cum silice et turris et mandre et vie remanent communes inter nos et Petrum Sarracenum. Hanc autem refuta 14. tionem tibi ut dictum est facimus quia tu versa vice renuntias et refutas michi Cencio totas terras iux 15. ta Navem et sub Navi a ponticello et supra, et totas terras iuxta vineas Petri Sarraceni et vineales 16. ante turrem positos eodem territorio. Et michi Leoni scriniario renuntiavisti totam terram pereti et totas terras 17. infra stratas et totam muratam sicut apparet per instrumentum divisionis confectum per Deustebenedicat 18. scriniarium. Ideoque ab hac hora in antea liceat tibi tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum predicta omnia que 19. tibi renuntiamus, tua auctoritate intrare, tenere, possidere,

(a) pos. (b) Later̄ (c) Fraiapan̄

vendere, donare, commutare, alienare et 20. quicquid vobis in perpetuum placuerit facere. Quam refutationem, dationem et concessionem tam pro nobis quam pro nostris 21. heredibus ac successoribus perpetuo ratam et firmam habere promittimus et contra non venire et ab omni ho 22. mine si opus fuerit defendere, et ius quod in dictis rebus habuimus nos nemini alii dedisse vel concessisse. 23. Et si umquam apparuerit, et tu vel tui heredes in dampnum inde perveneritis, quanti fuerit dampnum tan 24. ti liceat vobis in bonis nostris mobilibus et immobilibus iure pignoris per vestram auctoritatem ven 25. dicare sine nostra nostrorumque heredum contradictione et vestri iuris lesione. Et promittimus omnia 26. predicta attendere et observare; quod si facere noluerimus aut non potuerimus vel si contra hec que 27. dicta sunt venire temptaverimus, tam nos quam nostri heredes componamus tibi tuisque heredibus 28. pene nomine unam boni auri libram, et soluta pena hec carta firma permaneat. Quam 29. scribere rogavimus Deustebenedicat Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense et indictione 30. suprascripta.

Pantaleo Bulgamini, testis. Nycolaus Seniorilis, testis. Petrus Egidii de Monte, testis. Armaleo, testis. Bulgaminus Petri de Bulgamino. Donadeus Leonis de Bulgamino, testis.

[ST] Deustebenedicat Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

CLX.

1199, gennaio 22.

Turpino, priore di S. Maria Nova, loca per quindici anni ai fratelli Oddone giudice « de Insula » e Cencio le terre donate a S. Maria Nova da papa Celestino III, nel territorio Tuscolano.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo nono, anno secundo pontificatus 2. domni Innocentii pape, indictione secunda, mense ianuarii, die .XXII. Ego Torpinus Dei gratia prior et rector venerabilis ecclesie sancte 3. Marie Nove, cum Iohanne presbitero, Martino presbitero et Rustico presbitero, Paulo diacono, Alberto subdiacono et Leo subdiacono 4. et Iacobo subdiacono, omnes pariter hac die concedimus vobis Odoni iudici de Insula et Cencio fratribus terras nostras nobis con 5. cessas a domno papa Celestino bone memorie que sunt territorio Tusculani, sicuti suis terminantur finibus, ad labo 6. randum tenendum de hinc

ad .xv. annos continuos, de quibus reddetis nobis duodecimam partem omnium fructuum preter de 7. glandibus que de dicta terra exierint in area. Sin autem per publicam guerram ibi laborare non potueritis, quantum 8. temporis vacaverit, taliter per tantum temporis ad laborandum sub eisque tenoribus teneatis. Si vero aliquas ex 9. pensas in edificando ibi feceritis de calce, ad arbitrium magistri a nobis communiter electi vobis resti 10. tuemus, et si omnia suprascripta et subscripta nobis observaveritis, finito dicto tempore, pro alio laboratore 11. vobis non auferemus, verumtamen liceat nobis sine (a) aliqua contradictione pro nobis laborare et auferre (b). Et pro 12. eo quod vos promittitis prelibatos redditus nostro certo ministro in area omni anno dare, dictas terras que 13. ab aliis occupate non sunt, modis omnibus per vim defendere et aliquem non permittetis occupare; que vero 14. occupate sunt, studebitis simul nobis cum nostris expensis in iure et rationibus recuperare, scilicet 15. casale de sancto Stefano et casale de Cocco; et postquam recuperate fuerint, redditum sicut de aliis 16. nobis persolvetis, et promittitis dictas terras finito tempore sine omni questione cum in[te]gri[ta]te et 17. melioratione salvis dictis expensis et salvis dictis tenoribus nobis restituere. Iterum promit 18. titis quod non facietis aliquem contractum (c) cum aliqua persona de dictis tenimentis et de dictis terris 19. sine nostro consensu et voluntate. Hec que dicta sunt promittimus vobis firma habere et contra non venire, 20. sub pena duarum auri librarum. Si hec omnia que dicta sunt a vobis nobis observata fuerint, et nos 21. conductores (d) vobis omnia servare et contra ea non venire sub pena duarum auri librarum 22. promittimus. Ego Cencius tactis sacrosanctis vevangeliis (e) iuro vobis hec omnia que dicta sunt 23. observare (f) pura fide sine fraude et malo ingenio.

Robertus Petri Roberti, testis. Petrus Iordani, testis.
Girardinus, testis. Berardus Porcarius, testis.
Girardinus, testis.

Ego Petrus (g) Obicionis sacri inperii iudex ordinarius et scriniarius sicut inveni in dictis Iohannis notarii bone memorie olim scriniarii nichil addens neque minuens legaliter exemplatus sum.

(a) *Nel testo* si (b) *Nel testo* ea aufere (c) *Nel testo* contratum (d) *Nel testo* conductares (e) *Cosi nel testo.* (f) *Nel testo* observa (g) Petrus *in monogramma.*

CLXI.

1199, marzo 3.

Giovanni Dona, col consenso di Teodora figlia del « quondam Saturnini », vende a Romanuccio « Orientis » l'utile dominio su una vigna posta « infra Urbem in Bagi ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo .VIIII., pontificatus vero domni Innocentii tertii pape anno eius .II., indictione .II., mense martii, die .III. Ego quidem 2. Iohannes Dona, presente et consentiente Theodora filia quondam Saturnini et pro consensu habente .XVI. denarios papienses, hac presenti die ex mea bona voluntate vendo et publice 3. corporaliter investiens trado atque concedo tibi Romanucio Orientis et tuis heredibus ac successoribus secundum tenorem cartule locationis im perpetuum. Idest dimidiam petiam vinee 4. et plus cum tertia parte de vasca et vascali, cum introytu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam infra Urbem in Bagi, inter hos fines: a primo latere tenet 5. Cencius de Scotta, a secundo latere tenet Rogerius Ceminis, a tertio latere tenet Cencius Bobacianus, a quarto latere tenet Iohannes Prandonis 6. et tu emtor, et est via communis. Pro eo quod das michi coram scriniario et testibus novem libras provesinorum de senatu, de quibus bene me quietum voco et refuto 7. omne auxilium exceptionis non numerate pecunie et promitto me de cetero pro iam dicta pecunia prephata exceptione non uxurum. Et hinc in antea tu et 8. tui reddatis dicte domne omni anno tempore vindemiarum quartam partem totius musti mundi et acquati quod inde habueritis, et omnia 9. alia que in cartula locationis continentur (a) dicte domne adimpleatis et persolvatis. Et potestatem habeatis tu et heredes ac successores tui 10. in dictam vineam intrare, tenere, vendere, donare et facere quicquid inde volueritis secundum tenorem cartule locationis im perpetuum. Et ego tam 11. pro me quam pro meis heredibus ac successoribus promitto tibi et tuis heredibus ac successoribus hanc venditionem et omnia que dicta sunt perpetuo firma habere et observare et 12. contra non venire, set defendere contra omnes homines si opus et necesse fuerit. Quod si non fecero vel noluero aut non potuero, componam tibi pro pena 13. dictam pecuniam duplam, et soluta pena cartula hec firma permaneat. Et ego Cencius de Scotta huic ven-

(a) *Nel testo* continetur

ditioni consentio et 14. refuto si quod ius in predicta vinea habeo quocumque modo, tacite vel exprexim, reservata michi libere criptam. 15. Et insuper ego Iohannes Dona promitto tibi Romanucio Orientis et tuis heredibus nomine pleiarie quod si 16. de dicta vinea per iustitiam in dampnum perveneritis, totum dampnum in bonis meis omnibus iure pignoris 17. et pleiarie vendicetis tua actoritate et sine reclamatione alicuius curie et tui 18. iuris lexione et sine mea meorumque heredum contrarietate et meo mandato quod nunc tibi 19. facio. Quam scribere rogavi Gregorium Iudicis sacri Romani imperii scriniarium in mense et indictione 20. suprascripta .II. Signum ✠ manus dicti Iohannis Done rogatoris cartule huius.

Nicolaus Rainerii, testis.
Rigettus frater eius, testis.
Cencius de Scotta, testis.
Petrus de Cortese, testis.
Carlo, testis. Gulterius, testis.

[ST] ✠ Ego Gregorius (a) Iudicis sacri Romani imperii scriniarius complevy et absolvy.

CLXII.

1199, aprile 2.

I canonici di S. Maria Nova locano fino alla terza generazione ai fratelli Oddone giudice dell'Isola e Cencio l'intiera tenuta del territorio Tuscolano donata alla chiesa da papa Celestino III.

1. In nomine Domini. Anno dominice incarnationis .M. centesimo nonagesimo nono, annoque secundo pontificatus domni Innocentii tertii pape, indictione secunda, mense aprelis, die secunda. Ego quidem 2. presbiter Actus yconomus venerabilis ecclesie sancte Marie Nove cum religiosis canonicis ipsius ecclesie, videlicet dompno Torpino priore, Rustico presbitero et Martino, consensu quoque 3. et voluntate aliorum fratrum, scilicet Pauli, Leonis et Iacobi canonicorum eiusdem canonice, propria spontaneaque mea voluntate pro ipsa canonica loco et concedo et investiens trado vobis Oddoni 4. Ynsule iudici et Cencio fratribus filiis quondam Maximi vestrisque filiis et nepotibus masculis tantum; quod si filios vel nepotes masculos vos vel aliquis vestrum non habueritis, tunc 5. liceat vobis vel alicui vestrum relin-

(a) Gregorius *in monogramma.*

quere uni filie vel nepti sue tantum; sed si filios vel filias non habueritis, liceat vobis relinquere uni persone tantum que nobis placeat sine malitia. Idest 6. totum tenimentum nostrum quod domnus papa Celestinus felicis recordationis una cum venerabilibus cardinalibus nobis et nostre ecclesie dignatus est dare et assignare, cum terris cul 7. tis et incultis, collibus et vallibus, silvis, pratis, pascuis et pratarinis ac canapinis, monumentis, criptis, cisternis et parietibus tam subterraneis quam superterrane 8. is, et cum castilionibus et cum omnibus edificiis ac fossatis, et omnibus utilitatibus ac pertinentiis suis, sicut omnia suis terminantur finibus, quod tenimentum a nobis usque modo habuistis et tenuistis, positum 9. territorio Tusculano (a). Pro eo quod vos michi et dictis canonicis exinde pro dicta ecclesia dedisse .L. libras provesinorum bonorum confiteor in presentia huius scriniarii subscriptorumque testium ad hoc specialiter rogatorum, unde 10. renuntio exceptioni non numerate pecunie; et pro eo quod promittis nobis ex stipulatu sub pena centum librarum provesinorum hinc ad duos futuros annos expendere .LX. libras provesinorum et ultra ad turrim sive redimen 11. faciendum in dictis castilionibus vel in alia competenti parte huius dicti tenimenti nisi forte evidens vobis evenerit impedimentum; et pro eo quod promittis nobis et successoribus nostris... 12. istud tenimentum manutenere ac def[en]dere ab omni homine vestris expensis. Et quecumque acquisita fuerint a vobis vel ab heredibus vestris quocumque titulo ex quacumque co[ncessione], 13. hoc tenimentum nostre ecclesie ad proprietatem acquiretis, et ea ibi acquisita pro locatione secundum istud tenimentum teneatis. Et amodo omni anno reddetis nobis et nostre e[cclesie] 14. duodecimam partem omnium segetum frumenti ordei et fabarum seu cuiuscumque specierum segetis aut leguminum et canape. Et annuatim in absumptione beate Marie 15. semper virginis dabitis ecclesie nostre duas faculas cere quatuor librarum, et quatuor libras ulibani (b), venientes cum ipsa pensione vos et vestri successores ad eandem ecclesiam ob 16. honorem et reverentiam gloriose Marie virginis, nisi certum habueritis impedimentum. Sed si id tenimentum aliquando vendere vel pignorare volueritis, prius nostre 17. ecclesie vendetis vel pignoretis iusto pretio et eo minus (c) in venditione .XII. libras (d) denariorum papiensium. Quod si sic noluerimus, vendetis vel pignoretis illud tali persone que nostre placeat ecclesie sine 18. malitia (e) et in venditione tantum dictum comminus nobis prestabitis, excepta alia ecclesia vel pio loco aut potenti persone, quibus nullo modo (f) vendetis vel obligetis aut alienetis. 19. Completa vero tertia genera-

(a) Tusculan̄ (b) ulibañ (c) *Così nel testo.* (d) lib (e) *Aggiunto in margine da prima mano.* (f) *A* modo *segue* detis *espunto.*

tione, hoc totum tenimentum cum omni melioratione sine aliqua contradictione ad nostram deveniat ecclesiam. Quod tenimentum tunc ipsa nostra ecclesia 20. teneatur relocare filiis masculis nepotum vestrum tantum pro centum libris provesinorum, hoc etiam adhibito quod omnes principales persone (a) huius locationis et omnes ad quos hec pervenerit loca 21. tio sive competierit, teneatur iuramento omnes predictos tenores observare. Si quis vero earum personarum postquam .xv. sue etatis compleverit annos, et a nobis compellatus fuerit, et 22. hoc iddem iuramentum subhire contempserit, cadat tunc a locatione. Promittimus etiam nos tam yconomus quam canonici pro nobis nostrisque successoribus pro nominata 23. nostra (b) ecclesia vobis vestrisque heredibus ac successoribus hanc locationem et omnia supradicta modis omnibus observare et defendere. Pro eo quod vos similiter iureiurando tactis 24. sacrosanctis evangeliis, sacramento corporaliter a te Cencio prestito pro vobis et heredibus vestris, promittitis nobis omnia supradicta observare et adimplere ac defen 25. dere sub pena invicem compromissa centum librarum boni auri, et soluta pena cartula hec firma permaneat (c).

Testes: Philippus domni Iordani. Iordanus frater eius. Petrus Curtabraca. Angelus Benincase (d). Frater Berardus.

✠ Ego Filippus sacri Romani inperii scriniarius sicut inveni in dictis Romani de Ynsula quondam scriniarii, ita fideliter exemplavi (1).

CLXIII.

1199, maggio 26.

Maria « Theobaldi » dona alla chiesa di S. Maria Nova un casarino e terreni nel territorio di Cisterna, riservandosene l'usufrutto vita durante.

1. ✠ In nomine Domini. Anno secundo pontificatus domni Innocentii tertii pape, indi 2. ctione secunda, mense madii, die .xxvi. Ego Maria Theobaldi hac die propria 3. mea bona voluntate nullo me cogente aut vim faciente dono et inter vivos 4. concedo vobis domnis canonicis venerabilis ecclesie sancte Marie Nove pro ipsa ca-

(a) *Nel testo* p̄e (b) *Aggiunto in margine da prima mano.* (c) *Seguono al testo del documento sette autenticazioni di notai del secolo XIII che tralascio.* (d) bn̄case

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « de possessione in territorio « Tusculanensi ».

noni 5. ca, videlicet domno Rustico, domno Martino et aliis concanonicis vestrisque concanoni 6. cis in perpetuum, retento usufructu in vita mea. Idest unum casarinum quem 7. habeo in castro Cisterne (a), et est inter os affines: a .I. latere tenet 8. Mabilia de Mediana, a .II. latere tenet Agnes, tenet retro uxor Petri Absalonni, 9. a .IIII. latere est via. Et unam vineam a Laco: a .I. latere tenet Bartholomeus 10. Iohannis Bonihominis, a .II. latere tenet Maltaiatus, a tertio latere est rivus. Et 11. unum vinealem prope in Strata: a .I. latere tenet filius Tobie, a .II. latere tenet 12. Maximilla et Iohannes Sitinus, a tertio latere est via, a .IIII. latere tenet Clemens. 13. Et unum petium (b) terre que michi est michi obligata pro .XXVI. solidis, que 14. terra est in Refaccu, inter os affines: a .I. latere (c) tenet Benedictus (d), a .II. latere tenet 15. ecclesia sancte Marie et Iohannes sancti Eustachii, a tertio latere est rigacius, et est (e) tribu 16. taria de decimis (f) in ecclesia sancti Bartholomei. Hanc autem donationem vobis fa 17. cio ut me deficiente habeatis potestatem dicta tenimenta intrare, 18. tenere, possidere, vendere, locare, commutare et quicquid volueritis ex eis facere perpetuo. 19. Quam donationem promitto vobis perpetuo firmam habere et contra non venire, set 20. defendere contra omnes personas si necesse fuerit. Quod si non fecero vel 21. si contra hanc donationem aliquo modo venire temptavero, pro pena unam 22. auri libram vobis dare promitto. Soluta pena, hic donationis contra 23. ctus firmus permaneat. Quem scribere rogavi Iohannem sancte Romane Ec 24. clesie scriniarium in mense et indictione secunda. Hec omnia fuerunt de iure 25. mee dotis et pro mea dote dicta tenimenta habui.

Algottus, testis. Guerrascius, testis. Berardus portarius, testis. Riccardus cellararius, testis. Iohannes Zzopparius, testis. Bertollus, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

(a) *Prima di* Cisterne *sono nel testo le parole* cistro cristro *espunte.* (b) *A* petium *segue una rasura di circa tre lettere.* (c) a .I. latere *nell' interlineo.* (d) *A* Benedictus *segue una rasura di circa quattro lettere.* (e) est *nell' interlineo.* (f) de *di* decimis *nell' interlineo.*

CLXIV.

1199, settembre 13.

Giovanni di Pietro Frangipane loca in perpetuo a Buccavotta un terreno da ridursi a vigna fuori della porta Appia o della porta S. Paolo « ad Furmellum ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo nono, anno secundo domni Innocentii tertii pape, indictione .III., mense septembris, [die .XIII. Ego] 2. quidem Iohannes Petri Fraiapanis hac die ex mea bona voluntate loco et concedo tibi Buccavotta tuisque heredibus et successoribus im perpetuum. I[dest terram] 3. vacantem ad unum petium vinee plus minus hoc in anno pastinandum cum introitu et exitu suo et omnibus suis pertinentiis, positam extra portam Ap[piam vel] 4. sancti Pauli ad Furmellum, et inter hos fines: a .I. latere est carbonarium inter dictam terram et ortum tuum mei iuris, a secundo est via qua [ytur] 5. ad Formellum, ab alio latere est via publica. Ad tenendum, pastinandum, bene laborandum et im perpetuum possidendum, et ex quo exinde vind[emiam] 6. habueritis, reddatis mihi quintam partem totius musti mundi et aquati et unum canistrum de uvis qui sit duo palmi in fundo [et unum] 7. altum, manducare et bibere nostro ministro detis sicut pro vobis habetis (a). Et si vascam ibi feceris, quintam partem expensa 8. rum pro adiutorio tibi dabo. Quod si aurum, argentum, plumbum, ferrum seu magnum lapidem qui plus valeat .XII. denariis papiensibus (b) ibi inve 9. neritis, medietatem nobis detis. Quod si hoste publico vel celi plaga in desertum ierit, spatio trium annorum eam releve 10. tis, sin autem ad me revertatur. Preterea nulli ecclesie vel pio loco seu potenti homini eam aliquo modo detis nec alii 11. persone prius vendatis vel pignoretis quam michi meisque heredibus comminus in venditione .XXX. denariis papiensibus (b). Quod si eam emere vel in pignore 12. recipere noluerimus, detis nobis dictum comminus pro venditione et vendatis seu pignoretis eam tali persone que nobis placeat sine 13. malitia et omnia que dicta sunt nobis adinpleat et persolvat. Ego vero pro me et meis heredibus et successoribus defendere promit 14. to eam vobis ab omni homine si opus fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire tentaverit, pars 15. infidelis componat parti fidem servanti pro pena .II. auri uncias,

(a) ha⁵ (b) den̄ p̄p̄

et soluta pena hec cartula firma permaneat. 16. Quam scribere rogavi Romanum Bonegentis scriniarium in mense et indictione suprascripta .III.

Oderiscius, testis.
Petrus Adulterinus, testis.
Iohannes Henrici, testis.
Tomaulus, testis.

Ego Romanus imperialis curie scriniarius conplevi et absolvi (1).

CLXV.

1200, aprile 11.

Giovanni, priore di S. Frediano e di S. Maria Nova, loca fino alla terza generazione a Gregorio « de Pallaria » e Domenica, sua moglie, una casa con orto, posta in Pallaria.

1. ✠ In nomine Domini. Anno tertio pontificatus domni Innocentii tertii pape, indictione 2. tertia, mense aprelis, die .XI. Nos videlicet Iohannes Dei gratia prior et rector venerabilis 3. canonice regularis sancti Fridiani et sancte Marie Nove et Martinus (a) presbiter 4. canonicus [sancte] Marie Nove et Paulus diaconus et camerarius dicte ecclesie, pro nobis et aliis cano 5. nicis, nostra bona voluntate locamus et concedimus tibi Gregorio de Pallaria et Donnice uxori tue 6. vita sua tantum tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum; et si ad mortem tuam legitimos 7. filios non habueris et uxor tua Donnica (b) viva non fuerit, licitum sit tibi de suprascripta domo 8. facere unam personam heredem que nobis placeat sine malitia, vita eius tantum. Idest unam 9. domum terrineam teguliciam cum orticello post se, cum introitu et exitu suo, et omni utili 10. tate et pertinentia sua, positam in Pallaria, inter os affines: a .I. latere tenet Girardinus, 11. a .II. latere tenet monasterium sancti Laurentii de Miranda, a tertio latere tumet tenes, a .IIII. latere 12. est platia et introitus domus. Ad tenendum, utendum, et usque in tertiam generationem ut di 13. ctum est tantum possidendum, pro centum

(a) et Martinus *fu ripetuto, indi espunto.* (b) *L'ultima sillaba di* Donnica *è nell' interlineo.*

(1) Di questo documento esiste nell'archivio una copia del tutto conforme per mano dello stesso notaio della quale mi sono giovato per integrare la data della carta presente.

solidis bonorum provesinorum quos nobis dedisti, de quibus promit 14. timus non ponere aliquo in tempore (a) ecceptionem non solute pecunie. Hanc 15. autem locationem tibi ut dictum est facimus ut deinceps liceat tibi intrare dictam 16. domum, tenere, possidere. Pro qua domo omni anno pro pensione dabis quatuor 17. provesinos, et eam non concedes aliquo modo alii pio loco vel potenti persone, nec eam obli 18. gabis vel vendes alicui prius quam nobis comminus in venditione duos solidos denariorum papiensium. 19. Quod si eam in obligatione vel emptione recipere noluerimus, licitum sit tibi eam 20. vendere vel obligare tali persone que nobis placeat sine malitia (b) et de 21. venditi (c) dabis nobis dictum comminus. Expleta locatione, dicta domus 22. prout fuerit meliorata ad nos revertatur. Quam locationem promittimus tibi fir 23. mam habere et contra non venire, set defendere contra omnes personas si necesse fuerit; 24. quod si contra venire voluerimus, pro pena dictum pretium duplum tibi dare promittimus. 25. Et ego Gregorius conductor (d) promitto vobis observare dictos tenores; quod si contra venire 26. temptavero, pro pena dictum pretium duplum vobis dare promitto. Soluta pena, hec locatio 27. maneat firma.

Nicolaus Alberti, testis. Petrus de Marca, testis.

Andreas de Pallaria, testis. Iohannes Cortesius, testis.

Magister Rainucius murator, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi.

CLXVI.

1200, aprile 23.

Giovanni, priore di S. Frediano e di S. Maria Nova, loca fino alla terza generazione a Bertraimo una casa posta « in viculo ante ecclesiam S. Marie Nove ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno tertio pontificatus domni Innocentii tertii pape, indictione tertia, 2. mense aprelis, die .XXIII. Ego Iohannes Dei gratia prior et rector venerabilis canonice regula 3. ris sancti Fridiani et sancte Marie Nove et prior Martinus et presbiter Rusticus, pro nobis et aliis cano 4. nicis sancte Marie Nove, hac die nostra bona voluntate locamus et ad meliorandum concedimus 5. tibi Bertraimo tuisque legitimis filiis et filiis filiorum tuorum tantum;

(a) aliquo in tempore *fu ripetuto, indi espunto.* (b) *Nel testo* malititia (c) *Così per* venditione (d) ctor *nell' interlineo.*

et si ad mortem 6. tuam legitimos filios non habueris, liceat tibi de suprascripta domo facere unam personam 7. heredem quam volueris que nobis placeat sine malitia, vita eius tantum. Idest u 8. nam domum terrineam teguliciam cum introitu et exitu suo et omni utilita 9. te et pertinentia sua, positam in viculo ante ecclesiam sancte Marie Nove, in 10. ter os affines: a .I. latere tenet Guilielmus, a .II. latere tenet Nicolaus 11. Alberti et Maria Gentilis et Corradus, a tertio latere Romanus Vac 12. cari, a .IIII. latere est via publica. Pro .XL. solidis bonorum provesinorum senatus 13. quos nobis dedisti, quos nos recepisse confitemur, et promittimus ex eis non ponere 14. aliquo in tempore exceptionem non solute pecunie. Hanc autem locationem tibi 15. ut dictum est facimus, ut liceat tibi deinceps dictam domum intrare, 16. tenere et ut dictum est tantum possidere. Et omni anno dabis nobis 17. in assuntione Virginis Marie quatuor provesinos. Nec liceat tibi eam aliquo 18. modo concedere alii pio loco vel potenti persone, nec eam obligabis vel vendes a 19. licui prius quam nostre ecclesie sancte Marie Nove, comminus in venditione .XXX. 20. denarios papienses. Quod si eam in obligatione vel emptione recipere noluerimus (a), liceat 21. tibi eam vendere vel obligare tali persone que nobis placeat sine malitia 22. et de venditione dabis nobis dictum comminus (b) et. . . . . 23. . . . . (c).
24 Expleta locatione, dicta domus prout fuerit meliorata ad ecclesiam sancte 25. Marie Nove revertatur. Quam locationem promittimus tibi firmam 26. habere et contra non venire, sed defendere contra omnes personas si necesse fuerit, sub 27. pena dicti pretii dupli.

Guilielmus Alberti, testis. Iohannes Cortesius, testis. Gottifredus de Curia, testis. Benedictus Mastori, testis. Iohannes de Pedemonte, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

CLXVII.

1200, maggio 1.

I canonici di S. Maria Nova rinnovano in favore di Nicola « Ricii » la locazione per diecinove anni di parte di

(a) mus *nell' interlineo.* (b) *Nel testo* com comminus (c) *Nel testo è una lunga lacuna che si estende da quasi il mezzo del rigo 22 a tutto il rigo 23.*

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de domo Berte« raimi », e di mano più recente: « ante ecclesiam ».

un filo salinario nel Campo Maggiore « in pedica que vo-
« catur Ticcli ».

1. [✠] In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo .cc., anno vero tertio pontificatus domni Innocentii tertii pape, indictione .III., mense madii, die prima. Nos quidem dompnus Iohannes presbiter et dompnus 2. Rusticus et dompnus Martinus canonici venerabilis ecclesie sancte Marie Nove et frater Albertus omnes pariter hac presenti die propria et spontanea nostra bona voluntate locamus et iure re 3. novationis concedimus tibi Nicolao Ricii et tuis heredibus ac successoribus in omnibus decem et novem annis complendum et renovandum in perpetuum. Idest unam partem fili salinarum cum 4. gurga et fossato cum introitu et exitu suo et cum omnibus suis usibus et utilitatibus ac pertinentiis, positam in Campo Maiori in pedica que dicitur Ticcli, sicuti est iuncta 5. cum aliis partibus Iohanni Berte et Folcerii et heredum Ortolani, inter istos fines: a primo latere Petrus Fatii tenet nostri iuris, et a secundo latere tenet Deusvultetpasci, et a tertio est 6. stagnum, a quarto vero est carraria (a). Et hanc renovationem et locationem ideo tibi facimus, quia in presentia scriniarii et subscriptorum testium 7. recipimus a te nomine mercedis et renovationis .VI. denarios papienses de quibus nos bene quietos vocamus et renuntiamus atque refutamus non numerate 8. pecunie exceptionem. Eo tenore et pacto quod omni anno in assumptione sancte Marie mense augusti solves dicte ecclesie sancte Marie Nove duos denarios papienses et unum modium 9. salis nomine pensionis, et nil muneris a nobis exigetis, silicet panis et vini vel casei aut ceparum, quod prestari solet a quibusdam domnis in datione salis reci 10. pienda. Si tamen fila que circa eam partem sunt non fuerint laborata et ipsum non laboraveris, tunc ex eo anno nullam pensionem nobis dabis; quod 11. si fila que circa eam sunt laborata fuerint, etiam si ipsum filum non laborabis, predictam pensionem integram nobis dabis, et si per tres 12. annos continuos dictam pensionem dicte ecclesie nostre non dederis inpedimento cessante, silicet quod fila que circa eam sunt laborentur, 13. tunc hec locatio sit vacua et ad nostram revertatur ecclesiam. Et senper in fine decem et novem annorum a dicta nostra ecclesia renovabis, 14. et dabis pro renovatura .VI. denarios papienses. Et non liceat vobis eam ulli alii pio loco aliquo modo dare vel concedere, nec etiam alicui perso 15. ne vendere prius quam nobis nostrisque successoribus iuxto pretio

(a) *I confini furono aggiunti con altro inchiostro dalla stessa mano su spazio lasciato vuoto nel testo.*

minus sex denariis pappiensibus Si emere noluerimus, alioquin dabis nobis dictos 16. sex denarios papienses pro consensu et vendes cum nostro consensu tali persone que nobis placeat sine malitia. Et promittimus tam pro nobis 17. quam et pro nostris successoribus tibi tuisque heredibus ac successoribus hanc locationem et omnia que dicta sunt rata habere et contra ipsam 18. non venire, set ab omni homine si opus et necesse fuerit gratis defendere. Si qua vero pars contra tenorem huius locationis veni 19. re temptaverit, componat pars infidelis parti fidem servanti nomine pene .II. uncias boni auri, et soluta pena hec 20. carta firma permaneat. Quam scribere rogavimus Romanum sancte Romane Ecclesie scriniarium in mense 21. et indictione suprascripta tertia.

Nicolaus Petri Basilis, testis.
Carolus Gregorii Nicolai, testis.
Iohannes Nicolai baccarii, testis.
Bartolomeus Iohannis Suave, testis.
Nicolaus Tusculanensis, testis.

✠ Ego Romanus sancte Romane Ecclesie scriniarius conplevi et absolvi (1).

CLXVIII.

1200, settembre 20.

Giovanni di Berardo e la figlia Orsina vendono, col consenso dei canonici di S. Maria Nova, a Giovanni di Landone l'utile dominio su una vigna « in Sculcula ».

1. ✠ In nomine Domini. Anno tertio pontificatus domni Innocentii tertii pape, indictione 2. quarta, mense septembris, die .XX. Ego Iohannes Berardi et Orsina pater et filia hac 3. die propria nostra bona voluntate, consentientibus canonicis (a) sancte Marie Nove, videlicet 4. domno Martino presbitero et canonico et Paulo diacono et camerario pro comminus 5. .XLV. papienses (b) consensu habentibus, vendimus et concedendo tradimus tibi Iohanni Landonis 6. tuisque heredibus in perpetuum. Idest squatratam petiam vinee cum

(a) *Nel testo* canonis (b) *Nel testo* ꝑꝑ

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula locationis Nicolao « Ricii in Ticcli »; e d'altra mano: « Nicolaus Riccii debet ecclesie « sancte Marie Nove nomine pensionis .II. denarios papienses et unum « modium salis ». Una terza mano annotò: « Carta renovationis fili « Nicolai Ricii ».

introitu et exitu 7. suo et omni utilitate et pertinentia sua et cum suo vascario, positam in Sculcula, in 8. ter os affines: a .I. latere est via communis inter Benedictum pelliparium iuris sancti Eusebii et 9. ecclesie sancte Marie Nove, a .II. latere tenet Iohannes de Bellainfante, a tertio latere tu tenes, a .IIII. 10. latere tenet Egidius Donadei. Qualiter nobis pertinet ab ecclesia sancte Marie Nove, taliter eam tibi 11. tuis heredibus in perpetuum vendo pro duodeci solidis provesinorum quos nobis dedisti, et promitimus ex eis 12. non ponere aliquo in tempore exceptionem non solute pecunie. Ut deinceps liceat tibi in 13. trare dictam vineam, tenere, possidere et omni anno tempore vindemiarum dare quartam 14. totius musti mundi et aquati (a) et rasum canistrum de uvis quod sit .V. palmorum in circuitu 15. et unius in altum, et de arboribus allevatis medietatem et allevandis quartam nominate 16. ecclesie sancte Marie Nove. Et si ibi inveneris aurum, argentum, ferrum, plumbum vel bonum 17. lapidem plus .XII. denarios papienses valentem, dicte ecclesie dabis medietatem. Et eam non concedes 18. aliquo modo alii pio loco vel potenti persone nec alicui eam prius quam dicte ecclesie 19. vendes comminus in venditione .XLV. provesinorum. Quod si eam emere noluerit, vendes 20. eam cui volueris et dictu comminus nominate ecclesie dabis. Si oste, irritu populi (b) celi 21. que plaga aut tua negligentia retro ierit et in spatio trium annorum 22. non fuerit relevata fructibus (c) plena, ad dictam ecclesiam revertatur. Quam ven 23. ditionem promittimus tibi tuisque heredibus in perpetuum firmam habere et contra non ve 24. nire, set defendere contra omnes personas si necesse fuerit, sub pena dicti pretii dupli.

Iohannes Benedicti, testis. Palmerius, testis.
Guido conversus, testis. Iacobus Berardi, testis.

✠ Ego [ST] Iohannes scriniarius sancte Romane Ecclesie complevi et absolvi (1).

(a) *Nel testo* et quati (b) $\overset{1}{\text{pp}}$ (c) *Nel testo* frutibus

(1) Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula locationis..... « in Sculcula ».

APPENDICE

CLXIX.

Sec. x (?)

Romana obbliga a Bona « clarissima femina » una pedica di terra posta « in Ballerano » e due vigne poste in Roma « in Bibario » per « viginti libras argenti denario- « rum crosse » (1).

1. . . . . .
. . . . . .
2. . . . . Q[uoniam] c[ertum est me Romana] . . . . . consentiente mihi . . . . . matre 3. mea et co[nsentientibus] mihi fratribus meis . . . . . .
4. hac die cessi tradidi at[que obligavi] . . . . . .
. . . . . 5. . . . a et tibi domna Bona clarissima femina coniugi Iohannis (a) . . . . . [tuis 6. qu]e successoribus et cui secundum subscriptum tenorem largire et conce[dere placuerit in perpetuum]. 7. Idest unam meam ter[re pedic]am culta vel inculta cum omni integritate et pertinentia sua 8. in Ballerano (b) posita, quam mihi dederunt ad proprietatem in die nubtialis meaę 9. iam dicta matre mea et fratres mei. Immo et obligo tibi duas meas petias vineaę 10. ab ipsis dotem modo mihi traditas et concessas, cum versularibus (c) suis et basca 11. et bascario et cum omnibus ad eas pertinentibus infra hanc civitate (d) Romana loco ubi dicitur 12. Bibario positas. Qualiter mihi, ut dictum est, evenit et a meis pote-

(a) Ioh (b) Ballerano *aggiunto da altra mano su lacuna lasciata nel testo.* (c) vers, (d) civ̄

(1) Questo documento, non compreso nella raccolta di pergamene ordinata dal Rosini, è contenuto nel volume intitolato *Miscellanea* n. 2. Il confronto delle scritture non esclude che esso sia stato scritto dallo stesso scriniario Leone che troviamo nel documento dell'anno 982, n. 1.

statibus nunc 13. teneo, taliter tibi tuisque heredibus et successoribus obligo, ut si ego vel meis successores (a) prima 14. venienti calendas augustas viginti libras argenti denariorum (b) crosse non dedero 15. tibi vel tuis heredibus et successoribus, protinus iam dicta una terre pedicam et duas vi 16. neaę petias in tuam tuisque heredibus sit potestatem ad veram proprietatem 17. ex eas faciendum quodcumque volueris. Et si quis suprascriptam hereditatem tibi vel tuis 18. heredibus litigare voluerit, ego et heredes mei contra omni persona (c) defendere promitto. Quod 19. si facere noluero, aut si hanc chartam ego aut heredes mei per quemlibet modum 20. reprobare voluerimus, compositurі existamus tibi et tuis heredibus suprascriptu argentu duplu, 21. [et he]c chartula firma permaneat. Quam scribendam rogavi Leonem scriniarium in mense et indictione suprascripta. 22. Signum ✠ manus suprascriptae Romane rogatricis. Signum ✠ ✠ ✠ ✠ manuum suprascripta matre et fratres et marito qui ei consenserunt.

✠ Iohannes filius Petro Bezzoso, testis.
✠ Tubaldus Marno, testis.
✠ Iohannes de Rifredo, testis.
✠ Guido filius Petri de Guido, testis.
✠ Gregorius frater eius, testis.

✠ Et ego Leo scriniarius complevi et absolvi (1).

CLXX.

1174, agosto 23.

Giovanni, rettore di S. Maria Nova, loca ad Anastasillo, Massimo e Vassallo, curatori di Guidone figlio del « quondam » Benedetto, conte di Galera, la massa Careia, riservandosi però la chiesa di S. Egidio (2).

Anno incarnationis millesimo centesimo .LIIII. Anno secundo pontificatus domini Anastasii quarti papae, indictione secunda, mensis

(a) success, (b) arg den (c) pers,

(1) La completio fu scritta dallo scriniario con inchiostro diverso da quello adoperato nel testo, ed in altro tempo. Nel verso di mano del sec. XIII: « Cartula de terra in Valerano ».

(2) Publicò questo documento il Coppi, *Documenti storici del medio evo* nelle *Dissertazioni della Pontificia Accademia romana d'archeologia*,

augusti die .XXIII. Ego quidem Iohannes Dei gratia presbyter et rector venerabilis ecclesiae et canonice regularis S. Mariae Novae, cum consensu canonicorum &c., vobis Anastasillo et Maximo et Vaxallo curatorum Widonis filii quondam Benedicti comitis Galeriae et filiis suis. Idest totam et integram massam Carreiam cum terris, vineis, molendinis et pantanis quam primum vicimus monasterio S. Sabbae. Ecclesiam sancti Egidii cum domo et orticello iuxta se nobis de hac locatione excepimus et nobis reservamus. Positam territorio Galerano, sub his affinibus: a primo latere sicut incipit ab ortu rivi Galere et descendit usque ad viam Romanam, a secundo latere est via Romana sicut ascendit usque ad ortum S. Egidii et iuxta ortum descendit ad molendinum, a tertio latere est Arone sicut descendit a tenimento Anguillariae et Cesani, a quarto latere est tenimentum Anguillariae et Cesani et vadit usque ad ortum Galerie qui est prior finis. Ad utendum, fruendum &c. pretio octuaginta librarum lucensium, et debetis omni anno in assumptione beate Marie .x. rubra tritici pro pensione nobis et dicte ecclesie &c.

Ego Gregorius Symonis Dei gratia sancte Romane Ecclesie scriniarius scripsi et absolvi.

XV, 220. Egli lo trasse da un « Inventarium bonorum f. 32 », esistente nell'archivio di S. Maria Nova, che a me non riuscì di trovare. Pubblico il testo, come è dato dal Coppi, correggendo alcuni evidenti errori di stampa, e mutando l'interpunzione. Giova ricordare quanto avvertii nella prefazione (cf. vol. XXIII di questo *Archivio*, p. 178) intorno alla poca esattezza adoprata dal Coppi nella trascrizione di documenti medievali.

OSSERVAZIONE.

Il doc. XI dell'anno 1039, ottobre 11, di cui, lamentando la perdita del prezioso originale, pubblicammo un transunto trovato fra le carte del Van De Vivere, fu conosciuto anche da F. NERINI, *De templo et coenobio Sanctorum Bonifacii et Alexii*, Romae, 1752, p. 390, in nota. Il Nerini dice di averne tratto notizia da un manoscritto appartenente alla famiglia Astalli. Ripeto qui il regesto del documento pubblicato dal Nerini che può essere utile a completare la notizia del Van De Vivere: « Nobilissimi viri Leo, Bernardus et Bona, filii quon- « dam Petri Fraiapane de Imperator, sponte donaverunt domno Paulo « archipresbytero venerabilis ecclesiae S. Mariae Novae terram va- « cuam iuxta arcum maiorem templi quod Domus Nova appellatur » (1).

COSTANTINO CORVISIERI nell'erudito lavoro *Dell'acqua Tocia in Roma nel medio evo*, pubblicato nel *Buonarroti*, 1870, dà notizia a p. 48 di un documento dell'archivio di S. M. Nova dell'anno 1199, decembre 20, rogato dallo scriniario Leonardo, nel quale è indicata una « Turris de Miranda » come confine di una terra « in campo Turri- « clano ». Cf. anche R. LANCIANI, *Le escavazioni del Foro* in *Bullettino della Com. arch. comun.* 1902, p. 26. Non mi è stato possibile ritrovare tal documento nell'archivio.

(1) Mi è grato ringraziare il dotto sig. D. Luigi Pasquali che richiamò la mia attenzione sulla importante nota del Nerini.

INDICE

DEGLI SCRITTORI DELLE CARTE (1)

982. Leo (2) I, CLXIX?
1011-1018. Iohannes III, V.
1017. Theodorus IV.
1025. Iohannes Quintus VI.
1028. Iohannes VII.
1028. Petrus VIII.
1042. Stephanus XIII.
1050-1063. Octavianus XIV, XVI, XIX, XX, XXI.
1052. Theodaldus XV.
1060-1075. Iohannes XVII (3), XVIII, XXIV, XXV.
1065. Leo XXII.
1081-1100. Gregorius XXVI, XXXI.
1085-1103. Bonushomo XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII.
1104-1123. Henricus XXXIII, XXXIV, XXXIX, XLI.
1110. Iohannes XXXV.
1116-1127. Petrus XXXVI, XL (4), XLIII (5).
1119. Gregorius palatinus notarius XXXVIII.

(1) In questo indice non si tien conto dei nomi di quegli scrittori i quali non risultino dagli originali o dalle copie autentiche, conservati nell'archivio. Giova avvertire che i nomi ripetuti nell'indice si riferiscono a persone diverse: la diversità o l'identità é per altro desunta solo dal confronto delle scritture.

(2) Quando ai nomi contenuti in questo indice non è aggiunta alcuna determinazione, si sottintende sempre il titolo di « scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae ».

(3) Per errore si disse in nota al doc. XVII che esso era scritto per mano di Ottaviano, errore derivato dalla grande somiglianza delle scritture degli scriniari Ottaviano e Giovanni.

(4) Nel testo « scriniarius S. R. E. »; nella completio: « notarius regionarius et « infimus scriniarius S. R. E. ».

(5) Nel testo « scriniarius S. R. E.; nella completio: « notarius regionarius et « scriniarius S. R. E. ».

1126-1127. Falconius XLII, XLIV, XLV (1).
1137. Iohannes XLVI (2).
1146-1178. Andreas LXI, LXIV, LXV, LXVI, LXIX, LXX, LXXII, LXXIV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXXIII (3), LXXXVII (4), XCI, XCII, XCIII, XCVII, XCIX, CIX, CXIII, CXIV (5).
1139-1146. Iohannes XLVII, LI, LVI, LX.
1141. Paulus LII.
1142. Iohannes Abundis LIII (6).
1142. Iohannes LIV (7), LV (7), LVII (7).
1146-1147. Paulus LVIII, LIX, LXII, LXIII.
1153-1160. Cinthius Madelmus LXVII. LXXX, LXXXI, LXXXII.
1155. Oddo LXXI.
1156. Apulus LXXIII (8).
1557-1173. Gregorius LXXV, LXXXIX, XCV, CII.
1158. Iohannes LXXIX (9).
1162. Bonushomo LXXXV.
1162-1180. Iohannes Berardi scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae et Velliternensis civis LXXXVIII, CV, CVI, CXV.
1162. Nicolaus Nicolai Gusberti filius XC.
1166-1170. Rainerius XCIV (10), XCVI.
1170-1185. Henricus Oddonis XCVIII, CXXV.
1179. Nicolaus C, CI.
1173-1176. Iohannes Scrofani CIII, CIV, CXI.
1176-1182. Bartholomaeus CX, CXVII.
1176-1200. Iohannes CXII, CXVIII, CXIX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXXII, CXXXIV. CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXIX, CXL, CXLI CXLII, CXLIII, CXLV, CXLVI, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLVI, CLVIII, CLX (11), CLXIII, CLXV, CLXVI, CLXVIII.
1187. Benedictus imperialis aulae scriniarius CXXVI (12).
1181. Romanus CXVI (13).

(1) Non originale: esemplata da « Gregorius Iudicis sacri Romani imperii scriniarius ».

(2) Non originale: esemplata da « Andreas scriniarius S. R. E. ». Non è naturalmente possibile determinare a quale dei Giovanni già nominati appartenga questo documento. La stessa osservazione va ripetuta per altre carte esemplate.

(3) Non originale: esemplata da « Iohannes scriniarius S. R. E. ».

(4) Non originale: copia imitativa o falsificazione.

(5) Non originale: esemplata da « Benedictus imperialis aulae scriniarius ».

(6) Non originale: esemplata da « Henricus Oddonis scriniarius S. R. E. ».

(7) Non originale: esemplata da « Petrus scriniarius S. R. E. ».

(8) Non originale: esemplata da « Iohannes scriniarius S. R. E. ».

(9) Non originale: esemplata da « Theophilactus scriniarius S. R. E. ».

(10) Non originale: esemplata da « Leonardus Aliprandi S. R. E. scriniarius ».

(11) Non originale: esemplata da « Petrus Obicionis sacri Romani imperii iudex ordinarius at scriniarius ».

(12) Non originale: esemplata da « Iacobus S. R. E. scriniarius ».

(13) Non originale: esemplata da « Petrus Bonegentis S. R. E. scriniarius ».

1183. Nicolaus iudex et scriniarius sanctae Romanae Ecclesiae CXX.
1188. Mathaeus Tyburtinae civitatis scriniarius CXXX.
1188. Obicio imperialis aulae scriniarius CXXXI.
1190. Cosmas imperialis aulae scriniarius CXXXIII.
1192-1199. Gregorius Iudicis sacri Romani imperii scriniarius CXXXVIII, CXLVII, CLV, CLVII, CLXI.
1194-1196. Petrus Coranus iudex CXLIV, CXLVIII, CXLIX, CL.
1198. Deustebenedicat CLIX.
1199. Romanus de Ynsula CLXII (1).
1199. Romanus imperialis curiae scriniarius CLXIV.
1200. Romanus CLXVII.

(1) Non originale: esemplata da « Philippus sacri Romani imperii scriniarius ».

LA *FAMIGLIA* DI PIO III

La serie dei ruoli della *famiglia* pontificia, che si conservano nell'archivio della Computisteria in Vaticano, comincia colla metà del secolo XVI (1). Soli documenti congeneri che si conoscessero anteriormente a questa età, erano quelli concernenti le *famiglie* di Niccolò III (1277) e di Pio II (1460), pubblicati dal Galletti, dal Marini e dal Moroni (2). A questi mi è dato di aggiungere il ruolo della *famiglia* di Pio III, che una nota di spese contenuta nel codice Vaticano latino 9027, c. 162 A sgg. ci permette di restituire. Il documento, originale, – io lo ritrovai sulla scorta di una indicazione procurata a mio padre dal compianto comm. De Rossi – fu redatto nell'occasione dei funerali del papa, allo scopo di calcolare la quantità del panno da lutto occorrente per la turba dei familiari (3). Vera turba,

(1) TH. von SICKEL, *Ein Ruolo di famiglia des Papstes Pius IV. Sonderabdruck aus den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, Ergänzungsband IV, Innsbruck, 1893, p. 3 sgg.

(2) GALLETTI, *Memorie di tre antiche chiese di Rieti*, Roma, MDCCLXV, p. 171 sgg.; MARINI, *Degli archiatri pontifici*, Roma, MDCCLXXXIV, II, 152 sgg. Il MORONI (*Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da san Pietro sino ai nostri giorni*, Venezia, 1840–'79, XXIII, 40 sgg., 54 sgg.) ristampò i ruoli di Niccolò III e di Pio II, già editi rispettivamente dal Galletti e dal Marini.

(3) Il medesimo codice a cc. 170 A–180 B ci presenta il conto del panno occorrente nella medesima circostanza per le cariche della città di Roma e della Curia.

cresciuta anche dal tempo in cui Pio II accoglieva poco men di trecento persone tra questi alti e bassi servitori.

Non pochi dei nomi ricordati nell'elenco de' familiari di Pio III si trovano mescolati nel Diario del Burcardo o nelle fonti dell'archivio Vaticano alle memorie della corte di Alessandro VI (1). Nè ciò può destar meraviglia. La morte, incontrata dal nipote di Pio II neppure un mese dopo la sua elezione, gli vietò di riempire la corte, nonchè la città ed il mondo di proprie creature. La *famiglia* pontificia rimase quindi sotto di lui quello che era stata sotto il suo predecessore, sebbene Francesco Todeschini-Piccolomini, divenuto Pio III, avesse conservato presso di sè le persone che avevano composto il suo seguito quando era cardinale. Così Aldello Piccolomini, vescovo di Sovana (2), Antonio Alberi, vescovo di Nepi e di Sutri (3), Bernardino

(1) Oltre al *Diarium* del BURCARDO (ed. Thuasne, Parisiis, 1883-1885) mi giovarono specialmente per illustrare il documento, i *Dispacci* di ANTONIO GIUSTINIAN (ed. Villari, Firenze, 1876) e le opere dell'UGHELLI (*Italia sacra*, ed. II, Venetiis, 1717-'22), del CARDELLA (*Memorie storiche dei cardinali di Santa Romana Chiesa*, Roma, 1792-'97), del MARINI (vedi nota 2, p. 143), del GREGOROVIUS (*Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*, 3ª e 4ª edizione) e del PASTOR (*Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters*. III. *Gesch. d. P. im Zeitalter der Renaissance von der Wahl Innocenz VIII bis zum Tode Iulius II*, Freiburg im Breisgau, 1899).

(2) Sotto Innocenzo VIII maestro di cerimonie (BURCARDO, op. cit. I, 3, nota, p. 312); maggiordomo di Pio III (GIUSTINIAN, op. cit. II, 245-246; UGHELLI, op. cit. III, 758; MARINI, op. cit. II, 233, nota 4). Se si deve credere a Sigismondo Tizio, testimonio contemporaneo, bene informato, ma proclive alquanto alla maldicenza, Aldello non esitò a falsificare una bolla che lo nominava cardinale. Il debole Pio III avrebbe messo in tacere questo delitto, di cui pare si macchiasse anche Giacomo, suo fratello, in pro del figlio Silvio (V. il mio scritto *Il pontificato di Pio III secondo la testimonianza di una fonte contemporanea, con documenti inediti del R. Arch. di Stato in Siena* in *Arch. stor. ital.* XXXII, 102 sgg., 124).

(3) UGHELLI, op. cit. I, 1032. Pio III volle preporlo ad ogni modo alla diocesi di Sutri e di Nepi, sebbene fosse già stata promessa al

Capacci, datario (1), Bernardino da Torrita, vicario dell'arcivescovado senese (2), il vicario di Fermo e Francesco da Sarteano (3). I loro servitori, insieme a quelli dei parenti del papa (Andrea e Giacomo, suoi fratelli, Silvio di Giacomo e Francesco di Antonio Todeschini-Piccolomini, vescovo di Bisignano (4), suoi nipoti) sono menzionati come facenti parte della *famiglia* vaticana nel mio documento.

Nelle note al medesimo, sotto il nome dei vari personaggi a cui si riferiscono, ho raccolto le notizie che da fonti edite ed inedite potei attingere in proposito. Qui noterò come per esso mi sia dato recare un contributo, anzi una integrazione non disprezzabile, all'opera del Marini sugli archiatri pontifici, giacchè due soli fra gli otto medici menzionati nel documento vi avevano trovato luogo (5).

Burcardo (BURCARDO, op. cit. III, 281); questa nomina fu l'unico frutto del suo sommo sacerdozio. «De uno papato solum superest episcopatus « meus », scriveva l'Alberi il 19 ottobre 1503 a Giovanni Piccolomini, nipote di Pio III, condolendosi della fine del pontefice, che era morto il giorno prima (UGHELLI, op. e loc. cit.). Di lui si legge nel sullodato TIZIO: « Antonium Urbevetanum octogenarium, nescio cuius conscientie « hominem, qui diu ei [Pio] serviverat » (V. il mio scritto cit. p. 119).

(1) TIZIO: « Bernardinum Capaccium, degenerem, olim auditorem « suum [*di Pio III*], datarium » (ibidem).

(2) TIZIO: « Bernardino Turritano, vicario et iniquo homine » (op. cit. p. 109, n. 2).

(3) V. *Due documenti per la storia dell'arte senese*, editi a mia cura per nozze Piccolomini-Clementini-Cinughi de' Pazzi, Siena, 1902, pp. 9-10, nota 1.

(4) UGHELLI, op. cit. I, 523; nominato da suo zio castellano di Castel S. Angelo (GIUSTINIAN, op. cit. II, 245).

(5) Bernardo Buongiovanni ed Arcangelo di maestro Giovanni Tuti (MARINI, op. cit. I, 243 sgg., 282 sgg.). Veramente il Marini menziona fra i medici di Pio III anche un Antonio Buoninsegni. Nel mio documento costui non figura, bensì un maestro Buoninsegna da Siena. Credo che il Marini prendesse abbaglio, e che si tratti, forse, di Buoninsegna Buoninsegni, lettore di medicina nello Studio senese (v. *Ruolo dei lettori dello Studio per l'anno 1492*, in ZDEKAUER, *Lo Studio di Siena nel Rinascimento*, Milano, 1894, p. 192.

Concluderò facendo parola di due familiari di Pio III, che sotto il pontificato del predecessore e del successore di lui si acquistarono trista fama, Ventura Benassai ed Antonio Ferreri.

Il Benassai, vescovo di Massa dal 1500 al 1511, era cittadino senese, e nel marzo 1503 aveva sostenuto la parte di intermediario fra la sua patria ed i Borgia (1), alla corte dei quali era divenuto scrittore, chierico di camera, sacrista e tesoriere generale. Dalle testimonianze contemporanee la sua figura emerge colle caratteristiche di un uomo d'affari senza scrupoli e senza coscienza. Associato alla casa commerciale degli Spannocchi, per tradizione ereditaria banchieri pontifici (2), sembra che non rimanesse estraneo alle cause della loro rovina (3). Aveva voce di essersi comprato a contanti la dignità episcopale come la tesoreria (4), e di avvilire l'ufficio con ladroncellerie meschine (5). Quando Pio III ebbe cinta la tiara, la Camera apostolica registrò un breve pontificio per la conferma del Benassai nella carica, dalla quale non poteva esser rimosso se non dopo la restituzione di quattromila cinquecento ducati, che aveva prestato ad

(1) GIUSTINIAN, op. cit. I, 431.

(2) BURCARDO, op. cit. II, 427; TIZIO, *Historiae Senenses* (ms. a Roma, biblioteca Chigi, G. 31-35, G. II. 36-40), VI, 389 B: « Bona« venturam Benassarium, episcopum Massanum, ab Alexandro creatum, « virum reformatorium [*cioè appartenente alla fazione o* Monte *senese dei* « *Riformatori*], prius tamen apud Spannochios trapezitam »; VII, 42 B: « Venture Benassario, reformatorio viro et sagaci, ab Alexandro sexto « olim ex mercatore, calculum optime edente, episcopo Massano creato « et in palatio cum Iulio versanti ».

(3) TIZIO, op. cit. VI, 374 B: « Die preterea novembris quinta [1503] « Roma nuntiatum est Spannochiorum mensam argentariam, quam ban« chum appellant, septuaginta milium ducatorum alieno gravatam ere « decoxisse. Cuius rei Bonaventura Benassarius, civis Senensis ac Mas« sanus episcopus, crimine, sive iure, sive iniuria, non caruit ».

(4) BURCARDO, op. cit. II, 573; III, 164. Per quanto concerne la tesoreria, l'accusa della pubblica opinione è dimostrata tutt'altro che destituita di fondamento dai documenti a nota 1, pp. 147-48.

(5) BURCARDO, op. cit. II, 427; III, 258.

Alessandro VI (1). Divenuto papa Giulio II, il vescovo di Massa non parve subito caduto in disgrazia; allorchè la vanità dei Senesi volle dar corpo alla tradizione che faceva

(1) Roma, Archivio Segreto della Santa Sede, armario 29, volume 57, c. 6 A, 1503, ottobre 9: « Pius papa III^{s}... Cum dudum fe. re. « Alexander papa VI, predecessor noster, te, in quo plurimum confi- « debat, generalem suum et S. R. E. thesaurarium deputaverit, prout « in ipsius predecessoris sub bulla plumbea desuper editis litteris ple- « nius continetur, et tu ei, tunc in maximis necessitatibus sibi pro apo- « stolica Sede ingruentibus constituto, quatuor milia ducatorum et quin- « gentos auri in auro de Camera mutuaveris; nos, qui non minus in « fraternitate tua ob eius singulares virtutes, probitatem et integritatem « confidimus eamque paterno affectu diligimus; attendentes pariter quia « huiusmodi officium bene et laudabiliter administras, tuisque in hac « parte supplicationibus inclinati; te in dicto officio, iuxta prefati prede- « cessoris nostri litterarum predictarum seriem et tenorem, confirmamus « et, quatenus opus sit, denuo ad id deputamus. Mandantes dilectis filiis, « camerario nostro ac presidentibus et clericis Camere apostolice ut te « de predicta summa per te mutuata, ut prefertur, creditorem in dicta « Camera faciant, nec non in dicto officio manuteneant et defendant, « neque te ab eo amoveant aut amoveri permictant, nisi prius resti- « tutis tibi dictis quatuor milibus et quingentis ducatis, prout nos per « presentes te ab eodem amoveri non posse decernimus et declaramus, « contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum &c. N. Advoga- « rius » (cit. del MARINI, op. cit. I, 272). Conseguenza di questo breve fu che il cardinale camerlengo, Raffaele Riario, riconobbe creditore della Camera apostolica il Benassai (Roma, arch. suddetto, ibid. c. 6 B, 1503, ottobre 17): « Raphael, miseratione divina S. Georgii diaco- « nus cardinalis, domini pape et S. R. E. camerarius, reverendo patri « domino Venture de Benassaiis, episcopo Massano, Camere apostolice « clerico et S.mi D. N. generali thesaurario salutem..... P. V. per pre- « sentes commictimus et mandamus quatenus dicta quatuor milia et « quingenta ducatorum auri in auro de Camera per manus spectabi- « lium virorum heredum Ambrosii Spannocchii de Piccolhominibus, « eiusdem SS. D. N. depositariorum, ad ordinarium introitum et exi- « tum Camere apostolice poni et describi faciat; ad introitum videlicet, « a P.V. super dicto officio generalis thesaurarie mutuata prefatis SS. D. N. « et Camere apostolice ut supra, a quo officio similiter amoveri non posses « decernimus, nisi prius tibi restitutis dictis .IIII.^{m} .V.^{c} ducatorum; ad « exitum vero, eisdem pape et Camere apostolice, ut premittitur, mutua- « tis et solutis. Quos in computis vestris admitti volumus et mandamus.

discendere i Della Rovere di Savona dai Ghiandaroni, signori dalla Sugara, in quel della Repubblica, egli fu prescelto a por sotto gli occhi del pontefice le pretese prove della sua genealogia (1). Ma in breve sopraggiunsero tristi giorni per

« Datum Rome &c. R[aphael], S. Georgii [diaconus cardinalis], S. R. E. ca-« merarius, omisso sigillo. Bo de Montefalco ». Ibid. cc. 12 B–13 A, 1503, ottobre 17: « Raphael &c..... te dominum Venturam, episcopum Massa-« num et thesaurarium generalem predictum, eiusdem Camere aposto-« lice verum creditorem de dictis quatuor milibus quingentis ducatis « auri in auro de Camera tenore presentium declaramus, et Cameram « ipsam cum omnibus suis introitibus, tam spiritualibus quam tempo-« ralibus, P. tue efficaciter obligatam esse decernimus et obligamus, « itaque ab officio huiusmodi generalis thesaurarie ullo unquam tem-« pore, vita tua durante, amoveri non possis, nisi saltem prius dicta « summa fuerit eidem P. V. integraliter restituta. Volumus etiam, et « ita per presentes declaramus ex nunc, quod fructus et emolumenta « que tuam P. ex huiusmodi officio percipere contigerit, nullatenus com-« putentur in sortem, sed ad eandem P. tuam libere et licite pertineant « eique, in eventum amotionis a dicto officio, dicta summa .IIII.^{m} .V.^{c} du-« catorum... integre et absque ulla diminutione restitui debeat... ». Quando poi Ventura fu esautorato, il Riario provvide al pagamento del credito (ibid. cc. 21 B–22 A, 1503, novembre 15): « Raphael &c..... « Cum P. V. ab huiusmodi generalis thesaurarie officio suspensa et « pro nunc amota extiterit ob deputationem reverendi patris domini « Francisci Allidoxii..., et propterea dicta summa per vos, ut prefertur, « mutuata vobis restitui debeat..., thesaurario Marchie... de mandato « SS. D. N. pape vive vocis oraculo super hoc nobis facto... comicti-« mus et mandamus quatenus ex pecuniis et introitibus dicte thesau-« rarie Marchie eidem P. V. solvat et numeret cum effectu et pro ea-« dem P. V. ad exitum dicte thesaurarie et Camere apostolice poni « et describi faciat supradictam summam ».

(1) Antonio di Giorgio Mosca, per quanto sconsigliato dallo storico Tizio, si fece assertore della pretesa discendenza dei Della Rovere dai Ghiandaroni ed inviò « cartas monimentis pervetustis refertas « ad Bonaventuram Benassarium..., cum Iulio pontifice familiariter lu-« sitantem, ut Iulio, cui sepe obiectum fuerat vile genus, ostenderet » (Tizio, op. cit. VI, 389 B). Su questo ridicolo affare e sulle sue conseguenze vedi, oltre al Tizio (op. cit. VI, 388 A sgg., VII, 41 A sgg.), Malavolti, *Historia dei fatti et guerre dei Sanesi*, Venezia, MDXC–'XCIX, p. III, c. 115 A; Pecci, *Memorie storico-critiche della città di Siena*, Siena,

lui. Francesco Alidosi gli fu sostituito nell' ufficio di tesoriere; poco dopo Ventura, colpito dall' accusa di aver falsificato il breve di Pio III, veniva chiuso in Castel S. Angelo e posto sotto processo. Nè riuscì ad ottenere il perdono di Giulio II se non rinunziando a tutte le sue cariche e pagando ottomila ducati (1). Scampato così al precipizio, che

MDCCLV-'LVIII, I, 239 sgg.; LITTA, *Le famiglie celebri d'Italia*, fam. Della Rovere.

(1) BURCARDO, op. cit. III, 370. Nel citato vol. 57, arm. 29, dell'arch. Segr. d. S. Sede a c. 107 B è registrato il breve pontificio di assoluzione, in data 9 novembre 1504: «Iulius papa II^{s}... Cum supe-« rioribus diebus ex aliquorum relatis intellexissemus quoddam breve « ad tui instantiam, super confirmatione officiorum sacriste palatii apo-« stolici ac generalis thesaurarie nostre et S. R. E., cum expressione « certi pretensi tui crediti, per Nicolaum Advogarium, fe. re. Pii tertii, « predecessoris nostri, tunc secretarium, falso expeditum extitisse; et « propterea, ex nostra commissione, bo. me. Petrus, episcopus Cesena-« tensis et causarum curie Camere apostolice generalis auditor, primo, « et deinde cum nonnullis sex successive adiunctis contra te inquisiverit « causaque in nostri palatii apostolici auditorio relata et discussa ex no-« stro mandato extiterit, ac, ex eiusdem palatii auditorum voto, breve « predictum confirmationis predictorum officiorum, cum expressione « mutui quatuor milium et quingentorum ducatorum auri in auro de Ca-« mera, et cum mandato quod in Camera apostolica de illis creditor fie-« res, falsum esse, et propterea te penam privationis ecclesie Massane « beneficiorumque et officiorum omnium que obtinebas, incurrisse nobis « relatum fuerit; quorum voto et relationi tibi notificate tua sponte acquie-« veris, et propterea in certis litteris per te, ut thesaurarium prefatum, « Bancho de Spannochiis, tunc Camere apostolice depositario, virtute dicti « pretensi brevis sub dat. decima octobris millesimo quingentesimo tertio « directis manuque tua subscriptis, nec non in aliis litteris patentibus « ven. fratris nostri Raphaelis, cardinalis S. Georgii, camerarii, sub dat. « die undecima octobris millesimo quingentesimo tertio expeditis, in « quibus, etiam vigore eiusdem brevis, in dicta summa quatuor milium et « quingentorum ducatorum Camere apostolice creditor declaratus fuisti, « dictos dies decem et undecim octobris in eisdem literis descriptos fuisse « et te anticipatos et in veritate dictas litteras mandati et patentium « per plures dies et postea sequentes fuisse et te concessas et expe-« ditas sponte confessus extiteris, superque hiis omnibus nostram cle-« mentiam et misericordiam imploraveris, et ut desuper tibi veniam

gli Spannocchi irritati contribuirono, come pare, a scavargli sotto i piedi, il Benassai si ritirò a Padova (1).

Antonio Ferreri si era guadagnato il favore del cardinale Della Rovere, suo concittadino, che aveva servito in qualità di maggiordomo (2), e da lui, quando fu divenuto pontefice, conseguì la dignità episcopale (3), gli uffici di prefetto del sacro palazzo apostolico e di pro-datario e la por-

« largiremur humiliter supplicaveris; nos..., huiusmodi supplicationi-« bus inclinati ac tibi, qui omnia dicta officia tua, una cum clericatus, « secretariatus ac scriptorie officiis que obtines, sponte in manu no-« stra cessisti et dimisisti..., ut per publicum instrumentum super his « confectum apparet, tam omnia predicta quam quecumque alia exces-« sus ac delicta, quantumcumque enormia et maiora huiusmodi, si qua « forent, quomodolibet usque impresentem diem per te commissa et « perpetrata, cognita vel incognita, ..., remittimus pariter et in-« dulgemus.....; ita tamen, quod quotienscumque vel quovis quesito « colore contra premissa ullo unquam tempore reclamaveris vel con-« traveneris, presens remissio et indulgentia nullius sit roboris vel « momenti, sed proinde contra te procedi possit, ac si presens indul-« gentia et remissio secuta non foret. Datum &c. Sigismundus. Collta M. « de Campania ».

(1) « Circa vero februarii initia [1504] Venturas, Massanus epi-« scopus, Rome a Iulio pontifice capi iubetur multisque diebus temtus, « pecuniis in erarium illatis, officiis suis, episcopio remanente, dimissis « privatur. Cuius rei causam prebuisse Spannochios ferebatur, quoniam « adauxisse decoctionem illorum ferebatur. Venturas vero, relicta urbe, « ad gymnasium se contulit Patavinum » (TIZIO, op. cit. VI, 390 A; v. anche VII, 43 A, ove si legge che gli Spannocchi, « ut rumoribus « ferebatur, culpa Venture decoxerant »). Sulle relazioni tra il Benassai e lo Studio di Padova nulla si legge nelle opere del TOMASINI (*Gymnasium Patavinum*, Utini, MDCLIV), del COMNENO PAPADOPOLI (*Historia Gymnasii Patavini*, Venetiis, MDCCXXVI), del FACCIOLATI (*Fasti Gymnasii Patavini*, Patavii, MDCCLVII). V. sul poco degno vescovo di Massa anche UGHELLI, op. cit. III, 725-726; MARINI, op. cit. I, 272-273.

(2) BURCARDO, op. cit. II, 408; GIUSTINIAN, op. cit. III, 50.

(3) Fu consacrato vescovo insieme al Burcardo il 9 aprile 1504 (BURCARDO, op. cit. III, 347), e successivamente inviato a Noli, a Gubbio ed a Perugia (UGHELLI, op. cit. I, 650, 1165; III, 316; IV, 1017).

pora cardinalizia, che gli fu accordata malgrado l'opposizione del collegio. Ma il Ferreri corrispose male ai benefizi di Giulio II; Legato a Bologna, si abbandonò a tali eccessi di tirannia che i suoi amministrati se ne appellarono al papa. Questi, energico sempre, non esitò a richiamare a Roma il favorito ed a farlo mettere in Castel S. Angelo, concedendogli poi di trasferirsi nel convento di S. Onofrio come in prigionia meno ristretta e disonorevole. Là dentro sembra che il Ferreri morisse di vergogna e di dolore pochi mesi dopo la sua disgrazia (1508) (1).

Roma.

PAOLO PICCOLOMINI.

DOCUMENTO (2).

Cubicularii. *Prime sortis.*

Dominus Iohannes Franciscus Podius	Can.	4
Dominus Adrianus de Viterbio (3)	Can.	4
Dominus Leander de Perugio (4)	Can.	4
Dominus decanus Vormaciensis	Can.	4

(1) CARDELLA, op. cit. III, 316; GREGOROVIUS, op. cit. VIII, 49; PASTOR, op. cit. III, 573, 607, 610, 619, 632, 923.

(2) Come già dissi, è contenuto nel cod. Vat. lat. 9027 a cc. 162 A–169 A; esse formano i primi fogli di un fascicolo, che ne conta in tutto ventitrè, scritti dalla medesima mano. A cc. 170 A–176 B si legge il conteggio del panno per le cariche della città di Roma, a cc. 177 A–180 B, il conteggio di quello per le cariche di Curia, a cc. 181 A–183 A, la nota delle spese fatte dal governatore di Roma dopo la morte di Alessandro VI. La scrittura è del principio del Cinquecento; la numerazione (a doppio sistema, indicante cioè il numero delle carte rispetto all'intiero codice e rispetto al fascicolo che compongono) è moderna. Le parole stampate in corsivo sono scritte d'altra mano, però contemporanea.

(3) Riputato «persona molto destra»; in voce di esser fatto segretario di Alessandro VI nel maggio 1503 (GIUSTINIAN, op. cit. II, 30–31).

(4) Procuratore fiscale (BURCARDO, op. cit. III, 356).

Dominus Marianus Cuccinus (1)	Can.	4
Dominus Cesar Soldanus	Can.	4
Dominus Antonius de Piperno, diaconus capelle pontificie et capellanus domini camerarii	Can.	4
Dominus Pandulfus de la Casa man.to d. F. Ponzetti.	Can.	4

Camerarii et scutiferi. *Prime sortis.*

Dominus Iulius de Spannochiis, camerarius et depositarius (2)	Can.	4
Dominus Montanus	Can.	4
Dominus Conradus *Teotonicus*	Can.	4
Dominus Augustinus Benenatensis	Can.	4
Dominus Aloisius Stella (3)	Can.	4
Dominus Achilles, scalcus secretus	Can.	4
Dominus Bernardinus Aquilanus	Can.	4
Dominus Victorius Moresquinus (4)	Can.	4
Eusebius Patritius	Can.	4
Iohannes Andreas *de Lunisciano*	Can.	4
Dominus Pasqualis Parmensis (5)	Can.	4
Georgius Perler	Can.	4
Polidorus Pientinus	Can.	4
Paris Sartianensis	Can.	4
Domicilius Glucianus (6)	Can.	4

(1) Procuratore della Camera apostolica (cod. Vat. lat. 9027, c. 177 A).

(2) Banchiere di Alessandro VI e di Pio III (Burcardo, op. cit. II, 423; III, 283).

(3) Corrispondente dello storico Tizio (op. cit. VII, 126 A). V. nell' archivio Segreto della S. Sede gli atti con cui Pio III e Giulio II accordano (19 ottobre 1503 e 1504) a questo loro familiare la remissione delle annate di alcuni benefici ecclesiastici (arm. 29, vol. 57, cc. 16 A, 67 B).

(4) V. nell'arch. cit. il motuproprio di Pio III, senza data, con cui si rimette al M. l'annata del benefizio « S. Marie matris Domini, Firmane « dioecesis » (loc. cit. c. 10 B).

(5) Forse Pasquale Zambernardi, conclavista di Pio III (Burcardo, op. cit. III, 270). Un motuproprio, senza data, di questo pontefice rimette « Paschasio Zambernardo de Beliardis, cubiculario secreto » l'annata del beneficio di S. Prospero di Reggio (arch. Segr. d. S. Sede, loc. cit. c. 8 B).

(6) Questi è « Domicillius de Glusiano, camerarius secretus », al quale un motuproprio, senza data, di Pio III rimette l'annata del prio-

Bernardus Lucensis	Can.	4
Dominus Petrus Gryphus, Pisanus	Can.	4
Dominus Corradus della Cervara	Can.	4
Dominus Antonius de Caccialupis	Can.	4
	Can.	100 (1)

Scutiferi. *Prime sortis.*

Dominus Iohannes Baptista et Rodoricus de Pace, pro quolibet can. quattuor	Can.	8
Dominus Prosper de Viterbio (2)	Can.	4
Iohannes Franciscus de Casoliis	Can.	4
Dominus Alexander de Neronibus	Can.	4
Dominus Cherubinus de Aquapendente	Can.	4
Dominus Michael de Biure	Can.	4
Dominus Gratias de Vualdes (3)	Can.	4
Magister Iulianus, aromatarius	Can.	4
Iosephus, superstes aromatarie	Can.	4
Dominus Iohannes de Pientia	Can.	4
Dominus Lelius de Teramo	Can.	4
Dominus Galeatius Fortis	Can.	4
Dominus Franciscus Novellus	Can.	4
Dominus Iohannes Andreas de Cafarellis (4)	Can.	4
Dominus Iohannes Antonius Guala	Can.	4
Dominus Padulphus (*sic*) de Sancto Suverino	Can.	4
Dominus Bonifatius Coppis	Can.	4
Dominus Franciscus Delius	Can.	4
Dominus Nicolaus, de summario bullarum	Can.	4
Dominus Paulus Tuba (5)	Can.	4

rato di S. Maria di Basiano, ordine dei Cistercensi, diocesi di Milano (ib. c. 11 B).

(1) Così il codice, ma la somma esatta è 108.

(2) Prospero Gatteschi da Viterbo, cavaliere dell'ordine di Rodi, al quale un motuproprio, senza data, di Pio III rimette le annate dei priorati dei Ss. Giovanni e Vittore e S. Maria in Carbonara di Viterbo (ib. c. 12 A).

(3) Garzia de Valdes, di Zamora, nominato «scriptor litterarum «apostolicarum» il 29 luglio 1497 (arch. cit. *Regesti Vaticani*, 877, cc. 31 B–32 A); segretario di Giulio II (MARINI, op. cit. II, 254, n. 2); menzionato dal BURCARDO (II, 486).

(4) Fratello del vescovo di Ascoli (BURCARDO, op. cit. III, 15).

(5) «Scriptor apostolicus» (BURCARDO, op. cit. II, 379, 383, 487, 544).

Dominus Camillus Leazarius, computista (1)	Can.	4
Dominus Iohannes Potechen[sis]	Can.	4
Dominus Iohannes Ingewinkel (2)	Can.	4
Dominus Bartholomeus Caniscus, } Custodes bon. palatii	Can.	8
Dominus Fabritius Parmensis, } ap.ci m.to camerarii		
Dominus Thomasus de Bertinis de Senis	Can.	4
Dominus Michael de Michelibus de Senis	Can.	4
Dominus Lucas, capellanus capelle domini Pii pape III		
	Can.	116 (3)

Medici. *Prime sortis.*

Reverendus episcopus Venusinus (4)	Can.	5
Magister Scipio	Can.	4
Magister Archangelus Senensis	Can.	4
Magister Boninsignia Senensis	Can.	4
Magister Ludovicus, cirusicus, Florentinus	Can.	4
Magister Bartholomeus Hyspanus	Can.	4
Magister Dominicus, barbitonsor	Can.	4
Dominus Hyeronimus de Parma	Can.	4

Officiales capelle palatii apostolici.

Reverendus dominus episcopus Massanus, sacrista	Can.	5
Dominus Antonius de Piperno, diaconus capelle	Can.	4
	Can.	42

(1) Camillo Lazzari, di Bologna, scrittore e computista della Camera apostolica, conclavista del cardinale Francesco Borgia nel secondo conclave del 1503 (Burcardo, op. cit. III, 301). Comparisce come testimone al contratto di appalto della gabella dello Studio agli eredi Spannocchi (5 dicembre 1499, arch. cit. arm. 34, vol. 11, c. 98 a). Giulio II lo deputò commissario ad esigere i crediti della Camera apostolica, l'11 gennaio 1512 (arch. cit. arm. 29, vol. 58, cc. 191 b–192 a).

(2) «Magister Iohannes Ingewinchel, prepositus ecclesie Sancti Io-«hannis Traiectensis», nominato scrittore apostolico il 28 gennaio 1511 (arch. cit. *Reg. Vat.* 983, cc. 100 a–101 a).

(3) Così il codice, ma la somma esatta è 112.

(4) Bernardino de Bonioanne, dottore, medico curante di casa Borgia, carissimo ad Alessandro VI, che assistè nell'ultima infermità insieme a maestro Scipione (Ughelli, op. cit. VII, 174–175; Marini, op. cit. I, 243 sgg.; Giustinian, op. cit. I, 58, 371; II, 115–116). Il medesimo Scipione, Arcangelo di maestro Giovanni Tuti da Siena («Ma-«gister Arcangelus»; Marini, op. cit. I, 282–283; II, 248) e Ludovico

Sequuntur supradicti officiales capelle.
Sortis videlicet prime.

Dominus Remigius de Mastamge, decanus		Can.	3
Iohannes in eruen (?),	cantores, inter omnes	Can.	57
Bertrandus Vaegueras,			
Cristoforus Rousseau,			
Philippus de Privis,			
Iohannes de Lyanas,			
Crispinus de Stappen,			
Iacobus Valpot,			
Antonius Valterii,			
Paulus de Trottis,			
Gaspar Uverbeck,			
Bonus Rodulphi,			
Iohannes Grutter,			
Alfonsus Frias,			
Garsias Salinas,			
Marturianus Prats,			
Thomas Iacobi,			
Iohannes Pocquetoy,			
Iohannes Scribanus,			
Iohannes Palamares,			
Alfonsus de Troia, capellanus missarum		Can.	3
Erasmus Nicolai (1),	clerici campanarum	Can.	6
Ferricus Iacomini,			
Iohannes Moleti, scriptor		Can.	3

Duo custodes orti secreti, *videlicet Secunde sortis.*

Alardinus et		Can.	3
Iohannes de Orna		Can.	3
Bernardinus Textoris (2),	forerii	Can.	6
Angulus (*sic*) de Calagurra,			

da S. Miniato («Magister Ludovicus, cyrusicus, Florentinus») curarono Pio III, ed alla loro imperizia, specialmente a quella di Ludovico, testimonianze contemporanee danno colpa della sua morte (v. il mio scritto cit. pp. 116, 123).

(1) Menzionato dal BURCARDO, ad ann. 1497, insieme a Ferrico di Giacomino (op. cit. II, 350).

(2) Cittadino romano, «custos riparum fluminis Tiberis alme «urbis» (arch. cit. *Reg. Vat.* 990, cc. 162 A–162 B, 11 aprile 1511).

Symon Fabri, eorum socius, reformator pannorum		Can. 3
Iohannes de Torres, Didacus de Chiavis,	scalci tinelli minoris	Can. 6
		Can. 21

Yhs. *Secunde sortis.*

Iohannes Caroli (1), Bellavilla (2), Iohannes Matheus, Desiderius (3), Rainaldus, Iacobus, Michael, Bartholomeus Peres, Cima Senensis (4), Laurentius Francisci, Onofrius, Dominicus de Villanis (5), Berardus, Petrus Coma, Antonius de Vulterris, Iohannes Branghi, Franciscus Vacca, Ugo Beliceti, Iohannes Antonius Guala,	cursores	Can. 57

(1) V. l'atto con cui esso intima rappresaglie in favore di Alfonso della Rosa, capitano agli stipendi papali, a causa di pirateria esercitata a danno di lui da cittadini pisani, in arch. cit. arm. 29, vol. 55, c. 82 B (26 luglio 1503).

(2) Viano Bellavilla, corriere, che interviene come testimone al contratto di appalto della dogana di Ripa e Ripetta a Mariano Astalli, in data 10 dicembre 1519 (arch. cit. arm. cit. vol. 62, c. 265 A).

(3) Menzionato dal Burcardo ad ann. 1499 (II, 534).

(4) « Bartholomeus, alias Cima », corriere, che interviene come testimone al contratto di appalto di Chiusi perugino ad Angelo Cesi, in data 24 luglio 1504 (arch. cit. arm. cit. vol. cit. c. 106 A). Menzionato dal Burcardo ad ann. 1498 (II, 477).

(5) Menzionato dal Burcardo ad ann. 1497 e 1498 (II, 370, 477).

Thomas, Chilianus antiquus, Antonius de Plunbino, Ludovicus Lorgiet, Leonardus Mariani, Antonius de Corvis, Iohannes Roccabarg, Gundisalvus Hyspanus, Hyeronimus Ispergier, Chilianus iunior, Iohannes Baptista, Aloisius de Bertania (1), Ruffinus de la Porta, Alexander de Turre, Iohannes Hyspanus,	parafrenarii, inter omnes	Can.	45
		Can.	102

Officiales palatii apostolici. *Secunde sortis.*

Petrus, magister stabuli		Can.	3
Iacobus de Iaccettis, dispensator secretus		Can.	3
Alardinus de Porta et Iohannes, eius socius,	custodes porte orti secreti	Can.	6
Adrianus et Petrus Navarra,	canovarii secreti	Can.	6
Angelus Parmensis et Ermannus Ilemo,	subcredentiarii secreti	Can.	6
Iohannes Crubeus, Franciscus Villanova et Gratianus Gallicus,	canovarii communes	Can. Can.	3 6
Gaspar et Gometius,	superstites blave	Can.	6
Esbernia et Iohannes de Clovas,	credentiarii tinelli maioris	Can.	6
Cristophorus et Dominicus Mazotta,	superstites furni	Can.	6
Stephanus, gallinarius		Can.	3
Sebastianus et Petrus Romulus,	lanaterii	Can.	6
Enrigus et Petrus et Iohannes Aloisius,	coci secreti qui etiam servit canovariis secretis	Can.	9

(1) Qui si legge: «*Remansit pannus in manu cavalerii*».

Iohannes Teuthonicus, Iohannes Gallicus, Iohannes Belesetti, Iohannes Tardi et Martinus Ungarus, Onofrius,	coci comunes	Can.	18
	Secunde sortis.	Can.	82 (1)
Gometius Nieti et Rodoricus,	dispensatores comunes	Can.	6
Nicolaus de Prato, sensalis pape		Can.	3
Iacobus Bonacursii, Iulianus et Gaspar,	custodes peltri	Can.	9
Guliermus Amios, custos registri bullarum		Can.	3
Torribius, computator expensarum		Can.	3
Didacus, scriptor cedularum		Can.	3
Dominicus et Enrigus Capaccius,	credentiarii secreti	Can.	6
Iacobus Capaccius, comunis		Can.	3
Magister Nicolaus, ferrarius antiquus		Can.	3
Didacus, superstes murorum palatii, *de Aranda*		Can.	3
Enrigus, custos ad portam vinee		Can.	3
Bacalarius Hyspanus, custos tinellorum		Can.	3
Aloisius, philosophus, Ugo et Petrus Iohannes Casella,	scopatores secreti custos catenarum	Can.	9
Dominus Iohannes Solanes et Magister Iohannes,	ortolani secreti	Can.	6
Franciscus de Briscia, vignarolus antiquus		Can.	3
Gutierres, superstes lignorum		Can.	3
Daniel, superstes quoquine		Can.	3
Magister Vivianus, sutor antiquus		Can.	3
Magister Martinus, magister orologii		Can.	3
Petrus Ortanus, alter custos tinellorum		Can.	3
		Can.	81
			21
			102
			82
			288 (2)

(1) Così il codice, ma la somma esatta è 87.
(2) Così il codice, ma la somma esatta è 286.

Famuli. *Tertie sortis.*

Iohannes Luz, Petrus, Iordanus de Vualdes, Gregorius Veier, Simon parvulus, Nicolaus de Aie, Enrigus Leidien, Desiderius Lothoringhi, Iacobus Gardrian, Hyeronimus Senensis, Iohannes Rotarii, Alphonsus de Guevas, Ugo de Borgundia, Bernardus bacalarius stabuli,	famuli stabuli, *inter omnes*	Can. 42
Claudius Borgogne, Dominicus Nicolai, Iohannes Lucie, Iohannes Roderici, Iohannes Ermanni, Ivo Tangui, Iohannes Bretton, Iohannes Offingister, Conradus Felini, Philippus Spirensis, Franciscus de Bergamo, Gulielmus Iachet, Bachalarius scopator,	scopatores, *inter omnes*	Can. 39
		Can. 81

Famuli. *Sortis secunde.*

Iacobus Vualdech, ortolanus, qui servit in palatio		Can. 3
Guido, vitriarius		Can. 3
Pippus parvulus de familia antiqua		Can. 3
Pierioannes Nannis, famulus ad portandum ligna palatii		Can. 3
Iacobus, Dominicus et Iohannes,	*Tertie sortis.* muliones antiqui, *inter omnes*	Can. 9
Quinque alii muliones, *videlicet inter omnes*		Can. 15
Martinus et Iohannes,	aquaroli, *inter ambos*	Can. 6

Gulielmus et Uxor,	qui lavant pannos tinellorum et coquine	Can. 6
Tres carretarii, videlicet *inter omnes*		Can. 9
Magister Iohannes, fornarius		Can. 3
Agabitus, custos Belvederi		Can. 3
		Can. 63

Famuli prelatorum et aliorum familiarium. *Tertie sortis.*

Quatuor famuli episcopi Zamorensis (1)	Can. 12
Quatuor famuli episcopi Soanensis	Can. 12
Quatuor famuli episcopi Massani	Can. 12
Quatuor famuli gubernatoris Urbis (2)	Can. 12
Quatuor famuli episcopi Nepesini	Can. 12
Quatuor famuli episcopi Sarnensis (3)	Can. 12
Quatuor famuli episcopi Clusini (4)	Can. 12
Quatuor famuli episcopi Asisitenensis (5)	Can. 12
Quatuor famuli episcopi Spoletani (6)	Can. 12
Quatuor famuli episcopi Bisignanensis	Can. 12
Quatuor famuli sacriste capelle palatii	Can. 12
Quatuor famuli domini Iacobi, fratris pape, videlicet .IIII.	Can. 12
Quatuor famuli domini Andree, fratris pape	Can. 12
Unus famulus abbatis de Rotti	Can. 3
Decem famuli marchionis de Liceto	Can. 30
Duo famuli domini Silvii de Piccolominibus (7)	Can. 6
Duo famuli Petri de Sancta Cruce	Can. 6
Unus famulus domini Marci de Sartiano	Can. 3
Unus famulus domini Fieravantis de Sartiano	Can. 3

(1) Diego Melendez de Valdes, maggiordomo di Alessandro VI (BURCARDO, op. cit. III, 241)

(2) Giovanni Sacchi, arcivescovo di Ragusa, nominato, *sede vacante*, il 19 agosto 1503 (BURCARDO, op. cit. III, 242; FARLATI e COLETI, *Illyricon sacrum*, Venetiis, MDCCLI–MDCCCXIX, VI, 191 sgg.).

(3) Giorgio Maccafani (UGHELLI, op. cit. VII, 579).

(4) Bonifazio di Castellottieri, suddiacono apostolico e chierico di Camera, che provvide il denaro e gli operai occorrenti per il primo conclave del 1503 (BURCARDO, op. cit. II, 454; III, 126, 257; UGHELLI, op. cit. III, 648).

(5) Geremia Contugi (UGHELLI, op. cit. I, 482).

(6) Francesco Eroli (UGHELLI, op. cit. I, 1268–1269).

(7) Sopra la linea è scritto: « *Habuit pro .4^or* ».

Unus famulus Petri Lucentini	Can.	3
Unus famulus Iohannis Baptiste de Sartiano	Can.	3
Unus famulus domini Antonii de Cacialupis	Can.	3
Unus famulus Petri Iohannis de Senis	Can.	3
Unus famulus domini Dominici Crispi	Can.	3
Duo famuli domini Nicolai, secretarii domestici (1)	Can.	6
Duo famuli domini Bernardini, datarii	Can.	6
Unus famulus magistri Nicolai de Bracciano	Can.	3
	Can.	237

Famuli cubiculariorum et scutiferorum.	*Tertie sortis.*	
Unus famulus domini Marci Senensis	Can.	3
Unus famulus domini Andree Senensis	Can.	3
Unus famulus domini Pasqualis Ilcinensis	Can.	3
Unus famulus Theodorici Politiani	Can.	3
Unus famulus domini Iohannis Pauli	Can.	3
Unus famulus domini Pauli, vicarii Firmani (2)	Can.	3
Unus famulus domini Iohannis Bruccardi (3)	Can.	3
Unus famulus domini Bartholomei Salyceti	Can.	3
Unus famulus domini Bernardini Gutherii (4)	Can.	3
Unus famulus domini Zacharie de Mari (5)	Can.	3
Unus famulus domini Iohannis Copis	Can.	3
Unus famulus domini prioris Sancti Sabbe	Can.	3
Unus famulus domini Roberti de Luca	Can.	3
Unus famulus domini Bernardini de Turrita	Can.	3
Unus famulus domini Angeli de Ghigiis (6)	Can.	3

(1) Nicolò Avogaro di Ferrara, che ebbe, esso pure, a sperimentare la collera di Giulio II. TIZIO, op. cit. VI, 390 A: « Nicolaus pre« terea Ferrariensis, ex Pii tertii a secretis ascitus, iubente pontifice, « captus fuit, nec non Franciscus Thomasius Senensis, ob pecunias Garsie « cuiusdam Hispani, ditis curialis » (febbraio 1504).

(2) Probabilmente Paolo Martelli, che fu precisamente vicario del card. Francesco Todeschini-Piccolomini a Fermo, oltre ai già menzionati Aldello Piccolomini ed Antonio Alberi (CATALANO, *De ecclesia Firmana eiusque episcopis et archiepiscopis commentarius*, Firmi, MDCCLXXXIII, p. 266).

(3) Il notissimo diarista.

(4) Il suo collega nell' ufficio di cerimoniere.

(5) Parente di Domenico Mari, zio del card. di Benevento (BURCARDO, op. cit. II, 50).

(6) Maestro Angelo Chigi, cherico senese, nominato scrittore l'8 ottobre 1503 (Arch cit. *Reg. Vat.* 989, cc. 1 A–2 A).

Unus famulus domini Iohannis de Viterbio	Can.	3
Unus famulus domini Petri Pauli de Spello	Can.	3
Unus famulus domini Sigismundi Bonsignorii (1)	Can.	3
Unus famulus domini Antonii Dondoli	Can.	3
Unus famulus domini Nicolai de Balneoregio	Can.	3
Unus famulus domini Danielis de Azerio	Can.	3
Unus famulus domini Antonii *de Tretiis*	Can.	3
Unus famulus domini prepositi de Zobolis	Can.	3
Unus famulus domini Antonii Ferrerii	Can.	3
Unus famulus domini Adovardi Anglici	Can.	3
Unus famulus domini Evangeliste de Parma	Can.	3
Unus famulus domini Iacobi Questumberg (2)	Can.	3
Unus famulus domini Iacobi Amerini (3)	Can.	3
	Can.	84

Tertie sortis.

Unus famulus domini Bartholomei de Luca	Can.	3
Unus famulus domini Lupi Hyspani	Can.	3
Unus famulus domini Francisci de Sartiano	Can.	3
Unus famulus domini Francisci de Armellinis	Can.	3
Unus famulus domini Francisci Podii	Cau.	3
Unus famulus domini Adriani de Viterbio	Can.	3
Unus famulus domini Leandri de Perusio	Can.	3
Unus famulus domini decani Vurmaciensis	Can.	3
Quatuor famuli domini episcopi Venusini	Can.	12
Unus famulus magistri Scipionis	Can.	3
Unus famulus magistri Archangeli Senensis	Can.	3
Unus famulus magistri Boninsegnie	Can.	3
Unus famulus magistri Ludovici Florentini	Can.	3
Unus famulus magistri Bortholomei Hyspanii	Can.	3
Unus famulus magistri Dominici barbitonsoris	Can.	3
Unus famulus domini Hyeronimi de Parma	Can.	3
	Can.	57

(1) Canonico di S. Pietro, conclavista del card. Colonna nei due conclavi del 1503 (BURCARDO, op. cit. III, 271, 303).

(2) Giacomo Questemberg, « sollicitator litterarum apostolicarum » (BURCARDO, op. cit. II, 287, 479).

(3) Idem (ibid. pp. 479, 537).

Tertie sortis.

Unus famulus duorum clericorum capelle	Can.	3
Unus famulus duorum custodum biblioteche	Can.	3
Duo famuli forareriorum	Can.	6
Quatuor famuli domini Iulii de Spanochiis	Can.	12
Unus famulus domini Montani	Can.	3
Unus famulus domini Conradi	Can.	3
Unus famulus domini Agustini Benenatensis	Can.	3
Unus famulus domini Aloisii Stella	Can.	3
Unus famulus domini Achillis, scalci secreti	Can.	3
Unus famulus domini Bernardini Aquilani	Can.	3
Unus famulus domini Victorii Morasquini	Can.	3
Unus famulus domini Eusebii Patritii	Can.	3
Unus famulus domini Iohannis Andree	Can.	3
Unus famulus domini Pasqualis Parmensis	Can.	3
Unus famulus Georgii Perler	Can.	3
Unus famulus domini Polidori Pientini	Can.	3
Unus famulus domini Paridis Sartianensis	Can.	3
Unus famulus domini Domicilii Clugiani	Can.	3
Unus famulus domini Bernardi Lucensis	Can.	3
Unus famulus domini Petri Gryphi	Can.	3
Unus famulus domini Cervarii della Cervara	Can.	3
Unus famulus domini Prosperi de Viterbio	Can.	3
	Can.	78

Tertie sortis.

Unus famulus domini Iohannis Francisci de Casoliis	Can.	3
Unus famulus domini Alexandri de Neronibus	Can.	3
Unus famulus domini Cherubini de Aquapendente	Can.	3
Unus famulus domini Michaelis de Biure	Can.	3
Unus famulus domini Gratie de Valdes	Can.	3
Unus famulus domini Mariani de Cuccinis	Can.	3
Unus famulus domini Cesaris Soldani	Can.	3
Unus famulus domini Iohannis de Pientia	Can.	3
Unus famulus domini Nicolai de summario bullarum	Can.	3
Unus famulus domini Pauli Tube	Can.	3
Unus famulus domini Lelii de Teremo	Can.	3
Unus famulus domini Galeatii Fortis	Can.	3
Unus famulus domini Francisci domini procuratoris Sancti Sabbe	Can.	3

Unus famulus domini Iohannis Andree de Cafarellis	Can.	3
Unus famulus domini Camilli computiste	Can.	3
Unus famulus domini Bonifacii notarii	*Can.*	*3*
	Can.	48
		81
		63
		237
		84
		57
		78
		648
E per li fameliari de li vescovi Sarnense, Spoletano, Cursolense (1)	Can.	48
	Can.	696
Somma lo rotolo sopra scritto de la fameglia di papa Pio III, coè (sic) *del panno s'à a dare a li fameliari, videlicet:*		
Panni fiorentini emini prime sortis, Can. 590, fra quali sonno state canne 137 li fiorentini	*Can.*	*590*
Panni sicunde sortis, can. 286	*can.*	*286*
Panni tertie sortis, can. 696	*can.*	*696*
Canne mille cinguecento septanta due	*c.*	*1572*

(1) Tommaso Malombra, governatore della Campagna.

DELLA CAMPAGNA ROMANA

(Continuaz. vedi vol. XXV, p. 61)

Vie Labicana e Prenestina.

Da *Torrenova* al territorio di *Colonna* ci accompagnano le memorie dei possidenti dell'età antica, nei nomi rustici, che sono: quello di *Mompeo* (1), ossia monte di *Pompeo* (Falcone), a cui appartenne anche il prossimo fondo di *Montefalcone,* del quale fra poco riparlerò; e quelli di *Luciano* e di *Celone* già sopra ricordati. Al primo secolo dell'impero, per lo meno, risale il nome della *massa Festi* conservatoci dall'elenco Costantiniano, che ci rappresenta la immensa villa dei *Valerii,* ai quali spettò anche il cognome *Festus*; detta pure *massa Fistis,* nel regesto di Onorio I, ove si dice che di questa massa furono affittati a Giorgio prete i fondi *Crispinis et Amonetis* al miglio XIII della via Labicana (*Coll. canon.* cit. p. 324). Questa massa comprendeva anche l'antico territorio di Colonna nel secolo XIII, come rilevasi dalla ripetuta bolla di Onorio III

(1) Il NIBBY (*Anal.* III, 229) registrando il nome della tenuta *Tor Agnola,* che porta pure il nome di *Mompeo,* non l'attribuì a Pompeo Falcone. Egli poi volle situare in questo luogo la seconda battaglia data sull'ottavo miglio, da Camillo ai Galli; ma questa ebbe luogo sulla via *Gabina,* e non su questa (LIVIO, V, 49), e deve corrispondere alla *massa Gallis,* di cui terrò nota sulla Prenestina.

per s. Tomaso in Formis (*B. Vat.* I, 103) in cui si nomina la chiesa di s. Isidoro *cum silva*. Di questa chiesa rimane tuttora il nome in un fondo sotto Frascati; e della selva resta pure la memoria nella *Selvotta*, terreno adiacente a quello. Confinavano con essa i fondi *Sororum et Virorum* indicati nel Regesto di papa Zaccaria, sul miglio XIV di questa via e concessi ad un Isidoro (ivi, p. 327). Questa massa corrisponde al confine primitivo dell'*ager Romanus* con il *Labicanus* (STRABONE, V, 237) che da questo punto giungeva fino ad Anagni. Esso confinava con quello Tusculano nel fondo *Pupinia*, che dissi già estendersi da *Torrenova* verso sud, e col Prenestino nel sito *ad pictas* presso *Valmontone*. Nel medio evo questa contrada sub-Tuscolana ebbe molti proprietarii, dei quali andrò rintracciando le memorie nei nomi moderni dei fondi, e con la scorta di documenti tutti inediti. I fondi sono:

Tor Vergata	*Montefalcone*
Torre Forame	*Quarticciolo e Bagnara*
Corvio	*Fontana Candida*
Torre Iacova e *Pescara*	*Colle Mattia*,

tutti, meno *Montefalcone*, posti sulla destra della via. Debbo fare avvertire che alcuni di questi fondi fanno parte catastale della tenuta di *Pantano* che illustrerò nella via Prenestina; ma che, essendo adiacenti alla via Labicana, debbo parlarne in questo punto. Eccone ora le notizie:

a. 1361, 13 magggio. Venditio quartae partis *Casalis Turris Vergatae* facta per mag. virum Annibalem de Castro Montis Compatrum, ad favorem mag. Dni Andreae D. Oddonis de Palumbaria (archivio Urbano: Paulus Sormandus notar.).

a. 1388, 20 dicembre. Possessio partis Casalis *Turre Virgata* facta per Lellum Della Valle (archivio Capit.: de Venectinis not. fol. primo).

In questa *Tor Vergata*, nome derivato dal doppio colore delle zone di muratura, come in altre torri della campagna romana, non esiste più la torre, ma soltanto il recinto o antemurale più o meno rovinato. Rottami di antichità romane vi si trovano dappertutto. Appartiene ora al cav. Marco Senni. Spettava prima ai Del Bufalo eredi dei Della Valle nominati nel documento Capitolino.

A *Tor Forame* appartiene una notizia indiretta del 1430, che ora darò sotto *Torre Iacova* cui riguarda direttamente. Il nome deriva da una spaccatura enorme che rende questa torre forata, e produce un bell'effetto pittoresco in quell'amena pianura. Essa è fondata sopra un'antica *piscina* ampia e rettangolare (m. 20 × 3,80), mentre la torre è quadrata (m. 8), ha una fenestra a nord ed una a sud. La costruzione della torre è del secolo XIII con ristauri del XV. Scendendo verso sud nella così detta *valle dei morti*, che corrisponde al già ricordato sepolcreto dell'antico e medio evo, si trovano avanzi di buona costruzione laterizia, con arco, appartenenti ad antiche terme, le quali corrispondevano all'antica via traversa marittima ricordata (1).

Nella tenuta del *Corvio* che ci manda col pensiero all'antica *Corbio* sovrastante forse in *Rocca Priora*, ovvero al cognome (Corvus) proprio dei Valerii (2), si trova la *torre Iacova*, del cui nome mi sembra potersi indovinare la origine dai seguenti atti.

(1) Vi ho trovati alcuni bolli laterizi (*C. I. L.* VI, 9181, 9182; XV, 301). Si noti che il primo di essi ricorda *Praedia Mammiana*, nome Labicano, essendo stati presso *Labico*, dove tuttora v'è il fondo di *Grotta Mammosa* (FICORONI, *Labico*, p. 35). Alle terme serviva di alimento un'antica condottura d'acqua la cui sorgente, in tre polle, fu rintracciata nel 1892, e trasportata a fluire alla tenuta di *Finocchio* dagli amministratori della casa Borghese.

(2) La pertinenza ai Valerii di questo terreno è attestata dalle iscrizioni trovatevi di *Valerius* PRISCUS FESTUS, di *Valeria Severa Leontia* &c. (DE ROSSI, *Le case dei Valerii*, p. 24. STEVENSON cit. p. 97).

a. 1387, 27 gennaio. Istromento con cui Nicolò del q. Stefano Colonna obbliga Preneste e la sua rocca con ipoteca in favore della dote di *Giacoma* de' Conti sorella di Nicolò de' Conti e sposa di esso Nicolò Colonna. La ipoteca viene estesa anche su Castelnuovo e Colonna. L'atto è rogato in *Castro novo de Columna*, che dev'essere non già Castelnuovo, ma il nuovo e qui vicino castello di *Colonna*, del quale ho trovato la origine e il motivo, come si vedrà a suo luogo (archivio Colonna, *Miscellanea* II, A. 6, p. 101).

a. 1402, 5 ottobre. Bonifacio IX concede in perpetuo a Teobaldo degli Annibaldi e suoi eredi due terze parti del casale *Turris Iacobi*, confiscato a Domenico de' Paloscis *rebellis S. R. Ecclesiae .... propter crimen laesae maiestatis* – mentre l'Annibaldi fedele al Papa ed al popolo romano *fecerit multa grata servitia et quotidie facere non desinat pro sustentatione et gubernatione S. R. E.* &c. (archivio Vaticano, arm. III, t. 95, fol. 66), De Cupis.

a. 1430, 20 settembre. Nina vedova di Nicoluccio Colonna e madre di Agapito, e Ceccolella vedova di Agapito, in nome delle loro pupille Susanna e Aluina figlie del detto Agapito, vendono ad Antonio, Prospero ed Odoardo Colonna la quarta parte di *Torre Iacova* e di Torre *Rediminis* (cioè di recinto) confinanti con *Volforame* (leggi *Tor Forame*), con Colonna e con torricella s. Antonio, per la somma di 800 fiorini d'oro (archivio Colonna, perg. XXX, 48).

a. 1446, 24 gennaio. Memoria della occupazione dei casali di *Turris Iacobi et Piscariae* in partibus Latii, Tusculanae dioec., fatta dai fratelli Mattia e Teobaldo Annibaldi a danno di Giordano, Prospero e fratelli Colonna, i quali li avevano comperati da Susanna e Aloisia figlie del fu Agapito Colonna (quest'Agapito non mi sembra il padre di Martino V; è un figlio di Nicoluccio Colonna, e padre di quelle due femmine, la seconda delle quali porta nei documenti dell'archivio variamente il nome, ora Aluina, ora Marzia, ora Aloisia. Questo ramo fu ignoto al Coppi ed al Litta).

(Archivio citato, perg. XXX, 48; LXII, 55; *Miscell.* II, A. 4, p. 406).

a. 1446, 6 giugno e 5 luglio. Monitorio dell' uditor della Camera Ludovico de Garziis in nome del card. Prospero Colonna, di Antonio e di Odoardo contro Giacoma Conti vedova di Paolo Annibaldi della Molara ed eredi perchè si sottomettano alla sentenza del 6 giugno circa il possesso di *Torre Iacova*, *Piscara* e 2 once del castello di Colonna (archivio Colonna, perg. LXI, 2).

a. 1450, 23 decembre. Dalla sentenza del card. Scarampo in favore del card. Prospero, di Antonio e di Odoardo Colonna sulla restituzione da farsi ad essi della parte ad essi spettante (2 once) del castello di Colonna e dei casali di *Turrisiacobi et Piscariae* nel Lazio e distretto di Roma, da Giacoma de' Conti vedova di Paolo Annibaldi, apparisce che essi avevano comprato i due casali suddetti da Antonio Palosci, Cola Thomatoni, Nina e Ceccolella tutrici di Susanna e di Marzia figlie del fu Agapito Colonna, nomi, che non figurano nelle tavole del Litta e neppure nelle *Memorie* del Coppi (archivio Colonna, perg. LXII, 54).

a. 1546. Affitto della metà del casale di *T. Iacova* per annui scudi 162 $^1/_2$ fatta a nome del Capitolo Lateranense dal vescovo Sulmonense Pompeo Zambeccari (archivio Lateranense, not. Savus Revelli, f. 49. De Cupis).

Adunque la torre *Iacova* è memoria di Giacoma Conti moglie di Nicolò Colonna. Il p. Grossi Gondi ha riconosciuto nel suolo di T. Iacova la esistenza della chiesa antica di *s. Giacinto* indicata al miglio xiv della via Labicana nei martirologi, e di cui recentemente sono stati dispersi i materiali e le colonne (*Bull. Archeol. Com.* 1902, p. 324).

La torre è quadrata (8 m.), di sei piani, costruita con quadri di selcetti alternati con fascie di cortina: ha due fenestre a nord e una in ciascuno degli altri lati; la fenestra superiore da nord ha il telaio di marmo conservato. Spetta al

secolo XIII in XIV. Aveva un antemurale di recinto, ora visibile appena. È di aspetto artistico interessante.

Quanto a *Montefalcone,* di cui ho già ricordato il nome e la situazione, registro questa notizia, unica finora, che ne indica la spettanza alla casa Colonna provenuta dagli Albertoni:

a. 1535, 6 dicembre. *Montefalcone* spettante ai fratelli minorenni *de Albertonibus,* della regione Campitelli, è venduto per mezzo della loro tutrice e madre Girolama Caffarelli a don Camillo Colonna, al prezzo di 31 ducati d'argento al rubbio (archivio Colonna, perg. XXIV, 34). I confini sono indicati: *Monte Compatri, Colonna,* ed un altro in bianco, che forse sarà stato *Pantano* della via Prenestina. Non voglio lasciare il margine sinistro senza indicare *Tor Carbone,* che ci ricorda il possidente Giovanni Carbone del 1400 additato in questo luogo dalla pergamena Colonnese (XXX, 48) citata di sopra.

Ai fondi *Quarto* o *Quadrato* o *Quarticciolo* da non confondersi con l'omonimo della via Prenestina, a sei miglia da Roma, e *Bagnara,* con *s. Eusebio* (il secondo nome ha origine da ruderi di antiche terme) appartengono questi documenti:

a. 1260. Venditio Casalis positi extra Portam Maiorem in loco qui vocatur *Quartus in Balnearia* inter suos fines, facta per Petrum Paulum Angeli Iohannis Pauli et Paulum clericum Ecclesiae s. Eusebii fratres germanos Gabrieli Abbati Monasterii s. Praxedis in praesentia D. Petri Consolini iudicis et D. Iacobi Consolini iudicis cum fideiussione Angeli Dñi Bobacciani Oddonis Cimini &c.; Iohannes Romani scriniarius (arch. sanctae Praxedis) (De Cupis).

a. 1301, 12 maggio. Bolla di Bonifacio VIII sotto la data del 12 maggio 1301 che conferma una divisione fatta da Riccardo del quondam Matthia de Annibaldensi ad Annibaldo e Giovanni suoi figliuoli, affine che fra essi non nascessero discordie, con inserzione dell'istrumento di tale divisione, nel quale assegna a ciascuno la sua parte. Ad Annibaldo

maggior nato il Castil (*sic*) di Montis Frenelli: il casal detto Gerusalemme: il casal detto Grotta de' Marchesi: il casal Elgado et il castil Molara (*sic*). A Giovanni altro figliuolo assegna per sua parte il Castello di monte Compatre, il castillo Bonaffitto, tutte case, casaleni, horti, vigne, selve che Riccardo possiede nel castil della Riccia. La torre detta di Mastrostefano. Il casal di *s. Mauro* e la terza parte dilla Torre dil casal detto de *Quadralo*, costituendo un fideicommisso reciproco, che morendo ciascuno di essi figli senza figli maschi legittimi e naturali succeda il sopravvivente e suoi figli legittimi e naturali in infinito (archivio Vaticano, *Reg. Bonifacii VIII*, n. 191, fol. 352, Arm. III, t. 95, fol. 1).

Dal terreno *Quarto* o *Quarticciolo* si passa in quello di *Fontana Candida*, così detto da un'eccellente vena d'acqua che alimenta un fontanile. In questo luogo esiste la vigna Grandi, in cui trovansi alcuni antichi marmi di scavo, ma di provenienza urbana.

Riprendiamo la via Labicana, e oltrepassiamo il *ponte* detto *della morte* che ci richiama, come la valle di destra, la necropoli Pupiniense, e quindi l'*Osteria del Finocchio*. Questo nome può essere abbastanza antico, poichè si legge in un atto Farfense dell'anno 1000 (vol. III, p. 156) un *casale s. Angeli ad Fenoclum*; ma non è il Labicano. Può quindi giovare come semplice confronto (1).

COLONNA.

La via Labicana antica divergeva, come ho detto di sopra, al di là del monte di Colonna, mentre la moderna prosegue direttamente verso *S. Cesario*. Noi ci troviamo

(1) Nella pianura sub-Tuscolana, che più volte ho richiamato, e che abbiamo sempre sulla destra, si trova il terreno *Selvotta*, che ho già nominato nel testo, ove appariscono a fior di terra marmi, stucchi ed altri indizi di ricche abitazioni dell'età imperiale. Di quelle vedute nel terreno Silvestrini ho dato conto nelle *Notizie degli scavi* del 1901.

nel territorio di Colonna, da cui prende il nome una moderna osteria sulla strada. Io debbo epilogare la storia antica e moderna di questo centro piccolo ma importante, poichè dà luogo a più d'una questione. Molti scrittori, tra i quali si notino il CANINA, il WESTPHAL, il GELL e il NIBBY (*Anal.* II, 157), vi riconoscono il sito della vetusta città di *Labicum*, per la distanza di esso da Roma assegnata da STRABONE (V, 237) in oltre 120 stadi, corrispondente a 15 miglia; ma l'espressione τῳ Λαβικῷ παλαιῷ, cioè *antico*, da esso adoperata, che non si addice all'ultima sede dei Labicani (MOMMSEN, *Ephem. epigr.* 1884, p. 256) e l'altezza e strategica posizione di *Labico* affermata da STRABONE e da LIVIO, convengono unicamente a *Monte Compatri*. Tuttavia è vero che *Colonna* fu, come ho detto, una sede dei Labicani, quando essi, già pacificati e ridotti da Roma con un'assegnazione del loro territorio fatta a 1500 cittadini romani (MOMMSEN, *Röm. Gesch.* 6ª ed. p. 347 in nota), vennero a stabilirsi dov'era la stazione postale *ad quintanas* indicata negli antichi itinerari; ed ebbero perciò il nome di *Labicani Quintanenses*, che si ritrova difatti in lapidi ed in bolli antichi sparsi nel territorio di Colonna.

Si deve tenere a mente che tutte le antiche città latine hanno avuto due, ed alcune anche tre successive sedi; la prima originale e forte, la seconda presso la via romana, che incominciò con un foro (il *foro* antico era un largo postale circondato da taberne e da ospizi), divenuto poi una seconda città. A tempo di Cicerone l'antica *Labico* era talmente decaduta da non aver più la rappresentanza nelle ferie latine (CIC. *pro Plancio*, 9); mentre i *Quintanensi* coltivavano i campi, ergevano il proprio municipio, e tirarono alla meglio a vivere fin oltre al quinto secolo dell'èra volgare. Ebbero nel secolo quarto alcune beneficenze dagli imperatori, i quali, Massenzio in ispecie, frequentarono ed abitarono la villa antica di Cesare, di cui parlerò fra poco.

Della gratitudine dei Quintanesi a Massimiano si è recentemente trovata una memoria monumentale (1).

(1) Potrei fare una lunga digressione sulle antichità *Quintanensi*; ma mi limiterò a ricordare la notissima lapide del loro *arkarius* esistente tuttora nel casale di Eugenio Ciuffa a *colle Mattia*, con l'altra di Q. Fabio Dasumio *Quintianus*; le iscrizioni doliari *Quintianae*, col ricordo che il gestore di esse ebbe un podere, forse in questa regione; le scoperte fatte nella vigna Graziani e vicino (FEA, *Miscell.* I, 180) fino dal tempo di FLAMINIO VACCA (*Mem.* n. 108); il nome di *speculum Dianae* dato al laghetto di Montefalcone, e dei fondi *Clementianus* e *Proclini* in lapide arcaica (*Bull. Arch. Com.* 1874, p. 278); il nome di *Marmorata* e ora *Marmorelle* dato a questo sito; la statua di Domiziano (FEA cit. p. 180); gli scavi della vigna Ciuffa del 1883 (*Notizie degli scavi*, 1883, p. 85), ed altre che io ho pubblicato nel 1890 (*Not.* cit. p. 89); una grande piscina romana quivi esistente; una statua di Venere di Borghese; la nota lapide greca metrica indicante un bosco di platani sacro alle Muse (FEA, a Winkelmann, III, 249); una statua di Ercole trovata nel 1875, che non so dove sia finita, ma è nota per una lettera del PIRANESI al re Gustavo III (*Revue Archéol.* 1896-7); le scoperte alla *Pasolina*, pei lavori della ferrovia Roma-Segni (*Bull. Arch. Com.* 1892, p. 374); la illustrazione di questa regione nei *Rendiconti dei Lincei*, 1898; i bolli di *Fontana Candida* (LANCIANI in *Not. scavi*, 1883, p. 85); i vasi *arcaici* di vigna Crescenzi (*Not.* 1902, p. 115); le scoperte mie (*Bull. Archeol. Comunale*, 1899, pp. 288-291) del foro, delle taberne, di piedestalli, di decorazioni marmoree sotto la COLONNA, ma dalla parte che guarda Frascati, avvenute nel sistemare le nuove strade nelle vigne Federici e Mastrofrancesco, tutte cose spettanti al municipio Quintanense, tra cui la interessante base *palimpsesta* di Massimiano, e un frammento di titolo sepolcrale in lettere monumentali degli *Arrunzii*, spettante forse a quel mausoleo che si vede ivi, nella vigna Saltarelli, cose che si sono trasportate ora nell'*antiquarium* di Frascati; e tante altre memorie, come l'esistenza di una gran condottura nella vigna Janari, menzioni epigrafiche dei *Fabii*, anche in condotture d'acque, cose insomma che rendono questo luogo degno della più grande attenzione. Mentre io licenziavo alla stampa queste parole, si è pubblicato l'itinerario archeologico su questa regione del ch. dott. ASHBY iunior (*Classical. Topogr. of the Roman Campagna* nei *Papers of the British School at Rome*, 1902, pp. 127-281) dove si trovano minute e preziose indicazioni antiquarie, e che d'ora in poi dovrò spesso tenere in gran conto.

Dobbiamo ora salire alla *Colonna*, e descriverne le memorie e lo stato odierno.

Il nome di *Colonna* non ha alcuna relazione con Labico Quintanense; e neppure con il *Columen* semplice *locus*, indicato da Livio (III, 23) presso l'*Algido*, derivazione ammessa dal Coppi (*Mem. Colonnesi*, p. 46); e neppure è probabile che abbia esso dato origine al cognome della storica famiglia Colonna, come il Muratori (*Ant. m. aevi*, II, *dissert.* 42) asserisce sulla fede del Volaterrano, e tutti dopo di lui hanno ritenuto. Il nome *Colonna* è stato effetto della dominazione di questo castello tenuta e conservata da quel Pietro dei conti Tuscolani, del 1100, il cui ramo domiciliato in Roma presso la colonna Traiana era denominato da essa, come i Crescenzi dal *cavallo* del Quirinale, i Frangipani dal *Settesolio* (Settizonio) ed altri da altri monumenti. Questa opinione venne già espressa da Gonzalvo De Aldana nella sua storia della Casa Colonna, che si conserva inedita nell'archivio di essa (*Miscell.* II, A, 10, p. 125).

Prima di occuparci della storia feudale di questa terra, esaminiamo il più antico fasto medievale di essa, che fu religioso, cioè la sede episcopale. È certo che Labico Quintanense fu diocesi, ma non ebbe l'onore di essere suburbicaria come Preneste, fino dal secolo quarto. Il primo additato dall'Ughelli è *Luminosus* del settimo secolo (649).

Nè l'Ughelli nè il Gams (*Series*, p. xxi) conobbero il vescovo *Ioannes* del 978 indicato in una bolla di Benedetto VII (Bruzza, *Reg. di Tivoli*, doc. v). Ma invece un vescovo di *Quintiana* apparisce nel concilio del 313, e con esso può inaugurarsi la serie di questi vescovi, che giungono fino all'a. 1111, cioè a *Bonus* sotto Pasquale II. Si ravvisa in questo luogo la fase storica, che ho già fatto rilevare in *Nomento* ed altrove. Quando incomincia il feudatario, sparisce il vescovo. Fino a quel tempo il vescovo Quintanense-Labicano era anche il titolare di Tuscolo; e come tale apparisce promiscuamente in atti del secolo precedente

(JAFFÉ, 2, 4651, 4565 &c.). Perciò quel *Fortunatus*, che il DE ROSSI (*Bull.* 1872, pp. 112-115) suppose esclusivamente Tuscolano, e il *Vitalianus* del 680 (GAMS cit.) sono anche Labicani, come è certissimo che lo furono altri con doppia intitolazione. Il p. CASIMIRO (*Mem. dei conventi*, p. 411) ricorda un vescovo di Albano *Dominicus*, in proposito di una controversia coi monaci di Grottaferrata, e dice che visse nel secolo decimoterzo, e fu trasferito alla diocesi di *Labico*, ma non sembra verosimile questo trasferimento, di cui non porge neppure la prova positiva, e che non è conciliabile con la serie dei vescovi Tuscolani, nè con quella dei Labicani. Quando e *Tuscolo* e *Labico* divennero castelli baronali, la sede del vescovo rimase intitolata dal primo dei due luoghi, perchè la residenza dovette trasferirsi a Roma, e quivi soltanto un suburbicario, come il Tuscolano, poteva dimorare, come ha fatto fino quasi all'età moderna. Ad ogni modo è certo che la sede Labicana fu più ragguardevole della vicina *Subaugusta*, di cui ho parlato di sopra, e che pure ebbe vescovi dal 465 al 502 (GAMS, p. XIX) e più di quella *Gabina*, di cui dovrò parlare.

Il DUCHESNE (*Arch. d. R. Soc. rom. di st. patr.* 1892, p. 498) suppone che i vescovi di *Subaugusta* sieno stati Labicani, e intitolati promiscuamente, come quelli di Tuscolo: ipotesi molto probabile, e che si accorderebbe con le vicende generali di connessione storica tra la città imperiale-militare che aveva il quartiere generale da *duas lauros* a *s. Cesario*. Infine parmi accertato che la diocesi Tuscolana finì con l'assorbire queste minori, compresa quella di *Labico*, come in quella di *Preneste* si fuse la *Gabina*. Ed ora enumeriamo le memorie feudali e catastali della terra.

a. 1047, 1° gennaio. Rescritto dell' imperatore Enrico III in favore dell'abadia di Casuria *actum ad Columna civitatem* (BOHMER, *Reg. Imp.* n. 1552). Il GREGOROVIUS (VII, 2, 3) dubitò di questa data, perchè vi è un altro rescritto del 3 gennaio di Enrico da Roma. Doveva ricordarsi che la

vicinanza di Roma a Colonna è tale da permettere la gita e il ritorno, e che appunto nel gennaio aveva Enrico ridotto a soggezione il Lazio, eccetto il Tuscolo, e quindi la sua fermata a *Colonna* era l'ultima tappa del suo itinerario per quello scopo.

a. 1053. Emilia signora di Palestrina sposa in seconde nozze Stefano della Colonna, e fu madre di Oddo e Giovanni della Colonna (*Reg. Subl.* p. 81. PETRINI, *Mem. Prenestine*, pp. 11, 400. NIBBY, II, 164. Diario di Gentil Delfino in MURATORI, *R. I. S.* III, 2, p. 843. COPPI, *Mem. Col.* p. 49). Questa notizia, secondo il COPPI, non ha gran valore, perchè la signoria di Emilia su Palestrina non è provata; e il diarista citato è troppo lontano dal tempo. Ma la menzione nell'atto stesso di un marchese Giovanni noto per un documento del 1010 (PETRINI, ivi) come parente d'Emilia, fa tenere che questa fu di nobile prosapia, non una semplice *habitatrix*. Credo preferibile la opinione del PETRINI.

a. 1066, 26 dicembre. Amato *vir magnus* (deve dire *magnificus* nel testo) « iudex de castello de la *Colonia* » (*sic*) è uno dei testimonii dell'atto di donazione fatta da Pietro (della Colonna) « omnium romanorum senator », Gregorio e Odone all'abadia di Montecassino della chiesa della Trinità in Tuscolo (GATTULA, *Hist. Ab. Casin.* I, 235).

a. 1074. Nella nota bolla di Gregorio VII in favore del monastero di s. Paolo, si concede a questo la metà del castello « quod vocatur *Columna* » nel quale sono indicate le chiese di *s. Salvatore, s. Maria in Oliveto, s. Lorenzo in Marmario* (COPPI cit. p. 48). S' intende che queste potevano esistere nel territorio. La terza difatti ci richiama alla mente le *Marmorelle*, contrada che si è già sopra illustrata. La inimicizia tra il papa e il signore di Colonna, che continuò anche nel secolo XII, serve a spiegare quella alienazione parziale del territorio.

a. 1100. Pietro signore di Colonna invade la terra di Cave, nella guerra delle investiture, ma deve poi restituire a Pa-

squale II le sue conquiste, e perde anche *Colonna* e *Zagarolo* (*Vita Pasqualis* in WATTERICH, II, p. 5). Fu Pietro che fece chiudere entro una cisterna vuota in Palestrina il Legato pontificio Berardo, che fu liberato da un soldato, per nome Giovanni da Rocca Petrella, fintosi mendico e giunto a scoperchiare la cisterna mentre le guardie dormivano, e tirarne fuori il prigioniero, che ritornato in patria fu poi fatto vescovo de' Marsi nel 1110 (UGHELLI, I, 892. COPPI, p. 30). Nella vita di questo s. Berardo il nostro Pietro è notato come terribile nemico dei sacerdoti.

a. 1115-1116. Bolla di Pasquale II in favore dell'abadia di Grottaferrata, in cui è nominata la chiesa dei *ss. Zotico ed Amanzio* (si ricordi il lettore del sepolcreto Labicano di s. Zotico di sopra registrato) esistente *in territorio Columnae* oltre il decimo miglio (v. il commento che io scrissi su questo documento edito dall' *Istituto Austriaco di studi storici*, nel periodico *Studi e docum. di st. e diritto*, 1887, p. 214. Il testo nel volume precedente 1886, p. 105).

a. 1143. Conferma della bolla Gregoriana del 1074, fatta da Anacleto II.

a. 1217. Bolla di Onorio III per s. Tomaso *in Formis*, nella quale si nomina il *castrum Columnae*, senza dire a chi appartiene. Probabilmente, come pensò il NIBBY (p. 163), era ancora sotto il dominio pontificio. Ma io osserverò che anche prima di Onorio III, cioè sotto Innocenzo III, la *Colonna* poteva essere tornata in possesso di quella famiglia; poichè le relazioni tra i *Conti* nipoti del papa e i Colonna furono amichevoli fino al punto che Giordano Colonna prese in moglie Francesca di Paolo Conti, e signoreggiò, come notò giustamente il LITTA (*Colonna*, tav. II), in Palestrina, Colonna, Zagarolo, Capranica, Gallicano, s. Cesario e Camporazio; e non prese parte alle vicende politiche di Roma; circostanza che può supporsi quale condizione della pace fatta (*Bull. Vat.* I, p. 103). Del resto è importante questa bolla, poichè indica la esistenza di tre chiese presso

Colonna: *s. Pietro, s. Andrea* e *s. Clemente*, con una *villa Cervinaria*, di un colle di *s. Tomaso*, di un *Bitico*, di un *Querceto*, di un fondo *s. Salvatore* e di un sito detto *Gazula*.

a. 1241. Questa terra fu compresa nel piano strategico di Federico II contro Gregorio IX nella campagna romana. Inoltre il card. Giovanni Colonna era un generale dell' imperatore, a cui preparò la strada, occupando Tivoli, distruggendo Montefortino. Egli lo accompagnò a *Colonna*, donde passarono insieme ad accamparsi a Grottaferrata; ciò che già si è veduto sotto la via Latina.

a. 1244, 7 maggio. Bolla d' Innocenzo IV in favore del monastero di s. Lorenzo fuori le mura, in cui si trova « in « tenimento Columnae ecclesia s. Agathe cum suis perti- « nentiis » (Savio F., *Bull. Umbro*, 1895, p. 551).

a. 1252, 7 febbraio. Istromento di concordia fra Pietro della Colonna figlio del fu Oddone, Landolfo ed Oddone suoi figli; Pietro Leone, Fortebraccio con il suo cugino Oddone figlio di Giordano Colonna, circa il possesso delle fortificazioni del mausoleo di Augusto in Roma e del Monte *Acceptorius*, di Preneste, *Colonna*, Capranica, Zagarolo &c. (Petrini cit. p. 411; Coppi, p. 59. Copia nell'archivio Colonna, pergam. LVIII, 41). Questo documento conferma il pacifico possesso che nella metà del secolo i Colonnesi avevano di questa terra non solo ma di tutta la zona Colonnese che si estendeva da *Colonna* a *Palestrina*.

a. 1297, .v. idus februarii. Breve di Bonifacio VIII diretto al comune di Rieti, perchè somministri 200 od almeno 100 ducati per aiutarlo alla espugnazione del castello di *Colonna* occupato dagli scismatici (Carinci G. B., *Documenti dell' archivio Caetani*, p. 16). Si tratta della seconda guerra papale-Colonnese, che finì con la distruzione di Palestrina, di cui Colonna era come il baluardo sulla via Labicana. La devastazione dei beni Colonnesi, per parte dei pontifici, ebbe principio appunto in quell'anno; e fu una

vera crociata bandita dal papa, alla quale presero parte parecchi Comuni, fra cui Firenze (VILLANI, VIII, 21).

A. d. Nell'eredità di Giordano Colonna successero contestazioni, cioè tra i figli di suo figlio Oddone. Difatti Landolfo pretese Zagarolo e *Colonna*; ma il fratello Giacomo glie la negò. Questi si rivolse a Bonifazio VIII; il che contribuì ad accrescere il conflitto tra il papa ed i Colonnesi. Perciò Landolfo tenne per il papa, contro i parenti, ed ebbe *Zagarolo* con la violenza nel 1297, mentre Palestrina cadeva distrutta per volontà del papa. Landolfo è morto nel 1301, 22 aprile; e la sua discendenza è continuata nel ramo di Riofreddo (LITTA, tav. II).

a. 1298. Distruzione del castello della *Colonna* eseguita dalle genti del papa (Tolomeo Lucense in MURATORI, XI, 1219). Con questo disastro si spiega il *castrum novum*, che fu riedificato nel secolo XIV, e che ho citato nel documento di *Torre Iacova*, che a prima vista sembrerebbe il *Castelnuovo* della via Flaminia, che pure appartenne ai Colonna. Segue la memoria relativa all'origine del nuovo castello.

a. 1303-4. Stefano Colonna ottiene dal popolo romano che Pietro Caetani sborsi 100 000 fiorini d'oro in compenso delle castella distrutte nella persecuzione avuta sotto Bonifazio VIII, e così il popolo romano ordina la riedificazione del castello di *Colonna* (*Hist. des diff. entre Bonif. VIII* &c. p. 278; COPPI, p. 91).

a. 1318, 12 agosto. Testamento del card. Giacomo Colonna, con questo passo: « mandavit etiam quod cum pars « contingens eum de *castro Colupne* sit libere sua et libere « testari valeat de eadem » nel caso che il testamento venisse impugnato. Del resto il castello toccò ai nipoti Giordano del fu Oddone, Stefano e Giacomo di Sciarra, e Pietro del fu Agapito (archivio Colonna, perg. LIV, 10, copia ant. del tempo). Questo documento inedito serve a correggere il LITTA (tav. III) che dice Stefano nipote e non figlio di Sciarra.

a. 1327, 27 settembre. Quando si combattè sulle mura di Roma tra i guelfi capitanati da Bertoldo Orsini e i ghibellini da Giacomo Colonna detto *Sciarra*, per impedire quelli e favorire questi la entrata in Roma di Ludovico il Bavaro, nel conflitto che ebbe luogo alle porte del borgo Vaticano, il gonfalone di Roma, ch' era la bandiera della milizia romana, era portato da Ianni Manno *della Colonna* (ANONIMO, volg. *Vita di Cola* cit.).

a. 1350 (?). Sigillo di bronzo di forma a mandorla, con la colonna sormontata dalla corona davidica, e sotto uno scudo triangolare contenente tre file di scacchi. Intorno si legge: THOMASII . CASTELL . COLVN . (collezione di Costantino CORVISIERI). Non sappiamo chi sia stato questo Tomaso *castellanus* della Colonna; ma è certamente del secolo decimoquarto il tipo del sigillo; ed ha molto pregio. La corona sovrastante alla colonna è memoria di concessione di Lodovico il Bavaro, non anteriore perciò al 1328 (s. ANTONINO, III, 21, 6; COPPI, p. 107).

a. 1401, 6 aprile. Trasferimento d' ipoteca per la dote della fu Lella Colonna moglie del fu Corrado d'Antiochia dal castello di Pozzaglia al castello della *Colonna*, fatto da Nicola e Giovanni Colonna a favore di Corradino d'Antiochia figlio di Lella (archivio Orsini, perg. II A. X, 35).

a. 1423, 24 novembre. Giordano Colonna principe di Salerno ottiene in dono la dodicesima parte dei castelli di Rocca di Papa, di Molara e Montecompatri e due dodicesimi del castello allora *inhabitatum* della *Colonna* da Nicolò de' Savelli come tutore di una figlia di Savello Savelli ucciso già da Paluzzo Annibaldi, al quale omicida spettavano esse terre. Dal protocollo Vendettini, ed. LANCIANI (in *Arch. d. R. Soc. rom. di st. patr.* 1897, p. 400). L'essere non abitato significa che, quantunque fosse stata ricostruita la rocca, tuttavia la terra era ancora spopolata dopo la distruzione del 1298. Un atto di transazione tra gli Annibaldi e Giordano Colonna con la data del 23 novembre di quest' anno

è nell'archivio Colonna, e riguarda *Montecompatri* e *Colonna* (perg. XXXIV, 47).

a. 1427, 3 giugno. Istromento di vendita di una dodicesima parte del territorio di *Colonna* (in cui sono condomini i Colonna e gli Annibaldi) e della quarta parte di Fusignano (forse Focignano) fatta da Nicolò de Conti ad Antonio Colonna principe di Salerno e fratelli, per 2000 fiorini d'oro: notaro Vendettini (archivio Colonna, pergamena XXX, 43). Da questo atto rilevasi che Colonna fosse di tre proprietarii, vale a dire i Colonnesi, gli Annibaldi di Montecompatri e i Conti di Poli, nel 1400.

a. 1433, 14 giugno. Nell' inventario dei beni di Sveva Orsini vedova di Stefano Colonna (ucciso nell' aprile antecedente dal nipote Salvatore in Genazzano) si trova registrata la metà del castello di *Colonna*, essendo l' altra dei figli di Giacomo fratello dell'ucciso (archivio Barberini, XV; Petrini cit. p. 446).

a. 1448. Nella divisione dei beni Colonnesi tra Lorenzo e fratelli per una parte, e Stefano di Stefano dall' altra, viene assegnato questo castello a Lorenzo (archivio Colonna, pergamena LXI, 27). Una bolla di Nicolò V, dell' 11 giugno, conferma l' atto (Petrini cit. p. 458).

a. 1450, 23 decembre. Sentenza che libera Nicolò Colonna e Giovanna Colonna figlia del fu Giacomo, moglie di Giovanni, dalle molestie loro arrecate per parte di Tradita Colonna figlia del fu Giovanni Andrea (ignota al Coppi ma nota al Litta, tav. II; fu moglie di un Monaldeschi) sulla terza parte di *Zagarolo*, *S. Cesario* e *Colonna* « iure « dotis » (archivio Colonna, transunto in *Miscell.* II, A, 4, p. 406). A chi spettasse l' altra parte si rileva dal documento che segue.

a. 1450 circa. « Stephano de Columna ac Svevae geni« trici suae conceduntur &c. et *pars territorii castri Co« lumnae* ». (Liber. Infeud. Vatic. in ant. lib. de Curia I, 17, in novis XII, 9).

a. 1462. Nella platea del BESSARIONE, che ho già ricordato nella storia di *Grottaferrata*, si trova indicato come spettante all' abadia stessa « territorium in loco q. d. *Valle* « *Pignola* et *Valle Canestra* in castro *Colune* (*sic*) ». Rivedremo, sotto *S. Cesario*, la ingerenza dei monaci Basiliani in queste parti.

a. 1471-1483. Mandato di Sisto IV al vescovo Prenestino, per terminare la lite fra Nicolò e Stefano Colonna sopra questo castello ed altri vicini (archivio Colonna, *Miscell.* cit. II, A, 6, p. 107 v).

a. 1537, 25 aprile. Determinazione arbitrale dei confini del territorio della *Colonna* con quello di Rocca Priora fatta da Antonino Frangipani, nell' interesse di don Camillo Colonna signore di Colonna e di Zagarolo, e di Gio. B. Savelli signore e priore di Rocca Priora (archivio Colonna, perg. LVIII, 13).

a. 1562, 10 luglio. Vittoria Colonna V^a^, vedova di Camillo, dona ai propri figli Pompeo, Prospero e Marcantonio (il cardinale) le terre di *Colonna* e di Zagarolo (COPPI, *Mem.* cit. p. 333).

a. 1614, 2 giugno. Pierfrancesco e Camillo Colonna affittano per nove anni il castello e territorio di *Colonna* a Roberto Primi, notaro Felice De Volis (archivio Colonna, perg. XXVII, 5).

a. 1621. Chirografo di Gregorio XV approvante l'affitto novennale con la cessione dei beni feudali &c. di Zagarolo, *Colonna*, Passerano e Gallicano, fatto da Pierfrancesco e Camillo Colonna al contestabile d. Filippo (copia nell' archivio Colonna, *Miscell.* II, A, 4, p. 248).

a. 1622, 27 settembre. Chirografo di Gregorio XV, che autorizza Pierfrancesco Colonna alla vendita di *Colonna*, *Zagarolo*, *Gallicano* e *Passarano* in favore del cardinale nipote suo Ludovisi, per la somma di 860 mila scudi, restando accollato al compratore il *Monte di Zagarolo* (archivio Colonna, perg. IX, 5).

a. 1622, 28 settembre. Vendita, come sopra, in atti Fonthià per il prezzo suddetto. Notaro Rufino Plebano (archivio cit. perg. XXVIII, 31).

La storia recente del feudo termina con la vendita del castello fatta dai Ludovisi al principe Rospigliosi nel 1670 ai 19 di luglio, colla formazione del Comune moderno e finalmente con la rinunzia del detto principe ai diritti baronali nel 1816. I beni baronali spettano ora al duca di Gallese, erede Altemps; ma il palazzo detto il *Palazzaccio*, spetta ancora alla Casa Pallavicini-Rospigliosi. Dalla parte di levante, esso conserva considerevoli avanzi della costruzione in selce del secolo XIV, con cordoni di peperino. Il cortile interno ha un bel portico arcuato a due piani con colonne di peperino, opera del secolo XVI. Vi è lo stemma Colonnese in targa di peperino al quale corrisponde un altro con la *racchetta* dei Falconieri. Le porte rettilinee sono ben sagomate. Un bellissimo portone bugnato corrisponde sulla piazza del Comune (1). Tra i marmi del giardino Gallese esistono queste iscrizioni moderne provenienti da Roma. Una dice: *do*MVS · ECCLESIAE · ET · (*hospi*)TALIS · S · LVDOVICI · (*natio*)NIS · GALLICANAE · (....)N · LXI · con lo stemma dei re di Francia. Un'altra dice: ...AS · ADNVNTIATIONIS · VIRG... *S*VPRA MINERVAM · PVELLIS — ....DOTANDIS · CONSTITVTA — ....NELIO

(1) In Colonna ho notato alcune cose antiche, vale a dire: nella *via del Buon Consiglio* un frammento di bassorilievo murato rappresentante un genietto che alza un drappo; nella piazza Gallese due grandi basi marmoree di colonne e un torchio di peperino; nel giardino del duca un vero museo di frammenti di sculture e di cippi e lapidi ma tutte provenienti da Roma (*C. I. L.* VI, 327, 2461,8832, 13026, 15256, 15742, 20978, 21456, 27772, e le greche *C. I. G.* 921, 1761 *a* e *b*) eccettuata forse questa, in lastra di travertino, la cui ultima riga è guasta:

SENTIA
SATVRNINI
CN · L · SOTER
P · V · POST · AGROS
//////////// POSTAGROS (?)

BAPTISTA · F—AMILIA · CLARO · QVI · HVIVS segue un taglio moderno, e prosegue: MONVMENTVM · POS · — · III · ID · IVL · AN · SAL · MCCCCLXXXXV · Questa appartiene alla storia dell' Istituto della ss. Annunziata di Roma.

La chiesa arcipretale di *Colonna* è dedicata a s. Nicolò di Bari, ed è moderna. Più antica è quella di s. Rocco con un buon affresco sul muro rappresentante s. Giovanni da Capistrano. Nel ripiano della scala della casa arcipretale si legge questa iscrizione in lettere corsive: *D · O · M — D · Ioanni · Bapt · Rolfini · Mediol · ob — donationem · hvic · parli* (leggi *paraeciali*) *fact · cvm · celebne — missarvm · provt · ex · instro — rog · per · d · Basilivm · Quintilii · vrbis · not · svb · die · III · avg · — MDCCXXXV · tanto · benef · Ignatius · De · Martinis — ex · arce · priora · archip · castri · Colvmnae · de · licentia — emi · d · cardinalis · Corradini · epi · Tvscvlani — hoc · perpetvvm · monvmentvm · faciendum — cvravit · anno · salvtis · MDCCXXXV.*

G. Tomassetti.

(*Continua*).

IL CARDINALE LUDOVICO SIMONETTA

DATARIO DI PIO IV

E LEGATO AL CONCILIO DI TRENTO

L'ARGELATI, il Ciacconio, l'Eggs, l'Ughelli, trattando del cardinale Ludovico Simonetta, racchiudono appena in una colonna le notizie che possono tramandarci intorno a lui. Essi finora sono le migliori fonti pubblicate a cui possono attingersi gli elementi per un abbozzo biografico di questo cardinale del XVI secolo, ma l'opera loro è affatto insufficiente.

Ulisse Chevalier nel suo vasto *Répertoire des sources historiques du moyen âge* ha un articolo riguardante diversi membri della famiglia Simonetta, nel quale sono indicati Angelo, Bernardino, Bonifacio, Francesco Giacinto, Giovanni e Giangiacomo Simonetta, con una lista degli autori che hanno parlato di ciascuno di loro. Ma lo Chevalier non fa menzione affatto del cardinal Ludovico perchè il suo *Repertorio* non riguarda il secolo XVI.

Pur nondimeno Ludovico Simonetta fu uno dei principali personaggi della corte di Pio IV: canonista sapientissimo e amministratore assai abile fu chiamato a rendere grandi servigi al papato e ad occupare uno degli uffici più brillanti nella corte romana.

Le tendenze troppo esclusiviste che egli mostrò nelle sue teorie e nelle sue dottrine al tempo della sua missione

di Legato *a latere* a Trento lo resero particolarmente celebre nell'ultimo periodo del concilio fra i prelati stranieri. Le preferenze soprattutto di cui godè presso Pio IV, all'epoca del concilio generale, gli procacciarono gran diffidenza da parte dei prelati francesi e spagnuoli.

Io ho cercato di ritrarre i tratti principali di questa figura: avrei però voluto estendermi di più in alcuni di questi: la missione per esempio che egli compì al concilio di Trento in nome di Pio IV avrebbe meritato uno sviluppo più ampio: ma il mio disegno era soltanto di rilevare le grandi linee della vita di questo cardinale. D'altronde l'ufficio che egli compì a Trento potrà essere giudicato con più equità quando si saranno dati alle stampe i documenti relativi al concilio, di cui si annunzia la pubblicazione (1), ed i lavori storici che essi senza dubbio provocheranno.

Dopo l'esame sommario dell'ufficio del cardinale Simonetta a Trento ho creduto dover pubblicare dei documenti che riguardano le relazioni del segretario di Stato col Legato di Trento. Il segretario di Stato comunicò col cardinale Ludovico in cifra diplomatica di cui pubblico in Appendice la chiave da un manoscritto dell'archivio Segreto Vaticano.

(1) I membri dell'Istituto di Prussia a Roma hanno già pubblicato molti documenti che trattano dei Legati di Trento nella loro grande collezione delle nunziature tedesche, *Nunziaturberichte aus Deutschland 1533–1559 nebst ergänzenden Actenstücken*. Per l'ultimo periodo del concilio la collezione è tutt'altro che completa. Un solo volume è uscito (1560–1561). Questo volume sarà il seguito della prima serie: ora se ne comincia un altro, *Zweite Abtheilung 1560–1572*. Il signor SEBASTIANO MERKLE ha pubblicato il primo tomo della sua nuova collezione di documenti che riguardano il concilio di Trento: *Concilium Tridentinum, diariorum, actorum, epistolarum, tractatuum nova collectio*. I, *Diariorum* pars prima. Questa pubblicazione viene annunziata come una delle più importanti riguardo alle riunioni di Trento. Un erudito tedesco membro dell'Istituto Austriaco di Roma, il signor Süsta, prepara in questo momento una pubblicazione di documenti sul card. Ludovico Simonetta. Ma il lavoro sembra sia lungi dall'essere terminato.

I.

Il cardinal Ludovico Simonetta ebbe origine da una nobile famiglia di Milano (1). L'Argelati ci dà il nome di suo padre e di sua madre e i loro titoli di nobiltà (2). Suo padre, Alessandro Simonetta, era conte palatino dell'Impero. L'imperatore Carlo V l'aveva creato conte nell'anno 1526. Sua madre, Antonia, apparteneva alla famiglia nobilissima dei Gonzaga di Castiglione.

Nella famiglia Simonetta, come nella famiglia Gonzaga, si nota pure un gran numero di personaggi che hanno saputo accoppiare alla nobiltà dei natali le qualità più brillanti dello spirito. Lo storico Giovanni Simonetta era l'avo di Ludovico. I due grandi uomini di Stato italiani Angelo e Cicco o Francesco Simonetta, un altro storico Bonifacio nipote di Giovanni e un poeta Giacomo Filippo appartenevano alla stessa famiglia. Il celebre canonista Giacomo Simonetta era zio di Ludovico. La sua opera teologico-canonica su *Le riserve* lo pone nel numero dei principali canonisti e lo dimostra uno degli uomini più dotti del suo tempo (3).

Noi possediamo alcuni dati storici sulla famiglia del cardinal Ludovico: ma l'anno della sua nascita ci è affatto ignoto. L'Eggs nella sua *Purpura docta*, l'Argelati nella sua *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, l'Ughelli nella sua *Italia sacra* ci dicono ch'egli è nato a Milano: ma nessuno di loro ci dice l'anno della sua nascita.

(1) CIACCONIUS, *Vitae pontificum*, III, 923.

(2) ARGELATI, *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, II, 1404: «Ludovicus Simonetta Mediolanensis patricius Alexandrum comitem «palatinum, ducalem collateralem, ut vocant, generalem atque Anto«niam Castillionaeam notae nobilitatis coniuges, parentes habuit».

(3) Gli *Annales de Saint Louis des Français*, VI anno, IV fascicolo, hanno pubblicato un mio lavoro su questo cardinale canonista, ristampato a parte presso l'ed. Lecoffre, Parigi, 1902.

L'Argelati ci dà invece alcune notizie sull'educazione impartita a Ludovico e gli studi ai quali egli si consacrò. Al dire di questo autore egli ricevette una educazione delle più cristiane mentre attendeva a quegli studi che noi ora chiameremmo *Umanità*. Gli studi superiori che egli fece in diritto canonico e diritto civile furono accuratissimi e probabilmente frequentò la Facoltà di Padova o quella di Pavia che erano delle più riputate per gli studi giuridici. Suo zio Giacomo Simonetta aveva frequentato queste due Università. Nel 1535 Ludovico otteneva il diploma di dottore *in utroque iure* (1). Da questo tempo il nuovo dottore diresse le sue aspirazioni verso la Chiesa; e ricevette poco tempo dopo gli ordini sacri. Entrato appena nel sacerdozio, Ludovico Simonetta subito si distinse per il suo spirito di profonda dottrina e per la serietà della sua condotta. Queste qualità gli valsero l'onore di essere promosso all'episcopato.

D'altra parte il nome illustre che egli portava, i titoli ottenuti nelle scienze ecclesiastiche, sembravano predestinarlo ad un posto assai elevato, tanto più che l'anno stesso della sua sacra ordinazione Ludovico Simonetta aveva visto il suo zio Giacomo creato cardinale dal papa Paolo III. I meriti dello zio dovevano attirare l'attenzione del papa sul nipote che in verità dava a conoscere di possedere qualità non minori. Infatti Ludovico nel maggio del 1536 fu eletto vescovo di Pesaro (2). « Ludovicus Simonetta Italus », dice il Ciacconio, « utriusque iuris doctor insignis, ad episcopa-
« tum Pisaurensem, quem Iacobus item Simonetta Pauli III
« cardinalis gentilitius multis annis sanctissime rexerat, tum
« ob ipsius Iacobi in Apostolicam Sedem merita, tum ob

(1) ARGELATI, *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, col. 1403: « in utroque iure doctoratus insigniis honoratus anno MDXXXV ».

(2) Questa data di maggio per la nomina di Ludovico alla sede di Pesaro ci è data da SEB. MERKLE nel suo *Concilium Tridentinum, diariorum, actorum, epistolarum, tractatuum nova collectio.* I, *Diariorum* pars I, p. 913.

« Ludovici legalem sapientiam, morum gravitatem, anno « salutis 1536 assumptus est » (1).

Anche l'Ughelli, l'Eggs, l'Argelati riferiscono questa nomina di Ludovico Simonetta al vescovato di Pesaro nel 1536 (2). Questo vescovato trovavasi vacante per la partenza di suo zio Giacomo Simonetta, che, creato cardinale dal papa Paolo III, ricevette l'ordine di reggere il vescovato di Perugia e di amministrare nello stesso tempo le diocesi di Lodi, Sutri, Nepi e Conza.

Il vescovo Ludovico rimase titolare di Pesaro per ventiquattro anni: « commissum sibi populum pie sancteque « regere studuit ad annum usque MDLX » (3), ed era vescovo di Pesaro quando fu innalzato alla dignità di datario apostolico dal cardinal Giovanni Angelo de' Medici divenuto papa col nome di Pio IV.

Non ho potuto trovare la data esatta di questa nomina. Gli scrittori non ne fanno menzione (4). Nei suoi Commentari il Riganti (5) dà il nome del predecessore di Simonetta alla direzione di questo celebre dicastero romano, ma non indica la data in cui depose le sue funzioni (6).

(1) CIACCONIUS, *Vitae pontificum*, III, 923.

(2) UGHELLI, *Italia sacra* nel *Pisaurensis*, tomo II; EGGS, *Purpura docta*, II, 661; ARGELATI, loc. cit. Questo autore racconta così il fatto (II, 1403): « Mox clericalem professus vitam, Pisaurensis ecclesiae epi« scopatum a Paulo III obtinuit, cum Iacobus Simonetta Ludovici pa« truus ab eodem pontifice sacra purpura decoratus et ad Perusinam « sedem inde translatus fuisset ».

(3) CIACCONIUS, *Vitae pontificum*, II, 923.

(4) Il CIACCONIO e l'EGGS non danno su questo punto maggiori schiarimenti dell'ARGELATI. Ecco il testo di quest'ultimo (op. cit. II, 1403): « Datarii officium, iustitiae praefecturam et sacrae Inquisitionis « tribunal sapientissime rexit ».

(5) RIGANTI, *Commentaria in prooemium regularum cancellariae*, I, 18.

(6) Francesco Boccodio, vescovo di Ginevra, autore di alcune opere inedite che hanno per titolo *Notabilia* e di cui PIRRO CORRADO fa menzione nella sua *Praxis beneficiaria*.

Parecchi documenti ci mostrano Ludovico nell'esercizio delle sue funzioni di pro-datario. Nel 1560 Pio IV nominò Ludovico vescovo di Lodi. L'Argelati ce lo afferma con sicurezza (1). Altri storici e perfino la *Biographie générale* nel suo breve articolo biografico fanno menzione di questa nomina (2); il Moroni invece pretende che Ludovico non fosse mai vescovo di Lodi ma soltanto vescovo di Pesaro (3), ma in questo caso prende abbaglio, come del resto gli succede sovente. Il Gams, che è abbastanza esatto nella serie dei vescovi del XVI secolo, pone Ludovico fra i vescovi di Lodi dopo Giacomo suo zio. Questi era stato nominato vescovo di Lodi da Paolo III nel 1535, dopo la sua elevazione alla porpora cardinalizia. Di più Sebastiano Merkle dice essere nel 1560 che Ludovico fu nominato vescovo di Lodi (4). Questo storico è troppo rigorosamente esatto nelle sue affermazioni, per aver riportato questa data e questo fatto senza alcun certo fondamento.

Dal XVI secolo non veniva nominato datario che un membro dell'ordine dei prelati, le cui qualità facevano prevederne prossima l'elevazione alla porpora, e infatti Ludovico poco dopo il suo innalzamento a questa carica fu creato cardinale da Pio. Le buone attitudini che avevano attirato su lui gli sguardi di Paolo III e gli avevano valso la nomina a vescovo di Pesaro nel 1536, lo rendevano da gran tempo degno della porpora. Inoltre la considerazione di suo zio, il cardinal Giacomo Simonetta, morto il 1° novembre 1539, i servigi resi da lui alla curia romana, le fun-

(1) ARGELATI, op. cit. II, 1403: « [Anno MDLX] quo ad Laudenses « insulas, suffecto sibi Iulio (non nepote ut perperam ait Ughellius, sed « fratre), transiit ».

(2) *Biographie générale*, t. XLIV.

(3) MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, LIV, 163: « Paolo III lo fece vescovo di Pesaro, ma non lo fu di Lodi come « molti erroneamente affermarono ».

(4) MERKLE, *Concil. Trid.* p. 913.

zioni di Legato *a latere*, da lui sostenute al concilio di Vicenza, avevano designato Ludovico Simonetta alla benevolenza di Pio IV per gli onori del cardinalato.

La bolla colla quale Pio IV crea Ludovico cardinale dell'ordine dei preti col titolo di S. Ciriaco porta la data del 26 febbraio 1560 (1).

Il nuovo cardinale certo non si fermò alla semplice direzione della Dateria. Il suo talento di canonista lo chiamava a rendere ben altri servigi in curia. Egli dovè ricevere la carica di prefetto della Segnatura di giustizia. Due documenti inediti degli archivi Segreti Vaticani (2) c'indicano l'epoca in cui Ludovico Simonetta occupava questa prefettura. Certamente egli presiedeva a questo tribunale l'8 giugno 1563, quarto del pontificato di Pio IV. Prima del 1492 i due tribunali della Segnatura di giustizia e della Segnatura di grazia erano uniti, e non formavano che un solo tribunale. Ma il papa Alessandro VI diede a ciascuna delle due Segnature indipendenza e autonomia.

Il cardinale che nel XVI secolo portava il titolo di prefetto della Segnatura di grazia, non era che un *presidente onorario*. Il papa solo ha sempre tenuto la direzione attiva di questo tribunale (3).

(1) Questa data non s'accorda colle notizie forniteci dagli storici sul card. Ludovico. L'Argelati e il Moroni erroneamente danno il 26 febbraio 1561 come data di questa promozione. La *Biographie générale* è in errore quando afferma che Ludovico fu fatto cardinale nel 1561. La maggior parte degli autori indicati al principio di questo studio danno anch'essi la data del 26 febbraio 1561 per questa creazione di cardinali in cui fu compreso Ludovico Simonetta. Arch. Segr. Vat. *Pauli III divers. camer.* anno I, vol. 1923, c. 234; ARGELATI, op. cit. III, 1403; MORONI, op. cit. LXV, 603.

(2) Arch. Vatic. *Pii IV brevium minutae*, anno 1563, vol. 18, n. 273, cc. 505, 506.

(3) Si possono consultare a questo proposito: DE LUCA, *Relatio curiae Romanae forensis*, tom. 15 del *Theatrum veritatis et iustitiae*, disc. XXX, n. 27; AMYDENIO, *Tractatus de officio et iurisdictione datarii*

L'Argelati e il Ciacconio riportano questa nomina del cardinale pro-datario all'alta carica di prefetto della Segnatura di giustizia (1). Ma nessuno dei due fa menzione dell'anno in cui Ludovico Simonetta fu innalzato a questa carica. L'Argelati rende particolare omaggio all'abilità di cui il cardinal prefetto della Segnatura diede prova nella direzione di questo tribunale (2). Presidente dell'ufficio della Segnatura di giustizia, primo ufficiale della Dateria e congiunto colla corte suprema di grazia: tali sono le cariche che il cardinale pro-datario di Pio IV occupò nella corte romana.

Un nuovo campo d'azione lo aspettava ancora: le riunioni di Trento, dove egli al concilio generale col titolo di Legato *a latere* ebbe occasione di adempiere con grande onore l'ufficio suo (3).

Debbo far conoscere prima la sua azione al concilio in qualità di vescovo di Pesaro durante i due primi periodi.

II.

Paolo III aveva aspettato dal concilio generale il trionfo del papato e della Chiesa. Con una bolla del 1536 egli aveva

et de stylo Datariae, cap. V, n. 100; VI, 31; XVI, 18; CORRADUS, *Praxis dispensationum apostolicarum*, Venezia, 1656, lib. IX, cap. II, 12, 20; cap. VI, 34; COHELLIUS, *Notitia cardinalatus*, Roma, 1653; MENDOSA, *Praxis Signaturae gratiae*, in-4, Romae, 1559; *Praxis commissionum ad causas decidendas*, in-4, Venezia, 1572.

(1) ARGELATI, op. cit. II, 1403; CIACCONIUS, op. cit. II, 923: «Signaturae tandem iustitiae praefectura ornatus».

(2) ARGELATI, op. cit., dopo il testo precedente.

(3) All'anno 1564, data in cui Ludovico Simonetta fu da Pio IV nominato Legato della Santa Sede al concilio di Trento, si riferisce un documento amministrativo firmato dal cardinale. Questo documento concerne il monastero di S. Genesio in Italia. Il WADDING lo riporta nei suoi *Annales Minorum*. Si tratta d'un permesso ottenuto dal papa per questo convento.

convocato a Mantova il concilio ecumenico. Ma la guerra tra Carlo V e Francesco I mandò a vuoto il successo di questa convocazione. L'8 ottobre 1537 lo stesso papa convocava per il primo maggio seguente, festa degli apostoli Filippo e Giacomo, i vescovi e gli oratori della Cristianità nella città di Vicenza che il Senato veneziano aveva messo a sua disposizione per la celebrazione del concilio. Egli aveva fretta di dar principio alla riforma cattolica. Ma durante il suo viaggio a Nizza collo scopo di preparare la pace fra le due corone di Francia e di Germania, tra Francesco I e Carlo V, nel suo passaggio per Piacenza ricevette dai Legati di Vicenza la notizia che nessun vescovo s'era presentato. Il card. Giacomo Simonetta, zio di Ludovico, era nel numero di questi Legati. Di nuovo l'8 aprile il papa era obbligato di prorogare l'apertura del concilio.

Il primo periodo del concilio generale non comincia definitivamente che nell'anno 1545. Ludovico Simonetta assistè a queste prime riunioni di Trento nella sua qualità di vescovo di Pesaro. Nelle *Memorie storiche* di Ercole Severoli sul concilio che vanno dall'11 dicembre 1545 al 16 gennaio 1548 e nei quattro *Diarii* del Massarelli che vanno dal 22 febbraio 1545 al 10 novembre 1549, egli vien chiamato col titolo di *Pisaurensis*.

Simonetta giunse a Trento la domenica 3 maggio 1545 (1). Non vi trovò molti prelati. Solo cinque generali d'Ordini religiosi, dieci vescovi, quattro arcivescovi e due cardinali non Legati erano presenti (2). Questi due cardinali erano Cristoforo Madrucci, tedesco, cardinale prete del titolo di S. Cesario e vescovo di Trento, e Pietro Pacheco dei marchesi di Villena, cardinale del titolo di Santa Balbina e allora vescovo di Jaen. La maggior parte dei Padri erano

(1) MERKLE, op. cit. I, *Diariorum* prima pars (*Herculis Severoli commentaria*), p. 182, n. 17.

(2) Ibid. p. 183, n. 9.

Italiani. I Legati della Santa Sede e presidenti del concilio erano i cardinali Giovanni Maria Del Monte, di Arezzo, vescovo di Palestrina, Marcello Cervini, di Montepulciano, prete cardinale del titolo di Santa Croce in Gerusalemme, e Reginaldo Pole, inglese, che fu poi arcivescovo di Canterbury. I primi due, Del Monte e Cervini, dovevano poi occupare la cattedra di Pietro, l'uno sotto il nome di Giulio III (1550-1555), l'altro sotto il nome di Marcello II (1555).

Il 13 maggio 1545 i vescovi presenti a Trento non erano ancora più di quindici (1). Il sabato 23 maggio, vigilia della Pentecoste, diciassette prelati, l'arcivescovo di Corfù, Giacomo Canci, veneziano, cinque generali d'Ordini religiosi e i Legati del papa celebrarono i primi vesperi della Pentecoste nella cattedrale. Il vescovo di Pesaro è annoverato fra i prelati (2). Il giorno della festa degli apostoli Pietro e Paolo, sabato 29 giugno, il cardinal Legato Gian Maria Del Monte celebrò la messa nella cattedrale di Trento. Simonetta vi assistè (3). I Padri erano divenuti più numerosi. Già si contavano non meno di ventisette vescovi, sei generali d'Ordini.

Nel mese di luglio il vescovo di Pesaro cadde malato e fu costretto a farsi curare nel castello di Trento (4). Nel principio d'agosto non era ancora ristabilito: e il giovedì 6 non potè assistere alla messa pontificale celebrata in onore della nascita del figlio del principe di Spagna. Non assistè nemmeno, secondo che dice il Massarelli, al banchetto (pasto) che i Legati quel giorno offrirono ai Padri del concilio (5).

Erano già sette mesi che un certo numero di Padri erano giunti a Trento e i lavori conciliari non avevano avuto ancora principio. Si era ai primi di settembre e l'a-

(1) MERKLE, op. cit. p. 187, n. 17.
(2) Ibid. p. 192, n. 16.
(3) Ibid. p. 211, n. 18.
(4) Ibid. p. 228, n. 17.
(5) Ibid. p. 232, n. 7.

pertura del concilio generale non era stata ancora indetta. Massarelli ci riferisce, nel suo primo diario, che Ludovico Simonetta s'unì ad altri prelati per scrivere al sommo pontefice per ottenere una prossima apertura. Egli sarebbe stato, come pare, istigatore di questa lettera collettiva in data di lunedì 7 settembre 1545, insieme col vescovo di Piacenza (1). Ecco il testo riferito dal Massarelli secondo la pubblicazione del Merkle:

Molti di loro [prelati] de' quali furono primi capi Piacenza e Pesaro [ragunati hanno conchiuso] de far una lettera comune a N. Sre pregando S. Stà, o che si deliberasse di aprir il concilio presto o di darli licentia, non parendo nè honore nè decoro di quella S. Sede di tener così in calma già sette mesi tanti prelati in Trento et vedendosi tanto bisogno della celebratione del concilio, o che, se non si posseva per la malignità de' tempi hora celebrarla, lo transferisse, lo differisse o lo dilatasse, vedendo maxime questi prelati che essendo S. Stà così perplexa in questa resolutione del concilio per quello gli vien dimandato dall' imperatore, il che non convien fare nè puosi a una tal Maestà negarlo senza qualche scandalo.

L'apertura del concilio ebbe luogo tre mesi dopo queste sollecitazioni dei Padri di Trento a Paolo III. La prima sessione fu celebrata il 13 dicembre (2).

Nella quarta sessione (8 aprile 1546) i prelati di Trento poterono risolvere parecchi problemi dommatici (3). Indicarono le sorgenti della rivelazione; la tradizione e la Scrittura furono proclamate fondamenti inoppugnabili della dottrina cristiana: fissarono poi definitivamente il canone dei Libri Santi e diedero al mondo cattolico la Volgata come sola versione autentica della Scrittura (4). Queste diverse questioni non provocarono discussioni teologiche troppo vi-

(1) MERKLE, op. cit. p. 262.

(2) *Concilii Tridentini canones et decreta*, Paris, Roger et Chemoviz, 1895, p. 16, «Decretum de inchoando concilio».

(3) Ibid. p. 23.

(4) Ibid. p. 23 sgg.

vaci. Il Massarelli dice che Simonetta assistè a questa sessione del concilio.

Le sessioni seguenti furono assai tumultuose. Il problema del peccato originale e della giustificazione misero in disaccordo i teologi. Nella quinta sessione, 17 giugno 1546(1), la definizione cattolica della dottrina sul peccato originale fu oggetto di dispute violente. Ludovico Simonetta non prese tuttavia la parola in queste discussioni dommatiche e si contentò di dare il suo voto al decreto secondo la maggioranza (2).

La mattina del venerdì 9 luglio si tenne una riunione generale, nella quale il vescovo di Pesaro pronunziò un discorso. Sei arcivescovi e trentaquattro vescovi erano presenti. Nove Padri presero la parola. Si trattò il problema della giustificazione (3). Il lunedì 19 luglio, Simonetta parlò di nuovo in una riunione generale dei Padri del concilio. Il problema della giustificazione formava sempre l'oggetto delle dispute teologiche (4). In un'altra riunione generale tenuta il mercoledì 28 luglio, dopo aver fatto un nuovo discorso sulla giustificazione, egli propose ai prelati di prorogare la sessione (5). Il Simonetta affermò anche la sua

(1) *Concilii Trid. canones* cit. p. 27.

(2) Ibid. pp. 80, n. 43, 441, n. 23.

(3) Ibid. pp. 88, n. 26, 443, n. 19, 559, n. 5.

(4) Ibid. p. 144, n. 26.

(5) « Addidit Pisaurensis », riporta Massarelli nel suo terzo diario, « cogitandum esse ne omnino omne quod agimus corruat vicio nullitatis. Cum enim, inquit, locus iste Germanis protestantibus, quorum praecipue causa concilium congregatum est, propter tumultus bellicos tutus non sit, non video quomodo eorum respectu non subiaceant nostra omnia vicio nullitatis, cum maxime notorium sit bellum contra ipsos: respectu vero aliorum non video etiam, quomodo si aliquis de nullitate protestetur, etiam absens, non faciat omnia corruere. Propterea vel de suspensione vel de translatione cogitandum ne noster omnis labor eludatur »; MERKLE, *Diarium III*, p. 497, n. 4.

opinione su questo tema così grave per la dottrina cattolica nella riunione generale del venerdì 10 ottobre (1) e del mercoledì 10 novembre 1546. In questa ultima riunione dodici oratori presero la parola (2). Finalmente, il 13 gennaio 1547, egli votò il decreto della giustificazione (3).

La questione della riforma cattolica, di cui i prelati del concilio erano tanto preoccupati, divenne oggetto di vive discussioni a cominciare da questa sesta sessione. I prelati di Trento erano d'accordo per approvare l'obbligo della residenza dei patriarchi, arcivescovi e vescovi, di tutti gli ordinari della Chiesa. Ma non lo erano del pari intorno alla soluzione del problema teologico sull'origine e sui fondamenti di quest'obbligo. Secondo il parere di tutti, esso conveniva alla carica pastorale. Per alcuni non era affatto di diritto divino. Il giovedì 20 gennaio 1547, i Legati deputarono parecchi prelati canonisti per esaminare la questione della residenza. Il vescovo di Pesaro fu membro di questa Commissione di studi (4). Nella giornata di sabato 12 febbraio (5), la Commissione tenne una seduta e i Padri del concilio si riunirono in assemblea generale. I membri della Commissione elaborarono un piano di riforma sulla residenza. I prelati intrapresero l'esame della dottrina cattolica sui sacramenti in generale, ed in particolare sul battesimo e cresima (6). Questa riunione generale dei Padri del concilio ebbe luogo di sera. Sei prelati presero la parola. Ludovico Simonetta pronunciò un discorso intorno alla definizione da darsi a questa questione dei sacramenti della Chiesa.

Circa dieci giorni dopo ebbe luogo un'altra riunione

(1) MERKLE, op. cit. p. 447, n. 22.

(2) Ibid. (*Diarium II Massarelli*), p. 450, n. 9.

(3) Ibid. (*Diarium III Massarelli*), p. 602, n. 51.

(4) Ibid. (*Diar. II Massarelli*), p. 459, n. 12; (*Diar. III Mass.*), p. 605, n. 6.

(5) Ibid. (*Diar. II*), p. 462, n. 31.

(6) Ibid. (*Diar. II*), p. 613, n. 11.

conciliare. Questa volta si trattava di decretare alcuni articoli sulla residenza. I lavori della Commissione furono sottoposti all'esame dei Padri. Sorsero vivissime dispute; il piano di riforma proposto dai prelati canonisti fu oggetto di molte critiche. I membri della Commissione non potevano far adottare tutti gli articoli del piano di riforma: nondimeno ad essi stava a cuore che nessuno dei capitoli venisse separato. « Omnia sunt connexa », dice Simonetta, « et a residentia omnia dependent, et propterea unum caput « sine altero edi non potest » (1). Il vescovo di Feltre e Belluno, Tommaso Campeggi, bolognese, colui che più tardi doveva occupare un grado così eccelso nella corte di Roma, si fece campione della tesi opposta. Secondo lui gli articoli di riforma potevano essere separati. Si potevano pubblicare gli uni e conservare gli altri per lasciarli nel dominio delle questioni controverse: « Separari poterunt capitula et quae « nullam habuerunt controversiam publicari, reliqua vero « remanere ut indecisa » (2).

Questa riunione conciliare aveva avuto luogo il giovedì 24 febbraio (3). L'indomani, venerdì, i prelati del concilio tennero un'altra assemblea generale (4). Si suscitarono nuovamente fiere questioni: parecchi prelati volevano aggiungere al testo della Commissione alcune note restrittive sull'obbligo di residenza. Il vescovo di Pesaro, appoggiato dal cardinale Legato Del Monte, si schierò contro questo volere di alcuni suoi colleghi (5). Fu dato finalmente il voto su questa questione della residenza. Il partito dei Legati e di Ludovico Simonetta ottenne un decreto in favore dell'obbligo di residenza per ogni ordinario ecclesiastico (6).

(1) MERKLE, op. cit. (*H. Severoli commentaria*), p. 132, n. 27.
(2) Ibid. p. 132, n. 27.
(3) Ibid. p. 132, n. 27.
(4) Ibid. p. 135, n. 11.
(5) Ibid. p. 135, n. 11.
(6) *Conc. Trid. canones et decreta*, p. 65 sgg.

Riuscì anche a far votare delle leggi penali contro coloro che non adempivano a quest'obbligo (1). Trentacinque vescovi soltanto si mostrarono sfavorevoli al decreto ufficialmente adottato (2).

Così, come si vede, la questione delicata se la residenza obbligatoria fosse o no di diritto divino, non è decisivamente stabilita dal concilio. Si tenterà nuovamente dipoi, in una delle ultime sessioni del concilio, di dare una soluzione a questo grave problema. Ma i risultati delle discussioni non saranno più favorevoli a questa definizione.

Nella settima sessione, giovedì 3 marzo 1547 (3), i Padri fissarono la dottrina della Chiesa cattolica intorno ai sacramenti in generale e il sacramento del battesimo e della cresima (4). Alcuni giorni dopo dovettero separarsi: la causa di questa interruzione era lo sviluppo sempre crescente di una epidemia che infieriva a Trento. Il decreto di traslazione del concilio generale a Bologna fu letto nella riunione generale dell'11 marzo 1547 (5). Questa seduta plenaria costituisce l'ottava sessione. Il vescovo di Pesaro vi era presente (6). Ludovico Simonetta era a Bologna il 21 aprile 1547 al tempo della seconda apertura del concilio generale. Nella nuova città del concilio i Padri non definirono alcun domma nè emisero decreto alcuno di riforma. Nelle due sessioni che ebbero luogo il 21 aprile (7) e il 2 giugno (8) 1547 non promulgarono nessun canone. Nondimeno i prelati presenti a Bologna non restarono inattivi: fecero dei lavori in

(1) *Conc. Trid. canones et decreta*, p. 65 sg.

(2) MERKLE, op. cit. p. 135.

(3) *Conc. Trid. canones et decreta*, p. 70.

(4) MERKLE, op. cit. (*Diarium III Massarelli*), p. 622.

(5) *Conc. Trid. canones et decreta*, pp. 89–90, « Decretum de translatione concilii ».

(6) MERKLE, op. cit. (*Diar. III Mass.*), p. 466, n. 35.

(7) *Conc. Trid. canones et decreta*, pp. 90–91.

(8) Ibid. pp. 92–93.

materia teologica in vista di posteriore definizione. Così il mercoledì 27 aprile un certo numero di prelati teologi si riunirono con Ludovico Simonetta per trattare la questione dommatica della penitenza (1).

Quel giorno medesimo i Legati del papa scrissero al vescovo di Pesaro e a parecchi altri vescovi per ottenere da loro sussidi in favore di alcuni prelati e per le diverse spese del concilio (2). Profondi dissensi erano sorti fra l'imperatore di Germania e il papa a causa della traslazione del concilio generale a Bologna. Carlo V non aveva mandato ambasciatori al concilio. Rapporti così tesi fra Paolo III e l'imperatore avevano avuto per effetto di diminuire le risorse pecuniarie.

La solennità di Pentecoste s'avvicinava. La vigilia di questa festa, sabato 18 maggio, i primi vesperi furono cantati nella cattedrale di Bologna. Furonvi presenti venticinque vescovi: Simonetta era fra questi (3).

Una riunione di eminenti teologi ebbe luogo quel giorno alle 11 del mattino. Molte definizioni conciliari vi furono preparate (4). Ne furono fatti conoscere i canoni ai Padri il martedì 31 maggio (5). I vescovi erano soltanto in numero di ventisette. Riuniti in assemblea generale essi approvarono i lavori della Commissione dopo aver sentiti molti discorsi. Ludovico Simonetta era stato uno degli oratori (6).

Il piano dommatico dei membri della Commissione comprendeva molti articoli intorno al sacramento della Eucarestia. Fu semplicemente approvato in questa riunione generale del 31 maggio 1547: ma non fu oggetto di nessuna definizione conciliare (7).

(1) MERKLE, op. cit. (*Diarium IV Massarelli*), p. 645, n. 15.
(2) Ibid. p. 645, n. 15.
(3) Ibid. p. 656, n. 20.
(4) Ibid. p. 656, n. 20.
(5) Ibid. (*Diar. II Massarelli*), p. 457, n. 29.
(6) Ibid. p. 457, n. 29.
(7) *Conc. Trid. canones et decreta*, pp. 90, 91, 92.

Si discusse inoltre la proroga della sessione (1). Nel giorno stesso (31 maggio) nove prelati si riunirono per esaminare molte questioni di riforma (2). Noi ritroviamo ancora una volta il Simonetta fra i membri di questa Commissione (3).

Il giovedì 2 giugno, nell'assemblea generale che ebbe luogo alle 11, i Legati lessero i decreti di proroga della sessione (4). Il vescovo di Pesaro assisteva a questa seduta plenaria (5). Alcuni mesi dopo, il mercoledì 14 settembre, quando i Padri intrapresero lo studio delle questioni matrimoniali (6), il vescovo di Pesaro fu nel numero degli oratori (7). Prese poi nuovamente la parola il martedì 20 settembre (8). Gli oratori quel giorno furono non meno di dodici, esaminandosi la dottrina del matrimonio cristiano (9). Ma non fece che assistere alle dispute che ebbero luogo il lunedì 19 settembre (10) e il giovedì 22 settembre (11). Nella riunione generale del 19, cinquantasei prelati furono presenti e tre Padri parlarono sui canoni da definirsi; e a quella del 22 soltanto diciannove prelati furono tutto l'uditorio dei quattro oratori del giorno.

Il sabato 24 settembre la questione discussa fu di sapere se si dovessero trattare subito gli articoli riguardanti la verginità e il celibato, oppure si dovessero studiare i sei capitoli concernenti gli abusi possibili nel conferimento dei sacramenti del battesimo e della cresima. I prelati chiesero

(1) MERKLE, op. cit. (*Diarium II Massarelli*), p. 457, n. 37.
(2) Ibid. p. 457, n. 37.
(3) Ibid. p. 457, n. 37.
(4) *Conc. Trid. canones et decreta*, p. 92.
(5) MERKLE, op. cit. (*Diarium IV Massarelli*), p. 660, n. 4.
(6) Ibid. p. 696, n. 17.
(7) Ibid. p. 696, n. 17.
(8) Ibid. p. 700, n. 34.
(9) Ibid. p. 700, n. 34.
(10) Ibid. p. 699, n. 38.
(11) Ibid. p. 701, n. 25.

ai Padri il loro parere: i prelati, compreso il vescovo di Pesaro, risposero esser meglio di non decidere nulla sulla verginità e optarono per l'esame immediato degli abusi (1).

Le dispute su questo argomento cominciarono il martedì 27 settembre. Ludovico Simonetta assistè a questa riunione generale. Cinque prelati vi presero la parola (2). Il vescovo di Pesaro emise il suo parere sulla questione di questi abusi nelle tre riunioni conciliari che seguirono: del mercoledì 28 settembre (3), del giovedì 6 ottobre (4) e del martedì 11 (5). In questa ultima seduta i Padri esaminarono le censure da stabilirsi contro i colpevoli di questi abusi (6). L'indomani, mercoledì 12 ottobre, si compose una Commissione di prelati teologi e canonisti (7). Si trattava di esaminare la questione dei matrimoni clandestini. Il vescovo di Pesaro fece parte di questa nuova Commissione (8).

Nella riunione generale del giovedì 20 ottobre i Padri dovettero risolvere alcuni dubbi sul canone degli abusi in materia di sacramenti (9). Queste difficoltà erano state sottoposte al loro giudizio dai membri della Commissione. Ludovico prese la parola (10). Il sabato 5 novembre e il martedì 8 ebbere luogo due riunioni private dei prelati canonisti, alle quali egli assistè. Il 5 novembre si esaminarono di nuovo le censure discusse nell'assemblea generale del martedì 11 ottobre (11). L'8 novembre si presero alcune deci-

(1) MERKLE, op. cit. (*Diarium IV Massarelli*), p. 702, n. 14.
(2) Ibid. p. 703, n. 30.
(3) Ibid. p. 704, n. 21.
(4) Ibid. p. 707, n. 15.
(5) Ibid. p. 709, n. 6.
(6) Ibid. p. 709, n. 6.
(7) Ibid. p. 709, n. 32.
(8) Ibid. p. 709, n. 32.
(9) Ibid. p. 712, n. 16.
(10) Ibid. p. 712, n. 16.
(11) Ibid. p. 716, n. 25.

sioni concernenti le censure che riguardano gli abusi del sacramento dell'Eucaristia (1).

La dottrina del sacramento della penitenza fu oggetto di disputa nella riunione del giovedì 10 novembre. I prelati vi assistevano più numerosi che mai. Il vescovo di Pesaro si trova fra i trentasei oratori di questa assemblea (2). Nella riunione seguente, tenuta nel sabato 19 novembre, i Padri esaminarono gli abusi possibili nell' amministrazione dell' ordine sacro ed estrema unzione. Simonetta fu ancora nel numero degli oratori. Tredici prelati emisero il loro parere (3).

Il lunedì 28 novembre cinque Padri del concilio furono deputati per trattare alcune questioni coi generali d' Ordini presenti al concilio (4). Era necessario stabilire un accordo fra i membri del clero regolare e quelli del clero secolare per una riforma radicale degli Ordini monastici (5).

Gli abusi nel conferimento del sacramento del matrimonio furono oggetto di disputa nella riunione generale del sabato 10 dicembre 1547 (6) e il Simonetta prese attiva parte a queste discussioni d' ordine canonico (7). Da gran tempo il vescovo di Pesaro era divenuto celebre fra i Padri : il suo talento d'oratore era stato giustamente apprezzato. La sicurezza della sua dottrina era stata rilevata più d' una volta e il suo valore come canonista gli aveva attirata la stima di tutti i suoi colleghi.

La questione degli abusi nel sacramento della penitenza fu esaminata nella riunione generale del venerdì 20 gennaio 1548. Ludovico Simonetta pronunziò un discorso a

(1) MERKLE, op. cit. (*Diarium IV Massarelli*), p. 717, n. 15.
(2) Ibid. p. 718, n. 18.
(3) Ibid. p. 720, n. 29.
(4) Ibid. p. 723, n. 4.
(5) Ibid. p. 723, n. 4.
(6) Ibid. p. 725, n. 27.
(7) Ibid. p. 725, n. 27.

questo proposito (1). Questa discussione teologica poneva termine ai lavori del concilio generale di Bologna. Il disaccordo sopraggiunto tra Carlo V e Paolo III a causa della traslazione del concilio generale a Bologna si era acuito e rendeva sempre meno possibile dal lato morale la continuazione delle assemblee.

Le difficoltà fatte sorgere intorno al papa dall' imperatore malcontento della traslazione del concilio generale misero in apprensione i Legati e i prelati di Bologna. Essi risolvettero di inviare a Roma dei messaggeri incaricati in modo speciale di difendere Paolo III contro gli attacchi di Carlo V. La loro missione era di sostenere il principio della traslazione del concilio a Bologna. Alcune dispute sorsero il martedì 28 febbraio 1548 riguardo al numero degli ambasciatori da inviarsi a Paolo III e questa ne fu la sola causa: Simonetta prese anch'egli parte alla discussione: tuttavia i Padri s'accordarono rimettendosi alla volontà dei Legati (2). L' ambasciata straordinaria mandata dai Padri di Bologna non riuscì ad appianare tutte le difficoltà. Il papa fu obbligato a sospendere il concilio il 18 settembre 1549. I prelati rientrarono nelle loro diocesi. La loro opera s'era limitata unicamente all'elaborazione di alcuni articoli di riforma disciplinare e di alcuni canoni dommatici: essi non avevano promulgato nessun canone nelle sedute di Bologna.

L' ex-Legato al concilio di Trento Giovanni Maria Del Monte, che fu anche Legato della Santa Sede a Bologna col cardinal Marcello Cervini, fu innalzato al sommo pontificato durante la sospensione del concilio: Paolo III era morto il 10 novembre 1549 e l' 8 febbraio 1550 il cardinal Del Monte era chiamato al governo del cattolicismo. La storia ci narra che il nuovo papa, Giulio III, appena eletto,

(1) MERKLE, op. cit. (*Diarium IV Massarelli*), p. 738, n. 37.
(2) Ibid. p. 747, n. 29.

aveva promessa ai cardinali la riapertura del concilio generale: e tenne la parola. I Padri furono di nuovo convocati a Trento. La terza apertura del concilio ebbe luogo il 1° maggio 1551 (1). Questo periodo del concilio generale durerà soltanto un anno. Giulio III fu costretto a sospendere ancora le riunioni conciliari il 28 aprile 1552.

Legati e presidenti del concilio furono il cardinale Marcello Crescenzi, romano, Sebastiano Pighini, di Reggio, arcivescovo di Manfredonia, e Luigi Lippomani, veneziano, arcivescovo di Verona. Ludovico Simonetta non fu presente al concilio durante questo periodo.

I Padri tennero molte sedute (XI-XVI) (2). La tredicesima, 11 ottobre 1551 (3), e la quattordicesima, 25 novembre (4), furono le più importanti. In questi convegni stabilirono la dottrina cattolica sull'Eucaristia (5), la penitenza (6) e l'estrema unzione (7). Inoltre continuarono l'opera di riforma cattolica. La Germania protestante s'impressionò dell'opera conciliare di Trento e serbò rancore al suo imperatore Carlo V per aver egli mandato a Trento un ambasciatore, Ugo conte di Montfort e di Rohenfels. L'accusò di troppo favoritismo all'opera di riforma cattolica. Maurizio di Sassonia favorì il partito protestante e marciò sul Tirolo. Il pericolo essendo imminente, i prelati del concilio dovettero abbandonare Trento il 28 aprile 1552 (8).

L'ufficio di Simonetta alle riunioni conciliari di quest'epoca è così considerato dal Ciacconio: « Hic igitur raras « virtutes non solum in concilio Tridentino sub Paulo III

(1) *Conc. Trid. canones et decreta*, p. 97.
(2) Ibid. pp. 97-163.
(3) Ibid. p. 100 sgg.
(4) Ibid. p. 121 sg.
(5) Ibid. p. 100 sg.
(6) Ibid. p. 121 sgg.
(7) Ibid. p. 145.
(8) Ibid. p. 164, « Decret. suspensionis concilii ».

« anno 1546, sed etiam in aliis muneribus a pontificibus Ro-
« manis sibi demandatis, summa cum integritatis, humani-
« tatis et iustitiae laude palam fecit » (1).

Senza alcuna esitazione anche io confermo gli apprezzamenti del Ciacconio. Difatti si può asserire con questo storico che egli si mostrò, tanto al concilio generale, come nella curia romana, degno della massima lode per la sua integrità assoluta ed il suo spirito di giustizia e di carità.

III.

Sotto il pontificato di Giulio III (morto il 3 marzo 1555), di Marcello II (9 aprile 1555-1 maggio 1555) e di Paolo IV (1555-1559) la continuazione del concilio fu impossibile. L'arcivescovo di Milano, l'illustre san Carlo Borromeo, si rammaricava di questa interruzione. L'opera del concilio infatti era stata fino allora delle più proficue. I Padri aveano mostrato le sorgenti della rivelazione, avevano definitivamente determinato il canone dei Libri Santi e stabilita la dottrina cattolica sulla giustificazione e i sacramenti della Eucaristia, della penitenza e della estrema unzione. Carlo Borromeo sentiva più d'ogni altro il beneficio che le riunioni di Trento avrebbero arrecato alla Chiesa. Perciò desiderava ardentemente di rivedere un'altra volta i Padri intraprendere l'opera di riforma e di organizzazione della Chiesa Romana. Comunicò le sue idee al papa che allora governava il mondo cattolico, Pio IV. Senza pretendere che Carlo Borromeo abbia spinto il pontefice nella via d'una riapertura del concilio, si può credere nondimeno che i suoi consigli esercitarono su di lui una certa influenza. Il concilio ecumenico di Trento stava per aprirsi per la quarta volta. Questo periodo finalmente doveva essere l'ultimo.

(1) Ciacconius, *Vitae pontificum*, III, 923.

Il cardinale Morone fu l'anima dell'assemblea, durante tutto questo periodo. Ma non fu solo a dirigere con abilità e zelo il movimento di riforma compito dai Padri dal 18 gennaio 1561 al 4 dicembre 1563. Insieme con questo illustre cardinale e cogli altri cardinali Legati, Ercole Gonzaga, Girolamo Seripandi e Stanislao Hosius, occupa un posto assai importante il cardinal Ludovico Simonetta.

Il quarto Diario del Massarelli finisce il 10 novembre 1549. La pubblicazione dei documenti che riguardano il concilio di Trento, fatta da Sebastiano Merkle, non va oltre quest'epoca. Io non potrò quindi più servirmi di questa importante pubblicazione, preziosa specialmente quando si debbano conoscere i fatti del concilio di Trento (1). Per quest'ultimo periodo del concilio la pubblicazione del Theiner è la sola che si possa consultare con frutto (2).

Prima della convocazione dei Padri del concilio a Trento, Pio IV aveva ordinato la celebrazione d'un giubileo per la felice riuscita del concilio (3). Inoltre il 24 novembre 1560 a Roma avevano avuto luogo una processione solenne e pubbliche preghiere per ottenere dal cielo il successo del concilio generale (4).

Sul principiare dell'anno 1561 il sovrano pontefice convocò i re, principi e prelati del mondo tutto (5). Il 14 feb-

(1) La grande collezione delle Nunziature germaniche contiene alcuni documenti interessanti sull'azione dei Legati di Trento. Ma della pubblicazione delle *Nunziaturberichte aus Deutschland nebst Ergänszenden Actenstüker. Zweite Abtheilung 1560-1572* non è finora uscito che un volume. La corrispondenza del polacco Hosius e di Zaccaria Delfini, ambedue nunzi apostolici presso Ferdinando I imperatore di Germania (1558-1564), forma il materiale di questo primo volume. Il titolo è: *Die Nuntien Hosius und Delfino, 1560-1561.* Nessun documento riguardante il card. Legato Simonetta è riportato in questa corrispondenza.

(2) *Acta genuina SS. oecumenici concilii Tridentini*, tomo I, passim.

(3) THEINER, op. cit. I, 665.

(4) Ibid. p. 666.

(5) Ibid. p. 666.

braio 1561 egli nominò in concistoro segreto due Legati *a latere* e presidenti del concilio. Essi furono i cardinali Giacomo du Puy ed Ercole Gonzaga (1). Il cardinale Ercole Gonzaga di Mantova era parente di Ludovico Simonetta per parte di madre. I principi cristiani avevano in grande stima questo cardinale la cui erudizione e pietà erano conosciute da tutti.

Il 10 marzo Pio IV nominò in un altro concistoro segreto tre altri Legati al concilio: il Giacomo du Puy essendo gravemente malato bisognava mettere un facente funzione di Legato a Trento. Il sommo pontefice approfittò di questa circostanza per nominare il cardinal Simonetta e con lui due altri Legati: il cardinal Girolamo Seripandi napoletano e il cardinale Stanislao Hosius polacco (2).

Il Theiner (3) e Le Plat (4) danno la data del 10 marzo 1561. Pio IV avrebbe creato in un solo concistoro segreto i cinque Legati *a latere*: Ludovico Simonetta, Stanislao Hosius, Girolamo Seripandi, Giacomo du Puy ed Ercole Gonzaga (5). Argelati, Ciacconio ed Eggs danno una

(1) MERKLE, op. cit. I, p. LXXVII.

(2) MERKLE, op. cit. I, p. LXXVII. Ecco qui il titolo del breve di Pio IV ai Legati *a latere* di Trento in cui sono indicati i loro nomi: « Dilectis filiis Iacobo Sanctae Mariae in Via Putei et Herculi San« ctae Mariae Novae de Mantua et Hieronimo S. Susannae Seripando « necnon Stanislao Varmiensi, ac Ludovico S. Ciriaci in Thermis Simo« netae nuncupatis... et Apostolicae Sedis de latere legatis Pius pp. IV ».

(3) Op. cit. I, 666.

(4) *Monumentorum ad historiam concilii Tridentini spectantium amplissima collectio*, IV, 697.

(5) Arch. Vat., *Pio IV*, to. 15, arm. 42, c. 143, *Brevia a m. ianuarii per totum m. iulii MDLXI.* Il THEINER (op. cit. I, 666) dà la data che segue. Riproduco il brano poichè le notizie che contiene hanno un certo interesse storico: « Cum vero tempus ad ipsum concilium inchoandum in« dictum appropinquaret, pontifex die lunae 10 mensis martii 1561 (?) « quinque a latere legatos creavit, videlicet: r.mos Iacobum tituli S. Mariae « in Via... ac Ludovicum, tit. S. Ciriaci in Thermis, Simonettam nuncu« patos S. R. Ecclesiae presbyteros cardinales, viros litterarum scien-

data incerta (1). Thuan non menziona affatto questa nomina (2).

Il 17 marzo 1761, Pio IV consegnò la croce ai Legati del concilio (3). Alcuni giorni dopo, il 12 aprile, il sommo pontefice accordava un'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che avrebbero assistito all'ingresso dei Legati a Trento e avrebbero pregato Iddio per la felice riuscita del concilio (4). I cardinali Legati non indugiarono a recarsi alla città del concilio generale (5).

Il cardinale Simonetta non giunse tuttavia a Trento nello stesso tempo dei suoi colleghi. Il Pallavicini (6) e il

« tia, morum gravitate ac rerum gerendarum experientia conspicuos « (quorum primus, tertius et quintus praesentes erant in Urbe), data « eis et cuilibet eorum auctoritate nomine Sanctitatis suae et S. Sedis « apostolicae in dicto concilio praesidendi ».

(1) ARGELATI, op. cit. II, 1403: « Praefuit etiam mandato eius- « dem Pii IV supradictae Tridentinae oecumenicae synodo cum Her- « cule Gonzaga, Hieronimo Seripando, Stanislao Hosio, atque Marco « Sitico de Altemps S. Rom. Eccl. cardinalibus ». CIACCONIUS, op. cit. II, 924: « Cum pontifex universale christianum concilium Tridentini « prosequendum indixisset, apostolicae Sedis legatis praesidentibus Her- « cule Gonzaga Mantuano, Hieronimo Seripando Neapolitano et Sta- « nislao Hosio Polano cardinalibus missis: his haud ita multo post Lu- « dovicus Simonetta et Marcus Siticus ab Altaemps adiuncti sunt ».

(2) WADDING, *Annales Minorum*, p. 184.

(3) THEINER, op. cit. p. 666. Ecco il testo: « Die vero lunae « 17 eiusdem mensis martii cardinalibus Seripando et Simonettae (ae- « grotante Puteo) in Urbe praesentibus datur in sacro consistorio crux « et benedictio apostolica, ab omnibus cardinalibus associantur de more « extra portam Sancti Petri ».

(4) LE PLAT, op. cit. IV, 698.

(5) Essi vi erano l'8 agosto. Il THEINER, op. cit. p. 666, pubblica un breve che lo suppone.

(6) PALLAVICINI, *Istoria del concilio di Trento*, II, 231. Il ricordo de' Legati intorno alla venuta dell'Osio mosse il pontefice ad una simigliante disposizione per simigliante cagione rispetto al Simonetta (giacchè il Puteo stava inchiodato da quelle infermità che tardarono poco più d'un anno a finirlo), onde quegli sollecitato non tardò più la partenza, e comparve a Trento sul principio di dicembre.

Martene (1) ci dicono che egli si presentò al concilio generale soltanto al principio di dicembre, il martedì 9. Fece il suo ingresso nella città senza alcun fasto e andò a cenare presso il suo parente Ercole Gonzaga di Mantova.

Nel giungere al concilio il cardinal Ludovico portava ai suoi colleghi una lettera autografa di Pio IV (2). Questa lettera indicava ai Legati e presidenti la direzione ch'egli intendeva di dare alle dispute conciliari. Di più esprimeva i desideri intimi del Romano pontefice, di chiudere il concilio generale, di confermarlo e metterlo in esecuzione:

Noi non faremo molte parole – diceva Pio IV – perchè vogliamo far fatti. Ormai habbiamo aspettato assai tutti i principi; però non è più da differire: e col nome di Dio d'aprire il concilio quanto prima, e di procedere innanzi con ogni celerità, riassumendo il concilio Tridentino, quale noi non refiutamo in parte alcuna divina o positiva che sia: e intendiamo, che si faccia un buon concilio da gentiluomo, da buon papa, e da buon christiano, havendo sempre avanti agli occhi il servigio di Dio, della fede, e della religione nostra cattolica, e il beneficio universale de' Cristiani, e anche l' onore di questa Santa Sede, e nostro e vostro. Et è il fine nostro di finir questo concilio, confermarlo, e eseguirlo. E con questo desidereremmo l'unione di tutti i buoni cattolici, e la perpetua pace tra' Cristiani, acciò potessimo meglio servire a Dio, e voltare tutte le forze nostre contra gl' Infedeli; il che potendo fare, moriremo sempre allegramente, e volentieri.

La lettera esortatrice del papa fu letta ai Legati ed ai Padri del concilio probabilmente il giorno medesimo dell' apertura ossia il 18 gennaio 1562 (3).

(1) MARTENE, *Conc. collect.* VIII, 1244: « Die martis nona eiusdem decembris pervenit Tridentum illustrissimus dominus Ludovicus Simonetta cardinalis et legatus quartus ad concilium, et sine ulla pompa ingressus, coenatus est apud illustrissimum card. Mantuanum praesidentem concilii ».

(2) Questa lettera di Pio IV si trova, dice il PALLAVICINI (op. cit. II, 232), nella relazione abbreviata del concilio durante gli anni di Pio IV, scritta da un segretario del card. Seripandi, Filippo Musotti nobile bolognese.

(3) *Conc. Trid. canones et decreta*, p. 173.

Le prime sessioni di quest'ultimo periodo del concilio furono consacrate a questioni preliminari. In esse furono nuovamente invitati al concilio i Protestanti, che non vennero (1). Una delle questioni preliminari discussa fin dalle prime sessioni, fu di sapere se si dovesse immediatamente dar principio all'esame definitivo della carica episcopale e della residenza. Il tenore dell'articolo relativo a questo problema era il seguente: « Considerassero i Padri qual modo potesse « tenersi, acciocchè tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi, e « quei che hanno cura d'anime, risiedessero alle chiese loro; « nè si partissero se non per cagioni oneste, necessarie e « profittevoli alla Chiesa cattolica » (2).

L'articolo della residenza era il primo di dodici articoli del piano di riforma proposto da un partito dei Padri del concilio e approvato dai Legati del papa. Già durante il primo periodo erano sorte vive dispute su questo punto: i Padri e i Legati non erano riusciti ad intendersi. L'11 marzo 1547 avevano dovuto separarsi lasciando sospesa la discussione di questa grave questione.

Il cardinal Simonetta si ricordava delle dispute vivaci agitatesi nel 1547 e prevedeva che le discussioni in avvenire non sarebbero state meno ardenti che pel passato: pertanto giudicava opportuno di non procedere subito all'esame di questa questione. Voleva evitare alle riunioni di Trento dispute troppo tempestose poichè era persuaso che delle scene tumultuose, specialmente al principio, non potevano che nuocere alla buona riuscita del concilio.

Vedremo che in fatti le previsioni del cardinal Simonetta erano state giuste. Propose nondimeno di passare sotto silenzio questa questione della residenza dei vescovi e di non parlarne per il momento. Ma invano: gli ambasciatori del-

(1) KRAUS, *Histoire de l'Église*, trad. Godet et Verschaffel, Parigi, 1898, III, 143; *Conc. Trid. can. et decr.* pp. 176–181.

(2) PALLAVICINI, op. cit. II, 287.

l' imperatore Ferdinando I (1558-1564) s' opposero a questa proposta: i Legati l' avevano già accettata dietro le istanze del cardinale. Ma gli ambasciatori di Ferdinando pretendevano che lasciando in disparte questo articolo « ... nulla vi « rimaneva se non leggiero o minuto: e ch' erasi già da « essi mandata copia all' imperatore della scrittura quale i « Legati l' haveano con loro comunicata e stabilita: sì che « a Sua Maestà, la quale tanto era calda nel zelo della ri- « formazione, sarebbe paruto quel fatto un giuoco e uno « scherzo » (1).

L' imperatore Ferdinando approvò infatti le decisioni dei suoi ambasciatori; li lodò anche « di aver respinto questo « disegno » (2). Il cardinal Ludovico si vide moralmente obbligato allora di ritirare la sua proposta: non poteva di fatti opporsi a Ferdinando ed agli oratori tedeschi. Di comune accordo i Legati del papa proposero subito il piano di riforma contenuto nei dodici articoli.

Fin dalla discussione delle diverse questioni preliminari del concilio alcuni Padri presero un' attitudine assai poco benevola verso il Legato di Pio IV. La maggior parte di loro, tutti prelati italiani, avevano senza dubbio accolto con gioia il cardinal Ludovico. La sua riputazione di distinto diplomatico, d' abile amministratore e di Legato favorito del sommo pontefice molto contribuì a quest' accoglienza simpatica. Ma non tutti provarono a suo riguardo lo stesso sentimento. I prelati spagnuoli soprattutto esternarono la loro diffidenza a causa delle sue funzioni nella corte romana e specialmente del suo titolo di pro-datario del papa. L' accusavano di aver cercato di accrescere il tesoro pontificio e le rendite di Pio IV con mezzi più o meno legittimi: andavano ancora più innanzi: dicevano che egli curava più i suoi interessi personali che quelli della Chiesa. Il cardinal Simonetta

(1) PALLAVICINI, op. cit. II, 288.
(2) Ibid. col. 288.

d'altro canto sembrava favorisse queste diffidenze durante le questioni preliminari che vanno dalla diciassettesima sessione (18 gennaio 1562) (1) alla ventesima (4 giugno) (2).

Egli sembrava ai prelati stranieri troppo romano. Infatti il suo principio era di far subito intraprendere al concilio soltanto l'esame di minori riforme e di questioni di carattere tutto particolare. Bisognava, diceva egli, che il sommo pontefice desse il suo parere sulle riforme d'indole generale prima che i Padri potessero discuterle.

Il Simonetta non era tuttavia solo a pensarla in questo modo. Il cardinal Marco Sitico d'Altemps ed un certo numero di Padri aderivano alle sue idee. Ma avevano contro di loro i due cardinali Legati Ercole Gonzaga di Mantova e Girolamo Seripandi; inoltre Giovanni Morone e Stanislao Hosius, benchè con riserve e restrizioni, ammettevano l'opinione dei loro colleghi avversari al Simonetta. Costoro volevano che si cominciassero le dispute colle questioni generali di riforma « perchè la facciata del concilio chiarisse il « mondo, che si fabricava di marmo sodo, e non di canne « e di paglia » (3).

Il parere del Simonetta ebbe il sopravvento: ma l'essere stato preferito a quello del cardinale di Mantova non passò senza proteste vivissime del Seripandi, dell'Hosius e degli altri. Il Pallavicini nella sua *Istoria del concilio di Trento* dà il suo parere su questo punto: egli si dichiara dispiacente che i Padri abbiano aderito al parere del cardinale Legato Simonetta e di quelli dei suoi colleghi che pensavano come lui. « Nè io saprei diffinire s'ella fosse lodevole », dice egli, « ben « sì, che non fu lodata; e che molto scemò di fiducia di buona « opinione per alcun tempo verso i Legati e 'l pontefice fin« ch'egli non fe' conoscere a prova la falsità de' sospetti » (4).

(1) *Conc. Trid. can. et decr.* p. 173.
(2) Ibid. p. 182.
(3) PALLAVICINI, op. cit. II, 286.
(4) PALLAVICINI, op. cit. II, 287.

Questa decisione presa dai Padri appariva infatti tanto più degna di critica inquantochè Pio IV mandando al concilio l'uditore Paleotto, gli aveva detto più volte che dava ogni libertà di riformare la sua corte ed anche la sua persona in tutto ciò che sembrasse vantaggioso ai legami della Chiesa (1).

Il cardinale Simonetta aveva presa quell'attitudine così rispettosa dell'autorità pontificia soltanto per prudenza. Il papa ha un'autorità suprema nella Chiesa; i suoi poteri sono superiori a quelli dei patriarchi, arcivescovi e vescovi. Quindi egli giudicava imprudente di far intraprendere al concilio l'esame d'una riforma generale che comprendeva anche la corte di Roma senza aver ricevuto dal pontefice Romano una espressa commissione che negli affari più importanti non è mai sufficiente se non sia speciale (2). D'altronde il Simonetta non era forse l'inviato del papa al concilio? Non doveva quindi prendere la difesa dei diritti del pontefice Romano? Soltanto la dottrina romana, a causa della sopravvenuta scissione religiosa, era allora assai assolutista nella questione dell'autorità del pontefice Romano. Nel campo di Roma si sognava una potente organizzazione che il concilio di Trento doveva dare alla Chiesa per renderla sempre più salda contro l'indebolimento e l'apparente rovina che minacciavano il cattolicismo.

Il cardinale Simonetta prese attivissima parte alle dispute conciliari che ebbero luogo in alcune riunioni generali di quest'ultimo periodo del concilio. Io mi propongo di far conoscere la sua azione in queste ultime assemblee di Trento.

Le questioni che dovevano trattarvisi avevano dal punto di vista teologico una importanza grandissima e tuttavia erano assai contrastate all'epoca del concilio. Il problema della residenza dei vescovi e dei parroci era stato proposto ai Padri durante il primo periodo, sotto Paolo III: ma non ne era

(1) PALLAVICINI, op. cit. II, 286.
(2) PALLAVICINI, op. cit. II, 287.

stata data alcuna soluzione. Di nuovo fin dal marzo 1562 questo primo articolo della riforma formava il tema di discussioni vivissime fra i membri del concilio. Tutti gli spiriti si preoccupavano di tale questione. D'altra parte una questione connessa era proposta, quella della origine del potere vescovile. Si chiedeva se il potere dei vescovi emanasse direttamente da Dio ovvero semplicemente dal Romano pontefice e se la residenza degli ordinari fosse di diritto divino. La scuola italiana affermava che il potere dei vescovi traeva la sua origine dal pontefice sovrano e che la residenza era per diritto ecclesiastico obbligatoria. Il cardinal Simonetta era uno dei maestri più stimati di questa scuola e tentò ogni sforzo possibile per far trionfare le sue idee. La scuola opposta, di cui una gran parte era formata di prelati francesi e spagnuoli, pretendeva invece che il potere episcopale derivava direttamente da Dio e la residenza era obbligatoria per diritto divino. I prelati stranieri sostenevano questa opinione per dare all' obbligo della residenza la superiorità della causa: la volontà stessa di Dio. Essi erano persuasi che dopo una dichiarazione conciliare di obbligo così stretto, i papi non impiegherebbero più i vescovi nelle magistrature di corte, e loro non confiderebbero più cariche che li allontanassero dalle loro chiese, non mancherebbero più alla loro qualità di supremi esecutori della legge divina, costringerebbero al dovere i mancanti impiegando le minaccie e le pene (1). Un prelato spagnuolo, Francesco Torres, era in questa scuola il teologo più rinomato. Egli aveva sostenuto il diritto divino della residenza in una delle sue opere dedicata a Girolamo Seripandi. Le dispute s' intavolarono su questa duplice questione e non furono illuminati gli spiriti se non dopo burrascose sedute; le discussioni furono agitatissime, alcune veramente tempestose, e mai i Padri non riuscirono a porsi d'accordo sulla questione dell' origine della giurisdizione dei

(1) PALLAVICINI, op. cit. II, 297, lib. XV, cap. IV.

vescovi. I prelati italiani non riuscirono a far dichiarare l'origine papale ed ecclesiastica del potere episcopale: l'accordo fu possibile soltanto quando si stabilì il campo di giurisdizione dei vescovi.

L'intesa mancherà nuovamente nel risolvere la questione dell'obbligo divino di residenza.

Francesco Torres, reso forte per avere al concilio i due cardinali Legati Ercole Gonzaga di Mantova e Girolamo Seripandi partigiani delle sue idee teologiche, si gettò con ardore nella mischia. Egli sparse i suoi scritti fra i Padri e sostenne la sua tesi in tutte le adunanze. La discussione diveniva così vivissima, gli spiriti si animavano e si potevano temere in seguito dispute violente. La situazione era grave e una rottura poteva avvenire fra i Padri al minimo incidente della controversia. Il cardinal Simonetta scrisse allora in segreto a Pio IV per informarlo dell'effervescenza che regnava al concilio.

Il papa diede ordini a Simonetta e ai suoi colleghi: i presidenti del concilio dovevano occuparsi anzitutto della riforma dei costumi: se lo giudicavano prudente, avevano la facoltà di lasciare in disparte la discussione teologica del diritto divino della residenza. Pio IV dichiarava che questo problema spettava piuttosto al dogma che alla riforma cattolica.

Il cardinal Simonetta e i suoi colleghi non credettero opportuno di evitare questa controversia teologica e giudicarono più onorevole per la causa stessa del sommo pontefice di lasciare ai Padri ogni libertà di pronunziarsi sopra una questione tanto delicata.

Il 7 aprile 1562 dopo le feste di Pasqua ebbe luogo una prima riunione generale. Quel giorno e i giorni seguenti si esaminarono i quattro primi articoli del piano di riforma adottato dal concilio (1). I Padri emisero il loro parere.

(1) THEINER, op. cit. I, 691.

L'arcivescovo di Granata, Pietro Guerrero, sostenne altamente il diritto divino di residenza. Giunse a dire perfino che mai circostanza più favorevole s' era data per definire un dogma così importante (1). I prelati che, come Pietro Guerrero, si dicevano partigiani di questa dichiarazione, appoggiavano il loro asserto con ragioni non senza fondamento. Stava loro assai a cuore rimediare allo stato lamentevole di greggi senza pastore ed erano convinti che tutte le calamità d'una chiesa derivavano dalla mancanza del pastore. D' altro canto il solo mezzo per costringere gli ordinari alla residenza era per essi il rimorso che dovevano provare assai più vivo trasgredendo la legge divina che non quella umana. Una legge ecclesiastica obbliga la coscienza senza dubbio: ma non si possono forse ottenere dispense? Una legge di diritto divino invece non può conciliarsi colla dispensa che acccordano le autorità ecclesiastiche competenti. Questi prelati non volevano estendere l'obbligo di residenza: desideravano soltanto di fortificarlo: non pretendevano di rifiutare agli ordinari un' assenza necessaria dalla loro chiesa ma solo un' assenza volontaria.

Per il cardinale Simonetta tuttavia queste ragioni non erano perentorie; egli con molti altri prelati italiani temeva che i Padri partigiani del diritto divino di residenza non volessero far determinare questa definizione che per togliere al sommo pontefice « la facoltà usata per antichissimo « tempo, di conferir molti beneficii di cura ad un solo, ed « impiegare i vescovi e i curati in altri ufficii a suo ta- « lento » (2). Tuttavia esaminando da vicino gli argomenti in favore della tesi della dichiarazione, i prelati stranieri non diminuivano di molto l'autorità del sommo pontefice. La potenza del pontefice basata sulla parola stessa di Dio non poteva essere indebolita con tale dichiarazione: due

(1) PALLAVICINI, op. cit. II, 299, lib. XVI, cap. IV.
(2) PALLAVICINI, op. cit. II, 298.

verità non possono essere opposte l' una all' altra. Nella ipotesi della dichiarazione conciliare, il potere pontificio e l'obbligo di residenza sarebbero stati uniti da uno stesso legame di origine; inoltre un' assenza voluta dal sommo pontefice sarebbe sempre legittima anche nell' ipotesi della dichiarazione: perocchè in questo caso sarebbe necessaria e Iddio divieta soltanto l' assenza volontaria.

Secondo il Massarelli, i Legati affidarono al sommo pontefice la cura di sciogliere egli stesso il problema della dichiarazione del diritto divino di residenza: ma tale decisione fu presa soltanto dopo aver consultati i Padri di Trento.

Paolo Sarpi nella sua *Storia del concilio di Trento* ci dà il ritratto della riunione generale convocata per questa consultazione. L' assemblea fu tenuta il 20 aprile; sessantotto Padri votarono per la dichiarazione conciliare « Placet »; trentatre risposero in modo assoluto « Non placet »; tredici risolsero di dare in questo senso il loro voto: « Placet, con« sulto prius sanctissimo domino nostro »; diciassette invece credettero di dire: « Non placet, nisi prius consulto sanctis« simo domino nostro ». Il cardinale Simonetta fu il solo tra i Legati che i Padri accusarono di aver usato della propria influenza e autorità per ottenere il rifiuto della dichiarazione conciliare. D' altra parte gli avversari della dichiarazione rimproverarono ai cardinali Ercole Gonzaga di Mantova e Girolamo Seripandi di aver fatto votare la dichiarazione.

Raccolti i voti e visto che più della metà voleva la dichiarazione di residenza, un quarto soltanto non la voleva, e gli altri sebbene con riserve s' accordavano coi primi, « nacquero parole di qualche acerbità, e il rimanente della « congregazione passò in discorsi sopra questa materia, non « senza molta confusione; la quale vedendo il card. di « Mantova, fatto silentio, e essortati i Padri a modestia, gli « licentiò » (1).

(1) Paolo Sarpi, op. cit. p. 482.

I Legati si consigliarono fra di loro su ciò che doveva farsi. Simonetta li esortò a mandare a Pio IV un rapporto dettagliato su ciò che era accaduto e ad aspettare la risposta del papa prima di continuare la discussione di questa grave questione. Tutti accettarono questa decisione e unanimemente deliberarono che bisognava scrivere a Pio IV e aspettare la sua risposta. Nel frattempo, fino al giorno in cui il papa avrebbe fatto conoscere il suo volere, dovevano proseguirsi le riunioni di Trento per lo studio dei diversi articoli. Il Simonetta insistè presso i Legati sulla necessità d' un rapporto scritto. Il cardinale Gonzaga di Mantova era d' altra opinione : « Voleva Mantova », dice il Sarpi, « mandar a questo « effetto Camillo Oliva secretario suo in posta con lettere « di credenza; e Simonetta, che si scrivesse il tutto in let- « tere » (1). Si decise tuttavia di dare un rapporto su tutti i pareri dati dai Padri sulla questione della dichiarazione conciliare « e di lasciare il soprappiù al segretario ». Lo stesso giorno 20 aprile questi doveva partire da Trento.

La nuova di questo messaggio giunse all' orecchio degli Spagnuoli, i quali furono assai contrariati perchè questa missione fosse stata combinata così segretamente. Tale procedere li irritò e li indusse a muovere querela dicendo che fin dal principio essi erano stati vittima d' una oppressione senza pari; che non potevano ammettere che tutto si trattasse a Roma senza il consiglio dei Padri. La loro protesta presto fu divulgata, tanto che per le bocche di tutti passava il proverbio: « che la sinodo di Trento era guidata dallo Spirito « Santo inviatogli da Roma di volta in volta nella valigia « del corriere...; che minor scandalo era stato dato da « quei papi, quali ricusarono il concilio a fatto, che da que- « sti, che congregatolo, l' hanno tenuto, e tengono in ser- « vitù » (2).

(1) Paolo Sarpi, op. cit. p. 482.
(2) Op. e loc. cit.

I Legati sottomettendo al papa la soluzione della questione delicatissima della dichiarazione di residenza, lo mettevano anche in un grande impaccio. Pio IV non seppe qual partito prendere: gli ripugnava domandare un articolo di fede, vista l'agitazione in cui si trovavano gli spiriti. Tuttavia la maggior parte di quelli che lo consigliavano lo consideravano come l'unico mezzo efficace per frenare il rilassamento della disciplina (1).

La risposta di Pio IV doveva essere portata ai Legati da Federico Pendasio. Ma, quando costui giunse a Mantova, fu impedito di giungere a Trento. Quando i Legati ne furono fatti consapevoli incaricarono Arrivabene, della famiglia del cardinale Ercole Gonzaga, di recarsi presso Pendasio per ricevere le lettere del papa e le istruzioni orali.

Nelle sue lettere Pio IV manifestava i suoi voleri riguardo alla riforma della disciplina ecclesiastica, soprattutto riguardo alla residenza. Ecco ciò che egli scrisse per la residenza: « posta la divisione, la gara e gli altri rispetti, de« siderava un de' due; o vero che la disputazione si sopisse « affatto; o che si prolungasse a tempo, finchè rattepiditi « i fervori, si dovesse pigliar la determinazione come in « senato, non come in battaglia; e però non in maniera « che agli uni recasse baldanza, quasi trionfo; ed agli altri « cruccio, quasi sconfitta » (2). I Legati non credettero possibile il far cessare le controversie e appacificare gli spiriti. Si occuparono soltanto per il rinvio indefinito della questione.

Il sommo pontefice raccomandava caldamente ai Legati, in fine della sua comunicazione scritta, la maggiore unione possibile e sembrava rimproverarli di essere stati in discordia per il passato. Pio IV era informato di ciò che accadeva a Trento: sapeva la diversità di opinione che correva fra il Simonetta e i cardinali Girolamo Seripandi ed Ercole

(1) Pallavicini, op. cit. II, 308–309.
(2) Ibid. p. 328.

Gonzaga di Mantova. Il cardinale segretario di Stato, Carlo Borromeo, aveva ricevuto dal cardinal Simonetta alcune lettere che facevano conoscere la situazione: sapeva la divisione che regnava fra i Legati riguardo alla residenza: era informato della malevolenza del cardinale Seripandi verso il Simonetta. Quest' ultimo era giunto perfino ad insinuare nelle sue lettere inviate a Roma che i partigiani della dichiarazione volevano indebolire la potenza pontificia e diminuire il prestigio della sede di Pietro. Pio IV e Carlo Borromeo avevano prestato fede ai rapporti del cardinal Simonetta: per un momento la Santa Sede aveva dubitato della buona riuscita del concilio ed aveva perfino temuto una rottura fra i Padri. A Roma non s' era potuto credere che il Simonetta s' ingannasse e che ascoltasse con troppo candore le previsioni dei prelati avversari della dichiarazione. Le sue eminenti qualità di spirito, di fede, di pietà grande e di giudizio sicuro gli avevano guadagnato la stima più grande e la fiducia più assoluta nelle alte sfere ecclesiastiche di Roma. Ho trovato nella biblioteca Barberini una lunga lettera del cardinal Simonetta al cardinale Borromeo, specialmente diretta contro i cardinali Legati suoi colleghi e i prelati partigiani della dichiarazione di diritto divino della residenza, che mi par bene riprodurre in fine di questo lavoro (1). Molti prelati, egli dice, vogliono che la residenza sia dichiarata di diritto divino; chiedono che tutti gli altri articoli che concernono i vescovi sieno pure decretati di diritto divino. Così il sovrano pontefice non potrebbe più esigere una pensione d' una chiesa. Egli non può essere di questo parere, e vede in esso certamente un errore. Inoltre non può ammettere che tale articolo della residenza possa, senza pericolo, esser definito dai vescovi stessi. Essi sono parte interessata: quindi non potranno pronunziarsi equamente su questa materia. Tratta poi assai male i vescovi

(1) Ms. Barberin. XVI, 58; Append. n. 1.

d'oltre monti, « tutti gli oltramontani ». Dice che essi hanno congiurato « adversus Dominum et adversus Christum eius ». Fa tuttavia eccezione per quattro prelati spagnuoli. Questi sono: Pietro Gonzaga di Mendoza vescovo di Salamanca, Martino di Cordova vescovo di Tortosa, Bartolomeo Sebastiano vescovo di Patti e Pietro Haque vescovo di Nio. Il Simonetta non dispera nondimeno che l'accordo si faccia fra i Padri: il cardinal Borromeo può tenersene certo. Egli è andato d'intesa coi Legati su tutti gli altri punti. Se dalle circostanze è stato obbligato a separarsi da loro sulla questione della residenza, egli crede in coscienza d'aver fatto il suo dovere: sembra dire che doveva, per la sua missione di Legato, mostrarsi intransigente su questa materia. Per l'avvenire saprà mostrarsi sempre degno e fedele al suo dovere come per il passato. Si è separato dai suoi colleghi: ha creduto suo dovere fare scissione su questo punto: ma non l'ha fatto che per salvare gl'interessi della Santa Sede: confessa di aver potuto peccare per eccesso di zelo, ma non di aver agito per un sentimento di gelosia. Giunge fino ad offrire al cardinal Borromeo le sue dimissioni da Legato. Lo supplica perfino di richiamarlo: non vorrebbe lo si facesse rimanere a Trento se il segretario di Stato fosse persuaso della sua colpevolezza per essersi separato dagli altri Legati. Gli affari del concilio l'assorbono intieramente e non gli lasciano un momento libero. Dichiara di essere talmente preoccupato degl'interessi della Chiesa Romana che sono in giuoco a Trento, che non può prender riposo nè giorno nè notte: in tali condizioni se può dar ombra a qualche personaggio, prega Carlo Borromeo di non esitare a richiamarlo: gliene sarà riconoscente per tutta la vita. Il cardinal Simonetta racconta quindi delle buone disposizioni dell'ambasciatore dei Sette Cantoni svizzeri verso il papa: lo dice al servizio della Santa Sede. Melchiorre Lussi era di fatti un cattolico fervoroso e si faceva difensore della causa ecclesiastica.

Questa lettera nel manoscritto della biblioteca Barberini non porta data: ma per il suo contenuto si riconnette certissimamente a quella lettera di Pio IV ai Legati, in cui il papa raccomanda l'accordo.

Il Pallavicini fa menzione di un' altra lettera del Simonetta al cardinal Borromeo, diretta sempre contro i suoi colleghi e i Padri partigiani della dichiarazione. Questa avrebbe la data del 14 maggio 1562.

In questa lettera, secondo Pallavicini, il Simonetta parla dell'ardore con cui Ercole Gonzaga di Mantova e Girolamo Seripandi volevano far dichiarare il diritto divino della residenza. Inoltre vi riferisce i pericolosi sentimenti del vescovo di Modena e di molti altri vescovi.

Ma il Simonetta non era l' unico che scrivesse in tali termini a Roma contro i Legati suoi colleghi e i Padri del concilio; dalla città di Trento ciascuno scriveva ai suoi amici secondo il suo trasporto e le sue tendenze personali. Per essere giusti, tuttavia, bisogna dire che le lettere del Simonetta dovevano fare impressione a Roma molto più delle lettere degli altri Padri, perchè egli era il Legato favorito di Pio IV, e in lui la Santa Sede riponeva maggiore fiducia.

Tutte queste comunicazioni scritte venute da Trento avevano seminata la discordia in seno alla corte romana: il tumulto più completo regnava nella città. Il papa, il cardinale Borromeo e un gran numero di personaggi ecclesiastici avevano prestato fede ai rapporti del Simonetta, rifiutando di credere vere le relazioni scritte mandate a Roma da alcuni prelati del concilio partigiani della dichiarazione. Quindi i timori del Legato erano divisi dalla Santa Sede. Paolo Sarpi descrive quali fossero queste apprensioni della corte di Roma. Soprattutto si era inquieti per l' avvenire della potenza pontificia. « Si lamentavano che al concilio « fosse machinato un scisma, anzi apostasia dalla Sede apo- « stolica; dicevano che gl' oltramontani per odio, e invidia « contro gl' Italiani miravano non tanto alla depressione,

« quanto all'abolitione del pontificato, quale essendo il fon-
« damento della Chiesa, che per tale Christo l' ha posto,
« bisognava che ne seguisse total destruzione dell'edificio » (1).
Si credeva già di veder Roma tutta vuota e deserta dai prelati e priva di ogni prerogativa e preminenza: si comprendeva bene che ai cardinali abitanti a Roma sarebbe proibito di tener vescovati, che senza dubbio sarebbe interdetta la pluralità dei benefici, che nessun vescovo nè parroco potrebbe avere una carica a Roma, che il papa non potrebbe concedere più dispense... Si ricordava il detto di Tito Livio che la maestà d'un principe con difficoltà cade dal sommo al mezzo, ma facilmente precipita dal mezzo al fondo. Si parlava del grande vantaggio e credito che il decreto avrebbe portato all'accrescimento della potenza dei vescovi, i quali assorbirebbero a sè il conferimento dei beneficî col rovesciare l'autorità papale e le riserve. Dicevasi che i vescovi ultramontani ed anche alcuni italiani avevano sempre mostrato del maltalento verso la corte e provavano noia e dispetto per non avervi avuto accesso come desideravano: che bisognava guardarsi da costoro che fingevano di tenersi lungi da Roma per coscienza, che sarebbero come gli altri se gliene capitasse il destro: che questi hanno un'ambizione più grande degli altri sebbene nascosta, e si vogliono innalzare colla depressione e colla rovina altrui (2).

L'unione non esisteva in seno al concilio. È evidente che a Roma se ne era convinti per le relazioni del cardinal Simonetta. Bisognava al più presto porre un rimedio ad una situazione così pericolosa per il felice esito delle riunioni di Trento. Il papa prese una decisione suggeritagli dallo stesso Simonetta. Questi aveva spinto il papa a costituire una congregazione speciale di sei cardinali per studiare i mezzi adatti a stabilire l'unione fra i Legati. I car-

(1) Paolo Sarpi, op. cit. p. 500.
(2) Paolo Sarpi, op. cit. pp. 480 a 510 passim.

dinali membri di questa Commissione proposero a Pio IV di aggiungere altri Legati pontifici ai primi. Il papa prese una risoluzione secondo questo consiglio e ne fece avvertire Simonetta per mezzo del suo segretario di Stato. Gli fece dire perfino che « a ciò moveasi principalmente per « suo consiglio » (1). Per quanto riguardava le relazioni del Simonetta cogli altri Legati, il cardinale Borromeo gli scriveva in nome del papa, « E rincorollo a resistere ezian- « dio in faccia a chiunque de' suoi colleghi tentasse pre- « giudicii della Sede apostolica » (2).

I nuovi Legati mandati a Trento erano tre: il cardinale Bernardo Navagero, veneziano, del titolo di S. Nicola *inter Imagines*, il cardinale Cicala del titolo di S. Clemente ed il cardinale di Bordeaux, antico ambasciatore del re di Francia a Roma. Al giungere dei Legati a Trento, il cardinale Ercole Gonzaga di Mantova doveva cedere al Cicala il suo titolo di primo Legato. Questo soltanto basta a provare il profondo malcontento del sommo pontefice verso il cardinale di Mantova.

Mentre i nuovi Legati facevano il loro ingresso nella città del concilio, i primi ricevevano da Pio IV severi rimproveri. Il Borromeo scriveva loro in nome del papa: « Haver essi dato scandalo, e recato gran pregiudicio con « le loro discordie e con le pratiche usate in quella faccenda; « essersi da loro mancato nel permettere, che si appiccasse « questa importuna questione schifata ed intralasciata fin a « tempo di Paolo Terzo; maggiormente non essendo essi « prima d'accordo nè fra loro, nè con gli altri; haver po- « tuto i Legati chiuder intorno a ciò la bocca a' cesarei col- « l' istanze fatte da questi fin allora, che si tardasse nel trat- « tamento de' dogmi; essendo ella pur diffinizione di dogma; « nuovo difetto essersi commesso di poi, quando la maggior

(1) PALLAVICINI, op. cit. II, 329.
(2) Ibid.

« parte delle sentenze ripugnava a sì fatta diffinizione, in « ommettere di formarne il decreto senza intrigarvi il pon- « tefice ».

La politica seguita a Trento dai cardinali Ercole Gonzaga e Girolamo Seripandi era biasimata, come si vede, nella lettera del Borromeo opposta al parere d'una dichiarazione del diritto divino di residenza. Il cardinale Girolamo Seripandi si tenne offeso da questi rimproveri e mandò subito al segretario di Stato un lungo rapporto per informarlo dei fatti accaduti: ciò facendo intendeva giustificare la sua condotta durante tutto il periodo delle controversie sul diritto divino di residenza.

Egli sospettò che il Simonetta avesse scritto a Roma contro di lui e contro il cardinale di Mantova: lo conosceva per timido e credulo assai, capace di accogliere i timori e i sospetti degli avversari della definizione (1). Non dubitava punto ch' egli avesse stimato suo dovere di coscienza, di spandere in Roma i timori e i sentimenti dei prelati che non volevano ad alcun patto sentir parlare della definizione, di averli fortificati coll'appoggio della sua riputazione e con ciò d' aver gettata una luce fosca sulla condotta dei suoi colleghi (2). Questi sospetti erano fondati: per convincersene basta leggere la lettera del ms. XVI, 58 della biblioteca Barberini.

Il Seripandi si fece un dovere di distruggere le accuse lanciate dal Simonetta contro i suoi colleghi di Trento, soprattutto contro la sua persona: confutò tutte le asserzioni che questo cardinale aveva scritte al segretario di Stato contro Ercole Gonzaga di Mantova e contro lui stesso. Certamente questa condotta del Simonetta verso i suoi colleghi e i Padri di Trento non è degna d' altro che di biasimo. Egli non era stato bersaglio di nessun complotto, non si aveva nes-

(1) Pallavicini, op. cit. II, 330.
(2) Pallavicini, op. cit. II, 335.

suna avversione contro la sua persona nè i suoi talenti, ma solo contro le sue idee: invece egli combatte la persona stessa dei Legati e dei prelati partigiani della dichiarazione: egli non avrebbe mai dovuto accusare come mancanti di probità cardinali degni e integri come il Seripandi ed Ercole Gonzaga di Mantova, e dei prelati ragguardevoli sotto ogni punto di vista come quelli che si dichiararono partigiani del diritto divino di residenza. Il cardinale Simonetta dichiara, è vero, a Carlo Borromeo, nella lettera del ms. XVI, 58 della biblioteca Barberini, ch' egli non ha agito mai per sentimento di gelosia, che ha tutt'al più ecceduto di zelo osteggiando in tal modo tutti i Padri e Legati partigiani della dichiarazione, « se forse inavedutamente, ch' io non so, havessi « dato qualche ombra ». Non abbiamo ragione per non credere alla sincerità di questa spiegazione, ma pur sempre egli mancava ai suoi doveri gettando il discredito, nella sua corrispondenza con Roma, sui personaggi del concilio avversari delle sue idee. Così, ad esempio, non si può a meno di giudicare severissimamente questa frase della lettera d'aprile: « Basta, tutti gli oltramontani, eccetto... sono venuti adver- « sus Dominum et adversus Christum eius ». Non c'è espressione abbastanza grave per qualificare un rapporto simile. Il Simonetta attribuiva ai prelati stranieri i sentimenti più sovversivi in fatto di religione per l'unica ragione che essi avevano in una questione controversa una opinione differente dalla sua. E tuttavia chi erano questi prelati stranieri se non i capi di nobili e grandi chiese che non avevano altro scopo che quello di dare alla Chiesa di Roma una potente organizzazione ed efficaci mezzi di riforma? Questi apprezzamenti del resto sono confermati dal giudizio dello storico del concilio, Pallavicini, sull'ufficio compiuto dal cardinal Simonetta alla legazione di Trento, durante questo periodo di lunghe controversie teologiche riguardanti il diritto divino della residenza: « E per quanto pare a me, se taluno arguiva da « quell' opinione corollarii men retti; non però il cardinal

« Simonetta doveva ciò indiffinitamente apporre a' fautori di « essa, huomini quasi tutti preclari nella bontà e nella dottrina. « E parimente non doveva tanto tremare di quella determi- « nazione; essendosi poi sperimentato, che tal sentenza pur « è comune a' moderni Scolastici; nè per tutto ciò riesce « sediziosa, o si traggono da essa quelle ree conseguenze. « Che se convenisse proceder con questa cautela, saria bi- « sogno non approvar come verità di fede la divina Scrit- « tura; già che quindi tanti eretici cavano l'impietà d'ogni « loro errore » (1).

Nondimeno la questione della residenza cagionava sempre a Trento scene tempestose. Il Simonetta risolse questa volta di domandare a Pio IV d'intervenire egli stesso a definire colla sua propria autorità questa grave questione: e inviò al papa un rapporto la cui conclusione era appunto questa (2).

Il sommo pontefice rispose di suo pugno al cardinal Simonetta: gli diceva che se i tumulti continuavano a Trento per la definizione della residenza, egli doveva rimettere la questione alla Santa Sede: « Nel resto fate quel che vi parerà « meglio: che da noi non resterà mai d'adempir pronta- « mente quel che sarà giudicato esser servigio di Dio e « beneficio publico. Se l'articolo della residenza non si può « finir senza gran contrasto, facciasi che si rimetta a noi; per- « chè *quocumque iure sit residentia*, faremo che ognuno risieda « non eccettuando nè anche i cardinali. Quanto al libro del- « l'imperatore, ci piacerà che si legga ai Padri; ma si dovrà « insieme legger la lettera di Sua Cesarea Maestà, nella quale « si rimette assai a noi... Vi esortiamo assai a perseverare « in questo santo negotio; il buon fine del quale dopo Dio « riconosceremo da voi, e dal cardinal di Mantova princi- « palmente » (3).

(1) Pallavicini, op. cit. II, 326.
(2) Ibid. p. 426; vedi ancora lib. XVIII, cap. XI passim.
(3) Ibid. p. 505.

Come si vede, in questa lettera Pio IV fa l'elogio del Simonetta: malgrado le spiegazioni fornite al segretario di Stato dal cardinale Girolamo Seripandi sulla sua attitudine al concilio, il papa preferiva la condotta del cardinale Ludovico a quella dell'altro suo Legato. La calma si fece tuttavia negli spiriti: l'agitazione divenne meno forte: fin d'allora non si ebbe più bisogno di rimettere al sommo pontefice la decisione di questa questione della residenza.

Il 15 novembre 1562 un nuovo personaggio compariva al concilio: era il cardinale arcivescovo di Reims, Carlo di Lorena. Il Simonetta non era sconosciuto al cardinale francese: anzi questi era informato dei dissensi ch' esistevano tra lui e gli altri Legati di Trento. Egli stesso non provava nessuna simpatia per il cardinale favorito da Pio IV e diceva che « in lui era ridotto il segreto e la confidenza del « pontefice » (1). Il prelato francese aggiungeva ancora riguardo al Simonetta: « Non esser contento quest' huomo « di solo prevalere nella opinione d' amorevole verso il « papa, se di più non introduceva opinione contraria degli « altri » (2).

In quest' epoca però il giudizio del cardinale di Lorena sul Simonetta non era fondato. Il rapporto di Girolamo Seripandi aveva certamente impressionato il Borromeo e il papa medesimo, giacchè il 5 dicembre 1562 il segretario di Stato faceva giungere al cardinal Ludovico un biasimo ufficiale di Pio IV per esser « quasi troppo dominato da un « tal affetto, che frange la virtù per altramente operare » (3). Gualtieri tentò di riconciliare Carlo di Lorena con Simonetta, esortando grandemente il Legato a far visita al cardinale francese.

Il 5 novembre 1562, il cardinale Ercole Gonzaga di Man-

(1) Pallavicini, op. cit. II, 568.
(2) Ibid. II, 568.
(3) Ibid. II, 569.

tova finalmente proponeva ai Padri del concilio il decreto ufficiale della residenza (1). Il problema speculativo del diritto divino della residenza aveva fatto perdere gran tempo, fatto sollevare molte tempeste e causati parecchi dissensi fra gli stessi Legati: ora si trattava di studiare il modo con cui si potessero obbligare gli ordinari del mondo cattolico alla residenza. Il decreto ufficiale tralasciava il problema teologico sull'origine dell'obbligo di residenza: invitava soltanto i vescovi e i curati a risiedere, coll' esca di ricompense e li obbligava sotto diverse pene.

Il 10 dicembre i Padri di Trento cominciarono a dare il loro parere sul decreto della residenza (2). Ciascuno disse il proprio pensiero: il cardinale di Lorena espresse la sua opinione personale con molta gravità. Propose molte modificazioni e sostenne la tesi che la residenza è di precetto divino (3). « Parlò forse due ore », dice il Pallavicini, « e « conseguì quella gran gloria in questo genere di bene la « qual' è il parer men ampio ch' egli non fu (4). Ragionò « con tanta saviezza, maestà et eloquenza che i Legati fin « d' allora poterono prevedere che l'autorità sua al concilio

(1) Pallavicini, op. cit. II, 569.

(2) Theiner, op. cit. II, 199.

(3) Ecco il sommario del suo discorso: « Tria praecipue mala, ut « ex Scripturis colligitur, orta sunt ex eo, quod abfuerint ii, quibus « aliqua cura est commissa: primum est tempestas... dum Ionas fuerat « praedicare...; secundum est idololatria...; tertium dispersio ovium « Christi... Similiter in Ecclesia, propter absentiam praelatorum tria « mala orta sunt. 1° Tempestas adversitatum; 2° haereses; 3° mali « mores... Et... fuisset tamen opportunum ut ante omnia iudicium theo- « logorum et iuris peritorum auditum fuisset... Providendum primo « est Ecclesiae de bonis entratis: deinde ut resideant, cum magis utile « sit Ecclesiae, ut absint quam resideant mali parochi... Et expelli « debent omnes praelati ex urbe et a curia Romana et ab aulis regum: « qui ideo ibi morantur ut aliquid acquirant »; Theiner, op. cit. II, 199; Le Plat, op. cit. VII, 2, 1, 95.

(4) Pallavicini, op. cit. II, 584.

« non sarebbe stata minore per la sua valentia oratoria che « per il suo alto lignaggio » (1).

Il cardinale tedesco Luigi Madrucci difese la tesi dell' eloquente oratore francese cardinale di Lorena (2). Il patriarca di Gerusalemme, Antonio Elia di Capodistria, poneva la questione come i prelati l'avevano posta nel decreto: non si trattava più di sapere per qual diritto la residenza fosse obbligatoria (3). Tutt' al più egli chiedeva alcune modificazioni al decreto (4).

Il patriarca d'Aquileia, Daniele Barbaro, veneziano, approvò pienamente il decreto di riforma, limitandosi solo ad alcune osservazioni sulle pene stabilite nel decreto (5), ed anche il patriarca di Venezia, Giovanni Trevisani, aderì al decreto ufficiale.

Questa prima riunione generale convocata il 10 dicembre non finì che il 21.

Un'altra riunione ebbe luogo il 23 dicembre, in cui i Padri continuarono a dare il loro parere sul decreto di riforma. Un prelato francese, Girolamo di Bourges, vescovo di Châlons-sur-Marne, si mostrò partigiano della teoria del diritto divino (6). Lo spagnuolo Giacomo Sermiento, vescovo di Astorgo, chiese che si consultasse il papa (7). Il vescovo di Campagna, suffraganeo di Salerno, si dichiarò dello stesso parere (8). Le riunioni generali del 2, 15 e 18 gennaio furono oltremodo tempestose. I prelati stranieri si ritennero in dovere di rispondere a tutte le accuse lanciate loro dal partito dei prelati italiani, diretto dal cardinale Si-

(1) Pallavicini, op. cit. pp. 584-5.
(2) Theiner, op. cit. II, 199.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(6) Ibid. p. 212.
(7) Ibid.
(8) Ibid.

monetta. Soprattutto i prelati spagnuoli difesero nobilmente la loro tesi, pur proclamando a viso aperto il loro sincero amore al Papato e la loro devozione alla Chiesa (1). Il decreto di riforma sulla residenza presentato dai Legati al voto dei Padri non era di loro soddisfazione, ed essi affermavano il loro diritto assoluto di dare il loro parere nè più nè meno dei prelati di opinione diversa (2).

Frattanto i Padri del concilio decisero definitivamente la questione della residenza. I vescovi, i confessori anche regolari, tutti coloro che avevano cura d' anime erano ormai obbligati a risiedere nella loro chiesa rispettiva. Questa definizione conciliare doveva riformare molti abusi. Ma le scene tempestose sorte su questa questione non avevano permessa una definizione sul diritto divino della residenza.

La sessione ventesimaterza ebbe termine il 15 luglio 1563. La dottrina cattolica sul sacramento dell' Ordine e la riforma cattolica sulla residenza degli ordinari erano ormai fissate.

Prima della chiusura di questa sessione il 30 aprile e il 3 maggio 1563 il Simonetta mandava due lettere al cardinale Morone allora assente da Trento. L' imperatore tedesco Ferdinando I aveva scritto a Pio IV una lettera segreta i cui quattro primi capi riguardavano la lunghezza del concilio, la sospensione, la libertà e le comunicazioni dei

(1) THEINER, op. cit. II, 219, 228, 229.

(2) « Vincentio hispano decretum non placet cum in eo non declaretur esse de iure divino... Propterea si declaratum est decimae deberi de iure divino, cur non debet declarari de iure divino residentia quae est id per quod decimae debentur?... Neque ex hoc nos Hispani debemus esse vobis suspecti tamquam volentes diminuere auctoritatem papae. Ea enim quae a nobis dicuntur in bonam non in malam partem interpretari debent... Ac propterea et restringere ex causa iurisdictiones episcoporum et aliqua aliquibus ex causa concedere, puta graduatis, sed non passim omnibus; multisque rationibus probare conatus est, non solum Petri successorem esse episcopum sed alios etiam esse episcopos in Ecclesia Dei »; THEINER, op. cit. II, 219.

Legati col papa. Il Morone era andato ad Innspruck per dare all'imperatore le spiegazioni del papa riguardo a questa lettera segreta.

Le due lettere del Simonetta sono conservate sotto forma di copie nella biblioteca Barberini. Il ms. LVIII, 39 le racchiude nei fogli 77 e 78. Le pubblico in Appendice.

Nella lettera del 30 aprile, il cardinale Ludovico informa il cardinale Morone dei procedimenti degli ambasciatori del re cristianissimo Carlo IX. Luigi di S. Gelai, signore di Lansac, e Armando du Ferrier, già presidente al Parlamento di Parigi, e Guy du Faur de Pibrac, già gran giudice di Tolosa, impedivano la libertà del concilio poichè influivano sui prelati francesi. Il Simonetta desidera che il cardinale Morone ne sia informato: vuole che egli sappia quanto accade a Trento durante la sua assenza; ma dichiara di fare questo rapporto senza alcuna recriminazione contro gli ambasciatori francesi. Inoltre deplora ch' essi incolpino i Legati di qualunque disordine nel concilio poichè essi soli ne sono responsabili. Gli parla inoltre dell' attitudine del cardinale Carlo di Lorena. Nel primo capitolo della riforma riguardante gli abusi nel sacramento dell' Ordine è stata stabilita una nuova forma per l' elezione dei vescovi. Il cardinale francese s' è opposto al decreto ufficiale: ma è stato obbligato ad accettare la volontà dei Legati e dei Padri partigiani di questa nuova forma: la sua arroganza ha dovuto cessare; queste circostanze l' hanno reso meno fiero e meno altezzoso.

Il segretario di Stato Carlo Barlo Borromeo aveva scritto a Trento al Morone per comunicargli una risposta di Pio IV al re di Portogallo. Il Simonetta aveva ricevuto incarico dal Morone di spogliare la sua corrispondenza mentre egli era assente. Egli aveva così aperto questa lettera di Carlo Borromeo indirizzata al preside dei Legati, e il 3 maggio gliela comunica a Innspruck. Egli confessa di aver mostrato questa lettera ai suoi colleghi, benchè avesse un carattere affatto

personale e privato: i Legati l'hanno approvata. Inoltre ha presentato la lettera di Carlo Borromeo al conte di Luna, Claudio Fernandez de Vegil de Quignonés. Il re cattolico aveva mandato questo personaggio in ambasciata a Trento per prendere il posto di Ferdinando d'Avalos. Simonetta dice pure che il conte di Luna ha fatto vedere la lettera al cardinale di Lorena. Il cardinale Ludovico quindi partecipa al Morone gli affari del concilio. I quattro ultimi capitoli riguardanti gli abusi sono stati messi in disparte e non saranno discussi prima del suo ritorno da Innspruck. Prima di finire la lettera augura all' illustre cardinale un prossimo ritorno.

La ventiquattresima sessione, 11 novembre 1563, stabilì la dottrina del matrimonio cristiano e decretò alcune riforme disciplinari. Il cardinale Simonetta approvò tutti i decreti dottrinari proposti, salvo quello del matrimonio clandestino. Tale articolo sollevò alcune controversie. Il Simonetta diceva che avrebbe agito contro coscienza se avesse sottoscritto a questo decreto, e proponeva di consultare il sommo pontefice, che solo, a suo dire, poteva risolvere una tale questione. Il cardinale Navagero, invece, approvava tutti i decreti proposti, anche quelli riguardanti il matrimonio clandestino.

L' ultima sessione che si tenne dal 3 al 4 dicembre dello stesso anno fissò il domma sulle verità del Purgatorio, del culto dei santi, delle immagini e delle reliquie; inoltre stabilì alcuni canoni disciplinari per la riforma dei conventi e dei prelati. Finalmente costituì un indice dei libri proibiti che doveva esser pubblicato per cura del pontefice Romano. Il papa Pio IV aveva espresso ai Legati del concilio il suo desiderio di veder compilato un indice delle opere ostili alla religione ed alla morale. Esistono a questo riguardo due brevi del papa indirizzati ai Legati di Trento (1). In tutta

(1) Theiner, op. cit. I, 667, 686, 687; arch. Vatic. arm. XLIV, tom. 11, *Pii IV brevia.*

questa sessione non troviamo nulla di notevole da registrare sull'azione del cardinale Ludovico Simonetta. I Legati non provarono difficoltà alcuna per far accettare la dottrina classica cattolica sul Purgatorio, sul culto dei santi e sugli altri dogmi. Per i canoni disciplinari definiti nelle due sessioni XXIV e XXV, nessun disordine avvenne.

Il concilio di Trento aveva raggiunto il termine della sua missione colla fine della venticinquesima seduta. Il Simonetta stava per vedere il compimento della sua opera di Legato della Santa Sede a Trento. È nota la gioia con cui Pio IV ricevette la notizia del compimento del concilio. Il 12 dicembre 1563 egli riunì una congregazione concistoriale per informarne i cardinali e fissare per il 15 del mese stesso una solenne processione di ringraziamento dalla basilica di S. Pietro alla chiesa di S. Maria sopra Minerva. Il cardinale Simonetta giunse a Roma in questo mentre con un altro Legato, il Morone. Venivano a chiedere al papa la conferma del concilio (1). Erano stati scelti a ciò dagli altri Legati che a questo scopo inviarono al papa una supplica. Il cardinale Alessandro Farnese, del titolo di S. Lorenzo in Damaso, vicecancelliere, ricevette questa supplica dalle mani dei due messaggeri del concilio il 26 gennaio 1564 (2).

L'8 febbraio 1565 il sommo pontefice accordò la richiesta conferma.

Secondo il Ciacconio, Paolo Sarpi (Soave) riguarda il cardinal Legato Simonetta come « un intrigante e un am- « bizioso ». « Contra illum scripsit Petrus Suavius in *Hi-* « *storia concilii* », egli dice, « illumque, more suo, falsae am- « bitionis arguit; verum quidem est in concilio dissidentiam « aliquam, cum in diversa essent opinione, interiisse inter « ipsum et cardinalem a Lotharingia ». Certo il Sarpi giu-

(1) CIACCONIO, op. cit. p. 923; ARGELATI, op. cit. II, 1403.
(2) THEINER, op. cit.

dica in modo crudo l'attitudine del Simonetta durante il periodo delle dispute sulla residenza, e apprezza più audacemente del Pallavicini la condotta di questo cardinale. Ma non si può accusarlo di troppa parzialità poichè gli atti del Simonetta potevano essere interpretati assai sfavorevolmente. Basta infatti ricordarsi i sospetti e le accuse di cui fu oggetto da parte dei Legati suoi colleghi e dei Padri del concilio. Mi pare da credere tuttavia che il Simonetta non fosse mosso da nessun sentimento basso: ma agisse così passionatamente in favore della Santa Sede, contro le legittime pretese dei prelati stranieri, per un timore soverchio e in nessun modo giustificato della violazione dei diritti del Papato. Il suo modo di procedere, le sue direzioni non nascondevano a parer mio nessuna mira ambiziosa e non portavano altro marco che quello di un eccessivo assolutismo.

Secondo il Jurieu, il cardinale Simonetta non sarebbe stato che un agente del papa ad un concilio schiavo della corte di Roma. « Il papa », dice egli, « aveva al concilio « cinque o sei arruffoni che la rompevano con tutti facendo « strepito coi piedi, colle mani, cogli scanni appena udivano « espressa una opinione che non approvavano, e spesso scen« devano fino alle ingiurie e alle percosse » (1). Se e quanto siano esagerate queste asserzioni non si potrà giudicar bene finchè non sarà pubblicata la serie dei documenti conciliari riguardanti l'ultimo periodo. Tanto per il Sarpi che per il Jurieu la condotta del cardinale Simonetta è biasimevole sotto parecchi aspetti. Lo è soprattutto durante le dispute conciliari sulla residenza. Nondimeno in un orizzonte così piccolo non si può stabilire quanto vi sia di fondato, quanto di vero e quanto di falso in queste accuse. Sarebbe necessario possedere maggiori elementi per uno studio profondo dell'ufficio del cardinale Ludovico come presidente

(1) JURIEU, *Réflexions historiques*, p. 46.

delle dispute conciliari per arrivare a sapere esattamente quali fossero le sue idee personali e quale l'attitudine dei suoi avversari. Ma egli si trovò in mezzo a discussioni così vive, a disssensi così grandi, a turbamenti così vicini al tumulto (1) durante la questione sulla residenza, si trovò in lotta con tante difficoltà provenienti da un gruppo a cui appartenevano altri Legati ed i prelati francesi e spagnuoli, da far desiderare un lavoro particolare per dar luce a questa notevole figura di cardinale del secolo decimosesto.

IV.

Fin dal mese di dicembre 1563 il papa Pio IV incaricò il cardinale Ludovico Simonetta d'invigilare acciò non si commettesse alcuna infrazione alle leggi del concilio. In una riunione concistoriale il sommo pontefice pronunziò un discorso in cui designò il cardinale Simonetta perchè insieme al Morone provvedesse all'osservanza del concilio.

Il Simonetta fu uno degli otto cardinali che nel suo inizio composero la congregazione del concilio. È noto che questa congregazione fu istituita l'8 aprile 1564 (2). Il papa desiderava che gli otto cardinali incaricati d'interpretare il concilio di Trento e d'invigilare sulla sua esecuzione fossero presi tra quelli che avevano assistito alle deliberazioni. Il Simonetta nella sua qualità di Legato doveva dunque attirare l'attenzione di Pio IV per questa carica (3). Dopo aver preso così viva parte alla elaborazione di parecchi decreti conciliari e dopo essersi immischiato alle

(1) Pallavicini, op. cit. II, 1090.

(2) Lettera apostolica «Alias Nos» del 2 aprile 1564.

(3) Il Ciacconio e l'Argelati ricordano questa deputazione del cardinale Ludovico Simonetta agli affari della congregazione del concilio di Trento.

dispute violentissime riguardanti l' istituzione divina della carica episcopale e l' obbligo della residenza, egli era, più d' ogni altro, designato a far parte della nuova congregazione. Gli otto cardinali nominati da Pio IV avevano l' incarico di risolvere tutti i dubbi loro sottomessi sulle definizioni conciliari.

L' autorità dei componenti la congregazione del concilio si estendeva da principio agli affari tutti del concilio di Trento: azione dei vescovi nella propria diocesi, questione di residenza degli ordinari (congiunti con una chiesa e con un popolo determinati), stato delle diocesi del mondo cattolico, verità morali e dogmatiche.

Oltre alle cariche di pro-datario, di prefetto della Segnatura di giustizia e di deputato agli affari della sacra congregazione del concilio, il cardinale Simonetta fu destinato a presiedere alla direzione del tribunale del Sant' Uffizio, altrimenti detto della Inquisizione, che già da tre secoli funzionava, ossia dai tempi di Innocenzo IV (1243-1254).

Il cardinale Simonetta per il suo vasto sapere teologico e canonico era bene adatto a presiedere il celebre tribunale che aveva raggiunto allora uno sviluppo non ottenuto mai prima, specialmente per lo stimolo che derivava dalle dottrine di Lutero. L'Argelati e il Ciacconio che ci hanno lasciata notizia di questa nomina fanno anche testimonianza della capacità dimostrata dal cardinale Simonetta nella direzione di un ufficio così difficile. L' autorità del Simonetta ne crebbe, e il credito di che egli aveva goduto durante il pontificato di Pio IV gli fu largamente mantenuto dal pontefice Pio V che l' ebbe tra i suoi consiglieri intimi come il suo grande concittadino Carlo Borromeo lo ebbe sempre in conto d' amico.

Il cardinale Ludovico morì a Roma il venerdì 30 aprile 1568. Il suo corpo fu deposto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Terme, chiesa dell' Ordine dei certosini da lui diretta quando viveva.

Nessuna iscrizione fu posta sulla sua tomba avendolo egli espressamente proibito. Quando gli domandarono, poco prima che morisse, quale epitaffio desiderava, rispose semplicemente con queste parole: « Dedecet hominem dum in cinerem « redigitur et vermibus esca apponitur, gloriari; animae non « titulorum inanium morituris habendam esse curam ».

APPENDICE

Il manoscritto n. 7 dell' armadio XLIV dell' archivio Vaticano contiene molte chiavi di cifre diplomatiche dalla c. 314 alla c. 386. Queste diverse chiavi si riferiscono alle relazioni scritte della pontificia segreteria di Stato con molti cardinali e parecchi Nunzi e Legati.

Le due carte 317 e 318 del manoscritto XLIV racchiudono la chiave della cifra diplomatica usata nella corrispondenza tra il cardinale segretario dl Stato e il cardinale Simonetta. Gl' importanti affari che la Santa Sede doveva trattare col cardinale Legato nel periodo così turbinoso che pose fine al concilio esigevano il massimo segreto nelle relazioni scritte. Quindi non v' è a maravigliare se la segreteria di Stato abbia usato tal modo di corrispondenza col cardinale Simonetta nell'ultimo periodo del concilio, cioè dal 18 gennaio 1561, giorno in cui s' aprì la 17ª seduta, al 4 dicembre 1563.

A cominciare dal XVI secolo la segreteria di Stato ebbe frequentissime corrispondenze colle nunziature e le legazioni in cifra diplomatica. Nell' archivio Segreto Vaticano i volumi che racchiudono i documenti riguardanti le nunziature germaniche, contengono parecchi documenti cifrati. Prendendo ad esempio il volume 55 di questa parte di nunziatura, molte lettere sono scritte metà in cifra e metà nel modo ordinario; questi documenti si trovano nelle carte seguenti del manoscritto indicato: 47, 50, 54, 55, 56, 87, 89, 94, 97, 112 &c. Le legazioni e le nunziature corrispon-

devano anch' esse fra loro in scrittura cifrata. Da quest'epoca, tal maniera segreta di corrispondenza fu usitatissima e le cifre diplomatiche presero uno sviluppo fino allora sconosciuto.

Secondo Cesare Paoli, gli archivi dello Stato fiorentino possiedono una serie di cifrari che vanno dal XV al XVIII secolo e la maggior parte hanno la loro chiave che ne dà l'epoca. L'archivista Pietro Gabrielli ha fatto conoscere queste chiavi di cifre diplomatiche.

Secondo il Cecchetti, la repubblica di Firenze avrebbe molto corrisposto in cifra diplomatica. Questo Stato sarebbe l'unico in Italia che ebbe il maggior numero di documenti cifrati. Il più antico di questi documenti avrebbe la data del 1414.

Gli archivi di Genova, di Venezia e di Pisa conservano numerosi cifrari di quest' epoca.

Negli archivi Segreti del Vaticano si trovano molti documenti cifrati nella corrispondenza del segretario di Stato Borromeo coi Legati di Trento. Questa corrispondenza si trova nel volume XXVII, arm. LXII. È chiaro che non tutta la corrispondenza del cardinale Borromeo coi Legati è contenuta in questo volume; bisogna pure dire che gli archivi Vaticani non hanno quasi nulla della collezione di lettere del segretario di Stato coi cardinali Legati, giacchè questi documenti si trovano nella biblioteca Ambrosiana di Milano.

Il volume XXVII degli archivi Vaticani ha per titolo: *Lettere di S^to^ Carlo... al card. Morono et altri Legati del concilio di Trento cominciando alli 25 di marzo sino alli 29 di novembre dell' anno 1563*. I documenti cifrati coll' indirizzo del cardinale Morone e degli altri Legati si trovano alle carte 6, 19, 23, 24, 33, 37, 47, 51, 62, 79, 82. Il documento della c. 62 è lungo fuor dell' usato non comprendendo meno di quattro carte *recto* e *verso* grandi in 4°.

Generalmente questi documenti cifrati sono tradotti in italiano, e la spiegazione si legge al disopra delle cifre, ma

non sempre. Fra i documenti in cifra inviati da san Carlo Borromeo ai cardinali Legati io ne ho osservato uno che non era tradotto (c. 6 A–B).

Dei documenti cifrati delle nunziature germaniche, racchiusi nel volume n. 55 già citato, quasi nessuno è tradotto, e considerando i molti documenti che ancora restano ad esplorare, specialmente relativi al Borromeo, mi è parso utile il far conoscere questa chiave di una cifra molto importante.

E. Sol.

Al	05	tl	me	ur	cd	pz	fg	bn	et	con
12	22	32	42	52	62	72	82	92	i	

N. Signore	10	Ambasciatore di . . .	60	
Imperatore	20	Qua	70	Nulla 4+
Re Catholico	30	Que	80	
Re Christianissimo. .	40	Qui	90	
Re di Portogallo. . .	50	Quest.	20	S. S Rma ✝
Re di Polonia	60	Quell.	30	
Re di Bohemia. . . .	70	Che chi	40	
Elettori dell'Impero.	80	Trento	50	
SSri Venetiani	90	Concilio.	60	
Duca di.	20	Catolici	70	
Mons. Rmo.	30	Luterani	80	
Monsigor di.	40	Per Perche	90	
Translatione	50	Lettere	24	
		Avisi.	3	
		V. S. Illma	✝	
		Non	5+	

Ab.	c.	d.	e.	f.	g.	i.	l.	m.	n.	o.	p.	2.	5.	f.	u.	Z.	et. con.	che
02.	01.	05.	09.	1.	31.	51.	3.	33.	53.	73.	5.	35.	55.	75.	71.	7.	37. 57	chi
04.	03.	01.	02.	11 21.	41.	61.	13. 23.	43.	63.	93.	15. 25.	45.	65.	95.	91.	17. 27.	47. 67	77.

Nostro Sig.re	12	Galere	66	Dieta	10
Imperatore	14	Denari	72	Germania	20
Re Chr.mo	16	V. S. Ill.ma	74	Francia	30
Re Cat.co	22	V. Sig.ria	76	Spagna	40
Re di Portogallo	24	Non	82	Italia	50
Re di Polonia	26	Per Pur	84	Havere	60
SS.ri Venetiani	32	Perche	86	Havendo	70
Duca di Savoia	34	Quando	92	Essere	90
D.ca di Fiorenza	36	Come	94	Essendo	10
D.ca di Ferrara	42	Negot.	96	Amb.re di, o del	20
D.ca di Urbino	44	Lettere	10	Mons.r R.mo di	30
D.ca Ottavio	46	Rispost.	20	Monsig.or di	40
SS.ri Svizzeri	52	Avis.	30	Duca di	50
Stato di Milano	54	Qua	40	Marchese di	60
Corsica	56	Que	50	Conte di	70
Turco	62	Qui	60	Questi	90
Malta	64	Pace	70	Quell.	97
		Guerra	90		
				Nulla 8.	

I.

Lettera del cardinale Simonetta al cardinale segretario di Stato Carlo Borromeo (aprile 1562?)

[Bibl. Barberini, XVI, 58, cc. 164 r-167 r.]

Al signor cardinale Borromeo Roma.
Del signor cardinale Simonetta Legato al concilio &c.

Per l'altra mia scrissi a V. S. Illma delle illationi che si facevano con la dichiaratione de iure divino, che mi sarei chiarito se venivano dal medesimo, del quale altre volte havea scritto, e del modo si diceva; hora li dirrò non solo esser detto dal medesimo, ma da molti, e la deduttione forsi che essendo la residenza de iure divino vogliano che ogni altra cosa sia ugualmente de iure divino, et conseguentemente la collatione de beneficii la quale vogliono che tocchi alli vescovi eodem iure divino, onde ne nasce che il papa al giuditio loro non possa gravare di pensione, il che quantunque reputi falso, nondimeno sendo supposto al giuditio de vescovi quali trattano del proprio commodo può pensare quanto sia pericoloso, e questo quanto al presente particolare.

Ha da sapere ancora che questi spagnoli fanno instanza grandissima col vescovo di Parigi che egli sia quello che solleciti che si dichiari overo si disputi questo punto, pure egli sendo solo non ha voluto sin a quest' hora parlar nè protestare papae et concilio, ma se verrà l'ambasciatore o altri prelati non dubito che anco di questo si faccia rumore, ma in questo ultimo Seripando si fa gagliardo non se ne habbia a temere, et che esso è huomo da farsi intendere in modo che gli chiuderà la bocca. Basta, tutti gli oltramontani, eccetto Salamanca, Derthosa, Penso et Nio, sono venuti adversus Dominum, et adversus Christum eius. Ma se noi saremo d'accordo, come spero, non dubito si accorderanno le cose, et V. S. Illma sia sicura, che dal canto mio non si è data occasione, nè mai ci è stato dispiacere eccetto in questo articolo benedetto nel quale non mi pare havere trasgredito più di quel che portava la necessità, e nell'avvenire non mi troverà d'altra sorte; ma se gli è in piacere di levarmi io ne la prego, e ne l' haverò obligo grandissimo, e con questo riconoscerò la vita da lui, che certo questi fastidii, come gli ho più fiate scritto, non mi lasciano reposare nè giorno nè notte, non per mio conto ma per la causa publica per la

quale sono obligato spargere il sangue, essendo il bisogno sarò prontissimo ad esponer la vita, nè creda che io habbia scritto questo di levarmi perchè io dubiti dell' intentione sua verso di me, quale so esser bonissima, ma per accertarla che io non ho disegno alcuno di competere come gli è stato scritto; desideraria bene la se ne chiarisse, e me ne avvertisse, se forse inavedutamente che io non so havessi dato qualche ombra, e di questo ne la prego con tutto il cuore. Spero bene far conoscer qua la realtà mia, e già conosco qualche buon segno di quanto ella dà avviso. Se bene il Pendoso non è arrivato, se gli è mandato incontro per vedere quel che ha in commissione; io non ho voluto mostrare di sapere cosa alcuna di particolare sin a tanto ritorni quello che è partito, et all' hora parlerò confidentemente con quella riverenza che conviene per levare ogni ragione che potesse mai esser nata.

Ho fatto vedere all'ambasciatore svizzero la sua di due di questo, della quale ha mostrato prendere gran sodisfattione, e gli ho fatto molte buone parole; onde lui si è offerto sempre prontissimo ad ogni servitio di S. Stà.

Le altre cose come passino, perchè dalle lettere communi l' intenderà, non le replicarò, salvo che gli spiriti maligni non manchino andar tentando gli animi de prelati circa la superiorità del papa et concilio, nel resto non si mancherà di mettere in essecutione il voler suo. E penso succederà per necessità, poichè sarà levata l'occasione del male che era prima.

Il vescovo di Andria di Fieschi vorria una faccoltà di testare come ne scrive a V. S. Illma. Me ha pregato gli lo raccomandi, e non posso mancarle essendo amorevole. La vorrei ben pregare per il vescovo di Derthosa, quale fin da allhora che fu concessa la sua a Salamanca mostrò di haverne gran desiderio, ma perchè era già gratificato d' importanza non volse scrivernele; hora che il vedo perseverare in fede, non posso mancare di pregarla per una gratia simile a quella di Salamanca, e che come da lei per haver inteso i suoi boni deportamenti gliela manda.

La reforma mandata è troppo, a mio giudizio; si terrà appresso di noi per servircene al tempo.

Il cardinale di Pisa ha scritto a suo nepote mi venga a trovare con offerirsi a fare quanto egli commandarà; io ho ringratiato lui, et il cardinale, e me gli sono offerto; sarà bene lo facci sapere a suo zio, e mostrargli gratitudine, atteso che anche egli molto si lauda di lei, quale Iddio conservi lungo tempo e felice insieme. Di Trento &c.

Di V. S. Illma et Revma

Hummo et affetionatismo servitore il cardinale Simonetta.

II.

Lettera del cardinale Simonetta al cardinale Morone a Innspruck (30 aprile 1563).

[Bibl. Barberini, LVIII, 39, c. 77 n.]

Illmo et Rev^mo signor mio osservantis^mo.

Questa non servirà per altro a V. S. Illma se non per dargli ragguaglio che 'l cardinal di Loreno et Lansach essendo avvisati dall'ambasciatore del suo re appresso la Maestà Cesarea ch'essa parlandosi delle cose di qua ha detto che l'ambasciatori di Francia impediscono la libertà del concilio, perchè bravano alli suoi prelati, acciò dicano a suo modo, del che mostrano haverne conceputo sdegno, et publicamente se ne lamentano; del che m'è parso esser bene avvisarla non ad altro effetto, che ella sappia tutto quello che si dice, rimettendo il resto alla prudentia sua. So che costori contengono molte cose, et tutto quello ch'essi fanno, l'imputano a noi, et non dubito che se lei ha detto questo, sarà stato occasionalmente, parlandosi della libertade del concilio, et ascrivendosi che l'impedimento della libertà d'esso, qual se sognano sia per difetto et colpa nostra, perciò non prendo di questo alcun fastidio, nè lei l'ha a prendere.

Appresso ha da sapere che tra gl'abusi dell'ordine nel p° capo era data nova forma circa l'elettione de vescovi, della quale l'ambasciatore di Portogallo s'è lamentato, et ha fatto tanto che il conte di Luna s'è disposto ch'ogni modo si lasci da canto, il che a me è di gran piacere, perchè viene a levare in parte l'arrogantia di Loreno, il quale vuole che ciò che ad esso pare, s'essequisca, et in questo capo ha fatto gran rumore, et hora conviene che habbia pazienza. Nè havendo altro da scrivere se non l'arrivata di monsignor rev^mo Navagiero, qual l'altr' hieri, che fu alli 28 di questo a mezz' hora di notte all'improvviso se ne venne con quella humiltade che deve. Gli bascio la mano, et di cuore me gli raccomando. Di Trento, l'ultimo d'aprile 1563.

III.

Lettera del cardinale Simonetta al cardinale Morone a Innspruck (3 maggio 1563).

[Bibl. Barberini, LVIII, 39, c. 78.]

Del medesimo Simonetta al med^mo^.

Illmo et rev^mo^ signor mio osserv^mo^. Non si maravigli V. S. Illma se gli mando la lettera di monsignor ill^mo^ Borromeo aperta, perchè da S. S. Illma hebbi commissione, non essendo lei tornata, d' aprirla, per cavarne quello summario della risposta data da S. S^tà^ al re cattolico per mostrarla alli signori nostri colleghi, il che ho fatto, et è stata laudata da tutti tal risposta, et dal conte di Luna è stata mostrata al cardinal di Loreno, se bene N^ro^ S^re^ vuole stia secreta.

Qui s'è divulgato ch'ella non sia per tornare così presto, il che a noi è d' importanza sapere, se pur così gli parerà, perchè s'ella tornerà presto, volentieri l'aspettaressimo, ma quando la cosa fosse per andare in lungo, converrà prendere altro partito. Sin hora non s' è potuto far cosa alcuna per la difficoltà eccitata sopra il primo canone delli abusi, et sopra li quattro capi ultimi, quali havemo lassati da banda.

S' intende che presto arrivarà il presidente Birago per dar conto della pace, o impiastro fatto, et poi verrà da quella Maestà. Et non havendo altro che dirgli per ora, humilissimamente me gli raccomando pregandoli presto et felice ritorno. Di Trento, alli 3 di maggio 1563.

VICENDE DELLA DOMINAZIONE PONTIFICIA

NEL PATRIMONIO DI S. PIETRO IN TUSCIA

DALLA TRASLAZIONE DELLA SEDE ALLA RESTAURAZIONE DELL' ALBORNOZ

Continuaz.; vedi vol. XXV, p. 355

Non appena il nuovo rettore, Roberto d'Albarupe arcidiacono Egitannense, nominato il 9 aprile 1323 (1), ebbe posto piede nel Patrimonio, Giovanni XXII, per dargli i mezzi d'infrenarvi gl'imbaldanziti ribelli, impose una taglia ai comuni e baroni della provincia, esortandoli con calda parola a prestarla (2), ed a ciò interponendo anche autorevoli personaggi come Poncello Orsini e i vescovi viterbese e orvietano (3). Uno dei primi successi di Roberto fu la ricuperazione della rocca di Cesi, nella quale ebbe il concorso, insperato, dei Todini e dello stesso popolo cesino, che, investito il prete Filippo Lippi, colpevole del tradimento della rocca, lo trucidò (4). La rocca di Cesi fu in seguito mag-

(1) *Reg. Vatic.* n. 74, c. 10. I vescovi di Viterbo e d'Orvieto e Silvestro Gatti furono dal pontefice pregati di assisterlo nell'ufficio (*Reg. Vatic.* n. 111, cc. 338 B–341).

(2) Appendice VIII.

(3) *Reg. Vatic.* n. 111, cc. 338 B, 339, 339 B, lettere ai medesimi del 28 giugno e 24 luglio 1323.

(4) Il pontefice ringraziò i Todini con lettera del 7 maggio 1324 (*Reg. Vatic.* n. 112, c. 37), e diè facoltà al rettore di assolvere i Cesini dalla scomunica incorsa per l'uccisione del prete (ivi, c. 35, lettere del 14 febbraio 1324).

giormente protetta dalle mene dei ribelli coll'incorporazione alla Camera patrimoniale della vicina chiesa di S. Erasmo, la quale, agognata da molti per la forte postura e le pingui rendite, era stata sovente causa di scandali nelle terre degli Arnolfi (1). Altro notevole successo di Roberto fu l'ottenuta concordia fra i signori di Bisenzo, per la quale il predecessore erasi adoperato invano (2). Ed anche la questione tra il Prefetto e i Farnese dovette essere da lui composta, non avendosene più notizia dopo una nuova sollecitazione pontificia del 13 novembre 1323, corroborata dalle più estese facoltà repressive al rettore stesso, qualora quelli si ostinassero a volerla risolta colla forza (3). Ma mentre spegnevasi un incendio, altri se ne suscitavano. Silvestro Gatti con alcuni complici si gettò sulle terre dei Farnese, commettendo eccessi d'ogni maniera; e per avere un luogo forte donde lanciarsi come avoltoio alla preda e dove tornare a riporla, si diè a ricostruire il castello di Cornossa, sua antica proprietà, tra Montefiascone e Marta, già spianato al suolo siccome spelonca di ladri. Giovanni XXII reputò come a sè fatte le atroci offese, tanta era la sua predilezione per i Farnese, colonne del guelfismo nel Patrimonio: scrisse a Roberto di punirne gli autori (4): ai Farnese promise l'aiuto

(1) V. *Reg. Vatic.* n. 113, c. 275, lettera al rettore in proposito del 26 ottobre 1325.

(2) Il pontefice se ne congratulò con lui e col tesoriere (*Reg. Vatic.* n. 113, c. 84 B, lettera del 1° ottobre 1324). Che le parti avessero compromesse le loro differenze a Guitto, è cenno nella citata lettera pontificia al tesoriere Manfredo del 1° ottobre 1322 (*Reg. Vatic.* n. 111, c. 332 B). Lo stesso avevano fatto, pure inutilmente, il Prefetto e i Farnese (ivi).

(3) *Reg. Vatic.* n. 112, cc. 30 B, 31. Il pontefice si duole che da queste contese anche i sudditi della contrada « licet sint alieni reatus « insontes, in personis tamen et rebus multe desolationis incomoda « patiantur ». Oltre che a Viterbo ed Orvieto, si rivolge questa volta anche ai senatori di Roma, a Corneto e a Matteo Vitelleschi, perchè aiutino in ciò il rettore (ivi).

(4) *Reg. Vatic.* n. 112, doc. 139, c. 30, 7 ottobre 1323.

delle forze ecclesiastiche (1), ed ordinò al rettore stesso di opporsi con tutti i mezzi alla ricostruzione di Cornossa, alla quale guardavano con terrore gli abitanti delle terre vicine (2). Continuavano le gesta ladronesche. Sui primi del 1324 esterni predoni rubarono gran quantità di bestiame nei pascoli della Chiesa ed in altri (3). Cecco Cavallucci romano, entrato nel Patrimonio con una banda di cavalieri e fanti, ne tolse ottomila pecore, lasciando sul campo feriti o morti i pastori: il pontefice ne chiese la punizione e l'emenda ai senatori, promettendo anche per parte sua far ragione alle domande di risarcimento contro quelli che avessero ecceduto nel difendersi (4).

Come vide potersi allontanare da Montefiascone senza troppo grave pericolo, Roberto si accinse al ricupero di Miranda, cui il pontefice, stanco di vedersi giocato dai Narnesi, avealo sollecitato fin dal principio del suo regime (5). L'impresa fu lunga e molto contrastata. Sembra aver avuto principio nel febbraio del 1325, essendo del 5 alcune lettere

(1) Appendice IX.

(2) Appendice X.

(3) V. *Reg. Vatic.* n. 212, c. 35 B, lettera del 14 febbraio 1324 al rettore perchè proceda contro i predoni e i ricettatori.

(4) Appendice XI.

(5) *Reg. Vatic.* n. 112, c. 32. Il FUMI, di cui qui si completano le ricerche, riferisce parte della lettera pontificia in nota ai suoi *Eretici* &c. nel *Bollettino* cit. IV, 448. Ai Narnesi scriveva il pontefice nello stesso giorno 5 dicembre 1323: «Preter assumptum per vos abhactenus con-«tumacie spiritum, preter contractam insuper inobedientie maculam et «commissam varie lesionis offensam, quibus velut magnis profecto «demeritis nos et sanctam Romanam Ecclesiam contra vos graviter «provocastis, queve, sicut facti notitia edocet, solita Sedis apostolice «pietas conniventibus oculis pertransibat, sperans continue non quod «excessus adderetis excessibus, sed quod culparum priora contagia «venie purgaretis instantia oportuna, castrum Mirande ad nos et di-«ctam Ecclesiam pertinens, sicut scitis, vos dudum audivimus indebite «occupasse &c.». Li esorta pertanto alla restituzione e ad obbedire al rettore del Patrimonio (*Reg. Vat.* cit. ivi).

pontificie chiedenti aiuti a Roma, Perugia, Todi e Rieti (1): non terminò che nell' ottobre (2). Vi concorsero validamente Poncello Orsini; Bertoldo arcivescovo di Napoli, coi nipoti Pietro Orsini e Francesco conte d'Anguillara, 300 cavalieri e 500 fanti; Simone precettore dell' ospedale di S. Spirito in Sassia con buona comitiva di cavalieri; Ugolinuccio d'Alviano; Pietro Farnese; Guasta di Radicofani; i comuni di Rieti ed Orvieto (3), e per dodici giorni, istantemente richiesto, il maresciallo del Ducato con una cinquantina d'uomini (4). La custodia di Miranda fu poi commessa al nobile Andreuccio di Fuccio di Roccalvecce, cui il pontefice raccomandò solerzia e fedeltà (5). Della lunga assenza del rettore profittò Silvestro Gatti per afferrare la signoria di Viterbo, e turbare novellamente la pace del Patrimonio, coll' offendere i conti di Montemarte che gli avevano ucciso un figlio per vendicarsi a loro volta dell' uccisione di uno dei loro commessa nell'assalto di Montefiascone del 1315, alla quale dicevasi non fosse stato estraneo lo stesso Gatti (6). Invano Giovanni XXII s' intromise per la pace, mandando anche come mediatore Gualterio arcidiacono Pistiacense (7). Non era questi ancor giunto, che Silvestro co' suoi Viterbesi

(1) Theiner, op. cit. I, doc. 713. Sfuggito alla diligenza del Fumi, che lo dà, come inedito, in nota, ivi, p. 449.

(2) Il 26 ottobre il pontefice scrisse una lettera di lode agli officiali per l'effettuato ricupero, di cui lo avevano di quei giorni informato (*Reg. Vatic.* n. 113, c. 329).

(3) A tutti scrisse il pontefice lettere di ringraziamento (ivi, cc. 312 b, 328 b, 329).

(4) Fumi, ivi, p. 449, doc. in nota.

(5) *Reg. Vatic.* n. 113, c. 328 b, lettera del 26 ottobre 1325.

(6) V. Pinzi, *Storia di Viterbo*, III, 140 sgg., e Gualterio, *Cronaca di Francesco Montemarte*, I, 10, 11.

(7) Dice di questa discordia che « non solum principales partes « inimicantium respicit, sed contiguos et remotos totius patrie, non « sine magno incomodo sancte Romane Ecclesie, gravibusque, proh do- « lor, animarum dispendiis, iam contingit » (*Reg. Vatic.* n. 113, c. 85, lettera a Silvestro del 23 luglio 1325).

aveva già saccheggiato ed arso Montegiove appartenente a un cognato di Lionello Montemarte. Fu questa la scintilla d'un grande incendio. Orvieto, al cui distretto il castello apparteneva, non volle stare un sol giorno sotto l'onta di quell'insulto, e mosse guerra a Viterbo, chiedendone anche alla curia del Patrimonio la punizione tanto a forma delle costituzioni provinciali, che del contratto di società e di pace con quella città stipulato nel 1322 (1). La guerra fu aspra e lunga: vi partecipò, per gli Orvietani, il rettore: i Viterbesi ne ebbero i maggiori danni (2).

Dalla medesima, nonchè dalle gravi inimicizie fra gli stessi Montemarte ed i Monaldeschi, che il pontefice aveva mandato a Roberto di comporre insieme all'arcidiacono suddetto (3), Roberto fu impedito di proseguire, dopo la presa di Miranda, la guerra contro la ribelle Narni. Lo fece, stabilita che ebbe fra i discordi una tregua (4), nella seconda metà del 1326. Lasciato a Montefiascone come suo vicario il fratello Geraldo, pose quartiere a Terni, donde non cessò dall'offendere nel territorio della città vicina (5). Nel no-

(1) V. Fumi, *Codice diplomatico d'Orvieto*, doc. 641. Si rivolse anche al pontefice, che rispose il 18 dicembre 1325 avere ordinato al rettore la punizione dell'eccesso e l'emenda dei danni (*Reg. Vatic.* n. 113, c. 330).

(2) Fumi, ivi, in nota.

(3) *Reg. Vatic.* n. 113, cc. 85 B, 86 e 329 B, lettere al medesimo del 26 e 27 luglio e 17 novembre 1325. Scrisse anche alle parti, mostrando loro i pericoli della discordia, la quale « si, quod absit, duret « forte diutius, vestris et ipsius Ecclesie nostrisque hostibus maiorem « offensionis nostre dabit audaciam, et finaliter, quod Deus avertat, in « grave nostrum et Ecclesie memorate dispendium, excidium quoque « vestrum et aliorum fidelium, occupande civitatis eiusdem ac turbande « provincie facilem pariet facultatem » (ivi, c. 86).

(4) *Reg. Vatic.* n. 113, c. 330 B, lettera gratulatoria al medesimo del 29 aprile 1326.

(5) V. il volume 175 delle *Collectorie* contenente gl'introiti ed esiti dal 1326 al 1331 (con interruzioni) a cc. 26-29, « Expense pro « nuntiis ».

vembre chiese aiuti ai nobili romani, e n'ebbe specialmente da Bertoldo Gaetani e Giacomo Savelli (1). Stefano Colonna che occupava in Narni le supreme magistrature non tardò a rinunziarle al pontefice, che gli scrisse di deporle formalmente nelle mani del rettore (2). Ciò fece sperare in una prossima sottomissione della città, cui il pontefice scrisse ancora con paterna benevolenza, deciso, se non si ravvedesse, di ricorrere a mezzi estremi (3). Ed infatti poco dopo maestro Conato di Narni, procuratore del comune, si presentò, per trattare dell' obbedienza, al pontefice, che a sua volta lo mandò a Roberto (4), al quale diè anche facoltà, per meglio condurre i negoziati, di sospendere o togliere dalla città l'interdetto (5). Ma nulla fu concluso; e la guerra continuò, con offese gravissime degl' interni agli usciti, che fin dal principio di essa si erano posti nelle mani del rettore, e sè e la città avevano dichiarato sottomessi alla Chiesa (6).

(1) Il pontefice li ringraziò con lettera del 15 dicembre (*Reg. Vatic.* n. 114, c. 25 B).

(2) Fumi, *Eretici* &c. ivi, p. 450, doc. in nota.

(3) Dice ai Narnesi: « si vias elegeritis pacificas et ad sinum Ec« clesie redieritis, dum vobis ipsius ubera misericordie offeruntur, eam « in vestrarum remissionem culparum et aliis oportunis favoribus re« perietis propitiam et benignam, alias autem si velletis in vestris er« roribus dampnabiliter perseverare, quod absit, deesse non poterit, « quin curemus contra vos de celeri et oportuno remedio, prout facti « qualitas immo delicti atrocitas exegerit et expedire videbitur, dispo« nente Domino providere » (*Reg. Vatic.* n. 114, c. 26, 1 gennaio 1327).

(4) Fumi, ivi, p. 454, doc. in nota, lettera a Roberto del 17 gennaio 1327.

(5) *Reg. Vatic.* n. 114, c. 23 B, lettera del 24 gennaio 1327.

(6) Radunatisi il 14 ottobre 1326 nella chiesa di S. Giovanni di piazza in Orte avevano nominato un procuratore a promettere di obbedire e star soggetti al papa e al rettore del Patrimonio « tam super « bannis, condempnationibus, excessibus et delictis atque processibus « factis contra comune Narnie et singularibus personis, quam super « iurisdictione, consuetudine, balia et potestate quam sancta mater Ec« clesia, dominus pontifex et idem rector habet et habere debet in ci« vitatem predictam et districtum et singulares personas predictas »

Verso la fine di marzo 1327 Roberto occupò Perticara nel comitato narnese (1). Ciò decise dell'impresa. Narni, stretta ormai da ogni parte, cedette, e il 14 aprile aprì le porte al rettore del Patrimonio (2). Il Consiglio generale e speciale concesse immediatamente a Giovanni XXII il regime della città a vita (3), e nominò i procuratori a fargli atto di sottomissione, promettergli sodisfazione di ogni eccesso e debito verso la Chiesa, supplicare misericordia (4). Dopo un lungo e periglioso viaggio, durato circa un anno, questi si presentarono a Giovanni che li accolse benignamente, accettò l'offerta del regime, concesse l'assoluzione dalle sentenze spirituali e temporali (5) e mandò a Ro-

(arch. Vatic. arm. XXXV, n. 14, c. 28). Il pontefice ne li lodò con lettera del 17 gennaio 1327 (Fumi, ivi, p. 453, doc. in nota, ed anche ivi, p. 451 in nota, la lettera del 22 febbraio al rettore perchè provveda in loro favore).

(1) « Die .xv. martii [1327] tradidi [ego thesaurarius] Paci castaldo, « qui portavit litteras vicarii [Geraldi] Raynutio de Scarceto ad pe- « tendum tendam suam pro domino capitaneo qui volebat exire in cam- « pum contra Perticariam, .vi. sol. .vii. den. ppr. ». « Item, die .xxviiii. « mensis eiusdem tradidi Talhavento castaldo qui de Monteflascone « portavit litteras dicti vicarii domino capitaneo aput Perticariam ubi erat « in exercitu, significando sibi quod .lx. milites transiverant per ter- « ritorium Viterbii euntes versus Narniam, .x. sol. pp. ». Da quell'istesso giorno, e fino al 15 ottobre, i frutti della castellania di Perticara vengono percepiti per la Chiesa (*Collectorie* cit. cc. 26 sgg. 64 sgg.).

(2) La prima deliberazione consigliare, di cui in appresso, è di quel giorno. Il 16 aprile fu scritto al pontefice « quomodo civitas Nar- « niensis fuerat ad obedientiam sancte matris Ecclesie reducta et per « quem modum » (*Collectorie* cit. c. 31).

(3) L'atto è riportato nel breve del 10 giugno 1328 con cui il pontefice delega al card. Giovanni di S. Teodoro, e al rettore del Patrimonio la nomina del podestà e del capitano del popolo (*Reg. Vatic.* n. 114, c. 110 b).

(4) L'atto, del 4 maggio, è pur riportato nella bolla d'assoluzione del 13 giugno 1328 (Theiner, op. cit. I, doc. 730. Sfuggito anche questo al Fumi che lo ripubblica come inedito, ivi, p. 481 sgg.).

(5) V. documenti citati. Frattanto il comune e il clero di Narni

berto di riscuotere egli gli arretrati di quarantatre anni del censo dovuto dalla città alla Chiesa (1). E Narni si mantenne devota: non deviò alla venuta del Bavaro, che anzi aiutò la Chiesa a combatterlo; ma quanto a riconoscere l'autorità rettorale del Patrimonio, non ne volle mai sapere. Anche nei negoziati, di cui testè fu parola, cercò trattare direttamente col pontefice, come se il rettore non esistesse, ma fu respinta. E se in passato era giunta perfino, come pur Rieti e Todi, a maltrattare i castaldi della curia quando si recavano ad essa per ragione del loro ufficio, cosicchè nessuno voleva più andarvi (2), anche in seguito continuò a negare agli officiali la debita riverenza, e rifiutò le prestazioni dovute (3).

Durante l'assenza di Roberto non mancarono novità nel Patrimonio, come le incursioni dei conti di Santa Fiora, le offese dei Toscanesi contro Montalto, e quelle degli Orvietani in Val di Lago, per le quali furono processati in curia (4). Tornato che fu, Giovanni XXII lo sollecitò alla ricuperazione di Orchia e Ghezzo da Silvestro Gatti, che li aveva

avevano supplicato Roberto d'Albarupe a voler sospendere l'interdetto (ved. gli atti relativi in arch. Vatic. arm. XXXV, n. 14, c. 29 A-B). L'ottennero; ma il pontefice esortò Roberto ad esser rigoroso nella punizione di quegli ecclesiastici che, durante l'interdetto, « divina pre- « sumpserunt, presentibus Spoletanis extrinsecis excommunicatis et re- « bellibus, ausibus temerariis celebrare » (*Reg. Vatic.* n. 114, c. 24 B, lettera del 13 giugno 1327).

(1) Fumi, ivi, p. 452, doc. in nota. Ammontavano alla cospicua somma di 1419 lire lucchesi, che il tesoriere del Patrimonio si recò a ritirare nel maggio 1331 in Orvieto, non osando i Narnesi portarle a Montefiascone per i pericoli delle vie (*Intr. et exit.* n. 118, « Expense « pro nuntiis », cc. 20-25 B).

(2) V. in arch. Vatic. *Instr. Miscell.* 10 dicembre 1324, la relazione della pubblicazione nel Patrimonio delle sentenze pontificie contro Ludovico il Bavaro, dove a questo si accenna.

(3) V. *Reg. Vatic.* n. 116, c. 246 B, lettera del pontefice (8 marzo 1332) in cui di ciò la rimprovera.

(4) *Collectorie* cit. cc. 26-29, « Expense pro nuntiis ».

fatti asilo di ribelli (1), e pregò signori e comuni, fra cui Viterbo, di dargli in ciò aiuto (2). Scrisse anche al Gatti per la pacifica restituzione (3), ma inutilmente, e perciò il ricorso all'armi fu necessario. Viterbo, ov'egli strapoteva, anzichè combatterlo, fece causa comune con lui; e così la guerra anche contro questa città fu diretta, coadiuvando il rettore potentemente Orvieto, i Farnese, il prefetto Di Vico, e più di tutti re Roberto che gli mandò il fratello Giovanni principe d'Acaia (4). Grandi guasti e depredazioni furono commesse (5), ma lo scopo principale non fu raggiunto, essendosi la guerra dovuta sospendere per la venuta del Bavaro, senza che i due castelli fossero ricuperati.

(1) *Reg. Vatic.* n. 114, c. 24, lettera del 13 giugno 1327. Avevagliene scritto già fin dal 9 settembre 1326. (RIEGLER, *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, Innsbruck, 1891, doc. 738).

(2) Ivi, c. 27 B.

(3) « Miramur, fili, quis te fascinaverit, quis tibi persuadere potuerit, « quo ausu attemptare presumpseris a devotione sancte Romane Ecclesie « sic te substrahere, ipsamque multipliciter offendere et ad eius offensam « alios irritare. Per hec enim Deum offendere nosceris... matrem tuam « contra te provocas, et periculis variis spiritualibus et temporalibus te « exponis. Et quia more pii patris te a tantis retrahere offensis et pe- « riculis affectemus, te requirimus et monemus... quatenus premissa « in consistorio recte considerationis adducens et recogitans, diligenter « pedes tuos a tantis retrahere deviis non obmittas, sed omni mora « prorsus exclusa ad eiusdem matris tue devotionem solitam... redire « quantocius non postponas, Orcle et Geptii castra Tuscanen. dioc. « ad nos et eandem Ecclesiam spectantia pleno iure... dilecto filio Ro- « berto de Albarupe... restituendo libere (et) in pace de cetero di- « mittendo &c. » (ivi, c. 25, lettera del 9 settembre 1326, ripetuta il 13 giugno 1327. Nei *Vatikanische Akten* cit. breve sunto in nota al doc. 738).

(4) A tutti scrisse il pontefice lettere di ringraziamento il 12 settembre 1327 (ivi, cc. 140-219; CALISSE, *Prefetti*, Append. doc. 81).

(5) V. *Collectorie* cit. c. 57, « Expense pro emendis equorum »; c. 42, « Prede et executiones »; e c. 38, « Bona exbannitorum et re- « bellium ».

Per questa venuta, che avevano attesa come quella del Messia (1), anche i ghibellini del Patrimonio furono in festa. Dopo Montalto, che solo per timore di distruzione ne accolse le genti e gli pagò il fodro (2), Corneto e Toscanella salutarono Lodovico con entusiasmo, e Viterbo gli fece, il 2 gennaio 1328, accoglienze regali. Silvestro Gatti gli consegnò le chiavi della città, e n'ebbe la nomina di vicario imperiale nella medesima. Ripartitone il 5, Lodovico proseguì per Roma, dove il 17 si cinse della corona imperiale. Non tardarono a vedersi nel Patrimonio gli effetti della sua venuta in un tremendo scatenarsi d'offese contro i devoti alla Chiesa, i distrettuali orvietani particolarmente. Verso la metà di febbraio, buon nerbo di milizie tedesche, guidate dal cancelliere di Lodovico, mossero da Roma per la Teverina, donde ingrossate per via dai Viterbesi e dai signori ghibellini della contrada si rovesciarono per le ridenti pendici che circondano il lago di Bolsena portandovi la desolazione (3). Bolsena, il cui presidio era stato rinforzato (4), resistette al loro urto; non così Latera, Gradoli e Valen-

(1) « Quem in ipsis partibus velut adventum Messie dicuntur vanis « cogitationibus expectare » diceva il pontefice al rettore, dei Viterbesi, Cornetani e altri ribelli, fin dal 18 dicembre 1325, ordinandogli di procedere contro i medesimi che chiamavano il Bavaro col nome di imperatore e re dei Romani in onta alla sentenza fulminata contro di lui, e facevano leghe in di lui favore (*Vatikanische Akten* cit. doc. 598).

(2) *Vatikanische Akten* cit. doc. 1077. Il pontefice ordina al rettore (1 settembre 1328) di togliere l' interdetto da Montalto che, per avere accolto, suo malgrado, le genti del Bavaro, non aveva deviato dall'obbedienza.

(3) V. *Collectorie* cit. cc. 57 B–58 B, « Expense pro nuntiis ». L'ultimo di febbraio fu mandato agli Orvietani « quod subvenirent com« munitatibus et terris Vallis Lacus que graviter et enormiter per gentem « Bavari et Viterbiensium affligebantur ». Tra i seguaci furono i signori di Montemarano e di Vitozzo, che, sottomessisi poi ad Orvieto, si scusarono delle incursioni fatte, dicendo, alla potenza del Bavaro non aver potuto resistere (Fumi, *Cod. dipl.* docc. 649–650).

(4) *Collectorie* cit. c. 54 B, « Stipendiarii mensis februarii ».

tano, più deboli e sguerniti, dei quali non restò che la fumante rovina (1). Passati a fil di spada furono molti degli abitanti, e molti altri menati prigioni a Viterbo, donde per riscattarsi, costretti a contrarre debiti immensi (2). Il comune di S. Lorenzo, atterrito, mandò le chiavi delle porte al cancelliere di Lodovico a Gradoli (3). A Montefiascone, ove si erano già racconciate mura e bertesche (4), si aspettava l'attacco da un giorno all'altro; si chiesero aiuti ad Orvieto per resistere (5). Ma fu presto stornato il pericolo, essendo state le milizie richiamate da Lodovico a Roma, il 4 marzo, ove era scoppiata una rivolta (6). Contemporaneamente altre genti del Bavaro condotte da Tebaldo di S. Eustachio avevano occupato quasi tutta la Sabina (7). Non si cessò anche in seguito dal lavorare alla difesa, temendosi nuove invasioni.

(1) Di Gradoli è detto in un breve pontificio del 1° febbraio 1322 « quod nequaquam meniis firmatum existit » (V. *Reg. Vatic.* n. 111, c. 128 B). La notizia della presa dei tre castelli fu mandata al papa il 2 marzo (*Collectorie* cit. c. 61 B).

(2) V. THEINER, op. cit. I, docc. 743, 759. Dei Gradolesi furono uccisi quarantacinque, più quindici degli accorsi a difesa: i rimanenti centonovanta tratti in prigione.

(3) Per ciò, specialmente, venuto poi in composizione, pagò alla Camera 300 fiorini « inclusis in ista compositione Ugulino Guinisii et « aliis qui ad predicta culpabiles et principales fuerunt » (*Collectorie* cit. c. 104).

(4) *Collectorie* cit. cc. 59-60, « Expense pro reparationibus rocche « Montisflasconis ».

(5) Ivi, c. 58.

(6) VILLANI, *Cronache*, lib. X, cap. 65.

(7) Nelle *Collectorie* cit. tra i proventi delle composizioni (cc. 189-191 B), si legge: « Item pro parte nobilis viri Thebaldi de Sancto Eu- « stachio de Urbe pro quibusdam processibus et sententiis contra eum « latis et habitis, occasione rebellionis et adherentie per eum facte Ba- « varo et genti sue in multis offensis, que ipso procurante facte fuerunt « officialibus comitatus Sabine et terris fidelibus ipsius comitatus, quia « ipsum comitatum quasi totum cum potentia gentis predicti Bavari « occupaverit [ego thes.] recepi sexcentos flor. auri ».

Il pontefice avea mandato all'uopo tremila fiorini (1). Nella rocca di Montefiascone si costruirono due nuove bertesche, l'una sulla torre del papa, l'altra sulla porta del papa, ch'era in posizione molto debole: altre due bertesche nella rocca di Collecasale, specialmente minacciata dai Viterbesi, ove fu pure riparata la torre, spurgato il fosso, e fatti venire uomini a difesa dai luoghi circonvicini, pochi essendovi ridotti, per le guerre, gli abitatori: ugualmente abbertescata e munita fu la rocca di Marta: in quella di Gallese aumentato, in più volte, il presidio: tutte poi rifornite in abbondanza di baliste e quadrelli (2). Inoltre, il pontefice scrisse al rettore e ai comuni del Ducato di accorrere con tutte le forze in difesa del Patrimonio (3). Nè i timori eran vani. Nell'aprile i nemici occuparono Bassanello, che aveva eletto a difensore il famoso Sciarra Colonna (4). Nel maggio, Viterbesi e Toscanesi, tornarono a cavalcare in Val di Lago, ove pure si riversarono gli Orvietani, quasi gelosi di que' saccheggi, che da S. Lorenzo in ispecie trassero grandi prede (5). Nel giugno i Viterbesi corsero su Montefiascone, ne disertarono la splendida valle che il lago lambisce, e parvero avviarsi all'Isola Martana che fu in fretta soccorsa; invece,

(1) *Reg. Vatic.* n. 114, c. 88, lettera in proposito, del 14 febbraio, a Bertrando vescovo d'Ostia Legato apostolico. Furono riscossi il 22 marzo a Bolsena dal tesoriere, cui li pagarono i mercanti della Società dei Bardi (*Collectorie* cit. c. 58).

(2) *Collectorie* cit. cc. 59–60 B e 91, « Expense pro reparationibus »; c. 49, « Expense pro custodiis roccharum » ; c. 61, « Expense pro vexillis « et aliis armis ».

(3) *Vatikanische Akten* cit. doc. 998, e nota, lettera del 13 aprile 1328.

(4) *Collectorie* cit. cc. 57 B–58 B.

(5) Il papa se ne dolse con essi e li esortò a risarcire i danneggiati (V. *Reg. Vatic.* n. 114, c. 141 B, 7 luglio 1328). Anche il terratico che la Chiesa ritraeva dalle comunanze di Bolsena e di S. Lorenzo non si potè vendere, secondo il solito, in quest'anno, per mancanza di compratori, « eo quod Urbevetani illud occupare nituntur » (*Collectorie* cit. c. 66, « Pascua et terratica »).

paghi del bottino, indietreggiarono (1). Il pontefice rinnovò le raccomandazioni a quei del Ducato di aiutare gli oppressi, esortandoli anche ad unirsi in lega fra loro e, possibilmente, con re Roberto di Napoli, onde fosse più efficace il soccorso (2): ordinò anche ai collettori apostolici di assegnare al tesoriere del Patrimonio altri tremila fiorini, che però non gli sborsarono prima della metà di luglio (3). A quest'epoca ogni scopo della venuta del Bavaro poteva omai dirsi fallito, ed al tedesco imperatore, che tante speranze aveva in sì poco tempo frustrato, non restava che prendere la via del ritorno. Il 4 agosto partì per Viterbo, precedutovi pochi giorni prima dal suo maresciallo con ottocento cavalieri (4). Quivi i Filippeschi, fuorusciti orvietani, gli fecero sperare d'introdurlo nella loro città; ed egli, nell'attesa, si diresse intanto col grosso dell'esercito contro Bolsena che assediò (5), mentre altre sue milizie andarono ardendo e menando strage per il contado fino alle porte d'Orvieto (6). Bolsena fortemente difesa da Orvietani e pa-

(1) *Collectorie* cit. c. 86 B.

(2) *Vatikanische Akten* cit. docc. 1045, 1046, 1058, lettere del 20 e 22 giugno e 3 luglio.

(3) *Reg. Vatic.* n. 114, c. 120, lettera ai medesimi del 21 aprile 1328; *Collectorie* cit. cc. 86–89.

(4) VILLANI, *Cronache*, lib. X, cap. 97.

(5) L'8 agosto il rettore mandò a Orvieto per nuovi aiuti «quia «Bavarus deliberaverat ponere exercitum contra Montemflasconem vel «Bulsenum»: il 10 mandò due donne a Viterbo «ad explorandum «de exercitu Bavari quo iturus erat», un altro messo «post exerci«tum Bavari ad explorandum quo tendebat», un altro a Bolsena ad annunziare «quod Bavarus veniebat in exercitum contra castrum Bul«seni», ed un altro infine a Bolsena stessa e all'Isola Martana «ad «sollicitandum gentes de bona custodia»: l'11 poi mandò un messo a Viterbo «si posset sentire aliquid de intentione Bavari, utrum de«beret diu remanere in exercitu contra Bulsenum aut non» (*Collectorie* cit. cc. 86–89, «Expense pro nuntiis»).

(6) V. GRAZIANI, *Cronaca di Perugia*, in *Archivio storico italiano*, XVI, 100.

trimoniali resistette anche questa volta (1), quantunque fra le sue mura albergasse pur qualche traditore (2); ed egli allora a ricattarsene sul territorio, tutto ponendolo a sacco: Borgo a Sesto, lì vicino, appartenente ai Bisenzo, che vi avevano il diritto di pedaggio, fu completamente distrutto (3). Fallito il trattato dei Filippeschi, Ludovico se ne tornò a Viterbo, donde, insieme a tutta la sua corte, mosse il 17 agosto alla volta di Todi (4). La fervida ghibellina lo accolse con entusiasmo, lo rifornì di denaro, e gli diede la signoria del comune ch' egli tenne per mezzo di vicari (5). Ne ripartì improvvisamente il 31, chiamato a Corneto da Pietro figlio di Federico di Sicilia, che aveva approdato colla sua flotta a quel porto, credendo che egli fosse ancora a Roma. Di questo suo nuovo passaggio per il Patrimonio restò pure qualche traccia, come la distruzione di un molino della

(1) Ivi. Il 12 agosto il rettore vi mandò di notte un rinforzo di venticinque fanti (*Collectorie* cit. c. 82 B). Nell'assedio restò distrutto un molino della Chiesa in contrada *Ritopeia*. Fu poi riedificato (ivi, cc. 140–145 B).

(2) Negli *Intr. et exit. Patr.* n. 110, a c. 11 si legge: « Die « .XXVI. iunii [1331] recepi [ego thes.] a Cuccio Petri Contis de Mon- « torio pro compositione facta per ipsum, ratione cuiusdam processus « facti contra ipsum, quia dicebatur voluisse prodere castrum Bulseni « tempore quo Bavarus fuit in Tuscia, .L. flor. auri ».

(3) V. *Reg. Vatic.* n. 95, doc. 531, 8 maggio 1330. Giovanni XXII domanda informazioni al vicerettore del Patrimonio sul detto diritto di pedaggio, di cui Vanne di Galasso di Bisenzo gli aveva chiesto la conferma, e soggiunge: « Qui quidem Burgus a dampnato Lodovico olim « duce Bavarie et suis sequacibus totaliter extitit devastatus ». Tra i seguaci del Bavaro fu Guido di Simone d' Orvieto che condannato per ciò dalla curia in mille marche d' argento compose poi per dieci fiorini d' oro (*Intr. et exit. Patr.* n. 110, c. 95 B).

(4) Villani, *Cronache*, ivi.

(5) Sull'accoglienza e il soggiorno di Ludovico a Todi v. Fumi, *Eretici* &c. in *Bollettino* cit. V, 9–13, ed a p. 269 sgg. l' interessante processo dell' inquisitore dell' eretica pravità contro il comune e i cittadini.

Chiesa presso Marta, fatta dalle sue milizie (1). Da Corneto ripartì il 10 settembre per Pisa (2), lasciando nel Patrimonio, degni rappresentanti della sua imbelle potenza, l'antipapa e l'imperatrice. Non vi rimasero però anch'essi a lungo, chè quando pochi mesi dopo intorno a Viterbo, ove dimoravano, cominciò a turbinare la guerra, mossale contro dal cardinal Legato Giovanni di S. Teodoro, furono pronti a svignarsela, e andarono a raggiungere l'imperatore a Pisa (3).

Le offese contro Viterbo erano cominciate per verità non appena Ludovico si fu allontanato: il borgo di Sipicciano, nel distretto, fu arso nello stesso mese di settembre (4); ma la guerra accanita e veemente, che pur non valse a scuoterne, per lungo tempo, le mura e la fede, non ebbe principio che al cominciare del 1329. Vi parteciparono comuni e baroni guelfi (5). Il Legato pose quartiere a Montefiascone (6). Un segreto trattato ben condotto con alcuni

(1) *Collectorie* cit. c. 140 sgg.

(2) Dubitavasi che passasse per l'interno, come dalla seguente notizia: « Die .VI. septembris tradidi [ego thes.] Sansoto nuntio qui « fuit missus cum litteris domini rectoris ad dominos de Radicofano « ut subvenirent nobis de gente armigera, quia expectabamus exerci- « tum Bavari et filii dompni Frederici de Sicilia qui applicuerat ad por- « tum Corneti, .XI. sol. ppr. » (ivi, cc. 86–89, « Expense pro nuntiis »). Il 13 e il 14 furono mandati nunzi all'Abbadia al Ponte e a Montalto ad esplorare « de exercitu Bavari quid agebat » (ivi).

(3) VILLANI, *Cronache*, lib. X, capp. 103, 115. Ludovico mandò aiuti a Silvestro Gatti per la guerra (*Collectorie* cit. c. 135).

(4) « Die .XXII. septembris. Ab Hugueto Salvaige stipendiario, « de rauba acquisita per stipendiarios nostros in burgo castri Sipic- « ciani, quando fuit combustum per eos, recepi [ego thes.] pro tertia « parte camere .XIII. flor. auri » (*Collectorie* cit. cc. 69–70B, « Prede et « executiones »).

(5) Il pontefice ne ringraziò Monaldo arciprete orvietano, Manno e Berardo Monaldeschi, e i comuni di Orvieto e Narni (*Reg. Vatic.* n. 115, c. 67, 19 e 23 marzo).

(6) Il pontefice gli aveva scritto il 20 dicembre esortandolo a ben

di dentro gli avrebbe già dato, il 4 febbraio, in mano la città, se ne' suoi soldati non fossero venuti meno sul più bello la disciplina e il valore. Penetrati per la porta di Pianscarano, si erano già spinti fin sulla piazza del comune, quando cominciarono a sbandarsi per saccheggiare. Fu facile allora ai Gatteschi sorprenderli e fugarli, ed anche molti trafiggerne, i cui cadaveri insepolti rimasero per più giorni esposti, a pubblico vituperio, sulla piazza del comune (1). Coll'avanzare della buona stagione la guerra ingagliardì. Il rettore stesso e il tesoriere andarono contro Celleno, terra del distretto, ma non la presero (2); tentarono, pure invano, prendere la rocca di Scolcola, nella quale impresa ebbero anzi uno dei migliori conestabili, Ghiglionetto di Vimonte, con alcuni compagni fatto prigione dai nemici (3). Rinforzi giun-

proseguire l' impresa (*Reg. Vatic.* n. 115, doc. 37). Nell' istesso giorno agli officiali del Patrimonio, del Ducato e della Campania e Marittima, e al re di Sicilia perchè gli fornissero gli aiuti e consigli opportuni (ivi, docc. 255, 871).

(1) VILLANI, ivi, cap. 119; DELLA TUCCIA, *Croniche Viterbesi*, ed. CIAMPI, p. 33. Che il fatto avvenisse il 4 febbraio e non il 2, come dicono gli scrittori, è attestato dalle numerose emende dei cavalli che si dicono uccisi in quel giorno « in introitu vel in exitu civitatis Viterbii » (*Collectorie* cit. cc. 131B–134, « Emende equorum »; c. 120, « Stipendiarii mensis februarii »). Anche al pontefice fu mandata ad annunziare tal novità come avvenuta il 4 (ivi, c. 134B).

(2) « Solvit [dominus thesaurarius] magistro Cetto de Montefiascone carpentario pro lignis et ferramentis que posuit in pavilhonibus « dominorum rectoris et thesaurarii, quando posuerant exercitum contra « Cellenum, et pro salario suo et magistri Angeli fratris sui pro una « die, .III. lib. .XVI. sol. ppr. » (*Collectorie* cit. c. 139).

(3) Ivi, c. 123, « Stipendiarii mensis aprilis », e cc. 131B–134, « Emende equorum ». Fra le spese necessarie all'esercito si legge: « Item pro clavis et cancaris necessariis ad edificia facta pro capiendo « roccham Scolcule, .XXVI. sol. .VIII. den. ppr. » (ivi, c. 139). La nuova della presa di Ghiglionetto fu portata il 9 aprile da due castaldi al tesoriere in Magliano di Sabina, ov'era andato per reintrodurre gli estrinseci, e dove stette dal 6 aprile al 23 (ivi, cc. 134B–138, « Exp. « pro nuntiis »).

gevano sempre; ne mandò di nuovi Orvieto; da Perugia venne Berardino di Marsciano con bella compagnia; re Roberto distaccò da Roma dugento cavalieri (1). Si potè così ottenere, finalmente, un successo, colla presa dei castelli di Sipicciano e Montecalvello avvenuta il 17 maggio, e festeggiata, come se si trattasse di un gran fatto d'armi, con fuochi di gioia sulla maggior torre della rocca di Montefiascone (2). Fu subito annunziata al Legato che si trovava a Roma, ed egli sollecitato a tornare (3): sollecitati i comuni tenutivi a mandare le milizie, e, contro i renitenti, istituiti lì su due piedi processi e condanne (4), volendosi ormai con tutte le forze stringere la città, e por fine a un'impresa che si prolungava da troppo tempo con poco decoro delle armi papali. Venne il Legato il 6 giugno, e portò anche un rinforzo di Romani. La città fu più volte investita, disertato il territorio, ma la resistenza non ne fu vinta (5). Per non logorarsi in un lungo assedio si lasciò allora al tempo, ai travagli della carestia inevitabile, al malcontento dei cittadini contro il tiranno che li spogliava, di compiere l'opera; ed intanto si attese ad altri utili negozi. Dei più rilevanti era la riduzione all'obbedienza della vicina Toscanella, al che questa già nel 1325, mercè le insistenze del vescovo Tignosi, erasi mostrata propensa, distoltane poi forse da quei Romani stessi che il pontefice aveva esortato a non porle

(1) Ivi, «Exp. pro nuntiis», e cf. *Reg. Vatic.* n. 115, doc. 1069. Milizie furono richieste anche a Narni, al rettore del Ducato e alle città della Toscana (ivi, «Exp. pro nuntiis»).

(2) Ivi, c. 137. Detti fuochi erano stati pure accesi il 27 luglio 1328, «eo quod dicebatur et per plures nuntios relatum erat et etiam per «litteras, quod Castrutius [Castracane] fuerat positus in conflictu per «gentes Ecclesie apud Pistorium» (ivi, c. 90), e lo furono nuovamente il 10 agosto 1330 «pro captione antipape» (ivi, c. 180).

(3) Ivi, «Exp. pro nuntiis».

(4) Ivi, cc. 103-105, «Compositiones».

(5) VILLANI, *Cronache*, lib. X, cap. 133.

in ciò ostacoli (1). A quest'epoca, profittando delle cambiate condizioni di Roma, il pontefice stimolò il Legato a sottometterla dicendola molto opportuna per la Chiesa (2); ed il Legato lo fece con successo, e per qualche tempo anco, a meglio ristabilirvi la pontificia giurisdizione, vi risiedette (3). Il 23 giugno il tesoriere Pietro d'Artois coll' esercito orvietano e dei paesi della Val di Lago tolse ai ribelli Montorio presso Acquapendente, e lo ridiede a Nicola di Cecco di Ciarfaglia Monaldeschi, cui in parte spettava, postivi anche custodi per la Chiesa (4). Il 16 luglio si ottenne l' obbedienza di Canino, ove pure andò il tesoriere per la custodia, e per trattare circa l' invio di statichi a Montefiascone (5). Alla fine, quello che si sperava, avvenne. Il popolo viterbese stanco ormai di una inutile resistenza, senza più speranza nel tedesco imperatore ch' era sul punto di abbandonare l' Italia, ribellò il 10 settembre al vicario di costui e suo tiranno Silvestro Gatti, che per mano di Faziolo, bastardo del prefetto Manfredi, in una casa

(1) Append. XII, XIII.

(2) « Legato. Tuam credimus prudentiam non latere, quod civitas « Tuscanensis ad Sedem debet apostolicam pertinere, in qua tamen Ro« manus populus sibi iura aliqua usurpavit. Et licet nos ipsos per no« stras litteras sepius, ut ipsam Ecclesie Romane libere dimitterent, « duxerimus exhortandos, nostris tamen exhortationibus annuere non « curarunt. Cum autem dicta civitas multum existeret eidem Ecclesie « oportuna, discretionem tuam hortamur attente, quatenus, ut premissa « obtatum sortiantur effectum, interponas diligentie tue partes. Dat. « .XVI. kal. iul. a. .XIII. » (*Reg. Vatic.* n. 115, doc. 261, c. 68 B).

(3) Vi era ancora nel settembre e nell' ottobre, come da nunzi speditigli (*Collectorie* cit. c. 137).

(4) *Collectorie* cit. ivi. Nicola non gli fu però molto grato, chè nel luglio 1333 andò colle sue genti contro gli uomini di Proceno, per il che la curia sporse querele ad Orvieto, e mandò genti a fare esecuzione contro i castelli di Montorio e Messennano « que sunt in parte « dicti Nicolai » (*Intr. et exit.* n. 118, cc. 79–83, « Exp. pro nuntiis »).

(5) *Collectorie* cit. ivi.

ove avea cercato rifugio, ebbe tronca l'inflessibile vita (1). Il nuovo comune, nel quale si fusero in ibrido connubio i guelfi e i partigiani di Faziolo ch'era ghibellino, e che per niun altro scopo avea ucciso il Gatti, fuorchè per succedergli nella signoria di Viterbo, aprì subito trattative di pace cogli officiali della Chiesa, alle quali si associarono, per desiderio di questi, anche gli Orvietani che tanta parte avevano preso alla guerra (2). Furono esse presto concluse, ed ai primi di novembre il Legato entrò a Viterbo, dove fu accolto con esultanza. Il Consiglio del comune nominò un procuratore a fare atto di pentimento e soggezione al pontefice, che, benignamente ricevutolo, con bolla del 15 febbraio 1330 riammise in grazia la città, e la prosciolse dall'interdetto e dalle altre pene, colla condizione bensì, che entro quindici giorni dalla notifica della bolla, il Parlamento generale ratificasse quanto il procuratore aveva promesso. Ciò fatto, il Legato, dopo qualche mese di prova, fece da suoi speciali incaricati dichiarare la città solennemente assolta (3).

Contemporaneamente a quella di Viterbo avvenne la sottomissione di Corneto, che fu pure dal pontefice assolta nell'istesso modo e colle stesse condizioni (4). Il comune pagò alla curia del Patrimonio tutti gli arretrati della taglia

(1) N. Della Tuccia, *Cron.* cit. p. 33; Villani, *Cronache*, lib. X, cap. 146.

(2) « [De mense septembris], quia Urbevetani fuerant in guerra Viterbiensium cum domino rectore, mandato ipsius accessit dominus thesaurarius ad Urbemveterem ad significandum eis tractatum pacis et concordie, et ut concluderentur (*sic*) in pace predicta, et fieret de consensu eorum, quod fuit concordatum in consiliis ipsorum... Item accessit dictus dominus thesaurarius, mandato dicti domini rectoris, ad dominum legatum apud Tuscanellam duabus vicibus ad tractandum cum dicto domino legato quod pax Viterbiensis fieret de consensu suo, quia ipse et dictus dominus rector erant discordes... » (*Collectorie* cit. c. 137).

(3) Pinzi, *Storia di Viterbo*, III, 137 sgg.

(4) *Reg. Vatic.* n. 115, doc. 1074, c. 219, bolla del 20 febbraio 1330.

militare e del focatico (1). In quella terra erasi già rifugiato da Pisa il minorita Paolo di Viterbo, uno dei cardinali dell' antipapa, che ora sen partì sollecito per l'Allemagna, lasciando quattro cofani pieni di denaro, scritture e altre robe, e perfino il cappello cardinalizio in segreta consegna a Matteo Vitelleschi e ad un altro amico, che, finchè vissero, fedelmente la tennero (2). E furono queste le sole reliquie che rimasero nel Patrimonio di quella rivoluzione politico-religiosa che per un momento parve sconvolgerlo tutto; del resto, sullo scorcio del 1329, già più nessuna traccia di essa, fuorchè quella funesta, e non rimarginata ancora, degl' incendi e delle rovine (3). A fare scomparire anche questa concorse il pontefice con opportune disposizioni a favore dei più danneggiati. A quei di Gradoli che avevano cominciato a rifabbricare il castello condonò per cinque anni le varie imposte che dovevano alla Camera, non eccedenti l'annua somma di dodici fiorini, purchè la destinassero alla detta ricostruzione (4). S' interpose presso gli Orvietani, perchè anch' essi condonassero loro per ugual tempo tutte le prestazioni alle quali avevano diritto (5). Viterbesi e Cornetani volle poi che restituissero ai medesimi quanto ancora

(1) *Collectorie* cit. cc. 174-177 B, « Exp. pro nuntiis ».

(2) Alla loro morte, saputo di questo deposito, il pontefice ordinò agli officiali del Patrimonio di confiscarlo (*Reg. Vatic.* n. 116, c. 329, 9 dicembre 1331); e il tesoriere si recò all' uopo a Corneto, e portò il tutto a Montefiascone (*Intr. et exit. Patrim.* n. 118, cc. 20-25 B, « Exp. « pro nuntiis »).

(3) Scrivendo il 28 ottobre a Filippo di Francia delle cose d'Italia, Giovanni XXII gli dice che, ridotta all'obbedienza Todi, « nulla ci- « vitas rebellis Ecclesie in partibus [Romanis] procul dubio remanebit » (*Vatikanische Akten* cit. doc. 1218). Dimentica però Civitacastellana, tuttora ribelle, e che solo nel novembre dell' anno successivo tornò all' obbedienza, e pagò per composizione 500 fiorini (*Collectorie* cit. n. 175, c. 189).

(4) Theiner, op. cit. I, doc. 743, breve del 23 gennaio 1330.

(5) *Reg. Vatic.* n. 93, doc. 493, lettera ai medesimi del 23 gennaio 1330.

avevano delle prede lor fatte (1). Ugualmente a quei di Valentano condonò per un quinquennio le imposte, ed accordò in più i proventi della castellania, beneficandoli così per un cento fiorini all'anno (2); ma il circuito di quella terra era molto più largo, ed allo spirare del termine la ricostruzione non n'era ancora compiuta (3). Ai Montefiasconesi, già tra i più ricchi del Patrimonio, ed ora per le ripetute devastazioni ridotti pressochè al nulla, concesse la metà del pedaggio che la Chiesa riscuoteva in Montefiascone, non eccedente i quaranta fiorini annui, purchè la impiegassero nella riparazione delle mura (4): li volle indennizzati dei danni ricevuti da Viterbesi, Cornetani e dagli abitanti di Tolfanova (5): ai condannati dalla curia per le contumacie rimise ogni pena, in premio della difesa virilmente sostenuta (6): e quando poco tempo dopo il comune, per pietoso impulso, intraprese la costruzione di un ospedale, del quale sulla frequentata via di Roma era molto sentito il bisogno dopo la distruzione di tanti pii ricoveri commessa dal Ba-

(1) *Reg. Vatic.* n. 93, doc. 492, lettera al rettore in proposito data come sopra.

(2) THEINER, op. cit. I, doc. 759, 1° gennaio 1331. V. anche *Reg. Vatic.* n. 116, doc. 1652. Altra distruzione per incendio, ma fortuita, aveva subito Valentano pochi anni addietro, ed anche allora Giovanni XXII, con breve del 1° febbraio 1322, concesse agli abitanti i proventi di un anno della castellania, purchè li impiegassero nella ricostruzione (*Reg. Vatic.* n. 111, c. 128).

(3) Domandarono una proroga della concessione a Benedetto XII, che l'11 agosto 1337 richiese in proposito informazioni al tesoriere (THEINER, op. cit. II, doc. 45).

(4) THEINER, op. cit. I, doc. 750. L'altra metà era stata già loro concessa da Innocenzo III (v. *Gesta Innocentii III*, I, ep. 361). Clemente VI, nel 1343, scrisse al rettore di revocare la suddetta concessione, essendo da molto tempo compiuta la riparazione delle mura (*Reg. Vatic.* n. 137, doc. 469), ma in fatto essa continuò a sussistere, e il provento del pedaggio rimase del tutto comunale.

(5) THEINER, op. cit. I, doc. 751.

(6) Ivi, doc. 749.

varo, aprì il tesoro delle indulgenze per quelli che con elemosine concorressero a compierlo (1).

Restava ora a ripristinare l'autorità pontificia nei luoghi annessi al Patrimonio. Oltre a Todi, anche Amelia, Cesi, e la Sabina, quasi tutta, erano in potere dei ribelli. Non fu difficile la riduzione delle terre di Sabina, ed anche di Cesi che, appena vide i preparativi dell'esercito, si sottomise (2). Tebaldo di S. Eustachio, contro il quale s'invocò anche l'aiuto dei Narnesi (3), pagò per composizione alla curia seicento fiorini (4). Più lunga e contrastata fu la riduzione di Todi e di Amelia; che anzi quella di Todi non si ottenne mai completamente. Sulla fine del 1329, per la cacciata del vicario imperiale Giovanni di Sciarra Colonna, si ebbe

(1) *Reg. Vatic.* n. 104, doc. 1543, bolla del 6 marzo 1333.

(2) Il 10 marzo 1330 il rettore mandò a significare al castellano di Gallese « quod stipendiarios qui ad eum erant accessuri pro execu« tione facienda contra Ortanos pro debitis antiquis non poterat habere « tunc, eo quod mittebantur ad faciendum executionem contra Cesanos « rebelles » (*Collectorie* cit. cc. 174-177 B, « Exp. pro nuntiis »). Il 12 spedì un messo al giudice Manente a Portaria « ad sciendum de tra« ctatu qui habebatur per dictos Cesanos, quia exercitus paratur contra « eos » (ivi). Poco dopo fu mandata ad annunziare al pontefice l'obbedienza dei medesimi (ivi, c. 180 B, « Exp. pro nuntiis ad curiam Ro« manam missis »).

(3) Ivi, « Exp, pro nuntiis », 29 ottobre 1330.

(4) V. nota 7 a p. 259. Della Sabina era rimasto fedele alla Chiesa il comune di Torri, che in ricompensa dei danni innumerevoli per ciò ricevuti chiese al pontefice alcune grazie, e cioè « quod per curiam « Patrimonii generalem non procedatur in aliquibus maleficiis cum per « potestatem seu vicarium dicti castri fuerit in procedendo preventa, « et quod cum aliquis de universitate ipsius castri in civili vel crimi« nali iudicio et in quacumque parte iudicii dixerit se gravari per di« ctam curiam, teneatur eadem curia dare gravato ad ipsius expensas « aliquem probum virum non suspectum qui iudicium terminet memo« ratum, quodque contra aliquem ex eis nequeat per privatam inqui« sitionem procedi nisi nomen denunciantis appareat qui in probatione « defic'ens puniatur pena talionis ». Il pontefice se ne rimise al rettore con lettera del 16 luglio 1332 (*Reg. Vatic.* n. 116, doc. 1669).

qualche speranza (1). Andrea, padre del vescovo ed uno dei capi di parte ecclesiastica, dava al papa buoni affidamenti (2), ma non riuscì a spuntarla. Il 1° luglio 1330 partì da Avignone una bolla fulminea contro i Todini nella quale erano riassunte le maggiori lor colpe; l'invasione del contado orvietano per sottrarre Orvieto alla Chiesa; la ricettazione e l'aiuto ai nemici di questa; il rifiuto di accogliere il Legato; l'adesione al Bavaro, gli aiuti prestatigli, l'omaggio a lui e all'antipapa, l'ubbidienza ai vicari, la violazione dell'interdetto col far celebrare da frati scismatici, l'occupazione di San Gemini compiuta collo Sciarra e la soggezione seguitane; per tutti i quali eccessi si riversava su loro tutta la piena delle spirituali e temporali condanne (3). Però non si abbandonavano ancora le vie paterne dell'ammonizione: i Chiaravallesi ed altri potenti pregò amorevolmente Giovanni di tornare all'obbedienza e ridurvi la città (4). Fu un parlare al muro. Nel novembre del 1330 una fausta novella giunse in curia: ser Cello di Gualdo vicario delle terre degli Arnolfi era entrato a San Gemini, ben disposta verso la Chiesa (5). Todi perdeva così una delle sue migliori conquiste (6). Pietro d'Artois si recò subito a San Gemini a riceverne l'obbedienza, la quale prestata, e convenuto col comune per una composizione di cinquecento fiorini (7), rilasciò l'interdetto (8), pacificò i discordi, reintrodusse gli

(1) V. *Vatikanische Akten* cit. doc. 1236, lettera del papa a Filippo di Francia (13 dicembre 1329), ove si parla di ciò.

(2) Fumi, *Eretici* &c. in *Bollettino* cit. V, 16, in nota, lettera del papa al medesimo del 12 febbraio 1330.

(3) Fumi, *Cod. dipl. d'Orvieto*, doc. 645.

(4) Fumi, *Eretici* &c. ivi, lettere del 10 luglio 1330.

(5) *Collectorie* cit. cc. 205-207, «Exp. pro nuntiis».

(6) Sopra altri luoghi ove Todi signoreggiava v. Fumi, *Eretici* &c. ivi, p. 14.

(7) *Collectorie* cit. cc. 189-191, «Compositiones».

(8) «Die .IV. decembris tradidit Bertrando famulo suo quem misit «de Sancto Gemino ad Montemflasconem pro quibusdam litteris bul-

estrinseci, e vi pose a podestà per la Chiesa, Cola di Ancarano, della devota famiglia Farnese (1). In questa riduzione ebbe assai valido aiuto da Stefano Colonna che aveva beni in San Gemini (2). Giovanni XXII, che già con apposita bolla aveva confermato l'annullamento della soggezione sancito dal suo Legato (3), annullò ora anche l'obbligo della prestazione del pallio, che Todi, unico simbolo di signoria, dopo la perdita reale di questa, volea mantenuto (4). E la fiera città parve umiliarsi, molto più che il papa intendeva ora procedere energicamente contro di lei, ed al re di Sicilia aveva già chiesto per ciò un aiuto di dugento uomini, almeno per tre mesi (5). Oratori del comune si presentarono al Legato coll'atto di procura, in cui erano esposte le condizioni dell'obbedienza, ch'erano incaricati di prestargli. Piacquero esse al Legato, che, ricevuto il giuramento dei procuratori, dichiarò assolta senz'altro la città e riammessa nel grembo della Santa Chiesa (6). Fra quelle condizioni mancavano però le più essenziali, persistendo Todi nel voler mantenuta integra e salva ogni sua giurisdizione comunale in tutto e in parte, e quindi niuna consentendone alla sovrana auto-

« latis necessariis sibi ad relaxationem interdicti castri Sancti Gemini, « pro expensis suis, .v. sol. ppr. » (ivi, c. 205, « Exp. pro nuntiis »). Erano le lettere pontificie colle quali si dava facoltà agli officiali di togliere o sospendere l'interdetto nei luoghi che tornavano all'obbedienza (cf. *Reg. Vatic.* n. 115, doc. 1071).

(1) Il 17 dicembre mandò ad annunziargli la nomina; il 26 mandò a Bagnorea « pro quodam iudice ut veniret ibidem ad exercendum vi- « cariatum potestarie dicti castri donec veniret Cola potestas predictus »; il 14 gennaio 1331 scrisse a Cola « ut festinaret accessum suum ad « castrum Sancti Gemini pro potestate, eo quod ipse dominus reces- « serat de dicto loco » (*Collectorie* cit. c. 205 sgg.).

(2) Cf. Fumi, *Eretici* &c. ivi, p. 17, doc. in nota.

(3) *Vatikanische Akten* cit. doc. 1315, 30 aprile 1330.

(4) Fumi, ivi, p. 18, doc. in nota.

(5) *Reg. Vatic.* n. 116, c. 91 B, 17 dicembre 1330.

(6) Fumi, ivi, appendice VI, p. 259.

rità del pontefice (1). Il quale pertanto l'assoluzione del Legato non approvò, ed ordinò anzi che si riassumessero i processi da lui e dall'inquisitore (2). Ma più che di questi era mestieri delle armi temporali, le quali non furono tuttavia impugnate, perchè nel cuore stesso del Patrimonio lo spirito di ribellione, che credevasi spento, fermentava ancora, e non era prudente disperder le forze. Non si trascurò bensì di stare sulle difese. Poichè a San Gemini erano pur sempre volte le mire dei Todini, se ne fece ben custodire la rocca (3), per rinforzo della quale furono anche comprate e munite certe case di Stefano Colonna (4), ed ogni cura si pose nel tenere in quiete la terra, dove gli animi eran divisi, e tra guelfi e ghibellini si veniva spesso a rottura (5). Il castello di Laguscello, nel comitato amerino, una terza parte del quale era pervenuta di quel tempo alla Chiesa per

(1) Fumi, ivi, p. 17.

(2) Ivi, append. VI, p. 259, e *Cod. dipl. d'Orvieto*, p. 470, lettere ai medesimi del 20 e 24 luglio 1331. Il papa dice che il Legato accordò l'assoluzione «non advertens astutias et calliditates ipsorum, sed ductus «sicut indubie supponimus pia intentione et recta». Ciò è per lo meno da porsi in dubbio, perchè si sa che poco dopo il Legato ricevette dai Todini, desiderosi di conservarselo compiacente, una regalia di mille fiorini! (Fumi, *Eretici* &c. ivi, p. 18 in nota).

(3) «... propter vehementes suspitiones», si dice nella nota alla spesa relativa, «quas habebamus de Tudertinis et Ameliensibus rebel-«libus... qui obloquebantur dictum castrum velle auferre et furari Ec-«clesie» (*Intr. et exit. Patrim.* n. 118, cc. 15 B–16 B, «Expense pro «custodia roccharum»). Giovanni XXII aveva tale custodia vivamente raccomandato al rettore con lettera del 30 agosto 1330 (Fumi, ivi, p. 19, doc. in nota).

(4) Fumi, doc. cit.; *Intr. et exit.* cit. ivi. Nel *Reg. Vatic.* n. 116, c. 336, è la lettera del papa a Stefano Colonna, perchè consenta alla vendita.

(5) Vi andarono apposta il rettore e il tesoriere nel gennaio 1332 e vi stettero dodici giorni (*Intr. et exit.* cit. «Expense pro nuntiis», cc. 20 25). Vi tornò per la stessa ragione il tesoriere nell'aprile 1333 e vi stette altri nove giorni (ivi, «Exp. pro nuntiis», cc. 48 B–53).

legato di Ildibrandino Annibaldi (1), fu pure ben presidiato, potendo essere forte freno ai Todini, i quali infatti mal sofferendo questo nuovo acquisto della Chiesa, cogli Amerini e Bertoldo nipote del testatore trattarono subito, benchè invano, di privarnela (2).

Le cure degli officiali del Patrimonio dovettero ancora di preferenza rivolgersi a Viterbo, dopo pochi mesi dalla prestata obbedienza tornata alla ribellione, *come cane al vomito*. Faziolo Di Vico ormai da padrone vi dominava: molti dei guelfi rimessivi dal Legato e dal vicerettore aveva espulso, carcerato, ucciso: agli officiali stessi negava il dovuto omaggio e perfino l'ingresso in città (3). Ciò non poteva tollerarsi,

(1) V. arch. Vatic. arm. XXXV, n. 14, a c. 26, la copia della disposizione testamentaria. Il tesoriere del Patrimonio si recò a prenderne possesso per la Chiesa nel marzo 1332 (v. *Intr. et exit.* cit. «Exp. «pro nuntiis», cc. 20-25).

(2) *Intr. et exit.* cit. «Exp. pro custodia roccharum», cc. 15 B–16 B. Si trattò in seguito, per volontà del pontefice, di acquistare dai condomini anche le altre due parti del castello (Fumi, ivi, p. 19, doc. in nota), ma la cosa non ebbe effetto che per una minima porzione delle medesime, trovandosi nel Registro camerale del card. Albornoz del 1364 (*Mélanges d'archéologie et d'histoire*, vol. VII) la Chiesa ricordata come proprietaria della sola metà di Laguscello.

(3) «... predicta universitas [Viterbiensis] velut canis ad vomitum «rediens, necnon et idem Fatiolus qui eiusdem civitatis regimen usur«pare tirannice nititur, nec te nec dilectum filium rectorem Patrimonii «b. Petri in Tuscia ad ingressum ipsius civitatis liberum eiusque re«gimen, prout ad nos dinoscitur pertinere, admittunt, sed tirannice «sevientes in fideles Ecclesie, nonnullis iniuste morti traditis, alios «expulerunt a civitate predicta, et insuper... ea que promiserunt et «iuraverunt minime complentes, attendentes ac etiam observantes... «presumpserunt et presumunt nonnulla attemptare scienter in contra«rium in nostram et eiusdem Ecclesie nostrorumque officialium et fide«lium... contumeliam et offensam». Così il pontefice in una lettera del 3 febbraio 1331 al Legato, perchè li richiami a dovere o altrimenti punisca (*Reg. Vatic.* n. 116, c. 143). Già fin dal giugno 1330 il rettore li aveva richiesti di rilasciare gl'imprigionati, e nell'ottobre «de «pace et de reductione exititiorum quos de novo confinaverant» (*Intr. et exit.* cit. «Exp. pro nuntiis», cc. 174–177).

quantunque non apparisse ingiustificato del tutto. Faziolo aveva fondati sospetti che dai medesimi, d'accordo con alcuni de' rimpatriati, si lavorasse per far rientrare in Viterbo Lando, figlio di Silvestro Gatti, che anche il pontefice voleva da Viterbo lontano, e contro il quale anzi esortò il Legato ad aiutare Faziolo (1), come già aveva diffidato i Vitelleschi di Corneto e Napoleone Orsini a non ricettarlo come ribelle (2). Tuttavia il pontefice stesso non menò buona ai Viterbesi l'inobbedienza: scrisse loro di tener fede alle promesse fatte, al qual patto solamente avrebbe provveduto

(1) Così gli scrisse il 22 dicembre 1330: « Cum intelleximus di- « splicenter quod apud te insistunt aliqui et nituntur, ut Landus ille « filius dampnate memorie Silvestri Gatti Ecclesie olim hostis atrocis- « simi et rebellis reducatur in civitatem Viterbiensem, et huiusmodi « reductio sua, quod absit, si fieret, cederet in eiusdem Ecclesie dede- « cus, et scandalum aliorum vergeret devotorum, nolumus quod aliqui- « bus viis et modis super reductione huiusmodi aliquatenus acquiescas. « Dat. Avinion. .XI. kal. ianuar. an. .XV. » (*Reg. Vatic.* n. 116, c. 146 B). Ugualmente al rettore (ivi). E di nuovo al Legato il 31 gennaio 1331: « Quia de statu et proposito nobilis viri Fatioli de Prefectis et comu- « nis Viterbiensis varia et quandoque contraria nobis sepius nuncian- « tur, discretioni tue, qui de hoc notitiam habere poteris pleniorem, per « apostolica scripta mandamus, quatenus eos in devotione nostra et « Romane Ecclesie persistentes, ipsamque Ecclesiam nequaquam mole- « stantes nec fideles ipsius, tractes favorabiliter et benigne, nullique et « specialiter Lando illius damp. mem. quondam Silvestri Gatti filio « contra ipsos impendas auxilium vel favorem, vel quodquam eis facias « de quo post haberent materiam conquerendi, sed ipsis potius contra « dictum Landum assistas consiliis et auxiliis oportunis, attentius pro- « visurus ne dictum Landum quovis modo Viterbium introducas, nec « cuiusvis circa hoc tractatum, nisi prius cum effectu restitueret castrum « Orcle et si qua alia tenet in preiudicium dicte Ecclesie occupata, ad- « mittas absque nostra licentia speciali. Dat. Avin. .II. kal. febr. a. .XV. » (ivi). Ugualmente al rettore, col quale anzi si meravigliò aver udito che ha ricevuto in grazia il detto Lando. « Non enim », gli dice, « de « homine tam scelerato confidere debuisti, cum soleat filius similis esse « patri » (ivi).

(2) *Reg. Vatic.* n. 115, c. 222, lettera ai medesimi del 31 marzo 1330.

alla nomina del podestà, di cui ne lo aveano richiesto (1): scrisse al Legato di richieder loro la consegna, entro un dato termine, del libero regime della città, l'adempimento di tutte le cose promesse, la revoca delle contrarie; di dichiararli, non obbedendo, ricaduti nelle antiche pene, con facoltà di aggravarle, e di predicare contro di essi la croce per tutta la legazione (2): anche al rettore ordinò di procedere, e decidere poi, insieme al Legato, sull'opportunità di tentare anche il mezzo più persuasivo del guasto (3). Questo rigore fece sì che quelli si mostrassero più remissivi: vollero trattare cogli officiali suddetti per un nuovo accordo, ma al solito promisero senza nulla attendere (4). Si trascinarono così le cose per più di un anno senza venire a capo di nulla. Le offese si alternarono alle pratiche di pace. Nell'aprile 1331 gli officiali della curia si resero obbediente Celleno (5), nel distretto Viterbese. Nell'ottobre Faziolo andò contro Graffignano, ov'era ricettato Lando Gatti, e lo assediò: gli fu subito lanciato addosso un esercito che lo sconfisse, e istituito dalla curia apposito processo, essendo Graffignano soggetto alla Chiesa (6). Tentarono,

(1) Appendice XIV.

(2) *Reg. Vatic.* n. 116, c. 143, lettera cit. del 3 febbraio 1331.

(3) «... super facto Viterbiensium, processum mittimus, secundum «quem primitus si eorum exegerit rebellio procedatur, et deinde per «ipsum legatum et te plene deliberato an expediat quod via gasti post «processum... temptetur, nobis deliberationem huiusmodi cessante «dilatione qualibet non omittas fideliter intimare» (ivi, c. 119 B, lettera al rettore dell'11 febbraio 1331).

(4) Fra le notizie della provincia mandate al pontefice il 3 aprile eravi che i Viterbesi «pluries tractatus inierant cum dominis legato et «capitaneo, et finaliter non attendebant promissa per eos» (*Collectorie* cit. c. 211). Nel giugno il rettore scrisse «Lando Gatti et Thebaldo «Manfredo [Vitelleschi] de Corneto, quod abstinerent ab offensis Viter«biensium pendente tractatu reductionis ipsorum» (*Intr. et exit.* n. 118, «Exp. pro nuntiis», cc. 20–25).

(5) *Collectorie* cit. ivi.

(6) Il 22 ottobre fu scritto a Corneto e Toscanella «ut venirent

dopo ciò, i Gatteschi d'introdursi a Viterbo, ma il piano fu scoperto, e molti degl'intrinseci traditori furono da Faziolo imprigionati, e qualcuno decapitato (1). Ci fu anche un tentativo di riduzione, intermediario Stefano Colonna, che pure andò a vuoto (2). Gl'imbarazzi continuamente creati alla curia dai ribelli, ovunque risorgenti, rendevano Faziolo sempre più intrattabile e superbo. Nel novembre dovettero gli officiali accorrere in difesa di Sutri occupata già in parte, ed assediata dai conti d'Anguillara (3). Poco dopo fu ne-

« cum eorum exfortio gentium armorum pro succursu castri Graffignani, « quod Fatiolus et Viterbienses tenebant obsessum ». Ugualmente a Narni e Orvieto. Il 25 fu scritto a « Iohanni de Guerra et aliis clien- « tibus peditum palatii Montisflasconis qui stabant ad custodiam castri « Graffignani, quod Fatiolus et Viterbienses fuerant debellati, quod ve- « nirent ad Montemflasconem ». Il 20 novembre fu mandato a riferire al pontefice, fra le altre cose, « de Fatiolo de Prefectis et Viterbien- « sibus qui fecerant noviter exercitum contra castrum Graffignani sub- « iectum curie Patrimonii, quia Landus fuerat in ipso castro recepta- « tus » (*Intr. et exit.* n. 118, « Exp. pro nuntiis », cc. 20–25). Fra le spese delle scritture evvi inoltre quella a « ser Petro notario de Viter- « bio pro copiatura cuiusdam processus facti per curiam contra Fatio- « lum de Prefectis et Viterbienses quia fecerant cavalgatam contra ca- « strum Graffinhani subiectum Ecclesie » (ivi, c. 53 B). In quest'impresa Faziolo derubò i signori di Bomarzo (ivi).

(1) Pinzi, op. cit. p. 179 sgg.; *Intr. et exit.* cit. ivi.

(2) *Intr. et exit.* cit. ivi.

(3) « Solvi [ego thes.] Chicarello de Peyrusio conestabili clientum « peditum, qui fuit assumptus per rectorem et me in augmentum et « succursum civitatis Sutrii, quam comites de Anguillaria occuparant « in parte et conabantur hostiliter occupare, qui Chicarellus stetit ad « defensam dicte civitatis .XXIII. diebus cum .XLII. sociis, .CLXXXII. lib. « .XII. sol. ppr. ». Matteo Orsini, da Toscanella, mandò un conestabile con 25 uomini. Da Montefiascone accorsero spontaneamente i nobili Vanne d'Orsuccio e Nello Fortiguerra (ivi, cc. 9 B–10, « Stipendiarii « mensis novembris »). Il tesoriere Stefano Lascoutz vi andò il 3 novembre, e stette undici giorni « tam in dicta civitate quam in civitate « Nepesina, pro tractando cum dictis comitibus et cum dnmino legato qui « venerat ista de causa ». Il 16 il rettore scrisse da Montefiascone « do- « mino Neapoleoni militi qui venerat Sutrium pro tractando de statu et

cessaria la loro presenza a San Gemini (1). E Faziolo intanto cavalcò sui pascoli della Chiesa all'Abbadia al Ponte, e ne asportò bestiame in Castello Araldo, proprietà di sua moglie Imelda (2). Fece anche cavalcare dai suoi sopra Bassanello (3). Parevagli rimasto omai campo libero ovunque.

D'altronde agli officiali della Chiesa incombeva la repressione di eccessi ben peggiori; di quello dei Todini, che, rimbaldanziti a lor volta, nell'aprile e maggio 1332 andarono contro Messennano, in terra degli Arnolfi, ne devastarono il territorio, ne oppressero gli abitanti, provocando l'indignazione del pontefice stesso che scrisse subito agli officiali di procedere, esortò comuni e signori ad aiutarli, ordinò al tesoriere di spendere per l'esecuzione dei processi il denaro di qualunque provento (4); di quello, ben più terribile, degli Amerini che in un giorno di luglio, suonata a stormo la campana del comune, spiegati i vessilli, mossero in arme a' danni di Foce, rea forse di qualche inobbedienza

« pace dicte civitatis cum comitibus de Anguillaria », e poco dopo vi si recò esso stesso, ma il 9 dicembre era nuovamente a Montefiascone, donde scrisse a « Geraldo Plumate quem dimiserat ad custodiam civi- « tatis Sutrii, qualiter se haberet in agendis » (ivi, cc. 20–25 B, « Exp. « pro nuntiis »).

(1) V. p. 273, nota 5.

(2) *Intr. et exit.* cit. ivi, « Exp. pro nuntiis ». Cf. anche *Reg. Vatic.* n. 124, doc. 40.

(3) V. *Intr. et exit. Patr.* n. 110, c. 30.

(4) Fumi, *Eretici* &c. ivi, p. 19, doc. in nota. *Reg. Vatic.* n. 116, docc. 1487 e 1488. *Intr. et exit.* n. 118, cc. 25 e 48, « Exp. pro nun- « tiis », da cui apparisce che anche prima delle ingiunzioni papali si era trattato dagli officiali del Patrimonio di procedere contro i Todini, specialmente d'accordo coi Farnese. Nella lettera al Legato il pontefice dice: « Per processum autem contra ipsos per te habitum seu haben- « dum, seu per commissionem huiusmodi non intendimus iurisdictioni « dilecti filii rectoris Patrimonii b. Petri in Tuscia in aliquo derogare, « quominus ipse contra eos possit procedere, prout sibi visum fuerit « expedire » (*Reg.* cit. doc. 1487). Non si trascura occasione di affermare su Todi la giurisdizione dell'autorità patrimoniale.

ai loro comandi, e fattovi orrendo strazio degli abitanti, trattine molti prigioni fra cui un famigliare del rettore che vi era a custodia, tolte le campane, i sacri arredi, e quanto vi avea di prezioso, l'abbandonarono preda alle fiamme (1). Contro Amelia andarono immediatamente gli officiali stessi coll' esercito, ed il bel territorio ne disertarono (2). Atterriti a quella vista, gli Amerini spedirono subito ambasciatori al rettore a promettergli qualsiasi emenda per l' eccesso e l' ingiuria recata alla Chiesa, ed in tutto sottostare ai beneplaciti di lui. Poco dopo, il 19 luglio, lo accolsero in Amelia, e gli protestarono obbedienza. Egli vi riammise gli estrinseci, e prima di partirne dichiarò che avrebbe presto fatto conoscere la sua decisione circa l' enormità commessa (3). Secondo lui gli Amerini avrebbero dovuto rifabbricar Foce, e pagare alla curia del Patrimonio una penale di almeno cinquemila fiorini (4). Ma il pontefice volle mostrarsi con loro

(1) V. THEINER, op. cit. II, doc. 22. Cf. anche i documenti pubblicati dal FUMI, ivi, p. 40 sgg. Pei rapporti tra Amelia e Foce v. PARDI, *La presa e l'incendio di Amelia per opera delle milizie di Federico Barbarossa e Federico II* in *Studi e documenti di storia e diritto*, XVII, 366, ov'è notizia di molte ribellioni di Foce ad Amelia, una delle quali appunto nel 1332.

(2) V. docc. citati e *Intr. et exit.* n. 118, c. 32 B, « Stipendiarii « mensis iulii », e c. 48 B sgg. « Expense pro nuntiis », tra le quali noto: « Die .XI. iulii dedi... [misso] de Urbeveteri domino Andree patri « episcopi Tudertini, quod impediret ne Tudertini prestarent auxilium « Ameliensibus, .XII. sol. .IV. den. ppr. Die .XV. iulii dedi... castaldis « missis apud civitatem Ortanam pro faciendis executionibus contra « illos qui recusarent venire ad dictum exercitum, .II. sol. .IX. den. ppr. ».

(3) « Die .XIX. iulii. Rector et ego [thes.] cum exfortio Ecclesie « intravimus in civitate Amelie, contra quam feceramus exercitum... « pro qua causa magister Durantus notarius meus fecit in palatio Mon- « tisflasconis supra turrim ignem in signum victorie et gaudii, ut est « moris, et expendidit pro panetis de cepo ex quibus dictus ignis fit, « .VI. sol. .VIII. den. ppr. » (ivi, c. 46). V. anche gl'interessanti documenti editi dal FUMI cit.

(4) *Intr. et exit.* cit. ivi.

più benigno: ammise la rifazione, ed anche il rimborso alla Camera delle spese sostenute per l'esercito, ma quanto alla pena ordinò di soprassedere, potendo essi, qualora confermassero il pentimento con atti devoti, meritar grazia (1). E pure in seguito, quando invece di simili atti fecero il contrario rifiutandosi di eseguire il lodo proferito dal rettore circa la somma da pagare per la detta ricostruzione col pretesto di averne appellato, e violando le costituzioni apostoliche col tornare fra loro alla guerra civile (2), in cui fu de' più accaniti lo stesso vescovo Manno, continuò a mostrarsi verso loro indulgente; e mentre citò Manno a comparire al suo cospetto per fargli sentire tutto il rigore della sua giustizia, esortò i suoi officiali ad essere miti verso gli altri, ben valutarne le discolpe, ed in ogni caso comporre; e, quanto al rimborso della spesa per l'esercito, a non gravar troppo la mano, potendo il troppo smugnimento produr sangue. Intendeva con ciò indurli più facilmente alla vera obbedienza, nella quale perseverando sarebbero stati un forte freno specialmente ai Viterbesi ribelli (3). E gli officiali si attennero alle sovrane disposizioni. Per gli omicidi commessi nella guerra civile composero col comune in milledugento fiorini (4); per le spese dell'esercito ne ricevettero, in più volte, 1575 (5);

(1) Fumi, doc. cit.

(2) « Die. xi. septembris... rector et ego [thes.] scripsimus domino « nostro pape super statu civitatis Amelie de qua fuerant noviter eiecti « gebelini per guelphos civitatis eiusdem, et etiam dominus Matheus de « filiis Ursi, qui in ea regebat, erat expulsus... Die ultimo septem- « bris... rector misit ad civitatem Amelie pro indagando et explorando « secrete quid fiebat ibidem, et quid tractabatur per dominum legatum « qui erat in dicta civitate... Die .vi. octobris rector et ego... mi- « simus quasdam litteras domino nostro pape super statu civitatis « Amelie, et qualiter dominus legatus Tuscie regebat ibidem... » (*Intr. et exit.* cit. ivi).

(3) Fumi, doc. cit.

(4) *Intr. et exit. Patr.* n. 110, c. 32.

(5) Ivi, c. 38, « Pecunia soluta per Amelienses ».

e quanto alla pena per la distruzione di Foce per allora soprassedettero.

Faziolo Di Vico aveva continuato intanto nelle sue imprese più ladronesche che di conquista, tenuto debolmente a freno da Lando Gatti. In una di queste aveva fatto prigioniero il conestabile della Chiesa Arnaldo *de Manasio* con alcuni uomini, e lo aveva rinchiuso a Bieda (1). Il pontefice, dopo aver dato prova della maggior tolleranza, presa cognizione dei processi dei suoi officiali, che i Viterbesi e Faziolo avevano dichiarato reincorsi nelle antiche pene, ordinò ai medesimi di procedere all'esazione delle multe cui quelli si erano obbligati per l'inadempimento delle fatte promesse, e agl'inquisitori e al vescovo Angelo di riassumere i processi per eresia (2). Saputo dipoi che un grave ostacolo per il loro ritorno all'obbedienza era la persona di Pietro d'Artois, da tesoriere divenuto rettore (3), che reputavano sospetto per i suoi rapporti col Gatti, portò all'estremo limite la sua condiscendenza, mettendo in disparte rettore, legato ed ogni altro ufficiale della provincia, ed incaricando Filippo di Cambarlhac, canonico altarista della basilica di S. Pietro, di recarsi egli in Viterbo, ed a nome della Chiesa riceverla nuovamente in soggezione (4). La

(1) « Die .XVI. decembris 1332 dedi [ego thes.] Ciolino castaldo « misso cum litteris rectoris Lando Gatto apud castrum Orcle ut re- « laxaret quosdam captivos de Viterbio quos habebat, qui petebantur « per Fatiolum de Prefectis in cambium Arnaldi de Manasio et quo- « rumdam aliorum stipendiariorum qui detinebantur captivi per ipsum « Fatiolum in castro Blede » (*Intr. et exit. Patr.* n. 118, « Exp. pro « nuntiis », c. 48 sgg.). La cattura era certamente avvenuta fin dall'agosto, cessando Arnaldo fin da questo mese dall'esser noverato fra i conestabili a servizio della Chiesa (ivi, c. 3 sgg. c. 30 sgg. « Exp. pro « stipendiariis »).

(2) *Reg. Vatic.* n. 116, docc. 1659, 1660, 1661.

(3) Roberto « de Albarupe » era morto il 15 ottobre 1329 (*Collectorie* cit. c. 113).

(4) THEINER, op. cit. I, doc. 770, lettera al medesimo dell'8 settembre 1332.

missione del Cambarlhac non poteva riuscire più felicemente. Ben capiva il popolo che, ridotta Amelia, tutti gli sforzi della curia si sarebbero ormai rivolti contro Viterbo, e, a prevenir nuove offese, indusse il suo magistrato a trattare la pace (1). Del resto, anche le censure ecclesiastiche cominciavano a pesare, ed a tutti tardava di liberarsene. Faziolo, che non avea la tempra di Silvestro Gatti, nè quella ben più animosa che rivelò in seguito suo fratello Giovanni, si acconciò al volere dei più; e il 5 dicembre 1332 egli stesso e il procuratore del comune si presentarono al Cambarlhac a Sutri, e avanti a lui rinnovarono le più ampie promesse di fedeltà e obbedienza alla Chiesa, offrendogli, per di più, in pegno, a garanzia delle medesime, il castello di Sipicciano (2), di cui Filippo andò subito a prendere la consegna, e disporre per la custodia (3). Poco dopo, il Parlamento generale del popolo ratificò l'operato del procuratore alla presenza di Filippo stesso, al quale diede il libero possesso della città e del distretto, mediante la consegna delle chiavi della città e dei castelli di Celleno e di Canepina (4); e Filippo a sua volta, secondo la facoltà avutane, assolse i colpiti dalla scomunica, dando loro per penitenza un giorno di digiuno, ed una visita *ad limina Apostolorum*, e sospese l' interdetto,

(1) Che il popolo volesse la pace, è prova l'attestato di gratitudine che, quella conseguita, diede al magistrato degli Otto. V. infra.

(2) V. Calisse, *Prefetti*, doc. 82, tratto dal *Registrum curiae Patrimonii*, arch. Vatic. arm. XXXV, n. 14, c. 7, e gli altri docc. a cc. 5 B–6 del Registro stesso.

(3) «De mense decembris [ego thes.] accessi ad castrum Cipiciani «ubi erat dominus Philippus de Cambarlhaco pro disponendo de cu«stodia ipsius castri quod dabatur in pignus dicto domino Philippo «per Fatiolum et Viterbienses pro observandis hiis que dominus no«ster papa disponeret de civitate Viterbii, et inde accessi cum dicto «domino Philippo ad civitatem Viterbii pro recipiendo civitatem ipsam «ad mandata et obedientiam domini nostri pape» (*Intr. et exit. Patr.* n. 118, «Exp. pro nuntiis», cc. 48 B–53).

(4) V. Theiner, op. cit. I, doc. 603, e i docc. del citato *Registrum* a cc. 9, 10.

ingiungendo bensì al comune di spedire ambasciatori al pontefice e rinnovargli l'atto d'obbedienza, onde ottenerne la completa assoluzione (1). La quale fu data finalmente il 4 agosto 1333 (2), e di essa il popolo appieno soddisfatto, volle gratificare gli Otto che tanto vi si erano adoperati coll' immunità da ogni sorta di dazi e prestazioni comunali che il pontefice confermò (3).

La buona prova fatta da Filippo di Cambarlhac colla riduzione di Viterbo gli valse la nomina a rettore del Patrimonio (4). In questa sua qualità doveva ora compir l'opera in pro della città, col mettere nell'impossibilità di nuocerle colui, che, profugo, non avrebbe cessato di offenderla, Lando Gatti. Anche l'onore e l' interesse della Chiesa lo richiedevano. Conveniva ormai sciogliersi da ogni impegno che con lui si fosse assunto per l'appoggio dato in combatter Faziolo: e contro lui stesso invece, macchiato d'orrende colpe, tra cui nequissima l'uccisione dell'abbate di S. Martino commessa mentr'era monaco in quell'abbadia e già promosso al suddiaconato (5), occupatore ostinato di Orchia nonostante le replicate intimazioni di restituirla (6), procedere rigorosamente. Ciò pareva sulle prime un po' duro a Filippo, conscio dei buoni rapporti esistiti fra Lando e il suo antecessare; e pertanto i suoi primi atti furono ispirati a mitezza, sia coll'adoperarsi per una riconciliazione fra lui e i Viterbesi riuscendo frattanto ad ottenere la stipulazione di una tregua (7), sia col trattare per restituirgli i confiscati beni

(1) V. il *Registrum* cit. a c. 10B sgg.

(2) Arch. Comun. di Viterbo, pergam. 447, 448.

(3) *Reg. Vatic.* n. 106, doc. 753, 5 novembre 1333.

(4) Fu però prima per qualche mese vicerettore. La nomina a rettore l' ebbe il 1° luglio 1333 (v. *Reg. Vatic.* n. 17, c. 40B).

(5) V. doc. XV in Append.

(6) V. *Reg. Vatic.* n. 116, doc. 593, lettera in proposito al rettore del 31 gennaio 1331.

(7) «Die .XXIII. decembris 1332 dedi [ego thes.] ... castaldis missis «cum litteris rectoris Lando Gatti, Paltonerio, Peponi de Ancharano

paterni. Ma Giovanni XXII lo richiamò ben presto ai giusti atti di rigore: non convenire nè all'onor della Chiesa nè alla sicurezza di Viterbo la detta restituzione (1): doversi invece togliere al Gatti senz'altro l'usurpata Orchia (2). Il 27 agosto 1333 Filippo si recò insieme al tesoriere Stefano Lascoutz a Corneto, ove stava il Gatti ospite de' suoi amici Vitelleschi, e gli richiese Orchia (3). Avutone un rifiuto, andò a prenderla colla forza, nè gli costò gran fatica. Padrone del borgo il 23 settembre (4), lo fu due giorni appresso della rocca, squassatene le mura co' gatti, e con escavazioni abilmente praticate toltane l'acqua dalla cisterna (5).

« et aliis nobilibus de Corneto pro faciendo treugam cum Viterbien-« sibus, .XL. sol. ppr. Die .XXIX. maii 1333 dedi ... misso cum litteris « vicerectoris et meis Lando Gatti ut veniret apud Montemflasconem « super quibusdam tractatibus inter ipsum et Fatiolum processuris, « .V. sol. ppr. Die .XXVI. iunii dedi ... misso cum litteris vicerectoris « per quas scribebat communi castri Corneti ut mitterent aliquos im-« baxiatores ipsorum, et etiam Manfredo [de Vitellensibus] ut veniret « ad presentiam ipsius vicerectoris super tractatibus Landi et treuge « cum Viterbiensibus prorogande, .VIII. sol. .VIII. den. ppr.» (*Intr. et exit.* n. 118, « Exp. pro nuntiis », cc. 48B sgg. 79 sgg.).

(1) *Reg. Vatic.* n. 117, doc. 267, lettera al medesimo del 1° luglio 1333.

(2) « Rectori et thesaurario Patrimonii. Cum castrum Orcle ad « nos et Romanam Ecclesiam pertinens detineatur indebite, sicut ac-« cepimus, in nostrum et Ecclesie memorate preiudicium occupatum, « discretioni vestre districtius tenore presentium iniungendo mandamus, « quatenus circa recuperationem dicti castri sic diligenter et fideliter « viis et modis quibus expedire videritis intendere procuretis, quod po-« tius commendari de diligentia quam redargui de negligentia vel pu-« niri valeatis. Dat. kal. iulii an. .XVII.» (ivi, doc. 266).

(3) *Intr. et exit.* n. 118, « Exp. pro nuntiis », c. 79 sgg.

(4) « Die .XXIII. septembris dedi [ego thes.] ... misso cum litteris « rectoris et meis Fulgineum ad notificandum domino legato Tuscie « qualiter habebamus burgum Orcle, et expugnabamus rocham, et quod « daret nobis auxilium si foret opus, .XX. sol. ppr.» (ivi).

(5) Il 25 settembre incomincia la custodia di Orchia per la Chiesa, più dispendiosa di quella delle altre rocche « propter malum aerem et « inhabilitatem victualium» (ivi, « Exp. pro custodia roccharum »,

Lando, che vi era dentro, si pose agli ordini del pontefice, e, condotto a Montefiascone, stette in quella rocca rinchiuso, finchè dal pontefice non venne l' ordine della liberazione, che però già gli officiali gli avevano promesso, ricevutine ostaggi ed altre cauzioni idonee (1). Uscitone, vagò alcun tempo per il Patrimonio, vinto ma non domo, cogli occhi rivolti alla patria vietatagli ove sapeva Faziolo al possesso di tutti i suoi aviti beni (2), col cuore fremente vendetta: dissimulò tuttavia, e in attesa di più benigna fortuna non disdegnò frattanto porsi a' servigi della curia, che nel dicembre 1334 lo mandò alla custodia dei pascoli dell' Abbadia al Ponte e di Montalto minacciati di offese da Guido conte palatino e da Giacomo di Santa Fiora (3). I processi però a carico di lui seguirono il loro corso regolare (4), come già quelli contro il di lui padre Silvestro che non potuti ultimare finchè visse, furono continuati anche dopo che fu morto e comparso innanzi il tribunale di Dio! (5)

Assicurato il tranquillo stato di Viterbo sì all' interno che all' esterno colla devozione della città alla Chiesa, si

cc. 71 B–72 B). Fra le spese per ricuperarla si notano appunto quelle « pro lignaminibus emptis in Viterbio pro faciendis catis ad expu- « gnandum rocham, et pro cava facta pro auferendo aquam cisterne « rocche ». A Lando furono dati 68 fiorini « pro balistis, kadrellis, mo- « lendino et multis furnimentis roche que fuerunt sibi promissa salva « quando restituit rocham ». Sulla maggior torre del palazzo di Montefiascone fu fatto il solito « ignis dictus pharo in signum victorie » (ivi, « Exp. pro exercitu Orcle », c. 76 B).

(1) Ivi, « Exp. pro nuntiis », c. 79 sgg. La lettera pontificia è dell' 8 febbraio 1334 (*Reg. Vatic.* n. 117, doc. 1443).

(2) Li tenne finchè visse, cioè fino al 1338, in cui passarono alla Chiesa (v. *Intr. et exit. Patr.* n. 154, cc. 165 B, 166 B). Era tra essi una selva, che fornì poi legna abbondante per gli usi della curia (v. *Intr. et exit. Patr.* n. 253, cc. 76 sgg. 94 sgg.).

(3) *Intr. et exit. Patr.* n. 118, « Exp. pro stipendiariis », c. 95 sgg.

(4) Append. XV.

(5) V. *Reg. Vatic.* n. 116, doc. 586. Lettera in proposito all' inquisitore del 17 gennaio 1331.

pensò ora per la prima volta di trasportarvi la sede della curia del Patrimonio. I Viterbesi stessi la richiesero (1), ormai al libero vivere disavvezzi, e solo anelanti alla pace che, colla curia in seno a loro, freno alle fazioni, e impedimento alle tirannidi, speravano conseguire più facilmente. Occorreva però all'uopo un forte e vasto edificio ove collocarla. Questo, già dopo la prima sottomissione della città, onde porvi custodi per la Chiesa, erasi ideato d'innalzare, a forma proprio di rocca, sulle confiscate case del Gatti (2); ma poi considerato più utile che, per la libera entrata ed uscita, fosse situato parte dentro parte fuori della città (3), si prescelse il palazzo di un tal Campana presso la porta di S. Lucia, che, in seguito alle istanze del pontefice, il tesoriere andò frattanto, nel maggio 1334, a far nettare e risarcire (4). Sorte però opposizioni da parte di alcuni che sul

(1) « Rectori Patrimonii. Exposuerunt nobis ambaxiatores et nuncii « dilectorum filiorum communis civitatis nostre Viterbiensis quod uti- « litati rei publice Patrimonii b. Petri in Tuscia, cuius rector existis, « plurimum expediret, quod in civitate predicta teneretur tua curia ge- « neralis. Nos itaque de hiis, et si et qualiter forte castrum, partim « intus et partim extra civitatem eandem, posset ibidem pro Ecclesia « Romana construi, volentes secrete et fideliter effici certiores, volu- « mus &c. Dat. Avin. .II. id. iul. an. .XVII. » 14 luglio 1333 (*Reg. Vatic.* n. 117, c. 45 B).

(2) « Legato. Quibusdam asserentibus Romane Ecclesie multipli- « citer expedire quod domibus et edificiis quondam Silvestri Gatti eidem « Ecclesie confiscatis pro Ecclesia ipsa retentis, vel quod eis (*sic*) per « viam cambii aut alias aliis accomodis acquisitis ibidem, rocha fortis « construeretur, per quam terra illa posset per gentes Ecclesie memo- « rate tutius imposterum custodiri, volumus quod de hiis et eorum « circumstantiis te fideliter et solerter informans nos inde certiores ef- « ficere non postponas. Dat. Avin. .V. kal. mar. a. .XIV. » 25 febbraio 1330 (*Reg. Vatic.* n. 115, c. 222, doc. 1088).

(3) V. nota preced.

(4) « Die .XVIII. maii [ego thes.] accessi Viterbii pro faciendo « mundari et reparari hospitium, quod condam fuit domini Campane, « deputatum per rectorem pro faciendo rocham seu fortalicium in dicta « civitate pro Romana Ecclesia » (*Intr. et exit.* n. 118, c. 105, « Exp.

medesimo vantavano diritti, il pontefice stesso, ad evitare questioni, ordinò che ogni cosa fosse sospesa (1), e per allora non se ne parlò più.

Ebbe ancora uno strascico la vertenza con Amelia per Foce. Erano decorsi ormai circa due anni, e Amelia non solo niun indennizzo avea dato ai Focesi, ma anzi con nuovi gravami li era andati opprimendo. Per il che Giovanni XXII credette opportuno romper gl'indugi, ordinando agli officiali di procedere contro di essa, e costringerla colla forza alla emenda (2). Già l'esercito si stava allestendo (3), quando gli Amerini, a prevenirne i guasti, si offrirono nuovamente pronti all'obbedienza, e per l'eccesso di Foce si obbligarono ad una composizione di 1320 fiorini (4). A togliere su quel castello ogni loro pretesa, Pietro d'Artois lo aveva già con sentenza dichiarato esente da ogni loro giurisdizione, e a

« pro nuntiis »). Il pontefice così ne aveva scritto al rettore l' 8 febbraio: « Sicut alias scripsisse tibi meminimus, gratum est nobis ad« modum, quod in oportuno loco civitatis nostre Viterbiensis, qui ha« beat ingressum et exitum liberum et aque sufficientiam, si possit fieri « palatium, construatur, quod fieri adhibita diligentia oportuna procures» (*Reg. Vatic.* n. 117, c. 277, doc. 1445).

(1) Ivi, c. 278, doc. 1448, lettera al rettore dell' 11 giugno 1334.

(2) Ivi, c. 275, docc. 1426, 1430, lettere ai medesimi del 15 marzo e 15 aprile 1334. V. anche *Intr. et exit.* n. 118, c. 105 sgg. « Exp. « pro nuntiis ».

(3) « Die .IV. apr. 1335, solvi [ego thes.] Raynaldo iudici et ser « Paulo notario curie Patrimonii pro expensis factis per ipsos in decem « diebus quibus steterunt in civitate Ortana pro faciendo executionem « contra civitatem Amelie exbanditam ratione cremationis castri Focis, « .VII. flor. Item magistro Alexandro notario pro expensis per ipsum « factis in Urbeveteri ubi fuit missus pro subsidio gentium armorum « pro dicta executione fienda, .I. flor. » (*Intr. et exit.* n. 118, ivi).

(4) Stipularono detta obbligazione il 29 marzo 1335, ma non la soddisfecero che nel febbraio 1336 (v. *Intr. et exit.* n. 110, c. 98B, « Compositiones »). Benedetto XII con breve del 26 aprile 1335 li lodò dell' obbedienza prestata e della soddisfazione promessa (*Reg. Vatic.* n. 130, c. 34, doc. 171).

proteggerlo da nuove offese aveva disegnato di edificarvi una rocca (1): ma si aspettò indarno la conferma pontificia dell'esenzione (2), non volendo forse il papa creare nuova causa di attriti con Amelia che gli premeva tenersi amica, specie per ragion di Todi sempre ribelle; e la rocca pure rimase allo stato di progetto, i Focesi che avrebbero dovuto contribuirvi col denaro degli Amerini (3) non avendolo potuto perchè da costoro non soddisfatti o impeditine.

All' infuori di Todi si può dire pertanto che sul finire del pontificato di Giovanni XXII tutto il Patrimonio e i luoghi annessi fossero tornati a riverire, dopo un lungo periodo di ribellione, la sovrana autorità pontificia. Todi pure aveva riallacciato con questa pratiche di pace, ed ottenuta frattanto la sospensione dell' interdetto (4), ma di soggezione non volendo saperne, tanto che non aveva neppure permesso la pubblicazione delle lettere della vicerettoria del Cambarlhac (5), era chiaro non poter venire a capo di nulla (6). E pertanto nel novembre 1333 invase nuovamente le terre degli Arnolfi, e vi occupò molti castelli (7). Anche altre città però, tuttochè alla Chiesa ossequenti, ricusavano ognora di obbedire al rettore. Rieti che pure alla venuta del Bavaro era rimasta salda nella fedeltà, ed anzi aveva mandato un nunzio a confermarla espressamente al pontefice (8), quando si trattò di mandare rappresentanti al Parlamento di Montefiascone il 3 febbraio 1331, non solo rifiutò, ma i messaggeri della curia andati a invitarvela ingiuriò grave-

(1) Fumi, *Eretici* &c. in *Bollettino* cit. V, 45.
(2) V. *Intr. et exit.* n. 118, ivi.
(3) Ivi.
(4) *Reg. Vatic.* n. 117, docc. 79, 229, 1424.
(5) V. *Intr. et exit.* n. 118, c. 79.
(6) Fumi, ivi, p. 20.
(7) *Intr. et exit.* n. 118, ivi.
(8) V. *Reg. Vatic.* n. 115, c. 76B, doc. 315, breve di grande encomio al comune del 13 settembre 1328.

mente, ed avrebbe anche ucciso se non si fossero salvati colla fuga (1).

Fu quindi saggio consiglio degli officiali, di fronte a tante opposizioni all'autorità loro fattesi sempre più tracotanti per la lunga dissuetudine, frutto della lunga anarchia, cercar di rintracciare gli antichi documenti, dispersi in tanto disordine, onde l'esercizio della medesima apparisse pienamente legittimato; e raccoglierli e fissarli in un volume che fosse come un codice diplomatico delle ragioni temporali della Chiesa su tutta quella divisione amministrativa del suo Stato che costituiva il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Già fin dal 1327, dopo la sottomissione di Narni, Pietro d'Artois era andato in Assisi, per ordine di Roberto d'Albarupe, a fare indagini in proposito nei registri camerali esistenti nella sagrestia di S. Francesco, e buona messe di documenti vi aveva raccolti (2), i quali, accresciuti degli altri che erano inseriti nei vari registri della curia, fino agli ultimi relativi alla sottomissione di Viterbo, furono ora da Filippo di Cambarlhac fatti trascrivere tutti in un solo volume che fu il noto *Registrum curiae Patrimonii b. Petri in Tuscia*, primo nucleo di quella raccolta che, completata in

(1) Il papa ne scrisse a re Roberto lamentandosene, ed esortandolo a non permettere alle genti ch' egli teneva a custodia della città di favorire in tali insolenze il comune (Fumi, *Eretici* &c. ivi, IV, doc. a p. 485). La lettera di rimprovero al comune, colla stessa data del 7 ottobre 1331, è nel *Reg. Vatic.* n. 116, doc. 1664. V. per la data del ricordato Parlamento, *Collectorie*, n. 175, c. 197, ove sono registrate le spese per il medesimo.

(2) « Die .xix. aprilis 1327 ego Petrus thes. de mandato domini « capitanei accessi de Narnia ad civitatem Assisii ad perquirendum « regestra Ecclesie Romane et ad inveniendum iura et debita que « dicta Ecclesia habet in Patrimonio... ubi steti eundo stando et re- « deundo .x. diebus continuis, et expendi ultra stipendia mea tam pro « expensis mei, familie et .vii. equorum, quam etiam pro salario trium « notariorum de Assisio, quos per quinque dies tenui ad scribendum « multas scripturas necessarias et utiles quas inde pro iuribus Ecclesie « reportavi, .xv. flor. auri » (*Collectorie* cit. c. 28).

seguito dai diversi rettori, pervenne a noi in copia eseguita nel 1354 per ordine dell'Albornoz, oggi esistente nell'archivio Segreto della Santa Sede (1). Dalla ricerca in Assisi vennero fuori, fra gli altri, gl' istrumenti della soggezione di Todi del 1267, alcuni atti risguardanti Miranda del 1288 e 1290, una nota dei redditi e proventi camerali sulla Sabina ed in Terni del 1294, ed altri documenti comprovanti l'esercizio della giurisdizione rettorale del Patrimonio nei luoghi posti a sinistra del Tevere, fin da tempi remoti; cosicchè a tante opposizioni, che si basavano sulla mancanza dei titoli, venne a mancare a loro volta ogni benchè frivola apparenza di giuridico fondamento.

Perchè però la restaurazione compita potesse consolidarsi, ed ai popoli fosse dato godere un po' di tranquillità e d'ordine per quanto il comportasse l'indole dei tempi, era necessario sovratutto cambiar modi e sistemi di governo; e questo i pontefici avignonesi non riuscirono mai ad ottenere dagli officiali che qua mandavano. Continuò per tal

(1) Arm. XXXV, n. 14. Il FABRE ne ha dato lo spoglio completo nelle *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, IX, 299 sgg. facendolo precedere da una chiara e succosa prefazione. Ecco in aggiunta alcune notizie sulla formazione del medesimo al tempo di Filippo di Cambarlhac tratte dagl' *Intr. et exit.* n. 118, cc. 84 e 110: «Die .v. iunii 1333 «ego thes. feci emi in Viterbio cartas pecudinas pro faciendo rege«strum iurium et possessionum terrarum, civitatum et castrorum pro«vincie Patrimonii, pro quibus solvi .iv. lib. ppr. De mense novem«bris solvi ser Pepo magistri Bonaiuncte de Monteflascone scriptori et «notario pro copiatura seu scriptura regestri antiqui curie Patrimonii «cum additionibus factis per dictum dominum Philippum rectorem, in «cartis pecudinis, .xxxiii. sol. .iv. den. ppr. Die .xxi. decembris 1334 «solvi magistro Matheo Cepti de Viterbio notario habitatori Montis«flasconis pro scriptura cuiusdam regestri novi quod dominus rector «et ego fecimus compilari de diversis regestris camere, videlicet de «iuribus que debet percipere camera in diversis terris, civitatibus, ca«stris et villis Patrimoni... .x. lib. .iv. sol. .viii. den. ppr.». (Questa seconda scrittura riguarda i nuovi documenti trovati in Assisi, la prima quelli già esistenti nei registri della curia).

modo, per vari anni ancora, lo stato convulso, fra un alternarsi continuo di guerre e di paci, di obbedienze e di ribellioni, finchè, sulle rovine di quella dominazione pontificia che non aveva saputo fortemente stabilirsi, s'innalzò la potenza, su tutte vittoriosa, di Giovanni Di Vico.

Negli anni che precedettero l'entrata in scena di costui, poco di notevole. Ancora sul finire del pontificato di Giovanni, nel mentre si compieva la sottomissione di tanti ribelli, la Chiesa ebbe a soffrire ingiuria da' suoi stessi devoti. Ranuccio Farnese, irato forse perchè nella questione per il possesso di Montacuto, che aveva con alcuni suoi parenti, gli era stato dato torto (1), volle rifarsi occupando, coll'aiuto di Guido conte palatino, la città di Castro, dove lungamente tiranneggiò. Appena liberi da più gravi cure, rettore e tesoriere andarono a cacciarnelo, e con buona custodia protessero la città da ulteriori sue offese (2). Guido e il fratello Bertoldo occuparono di lì a poco il castello di Sala; una spedizione fu subito organizzata contro di essi chiedendosi aiuti perfino

(1) A lui da una parte, e a Pietro e Cola Farnese dall' altra scrisse il pontefice l' 8 ottobre 1331 che rimettessero al rettore del Patrimonio la decisione della questione (*Reg. Vatic.* n. 116, doc. 1665). Che questa fosse decisa a favore dei due ultimi risulta da ciò che, trattandosi nel 1339 di acquistare Montacuto alla Chiesa, gli officiali negoziarono con essi esclusivamente (v. *Reg. Vatic.* n. 134, doc. 187).

(2) *Intr. et exit.* n. 118, cc. 79 sgg. 93, 105 sgg. Benedetto XII così scrisse in proposito ai detti officiali il 17 aprile 1335: « Qualiter « civitatem Castrensem ad nos et Romanam Ecclesiam pertinentem no- « stro et eiusdem Ecclesie nomine tenetis pacifice, tirannide qua ci- « vitas ipsa tenebatur et diu detenta oppressa fuerat ex eadem excussa, « eamque facitis sub cultu pacis et iustitie gubernari, per vestras nobis « litteras intimastis, quarum serie diligentius intellecta, vestram exinde « circumspectam diligentiam plurimum in Domino commendantes, man- « damus vobis, quatenus super hiis et aliis que bonum statum et paci- « ficum regimen dicte civitatis et aliarum terrarum ad nos et Ecclesiam « memoratam spectantium [respiciunt] laborare sedule sicut oportunum « extiterit studeatis. Dat. Avin. .xv. kal. maii a. .i. » (*Reg. Vatic.* n. 130, c. 34, doc. 167).

a' Romani (1), ma si dovette sospendere appena avvenuta l'espulsione del Legato Del Poggetto da Bologna, per cui, temendosi novità anche nel Patrimonio, ogni cura fu rivolta alla difesa (2); e frattanto a trattare con quelli si mandò il giudice Rinaldo di S. Miniato (3). Toscanella, poco dopo tornata all'obbedienza, fu assoggettata da Napoleone Orsini e dal figlio Matteo che vi costruì anche una rocca (4). Napoleone si assoggettò anche Nepi, Orte e Gallese (5), mentre Vetralla si vendè a Francesco e Andrea di Campodifiore, quest'ultimo podestà di Viterbo per la Chiesa. Essendo gli Orsini baroni di parte guelfa potentissimi, non fu fatta contro di loro esecuzione, quantunque diffidati dal pontefice a revocare l'operato: a Vetralla fu però intimato dal rettore di revocare la vendita sotto pena di diecimila marche d'argento (6). Cercavano gli Orsini rivaleggiare in potenza coi Colonna, in Roma e fuori. Un'eco delle loro discordie si ripercosse di questi tempi anche nel Patrimonio, ove il cardinal Giovanni di S. Teodoro per vendicare l'uccisione dei nepoti commessa in Roma da Stefano Colonna, assaltò Giove, castello dei Colonnesi, e lo mise in rovina, calpestando così egli, benchè

(1) Ivi, « Exp. pro nuntiis », c. 79 sgg.

(2) « Solvi [ego thes. de mense aprilis 1334] pro ferramentis factis « in Viterbio quando voluimus facere exercitum super castrum Sale, « quando per comites palatinos fuit occupatum furtive, que ferramenta « fuerunt reposita infra palatium Montisflasconis, quia dictus exercitus « non fuit factus tunc propter novitates Lombardie quando dominus « legatus fuit expulsus de Bononia, videlicet clavibus minutis et grossis, « palis, pichonibus, zappis et aliis ferramentis aptis et necessariis ad « faciendum exercitum, .LVII. lib. .XI. den. sol. .VI. ppr. Item solvi pro « aptatione molendini roche palatii Montisflasconis, quod fuit reparatum « auditis dictis novitatibus, et pro quibusdam aliis operibus... .IV. lib. « .VII. sol. .IV. den. ppr. »: ed altre spese per baliste e saettame per munizione delle rocche (ivi, c. 77 sgg.).

(3) Ivi, c. 69B.

(4) Append. XVI.

(5) V. doc. preced.

(6) *Intr. et exit.* n. 118, c. 48B sgg. « Exp. pro nuntiis ».

Legato apostolico, il diritto scritto che vietava le ingiuste aggressioni e le stragi, la costituzione pontificia proibente a chiunque di farsi giustizia da sè, l'autorità pontificia stessa in nome della quale doveva invece severamente punire i rei di cotali enormità (1). A tanto giungeva in que' tempi l'ira di parte da offuscare perfino in un prelato della dignità dell' Orsini ogni sentimento di umanità e di dovere! Non mancarono offese dalle potenti repubbliche confinanti, Roma e Siena. Quest'ultima, nel settembre 1334, occupò Tessennano, di dove per cacciarla si chiese l'aiuto di Viterbo, Toscanella e Corneto. Le milizie romane si spinsero fino a Canino per estorcer denaro: il rettore scrisse al comune di Toscanella di non ricettarle (2).

Nei primi anni del pontificato di Benedetto XII non si ebbero novità, e una mite aura di pace spirò sulla provincia. La gran discordia invero fra Orvieto e il conte Guido che aveva messo di recente in subbuglio tutta la Maremma (3), era stata dagli officiali della curia composta, con gran soddisfazione del pontefice, che tanto aveva esortato alla pace (4). Qualche tentativo di ribellione fu a tempo prevenuto, come quello, abbastanza grave, dei signori di Bomarzo, che aveva minacciato estendersi fino ad Amelia (5). L'autorità della Chiesa si rafforzò. In Orvieto, sempre restia ad accoglierne gli officiali, ove anche recentemente il capitano del popolo aveva tolto a due

(1) V. l' acerba lettera di rimprovero che gli diresse il pontefice il 20 agosto 1333 in RAINALDI, *Annal. ecclesiast.* t. XV.

(2) *Intr. et exit.* cit. c. 105 sgg.

(3) V. GUALTERIO, *Note storico-critiche alla cronaca di Montemarte*, II, 21. V. anche *Intr. et exit.* cit. ivi.

(4) THEINER, op. cit. II, doc. 3 e *Reg. Vatic.* n. 130, doc. 102 sgg. e doc. 168 (26 aprile 1335), ove si rallegra cogli officiali che il Patrimonio « status pacifici tranquillitate letatur » e li esorta a conservarlo in tale stato.

(5) Furono perciò sbanditi, ma, al solito, composero (*Intr. et exit.* n. 110, c. 91 sgg.).

castaldi le armi (1), rettore e tesoriere andarono nel marzo 1336 in visita solenne, e trattarono la riduzione degli estrinseci (2). Toscanella, dalle mani dei suddetti Orsini passata in quelle di Faziolo di Vico e di Giovanni di Guittuccio di Bisenzo (3), volle scuotere il giogo anche di costoro e con esso il peso dell'interdetto, impostole già da Giovanni XXII, e si offrì pronta a obbedire al pontefice (4), che incaricò il rettore di riceverne la sottomissione coi patti e le condizioni che più reputasse opportune (5). Ma l'autorità di questi, che da tanto

(1) Ivi, «Exp. pro nuntiis», c. 79 sgg.

(2) Ivi, «Exp. pro nuntiis», c. 131 B sgg.

(3) L'annunzio dell'occupazione di Toscanella da parte di costoro fu mandato al pontefice il 17 giugno 1335. Il 9 settembre il tesoriere si recò in Orvieto «pro habendo subsidium a comune Urbisveteris et «specialibus dicte civitatis pro recuperatione civitatis Tuscanelle ad «quam rector volebat intendere, et pro loquendo cum Manno domini «Corradi et aliis nobilibus de dicto negotio ut prestarent auxilium». L'8 ottobre fu citato dal rettore il podestà e il comune di Toscanella «quod infra sex dies venirent ad satisfaciendum et componendum de «ipsorum exbandimentis et excessibus, alioquin servarent interdictum «positum in dicta civitate per dominum Iohannem papam XXII, quod «interdictum confirmabat de mandato domini Benedicti pape XII, et «suspensionem revocabat» (ivi). Il mandato di Benedetto, con la data del 1° settembre, è nel *Reg. Vatic.* n. 130, c. 89, doc. 504.

(4) Una copia in pubblica forma del «sindicatus facti per Tusca-«nenses de parendo mandatis domini nostri pape» fu mandata al pontefice nel luglio 1336 (*Intr. et exit.* n. 118, c. 135).

(5) V. *Reg. Vatic.* n. 131, c. 71, doc. 253, 9 settembre 1336. Al comune di Toscanella scrisse l'istesso giorno: «Tam vestra quam di-«lecti filii magistri Hugonis Augerii rectoris Patrimonii b. Petri in «Tuscia insinuatione percepimus, quod, iugo tirannidis seve qua longo «tempore oppressi fueratis miserabiliter et afflicti a vobis excusso to-«taliter et abiecto, ad nostram et Ecclesie Romane a qua deviaveratis «fidelitatem et obedientiam rediistis, et in illis proponitis de cetero «stabiliter et veraciter permanere, quodque prefatum rectorem pro «nobis et Ecclesia memorata recepistis in dominum eidem parendo «efficaciter ac devotam et debitam reverentiam exhibendo, super quibus «vestram in Domino prudentiam commendantes, universitatem vestram «attentius exhortamur, quatenus in fidelitate ac devotione huiusmodi

tempo non vi aveva più impero (1), non riuscì neppure ora a farvisi valere; che anzi il comune, nella sottomissione che ora gli fece, volle inserta espressamente la condizione « che « mai per cagione di sedizione o rivoltura non si sarebbero « tirate fuori della giurisdizione della terra le differenze e le « liti civili dei Toscanesi, nè formati loro processi dalla *va-* « *gabonda* curia del Patrimonio, ma sì dagli ufficiali del paese « che soli avevano podestà di rendere ragione ai cittadini e « a quei del distretto e contado e ai vassalli e baroni delle « castella che reggevansi al governo e signoria loro » (2). Anche la proterva Todi tornò a far pratiche per essere riammessa in grazia, ma Benedetto XII, edotto dal passato, le fece sapere che, se era disposta a riconoscere e adempiere ciò che doveva, gli mandasse pure i procuratori che benignamente li accoglierebbe, altrimenti si risparmiasse l'inco-

« sic stabiliter persistatis, eidem rectori aliisque nostris et Ecclesie me- « morate dicti Patrimonii officialibus de iuribus ad nos et ipsam Ec- « clesiam spectantibus, prout ad vos pertinuerit, respondendo, quod « proinde nostram et apostolice Sedis valeatis gratiam uberius prome- « reri. Dat. apud Pontemsorgie Avin. dioc. .v. id. septembris, a. .II.» (ivi, doc. 252). Estese inoltre a Toscanella la costituzione emanata dal suo predecessore per Viterbo sul divieto dell' elezione a quei supremi uffici che, sotto varie denominazioni, rendevano l'eletto arbitro del comune (ivi, doc. 251); ed esortò i Romani a recedere dalle loro pretese sulla medesima (THEINER, op. cit. II, doc. 27).

(1) Anche di recente il marescalco della curia essendo andato a Toscanella per arrestare certi sbanditi, se li vide togliere di mano dai birri del comune; e il rettore, se li volle, dovette chiederli al comune stesso (*Intr. et exit.* n. 118, « Exp. pro nuntiis », c. 48B sgg).

(2) Così il CAMPANARI, *Tuscania e i suoi monumenti*, I, 195, il quale trae la notizia da un documento di quell' archivio Comunale. Nell' intervallo fra l' invio dell' atto d' obbedienza al pontefice e la sottomissione al rettore, Toscanella era ricaduta in potere di altri, « ini- « quitatis alumpni », come li chiama il pontefice, senza nominarli, in alcune lettere del 17 luglio 1337, in cui dà ordine agli officiali del Patrimonio di ritoglierla loro, coll' aiuto di alcuni potenti baroni e comuni (*Reg. Vatic.* n. 132, c. 48B, docc. 160-173). Il che dai medesimi fu fatto subito e, sembra, senza troppo grande sforzo.

modo, che tanto ne li rimanderebbe, come già il suo predecessore, a mani vuote (1). E in verità le sue intenzioni non erano punto cambiate. Avendo il rettore in una visita fatta nell'ottobre 1336 nei luoghi di là dal Tevere rinvenuto a Terni due pubblici istrumenti, che furono poi trascritti nel registro della curia, dai quali appariva come la giurisdizione di questa si fosse effettivamente esercitata su Todi (2), e confidando dopo ciò trovare i Todini più arrendevoli, ne invitò il podestà e il vescovo ad un abboccamento con lui a San Gemini per trattare della riduzione della città (3): ma il risultato ne fu, al solito, negativo; infatti, andato pochi giorni dopo un notaro della curia a pubblicare a Todi alcune lettere del rettore stesso, vi fu senza tanti riguardi preso ed imprigionato (4). Viterbo continuò irremovibile nella fedeltà (5): si riprese la pratica per la costruzione della rocca, senza tuttavia concluder nulla (6), e frattanto, i Viterbesi

(1) *Reg. Vatic.* n. 131, c. 36, doc. 126, lettera del 31 maggio 1336 al Legato Bertrando in risposta a vari articoli.

(2) « De mense octobris, quando dominus rector et ego [thes.] « fuimus in visitatione, invenimus in civitate Interampne penes Ange- « lutium Francisce de dicta civitate duo instrumenta publica continentia « quandam sententiam latam per rectorem Patrimonii in quadam causa « appellationis contra Tudertinos, et quoddam interdictum latum in « civitate Tuderti per dictum rectorem, que instrumenta faciebant mul- « tum pro iurisdictione Ecclesie, quam habet in ipsa civitate, et fue- « runt regestrata in regestro curie Patrimonii, pro quibus solvi dicto « Angelutio de mandato rectoris, quia aliter non poterant haberi, .x. flor. « aur. » (*Intr. et exit.* n. 118, c, 155).

(3) Ivi, « Exp. pro nuntiis », cc. 152-154.

(4) Ivi.

(5) V. lettera laudatoria del pontefice, del 9 settembre 1336, in Pinzi, op. cit. p. 197.

(6) « Rectori Patrimonii. Quanquam non videatur multum expe- « diens fortalicium in civitate Viterbiensi construere, consideratis re- « bellionibus ac periculis et scandalis que retroactis temporibus, ut te « didicisse credimus, contigerunt, per te tamen secrete informare te « poteris de hiis et eorum circumstantiis universis, necnon et qui sum- « ptus essent pro fortalicio faciendo necessariis, quodve comodum vel

insistendo, Benedetto diè facoltà al rettore di trasferirvisi colla sua curia quante volte volesse, ad estirparvi ogni radice di tirannide (1). Fedeli e devoti continuarono ad essere i signori più potenti, come i molti Orsini che avevano feudi nel Patrimonio, i Farnese che già ne dominavano sì estesa parte (2), e Faziolo de' Prefetti, che il pontefice lodò e ringraziò (3): mentre contro qualche protervo che non volea sottomettersi fu fatta vigorosamente esecuzione, come contro Giovanni di Pietruccio Brandalia di Proceno, al quale, per avere occupato e tenuto in ribellione Morrano, ed uccisovi Creduccio Guardi, signore del luogo, fu confiscata nel marzo 1338 una torre e un cassero su quel di Proceno che aveva da poco ereditato da un avo materno (4); e Giovanni di Guittuccio di Bisenzo, contro il cui castello di Piansano fu fatto esercito nel giugno di quell'anno, e sì gagliarda offesa rivolta, che la guarnigione che vi era per lui col figlio Giacomo fu costretta a capitolare, e Piansano con tutto il suo esteso territorio e il castellare di Marano vennero in potere della Chiesa (5). In questo stesso anno 1338, si com-

« incomodum exinde provenire posset Ecclesie, ac de quanto Viter- « bienses iuvarent, et nobis referre secrete similiter que repereris, et « tibi videbuntur expedientia in hac parte. Dat. apud Pontemsorgie « Avin. dioc. .v. id. septemb. a. .ii. » (*Reg. Vatic.* n. 131, c. 69, doc. 249).

(1) THEINER, op. cit. II, doc. 26.

(2) La famiglia Farnese apparisce di questi tempi divisa in due grandi rami, quello dei fratelli Pietro e Cola, e quello di Ranuccio e Cola, per distinguerlo dal primo, detto d'Ancarano, dal suo più importante castello.

(3) *Reg. Vatic.* n. 131, c. 71 B, docc. 255-262 (9 settembre 1336).

(4) La sentenza è nel citato *Registrum curie Patrimonii*, cc. 13 B-15.

(5) L' instrumento di questa capitolazione è pure nel *Registrum* a cc. 12 B-13; lo riassumiamo. Il rettore del Patrimonio « Hugo Au- « gerii existens in campis castrimetatus cum suo felici exercitu supra « castrum Planzani, propter rebellionem, excessus et delicta Iohannis « Guictucii de Bisentio, cuius est dictum castrum, exbanditi et rebellis « sancte Romane Ecclesie ac ipsius domini capitanei et sue curie, pro « executione iuris et processuum sententiarum et exbandimentorum

battè contro Bagnorea, ribellata, sembra, per istigazione dei Cervareschi fuorusciti orvietani (1). Contro Lando Gatti che aveva occupato Carovella del monastero di S. Anastasio presso Roma, e commesso molti eccessi nel Patrimonio, irato col pontefice per la revoca della restituzione dei beni paterni fattagli dal rettore, e il divieto a questi di riammetterlo in Viterbo, siccome già aveva ordinato, bastò che Benedetto mostrasse voler procedere severamente, perchè smet-

« factorum contra ipsum Iohannem per curiam supradictam », deputò procuratori a ricevere dal castellano e dagli altri « qui sunt incastel- « lati et obsessi in dicto castro Planzani », il detto castello e la rocca, e a promettere ai medesimi « plenam securitatem et salvationem per- « sonarum et rerum »; i quali procuratori andarono subito sul ponte avanti la porta del castello, ed ivi abboccatisi col castellano, e mostrategli le lettere di sicurtà, ne ricevettero le chiavi delle porte sì del castello che della rocca, che immediatamente consegnarono al rettore, il quale a sua volta « pro executione processuum &c., possessionem di- « ctorum castri et rocche corporaliter intravit et apprehendit cum « omnibus iuribus et pertinentiis suis, ipsiusque castri territorio et di- « strictu », e l'assegnò al tesoriere. Contemporaneamente deputò a castellano di Piansano e territorio, « et etiam districtus et tenimenti ca- « stellaris Marani », Sacchetto di Castelnuovo ivi presente « committens « sibi vices suas in omnibus que ad officium ipsius castellanie pertinent, « causis gravioribus et iuribus que ad merum vel mistum spectant im- « perium dumtaxat exceptis, que sibi et sue curie reservavit ». Il rettore e il tesoriere stettero nell' esercito sopra Piansano sette giorni, dal 9 al 16 giugno (v. *Intr. et exit. Patr.* n. 154, cc. 165 B, 166 B).

(1) In *Intr. et exit.* n. 154 a c. 72, sono le condanne dei comuni che non mandarono uomini all'esercito. Inoltre a c. 119 si legge: «Die... « mensis ianuarii [1340] recepi [ego thes.] a domino Lemmo de Bo- « nihominis et domino Bernardo Angeli de civitate Balneoregii dan- « tibus et solventibus pro eis et quolibet ipsorum [*ed altre otto persone*] « pro compositione per eos habita... de processibus, exbandimentis « et condempnationibus factis et habitis contra eos... super eo quod « dicebatur prodiisse Civitam civitatis Balneoregii, et eam rebellasse et « rebellatam tenuisse contra Romanam Ecclesiam et curiam capitanei « Patrimonii, ut patet in actis curie predicte, .cc. flor. auri ». Esiste ancora la piccola Civita, sospesa sull'abisso, ed è fra le più interessanti reliquie di un mondo scomparso.

tesse dalle violenze (1); di lui infatti non si hanno più notizie fuorchè della sua uccisione a Bieda nel 1343 (2).

Un forte movimento di ribellioni si riebbe nel 1339-1340, nei luoghi di là dal Tevere, facente capo naturalmente a Todi, che si era levata di nuovo in armi, minacciando Alviano, Narni, Amelia e San Gemini (3). Amelia cadde in mano dei ribelli, a liberarla dai quali si combattè con grande vigore nel giugno del 1340. Pone di Guasta, nobile di Radicofani, ebbe il comando dell'esercito, al quale concorsero validamente in special modo Perugia e Orvieto. Si portarono in campo tutti i trabucchi della Camera. Balestrieri furono posti alla custodia di Foce, cui Amelia mirava come ad uno de' suoi migliori baluardi, mentre, con un'asinella appositamente costruita, si andò ad espugnarlene un altro, Civitella. Nulla si trascurò, perchè l'impresa riuscisse felicemente (4). Ed il successo infatti la coronò, chè dopo pochi giorni la città tornò all'obbedienza, il rettore vi mandò Manfredo Vitelleschi a trattarvi la concordia fra le parti (5), e per qualche tempo vi tenne Pone alla custodia. La ribellione erasi propagata anche a Terni, che oppose resistenza più gagliarda. Ai primi di ottobre il rettore pose quartiere a San Gemini per dirigere la guerra contro di essa. Cercò stringerla come in una cerchia di fuoco, ordinando anche agli uomini dei luoghi circostanti, Cesi, Stroncone, Miranda, di scendere all'offesa, e

(1) *Reg. Vatic.* n. 132, doc. 347, e n. 134, docc. 138-142, lettere del 22 aprile 1339 colle quali si chiedono aiuti contro di lui a Guido conte palatino e ad altri baroni del Patrimonio.

(2) V. Pinzi, op. cit. III, albero genealogico della famiglia Gatti.

(3) Theiner, op. cit. II, doc. 69; *Reg. Vatic.* n. 134, docc. 146-155, lettere del 22 aprile 1339, in cui si chiedono aiuti contro Todi perfino a Siena e Firenze.

(4) Append. xvii.

(5) *Intr. et exit.* n. 186, c. 71. Nel bollore della guerra civile erano state distrutte le porte della città e del vescovado. (V. doc. in Append. xvii). La ribellione era stata certamente, come tutte in questo tempo, intinta d' eresia.

facendo ben guardare i passi onde non venisse vettovagliata. Dall'alto di Miranda una grossa face lo avvertiva delle mosse del nemico, ed era segnale di buona custodia per le terre fedeli. I dintorni della città furono orribilmente devastati. Si fece uso di un nuovo strumento di ferro per lanciar proiettili, detto tromba marina o bombarda, che portò grande strage nelle file nemiche. Ma anche le perdite degli ecclesiastici non furono lievi: lo stesso loro marescallo Ugo de Manso, e Contuccio di Napoleone d'Alviano, uno de' nobili al servizio della curia, furono mortalmente feriti e fatti prigioni (1). Alla fine anche i Ternani si sottomisero. Il 20 ottobre un loro procuratore si presentò al rettore Guigo di S. Germano a chieder grazia e misericordia, e promise riconoscerlo nella sua qualità di conte della Sabina e avente speciale commissione della rettoria di Terni come unico giudice degli appelli, e pagare al tesoriere l'annuo censo di centoventi libbre di denari cortonesi, i soli obblighi ai quali la città si credeva tenuta verso la curia. Guigo prese atto di ciò colle debite riserve per gli altri diritti che alla Chiesa potessero spettare sulla città, e previa dichiarazione che non intendeva lasciarne impuniti gli eccessi (2); dopo di che inviò ad essa un suo rappresentante a ricevere gl'istrumenti della rinnovata fedeltà (3). Nel Patrimonio propriamente detto ribellarono i signori di Vitozzo. Guido Orsini conte palatino, in qualità di vessillifero e difensore della Chiesa, andò a combatterli sui primi del 1341, e, dopo non lievi fatiche, essendo il loro territorio molto frastagliato e silvestre, li soggiogò, tutti i loro fortilizi e rocchette riducendo in suo potere (4).

(1) Append. XVIII.

(2) THEINER, op. cit. II, doc. 113.

(3) Doc. cit. in Append.

(4) Il 5 febbraio gli furono dati cento fiorini « pro expensis per « eum factis mandato domini capitanei super executione facta per eum « et gentem Ecclesie contra dominos castri Vitotie rebelles Ecclesie, oc- « cupando plures (?) ex rocchis et fortilitiis castri Vitotie et maiorem

Più facile eragli riuscita, poco avanti, la spedizione contro i signori di Tolfa Nova, pur ribellati, dei quali aveva fatto prigione Nerio di Baldo (1). Coronò queste felici imprese il ricupero di Radicofani, donde fu espulso lo scellerato Giovanni di Monaldo che vi tiranneggiava, ed ove prima cura del rettore fu il provvedere alla buona custodia, e deputare officiali per l'amministrazione della giustizia (2).

Seguì un nuovo periodo di calma, durante il quale Orvieto colle sue lotte partigiane tenne a sè volte, principalmente, le cure degli officiali della curia. L'intervento di questi come supremi moderatori fu richiesto dalle parti, senza che queste intendessero però di menomare in nulla l'indipendenza del comune (3). Anche il pontefice li stimolò all'opera pacificatrice, per il bene della città a lui devotissima, della provincia ove poteva ripercuotersi l'eco di quelle discordie (4). Fu, sovra ogni altro, il negozio della pace or-

« quasi partem Vitotie, eam Romane Ecclesie summittendo » (*Intr. et exit.* n. 186, c. 80). A conquiderli del tutto, poichè da una rocca rimasta in loro mani offendevano continuamente, gli fu dato nel maggio un rinforzo di cavalieri (ivi, c. 133). Di lui si dice essere stato nominato vessillifero e difensore della Chiesa dal rettore Guigo, « considerata « tirampnide, infidelitate et rebellione hominum civitatis Interampnis, « dominorum de Vitotio et aliorum quamplurium potentium nobilium « provincie Patrimonii, qui spiritu rebellionis assumpto cornua erexerant « contra Romanam Ecclesiam ipsorum matrem et dominam singularem, « in gravem dissentionem et discordiam totius provincie Patrimonii « memorati... prehabito sano super hiis et maturo consilio principum « baronum nobilium et ambassiatorum civitatum et castrorum provincie « predicte, Ecclesie prefate fidelium devotorum... » (ivi).

(1) V. ivi, cc. 30 e 77.

(2) Append. XVIII bis. Del detto Giovanni di Monaldo è di nuovo menzione in una lettera di Clemente VI del 15 ottobre 1351, in cui si dà ordine agli officiali del Patrimonio di liberarlo dal carcere ove stava rinchiuso per sospetti, ed ove dicevasi « squalore confractus lu- « men amisisse » (*Reg. Vatic.* n. 185, c. 89).

(3) GUALTERIO, ivi, p. 25 e passim.

(4) THEINER, II, doc. 85, lettera al rettore Guigo di S. Germano

vietana che indusse il rettore Guigo di S. Germano e il tesoriere Ugo *Cornuti* ad eleggersi per un anno, dall'aprile 1340, un consigliere, nella persona del sapiente giudice Andrea *de Cerreto*, per esserne aiutati a condurlo a buon fine (1). Ma non riuscirono che a concludere trattati effimeri, seguiti ben presto da nuove brighe ed offese. Nel 1343 i dominatori Benedetto di Bonconte e Matteo Orsini, vedendo la loro posizione indebolita per i maneggi di Corrado della Cervara, fecero eleggere dal Consiglio, per rafforzarsi, in capitano di popolo lo stesso rettore del Patrimonio Bernardo di Lago, colla condizione bensì che dovesse risiedere per tutto il tempo del suo regime in Orvieto, e tenervi la curia generale della provincia, la quale, neanche in caso di qualche sua straordinaria assenza, se ne dovesse mai rimuovere, e ciò, affinchè gli Orvietani, per adirlo, non fossero costretti andar fuori della città; che anzi per evitare fin la parvenza della soggezione all'autorità politica di lui, lo chiamarono semplicemente, dice il cronista, messer Bernardo del Laco e non capitano del Patrimonio (2). Ottenuto il papale assenso (3), si recò egli in Orvieto, dove, riconfermato nell'ufficio, stette per circa un anno e mezzo (4);

del 20 gennaio 1339. *Reg. Vatic.* n. 129, c. 116, e n. 136, c. 52, id. al rettore Bernardo di Lago del 21 gennaio e del 13 luglio 1341.

(1) V. *Intr. et exit.* n. 186, c. 5 B.

(2) V. GUALTERIO, op. cit. I, 103, e II, 121 sgg, e doc. XVII in Appendice.

(3) THEINER, op. cit. II, doc. 134.

(4) GUALTERIO, ivi, II, 129. Durante questo tempo, così gli scrisse il pontefice: « Nonnullis asserentibus ex eo quod in civitate Urbevetana « cum tua curia resides statum Patrimonii b. Petri in Tuscia, cuius « rector existis, pacificum, ac cultum fidelitatis, pacis et iustitie in eo- « dem Patrimonio non modicum prosperari, et aliis quibusdam dicen- « tibus utilius et honorabilius existere, quod in castro Montisflasconis, « sicut solitum est hactenus, dicta curia teneretur, nos volentes super hiis « informari, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus, « consideratis et diligenter attentis circumstantiis universis in hac parte « quomodolibet attendendis, nos exinde fideliter reddere studeas cer- « tiores, circa salubre regimen eiusdem Patrimonii, sicut hactenus, in-

mentre nel cuore della provincia, che parevagli avere lasciato nella più profonda quiete, veniva facendosi sempre più attivo il lavoro di chi da tanto tempo macchinava nell'ombra per salire in alto.

Agli ambiziosi disegni di Giovanni di Vico doveva essere esca potente, come già si accennò, il malcontento delle popolazioni per il vessatorio governo degli officiali ecclesiastici. Di questo tenemmo parola più volte nel corso del nostro studio, ma l'incalzare degli avvenimenti ci ha fatto lasciare indietro molte altre notizie relative al medesimo che è pregio dell'opera qui riassumere. Sappiamo particolarmente degli abitanti di Montefiascone, che usi *ab antiquo* pascolare colle loro bestie nelle selve della Fratta, del Cerquitello e delle Molare, ne furono impediti dal castellano della rocca, famigliare del vicerettore Pietro d'Artois, che li angariò con multe e pignoramenti, il cui utile per sè ritenne, senza nemmeno farne parte alla Camera, quasi fosse provento della castellania: che dal rettore stesso furono fatti contro di loro processi, per cause frivole, e solo ad istigazione di alcuni ricercanti il proprio vantaggio coll'altrui danno, e i detti processi ancor più acremente proseguiti, se dagli aggravati si fosse interposto appello alla Sede apostolica, quasi punizione dell'aver tanto osato: che dal medesimo furono anche molestati nei diritti e nelle giurisdizioni esercitate pacificamente *ab antiquo*; soprusi tutti, contro i quali Giovanni XXII provvide a seconda delle loro istanze, memore dell'inconcussa fedeltà loro, che premio meritava, non mali trattamenti (1). I Cornetani si lamentavano, fra altro, che il tesoriere

« tentis studiis et operosis solicitudinibus nichilominus intendendo. Dat. « apud Villamnovam Avinion. dioc. .VIII. kal. martii, a. .II. » (*Reg. Vatic.* n. 137, doc. 726). Al qual proposito cade in acconcio notare anche la facoltà datagli nel 1343 di trasferirsi colla sua curia in qualunque luogo, e per tutto il tempo che reputasse opportuno (ivi, c. 114).

(1) *Reg. Vatic.* n. 96, doc. 3796 (26 ottobre 1329), e doc. 3790 (1° maggio 1330); e *Reg.* n. 98, doc. 529 (13 febbraio 1331).

non cessasse dal molestarli per le condanne subite quando erano ribelli, mentre, tornati all'obbedienza, ne avevano ottenuto dal Legato il condono (1). Il card. Napoleone Orsini, condomino colla Chiesa su Montalto, presentò a Benedetto XII una lunga serie di reclami contro gli abusi degli officiali in quella terra, e cioè, contro l'occupazione da essi compiuta del castelluccio presso Montalto, che a lui pure spettava, colla cacciata delle sue genti, e l'esproprio di altre terre attorno ai Montaltesi; l' estrazione di circa millecinquecento salme di grano dal porto senza pagarci la gabella, il cui provento andava pur diviso a metà, sotto pretesto che fosse grano della Chiesa, mentre era degli officiali stessi, per sete di lucro datisi anche alla mercatura: l'aver essi assegnato nel 1334 al suo vicario solo trecento fiorini del pascolo venduto oltre mille, e l' averne poi preteso ricevuta per l' intera metà spettantegli; lo sbandimento da tutto il Patrimonio del vicario stesso, ed i gravi processi fatti contro di lui, perchè nei sei mesi in cui era stato al regime della terra, aveva fatto giustizia di un malfattore, pretendendosi da essi, in onta alla consuetudine ormai immemorabile, che non gli spettasse l' esercizio del mero e misto impero; la condanna di sedici dei migliori uomini di Montalto in cinquecento libbre di moneta usuale ciascuno, per aver caricato nel porto, onde estrarla, certa quantità di biade, abbenchè colla licenza della curia e pagataci già la tassa; il rifiuto di contribuire ne' restauri delle mura, in diverse parti cadute, con pericolo di occupazione per la terra; gl' infiniti gravami recati agli abitanti, che sarebbe troppo lungo l'enumerare (2). Benedetto, che poco prima aveva nominato Bertrando arcivescovo di Embrun in riformatore delle province ecclesiastiche, con incarico di inquirere anche sulla condotta degli officiali, e costringerli alla restituzione del-

(1) *Reg. Vatic.* n. 116, doc. 1658 (16 luglio 1332).
(2) Append. XIX.

l'estorto (1), gli comandò subito di render giustizia all'Orsini e ai Montaltesi. Ma Bertrando assorbito da molteplici cure non potè adempiere il mandato. Così, la questione del castelluccio fu risoluta dal nuovo rettore Ugo d'Augerio, ed in senso favorevole al cardinale, colla reintegrazione cioè di questi nel condominio(2). Quella del mero e misto impero si protrasse più a lungo, nè sappiamo come finì, non avendosene altra notizia, dopo quella di nuove indagini ordinate dal pontefice al rettore del Ducato e all'abbate del monastero di Sassovivo per sapere se al tempo della cessione del regime all' Orsini quel diritto spettasse effettivamente al comune cedente(3). A toglier via ogni materia di questione sarebbe certo stato molto utile procedere fra Chiesa e cardinale ad una divisione del dominio di Montalto, ed il papa ordinò ai due predetti di esaminare anche questo suo progetto, ma non se ne fece nulla (4).

Le esorbitanze degli officiali attribuiva il cardinal Orsini all'impunità goduta sotto Giovanni XXII, per cui fatti sempre più arroganti perseguitavano in tutti i modi quelli che ricusavano conformarsi ai loro voleri (5). E Benedetto, ani-

(1) PINZI, op. cit. p. 195, doc. in nota.

(2) F. SAVIO, *Le tre famiglie Orsini* &c. in *Bollettino della Società umbra di storia patria*, II, 112, doc. in Appendice: sentenza del 16 luglio 1336. Nel marzo Ugo aveva mandato due notari a Montalto ed in altri luoghi « pro producendo et recipiendo testes pro parte curie « in causa vertenti cum domino Neapoleone cardinali super facto ca- « stellucii » (*Intr. et exit.* n. 118, cc. 131 B-134).

(3) THEINER, op. cit. II, doc. 49, breve del 6 ottobre 1337.

(4) Ivi, doc. 48. Nel 1372 gli eredi del cardinale, Rainaldo e Giordano Orsini, mostrarono desiderio di permutare la loro parte di Montalto « quia commune vitium est negligi quod communiter pos- « sidetur », e Gregorio XI domandò su ciò informazioni, prima al vicario Filippo vescovo di Sabina, e più tardi al Legato Geraldo di Puy (*Reg. Vatic.* n. 268, c. 264, e n. 269, c. 197); ma neppure questo progetto si effettuò.

(5) V. doc. prec. in Append.

mato da sincero desiderio di moralizzare il governo delle province, oltre alla nomina del suddetto riformatore, cambiò pochi mesi dopo tutti i rettori (1), ed ai nuovi ordinò d'indagare con severità sul regime dei predecessori, se cioè avessero aggravato i sudditi indebitamente e estorto da essi denaro, o ricevuto illeciti donativi, e riferirne a Bertrando (2). Proibì inoltre ai medesimi di deputare all'officio di marescalli i propri parenti ed affini, come quelli che troppe angherie commettevano, sicuri dell'impunità: e impose loro di eleggervi invece uomini probi, alieni dall'avarizia e da disonesti lucri, la cui durata in carica non dovesse eccedere i sei mesi, ma potessero esservi riconfermati se dal sindacato finale risultassero giusti, mondi e fedeli; nel qual sindacato i rettori, per qualunque motivo, fallendo, oltre al riceverne la debita punizione, dovessero essere tenuti anche per le colpe di quelli (3). Ai rettori stessi poi e ai tesorieri proibì di tenere al soldo della Chiesa i propri famigliari, come usavano fare, senza badare se fossero al servizio idonei, per lucrar sulle paghe, sotto pena di sborsare alla Camera il doppio di queste (4).

La missione del Legato Bertrando fu sterile di risultati (5): troppi i negozi, allora urgenti in Italia, ai quali doveva con-

(1) *Reg. Vatic.* n. 130, doc. 572 sg,, bolle del 13 settembre 1335.

(2) THEINER, op. cit. II, doc. 12.

(3) *Bullarium Romanum*, to. III, par. 2ª, p. 240, bolla del 10 luglio 1336.

(4) Ivi, p. 241.

(5) Bertrando si recò a Montefiascone nel gennaio 1336, come dalla seguente notizia: « De dicto mense ianuarii rev. in Christo pater « dominus Bertrandus archiep. Ebredunensis... qui erat in Urbe, scripsit « domino Hugoni rectori et mihi [thesaurario], quod ego accederem ad « eum cum .XL. vel pluribus militibus armorum, quia volebat venire « ad Montemflasconem. Et quia una pars gentis nostre accesserat Pizis « cum domino Philippo de Cambarlhaco olim rectore Patrimonii, qui « recedebat ad curiam, duxi multos soldatos qui stabant in Monteflascone « sine stipendio et certos familiares dominorum de Farneto et de Biser-

sacrare la sua opera. Anche il cambiamento dei rettori non portò a un cambiamento di sistema, e gli abusi continuarono. I comuni di Gallese e Vetralla si querelarono di essere disturbati nell'esercizio del mero e misto impero che dicevano a sè spettare per privilegio apostolico; il primo esponendo che un giurato della curia era continuamente nella terra a citarne gli abitanti avanti alla curia stessa ed in molti modi vessarli (1); il secondo narrando il fatto recente di una condanna a morte pronunziata dal podestà locale, e non ritenuta legittima dal rettore, che intimò al comune sotto gravi pene di rimettergli il reo, e, non obbedito, procedette poi all'esazione violenta delle pene stesse (2).

Da ogni parte dello Stato continuarono a levarsi proteste e querele. Anche nella venalità non furono i presenti officiali da meno degli altri, e la Camera continuò ad esserne grandemente danneggiata (3). Avendo il pontefice commesso al rettore Ugo d'Augerio l'esame di una questione insorta fra la Chiesa e Faziolo Di Vico per il possesso di parte del campo Semproniano, Ugo, corrotto certo da Faziolo, si preparava a deciderne, senza neppure udir le ragioni che per la prima gli avrebbero prodotto il tesoriere e il procurator fiscale: dovette il pontefice avocare a sè la controversia (4). Durante la gestione dello stesso Ugo e del tesoriere Ugo *Cornuti* (1335-1339), poco o nulla di emolumento ritrasse la Camera pontificia dal Patrimonio, e sì che spese straor-

« tio... » (*Intr. et exit.* n. 118, c. 121 B). In Montefiascone emanò nuove costituzioni e tenne udienza (ivi, c. 135, spese per la scrittura delle costituzioni stesse e di altri atti « in causis ventilatis coram ipso »).

(1) *Reg. Vatic.* n. 122, doc. 478, Benedetto XII scrive al rettore il 7 maggio 1335 che « si est ita » si astenga dal gravame.

(2) *Reg. Vatic.* n. 133, doc. 296, Benedetto ordina il 13 agosto 1338 al rettore della Campania e Marittima di indagare la verità in proposito e riferirgliene, onde sia fatta giustizia.

(3) THEINER, op. cit. II, doc. 70.

(4) *Reg. Vatic.* n. 132, doc. 345, breve del 6 novembre 1337.

dinarie o guerre e iatture d'altro genere non vi furono. Benedetto li citò entrambi a un severo rendiconto (1), nel quale per verità non se la dovettero cavar troppo bene. Del tesoriere si venne poi a scoprire che aveva fatto diversi contratti sui proventi della Camera lesivi dei diritti di questa, e molto dei proventi stessi aveva in diversi luoghi nascosto (2). Il generale divieto imposto dal pontefice a tutti i rettori e tesorieri di alienare gl' immobili e comporre sui medesimi senza sua speciale licenza, ed i mobili senza l'esperimento della subasta (3), ci è indice dei gravi abusi che anche in questo genere di contrattazioni si commettevano. Si lusingò ancora Benedetto potere a tutto rimediare colla nomina di un altro riformatore, che da altre cure non fosse

(1) « Non sufficimus admirari quod de toto tempore regiminis, « tu, fili rector, parum aut nihil emolumenti vel utilitatis de redditi- « bus et proventibus provincie Patrimonii b. Petri in Tuscia, que tam « lata et diffusa esse noscitur, et in qua Ecclesia Romana certos habet « redditus, ad nostram audivimus cameram pervenisse, tu quoque, fili « thesaurarie, qui magnas summas pecunie collectas de proventibus « prefatam cameram tangentibus in predicto Patrimonio reperisti (*), nec « de illis nec de aliis quas collegisse debes postmodum respondere pre- « libate camere curavisti. Attendentes igitur, quod ex talibus et simi- « libus negligentiis vel forte malitiis Ecclesia memorata, que subire « habet iugiter grandia onera expensarum, posset in suis periclitari ne- « gotiis, si sibi deficerent necessarii sumptus, quod absit, nolumus nec « intendimus quod camera predicta graviter de vobis et quibusdam « aliis super hiis conquerens, pertranseat deinceps talia sub dissimula- « tionis neglectu. Ideoque &c. Dat. Avin. .III. kal. aug. a. .V. », 30 luglio 1339 (*Reg. Vatic.* n. 132, doc. 251).

(2) *Reg. Vatic.* n. 135, doc. 142, Benedetto XII ordina, il 1° agosto 1340, al nuovo rettore Guigo di S. Germano di rintracciare i detti proventi e conservarli, rimettere alla Camera pontificia i registri del tesoriere stesso, e ad essa inviare anche le persone che con lui dimorarono, per averne notizie dell'amministrazione.

(3) *Reg. Vatic.* n.134, docc. 88-92, lettere del 10 gennaio 1339.

(*) Il suo predecessore Stefano Lascoutz gli consegnò, per ordine del papa, 7000 fiorini d'oro dei proventi da lui raccolti (*Reg. Vatic.* n. 132, doc. 13).

distratto, deputando a tale ufficio il 21 maggio 1339 Giovanni d'Amelio, arcidiacono forlivese (1), ma anche costui non lasciò traccia della sua opera. Morì così quel pontefice senza vedere, nemmeno in parte, appagata quella ch'era stata una delle più nobili aspirazioni del suo animo giusto. Bernardo di Lago, canonico Rutenense, rettore del Patrimonio al tempo della di lui morte, non fu migliore de' predecessori. La grave offesa recata al comune di Montefiascone col togliergli la libera elezione del podestà, per disporne egli a suo talento, le oppressioni contro quelli che ne reclamarono, l'arresto di quelli che si disponevano a portare i reclami al pontefice, e la loro detenzione finchè non ebbero promesso di non più partire, produssero attriti fra lui e il comune (2), ed accrebbero in Montefiascone, ov'era sì esiguo, il partito avverso alla dominazione della Chiesa. Ivi infatti si ha notizia, sotto il suo regime, di una ribellione, di cui fu l'anima il vecchio agitatore Nello Fortiguerra, che fu perciò sbandito dalla curia, ma anche esule continuò a cospirare per la libertà della patria (3). Dalle terre degli Arnolfi,

(1) THEINER, op. cit. II, doc. 70.

(2) *Reg. Vatic.* n. 138, doc. 217, Clemente VI comanda, il 15 agosto 1344, a Bernardo di desistere dai detti gravami, e revocare « que « per [eum] indebite attemptata fuerint, librando stateram iustitie ». Ma il comune non fu ripristinato nella libera elezione del podestà, per il che se ne richiamò ad Innocenzo VI, che il 24 maggio 1353 domandò informazioni in proposito al nunzio Ugo d'Arpagone e al rettore Giordano Orsini (arch. Vatic., fondo Garampi, busta 198, che contiene copie di documenti dell'archivio Comunale di Montefiascone, molti dei quali oggi non più esistenti).

(3) Fra le composizioni del tempo di Bernardo e di poco posteriore, ve ne sono di alcuni Montefiasconesi processati per essere stati in segreta corrispondenza col Fortiguerra ed aver trattato la prodizione della terra. Un tale mise a rumore il popolo gridando: *moriantur forenses*. Alla fine anche Nello compose « pro proditione dicte « terre », insieme agli altri sbanditi con lui, in 900 fiorini (*Intr. et exit.* n. 252, « De restis compositionum », c. 4 sgg. e « Compositiones », an. 1348, c. 20 sgg.). Nello Fortiguerra, cogli altri membri della sua

il cui regime, insieme colle rendite, si usava vendere al maggior offerente, con diritto però a questi di ritenere per sè una certa parte delle rendite stesse, giunsero alte lagnanze per le spogliazioni di cotali vampiri: molti abitanti avevano già trasferito altrove la propria dimora, e la contrada sarebbe rimasta deserta, se il papa non avesse imposto a Bernardo di cambiar sistema, deputare cioè a quel governo persone fedeli e idonee, con congruo stipendio, senza partecipazione ai proventi, e sindacarle a dovere (1). Fastidiva Bernardo che al pontefice lontano giungesse l'eco di sue prepotenze, e poichè il marescallo del Patrimonio, Elia di Ventodoro, nominato a quest'ufficio dal pontefice stesso, volle, senza il suo consenso, andare ad Avignone per informar la curia dello stato della provincia e di Roma, egli non si peritò d'ingiuriarlo e sospenderlo dallo stipendio, nonchè dalla custodia di Orchia; ma fu poi costretto a reintegrarlo in tutto (2). Se tanto osava contro un protetto dal pontefice, è facile immaginare di che dovesse esser capace contro chiunque altro si ribellava alla sua tirannica volontà.

Quando, il 13 gennaio 1345, Clemente VI si rallegrava con Bernardo di Lago della fedeltà e della pace regnanti nel Patrimonio, dei diritti ed onori della Chiesa da lui solerte-

famiglia, era stato fra i principali promotori della ribellione contro il vicario Bernardo *de Cucuiaco* nel 1315 (V. ANTONELLI, *Una ribellione* &c. loc. cit.).

(1) *Reg. Vatic.* n. 138, doc. 32, lettera al medesimo del 2 giugno 1344.

(2) Ivi, doc. 118, lettera del 15 agosto 1344: « Cum autem ipse « [Elias] », dice il pontefice a Bernardo, « qui de nobili et magna domo « traxit originem, non sit dehonestandus seu vituperandus faciliter, « immo per te debuerat, etiam si non commisissemus sibi aliquod « officium, honorari decenter, volumus &c., quatenus ad omnia illa que « tenebat ex nostra et tua concessione ipsum restituens, et de stipen- « diis sibi et suis pro preterito tempore ac futuro debitis satisfieri fa- « ciens integraliter, pertractes favorabiliter et benigne... ».

mente conservati e difesi (1), era certo ben lungi dall'immaginare che in quell'anno stesso avrebbero cominciato a manifestarsi i primi segni di quell' opera sovvertitrice che doveva sconvolgerlo tutto, e la dominazione della Chiesa precipitare sull'orlo della rovina. Tutto invero appariva allora tranquillo: la sovranità pontificia ovunque rispettata, oltrechè rinforzata già con qualche nuovo acquisto, come quello della parte di Onano spettante ai Della Greca di Orvieto (2); e recentemente tornata a riverire anche da Todi, che aveva mandato ad Avignone un ambasciatore a chieder perdono dell'adesione al Bavaro, ed accettato la penitenza inflittale (3). Invece l'11 ottobre di quello stesso anno un'altra lettera di Clemente al rettore ci rivela già uno stato di cose affatto cambiato: Todi in arme contro San Gemini da cui riesce alfine ad estorcere una nuova soggezione; altri ribelli contro altre terre della Chiesa; tutti i ghibellini in grande fermento (4).

(1) Ivi, doc. 645.

(2) Si fece per pubblico istrumento nel settembre 1340 (*Intr. et exit.* n. 186, c. 59). Quando Pone di Guasta andò a prenderne possesso per la Chiesa, « aliqui ex nobilibus et dominis dicti castri « obstiterunt et impedierunt eumdem... accipere possessionem predi- « ctam, que tunc haberi non potuit sine bello facto et pugna commissa « cum detemptoribus turrium et palatiorum dicti castri » (ivi, c. 108 B). La Chiesa era già in possesso della metà del castello spettante a Pietro Riccardo Annibaldi, al quale avevala tolta Roberto d'Albarupe nel 1328 (cf. *Collectorie*, n. 175, c. 88), ma in seguito ai reclami dell'Annibaldi (THEINER, II, doc. 15) parve ad Ugo d'Augerio doverglisi restituire (*Reg. Vatic.* n. 127, doc. 182), e fu allora che si cominciò a trattare l'acquisto della parte dei Della Greca.

(3) RIEGLER, *Vatikanische Akten* cit. doc. 2192.

(4) « Ad nostri apostolatus auditum infeste relationis assertione « pervenit, quod universitas et homines civitatis Tudertine ac nonnulli « alii de Patrimonio b. Petri in Tuscia, cui rector existis, Deum ac nos « et Ecclesiam Romanam offendere non verentes, prefati universitas et « homines castrum Sancti Gemini ad nos et Ecclesiam ipsam pertinens, « necnon habitatores eiusdem castri nostros et ipsius Ecclesie subditos « et fideles, hostili exercitu congregato, invadere, offendere ac dampni-

Quale la causa? Certo, quegli avvenimenti del reame di Napoli, fatali al guelfismo, dei quali tutta Italia risentì il contraccolpo: la morte di re Roberto, avvenuta nel 1343, cui aveva tenuto dietro il 18 settembre di quest'anno 1345 l'uccisione del marito della di lui nipote ed erede al trono Giovanna, che è quanto dire la caduta di quella monarchia angioina « che era stata finora il punto d'appoggio dello stato « temporale del papato in Italia e di tutta la parte guelfa » (1). In Viterbo si videro pazze scene di esultanza: sulla piazza del comune innalzarsi una grande aquila imperiale avente lo stemma della casa Angioina sotto i piedi, in obbrobrio e derisione della memoria di re Roberto, e ad essa accorrere i ghibellini a capo scoperto, adorarla, offrirle candele e altri doni (2). In Viterbo la parte ghibellina, riorganizzata da Giovanni Di Vico, era divenuta potente, ed ora manifestava liberamente il proprio entusiasmo. Ciò era il risultato di un lungo e paziente lavoro, sfuggito agli officiali della curia, ma del quale non era mancato per verità qualche sintomo

« ficare multipliciter temerariis et presumptuosis ausibus presumpserunt, « ac tam ipsi quam alii rebelles predicti de ipso Patrimonio ad tuas « et aliorum officialium nostrorum et ipsius Ecclesie iniurias et offen- « sas prosilire, necnon honores, terras et iura nostra et ipsius Ecclesie « in dicto Patrimonio consistentia, ac fideles devotos et subditos no- « stros et Ecclesie predicte invadere, offendere ac molestare, statumque « dicti Patrimonii turbare pacificum moliti sunt et etiam moliuntur, « non attendentes prudenter, quod per constitutiones fe. re. Iohan- « nis pp. XXII predecessoris nostri adversus talia presumentes graves « spirituales et temporales pene ac sententie sunt inflicte ». Proceda pertanto contro i medesimi (*Reg. Vatic.* n. 139, doc. 510). V. inoltre per Todi e San Gemini anche i docc. 924 e 925 (13 febbraio 1346), e *Reg. Vatic.* n. 140, doc. 152 (15 giugno 1346); ed un atto d'appello dei Todini dell'agosto 1346, in arch. Vatic. *Instr. Miscell.* ad an.

(1) GREGOROVIUS, *Storia della città di Roma nel medioevo*, ed. Venezia, VI, 280.

(2) CALISSE, *I Prefetti Di Vico*, doc. 90 in Append., lettera del pontefice ai suoi officiali perchè procedano per ciò contro Giovanni Di Vico e seguaci.

significante. Già fin dal 1341 novità vi erano state tentate contro la Chiesa, seguite subito bensì da una riconciliazione, ma all'occhio vigile di Benedetto XII indizio di segreti maneggi, contro i quali occorreva star bene in guardia (1).

Dietro alle quinte stava invero Giovanni Di Vico, che succeduto al padre Manfredi nella prefettura urbana, e sbarazzatosi fin dal 1338 del fratello Faziolo coll'averlo fatto uccidere in un tumulto popolare, aspirava a divenire signore assoluto di Viterbo, per distendere di lì la sua dominazione su tutto il Patrimonio. E signore vi divenne col fatto, mentre Bernardo di Lago impigliato nei negozi orvietani poco pareva addarsi di lui. Dopo di che si volse a dar forma concreta ai suoi vasti disegni di dominio, cominciando, appunto nel 1345, coll'acquisto della vicina Vetralla. Questa terra, come si disse, erasi venduta ad Andrea e Francesco Orsini, i quali, a sentir loro, vi aveano ricondotto la prosperità e la pace, e fatto sì che, rialzata dal lungo squallore, fosse tornata

(1) Così ne scrisse al rettore il 13 settembre: « Que in civitate « Viterbiensi attemptata hiis diebus et per te subsequenter cum dile- « ctis filiis comuni et universitate ipsius civitatis acta fuerunt, littera- « rum tuarum nobis series patefecit. Sane quia capitula inde facta, « que nobis in tuis litteris inclusa misisti, nequaquam videbantur esse « sub forma debita ordinata, grata in forma illa non habuimus nec « accepta. Sed ecce quod ea secundum quod nobis visum est expedire « correcta tibi mittimus in cedula presentibus interclusa. Ideoque tu sic « super eis et aliis negotium huiusmodi tangentibus consulte, mature « ac provide studeas te habere, quod ea que circa hec egeris derisoria « vel inutilia non reddantur. Scire quidem te tanquam in scola expe- « rientie constitutum credimus quantis cautelis et solicitudinibus est « hominum presertim illarum partium malitiis et fraudibus obviandum, « et maxime ne Prefectus et frater suus in communitate aut aliquo « dominio (*sic*) vel colore dominii seu potestatis alicuius civitatis pre- « dicte ad que aspirare et aspirasse dicuntur hactenus avide se pos- « sint tam communi predicto vel per se immiscere quomodolibet sum- « mopere precavendum. Porro super aliis de quibus pridem scripsisti « tibi litteras mittimus &c. Dat. Avin. id. sept. a. .VII. » (*Reg. Vatic.* n. 136, doc. 182).

anche a rispondere alla Camera del Patrimonio in ciò che doveva (1); però in segno di loro dominio, o per loro uso d'abitazione, com'essi dicevano, vi avevano anche costruito un fortilizio o casamento. Questo diede ombra al rettore, che fu sollecito informarne il pontefice, il quale gli ordinò di ridurlo in mano della Chiesa, insieme a tutti i diritti acquistati dagli Orsini su Vetralla, ma poi supplicato da questi per la revoca di un tale ordine, o almeno per ottenere il rimborso di ciò che avevano speso per l'acquisto e per la costruzione del fortilizio, in cui aveano rinvestito anche le doti delle mogli, in attesa di nuove informazioni, mandò di soprassedere. Si era a questo punto, quando Andrea Orsini, visto il pericolo di rimanere senza Vetralla e senza denari, accolse di buon grado la domanda del Di Vico per l'acquisto di tutti i suoi diritti in detta terra, e per il prezzo di sedicimila fiorini glieli cedette. Protestò il papa, ma invano: Vetralla restò al Di Vico, che ne fece uno dei maggiori baluardi di sua potenza, posta com'era vicino a Viterbo, ed in faccia alla opulenta Maremma sulla quale si fissava più intento il suo sguardo, cupido di conquista (2). Comincia ora il Di Vico a mettersi in aperto contrasto colla Chiesa.

(1) Il castello di Vetralla, dicevano essi, « propter partialitates « et inimicitias quas habebant et habuerunt inter se homines dicti ca- « stri et nimiam paupertatem ipsorum erat... quasi ab omnibus in- « colis et habitatoribus derelictum et adeo dissipatum, quod Ecclesia « de iuribus et consuetis servitiis eidem debitis nichil percipiebat ab « hominibus et incolis supradictis, qui vagabundi discurrebant hinc « inde ». Invece dopo il loro acquisto « incole et habitatores predicti « ad castrum redierunt predictum, et possessiones excolentes predictas, « ex tunc de talliis et aliis iuribus, que camera Patrimonii ante dis- « sipationem dicti castri recipere consueverat, responderunt prelibate « camere ac respondent, reducto et restituto in statu suo dicto castro, « et in devotione ac fidelitate ipsius Ecclesie debite persistente » (v. *Reg. Vatic.* n. 139, doc. 204).

(2) Calisse, op. cit. p. 69 sgg.; *Reg. Vatic.* n. 138, doc. 257, e n. 139, doc. 62, e doc. cit. 204.

Nelle lotte orvietane fra interni ed usciti, parteggia per questi ultimi, poichè il rettore del Patrimonio è tutt'uno coi primi, ed aiuta Corrado Monaldeschi a rientrare nella città e farsene signore, ponendogli a fianco il proprio fratello Sciarra. Ne riceve aiuto, in compenso, per impadronirsi di Bagnorea, Toscanella e Piansano. Segue fierissima guerra, alla quale partecipano, divise in due grandi campi, le maggiori forze del Patrimonio e di Roma. Stanno da una parte il comune d'Orvieto collegato con quello di Viterbo, i Monaldeschi della Cervara, il Di Vico e i fratelli, rinforzati dai romani Luca Savelli, Stefano Normanni, Sciarretta Colonna, Nicola di Buccio: dall'altra il rettore Bernardo di Lago col profugo orvietano Benedetto di Bonconte, Giordano di Poncello, Orso di Napoleone e Cola di Matteo Orsini, Manfredo Vitelleschi e il comune di Corneto, Cecco e Bertoldo di Ranuccio Farnese, i signori di Castel di Piero, Bertoldo di Tessennano, il comune di Orte, e altri minori. Una clamorosa sconfitta tocca nel luglio 1346 alle genti del rettore, le cui bandiere, come trofei di vittoria, vengono rizzate in Viterbo sul tetto del palazzo del podestà. Egli se ne rifà con cavalcate devastatrici sul territorio orvietano. Arrivano intanto da Avignone gli strali delle scomuniche e delle altre pene contro gli usurpatori e i ribelli: s'incita il rettore a conquiderli: si sollecitano da ogni parte aiuti. Contro il Di Vico in ispecie si raccomanda la maggior energia: si fa bandire dal vicario in Roma, pena la scomunica, che nessuno gli porti soccorsi: si fulmina l'interdetto su Viterbo che lo ricetta: lui e i fratelli, nonchè Corrado Monaldeschi, si citano in curia, nel termine di due mesi, per essere giudicati su tutte le loro colpe (1). Di fronte a questo scatenarsi della collera pa-

(1) GUALTERIO, op. cit. I, 115; PINZI, *Storia di Viterbo*, III, 206 sgg.; CALISSE, op. cit. docc. 87-92 in append.; THEINER, op. cit. II, docc. 162, 194. Ed inoltre, *Reg. Vatic.* n. 141, docc. 217, 218, 269, 270, 419, 429, 431, 432.

pale, il Di Vico non inasprisce di più nella lotta, ma abbassa ipocritamente il capo, e si mostra incline a un accordo. Viterbo, che in lui s' ispira, fa ugualmente, ed è larga di promesse al rettore, fra le quali di non dare più balia alcuna nè al Di Vico stesso, nè ai fratelli o ad altri, ed aiutare gli officiali della curia nel riconquisto di Piansano (1). Anche Orvieto, auspice il conte Guido di Soana, si riconcilia col rettore (2), e così al cominciare del 1347 è tutta una primavera di pace. L' accordo col Prefetto viene da Bernardo di Lago spedito al pontefice per l'approvazione, ma questi, intento ad altri negozi, lo rimette al Legato Bertrando che vi decida sopra non oltre il 1° novembre, e frattanto sospende il processo a carico del Prefetto, colla condizione bensì che al rettore obbedisca, e si astenga da novità (3).

Apparisce ora anche sul torbido orizzonte del Patrimonio la fulgida meteora di Cola di Rienzo, mentre quella sanguigna del Prefetto si ecclissa. Come tutti i baroni del distretto romano, anche il Di Vico, dopo lunga e aspra guerra (4), è costretto a sottomettersi al tribuno di Roma, ed in Campidoglio, prostrato ai piedi di lui, giurare fedeltà alla repubblica. In quella guerra Bernardo di Lago, spaventato dei progressi del tribuno, erasi tenuto per il Prefetto, il che avea fatto risentir Cola presso il pontefice, ed apparire alla sua esaltata fantasia la morte di Bernardo, avvenuta il 14 luglio 1347 (5), come una divina vendetta compiutasi colla cooperazione degli apostoli Pietro e Paolo, della cui causa si trattava (6). Ma d'altronde qual contegno doveva tenere il rettore davanti a quella rivoluzione, di cui nessuno avrebbe potuto misurar la portata? Stette in fatto

(1) Pinzi, ivi, p. 219, doc. in nota.
(2) Gualterio, ivi, p. 116.
(3) Calisse, op. cit. doc. 99*bis* in append.
(4) Per i particolari di questa guerra v. Calisse, op. cit. p. 73 sgg.
(5) Gualterio, ivi, p. 117.
(6) Iohan. Hocsemii *Gesta pontificum Leodiensium*, lib. II, cap. 35.

che il 1° di settembre quasi tutti i comuni del Patrimonio conferirono a Cola la signoria, per liberarsi, scriveva costui al pontefice, dalle angherie degli officiali ecclesiastici e dalla rabbia dei tiranni (1). Ciò mise troppo bene in chiaro il pontefice sui veri intendimenti di Cola, e lo indusse a romper gl' indugi, e procedere rigorosamente. Ne scrisse al vicerettore Pietro *de Pinu*, ordinandogli di ben munire le fortezze, e chiedere aiuto, se occorresse, ai rettori della Campania e del Ducato (2); al tesoriere, che volle subito gli prestasse per le necessità imminenti quattromila fiorini (3). Nominò poco dopo a rettore il proprio nipote Guiscardo di Comborino, nella cui energia molto confidava (4); e mandò al Legato di assoldare quanta gente credesse necessaria, senza badare a spesa, niuna fede prestando più alle promesse del tribuno che mentiva con fronte da meretrice (5); e lo esortò anche a star bene in guardia contro probabili accordi fra esso e il Prefetto, che si dicevano avviati con danno gravissimo della Chiesa (6). Ma ben presto si vide non essersi che dato corpo a un' ombra: il governo di Cola cadde miseramente, e su lui inerme, fuggiasco, il

(1) THEINER, op. cit. II, doc. 176.

(2) Ivi.

(3) *Reg. Vatic.* n. 141, doc. 359.

(4) THEINER, op. cit. II, doc. 182.

(5) *Reg. Vatic.* n. 141, doc. 830. Vi si dice: «...Et licet prefatus «Nicolaus noviter scripserit nobis per quasdam litteras suas, quarum «copiam mittimus tibi presentibus interclusam, quia tamen ipse in «verbis suis non habet sociam veritatem, sed, quasi frons meretricis «ei facta sit, sine rubore mentitur, modica videtur suis promissionibus «danda fides. ...Et si sit faciendus et tenendus exercitus pro guber-«natione ac defensione terrarum eiusdem Ecclesie et ad ipsius Nicolai «effrenem malitiam compescendam, fiat et teneatur omnino sine dila-«tione quacumque, et si dicti Patrimonii ad id non suppetant facultates, «rescribas celeriter et significa nobis ea que pro tenendo huiusmodi «exercitu fuerint oportuna, quia quicquid scripseris et poposceris, sine «cunctatione mittemus... Dat. Avin. .II. id. novemb. a. .VI.».

(6) CALISSE, op. cit. doc. 100*bis* in append.

Legato si limitò a scagliare da Montefiascone gli acuminati strali delle sue condanne.

La guerra col tribuno aveva pel momento indebolito il Prefetto, che ora nei trattati ripresi col Legato si dimostrò abbastanza arrendevole, e lasciò, senza opporsi, che il rettore Guiscardo di Comborino ricuperasse alla Chiesa le città di Bagnorea e Toscanella (1). Una delle vertenze più gravi, quella di Vetralla, fu risoluta in questo modo. Il Di Vico cederebbe alla Chiesa tutti i suoi diritti sulla medesima, dietro rimborso, entro due mesi dal 28 febbraio 1348, del prezzo da lui sborsato per l'acquisto, che diceva ammontare a sedicimila fiorini: non effettuato il quale pagamento entro il detto termine, riconoscerebbe, anche a nome del condomino Matteuccio di Francesco Orsini, di tenere Vetralla in feudo dalla Chiesa, obbligandosi di prestare il ligio omaggio e il giuramento di fedeltà nella forma consueta, e pagare un censo di venti fiorini; al che Matteuccio rifiutandosi, aiuterebbe a tutto potere la Chiesa a ricuperare la parte di lui (2). Notevole la discussione che gli accordi stabiliti fra il Legato ed il Prefetto suscitarono in seno al sacro collegio. Quanto a Vetralla, sostennero alcuni, doversi escludere affatto l'infeudazione, considerati gli eccessi del Prefetto contro la Chiesa, nonchè la fortezza e posizione della terra: altri invece opinarono non doversi ripudiare, purchè fatta a tempo, o revocabile *ad nutum* del pontefice o del rettore, considerati i gravi negozi emergenti, che non

(1) « Gaudemus, fili, quod omnipotens Dominus sub manu tua re- « bellium Ecclesie cornua elata contrivit, et civitates Balneoregensem et « Tuscanensem ad nostram et Ecclesie atque tuam obedientiam devotio- « nemque reduxit ». Così Clemente VI al rettore il 23 marzo 1348 (*Reg. Vatic.* n. 141, doc. 1261). La ricuperazione di Toscanella sembra avvenuta l'8 marzo, da questo giorno cominciando ivi la custodia per la Chiesa (*Intr. et exit.* n. 253, c. 44). Vi fu posto subito mano alla costruzione di una rocca col concorso del comune (*Intr. et exit.* n. 252, c. 14).

(2) CALISSE, op. cit. doc. 100*ter* in append.

avrebbero permesso alla Camera, se non con gran sacrificio, di sborsare al Di Vico la somma che pretendeva, ed anche per non creare con questo pagamento un brutto precedente, che avrebbe indotto altri a nuove usurpazioni, nella speranza di un lucroso riscatto. Il pontefice inclinò per il rimborso, però non nella somma richiesta, ma in quella di settemila fiorini, che era la somma, secondo lui, effettivamente pagata dal Di Vico per l'acquisto, il di più che questi chiedeva intendendo che dovesse essere dal medesimo rilasciato come emenda delle offese recate alla Chiesa: non era tuttavia alieno dall'aggiungervi qualche cosa del suo. Quanto a Viterbo, fu pure osservato non potersi il trattato accettare, non esprimendovisi che la Chiesa vi dovesse porre il podestà: era questo un punto di capitale importanza: per il pontefice, anche l'accordo su Vetralla, così com' era stato concluso, sarebbe stato tollerabile, se fosse rimasto salvo quel diritto. Del resto Clemente finì col rimettersi in tutto al prudente arbitrio del Legato: egli, ch' era sul posto, avrebbe potuto meglio valutare le conseguenze che da un rigetto del trattato sarebbero derivate, come l'utile di una riconciliazione col Di Vico, e il danno della continuazione della di lui inimicizia (1). Tutto rimase pertanto nel modo ch'era stato stipulato. La durata della pace fu limitata, sembra, a soli tre anni (2), non volendo il Di Vico legarsi le mani per un tempo troppo lungo, ma, appena rifatto di forze, proseguire nell'effettuazione dei suoi disegni.

I tempi poi allora volgevano tristi. Dal Mezzogiorno si avanzava, foriera di sterminio, la grande compagnia del Guarnieri, che aveva seminato la Campania di rovine. Il

(1) Append. XX.

(2) Infatti il 4 maggio 1351 il rettore spedì un messo al Prefetto « ut responderet litteris sibi missis de curia Romana per dominos Ebre- « dunensem et Bononiensem cardinales super prorogatione termini sta- « tuti super concordia dicti Prefecti cum Ecclesia » (*Intr. et exit.* n. 266, c. 34).

febbrile adoprarsi nella difesa ci attesta del gran timore in cui si stava. Nella rocca di Montefiascone, ove risiedeva il Legato Bertrando, furono armate le sei torri (1), e il rettore del Ducato mandò di rinforzo tre bandiere di fanti (2). Fu pure aumentata la custodia di Orchia, Marta e Abbadia al Ponte, e in quest' ultima fatti grandi restauri. A Toscanella, Corneto e Montalto si spedirono messi, perchè si stesse forti e costanti contro l' invasore (3). Questi, trovato il passo sbarrato dalle milizie romane, ripiegò verso la Sabina, e allora si spedì subito il tesoriere Tavernini a ordinare la resistenza colà, come pure a Terni, Narni, Orte e Gallese, nella cui rocca furono fatte sei bertesche e un corridoio tutt' attorno per stare alla difesa (4). Per circa tre mesi (marzo-maggio 1348) si fu in grandi angustie: alla fine quell' ira di Dio s'allontanò. Seguì un flagello ben più tremendo, contro il quale si era allora disarmati, la famosa peste nera, paragonata dai contemporanei al diluvio sterminatore. Nel Patrimonio si calcola che morissero i due terzi; in Orvieto, secondo il cronista, i nove decimi; in Acquapendente i Dodici del comune, per la grande mortalità, furono ridotti a Quattro. Dello stesso male morì probabilmente, il 16 luglio (5), anche Guiscardo di Comborino,

(1) Altri provvedimenti furono la «incisio .ccc. salmarum lignorum «in silva Gatti, pro ipsius rocche fulcimento»; la «factura rote pontis «levatorii dicte rocche, necnon solarii in quo fixa fuit dicta rota, que «propter vetustatem erant consumpta et fracta»; l'acquisto di grandi olmi e pioppi «pro faciendis quatuor trabuchis»; la «factura decem «levarum pro carcandis grossis balistis»; la «muratura muri in quo «consistit pons levatorius extra portam falsam, ut per ipsam portam «haberetur facilius egressus et ingressus in dictam roccham, cum casus «imineret» (*Intr. et exit.* n. 253, cc. 92-100).

(2) Fumi, *I Registri del ducato di Spoleto* in *Bollettino della R. Deputazione umbra di st. patria*, VI, 269.

(3) *Intr. et exit.* cit. cc. 48 sgg., 56, 57, 89.

(4) Ivi, cc. 60, 61, 100.

(5) Ivi, n. 253, c. 1.

ultimo dei Francesi che ressero il Patrimonio, dopo aver dato prova, nel suo breve governo, di non comune energia nella tutela dei diritti della Chiesa.

Meritano un ricordo invero le espugnazioni da lui nell'aprile compiute dei casseri di Bolsena e delle Grotte, che, certo in virtù dell'ultimo trattato fra la Chiesa ed Orvieto, dovevano essere tenuti in commenda per entrambe da Giordano Orsini, uno dei manipolatori del medesimo, e che gli Orvietani di recente, entrando, sembra, per le porte false, aveano occupato (1). Ambedue furono cinti d'assedio; fu scavato sotto la torre del primo per farla precipitare, e corrotto il castellano con una provvigione di cinquanta fiorini; poi entrambi distrutti (2). E merita un ricordo anche la guerra da lui combattuta contro Guido conte palatino, che si era fatto vendere Pereta da un tal Benincasa pisano, che nessun diritto vi aveva, tenendola semplicemente in custodia per il feudatario Raniero di Donoratico, morto da poco senza prole, e che avrebbe perciò dovuto restituire alla Chiesa (3). Nel maggio gli tolse Mezzano, uno dei migliori castelli di lui, dopo averne rotte le mura con grilli, gatti e asinelle, e fatto cave all'intorno: poi Giugliano (4); e il 24 giugno, convocato

(1) *Intr. et exit.* ivi, cc. 56, 58.

(2) « Expense pro obsidione castri Bulseni. Infrascripte sunt quan« titates pecuniarum, quas ego... thesaurarius solvi Iohanni Fabri de« putato ad administrandum res et massaritias camere Patrimonii, que « erant in exercitu seu obsidione facta supra cassarum castri Bulseni, « pro expensis per dictum Iohannem factis in obsidione et causa obsi« dionis dicti cassari, quod per commune civitatis Urbevetane tenebatur « et custodiebatur, ex quo multa pericula dicto castro et aliis terris « iminebant, de mense aprilis anni Domini 1348 » (ivi, cc. 82–84). Seguono le « Expense pro obsidione casseri Griptarum » (ivi, c. 85). Ser Basco notaro della curia fu mandato a Bolsena « ad tractandum « dirutionem cassarorum Bulseni et Griptarum, per quos cassaros ma« gnum periculum toti provincie Patrimonii iminebat » (ivi, c. 65).

(3) *Reg. Vatic.* n. 141, docc. 830 e 1094.

(4) « Exercitus Meczani. Die .XXIIII. mensis maii anni Domini 1348 « solvi ego... thesaurarius magistro Petro magistri Cepti de Montefla-

l'esercito de' baroni e comuni, gl' inflisse una solenne sconfitta in campo aperto, che lo costrinse a chieder pace, e restituire la male acquistata Pereta (1). Di lì a poco anche il conte Guido morì di peste (2). Conseguenza di questo malanno fu una grande crisi economica, un incrudelire del malandrinaggio, e di quelle razzie baronali che portavano nei campi lo squallore. Il campo Semproniano, presso l'Abbadia al Ponte, fu invaso nell'ottobre 1349 da Ugolinuccio di Montemarano, che il rettore punì coll'oppugnargli Castelfranco (3); poco dopo, da Bertoldo di Ranuccio Farnese (4).

« scone pro infrascriptis expensis factis per eum de mandato magni« fici militis domini Guichardi de Comborino rectoris Patrimonii in « exercitu et causa exercitus facto per dictum rectorem supra castrum « Meczani, quod erat comitis Guidonis rebellis Ecclesie, pecuniarum « quantitates inferius declaratas » (*Intr. et exit.* n. 253, c. 86). « Die « .xv. iunii solvi... misso ad dominum nostrum papam cum litteris do« mini capitanei super captione rocharum Iugliani et Meczani que erant « comitis Guidonis .xii. flor. » (ivi, c. 61).

(1) Ivi, cc. 22, 61, 62. In *Intr. et exit.* n. 252, c. 70 sgg. si registrano le composizioni dei comuni che non mandarono il loro contingente all'esercito. Pereta contava allora 90 famiglie [*fumantia*] (ivi, c. 57, « Recepta castri Perete » dal 27 luglio 1348).

(2) GUALTERIO, *Cronaca* &c. *di F. Montemarte*, I, 21.

(3) « Cum Ugolinucius de Montemarano et Angelus eius filius non« nullas iniurias, offensas et depredationes inferrent fidelibus Ecclesie « Romane et inferre non cessarent, necnon equitavissent pascuum Ec« clesie situm in campo Sancti Prognani, magnificus miles dominus Ia« cobus de Gabrielibus Patrimonii rector deliberavit contra terras dicti « Ugolinucii, et presertim contra castrum Franchi dicti Ugolinucii, ubi « inferentes dictas iniurias potissime receptabantur, facere et ponere « exercitum, et cum pro dicto exercitu faciendo non sufficerent gentes « armigere Ecclesie quas habebat, conduxit et firmavit ad stipendia dicte « camere Luppum de Barbach, Gerardum Nasi, Herrigum Occhicabach « et Iacobum de Lozen conestabiles equites... pro duobus mensibus « incep. die .xxvi. mens. octobr. et finiend. die .xxvi. decemb. » (ivi, c. 160). Seguono altre spese per la detta campagna, durante la quale il rettore prese quartiere a Castro (ivi, cc. 163-165).

(4) Ivi, c. 189.

E i flagelli naturali continuarono: l'ira celeste pareva collegarsi a quella degli uomini. Il 9 settembre 1349 un violento terremoto sconquassò anche il Patrimonio: in Orvieto e Viterbo caddero le mura e le torri le più robuste: ne soffersero specialmente le rocche di Onano, Toscanella e Tarano in Sabina (1). Dopo ciò, non è a dire con quanta ansia fosse atteso l'anno giubilare, che si sperava avrebbe purgato il mondo dagl' influssi diabolici. Clemente VI curò che le vie fossero rese sicure dai malviventi, e lo stato pacifico non fosse in quell'anno turbato, onde agevolare il concorso dei pellegrini alla città santa (2). Invece proprio in quell' anno, sul cominciar della primavera, il flagello del Guarnieri si scatenò sul Patrimonio. Vi giunse inaspettato, e fu perciò più funesto: il Legato Anibaldo da Roma aveva dato assicurazione che ne avrebbe impedito il passaggio. Atterrito Clemente VI sollecitò energici provvedimenti di difesa, confidando assai nel rettore Giacomo de' Gabrielli, uso a rimediare, com' egli diceva, ai più disperati negozi (3). Accresceva la gravità della situazione l'alleanza del Prefetto coll' invasore, conclusa dal primo per istornare il flagello dalle sue terre e partecipare al saccheggio delle altre. E grandi furono invero le devastazioni da entrambi commesse (4); il castello di Valentano in ispecial modo dan-

(1) V. Fumi, *Eretici* &c. in *Bollettino* cit. VII, 123 doc. in nota.

(2) V. in *Reg. Vatic.* n. 143, c. 124 B sgg. lettere del medesimo (5 e 13 gennaio 1350) a molti comuni della Toscana e dello Stato ecclesiastico, e a molti signori del Patrimonio e di Roma perchè assistano il rettore del Patrimonio nel procedere contro i detti malviventi e turbatori. Fra i signori è anche Giovanni Di Vico.

(3) Scrisse anche al Legato Anibaldo e al vicario in Roma Ponzio vescovo d' Orvieto, perchè parte delle offerte che si facevano all'altare della basilica di S. Pietro assegnassero al rettore per l'assoldamento di milizie, e ai comuni di Roma, Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Perugia e Foligno, per aiuti (*Reg. Vatic.* n. 143, cc. 193 B, 207 B, 208, 216 B).

(4) «... Ecce iam coluber iunctus est regulo, et ambo insimul per «improvisam inmunitamque patriam discurrentes, que possunt occu-

neggiato (1). Alla fine anche questo turbine passò, e la corrente dei pellegrini riprese più affrettato il suo corso verso la città eterna.

Si avvicinava intanto la scadenza della concordia fra la Chiesa e Giovanni Di Vico, durante la quale quest'ultimo non si era ristato dall'allargare la sua influenza e prepararsi propizio il terreno per le future conquiste. Aveva ristorato, nel novembre 1348, il suo dominio in Civitavecchia, toltagli già da Cola di Rienzo, e dal castellano di questi ceduta poi al Legato papale (2), mentre d'altra parte erasi rifiutato di restituire al Legato stesso Piansano, come avrebbe dovuto (3). Venuta Narni in potere dei ghibellini aveva mandato ad essa sue genti, che avevano poi aiutato a cacciare i guelfi anche da Terni, rendendosi così in quelle due importanti città assai accetto al partito che dominava (4). Dagli officiali del Patrimonio si era vigilata attentamente ogni sua mossa, sempre nel timore di qualche sorpresa. Saputosi nel novembre 1349 che doveva passare per Gallese, era stato avvertito quel comune di non farlo entrare (5).

« pant, et que occupare nequeunt, inexplicabili feritate foris destruunt « et devastant... ». Così nella citata lettera al Legato.

(1) Il pontefice, commiserando, rimise per dieci anni a quel comune il censo che doveva alla Camera, nonchè il focatico e la *tallia militum*, e gli concesse i proventi della castellania, purchè il tutto impiegasse nella riparazione delle smantellate mura (*Reg. Vatic.* n. 144, c. 43, 10 luglio 1350, e n. 145, c. 22, 1 agosto 1351).

(2) CALISSE, *Storia di Civitavecchia*, p. 211 sgg. Il 13 si mandò ad annunziare al papa « quod Prefectus Urbis obsederat Civitam Vec- « chiam, et quod si contingeret ipsum obtinere dictum locum, imi- « neret non modicum periculum provincie Patrimonii ». Il 26 gli fu annunziata l'avvenuta occupazione (*Intr. et exit.* n. 253, cc. 64, 65). Civitavecchia era esente dalla giurisdizione del rettore del Patrimonio, per privilegio avutone da Nicola IV (CALISSE, op. cit. p. 188 sgg.).

(3) *Intr. et exit.* n. 253, c. 151.

(4) *Cronaca* di F. MERLINO nella *Historia di Terni* di F. ANGELONI, a. 1350, p. 109 (Roma, 1646).

(5) *Intr. et exit.* n. 253, loc. cit.

Nel settembre successivo, avendo delle mire sopra Corneto, era stato bandito a tutti i comuni di mandarvi un uomo per famiglia alla difesa (1). E nella state del 1351, quando forse le pratiche per una proroga della concordia, di cui si ha notizia nel maggio (2), non erano del tutto ancor rotte, essendo stato veduto gironzare attorno alla rocca di Orchia, sotto colore di far caccia, ma in realtà per indagare il modo di occuparla, si provvide senza indugio ad una riparazione completa della medesima (3). E fu fortuna che intorno a questo tempo egli non si decidesse a riprendere l'offensiva, le forze ecclesiastiche essendo in gran parte rivolte a domare la ribellione dei figli di Cola *de Cellolis* (un ramo dei Farnese), che avevano occupato ai primi di giugno Canino, donde poco dopo cacciati, per non aver potuto prendere il fortilizio ov'era il castellano della Chiesa, dalle genti di questa raunate nel vicino Tessennano, erano entrati in Valentano, e da qui aveano offeso con cavalcate le Grotte, S. Lorenzo e Bolsena, e minacciato perfino Montefiascone (4).

(1) *Collectorie*, n. 176, c. 16, ove son registrate le composizioni dei comuni che non mandarono.

(2) V. p. 319, in nota.

(3) « Die .XIV. iul. 1351 solvi [ego thes.] ... pro reparationibus « turris, pontis levatorii, campane, brecthescarum et andaveniorum « rocche Orcle devastatorum, cum Prefectus Urbis persepius sub colore « venandi ambulabat circa dictam roccham inspiciendo quomodo eam « posset invadere, pecunias infrascriptas... » (*Intr. et exit.* n. 266, c. 43). Grandi riparazioni alla rocca d'Orchia, che l'avevano salvata dalla rovina, erano state fatte anche nel 1335 (*Intr. et exit.* n. 118, c. 129).

(4) *Intr. et exit.* n. 266, c. 34 sgg., ove, circa al ricupero di Canino da parte degli ecclesiastici agli ordini di Vico di Trevi, si hanno i seguenti particolari: « Solvi [ego thes.] ... misso per dictum Vicum de « castro Tessennani apud castrum Montisflasconis ad dominum vice- « rectorem cum litteris continentibus, qualiter ipse Vicus erat cum gen- « tibus Ecclesie in Tessennano, et dirigebant gressus eorum versus « castrum Canini ubi firmiter eis dabatur ingressus, et quod mitteret « omnem gentem quam habere poterat dictus vicerector, .XXVIII. sol. « Item ... duobus nuntiis missis per eum de castro Tessennani ad muros

Del resto all'offensiva in campo aperto il Di Vico preferiva quella occulta dell'insidia e del tradimento. Non vi era ormai, si può dire, città o terra dov'egli non contasse devoti partigiani, pronti ad aprirgli, al momento opportuno, le porte. Forse per lui un tal Bartolomeo Nardelli aveva trattato con altri di far ribellare Montefiascone (1), ed a lui o a qualche suo partigiano si dovette certo un tentativo di occupazione di quella rocca per una finestra della torre vicino all'orto, che fu subito murata (2).

Ma la serie effettiva de' suoi successi, ottenuti con rapidità fulminea, non comincia che col novembre 1351. Verso la metà di questo mese, recatosi all'assedio di Orchia, la ottiene senza colpo ferire, per tradimento di un tal Guercio da Meano: i portatori di vettovaglie colà spediti per il rifornimento del presidio si salvano a stento fuggendo (3). Occupa poco appresso l'Abbadia al Ponte e Montalto. Il rettore Gabrielli, quantunque dimissionario (4), ritorna immediata-

« castri Canini ad intimandum viva voce castellano existenti ibidem pro « Ecclesia Romana et tenenti quoddam fortellitium, quod se non red- « deret dictis filiis Cole, sed se fortiter teneret et prepararet introitum « gentibus Ecclesie .... .II. flor. Item ... misso per eum cum litteris de « Canino apud Montemflasconem ad vicerectorem continentibus [quod] « idem Vicus cum gentibus Ecclesie intraverant castrum vetus de Ca- « nino, fortallitium retentum per dictum castellanum, et quod spes de « victoria et recuperatione dicti castri habebatur, .II. flor. Item ... misso « [*ut supra*] cum litteris continentibus qualiter dicte gentes debellaverant « dictos filios Cole, ipsosque posuerant in conflictu et eiecerant eos de « dicto castro Canini, .II. flor. ».

(1) Ivi. Il Nardelli fu perciò « positus ad confinia » dai quali per essersi allontanato e venuto a Bolsena, pagò per composizione 200 fiorini (*Intr. et exit.* n. 264, c. 16 B).

(2) *Intr. et exit.* n. 266, « Reparationes et alie expense », c. 43 sgg.

(3) THEINER, op. cit. II, docc. 338, 339. *Intr. et exit.* n. 266, c. 53.

(4) Risulta dal breve di nomina del successore Nicola De la Serra (8 novembre 1351), ov'è detto « Cum itaque dilectus filius nobilis « vir Iacobus de Gabrielibus miles Eugubinus, quem dudum rectorem « dicte provincie duximus deputandum, a laboribus quos in provin-

mente da Città di Castello ad apprestare la difesa dei luoghi più minacciati. Ne han più bisogno Canino, per la sua vicinanza coll'Abbadia e con Montalto, e per i molti amici che il Prefetto vi aveva (1); Collecasale, per i modi insidiosi da costui usati per occuparlo (2); Montefiascone stesso, ove gli

« cia ipsa pro generalitatis commodo hucusque sustinuit, implicitus « negotiis propriis, petierit se absolvi, Nos &c. » (*Reg. Vatic.* n. 145, c. 91.

(1) « Expense pro custodia castri Canini. Die .xv. decembris 1351. « Quum propter occupationes castri Montisalti et rocche Abbatie ad « Pontem per Iohannem de Vico factas, ad occupationem castri Ca- « nini ... idem Iohannes intenderet, et incepti tractatus per eum de « ipsius castri Canini occupatione procederent et ferverent ... dominus « rector attento et considerato quod nullum castrum seu fortallitium « in circumstantiis ipius castri ac ipsi castro propinqua (*sic*) Romane « Ecclesie remansisset, nisi solum dictum castrum Canini, quin per « dictum Prefectum existerent occupata, quodque Ceccharonus de Trevio « cum suis postis et famulis ac alii deputati et positi ... ad custodiam « dicti castri ... nullo modo sufficerent, transmisit ad custodiam dicti « castri ... Silvestrum Gattum, et alios inferius nominatos &c. » (*Intr. et exit.* n. 266, c. 29). V. anche THEINER, op. cit. p. 372. Già fin dal 20 ottobre il vicerettore aveva spedito un messo a Canino « ad desi- « gnandum locum per quem dictum castrum occupari debebat, de cuius « occupatione tractabatur, ut remediaretur »; ed un altro il 9 novembre, perchè Canino « dicebatur occupari debere per Prefectum Urbis de vo- « luntate aliquorum hominum dicte terre, ad exquirendum clam de « voluntate dictorum hominum ... » (*Intr. et exit.* cc. 36, 37).

(2) « Die .xiv. decembris 1351. Quum Iohannes de Vico ad in- « vasionem rocche et castri Colliscasalis ... intenderet, appetens etiam « et perquirens studiis curiosis roccham et castrum predicta invadere, « eo quod infinitas rocchas et castra dicte Ecclesie occupaverat, quodque « residuum roccharum et terrarum Patrimonii invadere modis solicitis « niteretur ... dominus rector considerans, quod si roccha et castrum « Colliscasalis predicta diligenter custodiantur, exinde infinita dampna « et offensiones terris ipsius Prefecti poterunt multipliciter irrogari, et « advertens, quod si roccha et castrum predicta ad manus dicti Prefecti « venirent, terre et loca Ecclesie ipsi castro vicina potentie ipsius Pre- « fecti nullatenus valerent resistere ... ad custodiam rocche et castri « predictorum assumpsit et posuit Iohannem Ciocti de Amelia &c. » (Ivi. c. 32).

abitanti, vista la Chiesa impotente a difenderli dalle molestie di lui, si erano sollevati, e di notte tempo aveano cambiate le serrature di tutte le porte, compresa la porta falsa della rocca, privando così il rettore, che ne teneva le chiavi, dell'uscita, e minacciando d'introdurre da un momento all'altro il nemico (1). Montefiascone e Collecasale vengono salvati coll'aumentarne la custodia; ma ciò non giova a Canino, che agli ultimi di dicembre cade in mano del Prefetto (2). Quasi contemporaneamente questi occupa Marta, prima il borgo, poi la rocca, soccorsa invano dal rettore, che gli viene consegnata, dopo breve assedio, dal castellano Simeone di Bolsena (3); nella quale impresa ha con sè più di seimila uomini, in gran parte viterbesi (4). La nuova di questi successi si propaga per il Patrimonio, e produce in tutti grande sgomento. Da Montefiascone si spediscono messi per incoraggiare le popolazioni fedeli (5). Il giudice

(1) THEINER, op. cit. II, doc. 339, p. 372.

(2) Col 31 dicembre cessa l'appaltatore della Chiesa di riscuotervi i frutti della castellania (*Intr. et exit.* n. 264, c. 19 B).

(3) THEINER, ivi, p. 373. In *Intr. et exit.* cit. c. 76 B è cenno di una « fugatio facta de gentibus castellani Marthe que dicebantur pro« didisse roccham Marthe et eam dedisse Prefecto ». Il nome del castellano in *Intr. et exit.* n. 264, c. 18 B. La rocca di Marta era delle più forti, specie dopo le riparazioni fattevi nel 1333, in cui, fra altro, vi fu eretta una torre « a parte que stat versus lacum, supra terram « dicti castri Marthe », e vi fu costruita « quedam aula cum dentiliis et « duabus narribus in capite ipsius, pro maiori fortitudine rocche »; la quale aula colla cappella attigua furono poi fatte dipingere da « Iohan« noto pictore » (*Intr. et exit.* n. 118, c. 74).

(4) V. in arch. Comunale di Viterbo il codice intitolato: *Processus contra Montefiascon.* a c. 5 B (Deposizioni testimoniali).

(5) « Die .XI. decembris solvi [ego thes.] ... misso per rectorem « apud omnes terras Vallislacus, quod cum Prefectus occupasset roccham « Orcle et castrum Montisalti, quod ad bonam custodiam intenderent, « cum idem Prefectus ad occupationem omnium terrarum Patrimonii « intenderet, et ad confortandum eos ut in fidelitate perdurent, nec « stupescant propter dictas occupationes, .I. fl. .XL. sol. ppr. ». Lo stesso, il 4 gennaio 1352, ai luoghi di là dal Tevere (*Intr. et exit.* n. 266, cc. 37, 39).

Quirico d'Urbino mandato a Bolsena a prendere ostaggi, dubitandosi della fedeltà di quella terra, viene ucciso a furia di popolo, che però presto si rimette e al nemico resiste (1). A Montefiascone stesso non è minore lo sbigottimento. Si sollecita il rettore La Serra a venire, essendo la provincia in rovina e desolazione (2). Si lavora febbrilmente alla difesa della rocca col riparare le bertesche, riattare le baliste e le varie armature, eseguire le opere più urgenti, come la costruzione di un solaio sulla piombatoia della prima porta, donde poter saettare gli assalitori: si provvedono arnesi per scavare cuniculi in caso d'assedio, e per sette giorni in cui è più grande il timore di questo, si fa venire da Viterbo un tal Ciccia, perchè col suo magistero si opponga ai cuniculi che tenti di fare il nemico (3). Questi però, pago degli ottenuti successi, nel cuor del verno, crede più spediente sospendere le operazioni, ed acconsente colla Chiesa a una tregua, fino al 14 marzo (4).

Ciò permette agli officiali di prepararsi per l'offensiva e provvedere con maggior calma alla difesa de' luoghi, cui il Di Vico maggiormente agogna. Sono essi i paesi della Valdilago che dalla rocca di Marta gli si distendono innanzi ubertosi e ridenti. Già una sua flottiglia, lanciata sul lago di

(1) *Intr. et exit.* ivi. Il comune pagò per composizione di questo ed altri eccessi 800 fiorini (*Intr. et exit.* n. 264, c. 18 B).

(2) « Die .XXVIII. decembris solvi ... misso per rectorem apud « Florentiam, Pisas et Senas cum litteris suis ad dominum Nicolaum « De la Serra futurum rectorem Patrimonii, ubicumque eum invenire « posset in itineribus dictorum locorum, sollicitando et inducendo eum « quod subito venire deberet in dictam provinciam, que in perditione « et desolatione consistebat, .V. fl. ». Di nuovo l'8 febbraio 1352 (*Intr. et exit.* n. 266, cc. 38, 39).

(3) Ivi, c. 43 sgg. « Reparationes et alie expense » nel gennaio 1352.

(4) Sotto questa data infatti si legge: « Solvi [ego thes.] ... nuntiis « missis per rectorem in terras Vallislacus cum litteris continentibus, « quod cum tregua facta cum Prefecto hodie finiat, debeant se custodire « ne dampnum recipiant, .XXI. sol. » (ivi, c. 40).

Bolsena, ne va danneggiando le rive e tenta espugnare le due isolette, la Martana e la Bisentina, che venute in mano di lui, gli avrebbero ben presto dato il dominio di tutto il paese all'intorno. Il nuovo rettore è appena giunto (1), che fa fortificare la Bisentina, da tanto tempo abbandonata e sguernita; in entrambe pone buon numero di custodi; e frustra così, per questa parte, i disegni nemici (2). Si prepara nello stesso tempo all'offesa col raccoglier milizie e stringere in una lega potente tutte le forze guelfe; al quale oggetto chiama in Montefiascone i Farnese, i Vitelleschi, Orso Orsini (3), e si adopra a comporre le discordie orvietane, acuitesi dopo l'uccisione di Benedetto di Bonconte, perchè anche il concorso validissimo di quel comune non gli venga meno (4). Spedisce

(1) Partito da Avignone verso la fine di dicembre, giunse a Montefiascone il 21 febbraio 1352 (ivi, c. 1).

(2) THEINER, op. cit. II, doc. 339, p. 373. L'isola Martana, oggi deserta, era allora popolata, e formava comune: una forte rocca, di cui ancora si vedon gli avanzi, ne coronava la cima scogliosa. La Bisentina, pur essa in antico abitata, era già spopolata di questi tempi. Nel 1333 il rettore fece sapere agli abitanti della Valdilago, « quod « quicumque vellet habitare in castro Insule Bisentine, vel aliquid pe- « tere in lapidibus dicti castri diruti, quas [thesaurarius] volebat facere « portari ad castrum Marthe pro reparatione rocche, veniret coram « ipso rectore » (*Intr. et exit.* n. 118, « Exp. pro nuntiis », c. 48 B sgg.). E le pietre servirono infatti al detto scopo (ivi, « Exp. pro reparatione « rocche Marthe », c. 74).

(3) THEINER, op. cit. ivi. Ancora il 24 marzo scrisse a Bonifacio Vitelleschi in Corneto « quod placeret eidem mittere procuratorem « suum cum pleno mandato ad firmandum ligam cum nobilibus de « Patrimonio fidelibus Ecclesie contra Prefectum Urbis » (*Intr. et exit.* n. 266, c. 41).

(4) Già il Gabrielli avea mandato l'8 febbraio ser Erasmo di Narni in Orvieto « ad exquirendum de novitatibus ibidem factis, de morte « Benedicti domini Boncontis, et captione Catalucii de Bisentio et Be- « nedicti domini Hermanni, et utrum dictus rector posset dictam civi- « tatem pacificare ». Il La Serra mandò un mese appresso ser Giacomo di Parma « apud Corbariam ad Ugolinum Petrutii Contis ad tractan- « dum cum dicto Ugolino pro parte rectoris concordiam inter intrin-

a Roma le lettere apostoliche chiedenti soccorsi (1), ed anche alla ghibellina Todi e al suo vescovo ne domanda con insistenza (2). L'arcivescovo Bracarense tratta frattanto in Roma, col consiglio del vicario papale e del senatore Cerroni, una concordia col Prefetto (3), ma, com'era da prevedere, non viene a capo di nulla: anche le trattative per una proroga della tregua (4) falliscono.

Così, appena questa scaduta, incominciano le offese. Il Prefetto occupa Gradoli, che gli viene poco dopo ritolto (5); gli ecclesiastici cavalcano su Sipicciano, Vetralla e Rocca di Glorio; assalgono presso Bassanello alcune schiere di nemici (6). Verso la fine di aprile scende in campo lo stesso rettore La Serra, lasciata in buone mani la rocca di Montefiascone, e di quadrelli ben provvista (7). Ha in animo di pren-

« secos et extrinsecos Urbevetanos, ex qua concordia sequebatur status « Patrimonii » (*Intr. et exit.* cit. cc. 39, 40).

(1) THEINER, op. cit. ivi.

(2) *Intr. et exit.* cit. c. 39.

(3) «...solvi [ego thes.] domino Canti de Parma ambasciatori misso « per rectorem una cum domino archiepiscopo Bracarensi apud Urbem, « qui dominus archiepiscopus tractabat concordiam inter rectorem et « Prefectum Urbis, quam dictus dominus archiepiscopus facere recusabat « sine consilio domini vicarii pape in Urbe et domini senatoris Urbis, « ad procurandum pro utilitate et honore Ecclesie cum dicto archiepi- « scopo, et ad alligandum et docendum de iuribus camere, et que ne- « cessaria erant super dicta concordia, .x. flor. » (ivi, c. 40).

(4) THEINER, op. cit. p. 374.

(5) Ivi.

(6) *Intr. et exit.* cit. cc. 17, 18.

(7) « Cum magnificum virum dominum Nicolaum de Laserra Pa- « trimonii rectorem a roccha et terra Montisflasconis se absentare pro « inferendis offensionibus terris et locis rebellibus Ecclesie ... expediret, « propter quod omnes gentes ipsius Ecclesie ad stipendia conductas « oportebat secum necessario equitare, considerans ipse dominus rector, « quod propter dictam suam absentiam a roccha et castro predictis, « que Prefectus Urbis est avidus invadere, et ea nititur occupare, est « maior custodia adhibenda, et dubitans, quod si tempore sue absentie « aliqua rixa, diabolo seminante, inter aliquos homines dicti castri ori-

dere Marta, ed appronta all' uopo scale di legno e di corda e accette per infranger le porte (1), ma non vi riesce. Cavalca di notte su Montalto per prenderlo di sorpresa (2), ma pure inutilmente. Ritorna allora su' suoi passi, e trovata Gradoli nuovamente in mano del Prefetto, si accinge a ricuperarla, chiedendo genti anche al senatore di Roma per dare il guasto ai dintorni (3). Riavutala alfine, vi pone, a richiesta degli abitanti, un presidio (4), e devia così dalla medesima le mire nemiche. Oggetto principale di queste è, come facilmente s' immagina, Montefiascone. Da Bolsena il La Serra manda, l'8 maggio, lassù ad avvisare che si stia bene in guardia, intendendo il Prefetto a devastarne le campagne (5). Poco dopo vi fa ritorno egli stesso, vi chiama di rinforzo le genti della Chiesa da Corneto e da Ischia (6), e scrive nuovamente ai Romani per soccorsi (7). Un assalto effettivamente ha luogo, ma viene respinto con vigore (8). Si rovescia allora il Prefetto contro Bolsena, a' cui danni fa muovere da Bagnorea anche l' uscito orvietano Berardo di Corrado (9), ma anche qui niun vantaggio ottiene. Arri-

« retur, populus forte sublevaretur ... », assoldò Coppoletto Franceschini di Parma, il quale cominciò a servire alla detta custodia il 24 aprile (THEINER, ivi; *Intr. et exit.* cit. « Reparationes et alie expense », c. 43 sgg,).

(1) « Die .XXIII. mensis aprilis. Cum dominus Nicolaus rector ... « tractaret roccham et castrum Marthe recuperare quam Prefectus occu- « paverat, et pro ingressu recuperationis predicte in roccham et castrum « predicta, scale tam de ligno quam de funibus facte, et certa ferra- « menta pro frangendo hostia portarum rocche et castri predictorum « necessaria forent, solvi [ego thes.] ... » (ivi, c. 49).

(2) Ivi, c. 76.

(3) Ivi, c. 91. THEINER, op. cit. ivi.

(4) Ivi, c. 80.

(5) Ivi, c. 91.

(6) Ivi.

(7) THEINER, op. cit. ivi.

(8) THEINER, op. cit. p. 375.

(9) *Intr. et exit.* cit. ivi.

vano intanto da Avignone gli aspettati sussidi, dal La Serra richiesti, senza i quali non pur l'offesa, ma nemmeno una valida difesa sarebbe ormai stata possibile(1). Sono tremila fiorini che il 21 maggio la Camera pontificia sborsa a quella del Patrimonio (2). Di più il pontefice ordina al tesoriere Tavernini d'impiegare nella guerra tutte le rendite di un anno della provincia (3), e fa pressanti istanze d'aiuti a Pisa, Firenze, Siena e Perugia (4). Armi al tutto spuntate sono invero ormai pel Di Vico le spirituali (5), e per conquiderlo non v'è da fare assegnamento che sulla forza. Verso il 20 di giugno, appena arrivate le tante volte richieste milizie romane sotto il comando di Giordano Orsini (6), il La Serra esce nuovamente da Montefiascone per colpire il

(1) Il 19 aprile il rettore avea scritto al papa « quod dignaretur « de maiori subsidio pecuniario providere pro defensione terrarum que « Ecclesie in Patrimonio remanserunt, cum pecunia quam dominus « archiepiscopus Bracarensis fecit assignari non sufficiat » (ivi, c. 41).

(2) *Intr. et exit.* n. 265, c. 100.

(3) THEINER, op. cit. ivi, doc. 227.

(4) Ivi, doc. 226.

(5) Il 5 aprile Clemente VI avevalo citato a comparire in curia per fare solenne professione di fede, essendo sospetto d'eresia, e scolparsi da ogni altra accusa (ivi, doc. 229); e poco appresso lo aveva nuovamente esortato a pentirsi delle colpe, restituire il tolto, e far ritorno alla comunione della Chiesa (CALISSE, op. cit. doc. 104 in append.).

(6) Erano aspettate fin dall'8 maggio, come dalla notizia seguente: « Die .VIII. maii. Cum dominus rector una cum gentibus populi Ro- « mani, quas de die in diem expectabat, intenderet diebus aliquibus « castrametari supra civitatem Viterbii pro faciendo guastum et depo- « pulationem in bladis, vineis et arboribus hominum civitatis prefate « rebellium, reparari fecit paviglonem et tendam camere dicti Patri- « monii, que erant propter vetustatem in multis et pluribus locis lace- « rata et fracta, pro portando in castrametationem predictam, in quibus « posset morari cum expediret, pro quibus reparationibus &c. . . . solvi « [ego thes.] . . . » (*Intr. et exit.* n. 266, c. 43 sgg. « Reparationes et « alie expense »). Il 17 giugno furono richieste nuovamente (THEINER, op. cit p. 376).

nemico nel cuore della sua potenza, Viterbo. Milleduecento cavalieri e dodicimila fanti si spargono per le pianure viterbesi e le devastano (1). In città si tumultua, ma il Di Vico mozza la testa ai più audaci (2), e ritorna l'ordine, e rianima i suoi alla difesa. Il La Serra vuole averne ragione, e tratta perfino una tregua con Pietro, fratello di lui e padrone di Celleno, perchè anche questa terra possa mandare vettovaglie all'esercito (3); e dal campo spedisce messi a Pietruccio di Cecco Farnese perchè venga colle sue genti, al Cerroni a Roma perchè mandi il popolo della città (4). Ma sul più bello un sinistro caso lo arresta sulla via della vittoria; il cavallo gli stramazza, ed egli, sotto il peso di questo, schiacciato soccombe. Esulta il Di Vico al colmo della fortuna nel vedere l'esercito, atterrito da questa morte, disciogliersi, senza che dal capitano dei Romani nulla si faccia per trattenerlo (5).

La nuova del disastro è subito partecipata al pontefice, con preghiera di nominare sollecitamente il successore (6); al vicario papale in Roma, Ponzio vescovo d'Orvieto, con invito a recarsi in Montefiascone ad assumere provvisoriamente il governo (7). Viene Ponzio e trova il paese in tumulto; il popolo stanco dei danni della guerra vuole una tregua col Prefetto, e poichè egli a ciò contradice, si solleva, prorompe in risse, mette in pericolo lo stato della terra; ma un rinforzo di militi basta a frenare i riottosi e ricondurre

(1) Queste cifre ci sono date dal VILLANI, *Cron.* lib. III, cap. 18.

(2) DELLA TUCCIA, *Cron.* cit. ad an. 1353.

(3) THEINER, op. cit. p. 376.

(4) *Intr. ed exit.* cit. c. 92. Evidentemente le milizie condotte dall'Orsini erano le distrettuali, ed ora si prega il Cerroni a mandare le urbane; « quod subito mittat populum Urbis in exercitum contra Pre« fectum ».

(5) VILLANI, *Cron.* ivi.

(6) Al messo spedito in Avignone il giorno stesso, 26 giugno, fu imposto di fare il viaggio in soli 12 giorni (*Intr. et exit.* cit. cc. 56, 93).

(7) Ivi.

la calma (1). E proseguono da ambe le parti le ostilità; i prefetteschi cavalcano senza posa sul territorio di Montefiascone, meta suprema dei loro sforzi, ma sono sempre respinti (2): due bandiere della Chiesa vanno il 30 luglio a Collecasale e Bassano per offendere le vicine terre del Prefetto (3). Da Avignone si mandano grosse somme per la vigorosa prosecuzione della guerra (4), nello stesso tempo che si fulmina contro il Di Vico, contumace, la maggiore scomunica (5); e il governo della provincia si affida a un nemico speciale di lui, Giordano Orsini, nel quale si ha molta fiducia, ed ampie ricompense gli si promettono (6).

(1) THEINER, op. cit. p. 375. A togliere di mezzo una causa non lieve di malcontento, Ponzio spedì messi a Vitorchiano « cum lit « teris inde deferendis Iordano capitaneo guerre populi Romani, ut « restitui faceret bestias et alia ablata hominibus de Monteflascone per « eius gentes in eius recessu de Monteflascone propter rissam factam « inter dictas gentes et homines dicti castri » (*Intr. et exit.* cit. c. 93).

(2) « ... solvi Henrico de Bibrach conestabili equiti pro emenda « unius equi ... mortui per straccham in assaltu facto per dictum Hen- « ricum et alios de sua banderia contra gentes Prefecti, quando de « mense iulii equitaverunt supra castrum Montisflasconis, .v. flor. Item « [eidem] pro emenda unius equi ... mortui per straccham, quando « dictus Henricus venit de castro Perete, ubi ipse cum tota sua ban- « deria morabatur, ad offendendum rebellibus Ecclesie apud castrum « Montisflasconis, de mense augusti, .XI. flor. » (*Intr. et exit.* cit. c. 77 B).

(3) THEINER, op. cit. ivi.

(4) Il 12 luglio il camerlengo apostolico versò al tesoriere del Patrimonio 5000 fiorini (*Intr. et exit.* n. 265, c. 101). Il papa inoltre ordinò al vicario Ponzio di ritirare dal comune di Roma i 6000 fiorini della Camera che gli aveva imprestato, e passarli al tesoriere predetto (*Reg. Vatic.* n. 146, c. 21), e pregò il vescovo di Perugia di mutuare a questi altri 6000 fiorini (ivi, c. 20).

(5) THEINER, op. cit. doc. 240.

(6) Ecco il breve di nomina, in data 12 luglio 1352: « Merita tua « clara que ubique laudabilis fama divulgat debita consideratione pen- « santes, et sperantes quod tu, qui tuorum progenitorum sequens imi- « tanda vestigia in virtutum exercitio delectaris, lacessite provincie Pa- « trimonii b. Petri in Tuscia resarcies latera, et demolientium iura

Non ha questi ancor preso possesso dell'ufficio che il Prefetto ha già segnato nel suo attivo un altro importantissimo acquisto, la signoria d'Orvieto, favorito anche in ciò dalle più fortunate circostanze. Il partito del Bonconte, per reggersi, aveva ivi dato la signoria del comune all'arcivescovo di Milano Giovanni Visconti, che il 22 aprile vi aveva mandato ad assumerla Tanuccio degli Ubaldini dalla Carda, provocando le proteste del rettore del Patrimonio (1). Tanuccio a sua volta vide ben presto non potervisi reggere per la guerra che i fuorusciti, aiutati da Giovanni Di Vico, gli facevano, e perciò credette più spediente accordarsi con essi, e per denaro prometter loro di cedere, al momento opportuno, la signoria. Non tarda questo a presentarsi. Allontanato il Bonconte, che di lui ciecamente si fidava, da Orvieto, col persuaderlo a muovere all'acquisto di Cetona, Tanuccio introduce, il 19 agosto, gli usciti e il Prefetto, il quale, giusta gli antecedenti accordi, viene poco dopo dal Consiglio generale acclamato signore della città e del contado a vita (2). La notizia del fatto giunge inaspettata a Monte-

« Romane Ecclesie matris tue voluntates noxias operationesque compe-
« sces, te rectorem dicte provincie usque ad apostolice Sedis beneplacitum
« duximus deputandum, intendentes sic tibi preter gagia solita impen-
« dere auxilia et favores, sicque servitia tua in te ac tuis dignis rependiis
« compensare, quod te tantis subiecisse curis suo tempore prestante
« Domino delectabit. Et ideo nobilitatem tuam attente ac affectuose
« rogamus, quatenus onus huiusmodi rectorie grate suscipias &c.... Dat.
« Avinion. .IIII. id. iul. a. .XI. » (*Reg. Vatic.* n. 146, c. 25).

(1) « Die .XXVII. aprilis solvi [ego thes.] ... misso per rectorem
« cum litteris ipsius rectoris que dirigebantur domino pape, et cum
« protestatione facta pro parte ipsius rectoris Tanucio Ugolini Tani
« de Carda per ser Baschum eius notarium, qualiter dictus Tanucius
« deberet restituere Ecclesie Romane civitatem Urbevetanam cuius
« dominium assumpserat pro domino archiepiscopo Mediolanensi, cum
« ipsa civitas ad Romanam Ecclesiam pertineret, et quod nullum ius
« sibi aliquo modo competere posset in dicta civitate » (*Intr. et exit.* n. 266, c. 42).

(2) GUALTERIO, *Cronaca* cit. ad an. 1352.

fiascone, dove il vicario ne resta atterrito. Sollecita l'Orsini a venire, perchè altrimenti anche Montefiascone e Bolsena si perderanno (1). L'Orsini viene il 10 settembre (2), e in quello stesso giorno provvede alla difesa della minacciata Bolsena, a cui il Di Vico già avea scritto, spacciandosi, con incredibile sfrontatezza, per esecutore dei mandati apostolici, e a' danni della quale, poichè non voleva ascoltarlo, incitava il conte Ildibrandino, sperando che, per isfuggire alle costui molestie, finalmente gli si sottomettesse (3). Chiama nello stesso tempo a Montefiascone i Farnese per consigliarsi con essi sui negozi della provincia (4). Risultato di questa conferenza è la trattazione di una tregua col Prefetto, alla quale questi acconsente, non solo, ma in garanzia che l'avrebbe osservata, non ricusa di consegnare a persona di comune fiducia, per il tempo della medesima, alcune delle terre occupate (5).

La tregua delle armi invero non gl'impedisce l'uso, in cui è maestro, delle arti subdole e fraudolente; ed in queste continua in mille modi, senza stancare tuttavia la vigilanza del rettore. Così appena saputo che tenta avere per tradimento Acquapendente, l'Orsini spedisce un messo colà perchè vi si faccia sollecita custodia; scoperto che un altro tradimento si ordisce a Collecasale, fa avvisato quel castellano del modo del medesimo perchè si guardi; fa venire ostaggi da Bolsena dove sa che si lavora attivamente per dare la terra al

(1) *Intr. et exit.* cit. c. 95.

(2) Ivi, c. 56.

(3) FUMI, *Cod. diplom. d'Orvieto*, doc. 679.

(4) *Intr. et exit.* cit. c. 96.

(5) « Die .XXIX. septembris solvi ... misso per rectorem ad civi- « tatem Tudertinam ad Thomassum de Alviano, qui debet habere in « manibus terras aliquas Ecclesie occupatas per Prefectum, secundum « concordiam que tractatur inter dictum rectorem et Prefectum, quod « placeret eidem Thomasso dictas terras in manibus suis recipere, « .II. flor. » (ivi). Il 6 ottobre le condizioni della tregua furono mandate al pontefice per l'approvazione (THEINER, ivi, p. 377).

Prefetto (1), e dove un tale fu udito dire apertamente: Orvieto ha la metà della giurisdizione in Bolsena, e perciò se il Prefetto è signore d'Orvieto dev'esserlo anche di Bolsena (2). Continuano le scorrerie dell'Ildibrandino a' danni di questa terra (3), e perciò il partito del Di Vico, che assicura pace e difesa, vi fa sempre più proseliti. Un vasto complotto vi si ordisce nientemeno che per togliere la vita a ser Erasmo di Narni, ufficiale della curia, e ai di lui soci, ma è a tempo scoperto, ed il rettore manda Francesco di Civitacastellana, giurisperito, per inquirere sui colpevoli, i quali, nascostamente fuggiti, intendono rivolgere le armi contro la patria: il pericolo è grave; ma la buona custodia e l'interposizione dell'Orsini per una concordia fra l'Ildibrandino e Bolsena, riescono a conservare questo castello alla Chiesa (4). Muore frattanto il pontefice Clemente VI (6 dicembre 1352), col quale soltanto personalmente asse-

(1) *Intr. et exit.* cit. c. 98.

(2) « Die .XXII. octobris recepi a Vannucio olim magistri Leonardi « de Bulseno, alias dicto Rubeo, pro compositione facta cum eo, quia « dicebatur incitasse gentes dicte terre Bulseni animo et intentione « ipsam terram vertendi ad dominationem Prefecti, necnon dixisse verba, « videlicet, civitas Urbisveteris habet medietatem in Bulseno, et si « Prefectus est dominus Urbisveteris, est dominus Bulseni, .C. flor. » (*Intr. et exit.* n. 264, c. 44).

(3) THEINER, op. cit. p. 375.

(4) Ivi, p. 376. *Intr. et exit.* n. 266, c. 100. Anche i profughi cospiratori poco dopo si sottomisero, come dalla seguente notizia: « Die « .XXIV. febr. 1353 recepi [ego thes.] a Naccharino, alias vocato Me- « nicucio Gloriucii de Bulseno, pro compositione facta cum eo, quia « dicebatur cum quibusdam aliis deliberasse et ordinasse interficere « ser Rasmum de Narnia officialem tunc pro Ecclesia in Bulseno et « ser Colam Falconi et quosdam alios animo et intentione subvertendi « bonum et pacificum statum dicti castri Bulseni, et pro generali com- « positione omnium et singulorum maleficiorum, excessuum, delictorum « et culparum ac inobedientiarum per ipsum Menichucium commis- « sorum occasione dictarum deliberationis, ordinationis et subversionis, « .CXL. flor. » (*Intr. et exit.* n. 264, c. 47 B).

rendo Giovanni Di Vico essersi obbligato, non vuole più saperne di tregua e chiede la restituzione delle terre consegnate (1). È necessario intavolare nuove trattative, e risultato n'è la proroga della tregua fino al 1° giugno 1353 (2). Mentre quelle pendevano, tentò il Di Vico insidiosamente occupare la rocca di Montefiascone penetrandovi per le finestre e le porte della gran loggia posteriore; ma lo prevenne la vigilanza dell'Orsini, che fece murare o solidamente sbarrare le une e le altre (3).

Di questa tregua col Di Vico profitteremo per accennare ad altre usurpazioni tentate o compiute in danno della Chiesa da altri, per lo più seguaci di lui, cui pareva giunto il momento di far paghe lor vecchie aspirazioni. Verso la fine del 1351 i signori di Vitozzo occuparono Onano (4); e nel giugno 1352, mentre le forze ecclesiastiche erano tutte volte contro Viterbo, Ugolinuccio di Montemarano si levò in arme contro Pereta, che non riuscendo ad espugnare cercò poi avere per via di trattati, ma pure inutilmente, avendo il rettore mandato a tempo a quel castellano di non permettere a persona alcuna di Montemarano di entrare in Pereta (5). Narni, nel maggio 1352, occupò Otricoli, dopo avervi seminato discordie per potervi dominare più facilmente (6); nel giugno si unì a Terni e agli usciti di Todi

(1) THEINER, op. cit. ivi, p. 377.

(2) Ivi, p. 378. Di queste trattative fu negoziatore per la Chiesa il nunzio Ugo d'Arpagone che aveva preso stanza a Bolsena (cf. *Intr. et exit.* n. 266, c. 101).

(3) *Intr. et exit.* cit. «Reparationes et alie expense», c. 43 sgg.

(4) Il 24 dicembre fu scritto al comune d'Acquapendente «quod «mitteret certos famulos ad meliorem custodiam rocche Onani, quam «filii Busse de Bitotio intendebant occupare» (ivi, c. 38). Ciononostante l'occupazione avvenne ugualmente.

(5) *Intr. et exit.* n. 266, cc. 93, 102.

(6) «Die .XXIX. aprilis solvi ser Baschio Santii de Gomi ambaxia«tori misso per dominum rectorem apud castrum Utriculi ad refor«mandum statum dicti castri, cum ibi esset suspitio et divisio, quas

per occupare San Gemini, cui da più tempo aspirava (1), e che fu salvata dal pronto accorrere di Simonetto di Castel di Piero con buon numero di custodi (2); tentò, pure invano, prendere nel novembre Selci e Collevecchio, donde avrebbe presto dominato tutta la Sabina (3), già in gran parte ribelle, nella quale combatteva per la Chiesa Latino Orsini, e dove non si contarono più di lì a poco che tre soli castelli obbedienti, Torri, Collevecchio e Rocca antica (4); si volse infine, col maggiore suo sforzo, contro Miranda, che tenne per più mesi assediata, finchè a mezzo aprile 1353 non ebbe toccato una completa sconfitta dall'esercito della Chiesa (5). Il quale, essendo allora tregua col Di Vico, continuò a farle guerra. Il maresciallo del Patrimonio che stava a Cesi e il vicario della Sabina ebbero ordine di offenderla ogni giorno: il comune di San Gemini fu pre-

« Narnienses rebelles Ecclesie seminaverant inter homines dicti castri, « ut ipsum castrum possent facilius occupare, .III. flor. » (ivi, c. 42 B). Per la notizia dell'occupazione v. THEINER, ivi, p. 362. Invano il rettore mandò nell'ottobre maestro Francesco di maestro Bonagiunta di Montefiascone « ad tractandum cum hominibus dicti castri et eos in- « ducendum ut ad fidelitatem Ecclesie reddirent » (*Intr. et exit.* cit. c. 97).

(1) Si legge infatti sotto la data del 3 settembre 1351: « Recepi « [ego thes.] a Sbato Minelli Cioli de Sancto Gemino pro composi- « tione facta cum eo, quia dicebatur una cum Lello Margagloni de « dicto loco velle prodere dictum castrum Sancti Gemini, et ipsum « castrum tradere in manibus communis Narniensis rebellis Ecclesie, « .LXX. flor. » (*Intr. et exit.* n. 264, c. 14 B): e sotto la data dell'8 aprile 1352: « Solvi ... misso per rectorem cum litteris suis apud « castrum Sancti Gemini, confortando ipsum commune et homines dicti « castri in constantia fidelitatis Ecclesie, et non dubitarent propter « offensas quas Narnienses inferebant dicto castro, .II. flor. » (*Intr. et exit.* n. 266, c. 41 B).

(2) THEINER, op. cit. p. 375.

(3) Ivi.

(4) *Intr. et exit.* n. 264, c. 62; n. 266, cc. 78 B, 79 B, 97 B &c.

(5) *Intr. et exit.* n. 266, cc. 98 B–103. La nuova della sconfitta fu mandata al pontefice. V. anche THEINER, op. cit. pp. 376–378.

gato di ricettare gli offensori; a Perugia furono chiesti aiuti, che subito mandò (1). Un notevole successo si ottenne ai primi di giugno colla cacciata di Pietro Di Vico da Narni (2); ma allora appunto si dovè sospendere ogni azione guerresca, stante la scadenza della tregua col Prefetto, per cui fu d'uopo raccogliere contro costui tutte le forze. Nella gara delle usurpazioni non stette indietro qualche signore, alla Chiesa devoto, ma insofferente di vedersi soperchiato dagli altri, come Cecco e Bertoldo Farnese che tornarono a voler soddisfatte le loro pretese su Castro, e per qualche tempo riuscirono a tiranneggiarvi. Cacciatine dagli abitanti stessi si adoprarono invano per rientrarvi, Cecco specialmente che tenne anche trattato con alcuni della città, nella quale il rettore aveva posto buona guardia, ed affidatane la podesteria a Rolando di Padova, uno dei migliori officiali della sua curia (3).

M. ANTONELLI.

(*Continua*).

(1) *Intr. et exit.* cit. ivi. THEINER, op. cit. p. 378.

(2) « Die .v. iunii solvi . . . misso ad dominum rectorem per do-« minum Ursum de filiis Ursi cum litteris continentibus qualiter Petrus « de Vico rebellis Ecclesie fuerat expulsus de civitate Narnie, .xx. sol. » (*Intr. et exit.* cit. c. 126 B).

(3) THEINER, op. cit. p. 376. *Intr. et exit.* cit. cc. 100 B, 101, 102, 103, 129.

UNA CHIESA DEL PALATINO

S. MARIA « IN PALLARA »

Due chiese soltanto ebbe il Palatino nel medio evo, S. Cesario « in Palatio » e S. Maria « in Pallara »; e, come già notò il Duchesne, la povertà di chiese sul colle imperiale, mentre invece il Foro n'era così ricco (1), dipende dalla scarsezza di abitazioni private sul Palatino. La casa degl' imperatori a poco a poco aveva finito per occupare tutto lo spazio nel quale, nei primi tempi della sua storia, Roma s' era comodamente adagiata. « I discendenti « di Romolo avevan dovuto cedere il posto ai successori « di Augusto ». E nel medio evo i Romani che preferivano di abitare le adiacenze del Palatino e le sponde del Tevere, avevano abbandonato in gran parte gli splendidi edifizi imperiali a monaci greci ed a monaci latini, raccolti gli uni intorno alla chiesa di S. Cesario, gli altri intorno a quella di S. Maria (2).

I documenti infatti di S. Maria Nova (3) e gli scavi recenti ci han confermato come fosse frequente di popola-

(1) Cf. Duchesne, *Le Forum chrétien*, Rome, 1899.

(2) Duchesne, *Le Palatin chrétien* in *Nuovo Bullettino d'archeologia cristiana*, 1900, p. 17.

(3) P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae* in *Archivio della R. Società romana di storia patria*, XXIII, 171; XXIV, 159; XXV, 169, ed in questo stesso fascicolo a p. 21. Cf. anche *Le Liber censuum*, ed. Duchesne, pp. 300, 315, n. 22.

zione nel medio evo la regione intorno all' arco di Tito. Case private dovevano anche allinearsi lungo l' erta che dall' arco di Tito conduceva su al Palatino, e che nelle carte medievali ha il nome di *Ascensa Palatii* (1). Ma esse non furono certo mai troppo frequenti sull' alto del colle, nè rumore di vita doveva ordinariamente turbare quelle solitudini monastiche, dopo che i papi ebbero abbandonata la dimora del Palatino (2), ed almeno prima che i Frangipane non vi costruirono le loro fortificazioni (3).

(1) Questa denominazione non registrata dall' URLICHS, *Codex urbis Romae topographicus*, nè dallo JORDAN, *Topographie der Stadt Rom im Alterthum*, ci è conservata nelle carte di S. Maria Nova. Cf. ad es. doc. XXIX dell'a. 1092: « domus posita Rome regio quarta in Ascensa « Palatii Maioris et Pallarie non procul a suprascripta diaconia [*scil.* « S. Mariae Novae »]; doc. XXXII dell'a. 1103: « domus posita regio « Sancte Marie Nove in Ascensa Palatii Maioris »; doc. XLVII dell'a. 1139: « casalinum positum Romae in regione Sanctae Mariae Novae in Ascensu « Palatii »; doc. LXX dell'a. 1153: « domus posita in regione nostrae « ecclesiae in Ascensa Palatii ». Altrove è chiamata anche: « via pu- « blica quae ascendit » o « quae vadit in Palatium ».

(2) L' ultimo papa che stabilmente dimorasse sul Palatino, fu Giovanni VII (705-707). Cf. *Liber Pontificalis*, ed. DUCHESNE, I, 385. I successori di Giovanni VII ebbero col Palatino relazioni assolutamente temporanee. Cf. R. LANCIANI, *Il Palazzo Maggiore nei secoli XVI-XVIII* in *Mitth. des K. D. Arch. Inst. Römische Abteilung*, 1894, IX, 3, in nota.

(3) Ci riferiamo qui specialmente alle due regioni del Palatino che ebbero nel medio evo il nome di Pallara e di Palazzo Maggiore. Il Settizonio Severiano ha una storia propria, per la quale vedi la memoria di E. STEVENSON in *Bull. d. Comm. archeol. com.* 1888, p. 269 sgg. Noi troviamo i Frangipane dominatori del centro di Roma col possesso del Palatino già alla fine del sec. XI. Cf. MURATORI, *Antiquitates*, III, 793; *Liber Pontificalis*, II, 307, nota 21; ADINOLFI, *Roma nell' età di mezzo*, Roma, 1881, I, 396. Quanto alle abitazioni private sul Palatino, è da notare che la regione della Pallara fu maggiormente abitata che non il Palazzo Maggiore. Questo nel XIII secolo era in gran parte occupato da orti e da vigne, alcune delle quali avevano la denominazione « della Contessa », derivata probabilmente, come dimostrerò in altro lavoro, da una Conti-Frangipane. E tale si mantenne

La storia stessa delle due chiese si presenta piena di difficoltà. Quella di S. Cesario è stata bensì illustrata da uno dei migliori conoscitori della storia e della topografia medievale di Roma; ma se egli è riuscito a raccoglierne le preziose memorie storiche ed a rivendicarla con ingegnose e giuste argomentazioni al Palatino, non ha potuto però fissarne con certezza la topografia (1), nè i nuovi documenti porgono alcun aiuto per ritrovare il luogo ove sorgeva la cappella che gl'imperatori cristiani sostituirono al classico Larazio (2). Al contrario la chiesa di S. Maria o, come più comunemente oggi si chiama, di S. Sebastiano si eleva ancora sul silenzioso angolo del Palatino che guarda il Colos-

anche in seguito; nella prima metà del secolo XVI il FULVIO lo descrive come coperto di rovine ed il solo dei sette colli non abitato « solus « omnium hodie [1527] inhabitatus ». Cf. *Ant. Urb.* p. XXIII. Per le abitazioni della Pallara nel medio evo, oltre il *Tabularium S. Mariae Novae*, cf. l'Appendice.

(1) DUCHESNE, *La chapelle impériale du Palatin* in *Bulletin critique*, 1885, p. 417 sgg.; e l'articolo già citato su *Le Palatin chrétien*. Quivi, a p. 19, parlando della chiesa di S. Cesario, l'autore argutamente scrive: « J'ai été assez heureux pour la retrouver, il y a quelques années, non « sur le terrain, mais dans mon cabinet de travail, en rapprochant cer- « tains textes jusque là négligés ». Anche il LANCIANI, *Pagan and Christian Rome*, 1893, p. 162, scriveva: « I am unable to locate ex- « actly another famous church, that of S. Cesareus de Palatio »; ma nella *Forma Urbis Romae*, tab. 29, egli inchina a fissare la chiesa di S. Cesario « in Palatio » nelle rovine poste di rimpetto al tempio di Venere e Roma lungo la Sacra via fra l'arco di Tito ed il Colosseo, nei così detti bagni di Eliogabalo; però, come vedremo, nel medio evo la denominazione « in Palatio » era attribuita a tutt'altra parte del colle imperiale. Cf. anche dello stesso LANCIANI, *The ruins and excavations of ancient Rome*, London, 1897, p. 171.

(2) Il nome di S. Cesario ricorre più di una volta nelle carte di S. Maria Nova, ma in tal modo da non poterne trarre argomento per una precisa determinazione topografica. Cf. particolarmente i documenti LXVII dell'a. 1153, LXXVII dell'a. 1157. È notevole il documento del 27 febbraio 1238 nel quale è ricordata, nell'ambito del Palazzo Maggiore, una « via qua itur ad Sanctum Cesarium ». Cf. Appendice.

seo, ed accanto alla chiesa rimangono tuttora notevoli parti della costruzione medievale che doveva appartenere al monastero benedettino; ma essa non ebbe chi ne raccogliesse con studioso amore le memorie, e riuscisse a svelarne le origini tuttora avvolte nell' oscurità. Enrico Stevenson il quale, descrivendo ed illustrando il cimitero di S. Zotico sulla via Labicana, trattò fuggevolmente di S. Sebastiano (1), si era proposto di pubblicare intorno a questa chiesa un' illustrazione completa; e sarebbe stata certo tale da accontentare ogni desiderio, se egli avesse mantenuto la promessa. Invece l' ab. Uccelli che pretese di dare una storia compiuta di questa chiesa, adoperò sì poco lume di critica da non portare nessun aiuto alla risoluzione del problema più importante delle origini della chiesa e del monastero (2).

È opinione comune, confortata dalla tradizione, che la chiesa di S. Sebastiano sia di un' antichità remotissima. G. B. De Rossi (3) ed il Duchesne (4) prudentemente tacquero delle origini della chiesa. Ma lo Stevenson (5), l' Uccelli (6), l'Armellini (7), il Lugari (8), il Lanciani (9) affermano esser cosa assai verosimile che la sua origine ri-

(1) E. Stevenson, *Il cimitero di S. Zotico al decimo miglio della via Labicana*, Modena, 1876, p. 71 sgg.

(2) P. A. Uccelli, *La chiesa di S. Sebastiano M. sul colle Palatino e Urbano VIII P. M.*, Roma, 1876.

(3) G. B. De Rossi, *Le lucerne cristiane rinvenute nel palazzo dei Cesari* &c. in *Bull. d' arch. crist.* 1867, p. 15 sg.

(4) *Lib. Pont.* II, 319. Il Duchesne nota quivi che, secondo la tradizione, la chiesa sorge presso il luogo del martirio di san Sebastiano, ma aggiunge come, tranne le pitture delle quali rimane a fissar la data, non vi sia alcuna testimonianza anteriore al secolo XI.

(5) Op. cit. p. 71.

(6) Op. cit. p. 8.

(7) M. Armellini, *Le chiese di Roma*, Roma, 1887, p. 441.

(8) G. B Lugari, *S. Sebastiano. Memorie pubblicate in occasione del XVI centenario del suo martirio*, Roma, 1889, p. 61 sg.

(9) Lanciani, *The ruins and excavations*, p. 172.

salga all'età costantiniana e che essa sia stata veramente elevata in memoria di san Sebastiano nel luogo stesso ove egli subì il martirio. Il Grisar infine, pur ammettendo che le origini del monastero non sono ben note, asserisce che la chiesa è senza dubbio di un'alta antichità (1).

Fu certo assai spesso costume dei Cristiani di onorare con chiese od oratori il luogo ove qualche illustre testimone della fede subì il martirio, e perciò non è di per sè improbabile che anche in onore di san Sebastiano, la cui venerazione si estese rapidamente fin dai primi secoli dopo la morte (2), si erigesse una chiesa sul luogo ove fu condannato a morire. Ora gli Atti di san Sebastiano, quantunque siano di almeno un secolo posteriori agli avvenimenti che narrano, e debbano essere giudicati come una composizione artificiosa in cui sono riunite e fuse più o meno accortamente tradizioni diverse relative a martiri d' epoca diversa (3), tuttavia nel loro contesto sembrano giustificare le relazioni storiche del martire col palazzo imperiale, relazioni che furono poi confusamente tramandate nel medio evo (4).

Narrano gli Atti che l' imperatore sdegnato contro Sebastiano, perchè, pur essendo favorito particolarmente da lui, e tenuto « inter primos palatii », s' era tuttavia ado-

(1) H. GRISAR, *Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter*, I, 611: « Das dort (auf dem Palatin) vorhandene Oratorium welches an der « Stätte des Martertodes von S. Sebastian erbaut sein soll, ist jeden- « falls von hohem Alter ». Di questa opinione sono anche il VISCONTI ed il LANCIANI, *Guide du Palatin*, Rome, 1873, par. I, p. 55 sg. Cf. anche H. MARUCCHI, *Basiliques et églises de Rome*, Rome, 1902, p. 265 sg.

(2) LUGARI, op. cit. p. 56 sgg.

(3) P. ALLARD, *Les dernières persécutions du troisième siècle*, Paris, 1887, p. 296 in nota. Id., *La persécution de Dioclétien*, Paris, 1880, I, 131 in nota.

(4) Uno studio sulle relazioni topografiche degli Atti di san Sebastiano sarà pubblicato prossimamente dal mio amico Alfonso Bartoli nel *Nuovo Bullettino d'arch. crist.*

prato a propagare la religione di Cristo, ordinò che egli fosse condotto « in medium campum », e quivi fatto bersaglio alle saette. Sopravvenuta la notte, una pia donna, Irene, si recò nel campo per toglierne il cadavere e seppellirlo; ma avendo ella trovato, con lieta maraviglia, ancor vivo Sebastiano, lo menò a casa sua « in scala excelsa ubi manebat « ad Palatium », e quivi così amorevolmente lo curò che, dopo pochi giorni, Sebastiano era interamente guarito. Nella casa di Irene furono grandi le preghiere, perchè Sebastiano fuggisse l' ira di Diocleziano, e si ponesse in salvo fuori di Roma. Ma egli, sdegnando la fuga, volle mostrarsi agl' imperatori « stans super gradus Heliogabali ». Diocleziano allora ordinò che fosse condotto «in hippodromo palatii », e quivi battuto con le verghe sino a morirne. Lucina raccolse il corpo del martire dalla « cloaca illa quae est iuxta Circum », e lo seppellì sulla via Appia « ad Catacumbas » (1).

Ora, sebbene non sia ben chiaro che cosa debba intendersi per « hippodromos palatii », e se esso debba riferirsi allo stadio palatino o ad altro luogo, è evidente che le indicazioni degli Atti le quali non sono punto contraddette dalla topografia del Palatino, fissano indubbiamente su questo colle il luogo del martirio di san Sebastiano (2). Dobbiamo dunque ammettere che la chiesa del Palatino sia stata elevata per celebrarne la memoria fin da epoca antichissima?

(1) *Acta Sanctorum Ianuarii*, II, 642.

(2) Per un esame particolareggiato delle indicazioni contenute negli Atti, rimandiamo al lavoro del signor Bartoli. Notiamo soltanto che non fu tenuto conto da quanti si occuparono sinora della questione, di un particolare significato della parola « hippodromos » che potrebbe anche non riferirsi a stadio o ad alcunchè di simile. V. le osservazioni del LANCIANI nell' opera del DE ROSSI, *Piante iconografiche e prospettiche di Roma*, Roma, 1879, p. 129: cf. C. HÜLSEN, *Die angebliche mittelalterliche Beschreibung des Palatins* in *Mitt. d. K. d. arch. Inst. Römische Abteilung*, 1903, p. 262. Per la bibliografia dell' ippodromo o stadio cf. H. DEGLANE, *Le Stade du Palatin* in *Mélanges d'arch. et d'hist.* 1889, p. 206.

Tutti quei che si occuparono di proposito della nostra chiesa, concordemente ritennero che la notizia più antica che le si riferisse, fosse dell'anno 1001 (1). Ciò non è esatto: la notizia più antica è dell'anno 977, e ci vien data da un frammento d'iscrizione sepolcrale di un tal Merco che dovè essere, come vedremo, uno dei primi monaci del monastero « in Pallara » (2). Ma argomento di più alta antichità parvero ad alcuni le pitture che ancora adornano l'abside della chiesa. È necessario perciò stabilire innanzi tutto l'età di quei dipinti: una tal ricerca ci condurrà a fissare l'epoca della fondazione del monastero ed a chiarire le origini della chiesa.

Degli affreschi i quali, prima dei restauri di Urbano VIII, abbellivano con profusa ricchezza le pareti di S. Maria, oggi non rimangono che quei del catino dell' abside e laceri avanzi

(1) Cf. *Thangmari vita Bernwardi episcopi* in *Mon. Germ. hist. Script.* IV, 768.

(2) L'iscrizione affissa presentemente alla parete a destra di chi entra nella chiesa, è riportata dal TORRIGIO, *Le sacre grotte Vaticane*, Roma, 1639, p. 355, dal DONI, *Inscriptiones antiquae*, Florentiae, 1731, p. 530, e con qualche lieve inesattezza di trascrizione dall'UCCELLI, op. cit. p. 28. In essa è detto che Merco AD DOMINI CONFVGIT O(P)EM SV[B PRAESIDIO?] | SEBASTIANI. G. B. De ROSSI attribuisce a S. Sebastiano sul Palatino un frammento d'iscrizione contenuto nella Sylloge d'Einsidlen, sotto la determinazione topografica « ad Sanctum Seba- « stianum ». (Cf. *Inscriptiones christianae urbis Romae*, vol. II, par. 1ª, Romae, 1888, p. 25). Egli argomenta che se quell'iscrizione si riferisse a S. Sebastiano sulla via Appia, si verrebbe ad interrompere l'ordine topografico della Sylloge che pone il titolo « ad Sanctum Sebastianum » fra altri titoli appartenenti al Settizonio ed al Foro. La ragione non è convincente, perchè nelle redazioni della Sylloge Einsidlense è avvenuto, come lo stesso insigne archeologo nota (ibid. p. 15), una perturbazione topografica. Difatti un titolo « in via Appia », è quivi posto fra uno « in Obelisco Vaticano » ed un altro « in Arcu in Circo Maximo ». E poichè il ricordo della via Appia è separato da quello di S. Sebastiano di sole tre iscrizioni, i due luoghi debbono essere ravvicinati. Inoltre vedremo come nel medio evo la chiesa del Palatino aveva ordinariamente il nome di S. Maria, non quello di S. Sebastiano, ed in ogni caso non andava mai disgiunta dalla denominazione « in Pallara ».

di quei dell'arco maggiore della chiesa (1). Fortunatamente il card. Francesco Barberini, nipote di Urbano VIII, si dette cura di far ritrarre, fra le altre pitture delle antiche chiese di Roma, anche quelle di S. Sebastiano (2). Fu scelto a disegnarle Antonio Eclissi (a. 1630), quegli stesso che ritraendo alcuni dei musaici cristiani di Roma prima che fossero restaurati, si rese veramente benemerito della storia dell' arte (3). Non si sa come, ma le copie a colori dell' Eclissi dal codice Barberiniano che avrebbe dovuto accoglierle (1650, XLIX, 12), passarono a far parte del cod. Vat. lat. 9071 che contiene la preziosa raccolta epigrafica di Gaetano Marini (4). Sebbene il confronto fra le copie dell' Eclissi e quelle pitture che ancora rimangono al Palatino, ci dimostri che l' Eclissi non fu un disegnatore molto scrupoloso, tuttavia i suoi disegni sono più che sufficienti a darci un' idea della decorazione generale della chiesa.

Sulle pareti laterali si seguiva una serie di riquadri contenenti tre ordini di disegni, poichè gli uni raffiguravano scene della vita e della passione di Cristo, altri si riferivano al martirio di san Sebastiano, altri infine riguardavano san Zotico ed i suoi compagni martiri (5). Questi dipinti,

(1) Fu Urbano VIII che « deletis aliis omnibus sanctorum picturis » volle rimanessero solo quelle dell'abside. Cf. ms. di Costantino Gaetani pubblicato dall' Uccelli, op. cit. p. 83.

(2) La preziosa raccolta è nei codici Barberiniani 1046–1052; ma alcuni di questi volumi mancano o sono dispersi. Cf. lo Stevenson, op. cit. p. 76, ed Eug. Müntz nella recensione dell'opera del De Rossi, *Musaici cristiani* in *Revue critique d'histoire et de littérature*, 1875, p. 106 sg.

(3) G. B. De Rossi, *Musaici cristiani*, Roma, 1899, tav. XXVI, f. 2; tav. XXX, f. 1 ed altrove.

(4) Stevenson, op. cit. p. 77; ma sfuggì a questo scrittore come alcuni disegni siano ancora rimasti nei codici Barberiniani. Cf. ad es. ms. XLIX, 35 che contiene una rappresentazione del martirio di san Sebastiano tratta indubbiamente dalla chiesa del Palatino, essendo identica a quella contenuta nel cod. Vat. lat. 9071.

(5) Di questi ultimi particolarmente tratta con molta dottrina lo

come abbiamo detto, furono interamente distrutti; sono invece abbastanza ben conservati gli affreschi della conca dell'abside: dei quali poichè lo Stevenson disse solo poche parole, nè da altri furono convenientemente descritti, converrà qui fare men rapido cenno (1).

Essi e per il modo onde furono condotti e per la disposizione delle varie figure sul fondo dell'abside, dimostrano, a prima vista, un'arte d'imitazione. Guardandoli, tornano subito alla mente i musaici delle basiliche di Roma con i quali strettamente si riconnettono; e si può dire che insieme con le pitture di Rignano Flaminio e di S. Elia di Nepi (2) essi formino l'anello di congiunzione tra i maestosi musaici dei tempi precedenti e l'arte dell'affresco che doveva in Roma via via svilupparsi fino alle grandiose composizioni di Pietro Cavallini. Qui, come nei musaici, è identico il coordinamento della decorazione all'architettura, e l'artista ebbe senza dubbio presente alla memoria il musaico della vicina chiesa dei Ss. Cosma e Damiano nel Foro romano, o l'altro a questo cotanto simile di S. Prassede (3). Una lunga iscrizione divide l'abside in due parti. Nella superiore intorno intorno agli orli della conca corre un ricco festone di fiori e di frutta fasciati da ricche bende, che porta al sommo il monogramma di Cristo. Nel mezzo è il Salvatore sovra il cui capo pende la corona trionfale da cui sporge la mano benedicente del Padre invisibile: egli leva la

STEVENSON, op. cit. p. 80 sgg. Cf. anche E. WÜSCHER-BECCHI, *Die griechische Wandmalereien in S. Saba* in *Römische Quartalschrift*, 1903, p. 59.

(1) Quanto ne disse l'UCCELLI, op. cit. p. 102 sgg., non è davvero tale da porgere una chiara idea di quelle pitture. Qui del resto dobbiamo limitarci ad un semplice cenno: uno studio particolareggiato degli affreschi e delle loro relazioni con gli altri del tempo, potrà esser fatto altrove.

(2) D. TUMIATI, *La chiesa dei Ss. Abbondio ed Abbondanzio in Rignano Flaminio* in *L'Arte*, 1898, p. 12.

(3) DE ROSSI, *Musaici cristiani*, tavv. XV, XXV.

destra con gesto solenne, e stringe nella sinistra il volume degli evangeli, ed a lui sorvola la fenice radiata, simbolo di resurrezione (1). Ai fianchi del Salvatore sono quattro santi: i due più vicini, ornati di una ricca clamide, sono san Sebastiano e san Zotico, i due santi eponimi della chiesa: i due più lontani sono san Lorenzo e santo Stefano, diaconi e martiri della Chiesa Romana. Due palme s' incurvano ai lati dell' abside a chiudere la scena. Al di sotto di queste figure, dalle due mistiche città di Gerusalemme e di Betlemme dodici pecorelle muovono verso il centro dell'abside dove l'agnello divino col capo diademato sta sovra il monte onde sgorgano i quattro simbolici rivi. Quindi su di una fascia di color d' ocra ricorre su due linee in bianche lettere l'iscrizione seguente (2):

[VIRGO REDE]MTORIS GENITRIX ET SPLENDIDA MATER [CHRISTI ACCIPE CVM ZOTI]CO ET SEBASTIANO [VOTA BEATA] QVAE SOPHVS ILLVS]TRIS MEDICVS QVOQVE [PETRVS OFFERT VT PRECIBVS] CAPIAT VESTRIS CEL[ESTIA REGNA] (3).

Nella zona inferiore dell' abside è raffigurata, in mezzo, la Vergine con le mani aperte come un' antica orante, fra due angeli dalle alte ali che hanno nella destra un labaro e nella sinistra una corona col monogramma costantiniano. Ai lati degli angeli quattro figure femminili dalle ricche vesti gemmate che rappresentano santa Lucia, sant'Agnese e forse

(1) De Rossi, op. cit. tav. XVI, f. 2.

(2) Pongo fra parentesi quadre le lettere non più leggibili della iscrizione, che ricostruisco giovandomi del testo datone dal Gaetani. Cf. Uccelli, op. cit. p. 106. L' iscrizione, prima ancora che dall' Uccelli, fu pubblicata in maniera frammentaria dal Mabillon, *Iter Italicum*, Luteciae Parisiorum, p. 131. Quivi il Mabillon parla anche delle pitture, ma in modo stranamente inesatto.

(3) « Et precibus » ha il Gaetani; ma è ovvia la correzione « ut « precibus ».

santa Caterina e santa Cecilia, fanno corteo alla donna divina (1). Finalmente la parte più bassa dell'abside era decorata a motivi di meandri e di tondetti aventi nel mezzo degli uccelli. Ma questo partito ornamentale in un tempo posteriore a quello nel quale fu compiuta la decorazione generale dell'abside, venne tagliato ed interrotto per adattarvi un nuovo intonaco e dipingervi tre figure che suscitarono fra gli eruditi del Seicento le più vive discussioni. Secondo alcuni quella di mezzo rappresenta la Vergine, secondo il Gaetani invece rappresenta san Benedetto fra gli apostoli Pietro e Paolo (2). Sotto queste figure è un' iscrizione che può ancora facilmente ricostruirsi, non ostante che sia in gran parte svanita:

EGO BENEDICTVS PRESBITER ET MONACHUS PINGERE FECI (3).

Degli affreschi che ricoprivano tutto l' arco maggiore della chiesa, non rimangono, come dissi, che frammenti. Due di questi hanno per noi una particolare importanza. A destra sono gli avanzi di una scena nella quale era raffigurato « domnus Petrus », evidentemente lo stesso, ricordato nella conca dell'abside, con in mano il modello di una chiesa, in atto di offrirla a san Sebastiano. Dall'altra parte

(1) Le leggende che erano una volta segnate accanto alle figure, sono oggi interamente svanite. Esse però furono in parte lette dal Gaetani e dall'Eclissi. Cf. UCCELLI, op. cit. p. 108.

(2) A questa singolare discussione iconografica presero parte oltre il Gaetani, Leone Allacci, il Mabillon, il card. Orazio Giustiniani, i Bollandisti ed altri. Per la bibliografia cf. UCCELLI, op. cit. pp. 44, 83, 91, 99. Tuttavia non parmi cada dubbio che ivi sia rappresentato san Benedetto: egli è vestito dell' abito monacale ed ha in mano il libro della Regola.

(3) Così lesse anche il MABILLON, op. e loc. cit. Nel Necrologio di S. Maria in Pallara, di cui appresso discorreremo, è segnata la nota obituaria di un « frater Benedictus monacus » (cod. Vat. lat. 378, c. 53 A); non è improbabile che egli sia il Benedetto dell' iscrizione. La nota obituaria, per quanto si può giudicare da poche lettere, è del sec. XI, ed a questo tempo convengono le tre figure fatte dipingere dal monaco Benedetto.

una «domna Iohanna», probabilmente la sposa di Pietro, offriva a san Zotico dei doni votivi (1).

Intorno all'età di questi dipinti variamente finora han giudicato gli scrittori. Giulio Mancini, medico senese, che vide gli affreschi del Palatino prima che la chiesa fosse restaurata, nel suo *Viaggio per Roma per vedere le pitture*, le giudicò dei tempi di Onorio III (2). Gaetano Marini, come ben osserva lo Stevenson (3), dovette invece riputarle anteriori al Mille, avendole inserite nella sua raccolta epigrafica che ha quell'anno per limite estremo. G. B. De Rossi credette che spettassero al secolo VIII (4). Lo Stevenson incerto opinò che potessero essere dei secoli VIII o IX od al più del X (5). L' Uccelli, dall' iscrizione del monaco Benedetto la quale, come dicemmo, si riferisce soltanto a quella parte dell'abside che fu dipinta in età più recente, argomentò che tutti gli affreschi fossero del secolo XI (6). A questo tempo inclinano a porle, fra gli scrittori recenti, il Tumiati (7) ed il prof. Marucchi (8), mentre il Dobbert (9) e lo Stegensek (10), attenendosi all'opinione del De Rossi, le assegnano al secolo ottavo.

(1) I nomi dei due oblatori furono letti da Michele Lonigo. Cf. UCCELLI, op. cit. p. 57. La riproduzione delle due importanti scene è nel cod. Vat. lat. 9071, c. 243.

(2) Cod Vat. Capp. 231, c. 30. V. STEVENSON, op. cit. p. 79.

(3) Op. cit. p. 79.

(4) *Bull. d'archeol. crist.* 1869, p. 7.

(5) Op. e loc. cit.

(6) Op. cit. p. 102.

(7) Op. e loc. cit.

(8) MARUCCHI, *Basiliques et églises de Rome*, p. 265. Ivi è riprodotta parte dell'abside.

(9) E. DOBBERT, *Das Abendmahl Christi in der bildenden Kunst* in *Repertorium für Kunstwiss.* 1891, p. 203.

(10) STEGENSEK, *Sancta Maria in Vescovio, Kathedrale der Sabina* in *Römische Quartalschrift*, 1902, p. 21. Il WÜSCHER-BECCHI avvicina le pitture di S. Maria a quelle di S. Saba che egli inchina a porre nel IX o X secolo, op. cit. p. 65.

Le pitture di S. Sebastiano sono quindi sottoposte a quella medesima incertezza che regna nel determinare l'età di gran parte delle pitture medievali di Roma (1). Qui però ci si offre un elemento prezioso per poter giudicare con sicurezza, poichè il nodo della questione sta nello stabilire il tempo nel quale visse il medico Pietro. Questi, se non fu l'autore della decorazione generale della chiesa, come non bene giudicò lo Stevenson (2), fu, senza dubbio, quegli che affidò a pittori del suo tempo l'opera decorativa. In che età adunque egli visse?

Nel cod. Vat. lat. 378 vi è un martirologio che appartenne alla chiesa di S. Maria in Pallara. L'Ehrensberger (3) ed i dotti autori dell'indice dei codici Vaticano-latini (4) hanno giudicato il manoscritto del decimo secolo: il Guérard (5) invece lo giudica della fine del secolo undecimo. L'esame della scrittura che è una minuscola romana non molto dissimile da quella dell'evangeliario di S. Maria in Via Lata (6) non permette di far risalire il codice oltre il decimo secolo, nè di farlo discendere, come opina lo Stevenson, al secolo nono (7). È notevole il fatto che il martirologio non fu scritto originariamente per la chiesa di S. Maria in possesso della

(1) Un caso tipico di questa incertezza si ha, per es., nel fissare l'età delle pitture di S. Maria Antiqua e di S. Saba. Queste ultime sono attribuite dal Grisar in parte alla seconda metà del sec. v od al principio del sec. vi, in parte al sec. viii o ix. Le prime invece sono attribuite dal Venturi al sec. viii, le seconde al periodo che va dal x all'xi sec. Cf. A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, Milano, 1902, II, 248 sg.

(2) Op. cit. p. 78.

(3) Ehrensberger, *Libri liturgici bibliothecae apostolicae*, p. 162.

(4) M. Vattasso et P. F. de' Cavalieri, *Codices Vaticani latini*, Romae, 1902, I, 294.

(5) L. Guérard, *Un fragment de Calendrier romain au moyen-âge* in *Mélanges d'arch. et d'hist.* 1893, p. 153.

(6) V. Federici, *L'antico evangeliario dell'archivio di S. Maria in Via Lata* in *Archivio della R. Società romana di storia patria*, XXI, 121.

(7) Op. cit. p. 84.

quale dovè pervenire soltanto alla fine del secolo decimo, od al più nei primi anni del secolo seguente (1). A questo tempo difatti appartengono le più antiche note obituarie che furono segnate nel manoscritto (2).

Di queste note che furono apposte da diverse mani in epoche diverse, la più importante è la seguente a c. 53 A: « .VII. kal. oct. obiit Petrus laudabilis medicus qui de sua « ope construxit monasterium istud ». La nota è in lettere longobarde, e quantunque sia molto difficile dalle poche parole onde è composta, giudicare del tempo nel quale fu segnata, parmi tuttavia che la scrittura dimostri un'età non anteriore al secolo XII. Ora contenendo il codice delle note obituarie certamente anteriori per tempo a quella che riguarda il fondatore del monastero (3), è evidente che essa fu scritta assai dopo la morte di Pietro. Nessun aiuto quindi porge alla nostra questione l'obituario, d'altra parte così prezioso.

Lo Stevenson (4) afferma che molti medici sono conosciuti col nome di Pietro nelle cronache dei secoli di mezzo. A me per diligenti ricerche che abbia fatto nei documenti pubblicati dei secoli decimo, undecimo e duodecimo, non è accaduto di ritrovare un tal nome che rarissimamente (5). Due sole volte esso ricorre in documenti del secolo decimo, nel *Regesto Sublacense* (6). Nel primo che è dell'anno 968 un « Petrus qui vocatur de Seni » appare come confinante

(1) Ciò si propone di dimostrare il mio amico P. EGIDI nella sua edizione dei *Necrologi Romani* di prossima pubblicazione tra le *Fonti per la storia d'Italia* dell'Istituto Storico Italiano.

(2) Dalla chiesa di Pallara il codice passò nel sec. XIII-XIV alla chiesa di S. Maria in Campitelli donde poi, non saprei in qual tempo, pervenne alla Vaticana.

(3) Cf. per es. a cc. 51 A, 53 A, 55 B.

(4) Op. cit. p. 78.

(5) Un « Petrus medicus » del 1165 è nel NERINI, *De templo et coenobio Ss. Bonifacii et Alexii*, Romae, 1752, Appendice, doc. XIV.

(6) Cf. docc. 52, 39.

ad una terra posta fuori della porta Portuense « in loco qui ap- « pellatur Prata Papi ». Nell' altro documento, dell' anno 973, che si riferisce allo stesso luogo, ritorna la menzione di Pietro, questa volta con l' appellativo di medico: « a tertio « latere pratum de Petro medico qui vocatur de Seni ». Nè il nome di Pietro medico nè quello di una famiglia « de Seni » ritorna, se le mie indagini furono esaurienti, negli altri documenti medievali romani finora conosciuti.

Ma una fortunata ricerca nel prezioso archivio di S. Prassede del quale, per incarico della R. Società romana di storia patria, preparo il regesto, mi permette di fissare con sicurezza l' età del medico Pietro. Il suo nome unito al ricordo del monastero da esso fondato ricorre in tre documenti degli anni 987, 999 e 1010. Nel primo (1) è ricordato un « monte de venerabili monasterio Petro medico », come confinante con un casale posto fuori della porta di S. Lorenzo, a circa un miglio da Roma, « in locum qui vocatur « Bacculi et Aqua Tuza ». Nel secondo (2) ricorre parimenti una « terra de monasterio quondam Petri medici bone « memorie ». Il terzo (3) documento che si riferisce topo-

(1) Arch. di S. Prassede, orig.; copia del Galletti in cod. Vat. lat. 7928, c. 142 sgg., 987, febbraio 7. Pietro abbate del monastero di S. Maria in Campidoglio loca ai coniugi Landuino e Boniza un « ca- « salecclo » fuori della porta di S. Lorenzo. Di questo e dei due documenti che seguono, dette già breve notizia COSTANTINO CORVISIERI, *Dell' acqua Tocia in Roma* in *Buonarroti*, 1870, p. 47.

(2) Arch. di S. Prassede, orig. a. 999. Benedetto, arciprete del monastero dei Ss. Andrea e Stefano « qui vocatur Exaiulo », insieme con altri arcipreti di monasteri romani, vende a Martino, abbate del monastero di S. Giovan Battista in Argentella, tutto il casale chiamato « Aqua Tutias et Bacculas ».

(3) Arch. di S. Prassede, orig.; copia del Galletti in cod. Vat. lat. 7928, c. 201 sgg., 1010, maggio 24. Martino, abbate del monastero di S. Giovanni Battista in Argentella col consenso di Giovanni, rettore del monastero di S. Ciriaco « qui ponitur intro thermas Dio- « clitiano », loca al prete Benedetto una vigna, posta fuori della porta Nomentana « in loco qui vocatur Aqua Tutia ».

graficamente allo stesso luogo dei primi due, novera fra i confinanti ad una terra « vacante ad vineam pastinandum » il « venerabile monasterium Sancti Laurentii quod appel- « latur de Petrus medico ».

Non parmi possa cadere alcun dubbio sull'identificazione del medico Pietro ricordato in questi documenti col « Petrus laudabilis medicus qui de sua ope construxit » il monastero di Pallara, come anche giudico che il monte e le terre menzionate nelle nostre carte debbano essere appartenute tutte al monastero del Palatino, attribuendo così ad errore del notaio la denominazione « Sancti Laurentii » del terzo documento, perchè nè la chiesa nè il monastero del Palatino furono mai dedicati a san Lorenzo che, per altro, doveva colà avere un culto speciale (1). Ora dal secondo di questi documenti si rileva che Pietro doveva esser morto prima dell'anno 999. Quanto tempo prima non sappiamo; ma dal modo onde egli è ricordato, si può argomentare che nel 999 non dovevano essere trascorsi molti anni dalla sua morte, poichè, com'è costume delle carte medievali, le aggiunte ad un nome del « quondam » e del « bonae memoriae » sono indizio di ricordo ancor fresco. Se al nostro Pietro si riferissero, com'è probabile, i documenti Sublacensi menzionati di sopra, potremmo dedurne che egli fosse morto fra il 973 ed il 999.

Il monastero del Palatino fu dunque edificato nel decimo secolo, e probabilmente nella seconda metà di esso, al qual tempo debbono anche essere assegnate le pitture

(1) Difatti, come vedemmo, san Lorenzo è dipinto nell'abside della chiesa accanto ai due santi eponimi. L'errore del notaio è facile a spiegarsi, pensando che il monastero era di recente formazione, nè il suo nome, fra le tante fondazioni monastiche di quel tempo in Roma, si era ancor radicato nell'uso. Il notaio può anche aver confuso il monastero del Palatino col monastero di S. Lorenzo « in Palatio » o col monastero di S. Lorenzo « in Palatinis » o « Pallacinis », entrambi di più antica fondazione. Cf. DUCHESNE, *Liber Pontificalis*, I, 481, 520.

che ne adornano la chiesa (1). Una determinazione cronologica più precisa ci viene offerta dalla lapide sepolcrale di Merco, ricordata di sopra, il quale dovè essere uno dei primi abitatori del monastero. Egli morì nel 977; prima di quell'anno adunque sorgeva sul ruinoso colle imperiale accanto alla comunità di monaci greci che già da molto tempo si adunava intorno alla chiesa di S. Cesario « in « Palatio » (2), una comunità di monaci latini; e quei luoghi che erano stati il centro della vita più intensa e della civiltà più splendidamente corrotta del mondo romano, si riempivano così, all'avvicinarsi del Mille, di rozzi monaci salmodianti in barbarico latino.

Intorno alla metà del decimo secolo era in Roma un grande fervore di riforma religiosa. Il principe Alberico, pur « terribilis nimis » sotto l'influenza di Odone di Cluny, era diventato un pio frequentatore di chiostri (3). Ad Odone egli aveva affidato la supremazia su tutti i monasteri romani dei quali alcuni furono ricondotti a più severa vita

(1) H. MARUCCHI et P. CHENILLAT, *Guide du Palatin*, Rome, 1898, p. 39, avevano attribuito la fondazione del monastero alla fine del sec. VIII. Nelle carte del secolo X trovo ricordo dei seguenti pittori: un « Wido exiguus pictor » è ricordato in un doc. dell'anno 992. Cf. MITTARELLI, *Annales Camaldulenses*, I, doc. L. Un Uberto « exiguus pictor » è ricordato in un doc. romano della stessa età. Cf. AMBROSI DE MAGISTRIS, *Storia di Anagni*, Roma, 1889, p. 334. Forse un « Benedictus depentor » si sottoscrive ad un doc. dell'anno 989. Cf. P. FEDELE, *Carte di S. Cosimato*, doc. XII, dove credo di aver male interpretato, scrivendo « Bene« dictus de Pento ».

(2) Il monastero di S. Cesario è ricordato la prima volta nel *Liber Pontificalis* nella Vita di Leone IV (847-855). Ma ad esso si riferisce senza dubbio il racconto di Eginardo intorno al monaco Basilio, il quale « in monte Palatino apud alios graecos qui eiusdem professionis erant, « cum quatuor discipulis suis hospitium habebat » (MIGNE, *Patrol. lat.* CIV, 542). A torto lo STEVENSON riferisce questo racconto ad altro monastero, op. cit. p. 86. Cf. *Bulletin critique*, 1885, p. 421.

(3) Cf. BENEDICTI *Chronicon* in *Mon. Germ. hist. Script.* III, 716; e *Reg. Subl.* n. 16.

religiosa, altri furono in quel tempo fondati. I monasteri di S. Paolo, di S. Lorenzo, di S. Agnese sulla via Nomentana, di S. Andrea « in clivo Scauri », di S. Elia di Nepi, di Subiaco, di Farfa accettarono o subirono la riforma Cluniacense. Alberico stesso donò la sua casa paterna sull'Aventino per costruirvi un monastero al quale aggiunse una chiesa in onore della Vergine (1). Qual meraviglia se allora anche uomini privati o presi da fervore religioso o piuttosto dal desiderio d'ingraziarsi il potente principe dei Romani, ne abbiano seguito l'esempio? Tale fu il caso di quel Benedetto Campanino che, avvoltosi nel saio monacale, fondava in questo tempo a pie' del Gianicolo « in Mica Aurea » la chiesa dei Ss. Cosma e Damiano (2): tale senza dubbio dovette essere il caso del nostro Pietro medico. Poichè, sebbene le fonti non troppo ricche del tempo tacciano i nomi di Alberico e di Odone relativamente alle fondazioni di Benedetto Campanino e di Pietro medico, attenendoci al criterio del Sackur (3), dobbiamo ammettere che quanto si riferiva alla vita monastica in quel tempo, non poteva sfuggire all'ispirazione od alla vigilanza del monaco di Cluny e del principe dei Romani.

Uno degli uomini più accesi per la riforma Cluniacense e che dovette essere in particolar modo caro ad Alberico, fu quel Leone « presbiter et medicus » che il principe dei Romani tolse dalla chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo, e pose a capo di uno dei più antichi e dei più ricchi monasteri di Roma, quello di S. Andrea « in clivo Scauri » (4). Il mona-

(1) E. Sackur, *Die Cluniacenser*, Halle, 1892, I, 100 sgg.; W. Sickel, *Alberich II und der Kirchenstaat* in *Mittheilungen d. Inst. f. Oesterr. Geschichts*, XXIII, 124 sg.

(2) P. Fedele, *Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano in « Mica Aurea »* in *Arch. d. R. Soc. rom. di st. patr.* XXV, 478 sgg. Cf. anche *Chronicon Farfense*, ediz. Balzani, nei *Fonti per la storia d'Italia* pubblicati dall'Istituto Storico Italiano, I, 10 sgg.

(3) Op. cit. p. 105.

(4) *Mon. Germ. hist. Script.* III, 716.

stero del Palatino sorgeva di fronte a quello del Celio che l'abate Leone in quel tempo fortificava con torri ed arricchiva di nuovi possessi. Ora, se fosse lecito avventurare un'ipotesi, potremmo pensare che tra Leone « presbiter et « medicus » e Pietro « illustris sophus et medicus » dovesse esservi quella comunanza di pensieri e di sentimenti che suol talvolta provenire dall'esercizio di una comune professione. Benedetto di S. Andrea ci dipinge il medico Leone come uomo di mirabile santità (1), tale quindi da poter influire e con l'esempio e con la parola sull'animo di Pietro. Ma sono ipotesi, e non di queste s'intesse la storia.

Il silenzio delle fonti non ci consente di dire altro intorno alla persona di chi edificò il monastero del Palatino. Soltanto possiamo aggiungere che dal titolo di « illustris « sophus medicus quoque » si può argomentare che egli non fosse uno degli uomini meno colti di Roma, in quel periodo nel quale, secondo storici poco avveduti, qui si spense ogni lume di lettere e di arti.

Qui, come del resto anche altrove, lo studio della medicina non era venuto mai meno durante il medioevo. Due pontefici, Eusebio nel quarto secolo, e Bonifazio IV nel settimo, erano stati figliuoli di medici (2). Durante la guerra Gotica un Dionisio diacono e medico acquistò grande fama nell'arte sua (3). E se è difficile ammettere che i collegi dei medici fiorenti pur nei bassi tempi dell'impero (4), abbiano durato anche quando in Roma, stremata di popolazione e di forze, doveva essere assai scarso il numero di quei che esercitavano la medicina, quest'arte tuttavia non cessò. Non lungi da Roma, a Farfa, o più probabilmente

(1) *Mon. Germ. hist.* ibid.: « Leonem venerabilem presbyterum et « medicus, sanctitate mire compositus ».

(2) *Liber Pontif.* I, 167, 317.

(3) De Rossi, *Inscr. christ.* vol. II, par. 1, p. 106.

(4) Cf. H. Haeser, *Grundriss der Geschichte der Medicin*, Jena, 1884, p. 93.

nella sede Farfense di Roma, vi era nel decimo secolo una scuola monastica di medicina (1). Non è però da credere che tale arte fiorisse molto, nè sembra si possa ammettere ad occhi chiusi l'opinione del Sarti il quale affermò esservi stato nel medio evo tra la medicina e la filosofia il più intimo legame, l'affinità più stretta (2). Essa non veniva considerata fra le « artes liberales », ed il carattere retorico e scolastico proprio del medio evo nulla aveva a che fare con una disciplina che avrebbe dovuto, per natura sua, fondarsi sull'esperienza e sull'osservazione. La medicina a poco a poco si era ridotta ad un insieme di cognizioni derivate dall'uso le quali, come accade anche oggi nelle campagne, venivano tramandate di padre in figlio (3). A ciò si aggiunga che essa era caduta nel predominio del mistero e delle arti superstiziose in modo da divenire un garbuglio di cognizioni empiriche e di magia. Solo più tardi la medicina assume dignità di scienza, quando i progrediti studi naturali si diffondono via via per tutta l'Europa da quello splendido centro di vita scientifica che è Salerno. A poco a poco essa si accosta alle arti liberali, ed i medici debbono conoscere bene il latino per leggere le opere tradotte dei Greci e degli Arabi che han fatto in tutte le scienze mirabili progressi (4). Ma prima che ciò accada, il solo titolo di

(1) Di Campone, fin dall'anno 936 abate di Farfa, è detto che Ratfredo « et medicinae artis studio [eum] satis imbuere fecit ». Cf. *Chronicon Farfense*, I, 36. Questa scuola di medicina sembra che fosse nella sede Farfense di Roma. Così giustamente opina U. Balzani (in nota al passo citato del *Chronicon*) il quale riporta dal *Largitorio* di Farfa un doc. dell'anno 936 dove appare un « Leo presbiter et mona- « chus sancti nostri [*scil.* Farfensis] monasterii, atque laudabilis medi- « cus, habitans Romae ».

(2) M. Sarti et M. Fattorini, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus*, Bononiae, 1889, to. I, pars II, p. 519.

(3) Cf. A. Dresdner, *Kultur und Sittengeschichte der italienischen Geistlichkeit im 10. u. 11. Jahrhundert*, Breslau, 1890, p. 212 sg.

(4) Basti ricordare il famoso Alfano celebrato non solo come

« medicus » che troviamo non infrequentemente nelle carte medievali, non è di sè indizio di una larga preparazione letteraria o filosofica (1). È noto difatti il caso di quel medico salernitano della corte di Ludovico il Semplice che, pur essendo valente nell'arte sua, era tuttavia « nulla litterarum « scientia praeditus » (2). Ma a questa che formava la condizione o la regola generale della medicina, non rare erano le eccezioni e particolarmente fra gente di chiesa, perchè preti e monaci soprattutto solevano dedicarsi alla medicina (3), e sembra che ne ritraessero così lauti guadagni che un canone del concilio Lateranense del 1129 dovè vietare ai religiosi l'esercizio di quell'arte alla quale erano attratti da una colpevole bramosia d'arricchire (4). In Roma la maggior parte delle menzioni di medici nelle carte del decimo ed undecimo secolo spettano ad ecclesiastici (5). Il caso adunque del fon-

medico ma anche come grammatico. Cf. G. GIESEBRECHT, *De litterarum studiis apud Italos primis m. ae. saeculis*, Berolini, 1845, pp. 30, 36 sgg.; M. SCHIPA, *Alfano I arcivescovo di Salerno*, Salerno, 1880.

(1) Ai medici spettava il titolo di « laudabilis ». Cf. HARTMANN, *Ecclesiae S. Mariae in Via Lata tabularium*, n. VI, a. 972: « Karuli et « laudabilis medicus »; P. FEDELE, *Carte dei Ss. Cosma e Damiano*, n. XXI, a. 1028: « Teuzo laudabilis medicus ». *Chronicon Farfense*, loc. cit.: « Leo presbiter et monachus atque laudabilis medicus ». Questo titolo peraltro non era segno di particolare distinzione; troviamo nelle carte medievali frequenti menzioni di « laudabilis negotiens », « laudabilis « lanista », « laudabilis ferrarius » &c.

(2) *Mon. Germ. hist. Script.* III, 160.

(3) Sullo sviluppo della medicina monastica nel medio evo oltre l'HAESER, op. cit. p. 110 sgg., cf. F. PUCCINOTTI, *Storia della medicina*, II, par. 2ª, Livorno, 1855, p. 225 sgg.; J. PAGEL, *Einfürung in die Geschichte der Medicin*, Berlin, 1898, p. 139 sg.

(4) Cf. A. F. OZANAM, *Des écoles en Italie aux temps barbares*, Paris, 1850, p. 60.

(5) G. SALVIOLI nell'*Istruzione pubblica in Italia*, Firenze, 1898, p. 59, non cita per Roma che un sol nome di medico: le mie ricerche mi permettono d'aggiungere altri nomi per i secoli X ed XI. An. 927: « Leo presbiter et monachus atque medicus » in GALLETTI, *Del vestarario*, p. 46; « Petrus sophus illustris quoque medicus » nel-

datore laico del monastero sul Palatino era quasi un'eccezione. In ogni modo non il titolo di « medicus » ma quello di « sophus », o meglio l'uno e l'altro insieme fan pensare che egli fosse uomo ai suoi tempi di non comune coltura.

Ma se a Pietro medico si deve la fondazione del monastero sul Palatino, dovrà essergli attribuita anche la fondazione della chiesa? Noi, torniamo a ripeterlo, non escludiamo *a priori* la possibilità che la chiesa preesistesse al monastero, e si ricollegasse quindi alla memoria di san Sebastiano: siamo però ben lungi dall'affermarlo con quella sicurezza che altri fece. Poichè il silenzio assoluto delle fonti anteriormente al decimo secolo, ed altre ragioni che esporremo, c'inducono a credere che la chiesa del Palatino sorse insieme col monastero, e che solo in epoca più recente, quando s'era smarrita la memoria del tempo nel quale chiesa e monastero furono fondati, il ricordo del martirio di san Sebastiano abbia contribuito a far giudicare la chiesa dell'epoca Costantiniana. Ed invero, se sul Palatino fosse preesistito un oratorio dedicato a san Sebastiano, quando esso fu ricostruito da Pietro medico, avrebbe assai probabilmente seguitato a tenere il nome di quel santo. Invece non il solo Sebastiano fu l'eponimo della chiesa la quale era nello stesso tempo dedicata alla Vergine ed a san Zotico. Le pitture della chiesa celebrano egualmente i

l'iscrizione del Palatino riportata di sopra. An. 992: « Gregorius pre« sbiter et disertus medicus » in MITTARELLI, *Annales Camaldulenses*, I, doc. L. An. 972: « Karuli et laudabilis medicus » in *Tabularium S. Mariae in Via Lata*, doc. VI; « Leo venerabilis presbiter et medicus » in BENEDICTI *Chronicon*, loc. cit. III, 716. Ann. 1020, 1028: « Teuzo me« dicus » in *Carte dei Ss. Cosma e Damiano*, docc. XXV, XXXI. An. 1039: « Rodulphus medicus » in archivio di S. Maria Maggiore, pergam. n. 8. An. 1903: « Bono de presbitero Romano medico » in *Tabul. S. Mariae in Via Lata*, doc. CXX. A questi si possono aggiungere i medici farfensi già ricordati, la cui scuola di medicina, come dicemmo, risiedeva probabilmente in Roma. Più frequenti appaiono i nomi di medici nelle carte del secolo XII.

due santi, e la Vergine, come abbiamo veduto, ha nell'abside un posto preminente. Ora se le relazioni di san Sebastiano col Palatino sono storicamente giustificate, di san Zotico e dei suoi compagni martiri nulla sappiamo che possa richiamarci alla memoria il colle imperiale. Nè parmi abbia fondamento la congettura del Baronio (1), che nella chiesa del Palatino sia stato per qualche tempo seppellito san Zotico, mentre dalla nota iscrizione di S. Prassede (2) si rileva che i corpi di Zotico, Ireneo, Giacinto ed Amanzio furono da Pasquale I trasportati in quella basilica dal cimitero della via Labicana; e l'ipotesi alla quale ricorre l'Uccelli (3), di una doppia traslazione, sul Palatino prima ed in S. Prassede poi, non ha alcun fondamento, nè probabilità veruna.

Se la chiesa del Palatino in onore di san Sebastiano fosse di un'antichità cotanto remota, è evidente che il popolo non avrebbe con tanta facilità abbandonato una denominazione consacrata dall'uso e dal ricordo di uno dei più insigni e popolari martiri della fede. In realtà la denominazione di S. Sebastiano non è la denominazione primitiva della chiesa.

A torto, invero, crede il Jordan (4) che il monastero fosse intitolato prima a san Sebastiano, e che solo più tardi prendesse il nome di S. Maria. È proprio il contrario. Nei primi due documenti di S. Prassede, citati di sopra, che sono i più antichi nei quali si faccia esplicita menzione del nostro monastero, esso è chiamato col nome del fondatore

(1) BARONIUS, *Martyrologium romanum*, Coloniae, 1610, p. 121. È un errore del Baronio porre la «aedes in memoriam sancti Zotici «erecta» sull'Aventino «in vinea Capranicorum». La vigna Capranica, ora Barberini, è sul Palatino. Cf. R. LANCIANI, *Storia degli scavi di Roma*, Roma, 1902, p. 105.

(2) *Lib. Pont.* II, 64.

(3) Op. cit. p. 20.

(4) JORDAN, *Topographie der Stadt Rom*, II, 509.

« monasterium de Petro medico ». È notevole, a questo proposito, l'errore del terzo documento nel quale trovammo la denominazione di « monasterium S. Laurentii quod ap- « pellatur de Petrus medico », errore derivato assai probabilmente dal fatto che, essendo stati e chiesa e monastero costruiti di recente, non si era ancor profondamente radicato l'uso di chiamarli col loro giusto nome, fra la moltitudine delle nuove fondazioni monastiche romane nella seconda metà del x secolo.

Nel *Liber censuum* che contiene, come è noto, la più antica lista dei monasteri di Roma dopo quella della Vita di Leone III nel *Liber Pontificalis*, dove naturalmente si tace del nostro, questo ha il titolo di « monasterium Pal- « ladii » o « monasterium de Pallaria » (1); e S. Maria « de « Pallaria » od « in Pallaria » è chiamata la chiesa nel catalogo del Fabre (2) ed in quello di Torino (3). Nel martirologio Vaticano, ricordato di sopra, la dedicazione della chiesa del Palatino è segnata ai 19 di giugno così: « dedi- « catio huius ecclesiae S. Marie in Palladio » (4). Le due denominazioni di « monasterium Palladii » e di « monaste- « rium S. Mariae in Palladia vel de Pallara » si avvicendano nelle carte di S. Maria Nova (5). Leone Ostiense (6), Pietro Diacono (7), Giovanni Diacono, Pietro Mallio (8) conoscono soltanto una chiesa di S. Maria in Pallara o Pallaria. Troviamo la denominazione di S. Sebastiano, tra le fonti più

(1) *Lib. cens.* ediz. DUCHESNE, pp. 301, 309.

(2) Cf. *Mélanges d'arch. et d'hist.* VII, 439.

(3) ARMELLINI, op. cit. p. 60.

(4) Cod. Vat. lat. 378, c. 33 B. Ivi lo troviamo anche chiamato: « monasterium S. Marie de Palladio et Sancti Sebastiani martiris et « Sancti Zotici martiris ».

(5) Cf. per es. i docc. degli anni 1147, 1170, 1173.

(6) *Mon. Germ. hist. Script.* VII, 692.

(7) *Mon. Germ. hist. Script.* VII, 729.

(8) Cf. MABILLON, *Museum Italicum*, II, 574, 161.

antiche, solo nella *Vita Bernwardi* (1) e nel regesto di Pietro Diacono (2). Ma la prima fonte d'origine germanica, se ha una grande importanza storica, non può avere naturalmente lo stesso valore topografico delle fonti romane, e la seconda è, come vedremo, sospetta in modo da non poterci dare un sicuro affidamento. Rimane così soltanto una bolla di Alessandro II nella quale, taciuto il nome di S. Maria, vien fatto quello di Sebastiano al quale però è unito anche quello di Zotico (3).

Doveva però naturalmente accadere che con l'andar del tempo, di mano in mano che si abbuiava la memoria della vera origine del monastero e della chiesa, si diffondesse l'opinione che fossero di età antichissima e si riconnettessero col martirio di san Sebastiano, onde il nome di questo divenne meno raro. Di fatti nei primi anni del secolo decimoterzo, in una bolla di Onorio III, il monastero del Palatino ha il nome di « monasterium S. Sebastiani quod « dicitur Palladia » (4). Poi, a poco a poco, quando chiesa e monastero furono abbandonati alla solitudine, si finì per dimenticare anche il nome di S. Sebastiano, ed i topografi del rinascimento ribattezzarono di loro fantasia la chiesa, chiamandola di S. Andrea, nome poco esattamente ripetuto più volte anche in tempi recenti (5). Solo quando la chiesa

(1) *Mon. Germ. hist. Script.* IV, 768.

(2) V. Appendice.

(3) « Abbatia Sanctorum martyrum Sebastiani et Zosimi (*cosi*) « quam vulgares usitato nomine Pallariam solent nuncupare ». Cf. P. KEHR, *Le bolle pontificie* &c. *nell' archivio di Montecassino*, 1899, p. 48; J.-L. n. 4725.

(4) Cf. *Bullarium Romanum*, III, 175, doc. dell'a. 1216. Peraltro nelle carte di S. Maria Nova dei secoli XIII e XIV persiste la denominazione di S. Maria in Pallaria. Cf. Appendice. Cf. anche un doc. del 1372, giugno 20, dove la chiesa è chiamata « Sancta Maria de « Palladia » nel *Regesto di S. Anastasio* pubblicato da I. GIORGI nell'*Archivio della Società romana di storia patria*, I, 64.

(5) A. FULVIUS, *Antiquitates Urbis*, III, c. LXII; F. BLONDI *Romae instauratae libri III*, Basil. 1531, p. 236; B. MARLIANI, *Topographia*

insieme con la vigna dei Capranica divenne proprietà della famiglia Barberini che riconosce come suo protettore quel santo, ed Urbano VIII volle che fosse restaurata, il titolo di S. Sebastiano o di S. Bastiano finì col sostituire definitivamente tutti gli altri (1).

Queste ragioni che siamo venuti esponendo, se pur non possono, come tuttavia crediamo, ingenerare la certezza che la chiesa del Palatino sia soltanto del decimo secolo, sono però, senza dubbio, tali da scuotere la fermezza con la quale altri non dubitò di affermarne la più remota antichità (2).

Un'altra questione si offre ora alla nostra indagine. Per

Romanae urbis, Francfordii, 1597, p. 75; F. MARTINELLI, *Roma ricercata nel suo sito* &c., Roma, 1644, p. 50; PANCIROLO, *Roma sacra e moderna*, Roma, 1725, p. 473; G. M. CRESCIMBENI, *Istoria di S. Maria in Cosmedin*, Roma, 1715, pp. 370, 391. Tutti costoro danno alla chiesa del Palatino il nome di S. Andrea che non ebbe mai. Il Fulvio ed il Biondo credettero anche che nella nostra chiesa fosse il sepolcro della papessa Giovanna. Il Martinelli disse invece che era il sepolcro di Tito e Vespasiano. Sarebbe curioso indagare l'origine di sì strane opinioni; ma qui non ne è il luogo. R. LANCIANI, *Il Palazzo Maggiore*, p. 3, parla della scoperta del cimitero di S. Andrea in Pallara, avvenuta il 24 maggio del 1878.

(1) Nel breve di erezione e dotazione del baliaggio nella chiesa del Palatino, di giuspatronato della casa Barberini, breve dato da Urbano VIII il 17 agosto del 1633, è detto che il pontefice si risolvè a stabilire in quel luogo il culto « qui ab hominum memoria intermissus « reperiebatur... ob eximium quem erga praefatum s. Sebastianum, « familiae nostrae Barberinae protectorem, gerimus devotionis affe- « ctum »; archivio Barberini, Ind. II, Cred. II, Cas. 26, maz. III, n. 15; presentemente nella bibl. Vatic. Il titolo di S. Sebastiano alla Polveriera provenne alla chiesa dalla fabbrica del salnitro per le polveri, della quale si scorgono ancora gli avanzi nella via ch'è sotto la chiesa, verso l'arco di Tito. Cf. NIBBY, *Roma nell'anno 1838*, par. 1ª, p. 711.

(2) La questione dell'antichità della chiesa fu trattata anche ai tempi di Urbano VIII. La negò M. Lonigo, al quale contraddisse F. M. Torrigio. Gli originali delle due curiose dissertazioni sono in archivio Barberini, Ind. II, Cred. II, Cas. 26, maz. III, nn. 1, 5. Cf. UCCELLI, op. cit. p. 56 sgg.

qual ragione la chiesa ed il monastero del Palatino furono denominati « in Palladio » od « in Pallara »?

Già il Duchesne accortamente notò che delle due chiese del Palatino quella di S. Cesario è costantemente chiamata « in Palatio », mentre quella di S. Maria è accompagnata non meno costantemente dalla denominazione « in Pallara » o da altra simile, onde egli argomentò che la denominazione « in Pallara » doveva riferirsi ad un edifizio affatto diverso dal « Palatium » propriamente detto (1). Ora l'esame delle fonti conferma nel modo più pieno le deduzioni dell' illustre scrittore.

Occorre qui appena ricordare quanto si narra di Eliogabalo che, eretto un tempio sul Palatino, ordinò vi si trasferisse dal tempio di Vesta il Palladio, pegno della salvezza e dell'eternità dell' impero (2). Il « praepositus Palladii Pa- « latini » di un' iscrizione Privernate dell'epoca Costantiniana, si riannoda, come opinò il De Rossi (3), al trasferimento dei sacri pegni sul Palatino, avvenuto per opera dello stolto imperatore. Ma qualunque ne sia l'origine, è indubitato che la denominazione di « Palladium » come affatto distinta da quella di « Palatium » dura a traverso il medio evo per indicare quella regione del Palatino che trovasi a sinistra di chi sale la via che muove dall'arco di Tito, ossia l'« Ascensa « Palatii ». Nelle carte di S. Maria Nova ricorre un « mons « Palladii » ed una regione « Palladia » o « Pallaria » come distinta assolutamente dal « Palatium Maius » (4). La via di

(1) Cf. *Bulletin critique*, 1885, p. 423.

(2) Cf. F. CANCELLIERI, *Le sette cose fatali di Roma antica*, Roma, 1812, p. 44 sgg.

(3) *Bull. d'arch. crist.* 1867, p. 15 sg.

(4) Cito ad es. il doc. LXXIV dell' a. 1156: « domus posita in loco « qui dicitur Pallaria..., a tertio latere tenet monasterium Palladii, a « quarto latere est via publica qua itur ad Palatium ». Così abbiamo frequenti menzioni di case poste « in regione Pallarie » e di case poste « in ascensa Palatii ».

sopra ricordata conduceva tanto al « Palatium » quanto al « Palladium », ed in un documento del 1092 ha difatti il nome di « Ascensa Palatii Maioris et Pallarie » (1). Questa strada doveva poi probabilmente dividersi in due vie una delle quali menava al « Palatium » e l'altra al « Palladium ». Difatti in una carta del 1153 è ricordata una casa posta « in regione Coloxei loco qui dicitur Palladium », la quale dal secondo lato confinava con una via pubblica « que vadit « ad Palladium », e dal quarto lato confinava con un'altra via pubblica « que vadit ad Palatium » (2). Come poi si sia formata la denominazione di Pallara non è difficile, parmi, spiegarlo. Il luogo era dapprima nominato « Palladium » od « in Palladio » ; ma quando vi si aggiunse il nome di regione, si disse: « regio de Palladio » e « regio Palladia », onde poi vennero le denominazioni di Pallaria, Pallara e Pagliara.

L'importanza di questa regione nella storia medievale di Roma è ben nota. Qui pertanto basterà accennare solo a quegli avvenimenti che hanno con la chiesa di S. Sebastiano una più stretta relazione. In essa si radunò nel gennaio dell'anno 1001 un sinodo alla presenza di Ottone III e di Silvestro II, per risolvere la controversia sorta fra Bernwardo, vescovo di Hildesheim, e l'arcivescovo di Magonza intorno alla giurisdizione del monastero di Gandersheim (3). Nel monastero di S. Maria in Pallara aveva posto dimora il cardinal lotaringio Federico, abate di Montecassino, e di là, alla morte di Vittore II, egli fu tratto quasi violentemente dal popolo che lo gridava pontefice e condotto alla chiesa di S. Pietro « in Vinculis » ove fu proclamato col nome di

(1) *Tabularium S. Mariae Novae*, doc. XXIX.

(2) Ibid. doc. LXIX. Cf. anche i docc. degli anni 1238, 1260 in Appendice.

(3) *Mon. Germ. hist. Script.* IV, 768 ; III, 92. Cf. GIESEBRECHT, *Gesch. d. Deutschen Kaiserzeit*, I, 751 sgg.

Stefano IX (1). Da ciò argomentiamo che le relazioni fra Montecassino ed il nostro monastero fossero già da tempo annodate, quando Alessandro II concesse all'abate Desiderio ed ai suoi successori l'abbazia del Palatino, col diritto di governarla secondo la regola di san Benedetto e di eleggervi l'abate, rimanendo però alla Sede apostolica il diritto di riscuotere ogni anno dal monastero il censo dovuto « usibus palatii » (2). Qui dimorò nell'ultimo tempo di sua vita il grande storico del medio evo Leone Ostiense, e quando egli morì, la pietosa mano di un monaco ne segnò la morte ai 22 di maggio nel necrologio del monastero (3). Questo vide durante il conclave adunato per l'elezione di Gelasio II le porte divelte dall'irrompente furia di Cencio Frangipane, ed il vecchio Giovanni di Gaeta barbaramente pesto e sanguinante (4); accolse invece, come in sicuro rifugio, Innocenzo II il giorno stesso della sua elezione, mentre Roma era piena dello strepito della guerra civile, suscitata dall'emulo figlio di Pier Leoni che tentò poi di pren-

(1) *Mon. Germ. hist. Script.* VIII, 692.

(2) KEHR, op. e loc. cit. Non è esatto quanto afferma C. GAETANI (*Gelasii papae II vita*, Romae, 1638, p. 58 sg.) che la chiesa del Palladio fosse stata già donata a Montecassino da Leone IX, il quale gli donò invece il monastero di S. Croce in Gerusalemme (*Mon. Germ. hist. Script.* VII, 684). Alessandro II, ritirata la donazione di Leone IX, volle compensare Montecassino con il monastero di S. Maria. È notevole nella bolla di Alessandro II la menzione del censo dovuto al Palazzo pontificale « reservata tamen usibus nostri palatii eiusdem mo- « nasterii solita redhibitione ». Questo censo, secondo ogni probabilità, origina dal fatto che il monastero fu costruito su luogo di proprietà della Sede apostolica (cf. P. FABRE, *Étude sur le « Liber censuum »*, Paris, 1892, p. 28). Nella Vita di Gelasio II il monastero del Palatino è detto « locus tutissimus veluti qui curiae cedit » (*Lib. Pont.* II, 313). Ed il DE ROSSI dimostrò come il Palatino fosse di proprietà della Chiesa (cf. *Notizie degli scavi*, 1883, p. 496 sg.).

(3) Cod. Vat. lat. 378, c. 28A.

(4) *Lib. Pont.* II, 313.

dere d'assalto le fortificazioni dei Frangipane (1). Nel Palladio infine morì Celestino II, dopo soli cinque mesi di pontificato, il giorno 8 marzo dell'anno 1144.

A queste burrascose vicende subentra per la chiesa del Palatino un periodo di pace silenziosa seguita dal più triste abbandono. È molto se essa venga ricordata nella bolla con la quale Onorio III riconfermava nel 1216 a Montecassino i suoi possedimenti. Nel 1352 Clemente VI la univa alla chiesa di S. Maria Nova (2); ma questa riunione dovè compiersi soltanto alla fine del secolo XIV (3). Nel secolo XV apparteneva alla Società del Salvatore « ad Sancta Sanctorum », ed il gonfaloniere M. A. Altieri la descrive nel catasto del 1525, come già caduta in rovina (4). Nel 1626 Antonio Riccioli, vescovo di Belcastro, segretario della congregazione della Sacra visita, trovò la chiesa del tutto abbandonata e già da molti anni priva di ogni culto religioso, per modo che parve cosa affatto singolare che le mura si fossero rette in piedi fino a quel tempo in mezzo ad orti ed a vigne (5). Il 9 decembre di quell'anno Urbano VIII ordinò a Fausto Polo, maestro di palazzo, di provvedere al restauro della chiesa (6).

(1) *Lib. Pont.* II, 380.

(2) S. Lancellottus, *Historiae Olivetanae libri duo*, Venetiis, 1623, p. 133. La bolla con la quale Clemente VI ad istanza del card. Pietro Belfort, diacono di S. Maria Nova, univa alla detta diaconia la chiesa di S. Maria « de Palaria de Urbe, quae Cassinensi ecclesie dicitur sub« esse », è datata da Avignone, 23 aprile 1362. L' originale, conservato una volta nell'archivio di S. Maria Nuova, è ora perduto.

(3) Ciò si rileva da due bolle di Gregorio XI e di Urbano VI; per le quali vedi l'Appendice.

(4) Arch. di Stato, *Catasto del Sancta Sanctorum* del 1525, c. 1 B: « ... Se possedeva quella chiesiola ruinosa per ordine et volontà de « prepotenti quale era fra de Culiseo et l' orto per de retro a S. Maria « Nova, et quella intitulavase Sancta Maria della Pallara ». Chi fossero i prepotenti dei quali qui si parla, non saprei dire.

(5) Uccelli, op. cit. p. 79.

(6) Arch. Barberini, Ind. II, Cred. II, Cas. 26, maz. III, n. 1.

La quale nel 1630, mentre la peste infieriva per l'Italia, accoglieva novamente i devoti (1) che accorrevano in folla a pregare il santo al quale la superstiziosa tradizione popolare attribuiva la virtù di poter allontanare il terribile flagello.

La chiesina di S. Maria è il solo edifizio cristiano d'età antica che ancora si elevi sul ruinoso Palatino. E se chi visita quella che fu la splendida dimora dei Cesari, affretta col desiderio il giorno in cui dal Palatino, restituito intieramente alla investigazione scientifica, esulino monache e frati, la cui presenza è in aperto contrasto con i ricordi classici dei luoghi, deve però augurarsi che il martello demolitore si arresti innanzi alla chiesa di S. Maria che è così strettamente connessa con la storia medievale di Roma. Si toglierebbe alle ruine imperiali una delle loro più singolari caratteristiche, agli storici ed ai pensatori una fonte di meditazione e di poesia.

P. FEDELE.

(1) C. GAETANI, op. cit. p. 59. La chiesa fu restaurata a spese di casa Barberini, e principalmente di Taddeo Barberini, prefetto di Roma. Con chirografo del 16 maggio 1633 Urbano VIII ordinava si pagassero cencinquanta scudi al pittore Andrea Camassei per un quadro rappresentante il martirio di san Sebastiano, destinato alla chiesa del Palatino. È il quadro che è ora sull'altare, del quale non esattamente D. ANGELI, *Le chiese di Roma*, p. 556, dice che rappresenti santo Stefano. Secondo il Torrigio, il 20 gennaio del 1631 si celebrò solennemente sul Palatino, per la prima volta dopo tanti anni di abbandono, la festa di san Sebastiano. Cf. UCCELLI, op. cit. p. 29.

APPENDICE

—

Dell'archivio di S. Maria in Pallara che sarebbe stato prezioso per la storia e per la topografia del Palatino nel medio evo, non rimane più nulla. L' unica pergamena originale che, a mio sapere, ci resti, è presentemente nell'archivio della vicina S. Maria Nova, passata colà come « munimen » o titolo di possesso. È il documento dell'anno 1170, gennaio 8, pubblicato da me in questo stesso fascicolo (v. p. 38), il quale contiene una locazione fatta da Giovanni, preposto del monastero di S. Maria « de Pal- « ladio », a Pietro di Romano « de Frasia » ed ai suoi figli, vita durante, di una cripta posta « in Rota Coloxei ». L'archivio Barberini, ora nella Vaticana, che più volte ho citato di sopra, contiene solo carte di epoca recente che si riferiscano alla nostra chiesa, a cominciare cioè dall'anno 1626. Mi sorrideva la speranza di ritrovare a Montecassino molti documenti della Pallara; ma le mie ricerche colà, non ostante che fossero con ogni cortesia favorite dal dotto archivista D. Ambrogio Amelli e dal solerte e premuroso bibliotecario D. Simplicio de Sortis, furono quasi vane, poichè un solo documento ritrovai, riferentesi alla nostra chiesa, nel Regesto di Pietro Diacono. È una donazione, fatta alla chiesa di S. Maria di molti luoghi e terre poste nel comitato di Grosseto ed in altri comitati, dalla contessa Ermingarda figlia di Rainerio e moglie del conte Bernardo. È però singolare il fatto che di una donazione così ampia, così ricca e fuori dell'ordinario non si trovi cenno nella

cronaca dello stesso Pietro Diacono, nè in altre cronache dell' abbazia Cassinese alla quale sarebbe dovuto trapassare il possedimento di così ricche e numerose terre. Se poi si consideri il manifesto disordine del formulario nel quale il documento ci è stato tramandato, sorge non su deboli fondamenti il dubbio che si tratti di una falsificazione. A rafforzarlo concorre la circostanza che la donazione vien fatta non al monastero di S. Maria, ma al monastero di S. Sebastiano, mentre, come abbiamo veduto, nei primi tempi la seconda denominazione non era in uso. Da ciò siamo indotti a pensare che il documento piuttosto che alla fine del decimo secolo, sia stato composto in tempi molto vicini a Pietro Diacono. Del quale, come è noto, non sarebbe questa la sola falsificazione.

Al documento cassinese faccio seguire, a mo' di regesto, una breve notizia dei documenti dell' archivio di S. Maria Nova riferentisi alla regione « de Pallaria » od alla chiesa di S. Maria « de Pallaria »; i quali, essendo posteriori all' anno 1200, non poterono trovar posto nel *Tabularium* che ha quell' anno per limite estremo. Le mie ricerche in quell' archivio, favorite dalla dotta cortesia dell' ab. D. Ildebrando Polliuti, si limitarono ai secoli XIII e XIV.

•

999, marzo 18.

La contessa Ermingarda, figlia di Rainerio e moglie del conte Bernardo, dona al monastero di S. Sebastiano « in « loco qui dicitur Pallaria » molti beni nel comitato Grossetano ed in altri comitati.

Arch. di Montecassino, Reg. di Pietro Diacono, c. 213 B sg.

Oblatio Mingarde comitisse de .XXIIII. curtibus in Pallaria.

In nomine domini Dei et Salvatori nostri Iesu Christi. Regnante domno nostro Ottone, gratia Dei tertio imperatore augusto, anno imperii eius tertio, .VIII. id. mar., indictione .XII. Manifesta sum ego Er-

mingarda comitissa filia Raynerii et uxor Bernardi comitis per cartula (a) scripta a Guitemno notario imperatoris venumdavit (b) Ropprandus presbiter omnia sua infra comitatum Rosellense et per alios comitatus. Prima curte et casa in Arciano, secunda in Galliano cum castello ecclesia et terre ibidem super flumen Umbrone, Grossetu cum castro et ecclesia ibidem, Capagnatico cum castello, quinta Caldo in comitatu Suano, sexta castro Glozzano in comitatu Castro, Hancarano, Civitella in comitatu Tuscano, Radicofani cum castello, Cerascolu, rocca de Campelli, rocca et castello Cinnulę, Monticclo, Cenetula curte et castello Monticello in comitatu Clusio, Miliciana curte cum castello suo, curte Cupiano cum castello suo, curte Castellonis, curte Suberita cum castello suo, castellum montis Piti in comitatu Populoniense, castellum in Almu, curte Scarolmi (c), curte Bariano cum omnibus pertinentiis earum, et omnibus curtibus (d) et rebus suis quas tunc habebat, omnia in integrum venundavit et tradidit, sicut in cartula ipsa legitur. Postea vero suprascriptus Ropprandus presbiter filius Benedicti (e) per cartulam scriptam (f) a Raynerio notario imperatoris venundavit michi Ermingarde comitisse filie Raynerii omnes suprascriptas curtes casis castellis terris rocce, ecclesiis cappellis et omnibus rebus illis in integrum. Proinde modo ego que suprascripta Ermingarda comitissa mulier suprascripti Bernardi comes (g) et filius bone memorie Rayneri quia consentientes michi vir meus ubi interesse videtur notitia actiones iudex domni imperatoris a quibus secundum legem interrogata et cognita sunt (h), et quod nulla me passa sim violentia, sed pura et integra mea bona voluntas sequentur (i) edicti pagina consentientes michi vir meus per hanc carta pro Dei amore et redemptione animę nostrę (l) et pro redemptione anime suprascripte Lanberti filius Ildebrandi qui fuit vir meus, offero Deo et beati Sebastiani in loco qui dicitur Pallaria, et est infra civitas urbis Rome, de (m) predictis rebus que fuerunt quoddam Lamberti nominati. Ut idem meam portionem ex integra curte mea illa domnica quam habeo in loco qui dicitur S. Martinu cum mea portione et cum suis pertinentiis, et aliud (n) castellum quod (o) dicitur Paternolu cum suis pertinentiis et alia curte que dicitur Cloianu, et alia curte que dicitur Caputemone, et cella una in Pescia que vocatur S. Martino, et alia cella in castello quod (o) dicitur Bulce ad sanctum Angelum, et alia ad sanctum Martinum infra comitatu (p) Castro

(a) cartł (b) venumdav̄ (c) Scarolini *(?)* (d) *Nel testo* car̄ (e) ben̄ (f) cartuł script̄ (g) com̄s (h) *Così nel testo che riproduco senza correggerne i numerosi errori.* (i) sequent̄ (l) nostrę *con* s *espunto.* (m) *Nel testo* de et de; *forse* de curtibus et de (n) alī (o) q̣ (p) comitat̄

una cum mea portione de curtibus casis rebus ad easdem curtes et castellis pertinentes (a) tam domnicatis quam massariciis, fundamentis edificiis curtibus ortis terris vineis olivis silvis virgareis pratis pascuis rebus cultis et incultis, omnia et in omnibus sicut superius legitur una cum cartula venditionis consentientes michi suprascripta viro meo in integrum in suprascripto monasterio S. Sebastiani offero ad potestatem habendi possidendi usque in perpetuum. Nec ad me nec ad meos heredes ex hac pro heredibus (b) meis non subiaceat nec pertineat suprascripta medietas de iam dicta curtes et predicto castello quas in suprascripto monasterio beati S. Sebastiani offeruit intentionaverimus aut (c) recolli vel subtrai quesierimus per nos meeipsos (d) vel per subiecta aut summittentes persona per quolibet ingenium et in omnibus. Si non permiserimus permanere a pars suprascripti monasterii sancti Sebastiani et sancti Columbebni (d) ab omnes homines eas defensare, et si defendere non potuerimus, spondeo ego que suprascripta Ermingarda comitissa consentientes michi vir meus una cum heredibus meis vel successoribus meis a parte suprascripti sancti Sebastiani in dupplum in ferquidum loco sub estimatione qualis tunc fuerit eidem ecclesiis. Neque possimus dirrumpere nec infrangi, sed modernis et futuris temporibus in suprascripto ordine pro animabus nostris remedium hanc offersionis cartula firma et stabile permaneat. Et ita in hac ordine hanc cartula Adelbertus notarius domni imperatoris scribere rogavi.

Actum Grossitu territorio Rosellense.

Et quicumque hanc venditionis carta a suprascripto monasterio subtrahere voluerit, veniat super eum ira Dei et omnium sanctorum, et partem habeat cum Iuda traditore qui tradidit dominum Iesum Christum.

Signum Ermingarde comitisse qui hanc offertionis cartula fieri rogavi.

Bernardus comes subscripsi. Atitio iudex domni imperatoris interfui. Signum manu Rainerii filii Grisi. Petrus filius Rodulfi. Guillelmus filius Guidi. Alselmus filius Nordi. Albertus notarius imperatoris tradidit complevit et dedit.

Ex Archivio S. Mariae Novae de Urbe.

1210, novembre 24.

Raino Iohannis Baroncelli renuntiat et refutat Claro priori S. Mariae Novae unam domum, positam Rome in Palladia, inter hos fines:

(a) e *finale corretto su* i (b) *Nel testo* hereebus (c) a *seguito da un segno espunto.* (d) *Così nel testo.*

a primo latere tenent heredes Nicolai Sancti Antonii, a secundo latere retro tenet ecclesia Sancti Laurentii, a tertio latere tenet.... [a], a quarto platea et pergula ante se usque in viam publicam. Testes: Romanus Alberti mandatarius. Facchepui. Frater Henricus. Bartholomeus. Atto montanarius.

Gregorius iudex sacri Romani imperii scriniarius.

1220, settembre 29.

Iacobus, prior S. Mariae Novae, locat usque ad tertiam generationem Isolano unam domum cum orticello, positam in Palladia, inter hos fines: a primo latere tenent heredes Nicolai Sancti Antonii, viculo communi mediante, a secundo Maria Angileri, omnes iuris S. Mariae Novae, a tertio ecclesia Sancti Laurentii in Miranda, a quarto est via. Testes: Matheus portararius. Berardus porcarius. Iohannes de Penne. Nigrettus. Gilielmus.

Magister Iohannes sacri Romani imperii scriniarius.

1223, settembre 7.

Saracina filia quondam Rainerii Coste et Marie uxoris eiusdem donat Petro Rainerii scriniario medietatem unius domus et orti et unum casalinum et unum ortum, Rome in regione Palladie. Testes: Iohannes Bellus et Paulus, clerici basilice ad Sancta Sanctorum. Matheus diaconus. Matheus de Apulea.....

Raynaldus sacri Romani imperii scriniarius.

1224.

..... vendit Stephano Raynaldi et Soffie uxoris eius unam domum in Palladia, inter hos fines: a primo latere tenet Gregorius, a secundo latere tenet Maria Angileri, a tertio tenet ecclesia Sancti Laurentii in Miranda, a quarto est plaza et via vicinalis. Testes: Petrus Raynerii. Iohannes Pedo. Iacobus Rubeus. Isaias.

Magister Iohannes sacri Romani imperii scriniarius.

1229, settembre 17.

Benedictus, prior S. Marie Nove, locat in tertiam generationem Matheo Iohannis Piczoli domum in Palladia, inter hos fines: a primo latere tenet Bellauria, a secundo ecclesia Sancte Marie de Palladia, a

(a) *Vi è una lacuna nel testo.*

tertio ecclesia Sancti Laurentii in Miranda, a quarto via publica. Testes: Simon sutor. Iohannes Ciccani. Petrus Raynerii. Petrus cocus. Amicus portararius. Henricus Teoptonicus.

Iacobus sancte Romane Ecclesie scriniarius.

1238, febbraio 27.

Gregorius Spoletinus heres quondam Petri Carbonarii dat et in solutum concedit Imille uxori quondam Petri Carbonarii unam domum in Palladia et unum ortum positum in Palatio Maiore prope Palladiam et unam vineam positam extra portam Sancti Laurentii vel portam Maiorem. Fines domus hi sunt: a primo latere tenet Nicolaus Pallarii, iuris Sancte Marie Nove, a .II. tenet Thomassus, a tertio.....[a], a quarto via est publica. Fines horti hi sunt: a primo latere est via qua itur ad Sanctum Cesarium, a secundo alia via qua itur per Palatium Maiorem et ab alio latere tenent Fraiapanes. Testes: Albertus de Marchio. Tebaldus medicus. Petrus Bartholomei.

Iacobus sancte Romane Ecclesie scriniarius.

1268, luglio 5.

Bonus, prior S. Marie Nove, locat in tertiam generationem Angele filie quondam Pauli domum in contrada Palladie, inter hos fines: a primo latere tenet Paulus molendinarius, a secundo ipsa ecclesia, a tertio retro tenet ecclesia Sancti Laurentii in Miranda, a quarto est via publica.

Iohannes Romani iudex et scriniarius.

1357, agosto 12.

Domna soror Constantia humilis abbatissa monasterii Sancti Bartholomei de Sebura locat Nicolao Rubeo et Angilello unam petiam terrae iuxta arcum de Trasi, inter hos fines: ab uno latere tenet ecclesia Ss. Iohannis et Pauli, ab alio latere tenet ecclesia Sancte Marie de Pallaria, ab alio latere tenet domnus presbiter Laurentius, rector ecclesie Sancti Salvatoris de Sebura, ante est via publica.

Martinus quondam Petri Milczonis scriniarius.

1360, febbraio 5.

Iohannes filius Oddonis Andree Vallerani de regione Pinee dat mandatum procure Andreotio Calandrino cognato suo ad vendendum

(a) *Vi è una lacuna nel testo.*

unum ortum qui dicitur della Contessa, positum in oppositum ecclesie Sancte Marie Nove, et unum alium ortum in oppositum ecclesie Sancte Marie de Pallaria. Primus ortus est iunctus pro indiviso cum ecclesia Sancte Marie Nove, cum magnifico viro Nicolao de Comite, cum Laurentio Caputgalli et Nicolao Valentini. Ad alium ortum ab uno latere tenet domnus magnificus Nicolaus de Comite et ab alio latere tenet domnus Laurentius Caputgalli.

Iohannes Petrocchi notarius.

1371, marzo 15.

Gregorius XI priori et conventui S. Mariae Novae ..... « Ec-« clesiam sine cura Sancte Marie in Palaria de Urbe vobis et per vos « eidem monasterio... auctoritate apostolica tenore presentium incor-« poramus, annectimus perpetuo et unimus, ita tamen quod cedente vel « decedente ipsius ecclesie rectore qui nunc est, vel ecclesiam ipsam « alias dimittente, liceat vobis corporaliter possessionem dicte ecclesie « iuriumque et pertinentiarum ipsius per vos vel alium seu alios au-« ctoritate propria apprehendere et tenere ipsamque ecclesiam perpe-« tuo retinere fructusque ipsius in supportationem vestrorum onerum et « utilitatem eiusdem monasterii convertere valeatis cuiuscumque licentia « minime requisita »... Dat. Avinione, id. marcii, pontificatus anno primo.

1380, giugno 22.

Urbanus VI priori et conventui S. Marie Nove... « Cum autem « nos... ex certis causis omnes uniones a quibuscumque predecesso-« ribus nostris Romanis pontificibus factas que effectum sortite non « fuerant, duximus revocandas, dictaque unio [*scil.* cum Sancta Maria « in Palaria] nondum sortita effectum existat, nobis umiliter supplica-« stis ut, cum de redditibus quos presentialiter obtinetis, nequeatis co-« mode sustentari, providere vobis super hiis de benignitate apostolica « dignaremur... Revocationem eamdem per nos factam declaramus « nostre intentionis fuisse et esse ad dictam unionem non aliquatenus « extendi »... Dat. Rome .x. kal. iulii, pontificatus anno tertio.

SORIANO NEL CIMINO

E L'ARCHIVIO SUO

ARRAMPICATA sul fianco dell'alto Cimino, tagliata sì fuori da tutte le vie di comunicazione più ordinariamente battute, che è un problema tanto l'andarvi quanto il partirne, Soriano nel Cimino è caduta in dimenticanza, da che l'arte della guerra, coi suoi straordinari progressi, ha annullato il pregio della rocca, altre volte detta « totius Italiae validissimam » (1) o anche « omnium « munitissimam » (2). Oggi la rocca accoglie solo omicidi e ladroni, lassù relegati dalla umana giustizia; e nel paese solo un mediocre numero di famiglie salisce l'estate per sfuggire gli snervanti calori romani. Tempi ben differenti da quelli che un papa vi poneva la sua reggia, o anche solo da quelli che intorno al castello si affollavano i fanti dello Sforza e del Tartaglia, e che Innocenzo VII era costretto a costruire una bastia di contro alla rocca indomitamente resistente!

Narrar le sue vicende non è facile impresa, e pochi ne ebbero il coraggio. Più ampiamente di tutti ne aveva trattato Splendiano Andrea Pennazzi, sorianese, morto l'11 feb-

(1) GIORGIO MERULA. Questa citazione e la seguente tolgo dal *Dizionario* del MORONI. Per quanto cercassi, non riuscii a meglio precisarle.

(2) EGIDIO DA VITERBO, *Historia XX saeculorum.*

braio 1739, in un inedito grosso manoscritto, in tre libri, che però offre migliori materiali per chi voglia occuparsi delle chiese sorianesi, che per chi voglia tener d'occhio le vicende del paese in relazione con quelle generali (1). Pure è in quegli scritti una certa conoscenza dell'archivio del comune di Soriano, la quale, per disgrazia, manca invece alle *Memorie istoriche della terra di Soriano nella provincia del Patrimonio, feudo dell'eccellentissima casa Albani*, scritte dal grande Gaetano Marini (2). Egli le intessè prima dell'anno 1786 (3), assai probabilmente per farne omaggio al cardinale Albani suo protettore (4), come aveva fatto del volume delle *Iscrizioni Albane* (5). Per serenità di giudizio e severità di metodo, esse sono degne del Marini, ma sono stese solo sopra documenti Vaticani, cosicchè talora potrebbero esser completate dalla conoscenza di altro materiale, e, soprattutto con l'aiuto dell'archivio Comunale, potrebbero esser continuate ben al di là dell'anno 1421, a cui l'autore le arrestò.

(1) Si veda quanto dice del Pennazzi il FERRUZZI, nel libro di cui appresso parleremo, pp. 46–54.

(2) Cod. Vat. lat. 9114, misc. cart. in 4°, cc. 229–267. Cominciano dal 1250 e vanno al 1421. Un sunto ce n'è nel COPPI, *Notizie sulla vita e sulle opere di G. Marini... lette nell' adunanza dell'Accademia Tiberina 17 dicembre 1815*, Roma, Aiani, pp. 102–103; una copia è nell'archivio Comunale di Soriano.

(3) Erano già scritte il 19 novembre 1786, come ci fa fede una lettera del Garampi di quel giorno con cui le restituisce, dicendo di avervi solo segnato alcuni rinvii a documenti della *Margherita Viterbese* e della *Cornetana*. MORONI, *Dizionario*, sotto Soriano. La cosa è confermata da note di mano del Garampi, che si leggono nel manoscritto.

(4) COPPI, op. cit. p. 14; M. MARINI, *Degli aneddoti di G. Marini*, Roma, Contedini, 1822, p. 23.

(5) *Iscrizioni antiche delle ville e de' palazzi Albani raccolte e pubblicate con note* da G. MARINI, Roma, Giunchi, 1785, in 4°, pp. XII–232. Dedicate a Carlo Albani, con grandi elogi del cardinale Alessandro. Sono di Soriano le iscrizioni LIX a p. 67, LXIV a p. 71, CXLII a p. 132, CLX a p. 178.

Sebbene così imperfette e piuttosto da dirsi una raccolta di schede che un lavoro finito, sono state sempre però la fonte migliore degli studiosi della storia di Soriano e dei dintorni (1).

Brevemente parlò di Soriano Gabriele Calindri (2), e anche più brevemente il Micci nell'*Album* di Roma (3). Riassume tutti questi scritti e vi aggiunge qualche notizia incidentalmente data altrove dal Marini e dal Cancellieri, Gaetano Moroni nel suo *Dizionario* in un lungo articolo, che sebbene disordinato e impreciso, non è totalmente da disprezzare. Se non vogliamo trattenerci intorno a quelli che trattarono di questioni archeologiche o che in opere di indole generale per caso fecero parola del nostro castello, non ci resta che indicare il libro scritto da Achille Ferruzzi in questi ultimi tempi, che senza dubbio, malgrado i suoi difetti, è sempre la migliore guida allo studio della storia locale (4). Sarebbe ingiustamente severo, chi volesse giudicarlo come un lavoro di pura scienza e rivolto soltanto allo studioso; esso fu scritto invece più che altro per rinverdire la memoria delle patrie vicende nella mente e nel cuore dei concittadini, per massima parte estranei a qualunque pensiero di questi studi. Dovrà quindi darsi facile e giusta venia allo scrittore, se nella esposizione talora abban-

(1) Ad esse accenna il CANCELLIERI, che pure era stato a Soriano due volte nel 1763 e nel 1769 al seguito del principe Orazio Albani, come dice nella sua *Lettera al sig. dr. Koreff prof. di medic. nell'Univ. di Berlino sopra il tarantismo, l'aria di Roma e della sua campagna* &c., Roma, Bourlié, 1817, in 8°, pp. 384, nelle pp. 263, 273-74. Alcuni brani ne pubblicò I. CIAMPI, *Cronache e statuti di Viterbo*, Firenze, Cellini, 1872, p. 385.

(2) G. CALINDRI, *Saggio statistico storico del pontificio Stato*, Perugia, Garbinesi e Santucci, 1829, a p. 409.

(3) *Il castello di Soriano* (in *Album*, a. V, 1838), pp. 37-38. L'anno seguente nello stesso giornale apparve un articolo di D. CORSI, *Il celebre sasso di Soriano*, storicamente di niuna importanza.

(4) A. FERRUZZI, *Soriano nel Cimino*, Viterbo, Monarchi, 1900, in 8°, pp. 304.

donò la severa veste della storia, e se nel suo volume diede sviluppo, che potrebbe parer viziosamente esagerato, ad argomenti che non lo avrebbero forse meritato; dovrà perdonarsi se egli non mostri talora di conoscere appieno lo stato presente delle indagini su talun argomento; dovrà invece darglisi ampia lode per la costanza e la diligenza, con cui si è dato alla raccolta dei materiali necessari, e per la fiduciosa abnegazione che lo ha sorretto e guidato nel lavoro, privo com'egli era, nel suo paese montanino, di qualsiasi sussidio di libri o di persone. E alla lode da mia parte aggiungo le grazie più vive, per la premura con cui mi fu largo di aiuti, rendendomi facile più che potesse l'esame dell'archivio Comunale.

Non è impossibile disegnare rapidamente le linee fondamentali della storia di Soriano. Intorno alla sua origine molte le controversie. Il Marini (1), il Garrucci (2), il Canina (3), il Mariani (4) e ultimo più ampiamente il p. Germano da S. Stanislao (5) han detto e sostenuto che il suo nome derivasse da quello dell'antica Sorrina, città etrusco-romana ricordata in più e più iscrizioni, la quale invece l'Orioli

(1) *Gli atti e i monumenti dei fratelli Arvali scolpiti già in tavole di marmo ed ora raccolti e commentati*, Roma, Fulgoni, 1795, nota 566.

(2) Lettera del 15 giugno 1869 in PIERI-BUTI, *Storia di Montefiascone*, p. 21.

(3) *Etruria Marittima*, II, tav. LXXIV.

(4) *De Etruria metropoli, que Turrenia, Tuscania* &c. p. 429.

(5) *Memorie archeologiche e critiche sopra gli atti e il cimitero di S. Eutizio di Ferento, precedute da brevi notizie sul territorio dell' antica via ferentana*, Roma, Cuggiani, 1886, p. 49. Il p. Germano tra i sostenitori della identità topografica tra Sorrina vecchia e Soriano pone il DENNIS. Ma questi s'è ricreduto, se nella edizione di Londra, Murray, 1883, delle sue *The Cities and Cemeteries of Etruria*, al posto del passo citato dal p. Germano scrisse: « The name of the ancient town « seems from Latin inscriptions to have been Surrina or Sorrina, and « it appears to have occupied the cliff-bound plateau on which the Ca- « thedral of Viterbo stands ».

vorrebbe sorgesse sul colle del Duomo di Viterbo (1). Certo è che la regione era sparsa di centri abitati fin dai tempi più antichi. Necropoli etrusche e romane s'incontrano ad ogni passo (2); anch'oggi la zappa e l'aratro spesso mettono a nudo ruderi di sepolcri e di abitazioni, nè è difficile seguire la traccia di antichissime strade che fittamente s'intrecciavano, formando una rete le cui maglie s'innestavano, come su fila maestre, su due vie tagliantisi a croce. Spiccavasi l'una dalla Annia Amerina presso Faleri e correndo da sud-est a nord-ovest con una irregolare sinusoide, attraversato Ferento si univa alla Cassia presso le Acque Passeriane; dipartivasi l'altra dalla stessa Amerina ad Orte e accogliendo entro una larga curva il laghetto di Bassano (Vadimone?), volgendo verso ovest tagliava la prima a piccola distanza dal luogo presente di Soriano, là dove fin dal medio evo sopra copiosi resti di un vico romano s'alzò la chiesa di S. Lorenzo, per correre poi a raggiungere la via Ciminia (3). Non saprei dire se tutto ciò, unito alla analogia fonetica che si volle scorgere tra «Sorrina» e «Soriano», basti a dire questo derivato da quella, quando niuna testimonianza epigrafica o letteraria può suffragare l'opinione, e quando le più certe leggi glottologiche mal si adattano ad un etimo simile. Più agevole e verosimile mi parrebbe ricollegare il nome di Soriano a quello di un «Surus», «Surius», o di una famiglia «Sura» o «Suria» che in questi luoghi avesse proprietà. Cotesta forma di nome o di cognome è tutt'altro che rara nelle epigrafi romane (4), e in altre regioni

(1) *Viterbo e il suo territorio*, p. 6 sgg. Il BORMANN (*C. I. L.* XI, p. 454) resta incerto, come anche non sa se il territorio appartenesse alla Stellatina o all'Arnense.

(2) P. GERMANO, op. cit. passim e specialmente pp. 65-102.

(3) Queste due vie non sono segnate nella carta antica dell'Italia centrale di H. Kiepert. Si deve al p. Germano l'aver fissato il loro tracciato, di cui dà lo schizzo topografico in calce al volume.

(4) Cito alcuni casi dal *Corpus*: Nome, «Surius», V, 4182, 7219, 3804, 1392; IX, 3814; XII, 2216, 5679. Cognome, «Surus», «Sura»,

ha avuto uguali ripercussioni. Basti ricordare il Soriano e il Sorianello della Calabria, il Surano della terra d'Otranto, il Sorano della Toscana meridionale, i quali tutti nulla han che vedere con Sorrina. Che più? la nostra stessa provincia nel medio evo non mancava di fondi il cui nome aveva la stessa origine: un « fundus Surrius » era presso Roma (1), un « fundus Surorum » (2) probabilmente sul margine destro della Trionfale, un « fundus Seriani » o « Serianum » (e si noti che questa forma si trova spesso nelle carte medievali anche pel nostro Soriano) sull'Aurelia (3). Anzi, se non m'inganno, una diretta conferma ce ne dà Benedetto di S. Andrea, allorchè enumerando i beni donati da Carlomanno al monastero di S. Andrea *de Flumine*, ai piedi del monte Soratte, ci indica un « fundum Serianum » insieme coi fondi « Ciminianum » e « Corbiani », i quali coi loro nomi ci spingerebbero a non allontanarci dalla nostra regione, ai piedi del Cimino, a un passo da Corviano (4). Se così fosse, al secolo VIII risalirebbe la prima menzione storica del nostro Soriano, quando ancora non sarebbe stato altro che un fondo, in cui tutto al più potremmo immaginare qualche gruppo di case rurali intorno ad una « curtis domnica ».

« Suri », II, 146, 1798; IV, 1385 A, 2455; V, passim; XIV, 250, 2964, 3649, 885, 2295, 3354; « Suria », V, 1386, 6030; « Surinus » (nome), V, 483, 544 *bis*; « Surianus » (cognome), V, 4449, presso Brescia. Del primo pensiero di questa etimologia sono grato al mio maestro, professore Ernesto Monaci.

(1) TOMASSETTI, *Campagna Romana* in questo *Archivio*, II, 142, nota.

(2) TOMASSETTI, op. cit. III, 160. Sarebbe un fondo cinto di alberi come pali (« surus »), e dal p. GERMANO questa accezione è presa in considerazione per dar significato di città boscosa a Soriano; op. cit. p. 47.

(3) TOMASSETTI, op. cit. III, 317.

(4) TOMASSETTI, op. cit. VII, 385. I possessi del monastero, se si ammette il mio pensiero, dovevano stendersi pertanto in tutta la grande pianura che corre tra il Soratte e il Cimino.

Chi saprebbe dire quando le poche case giunsero a tal numero da formare un « castrum » ? chi indagare il modo con cui dal monastero di S. Andrea esse passarono a quello di S. Lorenzo fuori le mura di Roma? Dall'ottavo secolo, se pure il « Serianum » di Benedetto è il nostro, fino alla metà del decimoterzo nessun'altra testimonianza di documenti, per quel ch'io mi sappia. Solo i resti di una chiesuola dedicata a san Giorgio a un passo dal paese ci assicurano, con l'eloquenza delle pietre scolpite, che nel secolo XI la vita pulsava ancora sul fianco del monte Cimino. E poichè parte delle sculture immesse nel prospetto del S. Giorgio paiono uscite dalle mani dell'artefice anche prima che il tempietto fosse costruito (1), esse ci son forse anche più preziose testimoni della continuità della vita. Al modesto ma interessante monumento si sposa, pel tempo cui si riferisce, la tradizione, raccolta dal Calindri, che un primo castello sorgesse nel luogo del presente per opera di papa Gregorio VII nell'anno 1084 (2). Come controllare però un'affermazione di cui ci si tace la fonte? Così pure c'è ignoto donde lo stesso scrittore abbia tratto che fosse Onorio III a dare Soriano in possesso ai monaci di S. Lorenzo fuori le mura. Cosa del resto per nulla improbabile, quando si ricordi la munificenza dell'ex camerario verso quel monastero (3). Certo era tra i possessi di S. Lorenzo nel 1244, quando Innocenzo IV lo riconfermava nella pancarta, da lui concessa il cinque di maggio (4).

(1) Vedi P. EGIDI, *Reliquie d'arte in Soriano del Cimino* nell'*Arte*, VI, fasc. VIII-X, luglio-ottobre 1903.

(2) G. CALINDRI, op. cit. p. 409.

(3) M. ARMELLINI, *Le chiese di Roma dalle loro origini sino al sec. XVI*, Roma, Editrice romana, 1887, p. 684; H. MARUCCHI, *Basiliques et églises de Rome*, Rome, Lefebvre, 1902, pp. 481, 487; A. BACCI, *Lapide commemorativa della fondazione del castellum a S. Lorenzo fuor delle mura* in *Nuovo Bull. d'arch. crist.* a. IX (1903), 127-133.

(4) Vedi doc. n. I. Il Calindri accenna ad una precedente conferma di Gregorio IX, della quale non mi fu dato trovar altra traccia.

I monaci conservarono la proprietà e l'alto dominio fino all'anno 1373, concedendone il godimento prima ad una famiglia dei dintorni, iscritta nella cittadinanza viterbese, alla famiglia dei Guastapani; e più tardi, dopo che costoro nel 1278 per accusa d'eresia furon processati e condannati a rimaner privi di ogni loro bene (1), ad Orso Orsini nipote di Nicolò III e ai suoi discendenti. Orso era in quel tempo rettore del Patrimonio (2), e perciò esecutore delle sentenze inquisitoriali; gli riuscì facile, pertanto, occupare il castello, procurarsene concessione dai benedettini, e conferma dallo zio. Fa bisogno ricordare quanto acremente rimproverassero al papa questo ingrandimento di Orso e Francesco Pipino (3) e Tolomeo da Lucca (4) e il divino poeta? (5) Fa bisogno ricordare come nella rocca, da lui fatta innalzare, il grande papa romano trovasse improvvisa la morte (22 agosto 1280), e come negli ultimi giorni passati lassù, per la leggenda, vada unita alla sua la figura di Giovanni da Procida, peregrino tenebroso in cerca di vendicatori al suo popolo e di nemici al suo re? (6)

Il diritto del monastero di S. Lorenzo ebbe termine quasi contemporaneamente alla signoria degli Orsini. Signoria invisa e contrastata. Credevano infatti i Viterbesi d'aver qualche diritto sui paesi subcimini, e più e più volte con le armi, quasi sempre con atti giudiziari, tentarono rapirli, tutti o parte, ai

(1) Per questa famiglia vedi PINZI, *Storia di Viterbo*, I, 262 sgg. I documenti di questa prima parte della storia sorianese sono nell'archivio di Viterbo. Cf. GREGOROVIUS, *Geschichte*, V, 469.

(2) PINZI, *Storia* cit. II, 375, nota 1.

(3) MURATORI, *Rer. It. Script.* IX, 724.

(4) *Hist. eccl.* XXIII, 31; *Ann. eccles.* a. 1280.

(5) *Inferno*, XIX, 67 sgg. Le difese di Niccolò III furono fatte vigorosamente da [F. SAVIO] nella *Civiltà Cattolica*, serie 15 e 16, sotto il titolo *Nicolò terzo*; vedi specialmente serie 15, XI, 666-684, *La donazione di Soriano*.

(6) Questa narrazione è consecrata nel libro *Lu rebellamentu de Sicbilia*, ediz. M. AMARI in *Vespro Siciliano*, Milano, Hoepli, 1886, III, 54.

potenti baroni romani (1). Sebbene ogni loro sforzo riuscisse vano, pure gli Orsini dovevano trovarsi a disagio con vicini sì accaniti e potenti. Se ne liberarono vendendo il castello per denaro sonante, dopo decennali trattative, alla Camera apostolica (2). Nella vendita avevano però taciuto i diritti dei monaci. Se ne dolsero questi e s'ebbero riconosciute le loro ragioni; ma alla curia premeva di non lasciarsi più sfuggire il forte arnese di guerra, e la perdita di Soriano fu loro compensata con altre terre, che rendessero quattrocento fiorini d'oro (3).

Non piccola parte ebbe il castello nello scisma. Vi s'era annidata una banda di brettoni, messivi da Roberto di Ginevra per Gregorio XI, e rimasti poi fedeli ai papi francesi appena la scissione scoppiò. D'accordo col prefetto Di Vico essi resistettero ad ogni tentativo di corruzione e ad ogni violenza di armi fino al 1420. Specialmente dopo il 1395, e cioè dopo che per la seconda volta ne fu nominato castellano Jean Jandon de Grammont (Giovanni di Magnomonte) (4), Soriano divenne uno dei più attivi centri delle operazioni militari e delle trattative diplomatiche. Innocenzo VII fu costretto ad innalzare un fortino, stabilmente presidiato, per tenere in rispetto i Brettoni (5); gli amba-

(1) Cf. i docc. da CXXXV a CXLII, CXLIV–CXLIX e altri, nel SAVIGNONI, *L'archivio storico di Viterbo* in questo *Archivio*, XVIII sgg. Di Soriano in mano degli Orsini, v. SAVIO, *Civiltà Catt.* ser. 15, fasc. II, p. 666 sgg.

(2) Tra il 1364 e il 1366. FERRUZZI, op. cit. p. 131.

(3) Dal MARINI, *Memorie*, c. 246AB, il FERRUZZI, op. cit. p. 132.

(4) Ecco l'elenco dei castellani: Jacques Petri dal 1381 marzo 7 al 1386 agosto 25; Bernardon de la Salle, fino alla morte, accaduta prima del 30 maggio 1391: Jean Jandon de Grammont e Raymond de Chissiaco, nominati il 30 maggio 1391; Tandon de Badefol il 15 febbraio 1393; Jean Jandon de Grammont, per dieci anni, con le bolle di Benedetto XIII, 1395 genn. 17, 1396 genn. 10. VALOIS, *La France et le grand schisme*, II, 165, nota 2; III, 94.

(5) FERRUZZI, op. cit. p. 137.

sciatori inviati da Benedetto XIII ai cardinali nel 1404, passarono a Soriano sette giorni inutilmente attendendo risposta (1); nel 1407 gli ambasciatori francesi a Viterbo, per esser sicuri, chiedevano il salvocondotto al castellano Grammont (2); nel 1409 da Soriano partiva l'idea dell'accordo da tentare tra Benedetto e Innocenzo (3); nel 1414 a Soriano si fa base d'operazione per la meditata invasione di Roma, e al castellano, come ad uno dei migliori suoi servitori, Benedetto XIII dichiara il piano che vorrebbe seguire avvicinandosi a Giovanna II per occupare Sicilia e Roma (4). Le armi della Chiesa si spuntarono contro le mura della rocca, sebbene a maneggiarle, volta a volta, si succedessero lo Sforza, Braccio da Montone e il Tartaglia. Solo qualche anno dopo la elezione di Martino V, con un trattato onorevolissimo, quale poteva farsi tra eguali, il francese cedette la rocca, avendone ventimila fiorini, la restituzione dei prigionieri, il riconoscimento d'ogni suo atto, salvocondotti fino a Siena o a Firenze, a scelta (5), e di più gratitudine duratura dal papa, spesso anche in seguito dimostrata (6).

Così pervenuto a Martino V, Soriano andò ad impinguare lo smisurato patrimonio dei Colonna (7), finchè Eugenio IV non l'ebbe riscattato alla Chiesa col trattato 22 settembre 1431; e da allora sino allo scorcio del secolo decimo-

(1) Valois, op. cit. III, 381; Marini, *Gli archiatri pontif.* II, 100.

(2) Valois, op cit. III, 519, nota 5.

(3) Bartolomeo, vescovo di Cremona, dice d'esser stato pregato dal castellano di Soriano di presentare Simone Salvador ad Innocenzo VII, affinchè potesse sottoporgli le proposte di Benedetto XIII per accordarsi e rimanere ambedue « magnos dominos ». Dal ms. Ottobon. 2356, Valois, op. cit. III, 428.

(4) Valois, op. cit. IV, 335 a 337.

(5) Il 20 luglio 1420. Theiner, *Cod. dipl.* III, 491; Gregorovius, *Geschichte,* VI, 648, nota; Ferruzzi, op. cit. (dal Marini), p. 140 sgg.

(6) Ferruzzi, op. cit. (dal Marini), pp. 142, 143; vedi doc. xi.

(7) L'ebbe Giordano, principe di Salerno, e poi suo figlio Antonio.

quinto i papi se ne servirono per ammansare nemici, o per ricompensare amici e parenti. L' ebbero pertanto il Vitelleschi, che ivi con la decapitazione di Giacomo Di Vico fiaccò per sempre il potere dei Prefetti, Leonardo « de Parentucellis » di Sarzana, Michele « de Borga » catalano, Lorenzo « de « Boninsegnis » senese, Guglielmo d' Estouteville, Rodrigo Borgia (1). La stabilità del regime permise al paese migliore assetto: furono stesi gli statuti, furono ottenute esenzioni. Anzi si può dire che, se mai Soriano godè qualche libertà, fu in quel tempo. Fin' allora difatti i cittadini, volenti o nolenti, da una parte subivano il giogo dei signorotti annidati nella rocca, dall' altra erano economicamente in dipendenza quasi assoluta della Camera apostolica. Questa, come erede del monastero di S. Lorenzo, possedeva i tre quarti del territorio di Soriano, e lo coltivava ripartendolo a lotti tra gli abitanti del castello e del distretto. Basta dare uno sguardo al libro in cui sono registrati i patti di fitto, compilato nel 1427 (2), per avere una chiara idea della forza che doveva avere tale sudditanza economica. Quasi trecento famiglie di fittavoli o di enfiteuti si ripartivano circa quattromila lotti, dispersi in tutto il territorio, e li coltivavano pagando le corrisposte al fattore che la Camera apostolica eleggeva. A lato del fattore e in suo aiuto, come è naturale, era il podestà o castellano, nelle cui mani risiedeva l'autorità giudiziaria, politica e militare, e la sua nomina era riservata al pontefice. Date tali condizioni, lo statuto che Nicolò V concesse ai cittadini di compilare, non poteva avere troppo spiccato carattere di libero reggimento (3).

(1) Oltre il Ferruzzi, pel dominio del Borgia, vedi anche F. CANCELLIERI, *Il mercato, il lago dell'acqua Vergine* &c., Roma, Bourliè, 1811, p. 296.

(2) Vedi doc. n. XII.

(3) Vedi docc. nn. XXII e XXIII. Uno dei castellani, Martino Millero, nel 1458 non voleva più riconsegnare la rocca. Pio II per riaverla dovè spedire Francesco Ferrari, canonico di Barcellona, decano di

Ma sullo scorcio del secolo decimoquinto, un atto di coraggio e di fedeltà meritò ai Sorianesi un premio che cambiò in gran parte il loro stato. Nel novembre del 1489, Pietro Paolo Nardini, signore di Vignanello, recatosi a far visita con alcuni compagni al vecchio castellano Diego di Carvajal, vicario di Rodrigo Borgia, accolto a passare la notte nella rocca, durante la cena crivella l'ospite di colpi di stile, uccidendolo. Recatosi indi sui merli fa segnali ai suoi fanti lasciati poco distante in agguato, che vengano ad occupare rocca e paese. Si ribellano i Sorianesi, precludono la via agli armati e ne fanno strage; assaltano a furia la rocca, prendono i traditori e ne fanno giustizia. Innocenzo VIII e il cardinal Borgia ebbero grande letizia del tradimento sventato, e il papa volle rimeritarne i Sorianesi, concedendo alla comunità libero possesso di tutti i beni camerali, salvo un annuo censo di ottocento ducati da settantacinque bolognini da pagare alla Camera apostolica o alla persona da lei investita della signoria. La misura era fors'anche dettata dal desiderio di rendere più agevole e sicura la riscossione dei redditi, ma fu ad ogni modo di beneficio così straordinario pel paese, che la bolla di Innocenzo venne senz' altro detta la *bolla d' oro* (1). Anche oggi, nonostante gli sperperi, le indebite appropriazioni, le cattive amministrazioni, i residui del dono pontificio formano un patrimonio di circa due milioni di lire, rendendo Soriano uno dei più ricchi comuni d' Italia (2).

S. M. de Tudela (Tarascona), già segretario di Calisto III, il quale la riscattasse, poichè non poteva aversi «nisi auro placato Praefecto». Il Ferrari pare vi spendesse millecento fiorini l' 11 aprile 1458, e altri cento l' 8 di ottobre. G. MARINI, *Gli archiatri pontifici*, II, 146, nota 2.

(1) Vedila edita in FERRUZZI, op. cit. p. 183; cf. doc. n. XLIII.

(2) Si veda il *Quadro sinottico della proprietà rustica del comune di Soriano* nel FERRUZZI, op. cit. Appendice. Lo stesso scrittore, a p. 180, poco esattamente dice il censo essere fissato in ottocensettanta ducati da cinque bolognini l' uno.

Dal Borgia passata al cardinale Orsini, come prezzo del voto dato perchè quegli salisse al papato (1), Soriano rimase della famiglia fino a che il Valentino l'occupò durante la campagna del 1503. Era vendicata così la grave sconfitta che Carlo Orsini e Vitellozzo Vitelli avevano inflitto alle genti pontificie e colonnesi nella pianura sottostante il 25 gennaio 1497 (2), quando Alessandro VI aveva una prima volta tentato di toglierla ai signori romani. Caduto Cesare, l'ebbero Bertrando Alidosi, vicario del tristamente celebre suo congiunto, il cardinal Francesco, il favorito di Giulio II, e poco più tardi (il 9 luglio 1511) Nicola della Rovere, figlio di Luchina, sorella del papa, che la conservò per tutta la sua vita (3). Alla sua morte, dopo due anni di signoria del cardinal Ridolfi, l'ebbe il figliuolo Giulio, dal quale la comperò Giovanni Carafa il 26 novembre 1558. Fu del Carafa breve tempo: quanto bastò per legare il suo nome al tristissimo dramma di Gallese! Dai Carafa la comperò Cristoforo Madrucci per suo nipote Fortunato, e ne prese possesso nel 1561. Di lui resta la memoria nella bella fonte di Papacqua, scolpita nel sasso, e nel palazzo baronale. Fortunato la cesse agli Altemps nel 1579, e questa famiglia vi ebbe signoria fino al 1715, quando la vendette agli Albani, dai quali per successione passò ai Chigi quasi a metà del secolo XIX. Gli Albani avevano conservato sul paese la giurisdizione baronale, i Chigi invece vi rinunciarono il 15 marzo 1848 (4), cancellando così ogni rimasuglio di vita feudale.

(1) PASTOR, *Geschichte*, III, 294, nota 3; GREGOROVIUS, *Geschichte*, VII, 307.

(2) Per la data si veda PASTOR, *Geschichte*, III, 372, nota 5, contro il GREGOROVIUS, *Geschichte*, VII, 389.

(3) La Camera apostolica doveva agli eredi di Nicola 10 544 scudi. Mancandole danaro, permise al card. Nicola Ridolfi di pagare il debito, subentrando nella signoria di Soriano. Due anni dopo però Giulio della Rovere la riscattò. Così il FERRUZZI, op. cit. pp. 207-208.

(4) *Gazzetta di Roma*, 1848, n. 20. Le notizie precedenti sono prese dal Ferruzzi.

Dalla rapida corsa fatta nella storia di Soriano è agevole comprendere le ragioni per cui l'archivio Comunale sia tutt'altro che copioso prima del secolo XV. Fino a quel tempo l'« universitas » di Soriano non ha quasi alcuna importanza; l'hanno invece il castello e i signori che lo posseggono. Lassù dovettero esser conservate le carte che riguardarono i padroni dei vari tempi; ma troppo spesso nella rocca fu tumulto d'armi, perchè sia da far meraviglia della loro scomparsa. Forse pel secolo decimoterzo documenti si troverebbero, chi potesse cercarli con agio, nell'archivio di casa Orsini, e pei tempi posteriori in quello Vaticano, in quelli degli Albani e dei Chigi; l'archivio Comunale oggi conserva solo una carta del secolo XIII e nove del XIV. La copia e l'importanza cominciano solo col secolo seguente e continuano pel decimosesto e decimosettimo. Non vogliamo dire con ciò, che la comunità sorianese non esistesse già nel secolo decimoterzo e magari nel precedente, ma solo che la sua libertà era minima e l'individualità sua non troppo ben determinata. Soriano ci presenta, se non c'inganniamo, un tipo molto comune nella nostra provincia; il tipo del castello che si conservò sino a tarda età soggetto alle istituzioni feudali, e giunse ad acquistare forma comunale solo parzialmente, quando l'autorità dello Stato cominciava a prevalere ovunque su quella dei signori. Di fatto solo dopo il 1447 fu dettato uno statuto, e cioè dopo che i papi avevano riacquistato per la Camera apostolica il possesso del castello. Il vedere Soriano, e prima e dopo il breve tempo che la Camera lo amministrò direttamente, in mano di signori, non ci deve ingannare. Non fa qui bisogno che io dichiari la gran differenza che correva tra i feudatari del XIII secolo e i signori del XVI.

Della conservazione dell'archivio non sapremmo troppo che dire. Da una notizia del 1809, apprendiamo che le carte di cui noi ci siamo occupati, formavano l'archivio Segreto della comunità che « si conservava in una cassa di cipresso, sotto la

« custodia di due chiavi, che si ritengono dai priori pro tem-
« pore ». (1). La cassa è ancora la stessa, e se le chiavi non son più tenute dai priori, son però oggi ancora gelosamente custodite. E di tale gelosia n'abbiamo riprova nel confronto tra le pergamene ivi racchiuse al presente e un libro manoscritto, compilato su quello negli ultimi anni del secolo XVIII. Sotto il titolo: *Copia collazionata degli antichi monumenti originali esistenti nell'archivio Segreto della comunità di Soriano a. 1779*, contiene un breve regesto e la completa trascrizione di novantanove pergamene (2). Orbene, di esse solo tre si lasciano oggi desiderare (3). Purtroppo invece di altri nove documenti, posteriori al 1559, che lo stesso scrittore segnava in un *Indice di alcuni documenti antichi di Soriano dei quali non si è fatta copia*, neppure uno è scampato, e ci dobbiamo accontentare delle povere notizie che ci sono date appunto da questo indice. Quando a quelli indicati siansi aggiunti la trentina di documenti dei secoli XVII, XVIII e XIX (de' quali alcuni di qualche interesse, riguardanti l'amministrazione al tempo della repubblica e dell' impero francesi), che noi non credemmo opportuno riferire, perchè d'età troppo recente, si avrà conoscenza piena dell'archivio Segreto. Ma anche oggi accanto alle carte custodite nella cassa cipressina, si conservano circa duecentocinquanta grossi volumi cartacei contenenti le *Riformanze*, i *Consigli* e altri

(1) Doc. n. LVIII.

(2) Ms. cartac. in 4°, di cc. XI + 235; caratteri corsivi ben formati. Le prime 97 trascrizioni sono tutte di una mano; le due ultime sono aggiunte posteriormente. Le cc. I-XI contengono i regesti; le cc. 1-235 le trascrizioni. I regesti assai spesso sono incompleti e inesatti. È legato in pergamena ed ha impresso nel dorso: *Copia dei documenti*. Lo citeremo con le parole: *Libro delle copie*. Vorrebbe alcuno che fosse opera di Gaetano Marini, ma la data in cui fu compilato (1779) vi si oppone, qualora si pensi che il Marini mandava al Garampi la sua monografia sopra Soriano nel 1786, e in essa non v'è accenno ad alcuna conoscenza dell' archivio sorianese.

(3) Cf. i nn. LX, LXXV, CX.

documenti della vita amministrativa del comune a cominciare dall'anno 1499, sino alla metà del secolo XIX (1). È questo l'archivio Amministrativo del comune, anch'esso conservato con cura maggiore di quanto non siasi solito in piccoli paesi.

Al contrario, accatastati alla rinfusa in un sottotetto del convento di S. Agostino, tra i rifiuti del mobilio delle scuole ivi collocate e le provviste dei generi alimentari del custode, stanno alla mercè dei topi circa trecento volumi cartacei, legati in pergamena, ne' quali mi si disse contenersi gli atti delle cause civili e criminali discusse dinanzi al giudice baronale, cosa che non ebbi coraggio di verificare personalmente. Non v' ha dubbio che chi volesse guardarvi dentro con qualche attenzione, ne trarrebbe cose, per la storia locale e forse anche per la generale, interessanti.

L'archivio della collegiata di S. Nicolò di Bari, invece, nulla offre che metta il conto di segnalare. Vi si accolgono solo registri recentissimi in grande disordine, derivato da invincibile incuria. Alquanto migliore è la biblioteca, ove si trova qualche libro di un certo valore, e soprattutto una buona collezione di giornali del principio del secolo XVIII (2).

(1) Ecco l'elenco delle serie più importanti: *Riformanze*, voll. 101 dal 1499 al 1826; *Istromenti*, voll. 9, dal 1702 al 1816; *Lettere*, voll. 15, dal 1613 al 1832; *Fida del bestiame*, voll. 4, dal 1769 al 1839; *Legname per le fabbriche*, voll. 2, dal 1736 al 1837; *Bollettari ordinari*, voll. 37, dal 1563 al 1832; *Entrate*, voll. 13, dal 1634 al 1757; *Rendiconti*, voll. 11, dal 1588 al 1795; *Monte frumentario*, voll. 16, dal 1664 al 1806; *Causa contro Viterbo per i confini e pel possesso di Rocca Altia*, voll. 2, a. 1576; *Bandi e notificazioni del maire*, voll. 2, a. 1810.

(2) Sono *Avvisi* specialmente dei Paesi Bassi (Utrecht, Rotterdam &c.) dal 1702 al 1713, i quali sono accompagnati da copiose note manoscritte riguardanti gli avvenimenti del giorno. Sono raccolti in trentaquattro volumi, presso i quali sono altri volumi dei *Mercures historiques* dal 1712 al 1720 e i volumi XIII–XXXII del *Giornale dei letterati*. Del rimanente nulla che valga la pena di parlarne, se non forse qualche opera di archeologia e numismatica (*Museo Farnese*, BANDURA, *Numismata imperatorum Romanorum* &c.).

Poco v' ha da dire intorno al metodo, seguíto nel compilare il registro che pubblichiamo. Dell'unica carta anteriore all' anno 1301 s' è fatto un regesto amplissimo, in latino, in prima persona come è il documento, non trascurando nè un nome di persona, nè uno di luogo. Delle posteriori un regesto più breve, in lingua italiana, cercando anche in esso di non dimenticare le indicazioni personali o topografiche. Solo quando pel suo contenuto il documento ci parve di speciale interesse lo demmo per intero (v. n. XXII), o almeno ne demmo la parte saliente con le sue proprie parole (v. n. III), anche quando pei limiti d'età, che ci eravamo prefissi, avremmo dovuto dare il solo regesto in italiano.

P. Egidi.

I.

1244, maggio 5, Roma, Laterano.

Innocentius IV Raynaldo abbati monasterii S. Laurentii foris muros: Statuimus quod ordo monastichus secundum regulam sancti Benedicti perpetuo observemini, confirmamus omnes possessiones et nominatim: locum monasterii, vallem que dicitur Agger Varanus, vallem de Ploppis, montem de Pilellis, montem Incantatum, vallem S. Genesii, feudum Bacculi, montem S. Ypoliti cum valle de Scriniariis et vineis ad turrem Castellum, casale quod dicitur Pitalianum, turrem Pontis Mammii cum monumento et canapina, turrem de Cervara cum molino et valle de Meletulo, feudum Severini situm ad pontem De Novo, casale de Grufi, villam que dicitur Poteranum cum ecclesia S. Angeli, villam de Archione (a), casale Magulianum, fundum Buccones; in civitate Tiburtina ecclesiam S. Benedicti, Vesta cum plagis S. Benedicti; in territorio Civitatis Castellane S. Marie de Fuseniano, S. Georgii et S. Egidii ecclesias, cum specu S. Famiani, possessiones in castro Paterni, castrum Seriani, castrum Bulsiniani, ecclesiam S. Marie de Luco, S. Euticii et S. Andree; in territorio Sutrino ecclesiam S. Benedicti cum burgo et ecclesiam S. Marci iuxta stratam ipsius civitatis, ecclesiam S. Leonardi de Roncilglione; in castro Capralice domus, terras et vineas; in castro Iuliani ecclesiam S. Herasmi et ecclesiam S. Marie cum molendino, feudum Pratalie, oratorium S. Victoris iuxta castrum; castrum Petronille cum ecclesia S. Marie et oratorium S. Angeli; in castro Aritie ecclesiam S. Cecilie, curtem unam et domos alias et .IIII. molendina in Rivo de campo, funda Duo Piscine, Montis Iovis, Tumme (b) Apuliane, Leonis, dimidium castri S. Angeli, Montis Lauri (c) et silvam de Pinçina cum medietate tenimenti dicti castri; in tenimento Columpne ecclesiam S. Agathe, in territorio Ripe ecclesiam S. Stephani cum hospitali et molendino, ecclesiam S. Bartholomei de Lançano, castrum Gripte pensilis et ecclesias S. Marie et S. Petri, fundum Univeri et Casamartis et ecclesiam S. Ypoliti; in dioc. Nicomedie .....(d) Chiuisa; infra Urbem ecclesiam S. Viti in Campo; iuxta muros Urbis in loco qui dicitur Camarte (e) vineas; castrum Civitatis Novine cum ecclesiis S. Marie et S. Andree et casalia et alia que habetis a prati[s (f)

(a) Archioa (b) Tume (c) *La* L *pare cancellata.* (d) *Lacerazione nella piegatura per cinque parole.* (e) Camart7 (f) *Lacerato per circa tre lettere.*

..]sistellerii usque ad Formellum, pucçum et fossatum de Mola rupta usque in Spinaçetum de Iohanne Niro, et per fluvium Spinaçeti usque in piscinam presbiteri Bonifatii et usque in Sicclicam et duas starças manuales iuxta Sicclicam, et a Sicclica usque ad piscinam Bifurci et usque ad pedem insule Lommardorum et ab insula usque in columpnellam affissam non longe a Sicclica; libertates et immunitates; quod monasterium tantum Romano pontifici sit subiectum; abbati concedimus anulum et mitram; prescriptionem centenariam; consecrationes altarium et ordinationes monachorum a quocumque catholico episcopo; minores ordines ab abbate; abbati benedictionem indumentorum et cleri et populi; interdicimus omnibus, sine licentia speciali nostra, suspendere monasterium; electionem abbatis concedimus; si aliquem idoneum in monasterio non sit, pontifex Romanus eligat; facultatem testimonii faciendi; si terra sit interdicta possint monachi non pulçatis campanis officia celebrare; sepulturam liberam in monasterio omnes habeant, nisi excommunicati et usurarii, salva iustitia ecclesiarum a quibus corpora fuerint assumpta.

Rota. Innocentius catholice Ecclesie episcopus. Benevalete. Stephanus S. M. Transtiberim tit. Calixti pbr. card. Raynerius S. M. in Cosmedin dyac. card. Raynaldus Hostiensis et Velletrensis ep. Otto S. Nic. in carc. Tull. dyac. card. Fr. Iacobus Penestrinus ep. Riccardus S. Angeli dyac. card. Datum Laterani per man. fratris Iacobi de ord. predic. S. R. E. vicecancellarii. « In sede beati Petri ».

Pergam. n. 1, copia autentica, tratta dall'originale, « in palatio curie Capitolii » il 21 nov. 1360 (Ind. XIIII) da « Andreas mag. Nicolai de Podio S. Laurentii abbatie Farfensis « imp. auct. not. », insieme con « Anellus de Taddeo de Gaieta imp. auct. not. et iud. « ord., Petrus Lar (a) Rogerii sac. pref. auct. not., Iohannes Saucus qd. Donati Iohannis « Symeonis Merici imp. auct. not., Franciscus Simeonis Petri Matthei dicti Vecchi, civis « Romanus A. U. P. auct. not. » e presenti i testi « Stephano Romani sutoris de regione « Pontis, Tutio Arlotti aurifice de insula Licaonia, Iohanne Milçone de regione Montium ».

Copia nel *Libro delle copie* p. 1.

Regesto in *Libro delle copie*, p. 1.

Cf. Ferruzzi, pp. 91 e 124; Savio, *Nicolò III*, nella *Civiltà Catolica*, serie 15, XI (a. 1894), 679

II.

1307, ottobre 17, Viterbo, « in palatio qd. domini Campane ».

Ioffo « Cellecti » di Viterbo vende a Poncello Orsini « qd. Ursi de « filiis Ursi » tutti i beni che già furono « Fusci Bontadosi » di Viterbo, e cioè terre « in Mitingnano, ad rivum Reni, in plagiis Sergia« nensis (b), in via plani », la « silva principis usque in valle Colonna »,

(a) *Nel testo* Lar̄ *Forse errore grafico per* Laur̄ = Laurentii ? (b) Sergianef

una chiusa in Malvecçano, una selva « in tenimento di Cornienta », due terre in quello di Cornienta vecchia, contrade S. Marçano e Pastincello, e tutti i beni che possiede in Cornienta vecchia e suo territorio. « Te« stibus ser Angelo Kallanella, Cesare de Urbe, Nicolao de Foce, d. Io« hanne de Ponçano iudice, fr. Ventura monaco et abbate S. Nicolai « de Sacrariis, Iohanne Rogerii de Suriano ». « Palmerius qd. Deodati « de Cammera de Urbis (a), S. U. prefecture auct. not. ».

Perg. orig. n. II.
Copia in *Lib. cop.* c. 9 a.
Regesto. Ivi, c. 1. Incompleto.

III.

1320, maggio 6, Avignone.

Iohannes ep. s. s. D. ep. Urbevetano (1). « Significavit nobis... Pon« cellus qd. Ursi de filiis Ursis de Urbe, quod dudum inter Ursum et « comune de Viterbio super Cornienta Veteri et Nova orta materia « questionis, pontifices Honorius et Bonifatius VIII dicta castra senten« tialiter Urso adiudicarunt, nihilo in domminio seu possessione comuni « dicto reservato. Sed eo pretextu quod post mortem Ursi Poncellus « communi quid modicum relaxavit de hiis que Urso adiudicata fuerant, « Silvester qd. Raynerii Gacti, civis Viterbiensis, in territorio Cor« niente veteris castrum incepit edificare de novo, in preiudicium Petri « Poncelli filii, cui Ursus castra prelegavit, propter que gravia scan« dala suscitari formidantur. Igitur mandamus ut sine strepitu et figura « iudicii quod iustum fuerit, appellatione remota, decernas et per cen« suram ecclesiasticam decisionem observare compellas, testes audias, « scandala removeas, te ad loca conferens discordantes pacifices ».

Orig. *cum bulla*, perg. n. III.
Copia in *Lib. cop.* c. 14.
Regesto. Ivi, c. 1, errato.

IV.

1324, settembre 22, Orte.

Lorenzo, vescovo di Orte (2), fa fede di aver promosso al suddiaconato Luzio Serafini, rettore di S. Gregorio di Soriano.

Orig. Perg. n. IV. Manca il sigillo.
Copia in *Lib. cop.* c. 16.
Regesto. Ivi, c. 1 b.

(a) Così il testo.

(1) Guittone Farnese dal 1302 al 1328. EUBEL, *Hierarchia*, I, 537.

(2) Lorenzo di Velletri dell'ordine dei Minori, vescovo dal 1298 al 1339. EUBEL, *Hierarchia*, I, 290.

V.

1361, maggio 28, [Roma]?

Esame di sedici testimoni, dodici sorianesi e quattro romani, fatto dal notaio camerale Vannuzio « Petrocchi » e dal notaio « Nicolaus « Iohannis Angeli » per ordine dei giudici camerali Orlando e Giovanni « de Gayeto » a fin di conoscere se Soriano fosse esente da qualunque dazio, dal focatico, dalla gabella del sale e da altre gravezze e imposizioni.

Orig. Perg. n. v.
Copia in *Lib. cop.* c. 16 b.
Regesto. Ivi, c. 1 b, incompleto.

VI.

1369, giugno 5, Orvieto.

Anglico vescovo d'Albano (1), vicario generale in Italia « citra « regnum Sicilie », al rettore del Patrimonio. Ordina si rispettino le esenzioni dei Sorianesi dal contribuire alle spese per eserciti o sussidi e taglie, e dall'obbligo di esser tratti in giudizio fuor del paese, nelle cause che non siano d'appello.

Perg. n. vi. Copia autentica dall'originale, fatta da Matteo « ser Iannis de Suriano « imp. auct. not. et iud. ord. » il 5 maggio 1377.
Copia in *Lib. cop.* c. 28.
Regesto. Ivi, c. 1 b.

VII.

1370... (2), Montefiascone.

Urbano V concede ai Sorianesi che non possano esser convenuti in giudizio di prima istanza fuori del paese eccetto nei delitti « lese « maiestatis, heretice pravitatis, homicidii, adulterii, raptus virginum, « falcificationis litterarum apostolicarum, incendii studiose facti et « furti manifesti propter quod ... quis personam aut membrum deberet « amittere, nec non latrocinii et derobationis seu fractionis stratarum ». « Volentes statum pacificum ».

(1) « Anglicus Grimoaldi », vescovo d'Albano dal 17 settembre 1367 sino al 16 aprile 1388. EUBEL, *Hierarchia*, I, 34.
(2) Mancano mese e giorno.

Bolla orig. Perg. n. VII. Conservata la *bulla*.
Copia autentica in perg. n. VI; not. Matteo « ser Iannis de Suriano », 5 maggio 1377.
Copia *Lib. cop.* c. 27.
Regesto. Ivi, c. I B.
Cit. FERRUZZI, p. 133.

VIII.

1371, dicembre 27, Soriano, « in cappella rocche ».

Giovanni, vescovo di Braga (1), vicario del card. Bicturicense (2), e per la Romana Chiesa deputato a Soriano e territorio, sapendo che il fu Orso « qd. Neapoleonis de filiis Ursi », signore di Soriano, aveva venduto a Rocco « qd. Luti de Suriano » per dieci fiorini una terra nella contrada « Pantani », avvertendo che i beni da Orso lasciati agli eredi erano e sono della Chiesa, pure la dà a livello perpetuo con la corrisposta di una quarta di grano nel raccolto e di sei fiorini d'entrata. Testi: « nob. v. Andrea Capocii de Viterbio, legum doctore, Ge« rardo Odutii, Colutia Petruccepti de Suriano ». « Iohannes qd. d. « Salvati de Amelia imp. et A. U. P. auct. not. et iud. ord. ».

Orig. Perg. n. VIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 29 B.
Regesto. Ivi, c. II, assai incompleto.

IX.

1377, maggio 23, Roma, presso S. Maria Maggiore.

Gregorio XI esenta i Sorianesi per due anni a « quibuscumque « subsidiis, talliis, gravaminibus et aliis quibuscumque oneribus » che potessero imporsi dai suoi officiali, attesi i danni avuti per la difesa del castello nella guerra contro i ribelli. « Vestre fidelitatis ».

Bolla orig. Conserva il piombo. Perg. n. IX.
Copia in *Lib. cop.* c. 31 B.
Regesto. Ivi, c. II.
Ed. in parte FERRUZZI, p. 135.

(1) Giovanni Cardaillac, vescovo di Braga dal 18 giugno 1361 all'11 agosto 1371. EUBEL, *Hierarchia*, I, 148.

(2) Pietro d'Estaing, vescovo di Bourges, card. di S. Maria in Trastevere dal 30 dicembre 1370 al 27 marzo 1378. EUBEL, *Hierarchia*, I, 20.

X.

1393, gennaio 12, Soriano, « in domo emtoris ».

« Angelica de Cintignano, habitatrix castri Suriani », vende a « Petrucio Cinimarii (a) alias dicto Gerico » di Soriano una terra in tenimento Soriano, contrada S. Valentino, per dodici fiorini. Testi: « Gota Vannitelli, Ramengo et Fede Chiarielli de Suriano ». « Iannes « Tutii Raynaldi de Suriano imp. auct. not. ».

Orig. Perg. n. x.
Copia in *Lib. cop.* c. 31 b.
Regesto. Ivi, c. ii, incompleto.

XI.

1420, agosto 4, Firenze.

Martino V approva quanto fece in Soriano Giovanni de Magnomonte (1) castellano per la Romana Chiesa sino al 20 luglio scorso, e ordina ai suoi officiali che rispettino l'operato di lui e i suoi giudicati. « Sincere devotionis affectus ».

Orig. *cum bulla*. Perg. n. xi.
Copia in *Lib. cop.* c. 35 b.
Regesto. Ivi, c. ii.

XII.

1427, agosto 31.

« ... Liber in quo sunt registrate omnes et singule assigne facte « tam per homines de Suriano et in eo habitantes, quam per certos « alios in districtu, territorio et contrata ipsius castri Suriani posses- « siones, feuda et bona habentes, continens in se omnes et singulos « introitus, redditus et proventus per supra nominatos curie Suriani « predicti debitos, tam pecuniarum, grani, vini, castanearum, pulla- « strorum, operarum et livellorum quam aliarum rerum prout in eo

(a) *La lettura non è interamente certa.*

(1) Jean Jandon de Grammont (« de Magnomonte ») era stato nominato castellano di Soriano per dieci anni da Benedetto XIII il 17 gennaio 1395 (Valois, op. cit. III, 94); aveva poi tenuto la castellania per Benedetto fino al 20 luglio 1420, in cui l'aveva ceduta a Martino. Marini, ms. cit. p. 261; Ferruzzi, op. cit. p. 141.

« speciose et clare apparet scriptus... Publicatus per me Nicolaum « olim Francisci Mathei Artorelli de Viterbio pub. imp. auct. not. et « iud. ord. et nunc ad hoc opus conficiendum notarium et scribam... « una cum... ser Agustino Blaxii de Corchiano, nunc habitatore et « incola castri predicti, huius operis provisore, compositore et consul- « tore... a. .MCCCCXXVII., ind. .V., tempore... domini Martini V anno « eius .X., die ultima mensis augusti ».

Cod. pergam. n. XII. Ha le dimensioni 0,35 x 0,25, è composto di pp. x + cc. 110, numerate anticamente; è scritto in caratteri corsivi gotici, tendenti già agli italiani. Il margine destro è un po' logorato. Le pp. I-VII contengono l'elenco dei nomi (uno per riga, le righe variano di numero da 40-43) delle persone che fanno le *assignae*. La prima pagina è però illeggibile, annerita dal tempo e dal contatto delle mani. A p. VIII la copia di un doc. 2 ottobre 1456 (v. n. XXVII), a p. IX un doc. 26 settembre 1458 (v. n. XXXI), a p. X un doc. 9 settembre 1458 (v. n. XXX). A c. 1 A, il frontispizio che contiene le parole surriferite e dice che il ruolo fu compilato per comando di Antonio Colonna, principe di Salerno, nipote del papa e signore di Soriano. La c. 1 B contiene un doc. del 20 marzo 1455 (v. n. XXV). Le cc. 2 A-110 B (dalla c. 12 ricomincia una parallela numerazione in cifre romane) contengono il registro. È scritto tutto da una sola mano (non quella dell'Artorelli e facilmente quella di Agostino di Biagio), identica a quella che scrisse l'elenco di nomi premesso al registro. Però assai spesso nei margini, negli interlinei furono aggiunti brevissimi instromenti che ricordano nuove *assignae* e passaggi di fondi da un livellario all'altro, avvenuti tra il 1427 e il 1463. Solo nelle cc. 2 A-22 B ne ho contati venticinque, e non dovrebbero esser trascurati dallo studioso di cose sorianesi, perchè, oltre il valore ordinario di tali documenti, hanno il pregio di dare i nomi dei vicari e castellani che governarono Soriano pei Colonna e pei papi in quel tempo. Ma l'importanza straordinaria del registro sta nella miniera ricchissima che offre agli studi di onomastica, di toponomastica, di topografia. Basti dire che in esso sono contenute almeno quattromila indicazioni territoriali coi loro confini. Credo che di questo volume parli Pio II nel breve 22 febbraio 1460 (v. n. XXXIV). Per intendere anche meglio la ragione di questo libro, si ricordi che una grandissima parte del territorio Sorianese era in possesso della Camera apostolica; questo era il registro delle persone che ne avevano terreni in enfiteusi o a livello.

Indicazione nel *Lib. cop.* c. II B; FERRUZZI, p. 169.

XIII.

1430, giugno 24, Roma, presso i Ss. Apostoli.

Martino V, tenuto conto dei danni subiti da Soriano, lo assolve dalla gabella del sale e focatico. « Sincere devotionis ».

Bolla orig. Perg. n. XIII; conserva il piombo.
Copia in *Lib. cop.* c. 39.
Regesto. Ivi, c. II B.
Cit. FERRUZZI, p. 144.

XIV.

1431, ottobre 9, Roma, « apud S. Petrum ».

Eugenio IV acconsente alla preghiera dei Sorianesi di essere sottoposti direttamente alla Sede apostolica. « Sincere devotionis ».

Bolla orig. Perg. n. XVI. Manca del piombo.
Copia in *Lib. cop.* c. 40 B.
Regesto. Ivi, invertito col n. XIV, c. III.
Edita dal FERRUZZI, p. 148.

XV.

1432, febbraio 23, Roma, « apud S. Petrum ».

Eugenio IV accoglie l' istanza de' Sorianesi di confermar le locazioni, infeudazioni e donazioni dei beni della Camera apostolica fatte alla comunità e ai privati pel valore di dugento fiorini dal fu Lorenzo Colonna, conte di Albi e poi da Antonio Colonna, principe di Salerno. « Exhibita siquidem ».

Bolla orig. Perg. n. XIV. Conserva il piombo.
Copia in *Lib. cop.* c. 42 B.
Regesto. Ivi, c. II B, invertito col n. XVI; FERRUZZI, p. 149.

XVI.

1432, febbraio 23, Roma, « apud S. Petrum ».

Eugenio IV conferma il privilegio di Urbano V intorno al diritto dei Sorianesi di non esser tratti in giudizio di prima istanza fuor della terra. « Sincere devotionis ».

Bolla orig. Perg. n. XV. Conserva il piombo.
Copia in *Lib. cop.* c. 42 B.
Regesto. Ivi, c. III; FERRUZZI, p. 149.

XVII.

1434, gennaio 28, Roma, « apud S. Petrum ».

Eugenio IV ai Sorianesi. Protesta non esser vero che egli voglia vendere la rocca o distrarre la città dal diretto dominio della Sede apostolica, o diminuirne i privilegi.

Breve orig. Perg. n. XVII.
Copia in *Lib. cop.* c. 43 B.
Regesto. Ivi, c. III.

XVIII.

1441, agosto 10, Firenze.

Ludovico « tit. S. Laurentii in Damaso presbiter card. » (1), camerario, nomina, di mandato orale del papa, Antonio di Giovanni de la Porta di Soriano fattore nel detto castello, ingiungendogli di prestar giuramento nelle mani di Vitellozzo de Vitellis, tesoriere del Patrimonio.

Orig., col sigillo di Ludovico. Perg. n. XVIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 44 b.
Regesto. Ivi, c. III; FERRUZZI, p. 159.

XIX.

1441, settembre 12, Viterbo, in casa del tesoriere, in contrada S. Stefano.

Antonio di Giovanni della Porta giura nelle mani di Vitellozzo de Vitellis di Città di Castello, tesoriere del Patrimonio, presenti « Nichola Dominici Petrucci de Bussis de Viterbio, Honofrio Iannis de « Viterbio, Mateo Nardi de Suriano ».

Copia in calce al doc. n. XVIII.
Regesto. FERRUZZI, p. 160.

XX.

1446, settembre 25, Roma « apud S. Petrum ».

Eugenio IV ai Sorianesi, perchè non sospettino del loro castellano.

Breve orig. Perg. n. XIX.
Copia in *Lib. cop.* c. 46.
Regesto. Ivi, c. III; cf. FERRUZZI, p. 160.

XXI.

1447, giugno 4, Roma, « apud S. Petrum ».

Nicolò V conferma ai Sorianesi il privilegio di non esser tratti in giudizio di prima istanza fuor della loro terra. « Sincere devotionis ».

Bolla orig. Perg. n. XX. Conserva il piombo.
Copia in *Lib. cop.* c. 46 b.
Regesto. Ivi, c. III b; FERRUZZI, p. 161.

(1) Ludovico Scarampo, patriarca d'Aquileia. Tenne il titolo di S. Lorenzo dal 1 luglio 1440 all'8 gennaio 1465. EUBEL, *Hierarchia*, II, 73.

XXII.

1447, giugno 10, Roma, « apud. S. Petrum ».

Nicola V a N[erio] (1) vescovo di Siena, governatore del Patrimonio, perchè restauri la torre e le mura di Soriano, costringa Omedeo, già castellano, a pagare i suoi debiti, permetta ai Sorianesi di stendere i loro statuti.

Breve orig. Perg. n. XXI.
Copia in *Lib. cop.* c. 47 B.
Regesto. Ivi, c. III B; FERRUZZI, p. 161.

« Nicolaus papa V. Venerabilis frater, salutem et apostolicam be-
« nedictionem. Fuerunt hic apud nos dilecti filii oratores terre nostre
« Suriani, exponentes, inter cetera, iura tenimenti ipsorum a nonnullis
« occupari, et statuta non habere quibus se regere possint; et pro-
« pterea eis valde expedire ad bene beateque vivendum, statuta aliqua
« conficere, quibus se regant atque gubernent. Exposuerunt insuper quan-
« dam turrim super portam, et muros dicte turris in aliqua ipsorum
« parte ruinam minari, et propterea omnino reparationem esse neces-
« sariam. Item, dicunt nonnullos incolas et habitatores dicte terre, pre-
« cipue Urbanum Angeli et Iohannem Morisii, certam pecunie quantita-
« tem a dilecto filio nobili viro Homedeo, olim castellano arcis dicte terre,
« habere debere. Quare volumus, et ita paternitati tue presentium te-
« nore committimus et mandamus, quatenus super occupatione iurium
« ipsorum ac necessitate reparationis turris et murorum predictorum te
« diligenter informes. Et si iura huiusmodi occupata invenies, restitui
« facias; reparationem vero turris et murorum, si videris necessariam,
« una cum thesaurario Patrimonii nostri omnino provideas ut fiat; dum
« tamen .LXXX. florenos auri de camera non excedat. Quantum vero
« ad debita castellani preteriti, volumus et ita tibi committimus, quod
« si idem castellanus quicquam ab aliquo sive quisquam alius ab eo ali-
« quid habere debeat, ipsi castellano et aliis petentibus, sine strepitu et
« figura iudicii, sola facti veritate inspecta, ministres iustitie comple-
« mentum; ita ut nec ipse castellanus nec prefati de Suriano de nobis
« merito conqueri possint. Statuta autem pro ipsorum bono regimine
« contentamur ut faciant, sed ipsorum examinationem atque confirma-
« tionem eidem fraternitati tue committimus. Datum Rome apud S. Pe-

(1) Nerio « de Monte Garulo » sedette dal 27 novembre 1444 all'ottobre 1449. EUBEL, *Hierarchia*, p. 259.

« trum sub anulo Piscatoris, die .x. iunii .M.CCCC.XLVII., pont. nostri « anno primo.

« Pe. de Noxeto ».

XXIII.

Tra il 1447-1455.

Statuti di Soriano.

Cod. perg. 0.33 x 0.24 di cc. 57 non numerate, racchiuso dentro una custodia di rozzo cartone. Ha sofferto gravi danni per incuria e per mala volontà, poichè se molte sono le carte macchiate dall' umidità, più ancora sono quelle tagliate o in parte o per intero. È scritto in una minuscola italiana del sec. XVI in., piena di elementi corsivi e senza alcuna pretesa nè accuratezza. I titoli sono in rosso, e fra capitolo e capitolo è largo lo spazio. I capitoli, numerati progressivamente dentro ciascuno dei cinque libri, corrispondono alle cifre date dal Ridolfi nella sua conferma (v. n. XCIV), fatta eccezione pei primi 17 capitoli *De Regimine* che il Ridolfi ha dimenticato. Mancano i primi sette capitoli, e la prima carta che contiene l' ottavo è lacerata nella parte superiore, nella inferiore, nella destra! La prima redazione di questo statuto deve porsi tra il 10 giugno 1447, in cui Nicola V permette ai Sorianesi di compilare uno statuto (n. XXII), e il 30 aprile 1455, in cui Calisto III lo confermava (n. XXVI); ma la presente non è la primitiva; poichè spesso (cf. p. e. *Damnorum datorum*, capp. 55 e 56) a metà del dispositivo d'un articolo trovi in rosso: « Addentes huic capitulo », e segue l'addizione in nero. Ad ogni modo è una copia anteriore al 20 maggio 1534, poichè a c. 37 b sta registrata una conferma di quel giorno firmata di propria mano da Giulio della Rovere, signore di Soriano (v. n. XCII). Lo statuto che chiameremo *Statuto A*, per distinguerlo dall'altro di cui al n. C, è diviso in 5 libri: *I, De Regimine* (17 capp.), *II, Civilium* (17 capp.), *III, Maleficiorum* (54 capp.), *IV, Extraordinariorum* (46 capp.), *V, Damnorum datorum* (59 capp.). Il suo contenuto, com'è naturale dato il tempo della sua compilazione, non offre peculiari lineamenti, se non forse una maggior soggezione della comunità all'autorità del castellano e della Chiesa. Il codice non ha segnatura.

Cf. Ferruzzi, pp. 282-298.

XXIV.

1450, novembre 14, Roma, « apud S. Mariam Maiorem ».

Nicolò V, come aveva già concesso nel mese di luglio, vuole che il pedaggio del passo della Capanna delle fughe e quello della porta del castello vadano al comune per cinque anni, a soddisfacimento degli oneri del comune; ordina al tesoriere e al castellano che non facciano impedimento.

Breve orig. Perg. n. XXII.
Copia in *Lib. cop.* c. 48 b.
Regesto. lvi, c. III b; Ferruzzi, p. 163.

XXV.

1455, marzo 20, Soriano.

Leonardo « de Parentucellis, de Sarzana », castellano della rocca di Soriano e dispensatore della Camera apostolica, dà a Pietro prete

due case dentro Soriano, contrade Ospedale, e S. Maria, come dotazione dell'ospedale del comune. Gregorio di Sarzana notaio.

Copia nel cod. n. XII, c. I n.

XXVI.

1455, aprile 30, Roma, « apud S. Petrum ».

Calisto III all'università di Soriano: concede, come avevano chiesto i suoi ambasciatori, che si riparino le mura e la chiesa di S. Nicolò; che si convertano in tale riparazione e nell'utile di Soriano i pedaggi della Capanna delle fughe e della porta del paese; che la Camera apostolica eriga un molino; che niun castellano possa partirsi senza esser sindicato; che il castellano non s'intrometta negli uffici di vicario, di camerario, di fattore; che si provveda un buon castellano; che si confermino gli statuti « et alia indulta ».

Breve orig. Perg. n. XXIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 49 n.
Regesto. Ivi, c. III n.

XXVII.

1456, ottobre 2, Roma, S. Maria Maggiore.

Calisto III a Michele « de Borga » castellano di Soriano: gli dà piena libertà di governare e di riscuotere i redditi e proventi, spettanti alla Camera apostolica e ai rettori del Patrimonio, purchè paghi ogni anno 200 fiorini.

Copia autentica del 3 gennaio 1457, inserita dal notaio Bernardo « qd. Iohannis de « Cascanella de Avinione » nella p. VIII del registro segnato al n. XII.
Copia in *Lib. cop.* c. 51.
Regesto. Ivi, c. III n; FERRUZZI, p. 164.

XXVIII.

1457, novembre 20, « In burgo castri Canepine, in domo notarii, pre-
« sentibus Petro ser Locii, Antonio Tamagnini, Benedicto Tama-
« gnini de Canapina ».

Giovanni del fu Cristoforo « alias Loca » di Canepina vende a Pietro « Macto qd. Petri Macti » di Vallerano una terra con querce in territorio di Soriano, contrada Fratriaglie (a), pel prezzo di diciotto fiorini.

(a) Frïaglie] *Nel Reg. è trascritto* Triangolo *o* Piancolo; *nella copia* Fridaglie

« Dominicus qd. Andree Bartolomei Ciesarini de castro Canapine « imp. auct. not. et iud. ord. ».

Orig. Perg. n. XXIV.
Copia in *Lib. cop.* c. 53 A.
Regesto. Ivi, c. IV A.

XXIX.

1458, marzo 19, Roma, S. Pietro.

Calisto III avverte i Sorianesi che alcuni machinano di impadronirsi del castello: li esorta ad esser fedeli; invia il tesoriere del Patrimonio per trattare con loro.

Breve orig. Perg. n. XXV.
Copia in *Lib. cop.* c. 57 A.
Regesto. Ivi, c. IV B; FERRUZZI, p. 165.

XXX.

1458, settembre 9, Roma, S. Pietro.

Pio II a Martino Millero. Avendo questi, governatore di Soriano per nomina di Calisto III, locato beni della Camera apostolica, approva i nuovi contratti.

Copia autentica per mano del notaio Giovanni « Dannes de Aragonia » inserita a p. X del registro segnato sotto il n. XII.
Copia in *Lib. cop.* n. XXVII.
Cf. FERRUZZI, p. 167.

XXXI.

1458, settembre 26 (1), Roma, S. Pietro.

Pio II riconferma Martino Millero a governatore di Soriano per un anno da cominciare dal giorno che riceverà il breve presente, col diritto di riscuotere ogni frutto spettante alla Camera: ordina al comune che gli paghi il consueto salario; gli condona gli annui dugento ducati cui era obbligato il predecessore di lui Michele « de Borgo » (2).

Copia autentica inserita per mano del notaio Giovanni « Dannes de Aragonia » nella p. IX del registro segnato sotto il n. XII.
Copia in *Lib. cop.* n. XXVIII.

(1) Le note cronologiche sono 26 settembre, anno primo del pontificato. Pio II fu eletto il 19 agosto, consacrato il 3 settembre 1458.

(2) Così è scritto il nome del precedente castellano, che invece nel doc. XXVII è « de Borga ».

XXXII.

1458, ottobre 19, Roma, S. Pietro.

Pio II notifica ai Sorianesi aver eletto governatore Martino Millero.

Breve orig. Perg. n. XXVI.
Copia in *Lib. cop.* c. 57 B.
Regesto. Ivi, c. IV A.

XXXIII.

1458, novembre 1, Roma, S. Pietro.

Pio II concede ai Sorianesi, che ne avevano fatto domanda, «quoddam «passagium contrate et tenimenti» e la gabella della porta della terra per altri sei anni dopo finita la precedente concessione.

Breve orig. Perg. n. XXVII.
Copia in *Lib. cop.* c. 61 B.
Regesto. Ivi, c. IV B.

XXXIV.

1460, febbraio 22, Siena.

Pio II ai Sorianesi, che ne lo avevano richiesto per mezzo di ambasciatori, scrive che provvederà alla nomina del castellano; farà cassare il processo contro di loro istituito dal giudice del Patrimonio per la depredazione del cancelliere Giovanni Malavolta; null'altro vuol concedere «de passagio Campane»; scriverà al castellano che ricuperi il registro della comunità.

Breve orig. Perg. n. XXVIII. In calce «la. de Piccolominibus».
Copia in *Lib. cop.* c. 62.
Regesto. Ivi, c. IV B; FERRUZZI, p. 168.

XXXV.

1460, ottobre 1, Viterbo.

Pio II ai Sorianesi: che mandino a Viterbo otto armati per un mese a loro spese, e all'ordine del rettore del Patrimonio.

Breve orig. Perg. n. XXIX.
Copia in *Lib. cop.* c. 63.
Regesto. Ivi. c. V A; FERRUZZI, p. 170.

XXXVI.

1464, settembre 12, Roma, S. Pietro.

Paolo II conferma gli statuti, le ordinazioni, le riformagioni, gli indulti e le concessioni dei Sorianesi, e ordina che l'ex governatore Lorenzo « de Boninsegnis » di Siena sia sindicato dal presente vicario.

Breve orig. Perg. n. XXX.
Copia in *Lib. cop.* c. 64 B.
Regesto. Ivi, c. IV A; FERRUZZI, p. 170, in data 10 settembre.

XXXVII.

1464, settembre 25, Roma, S. Pietro.

Paolo II ai Sorianesi: ordina che alcuno non molesti la famiglia e i beni di Lorenzo « de Boninsegnis ».

Breve orig. Perg. n. XXXI.
Copia in *Lib. cop.* c. 64 B.
Regesto. Ivi, c. V A, inesatto; FERRUZZI, p. 170.

XXXVIII.

1471, settembre 2, Roma, S. Pietro.

Sisto IV conferma gli statuti di Soriano « quatenus iusta et ra- « tionabilia sint », e rimette ai Sorianesi la terza parte di un anno della moneta che « nomine subsidii seu tallearum et alias quomodolibet... « Camere apostolice » son tenuti a pagare, purchè si usi nella riparazione delle mura.

Breve orig. Perg. n. XXXII.
Copia in *Lib. cop.* c. 65 B.
Regesto. Ivi, c. V A; FERRUZZI, p. 171.

XXXIX.

1474, gennaio 13, Roma, S. Pietro.

Sisto IV ordina ai Sorianesi d'impedire l'uscita dalla terra del grano comperato da Rosato di Viterbo o da altro forestiere o terrazzano, fino a nuova licenza.

Breve orig. Perg. n. XXXIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 66 B.
Regesto. Ivi, c. V A; FERRUZZI, p. 171.

XL.

1475, agosto 26, Roma, S. Pietro.

Sisto IV conferma le locazioni fatte ai Sorianesi « per presidentes « Camere apostolice »; se però ne sorga lite, siano subito irrite.

Breve orig. Perg. n. XXXIV.
Copia in *Lib. cop.* c. 67 A.
Regesto. Ivi, c. V B; FERRUZZI, p. 172.

XLI.

1476, novembre 28, Roma, S. Pietro.

Sisto IV, essendo l'ospedale di Soriano da lungo tempo senza governatore, e avendone occupato alcuni le rendite, ordina al priore « se- « cularis et collegiate » di S. Maria Nova di Viterbo che vi immetta quale governatore Francesco di Evangelista chierico, e gli dia il godimento degli otto fiorini aurei di Camera che formano il reddito dell'ospedale. « Gerentes in desideriis ».

Bolla orig. Perg. n. XXXV. Manca il piombo.
Copia in *Lib cop.* c. 67 B.
Regesto. Ivi, c. V B.

XLII.

1478, ottobre 16, Roma, S. Pietro.

Sisto IV ordina ai Sorianesi di lasciare a G[uglielmo], vescovo d'Ostia, card. Rothomagense (1), camerario, i redditi dovuti alla Camera apostolica, fino a che siasi risarcito del denaro preso a mutuo l'anno precedente per provvedere alla carestia di grano che afflisse Roma; di consegnare, essi e il castellano, la rocca allo stesso cardinale.

Breve orig. Perg. n. XXXVI.
Copia in *Lib. cop.* c. 69 B.
Regesto. Ivi, c. V B; FERRUZZI, p. 172.

XLIII.

1489, dicembre 12, Roma, S. Pietro.

Innocenzo VIII per compensare la devozione alla Chiesa, mostrata dai Sorianesi il giorno 8 novembre, perchè avevano ricuperata la rocca,

(1) Guglielmo d'Estouteville, vescovo d'Ostia dal 26 ottobre 1461 sino alla morte, avvenuta il 22 gennaio 1483. EUBEL, *Hierarchia*, II, 70. Era detto Rothomagense o Andegavense od Ostiense.

presa per tradimento da Pietro Paolo de Nardinis, conte di Vignanello, che introdottovisi « causa ut simulabat solacii » aveva ucciso Diego de Carvajal, arcidiacono di Trofillo della diocesi di Piacenza, castellano in nome di Rodrigo [Borgia], vescovo di Porto, vicecancelliere della Chiesa, cui in perpetuo era stato concesso Soriano; e perchè impedirono che le soldatesche di Pietro Paolo vi entrassero; concede ai Sorianesi tutti i frutti che la Camera apostolica trae dalle tenute, pascoli &c.; imponendo però una corrisposta di ottocento ducati, a 75 bolognini l'uno, da pagare a Rodrigo, finchè viva, e poi alla Camera, metà nella Pasqua di risurrezione, metà a Tutti i Santi. Conferma gli statuti. « Et « si cunctos ».

Bolla orig. Perg. n. XXXVII. Manca il piombo.
Copia in *Lib. cop.* c. 70 B.
Regesto. Ivi, c. V B.
Edita in FERRUZZI, p. 183.

XLIV.

1490, marzo 1, Roma, S. Pietro.

Innocenzo VIII al vicario del vescovo d'Orte (1): ordina di minacciare pubblicamente la scomunica a chi non restituisca i beni mobili rapiti, o non riponga i termini, svelti dai beni immobili della comunità di Soriano.

Bolla orig. Perg. n. XXXVIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 73 B.
Regesto. Ivi, c. VI A.

XLV.

1498, ottobre 17, Roma, S. Pietro.

Alessandro VI conferma gli statuti, i decreti, le riformagioni, i privilegi &c. dei Sorianesi, se siano secondo giustizia e non contrari alle libertà ecclesiastiche.

Breve orig. Perg. n. XXXIX.
Copia in *Lib. cop.* c. 74 B.
Regesto. Ivi, c. VI A.

(1) Angelo di Civita Castellana dal 4 agosto 1486 all'ottobre 1492. EUBEL, *Hierarchia*, II, 184.

XLVI.

1498, ottobre 25, Roma, S. Pietro.

Alessandro VI commette all'arciprete di S. Anselmo di Bomarzo, vicario del vescovo di Bagnorea (1), il negozio di cui tratta la acclusa supplica.

Breve orig. Perg. n. XL. La supplica manca.
Copia in *Lib. cop.* c. 75 B.
Regesto. Ivi, c. VI A.

XLVII.

1499 o 1500, gennaio 2 (2), Roma.

Alessandro VI, avendogli i Sorianesi fatto noto che, sebbene essi per mezzo di deputati abbiano retto ed amministrato l'ospedale dei poveri, mancante di chiesa e di cappella, per più anni, e l'abbiano riparato e conservato, e sebbene il fu Cecco di Evangelista, che per qualche tempo lo governò, abbia a loro ceduto ogni diritto che su di esso ospedale potesse avere, pure Alfonso di Prato chierico della diocesi di Jaen, familiare papale, aveva ottenuto per precedente lettera pontificia il rettorato e il governo dell'ospedale, e col pretesto di tal carica ne aveva preso possesso; abroga tale concessione « per preoccupationem « aut surreptionem et obreptionem » ottenuta, e ogni altra emanata a favore di chiunque; ordina che all'università sorianese sia data in perpetuo l'amministrazione e il governo dell'ospedale, assolvendola da ogni censura incontrata per tal ragione. « Romani pontificis provi- « dentia ».

Bolla orig. Perg. n. XLI.
Copia in *Lib. cop.* c. 76 A.
Regesto. Ivi (errato, la data 1500), c. VI A.

(1) Bartolomeo Martini card. Segobricense (perchè prima vescovo di Segorba in Spagna) ebbe in commenda il vescovato di Bagnorea dal 2 marzo 1493 alla sua morte avvenuta il 25 marzo 1500. EUBEL, *Hierarchia*, II, 114, 24.

(2) Le note cronologiche non concordano: è dato il « .IV. nonas « ian. 1499 » e l'anno VIII del pontificato. Ora l'ottavo del pontificato di Alessandro VI va dal 26 agosto 1499 al 25 agosto 1500. Però è da notare che nel *datum*: « millesimo quadringentesimo nonagesimo « nono, .IV. nonas ianuarii », da *nono* in poi l'aggiunse mano diversa da quella che scrisse il diploma, sebbene in spazio appositamente lasciato in bianco. È da credere quindi errata la nota dell'anno.

XLVIII.

1500, maggio 20, Roma, S. Pietro.

Alessandro VI ordina ai Sorianesi di aiutare con ogni modo Domenico «de Capranica» chierico della Camera apostolica, commissario ed esecutore generale; manda loro i bandi emessi contro i Corsi, ordinando che li pubblichino il 24 del mese alle ore 18, e che dentro il termine ivi stabilito mandino un corpo di venti armati a dar la caccia ai Corsi nel territorio sorianese per un mese intiero.

Breve orig. Perg. n. XLII.
Copia in *Lib. cop.* c. 78 A.
Regesto. Ivi, c. VI B; cf. FERRUZZI, p. 195.

XLIX.

1501, gennaio 30, Roma, S. Pietro.

Alessandro VI ordina al vescovo di Orte (1) che proceda all'esecuzione di quanto è scritto nella supplica acclusa [*manca*] segnata da A[ntoniotto] (2), card. di S. Prassede.

Breve orig. Perg. n. XLIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 79 A.
Regesto. Ivi, c. VI B.

L.

1504, marzo 8, Roma, in casa del card. Salernitano (3), nella regione Campomarzio.

Pietro Caranza, già governatore di Soriano, e la comunità di Soriano vengono a transazione intorno alle cause della lite, agitata già lungo tempo avanti a Bertrando Alidosi, anch'esso castellano di Soriano, volendo la comunità ed alcuni particolari esser risarciti dei danni avuti da Pietro. Testimoni Giovanni di Agostino, prete Martino Spinal

(1) Giorgio Macafani, trasferito a Sarno il 16 agosto 1501. EUBEL, *Hierarchia*, II, 184, 254.

(2) Antoniotto Pallavicini, cardinale di S. Prassede dal 14 (?) marzo 1489 al 1° luglio 1504. Ibidem, II 74.

(3) Giovanni Vera, vescovo di Salerno, creato cardinale da Alessandro VI il 19 febbraio 1496. Ibidem, II, 25.

e Valentino chierico. « Nicolaus Remigii, clericus Tullensis diocesis, « ap. et imp. auct. not. ».

Orig. Pergam. n. XLIV.
Copia in *Lib. cop.* c. 79 B.
Regesto. Ivi, c. VI B; cf. FERRUZZI, p. 197.

LI.

1504, marzo 28, Roma, S. Pietro.

Giulio II avvisa i Sorianesi d' aver assegnato a Bertrando Alidosio, nuovo castellano e governatore, lo stesso stipendio che aveva a tempo di Alessandro VI Pietro Caranza.

Breve orig. Perg. n. XLV.
Copia in *Lib. cop.* c. 86 B.
Regesto. Ivi, c. VI B. Il FERRUZZI, p. 196, inesattamente lo dice smarrito.

LII.

1504, ottobre 9, Roma, S. Pietro.

Giulio II nomina Appardo de Colle vicario di Soriano per sei mesi col consueto stipendio.

Breve orig. Perg. n. XLVI.
Copia in *Lib. cop.* c. 87 A.
Regesto. Ivi, c. VII A; cf. FERRUZZI, p. 197.

LIII.

1505, marzo 8, Roma, S. Pietro.

Giulio II ordina a Bernardino Fabio « ep. Pharensi » (1), luogotenente del Legato del Patrimonio, che costringa i priori di Viterbo alla restituzione dei denari e degli animali e dei beni tolti dai Viterbesi ai Sorianesi nei giorni passati.

Breve orig. Perg. n. XLVII. In calce v'è la notizia della presentazione del breve, fatta ai Viterbesi l' 11 marzo del 1505, e a tergo di mano di Bernardo quella della restituzione fatta di ventitre ducati in due volte, il 20 aprile e l' 11 maggio 1505.
Copia in *Lib. cop.* c. 88 A.
Regesto. Ivi, c. VII A; FERRUZZI, p. 198.

(1) Bernardino de Fabiis, vescovo di Lesina (Hvar) in Dalmazia dal 1492 al 1509. EUBEL, *Hierarchia*, II, 237.

LIV.

1507, febbraio 23, Roma,

Raffaele, vescovo d'Albano, card. di S. Giorgio (1), camerario papale, vista la istanza dei Sorianesi nella quistione sorta tra i Viterbesi e i Sorianesi e alcuni di Canepina per certi confini, vigne e terre del valore di millecinquecento ducati e più, comprese nei beni ottenuti dalla Camera apostolica, di mandato del papa cita le parti, quindici giorni da quello della ricezione della presente a comparire nella curia della Camera apostolica.

Orig. Manca il sigillo. Perg. n. XLVIII. A tergo, gli atti segnati sotto i nn. LV e LVI.
Copia in *Lib. cop.* c. 89 B.
Regesto, c. VII A.

LV.

1507, febbraio 27, Viterbo, nella sala dei giudizi nel convento di S. Francesco.

Domenico «Cole Perelli de Bassanello», notaio, per conto dei Sorianesi notifica il monitorio emanato dal camerario il 23 febbraio, al vicelegato del Patrimonio e al suo auditore Tuzio da Tivoli, sebbene essi siano contumaci e l' abbiano minacciato di carcere; ordina loro di più non ingerirsi nella causa tra Soriano, Viterbo e alcuni Canepinesi per questione di confini e terre.

Orig. a tergo del monitorio registrato sotto il n. LIV. Perg. n. XLVIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 93 B.
Regesto. Ivi, c. VII A.

(1) Raffaele (Sansoni) Riario, nipote di Sisto quarto e da lui nominato cardinale del titolo di S. Giorgio, il 10 dicembre 1477, mantenne questo titolo anche dopo che successivamente fu promosso ai titoli di S. Sabina e di S. Lorenzo in Damaso. EUBEL, *Hierarchia*, II, 19. Dal 24 agosto 1498 era amministratore del vescovato di Viterbo (ivi, p. 295) fino al 29 novembre 1503 in cui passò al vescovato d'Albano. GAMS, *Series*, p. XXIII (che però lo chiama R. Galeotti Riario). Lo resse fino al 10 settembre 1507 quando fu traslato alla sede Sabinense, di qui alla Portuense il 1508, e poi alla Ostiense nel 1511 (cf. n. LXXI), reggendo la quale morì il 9 luglio 1521. GAMS, *Series*, p. VII. EUBEL, *Hierarchia*, II, 19.

LVI.

1507, febbraio 28, Canepina, nel palazzo comunale.

Bernardino Lura di Vitorchiano, notaio, per conto dei Sorianesi notifica a Gabriele di maestro Alessandro e altri di Canepina, il monitorio emanato dal camerario il 23 febbraio.

Orig. a tergo del monitorio registrato sotto il n. LIV. Perg. n. XLVIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 95 B.
Regesto. Ivi, c. VII A.

LVII.

1507, marzo 6, Roma.

Raffaele vescovo d'Albano, cardinale di S. Giorgio, camerario papale, viste altre suppliche dei Sorianesi nella controversia con Viterbo e alcuni di Canepina per confini e possessi (sono inserte), cita le parti a comparire entro quindici giorni.

Orig. Perg. n. XLIX. A tergo i notai « Blasius qd. Appollonii de Vallerano » e « Petrus « Blasii de Iulianello » registrano aver notificato la citazione rispettivamente in Vallerano e in Vignanello il 10 marzo 1507.
Copia in *Lib. cop.* c. 97 A.
Regesto. Ivi, c. VII A.

LVIII.

1508, aprile 14, Roma.

Altro monito di Raffaele, cardinale di S. Giorgio, nella stessa causa.

Orig. Manca il sigillo. Perg. n. LI. Unita alla pergamena con nastro fissato con cera di Spagna sta un foglio cartaceo in cui: « Nel nome di Dio e così sia. Noi sottoscritti « priori dell'ill. com. di Soriano attestiamo qualmente il connesso codice è stato da noi « estratto dall'archivio Segreto della nostra comunità, nel quale si conservava in una cassa « di cipresso, sotto la custodia di due chiavi, che si ritengono dai priori pro tempore, e « tale estrazione si fece alla presenza delli sottoscritti testimonii e dell'infrascritto nostro « segretario, il quale si rogò di quest'atto per publico istrumento. In fede &c. Dato dalla « segreteria priorale di Soriano questo dì 27 marzo 1809. Lorenzo Fontana priore. Rocco « Calcagno priore. Bernardino Vecchiarelli priore. Io Splendiano Maria Rosta fui presente « testimonio a quanto sopra, mano propria; io Nicola Fanti fui presente a quanto sopra, « mano propria. Così è Eutizio cap. Bertoncini not. pub. e segret. in fede &c. ».
Copia in *Lib. cop.* c. 106 A.
Regesto. Ivi, c. VII A.

LIX.

1507, aprile 29, Roma, S. Pietro.

Giulio II a Bernardino vescovo di Lesina, vicelegato del Patrimonio, che ordini ai Sorianesi e Canepinesi di deporre le armi, prese per la controversia dei confini, e che vada sui luoghi a decidere.

Copia semplice cartacea, n. LII.
Copia in *Lib. cop.* c. 105 A.
Regesto. Ivi, c. VII A; cf. FERRUZZI, p. 199.

LX.

1508, giugno 23, Roma, S. Pietro.

Giulio II ai Viterbesi dice che nell' estate andrà a Viterbo, anche per la questione dei confini con Soriano: intanto non faccian danno ai Sorianesi.

Di questo breve esisteva in archivio una copia semplice al momento che fu fatto il *Libro delle copie*, ma è perduta, sicchè resta solo in detto *Libro* a c. 111 A sotto il n. LV.
Regesto. Ivi, c. VII A; FERRUZZI, p. 199.

LXI.

1509, ottobre 6, Civitavecchia.

Giulio II, sicuro che alcuni dei ventiquattro cittadini sorianesi condannati al pagamento di duemila ducati d' oro (a dieci carlini il ducato) per l' incisione di una vigna sono innocenti; dovendo il comune pagare di sua parte ottocento ducati, concede si elegga un giudice che trovi i rei e li costringa a pagare il resto.

Breve orig. Perg. n. LIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 112 A.
Regesto. Ivi, c. VII B; cf. FERRUZZI, p. 200.

LXII.

1510, gennaio 19, Roma.

Appello interposto dai Sorianesi innanzi alla curia camerale contro una sentenza del governatore di Viterbo, Francesco della Rovere, in una lite contro i Bassanesi per terre del valore di circa cinquecento ducati.

Orig. che a tergo ha la notificazione fatta il 10 febbraio ai Bassanesi dal notaio «Pe-« trus Cencii de Suriano». Perg. n. LIV.
Copia in *Lib. cop.* c. 113 A.
Regesto. Ivi, c. VII B.

LXIII.

1511, marzo 1, Bologna.

F[rancesco Alidosi], cardinale di Pavia (1), Legato di Bologna e Romandiola, nominato dal papa al governo di Soriano, conferma i privilegi e statuti, ordina che i governatori tengan giudizio pubblico nel paese e non nella rocca, in cui vuole rinchiusi solo i colpevoli di delitti capitali e i ribelli, e che i cittadini s'eleggano un notaro e si servan del bargello del Legato.

Orig. cartac. danneggiato dalla umidità nella piegatura. Num. LV.
Copia in *Lib. cop.* c. 119 A.
Regesto. Ivi, c. VII B.

LXIV.

1511, marzo 5, Roma.

Monitorio di Ugo Spina, luogotenente di Antonio del Monte, arcivescovo di Siponto (2), auditore camerale, nell' appello presentato dai Sorianesi contro la citazione a comparire avanti a Bertrando Alidosi, governatore di Soriano.

Orig. con parte del sigillo. Perg. n. LVI.
Copia in *Lib. cop.* c. 120 B.
Regesto. Ivi, c. VIII A.

LXV.

1511, aprile 29, Roma.

Ugo Spina, auditore camerale, ordina ai Sorianesi e a Martino Baruti di Ferrara, commissario apostolico in Soriano, di comparire per giudicare della istanza dei cittadini contro Martino, intorno alle innovazioni da questo portate nel bussolo degli ufficiali e contro il cancelliere.

Orig. Manca il sigillo. Perg. n. LVII.
Copia in *Lib. cop.* c. 124 A.
Regesto. Ivi, c. VIII A.

(1) Francesco Alidosi conservò il vescovato di Pavia fino alla morte, che incontrò per mano di Francesco Maria della Rovere il 24 maggio 1511. PASTOR, *Geschichte*, III, 666.

(2) Vescovo di Siponto dal 1506, trasferito a Pavia dopo la morte di Francesco Alidosi (24 maggio 1511).

LXVI.

1511, luglio 9, S. Pietro.

Giulio II comunica ai Sorianesi d' aver eletto governatore di Soriano il nipote Niccolò della Rovere (1): gli obbediscano e paghino a lui quanto si deve alla Camera apostolica.

Breve orig. Perg. n. LVIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 129 B.
Regesto. Ivi, c. VIII A; cf. FERRUZZI, p. 202.

LXVII.

1511, luglio 12, Roma, S. Pietro.

Giulio II dichiara i Sorianesi esenti dalla tassa dei « nonnullorum « equorum custodie nostre palatine deputatorum », che volevano da loro pretendere i capitani di detti cavalli.

Breve orig. Perg. n. LIX.
Copia in *Lib. cop.* c. 130 B.
Regesto. Ivi, c. VIII A.

LXVIII.

1511, luglio 12, Roma, S. Pietro.

Giulio II a G[abriele], cardinale di S. Prassede (2), Legato in Perugia e Umbria, che costringa Liberato Spezia, giureconsulto di Bevagna, già uditore di Beltrano Alidosi (3), governatore di Soriano, a dare sicurtà di stare al sindacato del suo operare o in Soriano o in Viterbo.

Breve orig. Perg. n. LX.
Copia in *Lib. cop.* c. 131 B.
Regesto. Ivi, c. VIII A.

LXIX.

1512, febbraio (4), Roma, S. Pietro.

Giulio II al Legato del Patrimonio. Erano stati condannati i Viterbesi a pagare venti ducati a' Sorianesi per animali ablati, essi non

(1) Figlio di Luchina della Rovere, sorella del papa, e di Franciotto; fratello di Galeotto, che fu fatto cardinale il 29 novembre 1503. PASTOR, *Geschichte*, pp. 568, 571, 600.

(2) Gabriele Gabrielli, vescovo d' Urbino, morto il dì 6 novembre 1511. GAMS, *Series*, p. 736.

(3) È quello stesso che nel doc. LXIV è detto Bertrando.

(4) Manca il giorno.

pagarono, anzi rubarono altri animali nella selva di S. Antonio; incaricò Bernardino vescovo di Lesina allora luogotenente del Legato del Patrimonio che li costringesse, essi invece rinnovarono le ruberie. Li costringa alla restituzione e minacci una pena di duemila ducati se si rinnovino le ruberie dentro i confini di Soriano e cioè: « a vado Sec« civene per fossata ad Furcum de Surciis et prosequendo ad fontem « Fornacelle et per confines Balnearie eundo ad fontem Perelle per mo« ralia et ad fontem plani Piancoli, ac per terminos affixos prosequendo « usque ad viam a Suriano ad Canepinam tendentem, et a fossato Cor« gnentis descendendo ad vadum Voteni, et a vado Canuciarum usque « ad vallem Fei per moralia et ad Bottem ubi est murus antiquus et « consequenter pontem Aquiliani ».

Breve orig. Perg. n. LXI.
Copia in *Lib. cop.* c. 132 A.
Regesto. Ivi, c. VIII B.

LXX.

1512, giugno 1, Roma, S. Pietro.

Giulio II all'arciprete di S. Anselmo in Bomarzo, diocesi di Bagnorea, e ai vicarii dei vescovi di Viterbo e di Orte, che publichino nelle chiese la scomunica contro i perturbatori dei confini di Soriano e i detentori dei beni mobili e immobili che i Sorianesi avevano nelle dette diocesi. « Significarunt nobis ».

Bolla orig. *cum plumbo*. Perg. n. LXII.
Copia in *Lib. cop.* c. 133 B.
Regesto. Ivi, c. VIII B.

LXXI.

1513, maggio 4, Roma, « in Camera apostolica ».

Raffaele [Riario] cardinale di S. Giorgio, vescovo d'Ostia, camerario, di mandato del papa conferma gli statuti, privilegi &c. di Soriano, condona la terza parte del censo di un anno, purchè sia impiegata nella riparazione delle mura e della chiesa di S. Nicola.

Orig. Manca il suggello. Perg. n. LXIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 135 A.
Regesto. Ivi, c. VIII B; cf. FERRUZZI, p. 203.

LXXII.

1513, luglio 24, Roma, S. Pietro.

Leone X conferma ai Sorianesi l'esenzione dalla tassa pei cavalli.

Breve orig. Perg. n. LXIV.
Copia in *Lib. cop.* c. 136 A.
Regesto. Ivi, c. VIII B.

LXXIII.

1514, gennaio 27, Roma, in casa dell'uditore.

Monitorio di Girolamo Ghinucci, uditore camerale, in una causa tra la comunità di Soriano e Giov. Battista « Capitis Lebe » sorianese per certe esazioni.

Orig. Manca il sigillo. Perg. n. LXV. A tergo la notificazione fatta il 1 febbraio dal notaio Angelo Salvuci di Soriano.

Copia in *Lib. cop.* c. 136 B.

Regesto. Ivi, c. IX A.

LXXIV.

1514, luglio 5, Roma, « apud S. Petrum, in palatio causarum ».

Paolo Capizucchi, uditore, sentenzia nella lite pei confini tra Soriano e Viterbo, nata a tempo di Giulio II ed esaminata da più tribunali.

Orig. con sigillo. Perg. n. LXVI. Sono minuziosamente indicati i confini novamente stabiliti.

Copia in *Lib. cop.* c. 140 B.

Regesto. Ivi, c. IX A.

LXXV.

1515, luglio 20, Roma.

Leone X conferma a pretore o podestà di Soriano per altro semestre David Consacro di Amelia.

L'originale che quando fu fatto il *Libro delle copie* era conservato nell'archivio sotto il n. LXVII, oggi manca e il documento è registrato solo in detto *Libro* sotto il n. LXX a c. 151 A.

Regesto. Ivi, c. IX A.

LXXVI.

1515, agosto 13, Roma, nella casa dell'uditore.

Monitorio di Guglielmo Cassador, uditore, nella controversia pei confini tra Viterbo e Soriano.

Orig. con sigillo. A tergo la notificazione fatta da m. Angelo Salvucci, notaro, il 14 agosto al Viterbesi. Perg. n. LXVIII.

Copia in *Lib. cop.* c. 151 B.

Regesto. Ivi, c. IX A.

LXXVII.

1515, settembre 18, Viterbo, nella cappella del palazzo de' priori.

Istromento di concordia tra Viterbesi e Sorianesi pei confini. Stipulano per Viterbo i priori « Iohannes Baptista de Spiritibus et Baptista

« Tuffi » della porta S. Lorenzo, « Cosma Mosacchius et Thomas Ioan-« nis Castronis » per quella di S. Pietro, « Floravans Corralius et Hie-« ronimus Caprinus » per quella di S. Sisto, « Dominicus Bussius et « Oratius Menicuccy » per quella di S. Matteo, e inoltre il procuratore generale Agostino Almadiani e quattro deputati Bernardino « Fatii » dottore in medicina e i dottori in legge Pietro « de Porrinis », Pietro Paolo Sacchi, Napoleone « ser Angeli ». Per Soriano i quattro priori Bernardino di maestro Angelo, Bernardino Francisconi, Giovanni Tintinachi, Pietruccio Zochi, assistiti da Francesco « de Boccalinis » di Valentano dottore in legge, luogotenente di Nicolò della Rovere in Soriano. Furono testimoni « Iohanne Aloysio Francisci de Mediolano, « Troiano Iohannis Laurentii de Montebono, Feliciano de Cantagallis « de Fulgineo, Pino de Francisco Pini de Civita Nova, Iohanne Bap-« tista Pani de Caprarola ». Notai: « Antonius Angeli Salvucci » e « An-« tonius Maria qd. ser Thome de Antiquis de Viterbio ».

Orig. Perg. n. LXIX. I confini stabiliti sono indicati con una minuzia grandissima e sono importanti perchè in massima sono identici agli odierni.
Copia in *Lib cop.* c. 159.
Regesto. Ivi, c. IX A; cf. FERRUZZI, p. 203.

LXXVIII.

1517, febbraio 20, Roma, S. Pietro.

Leone X conferma Famiano « Iacobi de Galesio » eletto pretore di Soriano dal governatore Nicola della Rovere per un semestre, da incominciare al termine dell' ufficio di Silverio da Gradoli, presente pretore.

Breve orig. Perg. n. LXX.
Copia in *Lib. cop.* c. 165 B.
Regesto. Ivi, c. IX A.

LXXIX.

1517, luglio 19, Roma, S. Pietro.

Leone X conferma per sei mesi ai Sorianesi l'esenzione dalla tassa pei cavalli, per la quale erano molestati da Benedetto de Mantua, commissario per l'esazione di tale imposta.

Breve orig. Perg. n. LXXI.
Copia in *Lib. cop.* c. 166 A.
Regesto. Ivi, c. IX A.

LXXX.

1517, agosto 10, Roma, S. Pietro.

Leone X conferma per sei mesi Famiano di Gallese a pretore o potestà di Soriano.

Breve orig. Perg. n. LXXII.
Copia in *Lib. cop.* c. 167 A.
Regesto. Ivi, c. IX B.

LXXXI.

1519, gennaio 15, Roma, S. Pietro.

Leone X conferma potestà di Soriano, per sei mesi, Vincenzo Ricci da Collescipoli, eletto dal governatore Nicola della Rovere.

Breve orig. Perg. n. LXXIII. In calce notizia del giuramento prestato il 24 febbraio 1519 da Giovan Domenico Priciano, procuratore del Ricci, nelle mani di Francesco card. Armellini commissario apostolico.
Copia in *Lib. cop.* c. 167 B.
Regesto. Ivi, c. IX B.

LXXXII.

1519, febbraio 27 — 1520, febbraio 28.

Due ricevute di tre ducati e una di un ducato e mezzo per tassa pagata al segretario dei brevi dal podestà Vincenzo Ricci, per due semestri e un trimestre di sua podesteria.

Orig. Perg. nn. LXXV-VII.
Copia in *Lib. cop.* c. 169 A.
Regesto. Ivi, c. IX B.

LXXXIII.

1519, settembre 4, Roma, S. Pietro.

Leone X conferma a potestà di Soriano, per sei mesi, Vincenzo Ricci da Collescipoli.

Breve orig. Perg. n. LXXIV.
Copia in *Lib. cop.* c. 168 B.
Regesto. Ivi, c. IX B.

LXXXIV.

1520, febbraio 25, Roma, S. Pietro.

Leone X conferma a podestà di Soriano per altri tre mesi Vincenzo Ricci da Collescipoli.

Breve orig. Perg. n. LXXVIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 170 A.
Regesto. Ivi, c. IX B.

LXXXV.

1520, agosto 12, Roma, S. Pietro.

Leone X conferma a podestà di Soriano Silverio de Graduli per un semestre, a cominciare dall'11 luglio scorso, vista l'elezione fattane dal governatore Nicola della Rovere.

Breve orig. Perg. n. LXXIX. In calce notizia del giuramento prestato dal procuratore di Silverio, Alessandro de Jozzo chierico romano, nelle mani di Francesco Armellini « Medices, tituli S. Calisti, Camere ap. praesidentis ».

Copia in *Lib. cop.* c. 170 B.

Regesto. Ivi, c. IX B.

LXXXVI.

1524, aprile 8, Roma, nella casa dell'uditore.

Monitorio dell'uditore camerale Gerolamo Ghinuzzi in causa per violenze e danni dati, tra Viterbesi, Sorianesi, Canepinesi.

Orig. con sigillo danneggiato. Perg. n. LXXX.

Copia in *Lib. cop.* c. 171 B.

Regesto. Ivi, c. IX B.

LXXXVII.

1524, aprile 10, Roma, S. Pietro.

Clemente VII conferma per un semestre a vicario di Nicola della Rovere in Soriano, Gregorio di Gallese.

Breve orig. Perg. n. LXXXI.

Copia in *Lib. cop.* c. 175 B.

Regesto. Ivi, c. IX B, erratamente dato a Clemente VIII.

LXXXVIII.

1524, giugno 2, Roma, S. Pietro.

Clemente VII, avendo i Sorianesi, condannati per oltre quindici fazioni, risse, tumulti, omicidi, rapine, furti e incendi commessi in danno di Viterbo, Canepina, Rocca Vecchia, durante il pontificato di Adriano VI e la sede vacante, chiesto perdono, li libera dalle censure ecclesiastiche e pecuniarie e da ogni pena; restituisce i beni confiscati; fa eccezione per Raffaele e Fabio di Rocco e Bernardino « alias Zolla » che vuole immuni solo dentro il territorio sorianese. Siano invece puniti quelli che fecero ruberie e danni senza mandato della comunità.

Copia inserta nella lettera di F. card. Armellini Medici reg. al n. LXXXIX. Perg. n. LXXXII.

Copia, in *Lib. cop.* c. 176 A.

Regesto. Ivi, c. IX A; cf. FERRUZZI, p. 205.

LXXXIX.

1524, luglio 15, Roma, « in Camera apostolica ».

Francesco Armellini Medici, cardinale di S. Calisto, camerario (1), comunica ai Sorianesi il motuproprio di Clemente VII in data 2 giugno 1524 intorno alle turbolenze commesse al tempo del pontificato di Adriano VI e della sede vacante.

Orig. con splendido sigillo assai grande (0,12 × 0,075) rappresentante l'Annunziazione, in cera rossa entro teca metallica, Perg. n. LXXXII.
Copia in *Lib. cop.* c. 176 A.
Regesto, Ivi, c. IX P.

XC.

1524, settembre 10, Roma, S. Pietro.

Clemente VII proroga di sei mesi la podesteria di Soriano a Gregorio di Gallese.

Breve orig. Perg. n. LXXXIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 180 A.
Regesto, Ivi, c. X A.

XCI.

1525, ottobre 2, Roma.

Atti e sentenza in causa tra la comunità di Soriano e Nicola della Rovere, avanti a Martino Spinosa uditore. La comunità non voleva pagare a Nicola che ottocento ducati annui, mentre prima ne pagava milledugento, dicendo quattrocento essere stati sempre condonati fin dal tempo di Alessandro VI; Nicola sosteneva essere stati condonati solo perchè si riparassero le mura; non mantenuti i patti, la donazione esser nulla. L'uditore dà ragione a Nicola.

Copia autentica fatta dal not. Angelo « de Trozanellis » chierico di Civita Castellana, « ap. et imp. auct. not. » il 31 ottobre 1525. Rotulo cartaceo, n. LXXIV.
Copia in *Lib. cop.* c. 180 P.
Regesto, Ivi, c. X A.

XCII.

1534, maggio 20.

Giulio della Rovere (2) conferma gli statuti del comune di Soriano.

Orig. *Statuti A*, c. 37 B; cf. n. XXIII.

(1) Cardinale dal 1517; vescovo di Perugia secondo il DE MAS LATRIE, *Trésor*, p. 2226, ma non segnato nella lista del GAMS, *Series*, p. 714, che per lui non ha posto.

(2) I della Rovere dal 9 luglio 1511 (cf. n. LXVI) furono signori

XCIII.

1534, novembre 16, Roma, « in Camera apostolica ».

Il card. A[gostino] Spinola (1), camerario, nomina Cristoforo Castrone commissario per numerare i fuochi di Viterbo, Toscanella, Soriano, a fin di procedere alla ripartizione del sale e focatico.

Copia semplice. Cartac. n. LXXXV.
Copia in *Lib. cop.* c. 197 r.
Regesto. Ivi, c. X A.

XCIV.

1535, agosto 14.

Nicola Ridolfi, cardinale di S. Maria in Cosmedin (2), amministratore e signore di Soriano, a preghiera dei cittadini conferma gli statuti, dopo averli diligentemente esaminati e aver trovato che contenevano « in civilibus capita .LVII., in criminalibus autem c. .LIV., in « extraordinariis .XLVII., in modo procedendi in damnos datos c. LXIX.».

Orig. in *Statuti A*, c. 56 B; cf. n. XXIII.

XCV.

1535, agosto 20, Bagnaia.

Nicola Ridolfi card. di S. Maria in Cosmedin, Legato di Soriano e del Patrimonio, conferma ai Sorianesi la concessione delle entrate camerali, approva gli statuti, privilegi &c.

Orig. mancante del sigillo. Perg. n. LXXXVI.
Copia in *Lib. cop.* c. 199 A.
Regesto. Ivi, c. X B.

di Soriano sino al 26 novembre 1558 in cui questo Giulio, figlio del Nicola di cui a p. 393, vendette il castello a Giovanni Caraffa nipote di Paolo IV; cf. FERRUZZI, op. cit. pp. 196–210.

(1) Cardinale di S. Ciriaco già dal 1527, e fino a quell'anno vescovo di Perugia. Morì nel 1537; GAMS, *Series*, p. 714; DE MAS LATRIE, *Trésor*, p. 1214.

(2) Con questo documento e col seguente si corregge sicuramente la serie dei cardinali del titolo di S. Maria in Cosmedin del DE MAS LATRIE, *Trésor*, p. 2258, che nel 1534 a Nicola Ridolfi fa succedere Guido Ascanio Sforza.

XCVI.

1537, agosto 10, Soriano.

Pacifica moglie di Nicolò di Cencio Bucchini di Soriano vende un campo in territorio sorianese, contrada Ponte Aquiliano, ad Antonio Milanesi pel prezzo di XIX (a) ducati di Camera, presenti il podestà Giovanni da Spoleto, « Menico Cencii Buccolini, Cecco Nicolai ». « Angelus Salvucci imp. et ap. auct. not. ».

Orig. Perg. n. LXXXVII.
Copia in *Lib. cop.* c. 200 A.
Regesto. Ivi, c. X P.

XCVII.

1538, ottobre 14, Soriano.

« Petrus Menici Bernini et Alexander Zochius », a nome di Antonio Zochi assente, vendono a maestro Antonio Liguri di Vallerano un campo in contrada Ponte Aquiliano, territorio di Soriano, al prezzo di trentadue ducati di carlini, presenti Giovanni Sarepolli di Soriano, Menico di Giacomo di Susanna di Vallerano. Antonio di Angelo Salvucci « imp. et ap. auct. not. ».

Orig. Perg. n. LXXXVIII.
Copia in *Lib. cop.* c. 202 A.
Regesto. Ivi, c. X P.

XCVIII.

1538, novembre 25, Soriano, in casa del comune.

Menico Mattei di Soriano e Antonio Fanti di Vallerano vendono ad Antonio Lombardo di Vallerano una terra in territorio di Soriano, contrada Guado Gatto, presenti Giacomo di Benedetto, Giovanni di Giovanbattista di Soriano. Antonio di Angelo Salvucci not.

Orig. Perg. n. LXXXIX.
Copia in *Lib. cop.* c. 204 A.
Regesto. Ivi, c. X P.

XCIX.

1544, gennaio 18, Roma, in Camera apostolica.

Guido Ascanio Sforza, camerlengo, ordina ai gabellieri di Vignanello di rendere i porci, presi a ser Antonio Salvucci di Soriano in pegno di gabella, essendo i Sorianesi esenti da tali dazi e pedaggi.

Orig. Perg. n. XC.
Copia in *Lib. cop.* c. 206 A.
Regesto. Ivi, c. X P.

(a) *Poco sicura la lettura.*

C.

1561-1578.

Statuti di Soriano.

Copia della fine del secolo XVIII o almeno certamente posteriore al 13 ottobre 1744 poichè a c. 106 A c'è l'approvazione data loro da Orazio Albani, allora signore di Soriano. È un volume cartaceo legato in pergamena senza segnatura, delle dimensioni 0,35 × 0,23 di cc. 106 numerate e circa 100 bianche senza numerazione. Le cc. 1-62 contengono la copia degli Statuti, che son detti compilati a tempo del card. Cristoforo Madruzzi (anni 1561-1578), perchè i vecchi « per antiquitatem seu malam custodiam fere penitus deleta et la- « cerata existebant ». La nuova compilazione è fatta per opera di ser Pietro Cencio, ser Antonio Salvucci, ser Eutizio Lippico e prete Giovanni Teriochio di Soriano. Confrontata questa redazione con quella segnata al n. XXIII si trova che i mutamenti non sono grandi. Restano intatti i 17 capitoli del I libro *De regimine*, nel II da 57 capitoli si scende a 41 (*Civilium*), negli altri resta immutato il numero dei capitoli, ma qualche cambiamento s'ha nella forma. Le cc. 63-69 B contengono la tavola dei capitoli. Seguono poi parecchie aggiunte di vario tempo, di cui ecco l'elenco. Nelle cc. 70 A-77 B, sono 47 capitoli volgari, « Capitoli dei danni dati dell' illustrissima comunità di Soriano, del Taglio, registrati nel « libro delle Riformanze li 8 aprile 1645 ». Nelle cc. 77 B-79 A, altri 13 capitoli aggiunti il 4 settembre 1651. Nelle cc. 79 A-85 A, 36 « Capitoli del distretto ; sotto li 17 maggio 1651 ». Nelle cc. 85 A-87 A, sono 11 capitoli intorno alle « Fienate », deliberati l' 8 giugno 1654, e inseriti il 21 giugno 1646. Nelle cc. 87 B-88 B, altri 7 capitoli delle « Fienate », deliberati il 25 giugno 1652. Nelle cc. 88 B-90 A stanno 8 « Capitoli dei grani », del 28 novembre 1625. Nelle cc. 90 A-B « Accrescimento di pene ed emende triplicate nei danni dati « nel Ristretto non manuali », aggiunto l' 8 luglio 1718. Nelle cc. 90 B-103 B « Nuovi capi- « toli del danno dato manuale e con animali ne' beni ristretti e non ristretti e della comunità « di Soriano fatti li 30 giugno per esecuzione del conseglio delli 24 maggio 1740 ». Sono 48 capitoli cui segue copia dell'approvazione data loro da Teresa Borromei Albani madre e tutrice di Orazio, signore di Soriano, data a Roma il 7 settembre 1740, e della pubblicazione fatta l'11 settembre 1740. Nelle cc. 104 A-106 B alcune aggiunte fatte il 29 settembre 1744 e l'approvazione datane da Orazio Albani il 13 ottobre 1744. Tutto il volume è vergato da una sola mano.

CI.

1562, gennaio 1, Roma, S. Pietro.

Pio IV, per compensare il cardinale Cristoforo Madruzzi, vescovo di Trento e Bressanone (1), dei danni che ha dalla celebrazione del concilio in Trento, vuole che Soriano e Gallese, da lui già comperati

(1) Vescovo dal 5 agosto 1539, cardinale di S. Cesario dal 1543; rinunciò al vescovato nel 1567; fu successivamente vescovo di Sabina, di Palestrina e di Porto; morì a Tivoli il 5 luglio 1578. A Soriano, comperato dai Caraffa nel 1561, lasciò imperitura memoria nella monumentale fonte di Papacqua, disegnata, secondo la tradizione, da Iacopo Barozzi; cf. FERRUZZI, op. cit. pp. 229-242.

per Fortunato, figlio di Nicola suo fratello e sposo di Margherita Altemps nipote del papa, paghino a Cristoforo invece che alla Camera la imposta triennale e quella sulla carne; èsime i due castelli e i nominati signori da ogni altro futuro dazio, peso, imposta.

Copia in patente di G. A. Sforza del 1564, febbraio 5; vedi n. CII. Perg. n. XCI.
Copia in *Lib. cop.* c. 208 r.
Regesto. Ivi, c. XI A; cf. FERRUZZI, p. 230.

CII.

1564, febbraio 5, Roma, nella Camera apostolica.

Guido Ascanio Sforza comunica ai Sorianesi la bolla di Pio IV, 1562, gennaio 1, per la quale Soriano pagherà l'annuo canone camerale al cardinale Cristoforo Madruzzi.

Orig. senza sigillo. Perg. n. XCI.
Copia in *Lib. cop.* c. 208 r.
Regesto. Ivi, c. XI A.

CIII.

1566, luglio 27, Roma, in casa dell' uditore.

Alessandro Riario, uditore camerale, ordina ai vescovi di Viterbo e di Civitacastellana di minacciar pubblicamente la scomunica a coloro che avessero tolto i termini tra Soriano e Canepina, e non comparissero davanti a lui entro quindici giorni.

Orig. col sigillo. Perg. n. XCII.
Copia in *Lib. cop.* c. 214 r.
Regesto. Ivi, c. XI r.

CIV.

156...(1).

Pio V esenta Soriano e Gallese dalla contribuzione camerale per il mantenimento del porto e fortezza di Civitavecchia.

Copia semplice incompleta. Cartac. n. XCIII.
Copia in *Lib cop.* c. 217 B.
Regesto, Ivi, c. XI B.

(1) Manca il resto della data. Pio V fu consacrato il 17 gennaio 1566, sicchè dovrà essere posteriore a quella data. Le contribuzioni erano state imposte a tutto il Patrimonio da Pio IV il 18 settembre 1561. CALISSE, *Storia di Civitavecchia*, Firenze, Barbèra, 1898, p. 424. Nelle pp. 419-425 il Calisse parla dei lavori fatti a Civitavecchia a tempo di Pio IV e Pio V.

CV.

1573, giugno 13, Roma.

Gregorio XIII conferma la concessione di Pio IV (1° gennaio 1562), abrogando una disposizione di Pio V, che aveva sottoposto Soriano e Gallese ad alcune gabelle.

Copia in lettera patente di Luigi Cornaro del 26 agosto 1573 (v. n. CVI). Perg. n. XCIV.
Copia in *Lib. cop.* c. 220 A.
Regesto. Ivi, c. XI B.

CVI.

1573, agosto 26, Roma, «in Camera apostolica».

Luigi Cornelio (1), cardinale di S. Marco, camerario, comunica ai tabellioni della diocesi di Civitacastellana e ad ogni altro il motuproprio di Gregorio XIII, 13 giugno 1573, intorno a Soriano.

Orig. Perg. n. XCIV. *Cf.* n. CV.
Copia in *Lib. cop.* c. 220 A.
Regesto. Ivi, c. XI B.

CVII.

1576, giugno 1.

Alessandro Riario, uditore camerale, ordina ai Sorianesi che paghino i frutti di un censo, gravante dal 23 giugno 1559 sopra la selva del Grosso, in favore degli Spina di Bomarzo.

Docum. scomparso dall'archivio. Ne è conservato il regesto in un *Indice di alcuni documenti antichi esistenti nell'archivio della comunità di Soriano de' quali non s'è fatta copia* che è steso dalla stessa mano che scrisse il *Libro delle copie.*

CVIII.

1576, luglio 26.

Alessandro Riario ordina che i Sorianesi e non i Viterbesi esigano i danni dati in un predio sul confine Viterbese.

La stessa osservazione che pel n. CVII.

CIX.

1581, novembre 17.

Girolamo Mattei, uditore camerale, ordina a Soriano che paghi i frutti del censo di novecento scudi sulla selva del Grosso a favore dei Galeotti di Nepi, fatto nel 1580.

La stessa osservazione che pei nn. CVII e CVIII.

(1) Nel documento sta scritto «Cornelius»; è Luigi Cornaro.

CX.

1585, giugno 30, Roma, presso S. Marco.

Sisto V scioglie l'unione, fatta da Pio IV, di Soriano con Gallese e la erezione in marchesato unico; fa Gallese città e ducato, lascia Soriano marchesato.

L'originale era nell'archivio quando fu scritto il *Libro delle copie*, ora manca e non resta che la copia inserita in questo sotto il n. XCVI, a c. 225 B sgg.

Regesto. Ivi, c. XI B; cf. FERRUZZI, p. 243.

CXI.

1587, gennaio 24, Roma.

Monitorio intorno ad un credito di scudi cinquecenquarantacinque della compagnia di S. Caterina in Roma, contro la comunità di Soriano e gli eredi Giovio Plani.

Regesto nell'*Indice dei documenti antichi esistenti* &c.; cf. n. CVII.

CXII.

1587, marzo 9.

Esenzione dei Sorianesi da qualsiasi gabella nel condurre e ritirare le bestie dai pascoli dei loro monti.

Regesto nell'*Indice di alcuni documenti antichi esistenti* &c.; cf. n. CVII.

CXIII.

1587, marzo 10 e decembre 8.

Due supersessioni nella causa del debito della comunità di Soriano verso i Galeotti.

Regesto dall'*Indice di alcuni antichi documenti* &c.; cf. n. CVII.

CXIV–CXV.

1588, luglio 10 e 1589, gennaio 16.

Monitorii perchè la comunità di Soriano paghi i frutti del censo di scudi duemila d'oro a favore di Cesare Palazzola, nobile milanese, fatto ai 4 giugno 1579.

Regesto nell'*Indice di alcuni antichi documenti* &c.; cf. n. CVII.

CXVI.

1589, aprile 28.

Monitorio per l'esenzione dei Sorianesi da ogni dazio e gabella sugli animali recati o ricondotti dalla montagna.

Regesto nell'*Indice di alcuni antichi documenti* &c.; cf. n. CVII.

CXVII.

1589, marzo 13, 1590, agosto 21, 1591, gennaio 6.

Monitorii pel pagamento di un censo di scudi ottocento fatto il 28 luglio 1571 dalla comunità con Angelo Petroni di Civita Castellana, e gravante sulle tenute di S. Giovanni e di Cormario del castello di Bomarzo.

Regesto nell'*Indice di alcuni antichi documenti* &c.; cf. n. CVII.

UN GIUDICATO DI COLA DI RIENZO

FRA IL MONASTERO DI S. COSIMATO E GLI STEFANESCHI

Il monastero dei Ss. Cosma e Damiano che Benedetto Campanino fondò nella seconda metà del x secolo alle radici del Gianicolo, nella regione che dal « mons Au- « relius » o forse dal fulvo colore del terreno sabbioso ebbe il nome di « Mica Aurea », fu tra i monasteri romani uno dei più litigiosi. Era appena trascorso poco tempo dalla sua fondazione, ed esso era già impigliato in una grave contesa col monastero di Farfa per il possesso della chiesa di S. Maria sul fiume Minione. Il primo abbate che Benedetto aveva posto a capo della sua nuova fondazione monastica, veniva a Roma dalla chiesa di S. Maria che egli aveva ricevuta in enfiteusi con una « charta tertii generis » dall'abbate farfense, Campone. Ma il suo successore Silvestro si rifiutò di riconoscere i diritti di Farfa sulla cella di S. Maria: onde fra i due monasteri divampò una lite che si protrasse per oltre un secolo, finchè non parve definita nel 1072 dal cardinale Ildebrando con un solenne giudizio dato in Laterano alla presenza di altri cardinali, del prefetto di Roma, di giudici e degli ottimati del Trastevere (1). Di lì a pochi mesi (10 decem-

(1) Per la storia della controversia cf. *Chronicon Farfense*, ediz. BALZANI nelle *Fonti per la storia d'Italia* pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, II, 13 sgg.; P. FEDELE, *Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano* in *Archivio della R. Soc. rom. di stor. patr.* XXI, 474 sgg.

bre 1073) Ildebrando, divenuto Gregorio VII, era costretto a dare una nuova e definitiva sentenza, perchè Odemondo, abbate di S. Cosimato, si rifiutava di rendere a Farfa la chiesa di S. Pietro, di pertinenza di S. Maria sul Minione, per modo che la controversia minacciava di riaccendersi (1).

Dopo qualche tempo nuova lite turbava la pace del monastero gianicolense, perchè la potente famiglia dei Pierleoni si rifiutava di riconoscere alcuni diritti di S. Cosimato sui beni posti nell'isola Agella, « in ponte Veneno, vel « in castello quod ibi fuit » e nel borgo di S. Giovanni « in Nono » (2).

Altre molestie subì il monastero per i suoi possessi nel Campo Salino (3); nè per esso dovettero andar meglio le cose, quando nel 1234 ai monaci benedettini furono sostituite prima le recluse di S. Damiano, e poi le Clarisse. Parve anzi che molti allora abusassero della inesperienza delle suore nell'amministrare il vasto patrimonio ereditato dai Benedettini, per modo che i pontefici dovettero ricorrere ai ripari. Difatti nel 1271, 8 febbraio, Gregorio X ordinava ad Alberto, canonico di S. Pietro, di assistere le monache di S. Cosimato nel ricuperare i loro beni per il possesso dei quali ricevevano continue molestie, e specialmente per il possesso dei beni appartenenti alle chiese di S. Lorenzo, di S. Giacomo, di S. Cornelio e di S. Maria, poste nelle città di Porto, di Sutri, di Nepi, e dipendenti dal monastero « in Mica Aurea » (4). E nel 1290 Nicola IV, lamentando che « nonnulli iniquitatis filii... decimas, red-

(1) *Reg. di Farfa*, V, n. 1013.

(2) Il documento che ci conserva ricordo della lite, è del 1107, e sarà pubblicato nella seconda parte delle *Carte dei Ss. Cosma e Damiano*. Esso è citato dal TOMASSETTI, *Della Campagna Romana* in *Archivio della R. Soc. rom. di stor. patr.* V, 119.

(3) Archivio di Stato di Roma, *Carte di S. Cosimato*, n. 326. Il documento appartiene ai primi anni del sec. XIII.

(4) Ibid. n. 292.

« ditus, census, legata, terras, prata, vineas, domos, posses-
« siones, instrumenta publica et quedam alia bona ad mo-
« nasterium [*scil.* Ss. Cosmae et Damiani] spectantia, temere
« et malitiose occultabant et occulte retinebant », minacciava che, se fra un anno non avessero reso le cose ingiustamente possedute, li avrebbe fulminati con la scomunica (1). Ma i fulmini pontificali non avevano più ormai tanta forza da impedire alle potenti famiglie di allargare i loro possedimenti a danno delle chiese e dei monasteri, scaduti anche questi dall'alto grado di potenza morale ed economica al quale la rozza fede del medio evo li aveva elevati.

La storia di S. Cosimato non è, per questo rispetto, molto dissimile dalla storia degli altri monasteri e chiese di Roma. Di fatti sono frequenti negli archivi i documenti che si riferiscono a controversie fra chiese e chiese o fra chiese e privati. Gli ecclesiastici, seguendo in ciò l' esempio dei pontefici, han posto sempre nella difesa dei beni temporali un vivo ed ostinato accanimento; ed a questo dobbiamo una serie d' importanti documenti che ci svelano la vita giuridica dell' alto medio evo, per la quale così scarse sono le fonti storiche. Un'altra causa di questo frequente litigare va, a mio parere, ricercata nella natura del contratto di enfiteusi che era assai in uso nel medio evo.

Una legge di Giustiniano stabiliva che i beni ecclesiastici non potessero essere dati in enfiteusi che soltanto ai ricchi, nè mai oltre la vita dell' enfiteuta e di due suoi eredi; e le stesse disposizioni sono ripetute nella Nov. VII, cap. 3. Ma con la Nov. CXX dell' anno 544 Giustiniano modificava sostanzialmente le precedenti disposizioni riguardo ai beni ecclesiastici, e toglieva il divieto secondo il quale le locazioni ecclesiastiche non potevano esser concesse oltre la terza generazione ed oltre i trent' anni (2). Tuttavia in Italia,

(1) Archivio di Stato di Roma, *Carte di S. Cosimato*, n. 320.

(2) Mommsen, *Die Bewirthschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I.* in *Zeitschrift für Social- und Wirthschaftsgesch.* 1893, I, 44;

come bene notò l'Hartmann (1), questa legge posteriore o non fu intesa o fu trascurata, e le locazioni venivano ordinariamente concesse secondo le prescrizioni delle leggi precedenti.

Ora accadeva che, sebbene le chiese ed i luoghi pii potessero fra di loro stringere dei contratti di enfiteusi perpetua (2), pure ricorrevano talvolta alla delimitazione della terza generazione che la legge richiedeva per i contratti fra chiese e privati, come ci conferma l'esempio della locazione concessa dall'abbate Campone a Venerando. Ma poichè il computo delle generazioni, trattandosi di persone giuridiche che, secondo i principî del diritto, non muoiono, « universitas « non moritur », era reso difficile od impossibile, sorgevano facilmente ragioni di contesa. Da ciò si spiega l'eccezione che fu introdotta nelle carte enfiteutiche riguardo ai luoghi pii ed alle corporazioni militari. In mancanza di eredi legittimi il locatario avrebbe potuto cedere la locazione anche ad una persona estranea, « excepto piis locis vel publico « numero militum seu bando, servata dumtaxat in omni- « bus proprietate suprascripti monasterii *vel* suprascripte « ecclesie » (3). Ai luoghi pii vennero, in progresso di tempo, ragguagliate, per questa eccezione, le persone potenti le quali spesso, ricevuta la locazione, miravano a sottrarsi agli obblighi loro imposti ed a trasformare il diritto di enfiteusi in diritto di proprietà. Difatti nei contratti di locazione del sec. XII ricorre spesso la formula: « Et non liceat

L. M. HARTMANN, *Ein Consulat* &c. in *Eranos Vindobonensis*, 1893, I, 96; Id. *Bemerkungen zum Codex Bavarus* in *Mittheilungen d. Inst. f. Oesterreichische Geschichtsforschung*, XI, 364; Id. *Tabularium S. Mariae in Via Lata*, pars 1ª, p. XXVII.

(1) *Tabularium*, loc. cit.

(2) Esempi di locazioni concesse in perpetuo a luoghi pii si hanno fin dai tempi di Gregorio II. Cf. J.-E. nn. 2207, 2213, 2220. Cf. HARTMANN, loc. cit.

(3) Questa formula ricorre frequentemente nelle carte medievali.

« vobis dimittere eam *vel* illud alii pio loco vel potenti per-« sone » (1).

Un contratto appunto di questo genere aveva avuto la mala ventura di conchiudere il monastero di S. Cosimato con la potente famiglia degli Stefaneschi di Trastevere sul possesso di molti beni posti nella città e nell'isola Portuense (2).

Quivi già da tempo la nobile ed antica famiglia romana « de filiis Stephani » o « de Stephanescis » aveva ricchi possedimenti (3). Bonifazio VIII aveva concesso a Tancia, vedova di Annibaldo di Francesco Paolo degli Stefaneschi ed ai figli Pietro, notaio della Sede apostolica, e Lorenzo, domicelli romani, il castello di Porto « cum fortalitio seu « rocca Troiano », il porto, il diritto di pesca ed ogni altra pertinenza e ragione della chiesa Portuense (4). E da un atto del protocollo di Antonio de Scambiis sappiamo che la stessa « magnifica domna Tanza de Aniballis » insieme con i figliuoli Pietro e Lorenzo affittava, per due anni, a

(1) Fra le carte di S. Maria Nova s' incontra la prima volta questa formula in un documento del 1146. Cf. *Tabularium S. M. N.* n. LVIII.

(2) L' HARTMANN nella seconda parte del *Tabularium S. Mariae in via Lata*, p. XV, fondandosi sui documenti che potevano essere a sua conoscenza, afferma che alla fine del secolo XI in Roma probabilmente non erano più in uso i libelli e le carte enfiteutiche « in tertiam ge-« nerationem ». I documenti di S. Maria Nova da me posteriormente pubblicati, dimostrano che se le formule adoperate nei libelli e nelle carte « tertii generis », alla fine del secolo XI e nel secolo XII, si modificarono, per la naturale tendenza a diventar più brevi e più semplici, tuttavia rimase in uso l' una e l' altra specie di contratto. Cf. *Tabularium S. Mariae Novae*, passim. Si può aggiungere che nel secolo XII diventano più frequenti le carte di locazione fino alla seconda generazione e le locazioni a vita od in perpetuo.

(3) Intorno a questa famiglia vedi il bello studio di G. NAVONE, *Di un musaico di Pietro Cavallini in S. Maria Transtiberina e degli Stefaneschi di Trastevere* in *Archivio della Soc. rom. di stor. patr.* I, 218 sgg.

(4) Oltre G. NAVONE, op. cit. p. 231, cf. G. TOMASSETTI, *Via Portuense* in *Archivio della R. Soc. rom. di stor. patr.* XXIII, 163.

Lorenzo Tozzoli, pescivendolo della regione di S. Angelo, ogni suo diritto e giurisdizione sul mare Portuense, sul castello e sull' isola di Porto, ricevendone in prezzo settanta fiorini d' oro (1).

Ad un altro ramo degli Stefaneschi apparteneva Stefano, figliuolo di Pietro, e fratello di Giovanni che fu senatore di Roma nel 1309 (2). Stefano dal suo matrimonio con Scotta ebbe le figliuole Perna che si maritò a Stefano dei Normandi, Giacoma, moglie di Gentile Orsini, ed il figliuolo Francesco.

Ora il monastero dei Ss. Cosma e Damiano (3) aveva affittato a Stefano padre di Francesco, intorno al 1298, molti

(1) G. Navone, op. cit. p. 230, in nota.

(2) A. Vendettini, *Serie cronologica dei senatori di Roma*, Roma, 1778, p. 21, pone Giovanni di Pietro di Stefano senatore anche nel 1310; ma ciò non è esatto. Sullo scorcio di giugno del 1310 fu eletto senatore Luigi di Savoia, ed antecedentemente erano stati senatori Fortebraccio Orsini e Giovanni Annibaldi. Cf. P. Egidi, *Carta di rappresaglia concessa da Luigi di Savoia* in questo stesso fascicolo dell'*Archivio*, p. 471. Nella *Margherita Cornetana* si conserva un importante documento dal quale si rileva che il 19 agosto del 1309 i due senatori Teobaldo di S. Eustachio e Giovanni di Pietro di Stefano chiesero al popolo la facoltà di diffidare e condannare nelle persone e di confiscare e distruggere tutti i beni mobili ed immobili di Francesco di Giovanni di Bonaventura, Romano di Giacomo di Bonaventura e Francesco di Stefano « de filiis Stephani » perchè nel mese di luglio e nel mese di agosto « miserunt et mitti fecerunt granum et « aliam grasciam per mare ad alias terras extra Urbis districtum in « contemptum nostri et populi Romani, conando facere carestiam »; e perchè citati a comparire « rebellionis speciem assumentes contra nos « et populum Romanum cum nonnullis aliis nobilibus Urbis contra no- « strum honorem et Romani populi conventiculam illicitam et coniu- « rationem iuramentis formatam fecerunt ». Francesco Stefaneschi è lo stesso di cui parliamo più innanzi. Tolgo la notizia del documento da una copia di Cost. Corvisieri conservata fra le sue schede nella biblioteca della R. Soc. rom. di storia patria.

(3) Dei possedimenti che il monastero fin dal x secolo aveva nel territorio di Porto, abbiamo numerose testimonianze. Cf. *Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano*, nn. ix, xiii, xiv, xv, xxvii &c.

beni nel territorio Portuense (1). La locazione era per diecinove anni; trascorsi i quali, e morto Stefano, essa fu rinnovata il 27 settembre del 1317 a favore del figliuolo Francesco « secundum formam prime locationis facte olim domno « Stephano patri ipsius Francisci, in quolibet decem novem « anno hac locatione complenda et denuo renovanda, semper « dum dicta locatio durabit sub hac forma » (2). E convien dire che le suore di S. Cosimato, fra le quali ve n'erano alcune in quel tempo appartenenti alle più nobili famiglie di Roma come « Iohanna Fraiapane, Iacoba Saracena, Angela « Thedallina » (3) avevano delle ben modeste pretese, accontentandosi esse di ricevere come diritto per la rinnovazione del contratto un sol fiorino d'oro (4), ed esigendo ogni anno in pensione, nella festa dei santi Cosma e Damiano, un cereo di buona cera del peso di otto libre!

Morto Francesco, il possesso dei beni Portuensi spettò al figliuolo Martino. Immaginate se il signore di Porto, del quale narra la biografia attribuita all'anonimo contemporaneo di Cola di Rienzo, che « sua vita era venuta a tirannia; sua « nobilitate bruttava per tirannie e latronerie » (5), volesse saperne di riconoscere i diritti di S. Cosimato sulle terre Portuensi! Sembra che dall'alto delle solide mura del castello di Porto Martino gettasse lo spavento nella campagna romana (6); ed è probabile che le monache non abbiano

(1) Non ho trovato il documento fra le carte di S. Cosimato nell'Archivio di Stato; ma la data si può dedurre dal documento che cito nella nota seguente.

(2) Arch. di Stato in Roma, *Carte di S. Cosimato*, n. 333. Il documento è assai importante per la topografia di Porto nel medio evo, e meriterebbe di essere pubblicato.

(3) Tolgo questi nomi dal documento citato.

(4) Intorno al valore del fiorino d'oro, in Roma, nel sec. XIV, cf. V. Capobianchi, *Le monete del Senato romano* in *Archivio della R. Soc. rom. di stor. patr.* XIX, 109.

(5) Z. Re, *La vita di Cola di Rienzo*, Forlì, 1828, p. 76.

(6) Cf. E. Rodocanachi, *Cola di Rienzo*, Paris, 1888. È veramente

avuto nessun pensiero di rivendicare i loro diritti finchè Martino visse. Ma dopo che egli, per aver saccheggiato la galera con panni di Francia e i redditi di Provenza per la regina Giovanna, che si era rifugiata da una tempesta nel canale di Porto (1), fu dall' inesorabile tribuno fatto appendere sul piano di Campidoglio, le monache di S. Cosimato ricorsero a Cola di Rienzo contro gli eredi di Martino Stefaneschi, Tomasia degli Alberteschi (2), sua sposa, Caterina, sua sorella e, quel che è singolare, monaca di S. Chiara in S. Cosimato (3), e Ceccola, sua figlia, perchè il tribuno con giudizio sommario « de plano sine figura et strepitu iu- « dicii » le dichiarasse decadute da ogni diritto sui beni Portuensi che anticamente appartenevano a S. Cosimato (4).

strano l' errore in cui è caduto questo scrittore che dice essere stato Martino « membre de la puissante famille des Gaetani, neveu du car- « dinal Ceccano et du cardinal Iacopo Gaetano »; ibid. p. 70. Ora non v' è dubbio che Martino appartenesse alla famiglia Stefaneschi. Forse il Rodocanachi fu tratto in errore dal nome del cardinal Iacopo Gaetano; ma questi è il celebre cardinale di S. Giorgio in Velabro, Giacomo Gaetano Stefaneschi.

(1) MURATORI, *Antiquitates*, III, 395, 397.

(2) Non Marsia, come è chiamata dal GREGOROVIUS, *Geschichte der Stadt Rom*, vierte Aufl. VI, 249. Lo stesso errore ricorre nelle edizioni italiane.

(3) Il nome di Caterina non compare nel diligente albero genealogico degli Stefaneschi, disegnato da G. NAVONE, op. cit. p. 239.

(4) Dal documento appare soltanto il nome dell' abbatessa, Costanza, come attrice, ed il nome di Caterina degli Stefaneschi, monaca di S. Cosimato, e ciò non ostante convenuta in giudizio con gli altri eredi di Martino: sono taciuti i nomi delle altre suore. Cinque anni innanzi (doc del 1342, dicembre 14), trovo abbatessa del monastero Margherita degli Annibaldi, e fra le suore i nomi di « Margarita de « Thedallinis », « Bartholomea Ursina », « Costantia Ursina », « Phi- « lippa Magalocti ». Ora è notevole come non ostante che nella comunità vi fossero suore appartenenti a ricche e potenti famiglie, il monastero si trovava in poco liete condizioni economiche, se dobbiamo prestar fede al memoriale presentato dalle monache al tribuno. « Cum « conventus et monasterium supradictum sit ad presens multis oneribus,

Il documento che segue, contiene appunto il memoriale presentato a Cola di Rienzo dall' abbatessa Costanza e dalle altre monache di S. Cosimato. È singolare il fatto che le suore richiamandosi all' istrumento scritto per mano di Guidolino « Andreocte » parlino di una « locatio et renovatio « usque ad tertiam generationem », la quale dovendosi computare da Stefano, padre di Francesco, sarebbe venuta a cessare con la morte di Martino, figliuolo di Francesco. In realtà nell' istrumento di Guidolino si contiene una diversa specie di contratto, perchè si parla di locazione libellatica da doversi rinnovare in perpetuo ogni diecinove anni, sol pagando oltre l'annua pensione, un fiorino d'oro ogni volta che si rinnovasse la locazione. Fu forse un astuto ripiego delle monache, per ottenere più facilmente ragione? O, come par più probabile, la distinzione fra le due diverse ma non dissimili maniere di contratto non era più avvertita nel secolo XIV?

Furono citati a comparire innanzi ai giudici della Camera Capitolina il procuratore delle monache e gli eredi di Martino Stefaneschi (1). Il documento non dice se l' infelice vedova di Martino intervenisse personalmente al giudizio. Noi, trascrivendo la vecchia pergamena, ricordavamo le parole della *Vita di Cola* (2): « Martino fu appeso nel piano « di Campidoglio. Sua donna da lunga per li balconi lo potea « vedere... » !

« expensis et sumptibus aggravatum propterea quod lites, sumptus et « dispendia tollerare non possint ». Ma forse era questo un espediente curialesco per ottenere che la lite fosse giudicata sommariamente, e non richiedesse gravi spese col protrarsi a lungo.

(1) Fra i citati a comparire è anche Ceccola, figlia di Martino, ma non di Tomasia, se è vero quanto si dice nella biografia di Cola, che cioè Martino « stette con quella nova sua donna forse un mese ». L' aggettivo « nova » indica che Martino era vedovo, quando sposò Masia, vedova anch' essa. Il nostro documento in questo punto può esser dunque una riprova della *Vita*.

(2) Z. Re, op. e loc. cit.

Il giorno 11 di settembre del 1347 fu pronunziata la sentenza con la quale si ordinava agli Stefaneschi di restituire a S. Cosimato i beni Portuensi, ed il 14 settembre seguente Giacomuccio detto l' Imperatore, mandatario della curia Capitolina, poneva in possesso il procuratore delle monache di S. Cosimato di tutte le terre e di tutti i diritti nella città e nell' isola Portuense, contenuti e descritti nell' istrumento di Guidolino « Andreocte ».

Il documento che pubblico, a mio sapere, è rimasto finora sconosciuto. Soltanto suor Orsola Formicini nella sua storia manoscritta del monastero di S. Cosimato, dette un breve cenno della controversia fra i signori di Porto ed il monastero, e ricordò la sentenza di Cola di Rienzo. Questo cenno fu pubblicato senza commento dal Gabrielli nell'*Epistolario di Cola* (1). Chi però legga le poche righe della Formicini, mentre pensa con ammirazione a questa suora che nel Seicento si studiava di leggere le vecchie carte del monastero per scriverne la storia (2), sorriderà certamente per la strana confusione in cui essa è caduta. Tomasia, la giovane vedova di Martino, è diventata abbatessa del monastero (3). Caterina, non è più sua cognata ma sorella; e Ceccola, figlia di Tomasia, ha anch'essa indossato l'abito di santa Chiara; la controversia poi verte fra le tre suore ed « un certo signor Francesco, homo nobile et principale » ! Non sarà perciò inutile la pubblicazione integrale del nostro documento. Il quale mi par notevole anche per il titolo che

(1) *Epistolario di Cola di Rienzo* nelle *Fonti per la storia d'Italia* pubblicate dall' Istituto Storico Italiano, pp. 254, 255. Dal Gabrielli trasse la notizia il TOMASSETTI, op. cit. p. 163.

(2) Vedi quanto dissi della Formicini nel vol. XXI di questo *Archivio*, p. 34 sgg.

(3) Questa confusione si spiega in parte, perchè l' abbatessa del monastero che aveva locato i beni Portuensi a Francesco degli Stefaneschi, si chiamava realmente Tomasia, come la vedova di Martino; e Caterina, sorella di Martino, era realmente monaca in S. Cosimato.

in esso vien dato a Cola di Rienzo. « Nos candidatus Spi-« ritus sancti miles Nicolaus severus et clemens, liberator « Urbis, zelator Ytalie, amator orbis ac tribunus augustus ». È il pomposo titolo che il tribuno si dette dopo che il 1° agosto del 1347 si promosse cavaliere e si bagnò nel battistero Lateranense (1). Ora il nostro documento ci prova che questo titolo veniva adoperato dal tribuno non solo nelle epistole da lui inviate ai principi ed ai comuni, ma anche in tutti gli atti dell'amministrazione interna di Roma. Di lì a non molto la potenza di Cola cadeva, e quando egli pronunziò la sentenza in favore di S. Cosimato, fu una delle ultime volte che potè far pompa dei vani titoli (2) ai quali più tardi avrebbe ripensato con amaro rimpianto.

P. FEDELE.

[Roma, Archivio di Stato, *Carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano*, n. 356. Orig.]

In nomine Domini, amen. Nos candidatus Spiritus sancti miles Nicolaus severus et clemens, liberator Urbis, zelator Ytalie, amator orbis ac tribunus augustus, et Angelus de Tybure iudex palatinus et camere Urbis cui infrascripta causa est commissa (a) per assectamentum domni tribuni ut patet in memoriali oblato pro parte venerabilium domnarum abbatisse, monialium et conventus monasterii Sanctorum Cosme et Damiani de Transtiberim et in eius delliberatione. Cuius quidem memorialis et eius delliberationis tenor per omnia talis est: Vobis clementissimo domno tribuno augusto vestroque sapienti assectamento exponunt

(1) GABRIELLI, *Epistolario*, p. 45. Prima della promozione a cavaliere, il titolo era « Nicolaus severus et clemens, libertatis, pacis iusti-« ciaeque tribunus ac sacrae Romanae reipublicae liberator illustris ». Così il tribuno si chiamava non solo nelle sue lettere innanzi il primo di agosto, ma anche nella conferma degli statuti dell'Arte della lana che è del 27 giugno del 1347. Cf. E. STEVENSON, *Statuti delle Arti dei merciai e della lana di Roma*, Roma, 1893, p. 166.

(2) L' esecuzione della sentenza è del 14 settembre del 1347, e l' ultima lettera di Cola nella quale appaia il tilolo di « Candidatus « Spiritus sancti &c. » è del 17 settembre. *Epistolario*, p. 67.

( ) commissa *nell'interlineo.*

et narrant venerabiles domne Costantia abbatissa et moniales monasterii Sanctorum Cosme et Damiani de Transtiberim dicentes quod olim [no]bilis vir Franciscus domni Stephani de Stephanescis pater olim Martini de Stephanescis recepit in locationem et locationis renovationem a venerabili domna Thomaxia olim abbatissa monasterii prelibati [cer]tas possessiones et predia sementaricias, vineas, domos et casalia posita in Portu et territorio Portus et in (a) insula Portuensi prout hec omnia seriosius specificantur et declarantur in instrumento relocationis ex inde confecto, scripto manu Guidolini Andreocte notarii. Et conventum fuit inter eos nomine dicti monasterii ex una parte et dictum Franciscum ex altera quod dicta locatio et renovatio duraret usque ad tertiam generationem computandam [a] domno Stephano patre dicti olim Francisci (b). Et fuit etiam conventum et actum inter dictas partes quod mortua una generatione deberet per successorem eiusdem generationis fieri et renovari dicta locatio cum certis tenoribus in ipsa locatione contentis. Que tertia generatio computanda a dicto domno Stephano duravit usque ad generationem dicti Martini, et finita est iam per mortem dicti Martini. Ec etiam dicta locatio est recaduta de iure propter que omnia bona, posessiones et res contente in dicta locatione sunt de iure ad dictum monasterium devoluta et recaduta secundum formam et tenorem dicte locationis et etiam secundum formam iuris. Quare cum conventus et monasterium supradictum sit ad presens multis oneribus, expensis et sumptibus aggravatum, propterea quod lites, sumptus et dispendia tollerare non possint, supplicant humiliter quod dignemini mandare et delliberare ac vestra sententia decerni et declarare dicta bona et res in dicto instrumento (c) contenta de iure spectare et pertinere ac revoluta et recaduta esse ad monasterium prelibatum ipsamque abbatissam et conventum seu alium quem eis poni et induci et micti (d) per vos et vestram auctoritatem in corporalem et vacuam posessionem bonorum et rerum contentarum in instrumento predicto, maxime et potissime quia filia supradicti olim Martini vel eius successores non intendunt nec curant ipsam relocationem seu renovationem recipere ut (e) heredes Martini. Et in hiis supplicant quod procedatur sumarie de plano sine figura et strepitu iudicii omni suspitione et appellatione remotis. Die .XXVII. augusti delliberatum est per assectamentum domni tribuni quod adheat iudicem camere quem vult, qui de predictis cognoscat et referat domno tribuno ac cum ipso determinet. Super qua quidem causa, ad instantiam et petitionem Iohannis Pauli Iohannis Iacobi notarii procuratoris scyndici et iconimi et persone legitime venerabilium domnarum

(a) in *nell' interlineo.* (b) Francisci *su rasura.* (c) instrumento *su rasura.* (d) *Completa* placeat *vel* videatur (e) ut | ut; *il primo espunto.*

abbatisse, monialium et conventus monasterii supradicti, processimus et citari mandavimus coram nobis heredes et bonorum posessores iuris et facti quondam Martini Francisci domni Stephani supradicti et camerarios camere Urbis, scyndicos advocatos et procuratores camere supradicte, et specialiter nobilem virum Franciscum Pauli domni Petri Stephani, domnam Katerinam sororem dicti quondam Martini, monialem monasterii supradicti, Ceccolam filiam quondam dicti Martini, domnam Thomaxiam uxorem quondam dicti Martini, Bucium Stinchum, Andream Normandi camerarios dicte camere, domnum Andream de Maximis advocatum et Iacobellum Paulini notarium procuratorem camere Urbis supradicte ac Iohannem Lelli Romani Muti et Symeonem Malabranche syndicos comunis (a) Urbis, quod venirent coram nobis dicturi, proposituri et allegaturi quicquid volebant super dicto memoriali et eius delliberatione, nec non ad producenda coram nobis omnia iura et instrumenta que habent seu pretendunt habere in bonis, terris, vineis et posessionibus contentis in instrumento relocationis et renovationis facte per abbatissam et conventum monasterii supradicti. Et viso instrumento predicto, scripto manu Guidolini Andreocte notarii, cum omnibus suis clausulis et tenoribus contentis in instrumento predicto; et visis citationibus et fossuris factis coram nobis super predictis (b) et iuribus et allegationibus dictarum abbatisse et conventus monasterii supradicti et hiis que coram nobis dicte partes per advocatos et procuratores eorum voluerunt dicere, proponere et allegare; et habito super predictis pluries et pluries consilio et collatione iudicum de assectamento dicti domni tribuni augusti et fide plurium peritorum in iure, Christi nomine invocato, in hiis scriptis pronuntiamus, decernimus et declaramus omnes et singulas terras, posessiones, vineas et domos contentas in dicto instrumento relocationis et renovationis, scripto manu Guidolini Andreocte notarii, fore et esse revoluta et recaduta cum omnibus suis tenoribus et articulis in dicto instrumento contentis et cum omni eorum melioramento ad abbatissam et conventum monasterii supradicti pro ipso monasterio et ad dictum monasterium ratione pensionis non solute per octo annos (c) iuxta formam et tenorem pactorum in dicto instrumento contentorum, et propter generationem tertiam finitam et alias iustas causas, mandantes et commictentes Imperatori (d) mandatario curie presenti et audienti, quatenus ipsas domnas abbatissam et conventum monasterii supradicti et dictum Iohannem Pauli

(a) comunis *su rasura.* (b) predictis *su rasura.* (c) *Le parole* per octo annos, *omesse nel testo, sono state aggiunte con un richiamo prima della promulgatio.* (d) Imperatori *aggiunto con diverso inchiostro dalla stessa mano su spazio lasciato vuoto nel testo.*

procuratorem et sindicum et yconimum (a) eorumdem pro eis reducat et reponat in posessionem et tenutam omnium supradictarum terrarum, bonorum et rerum in dicto instrumento contentorum omni via iure et modo quibus melius fieri potest, non obstantibus contradictionibus, propositionibus et allegationibus partis adverse.

Lecta, lata, data et pronuntiata fuit dicta sententia per supradictum domnum tribunum et domnum Angelum iudicem supradictum, sedentes in palatio Capitolii pro tribunali ad iura reddenda, sub anno Domini millesimo .CCCXLVII., pontificatus domni Clementis pape VI indictione prima, mense septembris, die .XI., presentibus hiis testibus: scilicet Vello Pascio de Transtiberim, Ceccho Alexii quondam Cornelii de regione Arenule, Paulo Cecchi Petri Iacobi de regione Pinee et Mactheo Dati de regione Campitelli, ad quam sententiam audiendam legitime citati fuerunt omnes et singuli supradicti perhentorie per Imperatorem mandatarium curie michi notario referentem die .XI. dicti mensis septembris.

Et ego Angelus Nicolai Pauli Grivelli de Urbe [ST] Dei gratia imperiali auctoritate notarius publicus et nunc notarius palatinus et actor Camere Urbis et dicte cause predicta omnia et singula mandato dictorum domnorum tribuni augusti et iudicis supradicti scripsi et in publicam formam redegi rogatus et meum singnum apposui consuetum: et quod defecit in .XXXVI. linea, videlicet « per octo annos », propria manu adidi quia obmiseram per herrorem (b).

Subscriptum per me Iohannem Francisci de Mancinis Dei gratia imperiali auctoritate notarium et nunc prothonotarium dicti domni tribuni de mandato domni Angeli iudicis supradicti.

In nomine Domini, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo .CCCXLVII., pontificatus domni Clementis pape VI indictione prima, mense septembris, die .XIIII. In presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum Iacobucius dictus Imperator de Urbe, mandatarius curie Capitolii, mandato et commissione sibi specialiter facta a clementissimo domno nostro domno Nicolao Laurentii tribuno augusto et discreto et sapienti viro domno Angelo de Tybure, iudice palatino curie Capitolii et camere Urbis, ut supra apparet per sententiam latam per eos, scriptam manu Angeli Nicolai Pauli Grivelli de Urbe imperiali autoritate notarii et subscriptam manu Iohannis Francisci de Mancinis imperiali auctoritate notarii et nunc

(a) et yconimum *nell'interlineo.* (b) *Le parole* et quod defecit - per herrorem *furono aggiunte dal notaio con inchiostro diverso.*

prothonotarii curie domni tribuni prefati, personaliter accedens una cum me Laurentio de Ciccarellis notario palatino et actore camere Urbis et testibus infrascriptis ad dictam civitatem Portuensem et insulam Portuensem et territoria dictorum locorum, mandato iudicis supradicti investivit et reduxit in corporalem et vacuam posessionem omnium et singularum terrarum, domorum, vinearum et posessionum omnium et singulorum contentorum in instrumento renovationis et relocationis predicto, scripto manu Guidolini Andreocte notarii, Iohannem Pauli Iohannis Iacobi notarium procuratorem yconinum et personam legitimam domnarum abbatisse, monialium et conventus monasterii supradicti Sanctorum Cosme et Damiani pro monasterio supradicto iuxta formam et tenorem dicte commissionis sibi facte a domnis tribuno et iudice supradictis, assignando et mictendo eum in dictis bonis et rebus et posessionibus et terris eorundem, eidem assignando et alias sibi tradendo ipsam posessionem, prout de iure est, bonorum predictorum in dicto instrumento contentorum. Quam quidem posessionem et tenutam ac omnia supradicta prefatus Iohannes Pauli Alberti procurator et yconimus memoratus apprehendit et adeptus est nomine quo supra, presentibus me notario et testibus supradictis a dicto Iacobucio Imperatore mandatario et nuntio supradicto.

Actum presentibus hiis testibus, scilicet presbitero Francisco Petri Sabe, Francisco Marini de Gaieta, Alberto de Varagine, Paulutio Pucciarecti de regione Transtiberim, Nicolao Petri dicto alias Romangiolo et Petro Francescocti.

[ST]

Et ego Laurentius de Ciccarellis de Urbe imperiali auctoritate notarius quia predictis omnibus interfui, ideo ea omnia mandato domni Angeli iudicis supradicti scripsi et publicavi meoque solito signo signavi rogatus.

VARIETÀ

LA *ROMANA FRATERNITAS.*

La storia di questa importante associazione medievale è rimasta, anche dopo l'accurato studio del Moretti (1) e quello molto più recente dell'Armellini (2), avvolta nell'oscurità più profonda; poichè il primo di questi eruditi, tratto in errore da una falsa interpretazione delle parole *fratres* e *fraternitas*, non potè riuscire a formarsi un concetto chiaro ed esatto di quell'istituto; e il secondo, servitosi di documenti assai tardi e di secondaria importanza, arrischiò un'ipotesi insostenibile sull'origine di esso. Comunque, i due lavori sono quanto abbiamo oggi di meglio sull'argomento; e non parranno superflue alcune nuove considerazioni fondate sovra documenti finora inediti o poco conosciuti.

Il secolo XII è quello nel quale si vedono perfettamente determinate la costituzione e le attribuzioni della *Romana Fraternitas*. Sappiamo infatti come a quel tempo questa vasta associazione, composta esclusivamente di clero cittadino, in seguito a privilegi concessile dalla Sede apostolica o in forza di diritti acquistati a poco a poco, quasi per successive tacite convenzioni, aveva accentrato nei suoi capi, i *rectores*, molti di quei poteri che poi tornarono ad esercitarsi separatamente

(1) P. MORETTI, *Ritus dandi presbyterium*, Roma, 1741; App. I: *De veteri Schola Crucis: Collegio Rectorum Rom. Fraternitatis: et utriusque vestigiis*, p. 305 sgg.

(2) M. ARMELLINI, *Le chiese di Roma* &c., Roma, 1891, p. 20 sgg.

dal vicario apostolico, dal tribunale del vicariato ecclesiastico di Roma e dal carmerlengo del clero. Essi erano: la sorveglianza del culto delle chiese, la direzione dei funerali ecclesiastici e delle processioni religiose (1), la distribuzione del presbiterio, l'esecuzione dei decreti pontifici riguardanti le persone del clero, la facoltà di scomunicare le parti che chiamate a render conto dinanzi al suo tribunale non si fossero presentate, il diritto di giudicare in primo grado di giurisdizione le controversie che insorgessero fra gli ecclesiastici; tutto quello infine che riguardava gli interessi economici e morali del clero cittadino.

Queste, nel sec. XII, le attribuzioni dei *rectores Fraternitatis*; ma quale il carattere primitivo della *Romana Fraternitas*? Il Moretti (2) non si propone la questione, poichè non considera la *Romana Fraternitas* come una vera e propria associazione. Quanti in Roma, egli dice, non appartenenti al clero palatino, presiedevano alla cura delle anime, si chiamavano *rectores*, i quali eran governati da un collegio di rettori stessi, chiamati comunemente *rectores Urbis* o *rectores Fraternitatis* o anche *rectores et priores Fraternitatis*; s'intenda poi la parola *frater* non nel significato di socio, ma in quello molto più largo di collega, di compagno; *fratres* si chiamavano i chierici di ogni ordine; e i cardinali e i vescovi venivano in tal modo appellati dal papa; *fraternitas* adunque non è altro che *clerus*, e i rettori della *Romana Fraternitas* sono i rettori del clero di Roma.

(1) Questa seconda attribuzione era divisa fra la *Romana Fraternitas* e la *Schola Crucis*; ma questa regolava per ordine di croce le solenni processioni del clero, quella assegnava l'ordine stesso delle croci intervenendo come giudice competente nella varie questioni di precedenza fra chiesa e chiesa; in modo che, sotto questo riguardo, la *Schola Crucis* non faceva che eseguire ciò che dalla *Romana Fraternitas* volta per volta si prescriveva. Cf. MORETTI, op. cit. p. 305 sg.; MABILLON, *Musaeum Ital.*

(2) Op. e loc. cit.

Innanzi tutto dobbiamo osservare che il Moretti stesso ammette una distinzione fra clero palatino e clero cittadino; il primo non entrava a far parte della *Romana Fraternitas*, la quale, per la sua stabilità di fronte ai chierici palatini (questi potevano esercitare le loro funzioni anche fuori di Roma, quando cioè la curia romana si trasportava altrove), doveva avere una giurisdizione del tutto locale ed esercitare sempre i medesimi uffici, facesse o no il papa dimora in Roma. Si aggiunga che i rettori venivano liberamente eletti dai componenti la fraternita; ora questo fatto dimostra l'esistenza di un ordinamento speciale dei chierici cittadini, fondato sovra norme da essi fissate e convenute, norme che non sono giunte fino a noi, ma delle quali può considerarsi un vestigio l'opuscolo intitolato *Ordo sepeliendi clericos Romanae Fraternitatis,* ch'è probabilmente del sec. XII (1). Ma v'ha di più. Il formarsi di associazioni fra i chierici di una stessa città non dovette essere a quei tempi un fenomeno isolato; anche altrove, e specie nei dintorni di Roma, si potrebbero rinvenire tracce di simili associazioni. A Veroli, per non citare altri esempi, esisteva nel sec. XII, e probabilmente anche prima, una fraternita di *clerici Verulani* coi suoi *rectores* e in tutto simile, tanto nell'organamento quanto negli scopi, alla *Romana Fraternitas* (2). Le origini di quest'ultima si debbono certamente riportare al X secolo (3).

L'Armellini inclina a credere ch'essa sia sorta da quella fraternita di Battuti che esisteva in Roma prima della isti-

(1) Ed. dal MABILLON, *Mus. Ital.* t. 2, *Ordo Rom.* X, 115. L'editore ha tratto questo rituale da un antico cod. del cav. Maffei, dove lo riconobbe trascritto da un rituale della Chiesa Romana contenuto in un cod. della biblioteca di S. Croce in Firenze. Il cod. Maffei sembrò al Mabillon più antico del XIII sec., e forse, egli dice, si deve riportare allo XI.

(2) Cf. nota 1 a p. 458.

(3) Cf. ARMELLINI, op. cit. p. 23 sgg.; dove sono ricordate alcune iscrizioni del X sec. comprovanti l'esistenza di *fratres sacerdotes* già a quel tempo.

tuzione dei comuni e delle fratellanze, e che aveva scopo puramente ascetico (1). Egli non avvalora la sua ipotesi con documenti certi, ma ne desume la probabilità dal carattere eminentemente funerario che avrebbe avuto la nostra associazione. Innanzi tutto, anche ammettendo l'indole funeraria della *Romana Fraternitas*, non so vedere come, per questo solo fatto, essa abbia potuto derivare da una fraternita di Battuti; bisognerebbe per lo meno ammettere anche in quest'ultima un carattere funerario; il che sarebbe certamente inesatto. Le fratellanze medievali dei Battuti, dei Disciplinati e simili avevano, è vero, fra le loro attribuzioni quella principalissima di celebrare funebri offici in suffragio delle anime dei fratelli defunti; e ciò era naturalissimo, dato il concetto eminentemente cristiano a cui esse erano ispirate: l'amore, la fratellanza di tutti gli uomini e quindi l'obbligo della mutua assistenza nella sventura; ma ho detto che questa era *una* delle attribuzioni delle fraternite, quindi insufficiente a darci da sola un'idea chiara e completa della costituzione di esse. Si aggiunga che l'Armellini deduce l'indole funeraria della *Romana Fraternitas* da due documenti pontifici, i quali, oltre ad avere un'importanza molto relativa perchè troppo recenti, non valgono a dimostrarci che due cose: avere i rettori della *Romana Fraternitas* la direzione dei ricchi funerali, e questo diritto aver essi acquistato già prima del sec. XII (2). Ora si consideri la diffe-

(1) Op. cit. p. 22 sgg.

(2) Gregorio IX con una epistola data ad Anagni il 26 ottobre 1232 ai rettori della *Romana Fraternitas* ricorda come a Roma si erano costituite alcune fraternite di laici le quali « in derogationem Fraternitatis « clericorum Urbis, a longis retro temporibus approbate », celebravano funerali solenni osservando la volontà dei propri rettori e tesorieri e convenendo « convivia certis temporibus celebrando ». « Statuimus « etiam » conchiude « ut nulla alia praeter memoratam Fraternitatem « clericorum de cetero fiat in Urbe fraternitas, sine licentia Sedis apo- « stolice speciali ». Cf. POTTHAST, *Reg. Pont.* n. 9026. Giovanni XXII con una bolla spedita da Avignone in data del 5 ottobre 1321 rinnova

renza profonda che dovea correre fra le attribuzioni funerarie dei Battuti e quelle della *Romana Fraternitas*. I primi eran mossi solo da un grande spirito di carità e di fratellanza; le mansioni funerarie dei rettori invece costituivano un diritto, l'esercizio del quale importava un utile vero e proprio, anzi un utile pecuniario (nei documenti citati si parla di *ricchi* funerali); si trattava infine d'un privilegio riguardante gli interessi materiali del clero, privilegio dapprima acquistato, probabilmente, per forza di cose; ma poi legalmente riconosciuto dalla S. Sede. La fraternita dei Battuti e quella del clero cittadino, non solo non poterono derivare l'una dall'altra, ma esse furono completamente diverse nei loro elementi costitutivi. Il sorgere e il fiorire delle fratellanze laiche medievali fu il risultato di quel profondo spirito di misticismo religioso che sospingeva i credenti ad accomunarsi nella preghiera e nella penitenza per poter così più efficacemente, come si credeva, conquistare la salute eterna. Come tali, esse ebbero quel carattere d'indeterminatezza che esclude ogni idea di interesse materiale. Ma nel medio evo si ebbe anche, per le condizioni politiche ed economiche d'allora, un altro concetto, e molto più positivo, della vita. L'individuo abbandonato a sè non contava nulla; egli non poteva esser qualche cosa, non poteva vivere, produrre e difendere sè stesso e i propri interessi se non in quanto faceva parte di una collettività; onde il sorgere e il costituirsi di numerose e vaste corporazioni di individui appartenenti alle stesse classi sociali. A quest'ultima specie di associazioni appartenne, io credo, la *Romana Fraternitas*; la quale appunto era composta di una sola parte del clero romano, di quella parte che aveva da tutelare comuni interessi e da conquistare nuovi diritti.

il decreto di Gregorio IX, stabilendo essere di sola spettanza dei rettori «Romanae Fraternitatis» la direzione dei funerali solenni. Cf. ARMELLINI, op. cit. p. 26 sgg.

Nel cod. B. 32 della biblioteca Vallicelliana si contengono gli statuti della *Fraternitas Verulana*, i quali possono darci un'idea della costituzione primitiva della *Romana Fraternitas* (1). Tutti i « clerici Verulani » erano stretti in una

(1) Debbo queste notizie alla cortesia del mio amico prof. Pietro Egidi, il quale nel codice suddetto rinvenne, tra varie cose spettanti alla chiesa di S. Andrea di Veroli, questi « Capitula Fraternitatis » che mi parve opportuno pubblicare per intero. È il codice (membr., di mm. 292 × mm. 204 e di cc. 177) scritto da mani diverse. A c. 159 A si ha una lista degli appartenenti alla *Fraternitas Verulana*; la scrittura, gotica, è di mano del sec. XIII. A c. 159 B un'altra mano, similissima però alla precedente, scrisse sul margine superiore: « Capitula Frater- « nitatis » e sul laterale: « In nomine » senz'altro; seguono poi i venti titoli dello statuto: « Ut omnes clerici Verulane civitatis sint in una « fraternitate ». « Ut ex eis singulis annis [*seguono due parole total- « mente abrase*] rectores constituantur [*questa parola è scritta da mano « posteriore*] ». « Ut in unoquoque mense in qualibet ecclesia missa « pro fraternitate dicatur ». « Ut sabbato [*su rasura*] quatuor temporum « iunii omnes fratres in simul conveniant ». « Ut eodem die rectores « futuri anni ordinentur ». « Ut si quis fratrum alium offfenderit, recto- « ribus obediat, et si noluerit, per eosdem rectores beneficio careat fra- « ternitatis ». « Ut si quis, in minoribus ordinibus constitutus, matri- « monium contraxerit, fraternitatis careat beneficio ». « Ut si quis fratrum « infirmatur, ab omnibus vicissim visitetur, et in unaquaque ecclesia « pro eo in missa oratio dicatur [*da* pro *su rasura*] ». « Ut pro de- « functo fratre omnes campane civitatis pulsentur ». « Ut ad eum sepe- « liendum omnes fratres conveniant ». « Ut tertia die, omnibus pulsatis « campanis, consueta pro eo exibeantur officia ». « Ut mane missa pro « eo per omnes ecclesias sollempniter dicatur ». « Ut dum secreta di- « citur, a fratribus septem psalmi speciales dicantur ». « Ut septimo, « tricesimo et anniversario similiter fiat ». « Ut preter hec quilibet « sacerdos pro eo duas missas et alii duo salteria dicant vel decantari « faciant [*da* vel *aggiunto da mano posteriore*] ». « Ut helemosine que « fraternitati relinquuntur in tres partes dividantur [*segue una rasura di « due parole*] ». « Ut prima pars pro animabus defunctorum pauperibus « detur ». « Ut due inter fratres congrua discretione [*da* congrua *su « rasura*] per manus rectorum dividantur ». « Ut episcopus nil plus uno « fratre percipiat ». « Ut nulli clerici deinceps presumant aliam frater- « nitatem facere, quod si presumpserint, tam speciali quam supradicto « careant beneficio ».

associazione, la quale aveva per capi dei « rectores », eletti da tutti i « fratres » e nominati di anno in anno; essi erano incaricati della disciplina dei chierici, della giudicatura nelle liti che potevano insorgere fra i vari « fratres » e della distribuzione delle elemosine che pervenivano alla fraternita; quest'ultima attribuzione era ispirata al concetto della più stretta eguaglianza: « ut episcopus nil plus uno fratre per« cipiat ». Anche la *Romana Fraternitas* in origine non aveva per capi che i rettori, la elezione dei quali avveniva così: tutte le chiese della città si dividevano in tre parti, in ciascuna delle quali si dovean determinare quattro chiese, e da ognuna di queste si sceglieva un chierico a rettore; quindi erano dodici i rettori di tutta la fraternita (1). In seguito, col moltiplicarsi delle funzioni dei rettori, si rese necessaria la divisione del lavoro e quindi la creazione di altre dignità, delle quali noi conosciamo le principali: il « cleri came« rarius », così chiamato forse perchè era fra i rettori quegli al quale il cardinale carmerlengo faceva far le proprie veci nella distribuzione del presbiterio; i « consiliarii », i « syn« dici » e i « procuratores cleri » (2).

Al sec. XI risale il nome di « Fraternitas maior »; ciò si ricava da un placito di Onorio II del 1127 (3), nel quale si richiama un documento del tempo di Alessandro II, « quod « affirmabat ecclesiam Apostolorum caput maioris Fraterni-

(1) Ciò si raccoglie da una epistola di Giovanni XXII spedita da Avignone in data del 5 giugno 1325, della quale dovrò parlare in seguito. Cf. ARMELLINI, op. cit. p. 31 sgg.

(2) Si desumono queste notizie da documenti contenuti nel ms. antico: *Memorie dello statuto del clero*, conservato presso il tabulario del vicario di Roma, e precisamente da un istrumento rogato il 22 luglio 1383 e redatto da Blasio di Gregorio; e da un altro redatto da Leonardo Papaciurri in Ss. Apostoli nell'anno 1403. Cf. MORETTI, op. cit. p. 313 sg.

(3) Edito dal LIVERANI, *Opere*, IV, CXXIII, p. 258. Cf. anche ARMELLINI, op. cit. p. 37 sg.

« tatis esse »; e tal nome lo ritroviamo anche in un testamento del XIV secolo (1).

La ragione di questo appellativo non è ben chiara, e l'assoluta mancanza di documenti ci forza ad accontentarci di una semplice ipotesi. Nel sec. XI e nei seguenti si eran formate a Roma, forse ad imitazione della *Romana Fraternitas*, alcune altre fratellanze le quali miravano, diremo così, a farle concorrenza, specialmente per quanto riguardava la celebrazione dei ricchi funerali religiosi (2). Di queste associazioni, che furono dapprima tollerate, Gregorio IX, come abbiamo già visto (3), decretò l'abolizione. Data l'esistenza di queste associazioni e il loro nome comune di « frater- « nitates », è molto probabile che si sia voluto da esse distinguere con l'appellativo di « maior » la *Romana Fraternitas* la quale era indubbiamente la più antica e la più importante.

Una delle più antiche attribuzioni dei rettori fu la distribuzione del presbiterio alle chiese, specialmente dopo le litanie maggiori, la solenne processione religiosa che si celebrava il 25 aprile nella festa di san Marco evangelista. Questo diritto, esercitato dapprima dal carmerlengo del clero, non passò in un determinato momento ai rettori; « ipsi [*i rettori*] « licet quandoque... presbyterium istud distribuant », scrive Cencio camerario (4); ma in seguito si può dire essere stato esclusivamente riserbato a loro. Nell'archivio Liberiano esiste un istrumento (1212, luglio 3) contenente la conferma della

(1) Tedallina de Tedallinis lascia, fra gli altri legati, « Fraternitati « maiori duos florenos auri », 1323, aprile, arch. di S. Silvestro de Capite. Tra le carte di C. Corvisieri nella biblioteca della R. Società rom. di st. patr.

(2) Negli statuti Verulani (v. nota 1, p. 458) è detto: « Ut nulli « clerici deinceps presumant aliam fraternitatem facere », il quale articolo include la possibilità della formazione di altre « Fraternitates cle- « ricorum ».

(3) Cf. nota 2 a p. 456.

(4) *Le « Liber censuum »* ed. da P. FABRE e seguitato da L. DUCHESNE, Parigi, agosto 1902, p. 310.

concessione, da parte dei rettori della *Romana Fraternitas*, di otto soldi « proveniensium » del presbiterio comune, alla chiesa di S. Maria Maggiore (1). Il documento è importante per noi in quanto ci dimostra avere i rettori nel sec. XIII la facoltà di concedere privilegi di tal sorta, e ciò per mezzo di decreti che venivan redatti da un notaio « clericus », appartenente certo alla *Fraternitas* e che si sottoscriveva: « Ro- « manae Fraternitatis cancellarius ».

Ai rettori era riserbata la disciplina del clero e dinanzi al loro tribunale si portavano le controversie private che insorgevano tra le varie chiese. Il placito di Onorio II del 1127 (2), vale a dimostrarci qual fosse il modo di giudicare dei rettori in certe questioni e insieme quale importanza desse fin da quel tempo la Sede apostolica alle loro deliberazioni.

Era più volte nata discordia fra le basiliche dei Ss. Apostoli e quella di S. Marco, a chi toccasse per prima di inalberare la croce nelle processioni. I rettori citarono i due cardinali titolari, Bonifacio di S. Marco e Gregorio dei XII Apostoli, dinanzi al concistoro; questi sostennero le loro ragioni; fu letto un antico privilegio papale che conferiva la dignità di capo e sede della Fraternita maggiore alla basilica dei Ss. Apostoli, e furono uditi testimoni; ma il pontefice differì di pronunciare la sentenza al primo di marzo. In questo giorno si riunì nuovamente il concistoro e, non potendosi venire ad alcun accordo fra le parti, i rettori, in virtù della propria facoltà, pronunciarono la sentenza in favore della basilica dei Ss. Apostoli, imponendo perpetuo silenzio alle parti; il papa approvò la deliberazione. Ma i chierici di S. Marco non smisero per questo dal querelarsi e fu necessario tenere al Laterano il 22 di marzo un nuovo concistoro, in cui il papa, rivolto al cardinale Bonifacio e

(1) Perg. D, II, 25.
(2) Cf. nota 3 a p. 459.

ai chierici di S. Marco, pronunciò queste parole: « Senten-« tiam quam rectores Fraternitatis in vos dederunt, per « me data fuit; laudavi eam et laudo; confirmavi eam et « ratam habeo; unde pręcipio vobis et interdico et cardinali « vestro et aliis fratribus vestris diaconi S. Angeli sicut « antea et iterum... et per eum pręcipio vobis quod omnibus « interdico ut de caetero questionem non moveatis super « hac causa saepe repetita » (1).

Avveniva alle volte che insorgessero delle liti per l'ordine delle processioni e la distribuzione del presbiterio fra i rettori della *Romana Fraternitas* e il capitolo di alcuna delle chiese più importanti; in tal caso la questione era rimessa al pontefice il quale soleva por fine al conflitto con nuove disposizioni (2).

Ma la giurisdizione dei rettori non si limitava solo a contese di questo genere. Nel secolo XIV essi costituivano un vero tribunale ecclesiastico, e noi li vediamo giudicare in via ordinaria con quelle stesse facoltà che più tardi i Romani pontefici concessero esclusivamente al tribunale del vicariato ecclesiastico di Roma. Perciò come magistrati

(1) In una bolla di Clemente III (1188, novembre 4) si contiene una sentenza dei cardinali Alessio di S. Susanna e Giovanni di S. Teodoro, che dichiarano falso un istrumento dei « rectores Romanae Fra-« ternitatis » chiamati a giudicare « ex auctoritate et mandato domini « PP. Lucii [III] » intorno ad una controversia sorta fra i chierici di S. Trifone, di S. Nicola del Prefetto e di S. Salvatore de Sere da una parte e le monache di S. Maria in Campo Marzio dall'altra, per la proprietà di alcune case. Cf. M. MARINI, *Diplomatica pontificia* nelle *Dissertazioni della Pontif. Accad. Rom. di archeologia*, t. XII, par. II, p. 102 sgg.; e JAFFÉ-LOEWENFELD, n. 16344.

(2) Possediamo due lettere di Alessandro IV in data 20 aprile 1260; l'una è diretta ai rettori della *Romana Fraternitas*, l'altra al capitolo di S. Pietro; in esse il papa dà ordini perentori per ciò che riguarda l'ordine delle croci nella processione di S. Marco e la distribuzione del presbiterio, ponendo così fine ad un conflitto fra i rettori della *Romana Fraternitas* e i canonici di S. Pietro. Cf. *Bull. Rom.* t. 3, LIV, 671 e POTTHAST, *Reg. Pont.* n. 17834.

ordinavano agli scriniari della città copie autentiche di atti anteriori, e tale diritto essi esercitavano deputati dalla Sede apostolica, come si rileva da una copia (1277, agosto 26) di una lettera pontificia del 955 (Agapito II) all'abbate del monastero dei Ss. Stefano, Dionisio e Silvestro (1). L'« exem- « plator Omniasanctus » dichiara d'aver trascritto l'antico istrumento dopo averlo letto dinanzi a due rettori della *Romana Fraternitas* « per Sedem Apostolicam deputatis et eo- « rum decreto atque mandato »; a questa dichiarazione seguono le firme dei rettori con la formula: « habens fidem « huic publico instrumento fideliter exemplato ideo me sub- « scribo ». Possediamo anche un' altra copia autenticata dai rettori; è la donazione di un castello, di un casale e di alcune clausure e pezze di vigna, fatta da Alberico « princeps « atque omnium Romanorum senator », da Sergio, vescovo di Nepi, e da altre illustri persone a Benedetto, abbate del monastero di S. Andrea e di S. Gregorio « quod appellatur « Clivuscauri ». Il documento fu redatto nel 945 da « Leo, « scriniarius et tabellio urbis Rome » e trascritto nel 1301 da « Leonardus Iacobi Rubei », il quale aggiunge alla propria firma la dichiarazione: « habens potestatem &c.... et etiam « decreto et auctoritate discreti viri domini presbiteri Romani « Romane Fraternitatis rectoris »; la copia è autenticata dalle firme dei rettori con la formula: « huic instrumento fideliter « exemplato et in mei presentia ascultato, meoque decreto « et auctoritate publicato et autenticato me subscribo » (2).

I Romani pontefici solevano anche commettere ai rettori della *Romana Fraternitas* l'esecuzione dei decreti riguardanti i chierici, quella delle sentenze relative a pene ecclesiastiche (3) e la pubblicazione delle scomuniche (4).

(1) Cf. MARINI, *Pap. diplom.* n. XXVIII, p. 38.

(2) Cf. MARINI, op. cit. n. C, p. 155.

(3) Cf. MORETTI, op. cit. p. 311 sg.

(4) Cf. ARMELLINI, op. cit. p. 21 sg.; là dove riporta un decreto di Clemente IV, che ordina ai rettori della *Romana Fraternitas* di pub-

Nel secolo XIV il tribunale dei rettori aveva allargato talmente la sua giurisdizione, che dinanzi ad esso si portavano le cause di usura, le cause matrimoniali e qualsiasi questione che riguardasse gli ebrei. Ma Giovanni XXII, con decreto dato da Avignone il 5 giugno 1325, diminuì l'importanza di questo tribunale, proibendo assolutamente ai rettori « edi- « cto perpetuo, ne de usurarum et matrimoniorum iudeorum « seu iudeos quocumque modo tangentibus et heretice pravi- « tatis causis litibus vel questionibus... intromittant » (1).

Per i quotidiani negozi i rettori radunavansi nella chiesa di S. Tommaso a capo della mole Tiberina, chiamata da Cencio camerario « S. Thomae de fraternitate » o « fraterni- « tatis » (2). Le assemblee della *Romana Fraternitas* si tenevan di solito nella chiesa di S. Salvatore in Pensili presso il circo Flaminio (3).

Da un documento dell'archivio Capitolare di S. Pietro pubblicato dal Renazzi (4), apparisce che « institutio et de-

blicare la scomunica contro Galvano Lancia, zio di Manfredi, venuto a Roma il 18 ottobre 1267 per stringere patti di alleanza coi ghibellini della città a nome di Corradino. Cf. anche GREGOROVIUS, *Gesch. der Stadt Rom* &c., Stuttgart, 1892, V, 398 sgg.

(1) Cf. ARMELLINI, op. cit. p. 31 sgg.

(2) *Le « Liber censuum »*, ed. cit. pp. 302 e 309. In un diploma di Urbano III dell'a. 1186, si dice fra l'altro: « Confirmamus ecclesiam « S. Thomae in capite molarum, quae est caput Romanae Fraternitatis ». Cf. MORETTI, op. cit. p. 314.

(3) Cf. ARMELLINI, op. cit. p. 22. Da un documento statistico del sec. XIV si rileva che tutte le chiese di Roma si dividevano « secun- « dum rectores Fraternitatis Urbis », in tre sezioni; la prima detta dei XII Apostoli, la seconda dei Ss. Cosma e Damiano, la terza di S. Tommaso chiamata poi ai Cenci dal patronato di quella illustre famiglia. A capo di ciascuna sezione v'eran quattro rettori. Cf. URLICHS, *Cod. urbis Romae topographicus*, Wirceburgi, 1871, p. 170 sgg.; e F. PAPENCORDT, *Gesch. der Stadt Rom* &c. herausgg. von C. Höfler, Paderborn, 1857, pp. 33-61.

(4) F. M. RENAZZI, *Storia della Università degli studi di Roma*, Roma, 1803, I, 66 sgg. e p. 261.

« stitutio doctorum in Romano Studio, tuitio et defensio » apparteneva ai rettori della *Fraternitas*. Era stato da essi « et per clerum Urbis » nominato per un anno a lettore delle decretali Matteo, canonico della chiesa di S. Crisogono, con lo stipendio « centum florenorum auri, qui de- « putati sunt cuilibet legenti decretales ordinarie in dicto « Studio »; ma, sorte alcune difficoltà per la convalidazione di tale scelta, i rettori e i sindaci della Fraternita, riunitisi di nuovo il 15 ottobre 1319, confermarono l'elezione di Matteo, e ciò ad istanza degli scolari, che non volevano altro dottore « nisi ipsum dominum Mattheum ». Per questo o altri dissensi che poterono sorgere in seguito, il papa Giovanni XXII, con breve spedito da Avignone in data del 13 settembre 1324 (1), pur riconoscendo ai rettori il diritto di eleggere i docenti nello Studio romano, prescriveva che d'allora in poi la scelta dovesse farsi col consiglio e con l'intelligenza del suo vicario in Roma, ch'era a quel tempo Angelo Tignosi, vescovo di Viterbo (2). Nè la sola elezione dei professori competeva ai rettori, ma questi avevano anche la sovrintendenza delle cose del pubblico Studio e l'amministrazione delle rendite ad esso assegnate; queste ultime erano allora costituite dal tributo annuo che la città di Tivoli pagava al popolo romano, dai proventi ricavati dai tenitori della rocca di Rispampani e dalle esazioni delle gabelle sulla riva del Tevere (3).

Tornata la S. Sede da Avignone a Roma, cessò l'autorità temporale del vicario apostolico e, per conseguenza, della *Romana Fraternitas*, che gli era immediatamente soggetta; onde la direzione e l'amministrazione dello Studio romano passarono fra le attribuzioni del camerlengo che in quel tempo reggeva la pubblica amministrazione e rappresentava la sovranità politica dello Stato ecclesiastico.

(1) Cf. Renazzi, op. cit. I, 263.
(2) Cf. Gams, *Series episc.* p. 737.
(3) Cf. Renazzi, op. cit. p. 66 sgg.

Questo è dunque il tempo nel quale, con le limitazioni imposte da Giovanni XXII ai poteri e alle attribuzioni dei rettori, la *Romana Fraternitas* incominciò a poco a poco a decadere, finchè nel secolo XVI non se ne ode più neppure il nome. Ma, distrutta questa associazione, alcuni degli onori e dei privilegi spettanti ai rettori si raccolsero in un' altra dignità ecclesiastica, nella quale dobbiam forse ravvisare le ultime tracce del « rector Romane Fraternitatis », il camerlengo del clero. Questi infatti, eletto fra i canonici e i parroci e solamente da essi, ha l' ufficio di fissare le spese dei ricchi funerali religiosi, di regolare in alcun modo le processioni del clero, di giudicare le piccole divergenze che possano insorgere fra i chierici, ed altre cose che già erano le minime incombenze dei rettori della *Romana Fraternitas* (1).

G. Ferri.

UNA COMPOSIZIONE DI PACE FRA PRIVATI NEL 1364.

Gli studi sulla storia della vita privata e del costume nelle varie città d' Italia, come quei, per ricordare i più noti, del Belgrano, del Molmenti, del Frati e dello Zdekauer, fan sentire più grave la mancanza di un'opera che illustri la vita privata dei Romani nel medio evo. I trattati d'indole generale, pieni dello strepito delle armi o dei sottili avvolgimenti della politica, lasciano nella penombra la vita del popolo, le sue costumanze e le sue tradizioni: eppure

(1) Cf. Moretti, op. cit. p. 315, e lo statuto vigente del clero al capitolo: « De officio et dignitate camerarii ».

dalle carte degli archivi e dai protocolli notarili potrebbero trarsi in buon numero notizie intorno alla vita popolare, la cui conoscenza dovrebbe essere il fondamento o, per lo meno, parte non ultima della scienza storica. Chi vorrà tentare per Roma quello che fu già fatto per Venezia, Genova e Bologna, non potrà trascurare lo studio del protocollo di Antonio de Scambiis, notaio del secolo XIV, conservato nell'archivio di S. Angelo in Pescheria, dal quale già il Cancellieri ed il Galletti trassero preziosi documenti relativi alla storia di Roma.

Dal protocollo del notaio de Scambiis è tolto il documento che pubblico qui appresso, il quale giova a far meglio conoscere una singolare costumanza dell'età medievale.

Dai paragrafi 20 e 21 del secondo libro degli statuti di Roma (1) si rileva che vi erano vari modi di comporre la pace, quando fra persone fosse intervenuta una grave briga o discordia. Come avviene anche oggi, un buon bicchier di vino, « potus », offerto ed accettato a vicenda, giovava forse meglio di ogni altro mezzo a suggellare la concordia. Altri modi erano il bacio di pace, « hosculum pacis », ed il compromesso per pubblico istromento nel quale si fissavano i patti della concordia, « instrumentum pactorum ». Pene severe erano comminate dagli statuti contro coloro che rompessero la pace fatta: il che poteva avvenire in due modi: « per se vel per alium », con recar offesa alla persona od ai beni dell'avversario. Quegli che a bella posta, « studiose », avesse infranto la pace conchiusa, poteva persino esser condannato a morte, ed incorreva sempre in gravi pene pecuniarie (2).

(1) C. Re, *Statuti della città di Roma*, Roma 1880, p. 97 sg.

(2) Spettava ai Conservatori imporre le ammende in controversie di questo genere. In un documento del 13 febbraio 1395 (arch. di S. Maria Nova, *Tabularium* VI) si parla di una controversia fra Bertoldo « Cole « Petri principalis de regione Montium » e Riballazio della stessa regione. Bertoldo « cum suis auxiliatoribus armatis armis videlicet bergamaschis

Di patti di concordia fra città o fra potenti famiglie o signori, in lotta per ragioni politiche od economiche, molti son noti; assai meno frequenti sono i patti fra privati in lotta per ragioni, come suol dirsi, personali. Ne porge un esempio il nostro documento.

Fra Paluccio « Cole Guetarii » di Trastevere ed Amatore Porcari era sorta una grave briga affatto personale, com'è lecito argomentare dalle condizioni della pace. Volendo essi riconciliarsi, « arbitratorum et non arbitriorum « viam eligentes », richiedono la mediazione di Lello « Cole « Rubei » e di Pietro « Pontiani », i quali acconsentono, ponendo le condizioni seguenti. Amatore con dodici compagni dovrà trovarsi in una piazza del Trastevere, dove gli andrà incontro Paluccio, l'offensore, e gli chiederà scusa. Peccato che il notaio riferisca in volgare soltanto tre parole del dialogo, che evidentemente egli si trovava impacciato nel tradurre: il suo latino notarile toglie molta vivacità alla scenetta. L'offeso, sguainata la spada, toccherà una volta sola l'avversario sulla spalla « de placto », senza versamento di sangue, dicendo che solo per riguardo agli arbitri, Lello e Pietro di Paolo, non dà un fendente di taglio « talgioni » sul capo dell'avversario. Indi i due si scambieranno il bacio di pace.

Delle persone ricordate nel documento nulla che io rammenti, dice la storia. È noto soltanto Matteo « de Baccariis », innanzi alla cui casa fu letto, alla presenza dei testimoni, il giudizio degli arbitri. Egli insieme con Pandolfuccio di Guido de' Franchi, Stefanello de' Boezi e Francesco de' Baroncelli prese parte all'ambasceria inviata sulla fine di giugno del 1347

« et aliis armis » assaltò e ferì l'avversario, mentre questi se ne stava pacificamente « in Archa Noe in regione Montium ». Giudicarono della controversia « Iohannes Palocii domni Angeli de Fuschis de Berta, Fla« sclus de Manettis et Petrus Macthutii Conservatores camere Urbis « senatus officium exercentes et administratores officii pacis et contro« versie Romani populi ».

da Cola di Rienzo al comune di Firenze con l'intendimento d'invitare i Fiorentini alla grande assemblea nella quale avrebbero dovuto essere rappresentate le varie città italiane (1). Molti anni di poi fu giudice palatino e collaterale dei sette riformatori di Roma. Come tale è ricordato in un documento del 1365 dell'archivio di S. Pietro (2). L'archivio di S. Angelo in Pescheria conserva altri documenti che gli si riferiscono, fra questi, particolarmente importante, l'inventario dei suoi beni e della sua biblioteca, che pubblicherò altrove (3).

Anche per un'altra ragione il documento che pubblico, è degno dell'attenzione degli studiosi, poichè in esso abbiamo una delle più antiche ed esplicite menzioni degli statuti di Roma. Ormai sono universalmente accettate le conclusioni di Camillo Re intorno alla data della promulgazione degli statuti, che fu nel 1363. Ma prima che il Lamantia (4) avviasse il problema ad una ragionevole risoluzione, a lungo e variamente si era discusso dal Garampi, dal Marini, dal Renazzi e da altri (5). Se il nostro documento fosse stato

(1) A. Gabrielli, *Epistolario di Cola di Rienzo* nei *Fonti per la storia d'Italia* pubblicati dall'Istituto Storico Italiano, Roma, 1890, p. 20. Il Rodocanachi, *Cola di Rienzo*, Paris, 1888, p. 110, cambia il casato di Matteo, chiamandolo « de' Beanni ».

(2) Re, op. cit. p. xliv. Come giudice palatino è ricordato anche in un documento del 1351, aprile 7; arch. del *Sancta Sanctorum*, arm. II, mazzo II, n. 3.

(3) Arch. di S. Angelo, Protocollo de Scambiis. Vol. an. 1368, c. 97: Inventario dei beni di Matteo « de Baccariis legum doctoris de « regione Sancti Angeli »; c. 118: Esecuzione del testamento di « Mat« theo Baccarii », col quale ordina che si costruisca una cappella in onore dei santi Cosma e Damiano nella chiesa di S. Angelo; ibid.: Vendita di una casa dello stesso Matteo posta « in riga Iudeorum » per sopperire alle spese della costruzione della cappella in S. Angelo.

(4) Vito La Mantia, *Origini e vicende degli statuti di Roma*, Firenze, 1879.

(5) Per la bibliografia cf. l'opera del Re, p. xxxviii sgg. Cf. anche Rodocanachi, *Les institutions communales de Rome*, Paris, 1901, p. 89 sgg.

allora conosciuto, avrebbe fornito un *terminus ante quem* sicuro e preciso, facilitando di molto una così importante ricerca storica. In ogni modo esso porge una bella conferma delle conclusioni di Camillo Re (1).

P. FEDELE.

Archivio di S. Angelo in Pescheria, Protocollo del notaio Antonio de Scambiis, an. 1364, p. 119. Copia in cod. Vat. lat. 7930, c. 14; altra copia fra le schede di Cost. Corvisieri nella biblioteca della R. Società Romana di storia patria.

Nos Lellus Cole Rubei et Petrus Paulus Pontiani arbitri et arbitratores electi et absumpti a Palutio Cole Guetarii de regione Transtiberim ex una parte et ab Amatore Porcario dudum de castro Guidonis nunc de Urbe ex alia parte super briga, discordia et questione vertente et que versa fuit inter ipsas partes secundum quod patet in compromisso per ipsas partes in nos facto, scripto manu Antonii notarii infrascripti, viam arbitratorum et non arbitriorum eligentes, pro bono pacis et concordie ipsarum partium in hiis scriptis arbitramur, laudamus, precipimus et mandamus infrascripta omnia et singula per dictas partes fieri et observari debere sub penis et ad penas in dicto compromisso in nos facto, contra hoc nostro arbitrio seu arbitratu nihil omnino facturo manente. Videlicet, quod dictus Amator stare debeat cum .XII. sociis in platea olim domini Bucii Romani de Transtiberim, et ibidem dictus Palutius ire debeat et dicat: « Amator, bene si trovato: illud quod « fuit inter te et me non debuit esse; ecce me, accipe illam emendam « quam tibi placet ». Et ille respondeat et dicat quod « hoc esse non « debuit, ideo volo facere tibi hec ». Et tunc evaginet dictus Amator spatam, et ipsum Palutium semel percutiat de placto in spatulis sine sanguine, et dicat etiam: « Si non esset quod ego dimitto amore Lelli « et Petri Pauli, ego darem tibi de ista spata in capite talgioni ». Et hoc facto, dicte partes ad invicem teneantur et debeant facere pacem et perpetuam securitatem perpetuo duraturam cum hosculo pacis et fide secundum usum et consuetudinem Urbis, et predicta teneantur dicte

(1) Parmi difatti che la menzione dello « statutum Urbis » del nostro documento non possa riferirsi che alla redazione statutaria del 1363; e solo in questo senso può considerarsi come una riprova delle conclusioni del Re, per le quali cf. G. LEVI, *Ricerche intorno agli statuti di Roma* in *Archivio della R. Società romana di storia patria*, II, 463 sgg.

partes facere et ad effectum perducere hinc ad .VIII. dies proxime futuros, et quod interim dicte partes una pars aliam et alia aliam non offendere vel offendi faciant in persona vel bonis ad penam in compromisso in nos facto contenta solvendi et exigendi ut in eo continetur, proviso tamen quod hec securitas non intelligatur fracta nisi eo modo quod pax frangitur secundum statutum Urbis. Reservantes nobis potestatem in predictis arbitrandi et laudandi ut nobis videbitur.

Lectum, latum et recitatum fuit dictum arbitrium per dictos arbitros et arbitratores sedentes in podiis ante domum habitationis domini Matthei de Baccariis sub anno Domini .MCCCLXIIII., pontificatus domini Urbani pape V, indictione .III., mense septembris, die .XVI., et presentibus hiis testibus, videlicet Cecchо Petri Zorre pescivendolo, Mascio de Baccariis de regione S. Angeli et Cola Barzellone de regione Transtiberim ad hec vocatis et rogatis absentibus dictis partibus.

Scriptum per me Antonium Laurentii Stephanelli Dei gratia almę Urbis sacrę Romanę praefecturae auctoritate notarium de mandato et voluntate predictorum.

CARTA DI RAPPRESAGLIA

CONCESSA DA LUIGI DI SAVOIA

SENATORE DI ROMA

Se il viaggio a Roma di Enrico VII ha avuto tanto attenti raccontatori contemporanei quanto forse niun altro avvenimento del secolo decimoquarto, e se non scarseggiano le carte che vi si riferiscono, l'episodio invece del governo senatorio, tenuto a Roma dal suo familiare Luigi di Savoia, è tra i più trascurati dai narratori e tra i meno ricchi di documenti. Anzi gli atti direttamente emananti da Luigi sono in sì piccol numero da avanzare, a contarli, le dita di una mano, e tutti pervenuti sino a noi in copie più o meno antiche (1).

(1) Non conosco che i docc. inseriti nella *Margherita Cornetana*, c. 131, in data 7 agosto 1310 (edito da C. FRASCHETTI, *Luigi di Savoia senatore di Roma*, Roma, Unione cooperativa, 1902, pp. 43-45, di sopra

All' esiguo numero, per la amichevole cortesia del duca don Pietro Lante della Rovere, che nella sua incantevole villa di Bagnaia mi concesse libertà di compulsare il copioso archivio, ove gelosamente conserva le antiche memorie familiari, mi è permesso aggiungerne uno, e per di più conservato in originale.

Appartiene al primo periodo della senatoria di Luigi, a quello cioè che va dalla sua elevazione all' alto ufficio, avvenuta forse nello scorcio di giugno del 1310 (1), fino circa

una copia del Galletti, cod. Vat. 7931 e indicato già dal WÜNSTENFELD in PFLUGK-HARTTUNG, *Iter*, p. 606) e 3 novembre dello stesso anno (cf. FRASCHETTI, op. cit. p. 23; PFLUGK-HARTTUNG, p. 607) che però emana dal camerario e non da Luigi; e la conferma data agli statuti dei mercanti di Roma il 24 marzo 1311, registrata nella compilazione dell'anno 1317 a c. 35 (cf. G. GATTI, *Statuti dei mercanti di Roma*, Roma, Cuggiani, 1885, p. 59, e p. XIII). Di un altro documento che parla di « Ludovico de Sabaudia alme Urbis senator illustris » fa cenno A. VENDETTINI, *Serie cronologica de' Senatori di Roma*, Roma, Salomoni, 1778, p. 22; e dice averlo veduto nell'archivio di S. M. in Via Lata; ma non dichiara se fosse o no atto originale emesso da Luigi.

(1) La data dell' elezione di Luigi è controversa. Il GREGOROVIUS (*Geschichte*, VI, 33, 40 e note 1, 2) pensò: che la sua andata a Roma fosse concordata a Torino nel novembre del 1310 tra Enrico VII e gli ambasciatori che il popolo romano aveva mandato ad ossequiarlo; che solo sullo scorcio dell' anno Luigi si recasse nella città e sui primi del 1311 (opinione accolta dal Sommerfeld e dal Masslow) cominciasse ad esercitare l'ufficio; ma che la scelta dovesse esser fatta già qualche mese innanzi, perchè ai 3 di luglio del 1310 il VILLANI (*Cron.* lib. VII, 120) registra che si recò a Firenze « messer Luis di Savoia, eletto se« natore ». Il documento del 7 agosto 1310, con cui Luigi, quale senatore, presenta al podestà e agli ufficiali di Corneto, « Iohannem Mar« garitam et Iacobum Stincum cives et mercatores romanos, grascieros « et Augustum Luce notarium » (v. nota precedente), ci è prova evidente che devesi ritrarre almeno fino a quella data l' esercizio della senatoria, e, assai probabilmente, per quanto nella lettera non vi sia il luogo di data, anche l' ingresso di Luigi nella città (cf. PFLUGK-HARTTUNG, loc. cit.). A maggior ragione cade l' opinione del FERRAI (*Historia Iohannis de Cermenate* in *Fonti per la storia d' Italia* edite dall' Istituto Storico Italiano, Roma, Forzani, 1889, p. 94, nota 4) che

al luglio del 1311 (1), mesi in cui ancora spirava quell'aura di pace, che aveva avvolto tutt'Italia al primo comparire del Lussemburghese. In Roma tuttavia si chinavano, ossequenti al senatore, Orsini, Colonna, Savelli, Annibaldi e tutti i nobili minori, nè dentro le mura erano ancora penetrati i fanti fiorentini o i cavalli di Roberto di Napoli (2). Guelfi e ghibellini avevan sopite o facevan mostra d'aver sopite le ire, e il senatore a questi e a quelli con l' imparzialità, imparata certo dal diuturno contatto con Enrico, rendeva giustizia ed onori, più prodigo forse coi nemici di ieri, per fortificarne

egli fosse eletto solo il 10 dicembre 1310. Una disattenta lettura della lettera diretta da Clemente V al principe sabaudo l' 11 dicembre del 1310, spinse il Ferrai in quell' opinione, mentre di lì si può cavare con certezza, come già fecero il mio povero amico A. VALERI (*Il Tripizone* nel *Fanfulla della Domenica* del 1° giugno 1902; articolo firmato col solito suo pseudonimo *Carletta*) e C. FRASCHETTI (op. cit. p. 19 sgg.), che dal 1° di agosto Luigi aveva assunto le funzioni senatorie. L'altra lettera di Clemente V del 14 marzo 1310 (THEINER, *Cod. dipl. S. Sedis*, I, 429, n. 902; *Regestum Clementis V*, n. 6280) concedeva al popolo la scelta del senatore per sei mesi o per un anno à cominciare dal 1° maggio venturo; in questa dell' 11 dicembre (*Regestem*, n. 7500) si dice che « elapsis iam de anno ipso tribus mensibus », fu eletto Luigi. Senonchè le citate parole del Villani fan fede, com'è del resto naturale, che se la nomina ebbe effetto dal primo di agosto, fu fatta però ed era nota prima del 3 luglio, e cioè o subito dopo la prima lettera di Clemente, come pensò il REUMONT (*Geschichte*, p. 744 « im Frühling 1310 »), o almeno sullo scorcio del giugno, secondo l'opinione di A. DE GERBAIX DE SONNAZ, *Aimé V de Savoie et les Savoyards à l'expédition de l'emp. Henri VII de Luxembourg à Rome*, Thonon les Bains, Dubourg, 1903, p. 32 e nota 1.

(1) Dopo il 13 giugno, in cui fu segnato il trattato di Roma con Magliano Sabino (cf. PAGANI ANTONIO, *Magliano Sabino e il senato e il popolo romano*, Roma, Cooperativa, 1894, pp. 79-86; FRASCHETTI, op. cit. pp. 25-26) e prima del 18 settembre, giorno che vide la resa dell'eroica Brescia dopo un assedio incominciato il 19 maggio; GREGOROVIUS, *Geschichte*, VI, 38.

(2) I Fiorentini v' erano però già nel giugno; GREGOROVIUS, *Geschichte*, VI, 41. I Napoletani nell'autunno.

la recente amistà. Appunto a favore di un avversario della vigilia fu emanato il documento che oggi pubblichiamo; a favore di un membro della famiglia Orsini, per tradizione nemica di parte imperiale; di Matteo, figlio di quel Fortebraccio, cui era stata tolta da Clemente V la dignità senatoria nel marzo del 1310 (1), per concedere al popolo quella libertà di scelta che condusse Luigi alla massima dignità romana; fratello di quel Riccardo che, lasciato vicario da Luigi quando partì per Brescia, rifiutossi di prestargli obbedienza al ritorno, e colle armi contrastò a lui e al suo signore Enrico la sacra altura del Campidoglio.

Qualche anno innanzi, c'insegna il documento, gli uomini di « Aringiano », oggi Rignano, avevano assalito i familiari di Matteo, vescovo di Imola, e li avevano depredati. Il vescovo n'aveva sporto querela avanti ai senatori del tempo Gentile Orsini e Luca Savelli, dai quali i predoni erano stati diffidati a ristorarlo dei danni. La sentenza era però rimasta lettera morta, come era stata inefficace la diffida che qualche tempo dopo fu intimata dalla curia del Senato al sindaco e agli abitanti di Rignano, contumaci. Il procuratore del vescovo, Boncambio « Iohannis Matzocchi », aveva ricorso in appello al senatore savoiardo, e questi, preso consiglio dal suo « assectamentum » e dal giudice palatino Alberico d'Arezzo, non essendo comparsi dinanzi al suo tribunale gli uomini di Rignano dentro il termine di tre giorni a loro intimato, concesse al procuratore del vescovo una carta di rappresaglia sulle persone e sulle cose di ogni Rignanese dentro e fuori della città di Roma e per ogni dove, fino a che non si fosse ri-

(1) Lettera del 14 marzo già citata, dalla quale si ha che erano senatori « nobiles viros Fortibrachium de filiis Ursi et Iohannem de « Anibaldis ». Il VENDETTINI, op. cit. p. 22, dice senatore in quell'anno Giovanni di Pietro di Stefano, senza però darne alcuna prova. Pare anzi che neppure egli v'avesse ferma fede, dacchè cancellò il nome di Giovanni dall'elenco nell'opera postuma: *Del Senato di Roma*, Roma, Salomoni, 1782, p. 271.

sarcito di XLV fiorini d'oro, valore delle perdite sofferte. Solo dovevano andar salvi i pellegrini che venissero a Roma pel perdono, e ognuno che alla capitale portasse le grasce. Ristoratosi del danno, Boncambio doveva riconsegnare alla curia la carta di rappresaglia e le precedenti diffidazioni. Il privilegio, compilato dal notaio palatino « et super appella- « tionibus » Bonanno di Gentile il 26 novembre 1310, poteva esser adoperato solo dopo speciale licenza del senatore, che tardò a firmarlo sino al 6 febbraio dell'anno successivo.

Pel contenuto quindi il documento si ispira al diffusissimo pensiero di compensare i danni arrecati agli altri, che in ogni tempo si considerò come una delle più naturali norme della umana giustizia, e nel medioevo, pel più vigoroso sentimento individuale e per la meno intensa azione delle legittime autorità, o meglio ancora per una differente concezione delle loro funzioni sociali, veniva esercitato direttamente dall'offeso, sotto la tutela della legge (1). Tutti i più antichi statuti comunali hanno disposizioni informate a tale concetto. Secondo lo statuto di Viterbo, e lo scelgo tra tanti per la data della compilazione (2) e per la vicinanza con Roma, nei casi ordinari il podestà o i consoli (che con quello si alternarono), concedevano licenza al cittadino di « pariare » o « paregiare »; nei casi più gravi e nominatamente in quelli in cui la rappresaglia cadesse su Romani, doveva intervenire e giudicare della cosa il Consiglio speciale (3). Il cittadino,

(1) Vedi A. Del Vecchio ed E. Casanova, *Le rappresaglie nei comuni medioevali e specialmente in Firenze*, Bologna, Zanichelli, 1894.

(2) Ordinariamente le si attribuisce la data del 1251; in realtà, e mi riprometto di mostrarlo altra volta largamente, è un accozzo di vari tempi, di cui il nucleo principale fu composto prima del 1252, raccogliendovisi poi intorno disposizioni posteriori, ma non più tarde di qualche diecina d'anni.

(3) *Cronache e Statuti di Viterbo*, ediz. Ciampi, sezione III, capp. 68 69, 71, 77 « De licentia pariandi », pp. 515-516. Del Vecchio e Casanova dicono che a Viterbo la rappresaglia era concessa dal Consiglio

avuta licenza, pensava da sè a farsi giustizia, salvo a dare in antecedenza una garanzia che della permissione avuta farebbe buon uso, e a renderne poi conto avanti ai suoi ordinari magistrati, qualora questi ne lo avessero richiesto (1).

L'importanza del documento viene accresciuta dal fatto che, per quanto io mi sappia, altre carte di rappresaglia, concesse dal comune di Roma in data anteriore alla nostra, non sono giunte fino a noi. E per esso ci è dato controllare quanto era disposto intorno alle rappresaglie dallo statuto del 1362, e forse cogliere un grado della evoluzione compita da tale istituto nella città. Nel documento non si fa parola di controllo esercitato dagli ufficiali sull'entità delle rappresaglie che saranno compite, mentre lo statuto disponeva che « per« sonas et res, ad mandatum senatoris, dominus domus in « quo factum est staimentum (2) debeat resignare » (3). Sarà da arguire che ancora nell'inizio del secolo XIV in Roma si lasciasse alla discrezione e all'onestà del danneggiato l'arrestare la rappresaglia? E così nel privilegio si vede chiaro che la esecuzione del pareggio è affidata unicamente al danneggiato o al suo procuratore. Sarà in ciò un indizio che non fosse ancora introdotta la facoltà di ricorrere anche per questo, qualora si volesse, all'opera del senatore e dei suoi ufficiali? Per un articolo dello statuto, steso nel 1363, nei casi, come il nostro, in cui la rappresaglia era promossa da un cittadino o un « districtualis » contro una comunità soggetta alla giurisdizione urbana, il senatore e i conservatori della Camera capitolina erano in obbligo di « prestare auxilium et

dei consoli delle Arti e dei Quaranta (op. cit. p. 23); ma il Consiglio speciale, secondo il cap. 11 del I libro dello statuto, era composto di quarantotto persone, senza i consoli delle Arti.

(1) *Statuto*, III, 68: « nulli detur licentia pariandi nisi curie dederit « ydoneum fideiussorem de paregio conservando ad mandatum curie ».

(2) Evidentemente il deposito delle persone e delle cose confiscate. Cf. in Du Cange s. v. stagimentum nell'accessione di sequestro.

(3) *Statuti*, I, CIV, p. 67.

« favorem per eorum officiales, stipendiarios et alia remedia « iuris et facti... si et quando... fuerint requisiti »(1). Insomma nello statuto, dettato dopo che Bartolo aveva già quasi codificato il diritto di rappresaglia (2), ha cominciato a penetrare un più giusto e moderno concetto della funzione dell' autorità. Questa tende a togliere dalle mani del cittadino un'arma pericolosa e stringerla nelle proprie; tende a sostituire il pignoramento per mano de' suoi ufficiali, alla confisca privata. Già v' è riuscita, ed era più facile per ragioni intuitive, nei casi di rappresaglia passiva, se così si può dire, e cioè quando i propri cittadini erano sottoposti a rappresaglie di estranei. Allora a questi si sostituisce e per loro conto confisca, obbligando i suoi amministrati al risarcimento (3). Nelle rappresaglie attive, il suo intervento è ancora facoltativo (4), ma non tarderà a diventare obbligatorio.

Così anche, mentre dallo statuto del 1362 l'esercizio del diritto di rappresaglia era interdetto in parecchi giorni dell'anno, esplicitamente determinati (5), nel documento non si fa cenno alcuno di tali interruzioni. Che fossero esse sottintese, o non piuttosto che ancora non si fosse a quello stadio di evoluzione, che permise l' intervento dello Stato e della Chiesa per limitare almeno nel tempo il troppo libero esercizio del pareggio? Per contrario appare nel privilegio

(1) *Statuti*, I, CIV, § 1, p. 67.

(2) DEL VECCHIO e CASANOVA, op. cit. p. XXII.

(3) *Statuti*, I, CVI, p. 69.

(4) Già lo era nello statuto di Viterbo del 1251, poichè ivi si parla del caso in cui il podestà dovesse uscire in campo « pro paregio « alicuius civis Viterbiensis »; sez. III, cap. 68.

(5) *Statuti di Roma*, I, CVII, « De represaliis, in quibus diebus non « possint uti ». Erano sospese da otto giorni prima di quaresima al lunedì dopo Pasqua, da quattro giorni prima a due dopo la festa dello Spirito Santo, da quattro prima a due dopo l'Ascensione, da quattro prima a due dopo san Pietro, da due prima a uno dopo san Pietro in Vincoli.

di Luigi una limitazione che non c'è dato scorgere nello statuto. Dalle parole di questo sembrerebbe libero l'attore di usare del diritto concessogli, appena questo giudizialmente gli fosse stato riconosciuto, e parrebbe lasciato arbitro del tempo e del modo in cui agire; invece Luigi, pur concedendo la carta di rappresaglia si riserva di giudicare quando di essa Boncambio possa far uso: « non utatur sine speciali nostra « licentia ». E la licenza, se non m'inganno, si fece aspettare qualche mese. Il privilegio era stato emanato il 26 novembre 1310, la licenza dovette esser concessa solo il 6 febbraio 1311: questa, a mio credere, la ragione della differente datazione dell'*actum* e della *roboratio* (1).

Documento e statuto poi confermano quanto dissero il Del Vecchio e il Casanova contro il Limneo e il de Mas Latrie (2), che nella rappresaglia fosse lecita la cattura delle persone; dando la carta licenza di « capere... de personis et « bonis », stabilendo l'altro che il senatore, se richiesto, debba « facere stairi et sequestrari personas et bona » dei soggetti alla rappresaglia, e che siano ad ogni richiesta del senatore le « personas et res » prese, e tenute nello « stai- « mentum » (3). Invece in piena conformità con la dottrina di Bartolo e contrariamente così al pensiero dei due moderni storici della rappresaglia (4), come allo spirito dello statuto del 1362, il documento pare accenni a licenza di « pa- « riare » anche fuori della giurisdizione romana. Esso, come

(1) « Actum sub anno Domini millesimo .ccc. .x.°... indictione « nona, mensis novembris die .xxvi. ... Nos Ludovicus de Sabau- « dia... has licteras iuximus sigillare. Indictione nona, die .vi. mensis « februarii ». L'indizione evidentemente è contata dal settembre.

(2) Op. cit. p. 66 sgg.

(3) Loc. cit. Lo statuto di Viterbo stabiliva esplicitamente quel che dovesse farsi dei prigionieri: « pro emendatione equorum vel « pro aliquo Viterbiensi deliberando a carcere, si captus fuerat... re- « serventur »; sez. III, cap. 68.

(4) Op. cit. p. 33.

già una carta bolognese del 1273 (1), concede al procuratore di Matteo Orsini di prendere robe e persone « tam in Urbe, « quam extra Urbem et ubicumque ». Seppure anche qui non sia da intendere « ubicumque districtus Romae », interpretazione per verità resa poco probabile dalle precedenti parole « extra Urbem ».

Delle persone, di cui il diploma fa parola, gran parte non ci giungono del tutto ignote. Se nulla possiamo dire di Alberico di Arezzo o di Boncambio di Giovanni Mazzocchi, copiose sono le memorie conservate intorno a Matteo Orsini. Nato, come s'è detto, dal Fortebraccio, che più volte aveva ottenuto la dignità senatoria e che insieme allo zio Bertoldo e al cugino Gentile era a capo del partito guelfo di Roma, Matteo dalla prima gioventù aveva abbracciato la regola domenicana. Bonifazio VIII, il 5 agosto 1302, l'aveva consecrato vescovo d'Imola, dove il nobile romano si mostrò tenace difensore dei diritti episcopali contro i signori e contro i comuni. Trasferito alla diocesi Chiusina il 12 gennaio 1317 da Giovanni XXII, la resse sino al 15 giugno 1322, giorno che la morte lo colse in Roma. Nella chiesa di S. Francesco a Ripa si legge tuttora il suo epitaffio (2).

Luca Savelli e Gentile Orsini ebbero gran parte nella vita della loro città; specialmente Gentile, che dal 1280 al 1306 ben sei volte aveva salito il Campidoglio come

(1) Citata in Del Vecchio e Casanova, op. cit. pp. 7 e 33. Del resto lo statuto di Viterbo prevede espressamente il caso in cui il podestà « pro guerra comunitatis vel pro faciendo paregio alicuius civis » vada « super aliquam terram »; sez. III, cap. 68.

(2) Si vedano Ughelli, *Italia sacra*, II, 639; III, 640; F. A. Zaccaria, *Series episcoporum Forocorneliensium a F. Ughellio digesta, deinde a N. Coleto emendata et aucta, postremo a F. A. Z. restituta*, Forocornelii, apud Benaccium, 1820, II, 131-134; Gams, *Series*, pp. 702, 753; Litta, *Le famiglie celebri*, fam. Orsini, tavola xix; Eubel, *Hierarchia*, I, 295. Apparteneva al ramo di Bracciano e Gravina. Per migliore

senatore (1). E questa dignità avevano occupata insieme due volte nel 1303 e nel 1304 (2). Cosicchè a quell'epoca, se pure, come è possibile, la serie dei senatori non è incompleta, dovrebbe farsi risalire la prima diffida pronunciata contro ai Rignanesi e le ruberie di costoro. Anzi non è forse del tutto improbabile che il ladroneccio sia accaduto appunto quando la famiglia del vescovo Matteo, il quale era stato consecrato in Roma (3) e poi destinato ad Imola (5 agosto 1302), si recava in quest'ultima città.

Di Luca scribasenato, che aveva esteso la pubblica diffida, pronunciata dai due senatori contro i Rignanesi, forse è menzione in un documento del 23 febbraio 1312 (4). Fra

intelligenza stralcio dalla genealogia degli Orsini del Litta (tavv. v, x, xix) la parte che riguarda quelli nominati nel documento presente, i quali registro in maiuscoletto:

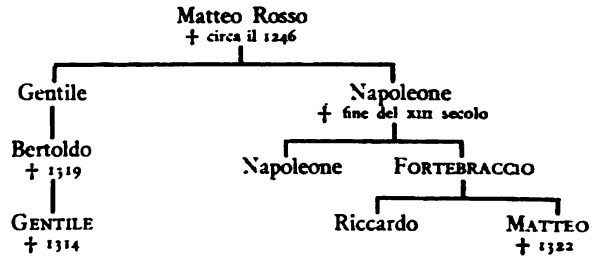

(1) F. A. VITALE, *Storia diplomatica dei senatori di Roma*, pp. 182. 183, 193, 206, 207, 210; POMPILI-OLIVIERI, *Il Senato romano*, I, 205-209.

(2) VITALE, op. cit. p. 207; POMPILI-OLIVIERI, op. cit. I, 206.

(3) « Iam consecratus apud Sedem apostolicam »; EUBEL, op. cit. I, 295.

(4) Il doc. è edito non troppo correttamente dal FRASCHETTI, in appendice dell'op. cit. pp. 48-61. Di Luca a p. 52 e a p. 55. Contiene le decisioni prese dal popolo o meglio da parte del popolo congregata in parlamento, a favore di Riccardo Orsini e di Giovanni Annibaldi contro Luigi di Savoia. Un « Sabbas de Fuscis de Birreta » (« de Berta » nell'indice) in una conferma del 1350 dello Statuto dei mercanti, p. 83.

gli ufficiali, rimasti fedeli a Luigi di Savoia, dopo che i suoi vicari Riccardo Orsini (fratello di Matteo) e Giovanni di Riccardo di Mattia Annibaldi gli si erano ribellati (1), vi si registra un « Lucas quondam Iohannis de Fuscis de « Berta, scribasenatus ». Egli e i suoi compagni vennero dal popolo privati dell'ufficio e interdetti dal più esercitarlo, in perpetuo.

Lo stesso documento ci parla di Bonanno di Gentile, ma per tutt'opposta ragione. È segnato infatti tra i notai dei maleficii, che, abbandonato il Savoiardo, avevano abbracciata la parte guelfa, diretta dai due ex-vicari ed ora senatori. Contro di lui, come contro questi due e contro molti altri ufficiali, Luigi doveva avere istituito processi, poichè il popolo in quel giorno decretò « quod omnes diffidationes, « publicationes bonorum et alii processus facti vel fiendi « per dictum Ludovicum eiusque officiales » in danno loro, dovessero esser cassi ed irriti (2).

Potrebbe forse domandarsi come mai un documento senatorio riguardante uno degli Orsini, sia entrato a far parte dell'archivio Lante. È agevole la risposta. Sullo scorcio del secolo XVII due nobili sorelle, cugine del re di Francia, Anna Maria e Luisa Angelica Noirmoutier de la Trémoïlle s'accasarono in Italia, la prima con Flavio Orsini duca di Bracciano, l'altra con Antonio Lante, principe di Belmonte. Anna Maria fu la celebre principessa degli Orsini, la *camerera major* di Maria Luisa di Savoia moglie di Filippo V, in cui s'incentrarono per sì lungo tempo gli intrighi delle due corti più potenti dell'epoca, la francese e la spagnola. Venuta essa a morte (dicembre 1722), mentre i beni del marito, col quale s'era estinto di già il ramo di Bracciano

(1) Luigi rientrò a Roma nel novembre del 1311, ma i vicari non vollero dimettersi dall'ufficio, nè abbandonargli il Campidoglio e la Torre delle Milizie. D'altra parte i tre quarti della città erano in mano dei guelfi romani e napoletani. GREGOROVIUS, op. cit. V, 49.

(2) Ivi, p. 59.

passarono ai duchi di Gravina, quelli personali della duchessa, in parte furono ereditati dal nipote Luigi Lante (1), e con essi pervenne in questa casa anche l'archivio. Vi fece breve dimora. Sette anni appresso, Benedetto XIII, prestando benevolo orecchio alle preghiere dei suoi parenti, prescriveva ai Lante che lo restituissero integralmente ai Gravina, perchè a questi fosse permesso assestare gli affari degli estinti rami di Bracciano e di S. Gemini, rintracciando i documenti dei crediti e dei debiti (2). Si vede che nell' esodo qualche carta fu trascurata, e rimase negli armadi dei Lante, dove anche oggi riposa.

P. Egidi.

1310 novembre 26 - 1311, febbraio 6.

Carta di rappresaglia concessa da Luigi di Savoia, senatore di Roma, a Boncambio « Iohannis Matzocchi » procuratore di Matteo Orsini, vescovo di Imola, contro gli uomini di Rignano.

Pergam. originale. Archivio Lante in Bagnaia, busta 21.

È scritta in corsivo notarile. Dopo lo « scriptum » è lasciato in bianco uno spazio di circa sei righe, dove ai lati della piegatura verticale si scorgono due macchie, di color

(1) Nell'archivio Lante, di cui spero in altra non lontana occasione dare una più completa notizia, si conserva l'inventario delle robe contenute nel palazzo della duchessa, fatto subito dopo la sua morte. Vi si trovano inoltre un sunto del suo testamento e parecchie lettere sue alla sorella, tutte però di carattere familiare. Esse furono comunicate dal duca don Giulio Lante allo storico francese A. Geffroy, che stava preparando altri studi sulla principessa, oltre quello sulle lettere trovate a Stockolm già edito, quando la morte lo colpì. Cf. A. Lumbroso, *La Principessa degli Orsini e la successione di Spagna*, Firenze, Franceschini, 1903, p. 27, articolo pubblicato già nel *Fanfulla della Domenica* (a. XXV, n. 1), ma nell' estratto arricchito di note preziose.

(2) *Bullarium magnum*, X, 406; Moroni, *Dizion.* XLIX, 152.

giallo più intenso la sinistra, meno intenso la destra, delle quali parrebbe generata la prima dall'apposizione di un sigillo cereo, la seconda dal contatto di questo, allorchè la pergamena era piegata. Più in basso la sottoscrizione di Luigi, di altra mano, di altro inchiostro e con ogni probabilità autografa.

In nomine Domini. Nos Ludovicus de Sabaudia Dei gratia alme Urbis senator illustris, decreto et auctoritate sacri Senatus, consilio | quoque sapientis viri domini Alberici de Areçio, nostri iudicis palatini (a) et super appellationibus, damus et concedimus plenam licentiam | et potestatem Bonocamio Iohannis Matçocchi, procuratori, nuntio et familiari reverendi patris et domini, domini fratris Mathei, | miseratione divina episcopi Ymolensis, filii nobilis viri domini Fortisbrachie de filiis Ursi, pro ipso domino episcopo, ut per se | et alios capiat et capere possit, tam in Urbe quam extra Urbem et ubicumque de personis et bonis hominum castri | Aringiani, donec habeat et ad plenum recuperet idem dominus episcopus .XLV. florenos auri et expensas factas et | faciendas; in quibus .XLV. florenis auri dictum commune et homines castri Aringiani fuerunt diffidati et con|depnati dicto domino episcopo et familiaribus suis per dominum Gentilem de filiis Ursi et dominum Lucam de | Sabello, dudum senatores Urbis, occasione disrobarie facte familiaribus dicti domini episcopi in tenimento dicti castri | Aringiani, ut patet publica diffidatione scripta per Lucam scribasenatum. Hoc autem ydeo facimus, quia, viso tenore dicte | diffidationis, visa etiam alia diffidatione facta per curiam Senatus de dicto commune scyndico et hominibus dicti castri Aringiani, | facta de eis in .CC. libris camere Urbis, pro eo quod mandatum fuit eis ad certam penam ut infra certos dies | solvere et restituere deberent Bonocamio procuratori predicti domini episcopi et familiarum suarum ut de predictis sa|disfacere deberent dicto domino episcopo et procuratori, et nichil fecerunt et contumaces fuerunt et sunt; | et verum nos ex decreto (b) Senatus mandavimus dicto scyndico, consilio et communy et hominibus dicti castri | Aringiani, ut infra tres dies, iam elapsos, perentorie comparere deberent in curiam nostram, | coram dicto domino Alberico iudice nostro, soluturi et sadisfacturi dictos .XLV. florenos auri dicto domino | episcopo et dicto procuratori pro eo, et non venerunt, set totaliter contumaces fuerunt et sunt; et ne | de ipsorum contumacia glorientur. Hoc actum, quod quicquid (c) dictus Bonuscamius vel alia legitima persona dicti | episcopi acceperint de hominibus et bonis dicti castri usque ad dictam sadisfactionem dictorum .XLV. florenorum et | expensarum legitime

(a) *O* palatii? *Nell'originale:* palat̄ (b) *Nel testo* deō sen̄ (c) qqd *Pel contesto dovrà leggersi:* quando

factarum et faciendarum occasione predicta, hoc privilegium cum diffidationibus(a) supradictis in | cameram Urbis restituat incisa; proviso quod hoc privilegium non utatur contra aliquem romipedem | venientem ad Urbem ad perdonantiam, nec contra aliquem venientem cum grascia ad Urbem, quos in eundo | et redeundo nolumus ab aliquo propter aliquam represaliam impediri; proviso eciam quod non utatur sine | speciali nostra licentia. Actum sub anno Domini millesimo .ccc. .x°., pontificatus domini Clementis pape V indictione nona, mensis novembris die .xxvi.

Scriptum per me Bonannum Gentilis (b) notarium palatinum (c) et super appellationibus de mandato dicti domini senatoris et ex delibe|ratione assectamenti dicti domini senatoris.

[Locus sigilli].

In nomine Domini nos Ludovicus de Sabaudia, Dei gratia alme Urbis senator illustris, has licteras iuximus (d) sigillare. | Indictione nona, die .vi. mensis februarii.

(a) diffidation (b) Gentil (c) O Palatii? *Nell'originale:* Palat.
(d) *La lettura non è assolutamente sicura, data la evanescenza dell' inchiostro.*

Il socio prof. G. TOMASSETTI *c' invia la seguente dichiarazione:*

Nel precedente fascicolo di questo *Archivio* (vol. XXV, p. 470) si è pubblicato un articolo sull' abbadia Sublacense in rapporto con la storia di Tuscolo nel quale si fa menzione frequente di ciò che io scrissi su questo argomento, per me secondario, nel mio studio sulla *Campagna Romana* (vol. IX, p. 71 sgg.). Mi sento obbligato verso i cultori di questo genere di studi a dichiarare che io ritengo superflue le osservazioni fatte al mio scritto, perchè dopo diciassette anni alcune conclusioni possono naturalmente venir modificate, tanto più che io non intesi allora d' istituire un' analisi storico-diplomatica delle bolle papali relative. Del resto è certo che io volli abbattere la leggenda della donazione Tertulliana e raggiunsi lo scopo. Per ciò poi che spetta alla antichità del *comitatus* Tuscolano, che l'autore dell' articolo dubita di riconoscere, io stimo ch' egli abbia confuso i comitati del decimo secolo con le contee araldiche moderne, ma una digressione su ciò non sarebbe qui opportuna.

G. TOMASSETTI.

Teodoro Mommsen.

Di Teodoro Mommsen, lui vivo, fu difficile il dissimularli, non il sentire l'ammirazione. Morto pur troppo, il 1° di novembre decorso, è dovere di lasciar libera la via all'encomio e al rimpianto senza confini per una vita così nobilmente spesa nel culto della scienza sincera e nell'illustrazione dell'antica civiltà da Roma diffusa pel mondo. Roma nostra non à obbligo consimile con altro scienziato vivente.

Nacque il Mommsen a Garding, nello Schlesswig, il 30 novembre 1817. Con istudi severi di filologia e diritto ad Altona e a Kiel preparò la sua coscienza di storico. Dalla osservazione della vita politica della Germania, indirizzata alla nuova compagine nazionale dell'impero, attinse impulsi e risentimenti per cui la sintesi geniale della sua *Storia di Roma* parve quasi, nei tre primi volumi, più un'allegoria intenzionale, che la ricostruzione di un edificio antico, di cui egli raccolse poi e conobbe tutte le reliquie e i frammenti. Il volume quinto, che trent'anni appresso pubblicò, dopo che necessariamente era caduto dalle sue mani il filo della narrazione interrotta, omettendo anche di scrivere il quarto che avrebbe dovuto riuscir intermedio, non si ricongiunge con quelli come un sol corpo, meno attraente nella forma, più poderoso nella sostanza, e sta da sè, men rumorosamente discusso e più ammirato. L'autore non à già cangiato tempra e l'ironia fine campeggia in questo, come negli altri volumi; ma in questo egli non sente più stimolo a tratteggiare il passato in modo da

rispecchiare il presente e bersagliarlo con epatico sarcasmo; bensì pare invece disposto a umiliare i contemporanei con la pittura dell'età remota e migliore; e « se l'angelo di Dio », scrive, « per quel territorio che già fu governato da Severo « Antonino, dovesse far bilancio dell'intelletto e dell'umanità « con cui ora i popoli sono retti, e del costume e della feli- « cità che loro ne conseguita, difficilmente forse il bilancio an- « drebbe a favore dell'oggi ». Nella qual affermazione è il segno che qui scrisse da vecchio e quando già la politica gli faceva minore lusinga. Ben lo attrasse ne' suoi giovani anni, e dopo aver percorso Italia e Francia, dal 1844 al 47, pe' suoi studi archeologici, ed essersi fatto discepolo al nostro Bartolomeo Borghesi, diresse in Rendsburg la *Gazzetta dello Schlesswig-Holstein*; poi ne' moti del 1848, schieratosi co' liberali, ne soffrì noie, che lo necessitarono a lasciar l'Università di Lipsia, ove in quell'anno era stato chiamato a insegnare diritto. Professore fu poi a Zurigo, a Breslavia e, finalmente nel 1858, a Berlino. Sedè anche come deputato alla Camera tedesca dal 1873 al 1882. Ai quali offici qui da noi s'accenna solo per indicare come all'indagine de' tempi antichi egli mosse non senza esperienza e meditazione dei problemi, che più agitarono la nostra società contemporanea.

Non può essere oggetto di questo breve cenno commemorativo l'enumerare o far elenco, non che esame, degli scritti di lui, cui necessiterebbe tale abbondanza di spazio, quale non è qui consentita. Soltanto ci limitiamo a riconoscere il fondamento e l'ampiezza dell'opera di lui e la singolare natura del suo straordinario ingegno, fatto per render nuovo lume ad ogni disciplina a cui si volse, con comprensione e criterî veramente originali. La vita sociale degli uomini, secondo il Mommsen, si svolge coscientemente per linee ideali di diritto, e per deviazioni di fatto; e l'une e l'altre si manifestano nelle tracce positive che lasciano; nella misurazione e distribuzione del tempo e dello spazio che le limitano; nella redazione delle leggi, negli elenchi de' ma-

gistrati, nella disposizione o alterazione de' calendari e delle monete, nella tradizione letteraria, nelle produzioni dell'arte. Trasandare uno di questi fattori è rendere monca la figura della storia. Ora il Mommsen non omise di ricercare nessuno degli elementi, nei quali l'antichità lasciò impronta di sè; e per questa ricerca si rifece alle fonti, accertando la condizione e l'indole dei monumenti, rilevandone le note caratteristiche, ordinandoli con sincerità di metodo e di sistema, senza che nessun pregiudizio o logico o cronologico gli facesse velo o rattenuta; senza che la compagnia di colleghi, per autorevoli che fossero, nocesse all'individualità della sua visione; senza che l'opinione sua precedentemente espressa gli fosse ostacolo a riconoscere la comparsa di fatti nuovi, anche quando essi avessero aspetto e forza di contradirlo. Così dalle indagini su i *Collegia et sodalicia Romanorum* a quelle che fanno l'oggetto delle sue *Forschungen*, dal *Diritto pubblico e penale* di Roma alla *Storia della moneta romana*, che è vera storia e non trattato di metrologia o numismatica; dall'edizione de' *Fasti* e delle epigrafi latine a quella del *Corpus iuris* e del *Codex Theodosianus*, che è l'ultimo suo lavoro; dall'edizione dei frammenti di Liciniano a quella dell'autobiografia di Giovanni Bembo, delle lettere di Cassiodoro o del *Liber Pontificalis* si nota conforme sicurezza e unità di metodo, che signoreggia la materia diversa, ne discute l'intimo valore, ne trae quella sintesi, di cui solo la mente sua fu capace. Ordinando le iscrizioni, insieme coll'Henzen, col De Rossi, col Ritschel, l'impulso personale suo non si nasconde. Collaborando col Marquardt al *Nuovo Manuale dell'antichità romane*, non crede di far cosa irreverente verso del Becker; che chiama suo maestro ed onora. Al De Rossi, che gli comunicava le sue *Inscriptiones Christianae*, non si peritò di soggiungere: « Io ne avrei tratto una sintesi diversa ». Quando fu scoperto recentemente il frammento della più antica epigrafe di Roma negli scavi del Foro, convenne che all'analisi resta ancora il campo aperto. All'Italia che già fu grande, e

a quella che accenna a risollevarsi non solo nel campo politico, ma in quello degli studi, fu benevolo pur non risparmiando censure. E l'ironia sua voleva essere stimolo, non segno di spregio. Alla verità si mantenne sempre coraggiosamente devoto, sebbene osservando talvolta l'andamento della vita, fosse tratto ad esclamare con sarcasmo: *mundus vult decipi*. Ma non concluse mai: *decipiatur*. La R. Società romana di storia patria saluta con riverente ossequio la grande memoria di lui, che impresse orma luminosa e duratura nel campo di tutte le storiche discipline; e registra come lutto della patria, quello in cui il pensiero ancor giovane, di Teodoro Mommsen, all'ottantesimosesto anno d'età, con sventura invidiabile cessò insieme e dal lavoro e dalla vita.

O. T.

ATTI DELLA SOCIETÀ

Seduta del 14 febbraio 1903.

Sono presenti i soci U. Balzani, *presidente*; V. Capobianchi, V. Federici, A. Monaci, G. Navone, M. Rosi, P. Savignoni, G. Tomassetti, O. Tommasini, I. Giorgi, *segretario*.

Il socio Ernesto Monaci si scusa di non potere intervenire.

Si dà lettura del verbale della seduta precedente, che è approvato.

Il Presidente presenta alla Società il bilancio consuntivo per l'anno 1902 e il preventivo per l'anno 1903. Letta dal Segretario la relazione e il parere dei sindacatori Rosi e Savignoni che ne propongono l'approvazione, i bilanci sono approvati.

A sindacatori per i bilanci prossimi sono confermati gli stessi soci Rosi e Savignoni.

Per la proposta elezione di nuovi soci, il Segretario legge il verbale dello spoglio delle schede, dopo il quale, procedendosi alla votazione per scrutinio, riescono eletti i signori Luigi Schiaparelli e Pietro Egidi.

Il Presidente comunica un telegramma del Ministro della pubblica istruzione, il quale invita la Società a volere aderire al Congresso di scienze storiche che deve aver luogo in Roma nell'aprile del 1903. La Società aveva l'anno precedente deliberato di astenersi, ma data l'importanza e il

carattere ufficiale che ha assunto ora il Congresso, è d'avviso che sia il caso di aderire all'invito del Ministro.

La Società approva.

Il PRESIDENTE comunica che, secondo l'incarico ricevuto, egli ha avuto l'onore di rappresentare la Società alle cerimonie del terzo centenario della fondazione della Biblioteca Bodleiana in Oxford.

La seduta è tolta alle ore cinque pomeridiane.

Seduta del 1° giugno 1903.

Sono presenti i soci U. BALZANI, *presidente*; P. EGIDI, P. FEDELE, V. FEDERICI, C. MAES, A. MONACI, M. ROSI, P. SAVIGNONI, I. GIORGI, *segretario*.

Il socio TOMMASINI si scusa di non poter intervenire.

Il PRESIDENTE comunica che ha avuto l'onore di presentare il volume XXV dell'*Archivio* a S. M. il Re, il quale si è degnato esternargli il suo compiacimento per i lavori della Società.

Legge quindi la seguente relazione:

« Egregi Colleghi,

« Il secondo fascicolo del venticinquesimo volume dell'*Archivio* è comparso, come voi sapete, con molto ritardo per motivi indipendenti dalla volontà del Consiglio direttivo. Ad evitare che il ritardo attuale influisca sull'avvenire, il Consiglio ha deliberato di presentare intero a fin d'anno il volume ventesimosesto, rimettendo così senz'altro al più presto possibile nel suo corso regolare il periodo della pubblicazione.

« I lavori che compongono il volume pubblicato credo che vi saranno sembrati pregevoli. Ricordo tra essi quello dello Schiaparelli sopra alcuni documenti dei *Magistri aedificiorum Urbis*, quello del Ramundo intorno al tempo in cui

visse Commodiano, quello dell'Antonelli sulle vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia dalla traslazione della Sede alla restaurazione dell'Albornoz, e quello del Giorgi sul trattato di pace e d'alleanza del 1165-1166 tra Roma e Genova. Inoltre si è condotta a termine la pubblicazione dell'*Iter Italicum* del Buchellius a cura del van Langeraad e del Lanciani, il Tomassetti ha continuato il suo lavoro sulla Campagna romana, il Fedele la pubblicazione delle carte di Santa Maria Nova e lo Schiaparelli di quelle dell'archivio Capitolare di San Pietro.

« Nel volume ventesimosesto di cui si è incominciata la stampa, oltre le continuazioni dei lavori dei soci Tomassetti e Fedele, e del signor Antonelli, il socio Capobianchi pubblicherà uno studio sulla libra di Carlomagno, il signor abbate Sol ne pubblicherà un altro sull'azione del cardinale Eugenio Simonetta al concilio di Trento, il socio Egidi prenderà in esame l'archivio di Soriano. Altri studi pubblicheranno il conte Piccolomini sulla famiglia di Pio III, e il socio Fedele sopra una chiesa del Palatino e un giudicato di Cola di Rienzo.

« Il primo decennio dei lavori della nostra Società fu riassunto in certo modo dall'indice dei primi dieci volumi dell'*Archivio*. Vi presento ora l'indice del rimanente *Archivio* fino a tutto il volume venticinquesimo, e mi faccio interprete vostro esprimendo tutta la riconoscenza della Società al collega Tommasini che ha voluto generosamente commemorare il giubileo della nostra vita sociale provvedendo per intero alle spese di questa pubblicazione.

« I lavori dei due nuovi alunni della scuola storica saranno ancora principalmente rivolti alla esplorazione di archivi, e io spero che il Consiglio direttivo, in una delle prossime riunioni, potrà darvi conto soddisfacente dell'opera loro.

« Ai lavori dell'Istituto Storico Italiano la nostra Società ha contribuito con la pubblicazione in due volumi del *Chronicon Farfense*, di cui mi è caro presentarvi oggi un primo

esemplare. Il socio Egidi intanto ha preparato la raccolta dei Necrologi della provincia romana, e io credo che l'Istituto, il quale ne aveva approvata in massima l'idea, potrà approvarne e iniziarne la stampa fra pochi mesi, come anche spero che entro breve termine il socio Savignoni potrà aver preparata la edizione del Diario romano di Antonio di Pietro a cui da tempo egli attende, e che il socio Federici potrà presentare alla stampa il manoscritto della cronaca del monastero Vulternense che fin dai suoi primi inizi, per gli antichi legami con Farfa, si rannoda alla storia della provincia romana. Così la Società nostra contribuendo operosamente all'impresa nazionale dell'Istituto Storico Italiano, dimostra coi fatti che l'azione delle Società storiche italiane non si rallenta, ma prosegue indefessa con quella austera modestia che viene ad esse da un sentimento elevato della dignità della scienza ».

Il socio Monaci propone che il Presidente esprima al socio Tommasini tutta la riconoscenza della Società per avere così generosamente provveduto alla compilazione e alla stampa dell'*Indice dell'Archivio*.

La proposta è approvata all'unanimità.

Messa quindi ai voti la relazione del Presidente è approvata.

Si procede quindi alla elezione del Consiglio direttivo.

A scrutinio segreto rimangono eletti:

A presidente Ugo Balzani con otto voti, riportando un voto Oreste Tommasini.

A consiglieri Ernesto Monaci e Oreste Tommasini con otto voti, riportando ciascuno un voto i soci M. Rosi e P. Fedele.

A tesoriere Giulio Navone con nove voti.

Il presidente Balzani è confermato nell'ufficio di delegato presso l'Istituto Storico Italiano.

La seduta è tolta alle ore sei pomeridiane.

BIBLIOGRAFIA

Prof. **Bruto Amante** e **Romolo Bianchi**, *Memorie storiche e statutarie del ducato, della contea e dell'episcopato di Fondi in Campania.* — Roma, Löscher, 1903, pp. 480.

Fondi posta al confine di due regioni le quali a cominciare dal medio evo, cioè dal tempo che l'antica Campania si spezzò in due parti ben distinte, fino al 1860, ebbero vicende storiche così diverse, meritava l'onore di una storia. Poichè i pochi cenni che il dott. Giovanni Sotis pubblicò nel 1838 intorno alla sua patria (*Cenno storico della città di Fondi*, Napoli, Fibreno, 1838, pp. 58), quantunque scritti con accuratezza e dottrina rara negli eruditi locali, erano insufficienti ad illustrare le vicende di una città che dalla sua stessa posizione geografica trae nella storia un'importanza non piccola. Recentemente sono state pubblicate due storie di Fondi, l'una del signor Giovanni Conte-Colino (*Storia di Fondi*, Napoli, Giannini, 1902, pp. 411), l'altra dei signori Amante e Bianchi. Rimandando per la prima a quanto già brevemente ne dissi io stesso nell'*Archivio storico per le province Napoletane* (vol. XXVIII, fasc. I, p. 233 sg.), intendo qui di occuparmi solo della seconda che ha, senza dubbio, in confronto di quella il merito di essere scritta con più sano criterio e con una ben più ampia preparazione.

Dichiaro subito che il lavoro dei signori Amante e Bianchi, fra le storie municipali pubblicate di recente in Italia, mi pare una delle più felicemente riuscite. Nè immeritate sono le lodi che all'Amante ed al Bianchi dettero la *Rivista storica italiana* (1903, vol. II, fasc. III, p. 296: rec. di C. Manfroni) e l'*Archivio storico italiano* (1903, XXXI, 514: rec. di M. Rosi). Tuttavia mancheremmo al nostro dovere di recensore, se, riassumendo l'opera degli egregi autori, non si notassero qua e là alcune inesattezze che certo scompariranno in una prossima edizione.

L'opera è divisa in quattro parti. Tratta la prima della topografia antica del territorio Fondano, delle popolazioni che l'abitarono e dei

ricordi epigrafici e monumentali. Belle pagine queste nelle quali gli autori ci conducono per la *Regina viarum* a traverso l'agro Fondano. Quanti bei ricordi dell'età classica! Ecco il *saltus Fundanus* donde i Romani mossero per chiudere con la cavalleria ad Annibale il passo dell'Appia. Ecco le rovine della silenziosa Amicle, i cui abitatori, secondo la leggenda, sarebbero stati messi in fuga dai serpenti: quindi il *lacus Amyclanus* e Sperlonga, pendula sul mare, con la grotta di Tiberio. In mezzo alla pianura è la quadrata Fondi con avanzi di mura antichissime, con una delle porte sull'alto della quale grandeggia ancora un'iscrizione romana. Attraversata dall'Appia, Fondi doveva trarre da questa grande via di comunicazione notevoli vantaggi; e bella e ricca città doveva essere con tempî dedicati a Giove e ad Ercole. Alla via Appia si riunivano altre vie per le quali potevano affluire i prodotti del fertile suolo, dalle cui vigne si spremeva il cecubo, delizia delle cene Oraziane.

È però un vero peccato che gli autori in questa rapida corsa a traverso il territorio Fondano abbiano creduto opportuno fidarsi talvolta di una guida mal sicura, del Pratilli (*Della Via Appia*, Napoli, 1745). Ora questi fu, per ticchio di novità, uno dei più grandi falsari che abbiano deturpato la storia della Campania. Alterò, si foggiò iscrizioni senza ritegno, come fu dimostrato nell'opera, pur non ignota agli autori, del Gesualdo « qui praeclare de arte nostra meruit quod Pratillum presso « pede secutus fraudes eius acerrime exagitavit et explosit » (cf. Mommsen, *C. I. L.* X, 603). Accade quindi che l'interesse destatoci con la descrizione dell'agro Fondano, vien talvolta diminuito dalla poca fiducia che abbiamo nella guida della quale essi qua e là si valgono. Per citare un esempio, le due iscrizioni dedicate a *Iovi Fundano* e ad *Herculi Invicto* (pp. 14, 15), riportate, l'una dal Gudio, l'altra dal Pratilli, furono giudicate false dal Mommsen (*C. I. L.* X, 838*, 845*). E qualche iscrizione intorno alla cui autenticità non cade dubbio, per averla voluta derivare da fonti secondarie, anzichè dal *Corpus* del Mommsen, non è qui riportata esattamente. Si confronti per es. il testo dell'epigrafe che sormonta la porta romana di Fondi, com'è riferito dai nostri (p. 13) con X, 6239. Altre iscrizioni che pure dovettero essere osservate direttamente dagli autori, le troviamo riportate in maniera diversa dal *Corpus*, e poichè essi non lo citano, non sappiamo a chi dar ragione. Così l'epigrafe ancora esistente nel grande muro reticolato sulla via Appia a sinistra di chi da Fondi muove verso Itri, dalla quale gli autori argomentano l'esistenza, in quel posto, di un tempio d'Iside (p. 16), appare nel *Corpus* in forma ben diversa (X, 6280). Nè la cosa è di poca importanza; perchè, se veramente colà si legga V·V·A·R·R·O·N·I·A·N·V·S· P·I·F·C·, potrà anche interpretarsi

Pontifex Isidis faciendum curavit, come gli autori suppongono, o *publica impensa faciendum curavit*, come suggerì il Borsari; ma se invece, come leggiamo nel Mommsen, colà si dica P· P· F· C·, allora la sigla P· P· dovrà risolversi in P(*rimi*)P(*ilaris*), ed al tempio d'Iside verrebbero a cedere le fondamenta. Qualche altra osservazione, per brevità tralascio. Soltanto mi si permetta di notare come parlandosi delle rovine Amiclane, par che si dubiti dell'esistenza nella Laconia di una città di nome Amicle. Ora una città di questo nome esisteva realmente a sud-est di Sparta, in una ridente posizione, con un santuario in onore di Apollo (cf. A. Forbiger, *Handbuch der alten Geographie von Europa*, 1877, p. 684): ed il ritrovarne il nome sul lido Fondano non è senza importanza per lo studio delle relazioni antichissime fra questa parte della Campania e la Grecia.

Le prime popolazioni che abitarono l'agro Fondano erano Ausonie, ed Ausonio od Aurunco era tutto il territorio che dall'antica Cales si estendeva a Terracina (IV secolo). La capitale di questa regione, ricordata da Livio, è fissata dagli autori, seguendo il Gesualdo, nella contrada *Campo delle vigne* presso la terra delle Fratte. Credo per altro più probabile l'opinione del Beloch (*Campanien*, 1890, p. 3) il quale afferma: « die Identität von Ausona und Suessa Aurunca kann « nicht zweifelhaft sein ».

La seconda parte del volume è dedicata alla storia politica della città, e si apre con una bibliografia delle opere di cui si sono serviti gli autori, e con un regesto di documenti che furono loro comunicati dall'archivio di Montecassino. Essi non pretendevano certo di dare una bibliografia completa; ma, per esempio, accanto ai regesti dello Jaffè avremmo voluto citati anche quei del Potthast ed i *Regesta imperii* del Böhmer che contengono alcune notizie su Fondi delle quali in questo volume non si è fatto tesoro. Quanto ai documenti Cassinesi, citati per inediti, è sfuggito agli autori come taluno fra di essi fu pubblicato dal Gattola, e recentemente dagli editori del *Codex Caietanus*.

Premessi questi cenni bibliografici e diplomatici, si viene a parlare con la dovuta sobrietà della condizione di Fondi, nell'epoca repubblicana ed imperiale. Fondi ebbe proprie magistrature: gli *aediles*, i *quinquennales*, gli *interreges* (questi ultimi due non ricordati nel volume) sono testimoniati dalle iscrizioni. Così troviamo ricordato un *quaestor alimentorum* e per le cose sacre gli *augures* (anche di questi si tace nel libro). Il *senatus* è ricordato più volte nelle epigrafi fondane; non possiamo però convenire con gli egregi autori nello spiegare le sigle EX S·C·F· per « ex senat. consul. Fund. » (p. 47); dove invece, come è noto, deve leggersi « ex senatus consultu faciendum », seguíto da *locaverunt* o *curaverunt* o da altra simile parola. Ed a proposito delle

magistrature fondane avremmo desiderato che gli autori si fossero meglio giovati del passo della v satira del lib. I, dove Orazio ci narra che, dopo di aver lasciato lo « impositum saxis late candentibus Anxur », passa per Fondi ove è accolto dal pretore *Aufidius Luscus*. La maliziosa risata del poeta per lo sciocco orgoglio dello scribacchino e la sua pretesta ed il suo laticlavio, è ancor fresca e squillante, e si propaga fino a noi. Ora da questo passo di Orazio potrebbe dedursi l'esistenza in Fondi della pretura. Vero è che il Mommsen (cf. *Trimalchios Heimath und Grabschrift* in *Hermes*, 1878, XIII, 113) pensa che la denominazione di pretore sia stata data ad Aufidius, con sottil punta d'ironia, da Orazio. Ma a Formia, quantunque il Mommsen lo neghi (loc. cit.), vi era la pretura, ricordata esplicitamente da Cicerone (*De imp. Cn. Pompei*, 12, 33): nè quindi è improbabile che anche a Fondi vi fosse una simile magistratura.

Gli autori accennano agli uomini illustri dell'antichità che ebbero relazione con Fondi. Mi sia permesso di riempire qualche lacuna. Dal Pratilli essi riportano un'iscrizione (e questa è autentica) nella quale si fa ricordo di un « L. Aurelius Apolaustus pantomimus Memfius » che « Mercurio invicto votum solvit » (*C. I. L.* X, 6219): nè altro aggiungono. L. A. Apolausto fu un celebre mimo dell'antichità. Nella vita di Vero (8, 10) si legge: « habuit [Verus] et Agrippam histrio- « nem cui cognomentum erat Memfii, quem et ipsum e Syria veluti « tropaeum Parthicum adduxerat, quem Apolaustum nominavit ». Fu fatto uccidere da Comodo, ed è ricordato da Ateneo: forse è lo stesso di cui si fa ricordo nelle *Notizie degli scavi*, 1890, p. 41. (Cf. *C. I. L.* IX, 344). In onore di Domizia Paolina, sorella dell'imperatore Adriano, i Fondani posero un'iscrizione (*C. I. L.* X, 6220). Il Tampio Flaviano di un'epigrafe fondana (*C. I. L.* X, 6225) è più volte ricordato nelle istorie di Tacito (II, 82; III, 4, 10; V, 26). Ed il « C. Valerius C. F. Triarius » dell'iscrizione X, 6242 sarà forse il legato di Lucullo nella guerra Mitridatica (cf. *Bulletin de corresp. hellénique*, 1887, p. 265), o piuttosto l'amico di Cicerone che perì durante la guerra civile (cf. *De fin.* 1, 5, 13; *Brut.* 76, 265; *Ad Att.* 12, 28, 3), oppure un figlio dell'amico del grande oratore romano? Ecco un elegante problema che, senza dubbio, gli autori della *Storia di Fondi* risolveranno in una prossima edizione. Dall'onomastico del De Wit vediamo citati parecchi *Fundanii*; manca però tra questi « T. Fundanius Vitrasius Pollio » creato « salius Palatinus » nel 170, figlio di « T. Pomponius Proculus Vitrasius Pollio », console la seconda volta nel 176. Essi appartenevano probabilmente alla famiglia di quei Vitrasii Pollioni, dell'ordine equestre, di cui un Caio « procu- « rator... Claudio Caesari lapidem porphyritem ex Aegypto advexit » (cf. Plin. *Hist. nat.* 36, 57).

Alla caduta dell'impero si presenta per la storia di Fondi un periodo intralciato ed oscuro, data la penuria o la contraddizione dei documenti. Durante la dominazione bizantina, i Greci vi avrebbero posto nel 565 un duca ed un giudice dipendenti dal ducato di Roma. Questa notizia sarebbe assai importante, perchè servirebbe a dimostrare che nel dividersi della Campania in due parti, di cui una si raggruppò intorno a Roma, l'altra intorno a Napoli, Fondi sarebbe stata compresa nella prima. Ma la notizia non risale a fonti antiche, ed io in questo non sono disposto a concedere troppa fede al Cayro, lo storico d'Aquino, citato dagli autori. Durante l'invasione dei Longobardi Fondi sentì la pressura dei nemici tanto che « ob cladem hostilitatis », come scrive Gregorio Magno, gli abitanti l'abbandonarono ed il profugo suo vescovo dovè recarsi a Terracina. Con giuste argomentazioni sostengono gli autori che Fondi rimase indipendente dai Longobardi, quantunque siano proclivi ad ammettere una sovranità nominale di questi popoli nel territorio Fondano che lo stato delle fonti non ci permette di affermare con sicurezza.

Per parecchio tempo la storia di Fondi tace. Quando il buio comincia a rischiararsi, si offre all'indagine dello storico un grave problema. A chi appartenne politicamente Fondi dal principio del VII alla fine del IX secolo? Per risolverlo gli autori esaminano le condizioni di tutte le terre che formarono più tardi il ducato di Gaeta. Traetto apparteneva ai pontefici, mentre Fondi, essi dicono, secondo ogni probabilità, solo al tempo di Giovanni VIII, che la donò agl'ipati di Gaeta, venne nel dominio della Chiesa (p. 63). Ciò non mi par verisimile. Sappiamo che la Chiesa fin da età antica possedeva un « patrimonium » nel territorio Fondano, come anche nel territorio dell'antica Minturno; e gli studi del Fabre hanno dimostrato come da questi possessi patrimoniali si sia a poco a poco sviluppato un vero e proprio potere politico. Ora questa trasformazione era già da lungo tempo avvenuta, quando Giovanni VIII salì al pontificato; e se i nostri autori non esitano ad ammettere ciò per Traetto, non v'è ragione plausibile perchè si neghi per Fondi. Essi poi non dubitano di affermare che anche Gaeta dovè essere in possesso della Chiesa, mostrandosi di opinione diversa a quella da me manifestata in uno studio sulle relazioni fra Giovanni VIII ed il ducato di Gaeta. « Considerando il tempo che precede Giovanni VIII », essi dicono, « non ci pare si possa escludere del tutto un vincolo di « dipendenza dovuto a cause non ben chiare » ; e narrano che fin dal 730 Gregorio II avrebbe inviato Anatolio I de' conti Tuscolani a Gaeta « ad oggetto di opporre uno strenuo guerriero alle minaccianti orde « barbaresche » (p. 61). Se non che questa spedizione di Anatolio I è una fiaba sgorgata dalla mente non sterile di singolari fantasie dell'ab. Co-

stantino Gaetani, nel suo commento alla Vita di Gelasio II; nè a darle credibilità gioverebbe addurre il fatto che il Muratori ed altri vi prestarono fede. In una comunicazione da me fatta alla R. Società romana di storia patria (XXIII, 301), che mi riserbo di svolgere più ampiamente altrove, dimostrai che la notizia data dal Gaetani è destituita di qualsiasi fondamento. Il Gaetani infatti cita a sostegno della sua tesi il *Liber censuum*, nel quale della pretesa spedizione di Anatolio a Gaeta non v' ha traccia. Vero è che gli editori del *Codex Caietanus* argomentarono la probabile esistenza di un Anatolio, signore di Fondi, da un documento del 787 (?) (cf. *Codex Caietanus* I, 1); ma dire come quel documento sia stato male datato e male interpretato, è cosa che richiederebbe qui troppo lungo discorso: lo farò dunque altrove.

Sulla scorta del Balan al quale viene in questo volume attribuita un' autorità che non tutti forse vorranno riconoscergli, gli autori si fanno a narrare le varie vicende delle invasioni saraceniche nella Campania e le trattative di Giovanni VIII per scacciarne i Saraceni e la battaglia del Garigliano, quantunque non sempre questi avvenimenti abbiano con la storia di Fondi una stretta relazione. È singolare il fatto che gli autori pongano la battaglia del Garigliano nel 916, citando un mio lavoro dove mi sono adoprato a dimostrare che quella data non è esatta. Certo queste pagine sarebbero riuscite di maggiore interesse, se, oltre del Balan, si fossero valsi gli autori di opere più recenti e più autorevoli (cf. per es. su Giovanni VIII l'opera di A. Lapôtre, e per ciò che riguarda le condizioni di questa parte della Campania fino a Giovanni VIII l'acuto studio di J. Gay, *L'état pontifical, les Byzantins et les Lombards sur le littoral Campanien d'Adrien I à Jean VIII*).

Ma, non ostante i difetti ai quali abbiamo accennato, dobbiamo giudicare questa parte del lavoro, per le difficoltà superate, assai buona. E bisogna anche pensare che il libro dei signori Amante e Bianchi si rivolge particolarmente al pubblico della regione Campana: da ciò si spiega come gli autori s' indugino talvolta su cose che parrebbero soverchie, e si soffermino, per es., più che non convenga, a parlare della falsità della donazione Costantiniana.

Il terzo capitolo dell'opera è dedicato a *Fondi durante il suo ducato,* difficile argomento che i signori Amante e Bianchi hanno avuto primi il merito di affrontare, mentre gli storici precedenti di Fondi avevano preferito tacerne. Certo non sono definitive tutte le conclusioni degli egregi autori, i quali però dichiarano che « per quanto frutto « di accurate indagini, esse non possono avere che un valore appros- « simativo ». Ma l'esame particolareggiato di quelle conclusioni ci porterebbe troppo lungi; onde mi limiterò ad un'osservazione generale. Nel loro studio gli autori, piuttosto che fondarsi sempre e direttamente

sui numerosi documenti contenuti nel *Codex diplomaticus Caietanus*, preferiscono talvolta ricorrere a fonti, utili senza dubbio, ma d'importanza affatto secondaria. Preziosa per altro è la serie cronologica comunicata loro dalle carte del cassinese P. Quandel, il quale aveva per la storia di queste regioni una grande competenza.

Col dominio della casa dell'Aquila incomincia per Fondi un nuovo periodo storico, non privo anche questo di difficoltà che gli autori riescono a ben superare, non ostante che sia loro sfuggita qualche opera recente insieme con alcune notizie che si sarebbero potute trarre dai Regesti pontifici (cf. per es. Potthast, nn. 9008, 22327, 22459. Per i *Regesta imperii* dal 1198 al 1279 vedi l'indice. Cf. anche il regesto di Gregorio IX pubblicato dall'École de France, I, 1081; e le schede del Garampi nell'archivio Vaticano).

Il matrimonio di Giovanna dell'Aquila con Loffredo Gaetani ridusse Fondi nel dominio di questa famiglia, che lo tenne fino alla discesa di Carlo VIII. La storia della casa Gaetani nelle sue relazioni con Fondi viene narrata con accuratezza: è però da rammaricarsi che anche gli autori, come molti altri, non siano riusciti a penetrare nell'archivio Gaetani, tesoro nascosto che speriamo sia presto svelato agli studiosi. Le figure dei vari conti Gaetani balzano vive dal libro dei signori Amante e Bianchi (1); i quali avrebbero potuto darci dell'atteggiamento dei conti Fondani durante il grande scisma che mosse da Fondi, una dipintura forse più completa, se avessero fatto uso dell'opera fondamentale di Noël Valois. Nè per i conti Gaetani erano da trascurare i documenti dell'archivio Colonna di cui già pubblicò un prezioso regesto il prof. Tomassetti (cf. *Documenti feudali* in *Studi e documenti di storia e diritto*, XIX, 310).

Dalla casa Gaetani passò il dominio di Fondi alla casa Colonna, poichè con diploma del 1504 Ferdinando il Cattolico cedè a Prospero Colonna, insieme con altre terre, Fondi in compenso dei servigi resigli durante le discordie e le guerre fra Spagnuoli e Francesi nell'Italia meridionale. Figlio di Prospero fu Vespasiano che condusse in sposa la bellissima Giulia Gonzaga, intorno alla quale Bruto Amante pubblicò già un pregevole studio. Ai Colonna seguirono, nel dominio di

(1) Il prof. V. De Bartholomaeis pubblicò fra le sue *Rime antiche Senesi* (in *Miscellanea di letteratura del m. e.* I, edita dalla Società Filologica Romana, Roma, 1902, p. 18) una bellissima ballata politica composta forse da Simone di Neri di Ranieri Cittadini contro un *Conte Loffredo del Conte Benedetto Gaetani d'Anagni, podestà di Siena l'anno 1321*. Questa attribuzione dovuta a Celso Cittadini, dal cui manoscritto furono tratte le rime, non è esatta, perchè Loffredo fu figlio di Pietro Gaetani, conte di Caserta, e podestà di Siena fu, in quel tempo, Benedetto, fratello di Loffredo. Cf. G. Tommasi, *Delle istorie di Siena*, Venezia, 1631, II, 212.

Fondi, i Carafa, i Mansfeldt ed i Di Sangro, finchè anche quella regione non fu avvolta nel turbine della Rivoluzione francese.

La storia di Fondi dalla Rivoluzione francese all'unificazione del regno d'Italia che insieme con lo studio sulla storia ecclesiastica di Fondi e la biografia di Enrico Amante, C. De Meis e F. De Sanctis, comprende più della metà del volume, è stata curata da B. Amante (1). Egli giovandosi dei ricordi personali e delle carte di famiglia (E. Amante, padre dello scrittore, fu gran parte degli avvenimenti che qui si narrano) ci ha dato un quadro, a mio parere, felicissimo della vita municipale Fondana in relazione alle grandi vicende storiche per le quali fu abbattuta la mala signoria borbonica, e l'ultimo lembo del regno fu riunito all'Italia. Altri han notato come il capitolo dedicato ad E. Amante ed ai suoi amici, con la sua eccessiva estensione, rompa l'armonia generale dell'opera; ma non esitiamo a far nostro il giudizio di C. Manfroni il quale pur « notando che quelle biografie avrebbero dovuto trovar posto in un lavoro a parte », giudica quel capitolo « veramente attraentissimo, ricco di notizie importanti e nuove, « monumento degno dei tre illustri amici che alla patria ed alla scienza « dedicarono la loro vita operosissima ».

La storia ecclesiastica di Fondi è trattata dagli egregi autori con molta ampiezza e diligente ricerca delle fonti: qualche menda non può diminuire il merito dello studio accurato. Si attribuisce, per esempio, ai Longobardi la diffusione del culto a san Michele nella parte settentrionale della Campania. Ora il territorio di Fondi e di Gaeta fu e rimase bizantino fino alla conquista Normanna. E d'altra parte se è vero che il culto dell'Arcangelo, il cui tipo misto di leggende orientali e di paganesimo nordico era tale da accontentare il sentimento e la fantasia dei Longobardi, fu presso di questi molto diffuso (cf. E. Gothein, *Die Cullurentwicklung Süd-Italiens*, 1896, p. 76 sgg.), non minore diffusione esso ebbe presso i Bizantini. E con ragione il Diehl (*Études sur l'administration byzantine*, 1888, p. 264 sg.) adduce come prova della diffusione dell'ellenismo nell' Italia bizantina la diffusione del culto dell'arcangelo Michele. Nel territorio Fondano l'ellenismo si affermava in particolar modo anche nella chiesa di S. Saba, della quale ci è serbata memoria nelle carte medievali (*Codex Caietanus*, I, 1).

Lo studio delle relazioni fra Tommaso d'Aquino e Fondi è ben condotto; ma si poteva forse trarre maggiore utilità dalle recenti pubblicazioni di F. Scandone che dànno notizie non solo di Fondi, ma anche del castello le cui grige mura dominano tuttora la pittoresca vallata d'Itri.

(1) F. Amante ha pubblicato recentemente anche un ampio e pregevolissimo studio su Fra Diavolo, con nuovi documenti.

Un'ultima osservazione. Nella serie dei vescovi gli autori, seguendo l'Ughelli, pongono nei primi anni del VII secolo un vescovo di nome Mariano il quale sarebbe stato successore del vescovo Agnello, ricordato nelle lettere di Gregorio Magno. Ma l'Ughelli è qui caduto in errore. Un vescovo di nome Mariano, se mai esistè in Fondi, deve esser posto alla fine del III secolo. Di lui è fatto ricordo negli atti di san Mauro (perchè non narrarcene la bella leggenda?) (1). Ora secondo la redazione Fondana di questi atti, dei quali un brano fu pubblicato negli *Analecta Bollandiana*, il vescovo Mariano viveva ai tempi di san Mauro; e la passione di questo è posta nel 22 novembre dell'anno 286.

L'opera che abbiamo esaminata, non ostante alcuni lievi difetti, è un felicissimo saggio di storia locale. I signori Amante e Bianchi, accingendosi a scriverla, non si erano dissimulati le difficoltà del lavoro: per buona fortuna non se ne sono lasciati sgomentare. E chi risparmierà le lodi, mentre fra i molti che si affannano nelle minute e pazienti analisi, sì pochi osano ampi e complessi lavori di sintesi storica?

P. FEDELE.

A. Moschetti. *Il museo Civico di Padova.* — Padova, Prosperini, 1903, in-4, pp. 176.

Col titolo *Il museo Civico di Padova* A. Moschetti, direttore di quel museo, in occasione del Congresso storico internazionale di Roma (aprile MCMIII) ha pubblicato un volume ricchissimo di illustrazioni: facsimili di manoscritti e di diplomi, riproduzioni di bronzi, di medaglie, di quadri. Con questa pubblicazione, resa possibile dalla spontanea contribuzione di generosi cittadini di Padova, il Moschetti intese di dimostrare agli studiosi il valore del museo Civico di Padova per le sue preziose rarità bibliografiche, storiche, artistiche, archeologiche, numismatiche, e di esporne i recenti ordinamenti. Il museo risulta dall'unione della *Biblioteca*, degli *Archivi*, delle *Raccolte artistiche* e del *Museo Bottacin.*

Della *Biblioteca* le prime raccolte risalgono al 1839 quando Girolamo Polcastro legò ad essa i più che quattromila volumi di classici

(1) Questa leggenda si svolge non solo a Fondi, ma anche a Parenzo nell'Istria e perfino in Bretagna, a Saint-Benoît-sur-Loire. Cf. *Saints d'Istrie et de Dalmatie* in *Analecta Bollandiana*, 1899, p. 370. Un codice, contenente gli atti di san Mauro, è presso D. Pio Fiore di Fondi il quale ha gentilmente consentito che io lo studiassi. Per la bibliografia sulla leggenda di san Mauro cf. *Bibliotheca Hagiographica Latina*, Bruxelles, 1901-1902, p. 846.

greci e latini. Per opera di Andrea Gloria furono riuniti nel 1821 alla biblioteca gli archivî demaniali dei conventi, delle fraglie, e delle altre corporazioni religiose; nel 1851 gli archivî degli estimi (1418–1797), gli archivî giudiziarî civili e criminali (1352–1800) e nel 1853 l'archivio dell'Università della lana; nel 1856 la raccolta bibliografica Padovana di Antonio Piazza e nel 1854 circa dugento quadri provenienti dalle corporazioni religiose soppresse. Tutto questo materiale fu nel 1858 riordinato e prese il nome di *museo Civico*. Da questo momento in poi le nobili famiglie di Padova fanno a gara nell'arricchirlo con doni preziosi. Fra questi notevole la quadreria di Leonardo Capodilista (1864). Oltre queste notizie di carattere e di interesse generali il Moschetti esamina le singole collezioni: ed illustra così della *Biblioteca* i legati Piazza e De Visiani; le raccolte di manoscritti ed incunaboli, di autografi, la raccolta Femminile donata dal Ferri, la Dantesca, Petrarchesca e Cominiana del legato Palesa; degli *Archivî* la costituzione e gli ordinamenti, i varî documenti distinti per uffici e per magistrature, quelli delle corporazioni soppresse, di enti particolari e di privati; delle *Raccolte artistiche, archeologiche e varie* la pinacoteca che possiede 1914 dipinti, 926 disegni originali, 17799 incisioni e stampe; i bronzi ed altri metalli, una collezione cioè di 355 pezzi fra statuine, vasi battenti, piatti, croci, campane, orologi, scatole, astucci, pesi di statere, utensili varî; le terracotte e i marmi, gli abiti, stoffe, merletti, cuoi.

Del *Museo Bottacin* in questo stesso volume (p. 139 sgg.) v'ha una illustrazione del conservatore Luigi Rizzoli iunior. Il museo Bottacin conserva soltanto parte della collezione di Nicola Bottacin donata al municipio di Padova nel 1865. A questa si aggiunsero nel 1870 la collezione d'arte scultoria e pittorica, insieme con monete e libri di numismatica donati dallo stesso Bottacin e da altri. Presentemente il museo Bottacin comprende una *Raccolta messicana* formata di oggetti fittili della civiltà degli Aztechi, una collezione di *Oggetti archeologici*, una di *Acquarelli*, di *Plastica*, d'*Arte moderna* e di *Numismatica*. Quest'ultima ha avuto recentemente una illustrazione speciale per cura dello stesso Luigi Rizzoli (*I sigilli del museo Bottacin di Padova*, secc. XIII-XVI) il quale venne pubblicandola prima nel *Bullettino del museo Civico di Padova* (1899–1903) e poi la riunì in volume (stab. della Soc. Cooper. tipogr., Padova, 1903). Il libro del Rizzoli ci dà notizie molto utili intorno alla raccolta sfragistica di quel museo. Essa contiene 666 sigilli dei quali 13 del sec. XIII, 68 del XIV, 36 del XV, 46 del XVI e gli altri tutti posteriori. Essi sono distinti in serie Veneta (68), Padovana (366), Italiana (161), Napoleonica (56) e dell'Indipendenza Italiana (16). L'autore si arresta per ora a descriverci diligentemente i sigilli dei secoli XIII-XVI dando di ognuno la leggenda, la interpretazione del campo del sigillo,

la misura e le notizie storiche che ha potuto rintracciare. Con la illustrazione sono unite quattordici tavole zincografiche, incise dalla ditta Bolo e Miola, che riproducono 163 dei 175 sigilli descritti nel volume. Peccato che essi siano ritratti direttamente dal *tiparium* senza l'intermediario di un calco a gesso e le immagini siano riuscite capovolte. È questo un inconveniente che l'autore, continuando il lavoro, può evitare. Intanto non possiamo tacere il compiacimento di vedere iniziate anche in Italia pubblicazioni simili di sfragistica: disciplina così poco coltivata finora e pure così importante per gli studî del medio evo.

V. Federici.

R. Archivio di Stato in Lucca. *Regesti.* Vol. I. *Pergamene del Diplomatico.* Parte I (dall'anno DCCXC all'anno MLXXXI). — Lucca, Marchi, 1903, pp. XXXVI-206, in-8.

Salvatore Bongi dedicò quasi tutta la sua lunga vita a riordinare e, direi quasi, ad instituire, l'Archivio di Stato in Lucca. Frutto del lavoro suo e di pochi collaboratori, dei quali vive ancora il modesto e valentissimo Adolfo Lippi, è l'*Inventario generale*, pubblicato in quattro grossi volumi e tanto utile, non solo per conoscere quali gruppi di carte conservi l'Archivio, ma anche per acquistare un' idea abbastanza esatta delle istituzioni a cui le carte appartennero; avendo il Bongi raccolte in brevi periodi notizie preziose di storia lucchese. Luigi Fumi, succeduto al Bongi nel 1901, trovò già raccolte alcune migliaia di schede, che dovevano servire per i regesti dell'archivio cosiddetto Diplomatico, ricco di pergamene assai antiche, e si mise di buona lena al lavoro.

I regesti delle pergamene più antiche (dall'anno 790 al 1081) si contengono nel volume di cui ora trattiamo e furono compilati dal dottor Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi sotto la direzione del Fumi. Questi premette opportune annotazioni per istabilire il principio dell' indizione adottata a Lucca al 1° settembre, contrariamente a ciò che avevano creduto altri appoggiati all'uso di vicine città, o a qualche data evidentemente non giusta.

Segue la relazione del dottor Degli Azzi al direttore, la quale illustra i documenti privati lucchesi che formano la maggior parte (279 su 307) di quelli fin qui esaminati. Essa, per l'accuratezza con cui è preparata e per le osservazioni che contiene, può riuscire utile anche per studiare carte d' altre parti d' Italia, e forse meriterebbe

maggiori lodi se non si fermasse troppo a dar notizie d' indole più o meno generale, che si possono trarre da altre opere spesso qui citate, talvolta senza assoluta necessità.

Il regesto dei 307 documenti è preceduto da una tavola, che indica la data per anno, indizione, mese e giorno, la natura e il rogatario di ogni atto, omettendo di rado qualcuna di queste indicazioni quando non sia stato possibile determinarla. Chiude il volume un indice completo di persone e di luoghi, un glossarietto ed una tavola colla provenienza delle carte comprese nel regesto.

Questo è contenuto in 172 pagine e compilato con criteri che ci sembrano giusti e che così riassume il Degli Azzi a p. XXV: «Circa «al metodo seguito nella compilazione del regesto mi attenni alle «istruzioni da lei, signor direttore, impartitemi di fare ampio luogo «alle formule del protocollo iniziale e finale, riportandoli testualmente «per molte carte (fino al n. 139 inclusive), e limitandoli poi alle sole «soscrizioni, quando il riprodursi fedele e costante della stessa di«zione e l'epoca meno remota potevano dispensare da una forse su«perflua ripetizione. Circa al testo, oltre al riferire colla massima «precisione consentita dalla brevità la *narratio* e la *dispositio*, cercai «porre in rilievo tutte quelle formule e quei particolari che in qualche «modo potessero riuscire vantaggiosi ad uno studio giuridico del do«cumento lombardo-toscano. E a questo fine talora riferii le anno«tazioni dorsali, quando non fossero, come sono per la maggior parte, «insignificanti od errate, ma servissero a lumeggiare o la storia della «carta, o il contenuto di essa». Cerca pure di mettere in evidenza «quelle forme che accennano al sorgere ed allo svilupparsi del vol«gare», e pubblica per intero, a causa della loro particolare importanza, alcuni atti pontifici ancora inediti. Di ogni documento fa una breve storia; dice se è autentico o copia, se inedito o pubblicato (e in questo caso indica l'editore), ci fa sapere in qual luogo fu rogato, e, quando vi trovi qualcosa di notevole, parla pure della grafia e della pergamena, offrendo così allo studioso utili notizie per meglio valutare i documenti sotto diversi aspetti considerati. Per la diligenza e sano criterio qui usato si correggono date errate, si pongono in vista brani importanti per la storia locale, specialmente della lingua &c., cosicchè il lettore si accorge che non ha da fare con persone convinte d' avere il solo ufficio di custodire carte antiche.

Quanto all'essersi fermata la pubblicazione al 1081, forse non tutti saranno d'accordo con Luigi Fumi nell'ammettere che in quest' anno finisca a Lucca il periodo precomunale chiuso dal celebre diploma di Enrico IV dato il 23 giugno 1081 per garantire a Lucca certi diritti. Si potrebbe forse osservare che, come lo stesso dotto direttore rico-

nosce, l'autonomia comunale lucchese è anteriore, se vogliamo chiamar comune ogni città che goda di fatto qualche istituzione comunale; è posteriore, se esigiamo parecchie istituzioni, sia pur limitandoci alle principali. Noi inclineremmo verso questa seconda opinione, che è sostenuta finora da autorevoli cultori di storia lucchese.

Ma tutto questo ha secondaria importanza. Invece è molto importante che la pubblicazione continui con questi criteri e con una certa sollecitudine. Siamo sicuri che gli studiosi faranno buon viso a simili pubblicazioni, che non solo mostrano quali tesori l'archivio lucchese possa ancora offrire agli storici, ma prova pure come il nuovo direttore e i suoi collaboratori sentano il valore dell'opera iniziata da Salvatore Bongi e dai dotti ritenuta meritevole di ogni lode.

M. Rosi.

Mélanges Paul Fabre. Études d'histoire du moyen-âge. — Paris, Alphonse Picard et fils, éditeurs, 1902, pp. 498.

Pochi han lasciato una così larga eredità di affetti come Paul Fabre. Chi lo rammenta qui in Roma, dove egli era già stato la prima volta dal 1882 al 1886, membro dell'École de France, quando vi ritornò, dopo tristi giorni, a domandare a questa grande consolatrice conforto ai suoi dolori, e lo ricorda curvo sui manoscritti della biblioteca e dell'archivio Vaticano, non può più dimenticare la grazia del suo sguardo, cui un'ombra di tristezza rendeva ancor più dolce e penetrante. Amici e discepoli riuniti ora da un sentimento di gentile pietà, han pensato di deporre sulla tomba che chiudeva, a soli quaranta anni, il maestro e l'amico, il più bel segno del loro affetto con la raccolta di scritti che porta il nome di Paul Fabre. L. Duchesne, G. Monod, L. Delisle, F. Novati, H. Bresslau e molti altri dei più illustri scrittori di Francia, Germania ed Italia han contribuito a rendere questa miscellanea monumento di dottrina e di pietà degno del Fabre. Lo spazio e l'indole di questo *Archivio* non ci consentono di parlare, come si converrebbe, di tutte le memorie contenute nella splendida raccolta: ci limitiamo quindi a far breve cenno di quelle che possono avere per noi un particolare interesse.

Apre il volume, a mo' di prefazione, uno studio di G. Digard intorno all'opera storica di Paul Fabre: sono poche e belle pagine dettate dall'affetto, alle quali segue la bibliografia delle opere pubblicate dal Fabre. Questi davvero in pochi anni «complevit tempora

« multa », poichè scrisse circa quaranta fra opere e dissertazioni pubblicate in riviste storiche; ed in tutte, riguardanti la maggior parte la storia della Chiesa e d' Italia, sono manifeste quelle preziose qualità storiche che il Fabre aveva derivato in sè dal grande maestro, Fustel de Coulanges.

Quegli che ora prosegue l'edizione del *Liber censuum*, pia eredità dell' amico, pubblica in questa raccolta uno studio sulle sedi episcopali della Calabria (*Les évêchés de Calabre*, p. 1 sgg.), uno di quegli studi, quali ne suol fare il Duchesne, precisi ed eleganti come una dimostrazione Euclidea. Il più antico documento delle chiese della Calabria è una lettera di papa Innocenzo (402-417): altre notizie scarse e frammentarie si ricavano dalle sottoscrizioni conciliari e dalle lettere di papa Pelagio. Più abbondanti sono le testimonianze che ci offrono le lettere di Gregorio Magno, le quali ci dipingono le chiese del *Bruttium* prostrate nella desolazione; ma sembra che all'impeto della conquista longobarda seguisse verso la fine del VI secolo un periodo di calma relativa che permise all' organizzazione ecclesiastica di ricostituirsi. Il patrimonio della Chiesa Romana nel *Bruttium* è ricordato la prima volta ai tempi di Pelagio I: il notaio Pietro ed il suddiacono Sabino ne furono rettori durante il pontificato di Gregorio Magno. Nel VII secolo avviene nel *Bruttium* una grande trasformazione: una forte corrente emigratrice di popoli d'Oriente, determinata forse dalle invasioni saraceniche nelle province orientali dell' impero, si volge verso l' estremità meridionale d' Italia, rinnovandone la popolazione ed il linguaggio; ed i Calabri diventano greci. Al concilio Romano del 649 sono rappresentate ancora quasi tutte le sedi episcopali di cui conosciamo l' esistenza dalle lettere di Gregorio Magno, tranne quelle di Cosenza, Nicotera e Myria, l' ultima delle quali sembra essere definitivamente scomparsa, mentre un nuovo vescovato era sorto a Tropea. La grande lotta delle immagini determina un nuovo orientamento nelle diocesi della Calabria. Confiscati i patrimoni ecclesiastici dell' Italia meridionale, il vescovo di Roma vede a poco a poco diminuire la sua autorità in quella regione i cui vescovi vengono attratti nell' orbita del patriarca di Costantinopoli, nè più si recano a Roma per farsi consacrare o per assistere ai concili. D' ora in poi fonti principali per la storia ecclesiastica della Calabria sono le sottoscrizioni delle sinodi bizantine e particolarmente la *Diatyposis* di Leone il Saggio, la quale presenta per la Calabria le due province metropolitane di Reggio e di Santa Severina, fondata questa dall' autorità bizantina, insieme con le sedi episcopali di Umbriatico e di Cerenzia nel massiccio boscoso della Sila, mentre un nuovo vescovo veniva nominato sulla costa, ad Isola. La provincia di Reggio comprendeva tutti i vescovati del tempo di Gre-

gorio Magno, eccetto quelli di Carina e di Myria definitivamente scomparsi. Al posto dell' antica Tempsa il cui vescovo sembra essersi trasferito a Paterno, sorgono le due sedi episcopali di Amantea e di Nicastro. Il vescovo di Thurii rivive in quello di Rossano. Altri vescovati furono fondati nel X ed XI secolo; ma la storia ecclesiastica della Calabria è molto oscura per i tempi che precedettero la conquista Normanna, la quale portò con sè nuovi mutamenti. Dalla fine del XII secolo alla Rivoluzione francese la costituzione ecclesiastica della Calabria rimase immutata. Il concordato del 1818 soppresse alcuni vescovati; e vien fatto di domandarsi perchè oggi si tardi a sopprimere altre sedi episcopali della Calabria delle quali, per esempio, quelle di Bova e di Cotrone, non hanno che 12 000 abitanti.

Un passo di Paolo Orosio porge a G. Monod l' occasione di fare un' acuta ed elegante lezione di critica di testo (*Sur un passage de Paul Orose*, p. 16 sgg.). Nel cap. 40 del lib. VII delle *Historiarum adversus paganos libri septem*, dopo di aver trattato della presa di Roma, Paolo Orosio parla della invasione fatta nella Gallia dagli Alani, dai Vandali e da altri popoli i quali, apertisi di viva forza la via verso il Reno, schiacciarono i Galli, alleati dei Romani, sulla riva destra di quel fiume, e di là si spinsero fino ai Pirenei. Il passo dell' opera Orosiana, la quale per parecchi secoli fu la fonte alla quale attinsero i cronisti medievali, fu più e più volte trascritto. Ma se le *Historiae adversus paganos* non ci fossero pervenute, sarebbe ben difficile discernere la verità fra le alterazioni via via subite dal passo Orosiano; il quale, a traverso le copie del medio evo ed i commenti dei moderni, ci dà una bella lezione « de sage scepticisme historique ».

Émile Chatelain descrive alcuni *Fragments de Grégoire le Grand en semi-onciale* (p. 35 sgg.) che furono già indicati, senza però rilevarne l'attribuzione, da L. Delisle. Essi risalgono forse al VII secolo e quindi ad un tempo assai vicino all' epoca di Gregorio. Paleograficamente e per la critica del testo delle omelie Gregoriane sono di molta importanza.

La memoria di G. Blondel (*Étude sur les droits régaliens et la constitution de Roncaglia*, p. 236 sgg.) riguarda le tendenze della costituzione *de Regalibus* promulgata da Federico Barbarossa nel 1158. L' imperatore volle trarre tutto il profitto dagli studi del diritto romano rifiorenti in Italia per rafforzare l' indebolita autorità imperiale. Ma, secondo il Blondel, la costituzione di Roncaglia è poggiata solo apparentemente sul diritto romano, non ostante che alcuni passi di essa siano derivati quasi alla lettera dalle Istituzioni e dal Codice Giustinianeo. In realtà si fecero passare come applicazioni del giure romano diritti che i sovrani germanici richiedevano già da secoli. D' origine

germanica sarebbero la maggior parte dei diritti rivendicati a Roncaglia, come per esempio il diritto di nominare i magistrati comunali, mentre dai principî romani non era ammessa se non l' elezione. Ma, a nostro parere, le acute osservazioni dell' autore non bastano forse a riprovare la tesi di coloro che sostengono essere la costituzione di Roncaglia fondata realmente sul diritto romano. A quel modo che i rinnovati studi dell' antico diritto nelle università medievali non potevano mutare le nuove relazioni giuridiche che si erano via via formate a traverso il medio evo, così, per necessità di cose, la costituzione di Roncaglia non poteva contenere soltanto delle pure applicazioni dei principî romani, prescindendo dalle reali condizioni giuridiche del tempo. Tuttavia non possiamo negare che la costituzione *de Regalibus* ebbe un carattere equivoco, e ciò spiega la crisi che scoppiò dopo il 1158 ed il rapido mutarsi dei sentimenti nell' animo delle popolazioni lombarde.

Negli *Studi e documenti di storia e diritto* (vol. VII) l' Istituto Austriaco pubblicò una serie di documenti di notevole importanza per la storia ecclesiastica e civile di Roma, tratti dall' archivio Vaticano. Il doc. XXX di questa raccolta ha richiamato l' attenzione di G. Digard (*La fin de la seigneurie de Tusculum*, p. 293 sgg.). Si tratta della convenzione fra Raino del *Tusculum* da una parte, i Frangipane ed il papa dall' altra intorno a Terracina ed al territorio Tuscolano. Gli editori austriaci credettero il documento a un dipresso del 1185, e lo giudicarono in ogni modo posteriore ad Alessandro III. In esso si legge: « Hec conventio facta est inter domnum C[encium] Fraiapanem et « domnum R[ainonem] de Tussculano. Domnus namque C[encius] « dedit Roccam que vocatur de Papa ad tenendum domno Iohanni de « Supino, hoc pacto ut *quondam* domnus papa Alexander faciet privi- « legium domno Rainoni de Tussculano de Terracina cum suis teni- « mentis et de tenimento Sancti Felicis, et de Insula cum suis teni- « mentis et de Cercegio cum suis tenimentis hinc (a) usque ad festum « secundum sancte Marie de agusto, et si hoc non perficietur hinc usque « ad predictum festum ut superius dictum est, domnus Iohannes de « Supino restituam Roccam domno Rainoni, eo salvo quod in quo- « quamque tempore privilegium perficietur, Rocca restituatur domno « Cinthio ». Parrebbe dunque che la convenzione fosse conchiusa quando Alessandro « quondam domnus papa » era morto. Già il Tomassetti notò (*Studi e documenti*, VIII, 230) una delle gravi difficoltà inerenti alla data del 1185, essendo questa posteriore di quindici anni alla rinunzia del Tuscolo fatta da Raino in favore del papa, che noi conosciamo per l'atto

(a) *Gli editori leggono* huc; *ma nel testo da me confrontato è* hnc *che deve senza dubbio correggersi in* hinc

del 1170 agosto 8, inserito da Bosone nella Vita di Alessandro III; onde l' egregio professore fu indotto a pensare che nella convenzione del 1185 non si trattasse già del Tuscolo, ma soltanto di beni nel territorio Tuscolano. Ma altre difficoltà rampollano dal contesto del trattato. Rainone e Cencio si giurano assistenza e reciproca sicurezza nelle persone e nei beni « usque ad finem scismatis »; e perciò il documento dovrebbe essere anteriore non solo alla morte di Alessandro III, ma alla pace stessa di Venezia (1177). Come mettere d' accordo questi dati così opposti? G. Digard si è rivolto ad un amico perchè esaminasse novamente la pergamena dell' archivio Vaticano che contiene la convenzione; il risultato di questo esame, pel quale il Digard si giovò anche di un calco eseguito sulla pergamena, è così riferito: « L' abréviation qui a « été résolue par *quondam* se compose de deux lettres, une *n* et une « autre lettre qui peut être lue *q*, mais qui correspond aussi à la forme « de l'*i* majuscule un peu bouclé au sommet avec une haste se pro- « longeant au-dessous de la ligne. Suivant nous il faut lire *inde* et non « *quondam* ». Poichè il documento Vaticano giovava ad alcuni miei studi dei quali renderò conto in uno dei prossimi fascicoli di questo *Archivio*, ho voluto esaminare direttamente il passo controverso, e, se non m' inganno, il risultato del mio esame è alquanto più sicuro di quello del Digard. Non v' ha dubbio che l' abbreviazione la quale fu interpretata per *quondam* sia formata da un *q* e da un *n* sormontate da un trattolino orizzontale; ed è perciò da rifiutarsi assolutamente l' ipotesi che ivi possa leggersi *inde*. Nelle carte romane di quel tempo, che io sappia, la forma della lettera *i*, anche maiuscola, è molto diversa da quella che il Digard descrive. Ciò per altro non vuol dire che l' abbreviazione debba interpretarsi come fecero gli editori dell' Istituto Austriaco. Nelle pergamene del XII secolo la stessa abbreviazione è adoperata usualmente a significare la parola *quando*; ed io credo che in tal modo debba leggersi nel passo controverso del documento, il quale, soltanto così, acquista il suo senso logico. In vero, Cencio Frangipane si era obbligato a far rilasciare da Alessandro III in favore di Rainone del Tuscolo un privilegio di locazione di Terracina ed altre terre: « faciemus « tibi de hac re fieri privilegium ». Ora Cencio affidava a Giovanni di Supino la Rocca di Papa in pegno finchè il papa non avesse rilasciato a Rainone il privilegio per Terracina. Se questo privilegio non fosse stato rilasciato prima della seconda festa di santa Maria di agosto, Giovanni di Supino avrebbe consegnato la Rocca di Papa a Rainone. Ma « quando papa faciet privilegium », allora « Rocca restituatur « domno Cinthio ». Sgombrato così, come io penso, il terreno dalla non lieve difficoltà, sono pienamente d' accordo con l' autore intorno alla data della convenzione che deve essere posta nel luglio del 1170,

e mi compiaccio di segnalare agli studiosi le belle pagine nelle quali il Digard chiarisce con tanto acume un punto così importante della storia di Roma, come quello che si riferisce alla fine della signoria Tusculana. Soltanto mi sia permesso di sottoporre un dubbio all'egregio scrittore. Egli parla della convenzione fra Rainone ed i Frangipane come realmente conchiusa. Ora il testo del trattato conservatoci nella pergamena dell'archivio Vaticano non può certamente essere considerato come il testo definitivo della convenzione. Esso è privo delle formole diplomatiche: vi mancano le sottoscrizioni dei testimoni e la *completio* indispensabile del notaio. Al più può essere considerato come un abbozzo della convenzione che non sappiamo se sia stata realmente stipulata. L'accenno che ne troviamo nella Vita di Alessandro III (*Lib. Pont.* II, 422), è troppo vago ed indeterminato: ed il precipitarsi degli avvenimenti dopo che Rainone passò alla parte imperiale, indurrebbe a pensare che la convenzione tra i Frangipane ed il signore del Tuscolo non fu mai effettivamente conchiusa. È soltanto un dubbio che esprimiamo, non essendo qui il luogo di trattare distesamente la questione.

Esaminando il vol. 19 degli *Introitus et exitus* dell' archivio Vaticano, J. P. Kirsch (*Note sur deux fonctionnaires de la Chambre apostolique au XIVe siècle*, p. 390 sgg.) ha notato delle tracce di alcune attribuzioni giudiziarie che avrebbe avuto la Camera apostolica della quale erano note finora soltanto le competenze finanziarie. Difatti in quel volume che contiene un registro originale dei tempi di Giovanni XXII, si ha notizia di un « auditor causarum » e di un « vice-« auditor curie camere domini pape ». S' intende però che la Camera non avendo se non attribuzioni finanziarie, l' uditore della sua curia non poteva esser competente che nei processi d' indole finanziaria. Non posso però consentire con l' egregio autore nell' affermare che le notizie più antiche che ci rivelano questo funzionario della Camera apostolica, sono della prima metà del secolo XIV. Un tale officio esisteva già da molti anni. In un documento del 20 novembre 1265 compare, per esempio, un « magister Bernardus Iohannini canonicus Aga-« thensis causarum camere domini pape generalis auditor » (cf. Arch. di Stato di Roma, *Pergamene del monastero dei Ss. Cosma e Damiano*, n. 287). Un altro funzionario della curia pontificia che aveva rapporti ufficiali con la Camera apostolica era il « procurator fiscalis ». Egli non aveva attribuzioni giudiziarie; ma rappresentava la Chiesa avanti ai tribunali della curia od altrove, quando erano in giuoco i diritti temporali ecclesiastici. L' autore studia con la sua ben nota competenza in tali questioni quali fossero le relazioni fra la Camera apostolica ed il procuratore del fisco, desumendole, per quanto era possibile, dalle poche e frammentarie notizie che se ne hanno finora.

E. Jordan studia le conseguenze del fallimento della grande banca di Siena fondata intorno al 1250 da Orlando e Bonifazio Buonsignori (*La faillite des Buonsignori*, p. 416 sgg.). I pontefici nelle questioni finanziarie come nelle questioni politiche davano prova di una grande tenacia, nè ammettevano alcuna prescrizione ai diritti della santa Sede. Così, dopo alcuni anni dal fallimento dei Buonsignori, Clemente VI ordinò un' inchiesta per stabilire l' ammontare dei crediti della società dei Buonsignori verso la Camera apostolica. Il processo verbale di tale inchiesta è conservato nell' archivio Vaticano. Da esso trae l' autore alcuni passi tra i quali sono particolarmente importanti dei brani di lettere in volgare del sec. XIII che possono ravvicinarsi a quei già pubblicati dal Paoli e dal Piccolomini.

Alla storia dell' arte si riferiscono tre memorie di É. Bertaux, A. Pératé, E. Müntz. Il primo studia il monumento sepolcrale di Enrico VII a Pisa (*Le mausolée de l'empereur Henri VII à Pise*, p. 365 sgg.), aggiungendo nuove osservazioni a quanto già ne disse il Supino. Il secondo (*Un Triomphe de la Mort*, p. 436 sgg.) attribuisce a Pietro Lorenzetti un *Trionfo della Morte* nell' Accademia di belle arti di Siena, che è forse una delle più belle e compiute allegorie religiose concepite dall' arte del medio evo. Il Müntz – chi avrebbe immaginato che sì presto ei dovesse seguire l' amico P. Fabre nella tomba? – tratta in un prezioso articolo dei primi storici dei musaici romani (*Les premiers historiques des mosaïques romaines*, p. 478 sgg.): assai utile nel lavoro del Müntz è l' indice dei disegni contenuti nella raccolta di Cassiano del Pozzo, oggi ornamento della biblioteca del castello reale di Windsor.

Diamo infine il titolo di alcune altre monografie contenute in questa magnifica miscellanea in onore di P. Fabre. H. OMONT, *Trois diplômes Carolingiens*, p. 65 sgg.; É. BOURGEOIS, *L'assemblée de Mersen*, p. 72 sgg.; J. DE LA TOUR, *Les colonies agricoles et l'occupation des terres désertes à l'époque Carolingienne*, p. 146 sgg.; F. NOVATI, *Un poème inconnu de Gautier de Châtillon*, p. 265 sgg.; E. von OTTENTHAL, *L'administration du Frioul sous les patriarches d'Aquilée*, p. 303 sgg.; S. BERGER, *Une bible française copiée en Italie*, p. 353 sgg.; P. DE NOLHAC, *Un nouveau manuscrit de la bibliothèque de Petrarque*, p. 446 sgg.; G. KURTH, *De la nationalité des comtes Francs au VIe siècle*, p. 23 sgg.; C. ENLART, *De l'influence germanique dans les premiers monuments gothiques du nord de la France*, p. 258 sgg.; G. DE MANTEYER, *La suite de la chronique d'Uzerche* (1320–1373).

P. FEDELE.

R. Marcucci, *Francesco Maria I della Rovere*, parte I (1490-1527) — Senigallia, Puccini e Massa, 1903, in-8, pp. x-202.

Tra gli enfatici elogi di G. B. Leoni e il severo giudizio del Guicciardini, gli studiosi s'appigliarono piuttosto al secondo, e seguendo lo storico fiorentino pensarono che Francesco Maria I della Rovere avesse gravi responsabilità nei tristissimi eventi del suo tempo. Comunemente egli vien detto o inetto o debole o anche traditore. Il Marcucci esamina il valore della opinione volgata, rischiarando uomini e fatti con luce nuova, la quale fa scaturire soprattutto dalla testimonianza dei copiosissimi documenti urbinati, accolti nell'Archivio di Stato fiorentino, fin'ora non utilizzati da alcuno. E la figura del duca ne esce con fisonomia nuova, che, se non ha troppi lineamenti comuni con quella disegnata dal panegirista, non meno si discosta dall'effigie dipinta dallo storico. Poche le qualità belle. Onestà, non comune ai capitani del suo tempo, nel servire chi lo avesse assoldato, vita regolata, tenerezza per la moglie e pei figli: per contro carattere collerico, duro e guidato in ogni suo atto solo dal materiale interesse. Ma con le nuove testimonianze integrate le altre notizie e specialmente quelle date dal Sanuto per le campagne che il duca condusse come capitano generale di Venezia, non gli si può negare una capacità strategica e tattica di prim'ordine. Se egli non riuscì quasi mai, fu in molta parte perchè i suoi piani di guerra troppo spesso furono impediti o storpiati da chi voleva condurre l'esercito da lontano, senza conoscenze tecniche, e preoccupato da pensieri e da prevenzioni tutt'altro che militari, ovvero anche dall'inerzia o dall'imperizia di chi doveva eseguirli; ma soprattutto perchè le condizioni della milizia italiana ai suoi tempi, formata di elementi raccogliticci, venuti d'ogni parte col solo desiderio di saccheggiare, pronta ogni giorno a dissolversi appena la paga tardasse, o a passare al nemico che offrisse soldo più lauto, non permetteva una pronta e risoluta azione tattica. Il Marcucci prova lucidamente, se non m'inganno, che più volte quello che fu attribuito alla viltà del capitano, era invece causato dalla sfiducia che egli aveva delle sue truppe, o dalla irresolutezza del Senato veneto, o dalla mancanza del denaro. Il sacco di Roma per esempio avrebbe potuto evitarsi, se gli Svizzeri al soldo di Francesco Maria non avessero fatto perdere giorni preziosi, rifiutando di muoversi se non fossero pagati fino all'ultimo. — Lo studio del Marcucci abbraccerà tutta la vita di Francesco Maria. Questa prima parte si ferma all'anno 1527 e cioè giunge fino a tutta la campagna che

ebbe termine col miserando sacco di Roma. Non la seguirò in tutti i particolari; accennerò i luoghi che credo abbiano maggiore interesse pei lettori dell'*Archivio* e dove l'autore giunge a conclusioni diverse dalle ordinarie. Gli studi del Gozzadini avevano portato qualche luce sulle ragioni che potevano aver spinto il della Rovere a macchiarsi del sangue del card. Francesco Alidosi. Il Marcucci rintracciò il processo fatto al duca per questa uccisione, dal quale risulta che l'Alidosi aveva tradito il papa e il suo capitan generale, dando Bologna in man dei Francesi. Della perdita Giulio II fece carico al nipote per insinuazioni del cardinale, nè valsero a quello le discolpe. Di qui l'ira che gli fece correre la mano allo stocco, quando a Ravenna s'incontrò col Giuda calunniatore. Degne di nota le pagine che mostrano il «ladroneggio d'Urbino» compito da Leone X contro Francesco Maria; quelle che parlano delle trattative fatte da questo con l'imperatore per averne aiuto; quelle della brillante riconquista dello Stato, morto che fu Leone; quelle che narrano la campagna lombarda del 1524-1525, e specialmente quelle che giustificano la ritirata, contro l'opinione di tutti ordinata dal duca di sotto le mura di Milano, che a Giovanni dalle Bande nere parve una fuga vergognosa. Ma soprattutto interessano la storia di Roma il decimo e l'undecimo capitolo (pp. 147-180) i quali si riferiscono all'azione di Francesco Maria e dell'esercito da lui comandato, con autorità più nominale che effettiva, contro le bande del Frundsberg e le truppe del Borbone. Non aver impedito loro di giungere sino alla città eterna, non averne fatto neppure un tentativo, se si eccettui quello sfortunato di Giovanni Medici a Governolo, fu sempre il più grave rimprovero che si rivolgesse al duca d'Urbino, tanto più severamente e con persuasione tanto maggiore, in quanto per primo glielo aveva fatto il suo compagno di comando Francesco Guicciardini. Ma esaminati spassionatamente i fatti, come ci vengono narrati specialmente dalle fonti raccolte dal Sanuto, si scorge che in realtà prima causa dell'insuccesso (oltre le ragioni generali che valgono per ogni campagna di quell'età), fu l'egoismo sospettoso di ciascuno degli alleati e più specialmente quello del Senato veneto, giustificato del resto dal contegno subdolo e irresoluto di Clemente VII, che trattava col nemico, mentre chiedeva istantemente soccorso da Venezia; egoismo pel quale l'azione del capitano generale era intralciata e interrotta dal volere del Senato, pensoso solo di salvare il suo territorio e di non rischiare il suo esercito. A questo si aggiunga la deficenza di sicure informazioni sull'intenzione del nemico, che, appunto per le trattative che si vociferava corressero tra Clemente e Carlo, si riteneva dovesse riversarsi su Firenze, invece che su Roma; si aggiunga la poca o nessuna deferenza dei capitani in sott'ordine verso il capitano generale; si aggiunga la

eterna mancanza di denaro; si aggiunga la penuria dei viveri, l'inclemenza della stagione, e si comprenderà l'ingiustizia di riversare ogni colpa sul della Rovere, che sempre, fin dall'inizio della campagna, aveva lamentato la deficenza delle truppe, e pel numero e per la qualità, e da questa era stato spinto ad adottare un piano di difesa prudentissimo, quale del resto conveniva al modo di concepire la guerra che egli aveva. Lo studio del Marcucci, che ha pregi rari di eleganza e chiarezza nella forma, si sforza di mettere in rilievo tutte queste circostanze, che s'unirono con la intrinseca costituzione degli eserciti di quel tempo per indurre Francesco Maria ad agire come fece; e, se non m'inganno, riesce in gran parte nel suo assunto. Forse invece lascia desiderare talvolta una più completa conoscenza della non scarsa letteratura intorno alle vicende, cui il duca si trovò immischiato.

P. Egidi.

Roma sotterranea – Le pitture delle catacombe romane illustrate da **Giuseppe Wilpert**. — Roma, Desclée, Lefebvre e C. librai-editori, 1903.

I cultori delle antichità cristiane saluteranno con gioia la pubblicazione del volume di monsignor Wilpert, primo perchè esso prova che l'illustrazione della Roma sotterranea nei suoi vari aspetti non rimarrà nè abbandonata nè lungamente interrotta per la morte di G. B. de Rossi: in secondo luogo perchè prova che i continuatori dell'opera sono degni di apporre il loro nome appresso a quello del compianto maestro. Dico anzi di più: il sistema inaugurato dal Wilpert per la riproduzione e l'illustrazione dei dipinti delle catacombe romane, è così perfetto e così superiore ai vecchi metodi del Perret, del Garrucci e del de Rossi stesso, da superare ogni maggiore aspettativa dei cultori dell'arte cristiana.

L'autore non si è affidato alle impressioni individuali di un disegnatore più o meno capace di intuire il vero, ma soltanto alla certezza che solo può ispirare una riproduzione fotografica. Tali riproduzioni, per ottenere le quali è stato necessario in alcuni casi di esporre le lastre alla luce di magnesio per oltre a due ore, sono state colorite sul posto, presente l'autore, dal Tabanelli, e quindi trasferite sugli zinchi nello stabilimento Danesi col sistema così semplice e così efficace della tricromia. In tal modo si è potuta compiere nello spazio di due anni una mole di lavoro, che coi vecchi sistemi del de Rossi ne avrebbe richiesti cinquanta. Alcune di queste tavole, la 208-209, che rappre-

senta la Madonna col Bambino, la 257, busto di Cristo &c., sono di così singolare bellezza, che meriterebbero di essere incorniciate a parte. In ispecial modo il ritratto della defunta, n. 176, è stato scambiato da parecchi amici, cui lo mostravo improvvisamente, per uno di quelli dipinti sulle casse funebri del Fayoum.

L' opera consta di un volume di testo di pp. 550 con 54 incisioni, e di un volume contenente 267 tavole, delle quali 133 a colore e 134 in nero. Per le 133 a colore occorsero quasi 600 acquarelli. Alla difficoltà prodotta dal numero delle tavole si aggiunga il ritardo prodotto dall' incendio dell'officina Danesi, il quale distrusse quanto era stato già preparato nell'anno 1899. Per quanto concerne il lavoro preparatorio nelle catacombe, osserva l'autore, come molti dipinti i quali appariscono nitidi e chiari nelle tavole, erano invece negli originali talmente coperti di muffa, di macchie, d' incrostazioni e di stallattiti, che poco o nulla si discernevano, anzi di alcuni neppure sospettavasi l'esistenza. Di più, molti affreschi veduti dai primi esploratori della Roma sotterranea erano stati nuovamente sepolti dalle frane e dagli scoscendimenti, talchè anche i *fossores*, i quali di generazione in generazione hanno preso cura di quei sotterranei labirinti, avevan perduto la giusta memoria del sito. Con quanta sagacia il Wilpert abbia condotto queste esplorazioni lo dimostra il fatto delle scoperte da lui ottenute, prima delle quali quella della cripta sepolcrale di papa Damaso e della basilichetta sotterranea di Marco e Marcelliano.

Il testo reca due parti: la prima contiene le cose necessarie alla conoscenza generica delle pitture, l'altra espone ed illustra il soggetto degli affreschi. L'autore ha aggruppato questi ultimi a seconda del soggetto che rappresentano: metodo che ha il vantaggio d' illuminare e spiegare le scene meno chiare per mezzo di quelle più chiare e intelligibili. Tutte queste ricerche si aggirano sopra più che duecento monumenti dipinti, due quinti dei quali si pubblicano per la prima volta.

Il volume di testo si chiude con due appendici sinottiche di singolare importanza. La prima ci dà la cronologia dei sepolcri dipinti nelle singole catacombe (p. 495); la seconda, la cronologia di tutti i monumenti dipinti nelle catacombe romane, dall' ipogeo dei Flavii in Santa Domitilla, che è della seconda metà del primo secolo, sino alla parete della nicchia sepolcrale di santa Cecilia in S. Callisto, che è del secolo IX.

Credo non andare errato attribuendo all'opera del Wilpert il posto di onore tra quelle sulle antichità cristiane pubblicate, non importa in quale paese, dalla morte del de Rossi in poi.

R. Lanciani.

L. Duchesne, *Les évêchés d'Italie et l'invasion Lombarde.* — Extrait de *Mélanges d'archéol. et d'hist.*, Rome, XXIII, 1903.

Lo studio dell'atteggiamento che i Longobardi ebbero verso la Chiesa, si riconnette alla grande controversia intorno alle condizioni generali degl' Italiani dopo la conquista; ed è, come sembra, sottoposto alle medesime incertezze che hanno finora impedito di risolvere definitivamente uno dei problemi fondamentali della storia d' Italia nel medio evo. Il prof. A. Crivellucci pubblicò, alcuni anni fa, nei suoi *Studi storici* (voll. IV, V, VI) un' importante memoria intorno alle condizioni delle chiese italiane sotto i Longobardi (*Le chiese cattoliche e i Longobardi ariani*) nella quale dimostrò non esatto il criterio seguito dal Troya e da altri scrittori, secondo il quale i luoghi dove la costituzione ecclesiastica non appariva turbata, erano rimasti immuni dall' invasione Longobarda, dove invece le chiese non funzionavano più regolarmente, i Longobardi o vi erano stati od avevano fatto scempio di ogni cosa. Nè, secondo le conclusioni dell'illustre professore di Pisa, si potrebbe parlare di una vera persecuzione religiosa mossa alle chiese italiane dai Longobardi i quali non furono meno tolleranti nè meno prudenti dei Visigoti o dei Borgognoni nelle loro relazioni col clero cattolico di cui rispettarono la costituzione, la vita interna ed il possesso dei beni.

Il Duchesne riprende ora in esame la questione, pervenendo a conclusioni non troppo simili a quelle del Crivellucci. Il numero delle sedi episcopali in Italia anteriormente all' invasione è di circa 233, delle quali 51 nell' Italia continentale, e 182 circa nella peninsulare, ossia nelle prime sette regioni d'Augusto. Quante di queste sedi rimasero dopo la conquista? Nella Gallia Cisalpina ossia nel territorio corrispondente alla VIII, IX, X ed XI regione d'Augusto la conquista Longobarda turbò profondamente le condizioni di alcuni vescovati; ma una sola sede sembra essere del tutto scomparsa, quella di Brixellum. Ben altrimenti sarebbero andate le cose nell' Italia continentale: quivi sarebbero scomparsi circa 90 vescovati. Ora sebbene di molti fra essi manchino notizie posteriori alla fine del v secolo, il Duchesne crede che l' unica causa della loro caduta sia l' invasione Longobarda: la guerra gotica di per sè non potrebbe spiegare una così fatale ed ampia distruzione. Nè è privo d' importanza il fatto che, tolte poche ecce-

zioni, le lettere di Gregorio Magno sono dirette, per quanto riguarda l'Italia continentale, soltanto a vescovi che risiedono su terre bizantine: perchè non avrebbe egli scritto anche ai vescovi delle città Longobarde?

Possiamo noi accettare come definitive le conclusioni del Duchesne? È fuor di dubbio che per parecchi casi si hanno testimonianze dirette intorno all'influenza della conquista Longobarda sulla scomparsa di chiese vescovili: e sia ciò dovuto soltanto alle fatali vicende della guerra od all'odio dei Longobardi ariani contro gl'Italiani cattolici, questi non ebbero certo a lodarsi molto dei loro invasori. Ma non so se per tutti i casi, abusando dell'analogia o dell'argomento *a silentio* si possa addurre la medesima causa. La guerra gotica che fu sì lunga e disastrosa da stremare di uomini e di forze la popolazione italiana, non può avere determinato la scomparsa di alcuni vescovati? E come spiegare la differenza nel risultato della rigorosa statistica fatta dal Duchesne fra l'Italia peninsulare e l'Italia continentale che dovè prima subire l'impeto della conquista Longobarda? E se la scomparsa delle sedi vescovili si dovè attribuire soltanto ai Longobardi, perchè dopo la loro conversione al cattolicesimo, quelle sedi non furono per la massima parte ricostituite?

Definitive mi sembrano le conclusioni del Duchesne intorno alla perdita dei patrimoni pontifici nei territori Longobardi. Le notizie di Giovanni diacono dalle quali parrebbe si potesse dedurre l'esistenza di patrimoni anche in luoghi Longobardi, non sono esatte. Già fin dal 1877 il Grisar in un articolo della *Zeitschrift für die Katolische Theologie* aveva dimostrato come la lista dei patrimoni compilata dal diacono Giovanni più di tre secoli dopo la morte di Gregorio Magno, fosse piena di errori. Tuttavia è singolare il fatto che, mentre il grande pontefice parla così spesso di chiese e di monasteri spogliati, di sacerdoti e di cristiani uccisi, non fa mai cenno della confisca dei patrimoni che pure Paolo diacono affermò essere stati invasi dai Longobardi.

Del resto *lis nondum finita est.* Nell'ultimo fascicolo degli *Studi storici* il Crivellucci accennando al lavoro del Duchesne, si propone di ritornare sulla questione. La quale trattata con tanta dottrina da due storici così insigni, farà certo un notevole passo verso la sua soluzione, per modo che ne verranno meglio chiarite le condizioni del popolo italiano sotto i Longobardi.

P. Fedele.

Francesco Nitti di Vito. *Il Tesoro di S. Nicola di Bari.* — Trani, Vecchi, 1903.

Per i tipi del Vecchi di Trani (1903), il canonico Francesco Nitti di Vito discorre del *Tesoro di S. Nicola di Bari*, seguendone a passo a passo la storia dalle origini fino al 1800 sulla scorta di numerosi documenti. Il lavoro che dall'autore fu pubblicato prima a puntate nella *Napoli nobilissima* (vol. XII, fasc. II sgg.), arricchito di una fotoincisione rappresentante l'immagine di san Nicola, distingue la formazione e la dispersione del tesoro. Ad attestarne la formazione progressiva il Nitti stampa dall'originale la carta con la quale Carlo II d'Angiò (1296) dona varî oggetti alla basilica; tre inventarî del 1313, del 1326, del 1362 che rappresentano lo stato del tesoro durante la custodia dei tesorieri Rostaino, Guglielmo di Ferrara; l'inventario del 1578 eseguito d'ordine del gran priore mons. Paolo Oliva Gajetani alla presenza del conservatore Camillo Christiano; quello del 1588 eseguito per ordine del vicario capitolare dal conservatore canonico Nicola Antonio di Orlando; quello del 1591 compilato ad istanza del canonico conservatore Tommaso Landi su quello del 1588; un atto di consegna del 1642; l'inventario del 1732 compilato dal tesoriere don Saverio Effrem con l'intervento del gran priore Carafa; l'annotamento del 1735.

Ma il tesoro ebbe pure, oltre i danni inevitabili derivatigli dall'uso e dal tempo, anche molte perdite causate da vendite e permute di oggetti, ratificate da deliberazioni capitolari. Il primo atto che commenta le dispersioni è del 1347 e registra la vendita di ex voti per riedificare una casa del capitolo; uno del 1739 contiene l'elenco di ori ed argenti venduti pel valore di ducati ottomila; l'ultimo del 1660 consigliato al capitolo dall'urgenza di dover rifare il soffitto di una casa.

Spesso il tesoro subì gravi diminuzioni per le sottrazioni imposte da principi quando urgenti bisogni di Stato li costringevano a ricorrere alla preziosa raccolta: notevoli quella avvenuta sullo scorcio del secolo XV ai tempi di Ferdinando II e la spogliazione fattane nel 1799 dai Francesi. La pubblicazione del Nitti diventa, con l'edizione di tutti questi documenti, la base di uno studio più largo del tesoro di quella basilica che ci auguriamo esca presto da quel centro fecondo di studî che è diventato Bari per l'ispirazione del gran priore di S. Niccolò, Oderisio Piscicelli-Taeggi.

V. Federici.

John Pollock, *The Popish Plot. A Study in the history of the reign of Charles II.* — London, Duckworth and Co, 1903, pp. XIX-419, in-8.

La restaurazione della monarchia in Inghilterra parve in principio che dovesse portare al trionfo quasi assoluto della Corona e della Chiesa anglicana; ma presto si ebbero segni di tendenze opposte colla nomina di un Ministero parlamentare, e qualche anno dopo colle simpatie mostrate da Carlo II verso Luigi XIV e verso il Cattolicesimo. Di qui crisi ministeriali e leggi destinate a conservare il primato della Chiesa anglicana e la supremazia religiosa della Corona, primato e supremazia che insieme coll'impegno di comunicarsi secondo il rito anglicano e con altri obblighi dovevano esser giurati dai funzionari civili e militari. Dal 1674 al 1679 il Ministero Danby resse con incertezza l'Inghilterra, non seppe dirigere l'opinione pubblica ostile alla Francia, nè dissipare nella maggioranza del paese la triste impressione prodotta da certe voci comunemente accolte, secondo le quali il re si era fatto cattolico come suo fratello il duca di York, per il momento erede della Corona, e padre di Maria e di Anna, assai vicine al trono, e che, sebbene educate nella religione anglicana, non si credevano aliene dal seguire le credenze paterne.

Mentre si avevano tante paure e tanto odio si nutriva contro i cattolici, Tito Oates, figlio d'un ministro anglicano, ed ora ministro egli stesso, dopo di essere stato in diverse case di gesuiti, accusò i cattolici di ordire trame contro la Chiesa anglicana e contro la vita del re, in luogo del quale essi avrebbero posto sul trono il duca di York. Lo Shaftesbury, tenace avversario del ministro Danby, anche per ragioni parlamentari, profittò delle accuse che si facevano ai cattolici, al duca di York, e in seguito perfino alla regina, e fu strumento principale delle persecuzioni che ne derivarono. Vi furono parecchie vittime e si votarono leggi assai gravi, per le quali fra altro i cattolici erano esclusi dal Parlamento e obbligati a educare i figli nella religione anglicana. Passata la bufera, morto Carlo II, sotto Giacomo II Oates fu riconosciuto spergiuro e come tale imprigionato, ma col trionfo della seconda rivoluzione riebbe la libertà, senza riuscire peraltro a riprendere un posto notevole nella vita pubblica inglese.

Di questi importanti fatti conosciuti col nome di *Popish Plot* tratta il libro che abbiamo sott'occhio. Sin dalle prime pagine si presenta la poco simpatica figura di Tito Oates che per la facilità di mutar re-

ligioni non guidato da rispettabile invito della coscienza ma da ambizione, e per il contegno tenuto nella casa paterna, nella cura delle anime e nei collegi dei gesuiti si può ritenere subito capace di tutto. Quindi riesce facile giudicare l'opera sua relativa al cosidetto complotto papista, il quale, secondo le accuse di lui, avrebbe dovuto costar la vita a Carlo II e rovesciare la Chiesa anglicana. La natura di questo complotto è studiata nel capitolo II dell'opera, capitolo molto utile per intendere l'azione del Parlamento, del Governo e del popolo inglese. E l'autore opportunamente descrive lo stato d'animo degli Inglesi dopo la restaurazione della monarchia, le relazioni di questa coi cattolici e col re di Francia Luigi XIV, e specialmente mette in luce il carattere di Coleman, che, nato da un ecclesiastico anglicano, fu convertito presto al Cattolicesimo e fece molto parlare di sè come segretario della duchessa di York. Coi gesuiti, che l'avevano educato nella sua nuova religione, egli mantenne sempre buone relazioni, e fra gli altri ebbe un'importante corrispondenza col padre Ferrier, confessore di Luigi XIV, corrispondenza che doveva giovare per colorire la grave accusa d'alto tradimento contro i cattolici d'Inghilterra.

Chiudono la prima parte del lavoro nuove notizie intorno ad Oates, di cui si esaminano specialmente le accuse fatte dinanzi al giudice Edmund Berry Godfrey, che poco dopo averlo interrogato fu rinvenuto morto nelle vicinanze di Londra.

La seconda parte dell'opera incomincia con un capitolo dedicato a Godfrey ed allo studio delle conseguenze derivate dalla sua morte, che, dato il momento in cui avveniva, giovava ad Oates per gettare il sospetto sopra i cattolici e sollevare contro di essi la folla. E presto non si risparmiarono accuse contro il duca di York ritenuto candidato dei cattolici al trono, nè contro la stessa regina, accolte dal favore del popolo e dei due rami del Parlamento. L'opera del Pollock entra ora nella sua parte più drammatica: l'arresto di Samuele Atkins, l'intervento di Bedloe, che gareggiava con Oates, le deliberazioni del Parlamento, le indagini appassionate di tutti per veder chiaro nei tanti intrighi, che allora turbavano la politica d'Inghiterra, interessano vivamente il lettore.

La terza parte è specialmente importante per le notizie relative a molti autorevoli cattolici inglesi, ai rapporti loro con i correligionari anche stranieri, ed al contegno che tenevano nel burrascoso periodo apertosi nel 1678 con dimostrazioni pubbliche e con atti di governo. Un capitolo di questa parte è dedicato a Shaftesbury, il potente rivale di Danby, l'uomo politico forse più violento nella lotta contro i cattolici, il raccoglitore più attivo delle accuse lanciate contro questi, il più vigoroso oppositore del duca di York e sostenitore del duca di

Monmouth, che, figlio naturale di re Carlo II, sembrava potesse esserne il successore.

La quarta parte studia i processi di alto tradimento, la procedura seguíta nell' istruirli, la natura delle accuse, il carattere degli accusati, che numerosi e spesso illustri caddero vittime di passioni e di errori; tutto è disposto con chiarezza, e, ci pare, anche con serenità tutt'altro che facile a conseguirsi in opere di questo genere.

In appendice si trovano alcune utili annotazioni, e nelle ultime sette pagine si rammentano fonti e studi che hanno servito a questo lavoro. Ma chi pensa all' interesse che dovevano destare nell' Europa continentale questi avvenimenti della storia d' Inghilterra, forse potrebbe desiderare una larga ricerca di fonti non inglesi. Ricordando che specialmente Luigi XIV e il papa avevano motivi e mezzi, almeno per indagare, crederà probabile che gli archivi francesi e l' archivio Vaticano possano contenere notizie interessanti. Forse l' egregio autore non ebbe modo di compiere queste ricerche fuori della sua patria, ma noi speriamo che non crederà eccessivo questo desiderio, vedendo che alle volte, come a p. 243, egli ricorda qualche relazione di nunzi, quando gli è dato di trovarla in opere pubblicate.

In ogni modo siamo lieti di riconoscere i molti pregi di questo libro, che si raccomanda sopratutto per aver messo in luce con grande imparzialità le condizioni d' animo in cui si trovava il popolo inglese al tempo del *complotto papista*, dando al mobile e perfido carattere di Oates ed alla sfrenata ambizione di Shaftesbury il posto che loro spetta nel promuovere e dirigere questo tragico avvenimento.

M. Rosi.

Aida Consorti, *Il cardinale Pompeo Colonna su documenti editi ed inediti*, con ritratto. — Roma, Consorti, 1902, in-8, pp. 126.

È un accurato lavoro, composto sulle fonti edite, corroborate da compulsazioni dell'archivio Colonna e di alcuni codici della biblioteca Vaticana, ma non porta molti nuovi contributi alla conoscenza della vita di Pompeo. Mostra invece una simpatia appassionata per l'uomo di cui tratta, simpatia che già da sè rivelerebbe nell' autrice una giovane, anche se le poche parole della prefazione non lo confessassero. E certo le qualità brillanti di questo nobile irrequieto, prode, generoso, collerico e irruente, avido di denaro sol per dissiparlo in donativi o in vita

piacevole e lussuosa, vescovo e cardinale, cui la veste talare copre la corazza, che sfida il suo sovrano e suo gerarca quando si crede toccato, che fa risuonare alle orecchie del popolo magiche parole di libertà e gli grida di tirannide ecclesiastica e nobiliare da scuotere, che ama con i sensi e con l'anima, dando vita a bastardi e a sonetti, sono tali da destare interesse e simpatia. La Consorti lo segue con amore per i cinquantatre anni che visse (1479–1532), prendendo parte a tutte le lotte che agitarono la sua famiglia, lo Stato della Chiesa e il reame di Napoli in quel tempo, e ce lo mostra difensore degli Aragonesi nel 1500, proscritto da Alessandro VI nel 1501, al seguito di Consalvo di Cordova, scudiero alla disfida di Barletta, valoroso capitano a Cerignola e al Garigliano nel 1503; poi all'improvviso, sul giaco indossata la sottana, nel 1508, a ventott'anni, vescovo di Rieti e abate di Subiaco e di Grottaferrata, ispiratore della rivoluzione di Roma del 1511 che terminò con la celebre *pax romana*, proscritto da Giulio II, alla sua morte arbitro del conclave donde uscì Leone X, cardinale nel 1517, prossimo a divenir papa nei conclavi del 1522 e del 1523, invasore di Roma nel 1526, cooperatore all'occupazione del 1527 e poi pensoso di lenirne gli effetti dolorosi e di troncarne la durata, viceré severo di Napoli nel 1530, morto, forse per veleno fattogli propinare da un marito geloso o da un papa vendicativo, il 28 agosto 1532. Ma se il racconto procede sempre spigliato e vivace, il tono quasi apologetico troppo spesso trascina l'autrice e forse le fa perdere l'esatto discernimento. Sarà, per esempio, da prendere come veramente detto quanto Paolo Giovio e Francesco Guicciardini mettono in bocca a Pompeo nel discorso che gli fan pronunziare in Campidoglio contro il governo dei papi? E se anche detto, sarà da pensare che l'amor di libertà lo dettasse o non piuttosto, che di libertà si parlasse sol per adescare il popolo e per servirsene ai propri interessi? Il vedere che Giulio II per la *pax romana*, che di quel moto fu il risultato, fece incidere una medaglia commemorativa, e che solo assai più tardi punì Pompeo, fa sorgere il dubbio che le parole dei due storici siano inesatte. E sarà da saggiare, se non mi inganno, la verità del racconto del Giovio, accettato dalla Consorti, che farebbe Giulio II per qualche tempo ignaro e della rivoluzione e della parte presavi da Pompeo. E così pure non troppo solida nè giusta mi pare la difesa fatta di Pompeo per quel che riguarda il sacco di Roma. È vero che, quando questo avvenne, la sua casa fu un asilo sicuro di quanti vi entrassero, è vero che egli pianse sui danni, cercò lenirli e porvi termine, ma è anche vero che egli aveva firmato la convenzione di Ceprano, con la quale si obbligava a ristare da ogni offesa contro il papa per otto mesi, e durante questi invece egli preparò al Borbone

vettovaglie e artiglierie, pur sapendo che con esse si doveva fare « ogni « pruova di prendere Roma ». Fatta però astrazione da questa personale impronta, il libro della Consorti è pregevole e riuscirà certo caro agli studiosi.

P. Egidi.

P. Kehr, *Papsturkunden in Rom.* — Göttingen, 1900-1903.

Con i *Nachträge zu den Römischen Berichten* pubblicati nelle *Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen* (*Philologisch-historische Klasse*, 1903, Heft 5), il prof. Kehr ha quasi condotto a termine il suo poderoso lavoro di ricerca negli archivi e nelle biblioteche romane, iniziato già nel 1900. Probabilmente, tanta qui in Roma è la ricchezza del materiale, il Kehr aggiungerà ancora qualche supplemento ai suoi *Rendiconti*; ma la parte finora pubblicata ci permette ormai un rapido sguardo sintetico sulla vasta opera compiuta.

Il Blume nel suo *Iter Italicum* diceva con ragione che gli archivi e le biblioteche romane possedevano un così ricco materiale che chiunque vi si sarebbe smarrito come in un labirinto, e che un'esplorazione compiuta di esso era tale lavoro da superare le forze umane. Il Kehr ha voluto tentare la prova; ed il risultato de' suoi studi fatto noto in cinque ben nudriti *Rendiconti* dell'Accademia di Gottinga e nel supplemento ricordato di sopra, ci permette di affermare che egli l'ha splendidamente superata. Nè soltanto è stato raggiunto lo scopo principale propostosi dal Kehr di ricercare i diplomi pontifici anteriori al 1198; ma nello stesso tempo i suoi *Rendiconti* ci offrono una guida preziosa per ogni genere di ricerca storica fra l'immenso materiale archivistico di Roma. Per questo rispetto non è neppur possibile il confronto fra l'opera del Kehr ed i precedenti lavori del Blume, del Dudik, del Bethmann e del Pflugk-Harttung. Archivi pubblici e privati, collezioni di documenti, delle quali gli stessi studiosi della storia medievale di Roma non sospettavano neppur l'esistenza, furono ricercati e descritti con una dottrina ed una cura sapiente e minuziosa; e la messe raccolta è stata tale da superare le speranze stesse del raccoglitore il quale, mentre nel 1900 si riprometteva di pubblicare soltanto due od al più tre *Rendiconti* sulle biblioteche e gli archivi di Roma, ha dovuto poi via via aggiungerne altri, senza illudersi di avere neppur oggi compiuta l'opera propria.

Poichè non mi è possibile riassumere in una recensione un lavoro come questo del Kehr, mi limiterò a riferire soltanto alcuni dati sta-

tistici i quali saranno di per sè più eloquenti di ogni parola di lode, ed a far cenno di quei documenti che si riferiscono alla storia di Roma nel medio evo.

Le biblioteche e gli archivi romani visitati e descritti dal Kehr sono più di trenta: se poi si voglia tener conto delle biblioteche particolari che sono riunite nella Vaticana, e dei vari fondi nei quali è suddiviso l'archivio Vaticano, quel numero potrebbe facilmente raddoppiarsi. Ed i diplomi pontifici inediti, anteriori al 1198, che il Kehr ha finora raccolto in Roma, superano il numero di dugentotrenta. Ai quali converrebbe aggiungere i diplomi imperiali e reali, ignoti o mal noti, che il Kehr ha indicato e dei quali ha iniziato la pubblicazione sotto il titolo di *Otia diplomatica* dove è da ammirare la dottrina ed insieme l'eleganza con la quale sono trattate le più difficili questioni, per avere un'idea esatta di un'opera che è veramente grandiosa.

Dobbiamo rinunziare, per la ristrettezza dello spazio, a dar l'indice di tutti i documenti che riguardano la storia di Roma: ne citeremo perciò soltanto alcuni.

Dall'archivio di S. Pietro in Vincoli proviene un frammento di diploma del X o della prima metà del secolo XI, contenente una conferma delle possessioni spettanti al monastero delle Sante Agnese e Costanza sulla via Nomentana. Da esso, oltre alcune notizie sulla topografia delle vie Salaria e Nomentana, apprendiamo che il monastero di S. Agnese possedeva la chiesa di S. Ciriaco «cum domibus, ortis «et puteo aquę vivę sita Romę in thermas Diocletianas». Allo stesso monastero si riferisce una bolla di Pasquale II (Laterano, 1122, maggio 11), con la quale il pontefice sostituisce ai chierici che vivevano scandalosamente nella chiesa delle Sante Agnese e Costanza, l'abbatessa Adeleita con altre monache, confermando loro i possedimenti che il monastero aveva.

Bel contributo alla storia ed alla topografia di Roma nel medio evo porge una bolla d'Innocenzo II per Alberto, prete della chiesa di S. Stefano Rotondo, datata dal Laterano 1140, ottobre 27. Essa per la sua particolare importanza richiede qui una breve illustrazione. Il Grisar, dottamente illustrando la chiesa di S. Anastasia (cf. *Analecta Romana*, p. 603 sg.), aveva argomentato da questa bolla d'Innocenzo II che nel secolo XII la chiesa di S. Stefano Rotondo sul monte Celio, sebbene abbastanza lontana da S. Anastasia, era il battistero di questa. Ma dal testo integrale del documento, pubblicato dal Kehr, si rileva apertamente come esso non si riferisca già alla chiesa del Celio, ma al piccolo tempio rotondo detto della Madre Matuta presso Ponte Rotto. (Cf. A. Valeri [Carletta], *Una chiesa rivendicata* in *Fanfulla della Domenica*, 1902, n. 27; Hülsen, *Der Rundtempel am Tiber* in *Bullettino dell' Istituto archeol. Ger-*

manico, XVII, 342). L'elegante edifizio della ripa greca, probabilmente ancor prima del 1000, era stato dedicato a santo Stefano. Restaurato nel 1475 da Sisto IV, tenne ancora il nome di quel santo, e fu chiamato anche S. Stefano delle Carrozze dalla via omonima derivante dalla *via carraria* medievale. Solo nel 1560, secondo il Lanciani (*The Ruins and Excavations of ancient Rome*, p. 118), il nome di S. Stefano fu cambiato in quello di S. Maria del Sole; e ciò avvenne probabilmente dalla iscrizione che si leggeva in giro all'interno: « Felix es sacra « Virgo Maria quia ex te ortus est sol iustitiae Christus Deus noster » (cf. l'articolo cit. del Valeri, e un articolo dello stesso Grisar nella *Civiltà Cattolica*, 1897, p. 722). Ma il documento, oltre all'importanza topografica, ha un'importanza storica grandissima: da esso apprendiamo come il tempietto di S. Stefano in occasione delle lotte per l'elezione d'Innocenzo II era stato quasi distrutto, e che i chierici di S. Maria in Cosmedin e di S. Maria in Trastevere, partigiani di Anacleto II, avevano da questo ottenuto un privilegio col quale si concedevano loro i possedimenti che appartenevano a S. Stefano. Questi possessi vengono ora riconfermati da Innocenzo ad Alberto, prete di S. Stefano, per intercessione di Pietro Latrone e di Pietro Mardone, due tra i più forti difensori del papa nelle lotte scismatiche. Fra i beni riconfermati si fa menzione di « domum unam positam iuxta Gradellas « quam tenet Iohannes Frangenspanem ». Ecco spiegata l'origine della denominazione che prese un ramo della famiglia Frangipane nel medio evo: « Fraiapanes de Gradellis ». I due genealogisti dei Frangipane, il Panvinio (*De gente Fregepania*, ms. bibl. Angelica, Fondo antico 77, c. 293) ed il Pucci (*Genealogia degl'illustrissimi signori Frangipani*, Venezia, 1621, p. 48) avevano immaginato che la denominazione « de Gradellis » derivasse da un castello di quel nome che fosse stato posseduto dai Frangipani, mentre risulta dal documento del Kehr che le *Gradelle* erano il nome di un luogo posto nei pressi della via Montanara o della Bocca della Verità. Due piccole chiese ebbero il nome « de Gradellis », S. Gregorio e S. Maria, identificata questa dal Lanciani nella chiesa di S. Maria dei Cerchi, ridotta a mascalcia nel 1886 (cf. *Storia degli scavi di Roma*, I, 90). Ma da un documento del Nerini, citato dal Hülsen (loc. cit.), la chiesa di S. Maria « de Gradellis » era posta di fronte al portico dei Gallati « domus solarata... posita in porticu Gallatorum « ante ecclesiam Sancte Marie de Gradellis ». Ora il portico dei Gallati aveva da una parte la chiesa di S. Maria Egiziaca (« S. Maria in Se- « cundicherio ») che erroneamente lo Jordan (*Top.* II, 531) suppone possa identificarsi con S. Maria « de Gradellis », e dall'altra, di fronte verso il Circo Massimo, appunto S. Maria de Gradellis, con in mezzo una « via carraria ». Non parmi dunque che si possa rifiutare l'ipotesi

che la denominazione « de Gradellis » derivi dalle gradinate del Circo Massimo, quantunque il Hülsen ingegnosamente supponga che essa derivi da una gradinata che scendeva al Tevere, e ad essa ricolleghi l'iscrizione del *C. I. L.* 31602, ritrovata alla sponda dei Pierleoni: « P. Barronius Barbaae d. cur. grados refecit ».

Alla storia della Sabina si riferisce una bolla di Adriano IV datata dal Laterano 1157, maggio 4. Essa è indirizzata « universis homi- « nibus castri Bucciniani » ai quali il pontefice concede tutto il territorio del castello diruto di Tribuco di cui vengono dati i confini. Con diploma del 1195, luglio 31, Celestino III concedeva all'arciprete ed ai chierici di S. Stefano sul monte Celio una parte delle possessioni del territorio Tuscolano « que de assensu et de voluntate senatus et populi « Romani in plena dispositione et potestate Romane Ecclesie esse noscun- « tur, sicut ex privilegio eiusdem senatus et alio instrumento exinde facto « de voluntate populi Romani evidenter apparet ». Il privilegio del senato romano al quale qui si allude, è, senza dubbio, quello tramandatoci da Cencio Camerario dell'anno 1191 (Muratori, *Antiquit. Ital.* III, 787). A questa donazione di Celestino III in favore di S. Stefano possono ricollegarsi le donazioni che egli fece nello stesso territorio Tuscolano in favore di S. Maria Nova delle quali è serbata notizia in due documenti da me pubblicati in questo fascicolo dell'*Archivio* (*Tabularium S. Mariae Novae*, nn. CLX, CLXII). Dello stesso pontefice è una bolla del 1196, febbraio 28, con la quale il monastero di S. Benedetto di Nepi è posto sotto la protezione della Sede apostolica. Il documento è importante per la ricca enumerazione dei fondi del territorio Nepesino (cf. Tomassetti in *Archivio d. R. Soc. rom. di storia patria*, V, 601). Da una bolla di Gregorio VII (Laterano, 1081, giugno 18) diretta ad Alberto, vescovo di Veroli, apprendiamo quali fossero nel secolo XI i confini della chiesa Verulana, e quali paesi ne facessero parte. Prezioso per la storia non ben nota della badia di S. Maria « de Marmossole », posta ai piedi dei monti Lepini nel territorio di Velletri, è un privilegio di Anastasio IV (Laterano, 1154, novembre 25), diretto all'abbate Aymone, col quale il monastero vien posto sotto la protezione apostolica, e gli vengono confermate le donazioni e le costituzioni largite da Ugo, vescovo di Ostia e Velletri. Una nuova conferma venne poi fatta da Adriano IV nel 1157, febbraio 9.

Le ricerche nei millecinquecento volumi dei *Regesti Vaticani* da Innocenzo II a Paolo III han formato una titanica impresa alla quale il Kehr dovette accingersi non senza un sacro sgomento, e senza speranza di far ricca messe. Ma anche le più grandi difficoltà possono avere un particolare loro incanto: ed il Kehr si pose pazientemente ad aprire volume per volume, spesso a svolgere foglio per foglio. Ma

più di ottanta nuovi documenti, inseriti nei regesti, lo hanno compensato della lunga e laboriosa ricerca. Fra di essi cito soltanto due diplomi importanti per noi: uno di Alessandro III (Anagni, 1173-6, luglio 19) con il quale si conferma l'accordo intervenuto fra le chiese di S. Eustachio e di S. Lorenzo in Damaso per i diritti sulle cappelle di S. Pantaleone, S. Sebastiano, S. Benedetto e S. Silvestro; l'altro dello stesso pontefice diretto ai signori ed al popolo di Sermoneta (Ferentino, 1175, agosto 11) per restituire i possedimenti che i signori di Acquapuzza avevan loro violentemente tolto. Alla storia di Sermoneta si riferisce anche un mandato di Gregorio IX, inserito nel regesto di Urbano V, col quale il pontefice ordina che si conchiuda la pace fra il popolo di Sermoneta ed i consoli ed il popolo di Ninfa, dopo le discordie sorte fra di essi per l'uso contrastato di alcuni possedimenti.

Alla topografia classica e medievale di Roma ci richiama un diploma di Lucio III (Velletri, 1183, aprile 28-maggio 12) per la chiesa dei Santi Apostoli, tolto dalle carte Borgiane della biblioteca Vaticana. In esso sono descritti i confini della parrocchia, noti già da un privilegio spurio di Giovanni III. L'autenticità indiscutibile del diploma di Lucio III dà ora alle indicazioni topografiche che in esso si contengono, nuova e particolare importanza: questo documento deve ormai considerarsi come una delle fonti più preziose per lo studio della topografia romana. Alla storia del feudalesimo nella provincia di Roma è utile una bolla di Lucio III per la badia di Casamari (Veroli, 1184, aprile 23). In essa si fa cenno di una convenzione di cui non conosciamo il testo, intervenuta fra il pontefice ed i signori di Monte S. Giovanni, nella quale il papa doveva loro riconoscere o confermare il dominio su parte del territorio Verulano. (Cf. J.-L. n. 15047). Da questa signoria Lucio III dichiara ora esenti Gerardo, abate di Casamari, ed i beni che il monastero possiede in Monte S. Giovanni ed in Strangolagalli.

Ben poco sappiamo intorno a Giovanni Pierleoni che successe nell'ufficio di senatore a Giovanni Capocci, probabilmente nel 1196. Una nuova e gradita testimonianza di lui ci viene ora offerta da un diploma di Celestino III diretto « nobili viro Iohanni Petri Leonis almae Urbis « illustri senatori et universo populo Romano », in favore della chiesa di S. Bartolomeo, in Roma. Il documento però, non originale, è frammentario e senza data.

Il supplemento aggiunto dal Kehr ai suoi *Rendiconti romani* contiene, oltre nuove ricerche da lui compiute nell'archivio Vaticano, in quello Lateranense ed in altri, la descrizione dell'archivio Barberini acquistato, or non è molto, dal Vaticano. I cardinali di casa Barberini, specialmente Francesco seniore e Francesco giuniore, e poi i cardinali An-

tonio e Carlo avevano riunito nel loro palazzo di Roma i titoli delle ricche commende di cui consumavan le rendite; anzi talvolta vi avevano trasportato quanto di prezioso si trovava nei monasteri di cui erano commendatari, e nei loro archivi. Da ciò deriva la straordinaria importanza del nuovo acquisto della biblioteca Vaticana. Oltre alle antiche bolle pontificie, è tutta una superba serie di diplomi imperiali dal IX al XII secolo, che vengono alla luce. Da Farfa e dal monastero di S. Salvatore Maggiore di Rieti è provenuto all'archivio Barberini un buon numero di diplomi e di scritture che il Kehr indica importanti per le storia Farfense. L'archivio di S. Maria di Grottaferrata fu dal cardinale Francesco Barberini trasportato quasi interamente a Roma; e siamo lieti di annunziare che la nostra R. Società di storia patria ha già deliberato d'intraprenderne lo studio. Da S. Maria di Fossanova provennero alla casa Barberini soltanto scritture recenti: tra queste è però importanfe un *Summarium* del secolo XVII nel quale è contenuta una descrizione dei possessi e dei confini del monastero del 20 aprile del 1228. L'antico monastero dei Santi Vincenzo ed Anastasio «ad aquas Sal«vias» divenne commenda del cardinal Antonio Barberini nel 1632: fra le scritture che egli portò in Roma, sono alcuni indici ed un *Inventario delle scritture spettanti alla abbadia delle Tre Fontane*, le quali furono consegnate dal cardinale Antonio al prefetto dell'archivio Vaticano, Felice Contelori. La lista corrisponde presso a poco al materiale conservato ora nell'archivio Vaticano: nel quale però manca l'antico cartulario del monastero, ora perduto, segnato nell'inventario sotto il n. 1.

Tra le bolle contenute in questo supplemento cito una di Anastasio IV per la chiesa di S. Valentino presso Rocca Antica (Laterano, 1154, febbraio 28), una di Adriano IV per il monastero di S. Stefano in Fossanova (Albano, 1158, ottobre 3), una di Alessandro III per S. Croce in Gerusalemme in Roma (Laterano, 1166, aprile 16). Questo ultimo documento era stato già più volte pubblicato, ma in maniera incompleta. Il Kehr qui pubblica la parte tralasciata dagli altri, la quale, contenendo i possessi della celebre basilica, è di notevole importanza per la topografia di Roma. A questa reca parimenti prezioso contributo una bolla di Urbano III per la chiesa di S. Prassede (Verona, 1186, gennaio 27), quantunque ci sia pervenuta in una copia frammentaria del 1360 dell'archivio Capitolare di Narni: questo documento è tanto più gradito, quando si pensi che nell'archivio di S. Prassede che pur conserva antichissimi documenti del X ed XI secolo, i quali saranno prossimamente da me pubblicati, non vi è alcuna bolla pontificia. Ricordo infine due diplomi di Clemente III per S. Maria di Campo Marzo (Laterano, 1188, marzo 12) e per Casamari (Laterano, 1188, maggio 11), due di Celestino III per S. Valentino presso

Rocca Antica (Roma, S. Pietro, 1191, agosto 7; Laterano, 1193, aprile 10), ed un mandato di Alessandro IV (Anagni, 1235, agosto 6) diretto «senatori et consilio Urbis» che il Kehr qui pubblica, non ostante che sia posteriore al 1198, per la sua particolare importanza riguardo alla storia di Roma e del dominio temporale nel secolo XIII. Con esso il pontefice ordina al comune di Roma di non molestare gli abitanti di Rocca Antica, vassalli della Sede apostolica, ai quali i Romani avevano imposto multe, taglie ed altri gravami, essendosi essi rifiutati di prestare alcuni servigi al popolo romano e di offrire un contingente di truppe per la guerra contro i Tiburtini.

Non possiamo terminare questa recensione senza far cenno di due diplomi imperiali importanti per la storia di Roma che il Kehr ha pubblicato nei suoi *Otia diplomatica*. I documenti imperiali per le chiese ed i monasteri romani sono certo molto rari: tanto più preziosi sono quindi quelli comunicatici dal Kehr. Il primo è un mandato di Federico Barbarossa diretto «maioribus Gallesane civitatis» col quale li avverte di aver fatto alcune donazioni nella città e nel territorio di Gallese al cardinal Guido Bellagio, per la chiesa di S. Crisogono in Trastevere. Il privilegio imperiale di cui si fa cenno nel mandato, non ci è pervenuto; ma il Kehr con sottili indagini dimostra che esso deve essere stato rilasciato nel giugno o nel luglio del 1155. Finora non sapevamo che corressero relazioni fra il Barbarossa ed il cardinale Guido, nè il nome di questo appare nelle trattative diplomatiche fra l'imperatore ed Adriano IV; ma il nuovo documento ci fa ritenere che egli fu amico del Barbarossa, e forse si adoprò in suo favore nei critici giorni di Sutri e di Roma. L'altro documento è un diploma di Federico II per il monastero di Fossanova di cui non furono narrate ancora le vicende, sebbene la morte colà avvenuta di Tommaso d'Aquino e la sua splendida chiesa gotica lo rendano sacro alla storia ed all'arte. Peccato che il documento ci sia giunto in una tarda copia del secolo XVI, piena di errori! Se è sicura la data dell'agosto del 1243, non è però sicuro il luogo donde il diploma fu rilasciato; a Segni, com'è scritto nella copia, non è neppur da pensare. Con esso Federico conferma a Fossanova le donazioni fatte a quel monastero da Matteo Bonello in Sicilia, «sicut in privilegio con-«cessionis quondam domini regis Guillelmi bone recordationis plenius «continetur». Il diploma di re Guglielmo I non ci è pervenuto: tanto più importante è questo di Federico II che ne conserva il ricordo.

I risultati veramente straordinari conseguiti dal Kehr nelle sue ricerche per le quaii, giova dirlo, egli si valse spesso dell'opera di collaboratori italiani, sono una prova di quel che possa una ricerca paziente e sistematica. Se con egual metodo e senza limitarsi ad una sola specie di documenti, si esplorassero tutti gli archivi italiani, qual

ricca messe si offrirebbe agli studiosi, e qual granitico fondamento si porrebbe all'edificio della nostra storia! Quanto prima il Kehr porrà mano alla pubblicazione dell'*Italia Pontificia* dove, regione per regione, chiesa per chiesa, verrà dato il regesto delle bolle anteriori ad Innocenzo III. All'augurio che presto sia pubblicata quest'opera la quale sarà d'inestimabile vantaggio alla storia d'Italia, si unisce spontaneamente l'altro che l'esempio di un volere così forte e tenace, di una così instancabile operosità non rimanga presso di noi senza frutto.

P. Fedele.

NOTIZIE

Il 2 aprile 1903, inaugurato in Campidoglio, alla presenza delle Loro Maestà il Re e la Regina, si è riunito in Roma il Congresso internazionale di scienze storiche. Il Congresso è riuscito solenne per il numero degli intervenuti, per la efficace adesione di tutti i principali corpi scientifici di Europa e d'America che vi si sono fatti rappresentare, per gli uomini eminenti che vi hanno preso parte. Nelle otto sezioni e nei tre gruppi in cui alcune sezioni si suddivisero, si trattarono oltre a cinquanta temi di discussione e furono lette oltre a quattrocento fra comunicazioni e conferenze. La stampa degli atti del Congresso procede alacremente, e, per quanto sappiamo, tra pochi mesi ne saranno pubblicati i primi quattro volumi. Il futuro Congresso si radunerà a Berlino alla fine del settembre 1906.

L'Ufficio tecnico per la conservazione dei monumenti di Roma e provincia e delle provincie di Aquila e Chieti, diretto dall'architetto Giulio De Angelis, ha pubblicato recentemente la *Relazione dei lavori eseguiti dall' Ufficio* nel quadriennio 1899–1902 (Roma, Forzani, 1093, in–4, pp. 319, con 95 figure e IV tavole in fotolitogr.). È la prima di quelle relazioni consigliate agli Uffici regionali dal ministro Nasi colla sua circolare 30 marzo 1901. Essa distingue i monumenti della città e del suburbio di Roma, quelli della provincia di Roma, quelli delle provincie di Aquila e di Chieti. La relazione dà brevi notizie riassuntive della storia di ciascun monumento del quale si è occupato l' Ufficio nel quadriennio, e narra i provvedimenti presi per la sua conservazione. Gran parte dei monumenti hanno illustrazioni, e speciali riproduzioni fotolitografiche sono riservate alla planimetria delle terme di Caracalla (tavv. I, II) e alla loggia o palazzo papale di Viterbo di cui l' architetto De Angelis propone un decoroso restauro (tavv. III, IV). In questa prima relazione, che doveva contenere il lavoro di quattro anni, le notizie furono di necessità brevi e sommarie: ma d'ora in poi le re-

lazioni annuali potranno essere più particolareggiate. In esse le opere d' arte di maggiore importanza potranno avere una descrizione completa, e potranno non esservi dimenticati tutti i monumenti minori che nei varî paesi delle tre provincie sono avanzati ancora alla cupidigia degli speculatori e alla incoscienza dei cittadini. Con questo obiettivo più largo, già del resto adombrato dal De Angelis nella prefazione a questo volume, le pubblicazioni degli Uffici regionali acquisteranno una importanza anche scientifica e colmeranno la lacuna tante volte lamentata da studiosi e dall'amministrazione stessa della compilazione e pubblicazione d' un inventario generale del nostro patrimonio artistico.

Sulle vicende che agitarono Roma durante il tempo che Luigi di Savoia, il primo principe Sabaudo che abbia avuto giurisdizione in Roma, resse l' ufficio senatorio, ha mandato alla luce uno scritto (*Luigi di Savoia, senatore di Roma*) il dott. Cesare Fraschetti. Del lavoro non sarebbe giusto far lodi troppo grandi. Pure è merito del Fraschetti l' aver dimostrato (detto l' aveva già Carletta nell' articolo sul *Tripizone*) che Luigi entrò in ufficio il 1° agosto 1310, e l' aver prodotto un documento veramente interessante intorno all' ultimo periodo della senatoria sua. È la deliberazione presa dal popolo romano, o meglio da parte del popolo, contro il senatore e i suoi seguaci ed a favore dei ribelli vicari di Luigi, Riccardo Orsini e Giovanni Annibaldi. L'ipotesi del Fraschetti, per la quale Luigi sarebbe rappresentato in una delle figure che ornano il sepolcro di Pietro di Savoia, crediamo non regga ad un esame spassionato. In quella figura ognuno riconoscerà facilmente la tradizionale rappresentazione di san Giorgio. Di Luigi di Savoia si è occupato anche il signor Gerbaix de Sonnaz nel suo scritto *Aimé V de Savoie*, senza però portare alcun nuovo contributo alla conoscenza di quei tempi.

Segnaliamo negli *Studj romanzi*, nuova serie di memorie, iniziata dolla Società Filologica Romana, come continuazione degli *Studj di Filologia romanza*, uno scritto di A. Parducci, che serve di complemento a quello, pubblicato nel nostro *Archivio* da A. Coen, sulla leggenda della giovinezza di Costantino. Tra le pubblicazioni di questo sodalizio giovanilmente operoso, non sarà discaro agli studiosi della storia del costume nel secolo XIV, che noi indichiamo i *Documenti di Amore* di Francesco da Barberino, curati da F. Egidi, giunti al 3° fascicolo; come non dorrà agli studiosi della provincia nostra che accenniamo ad una redazione veliterna del cantare di Fiorio e Biancofiore, resa di pubblica ragione da G. Crocioni.

L' Istituto Storico Italiano ha pubblicato una nuova edizione del *Chronicon Farfense,* già stampato dal Muratori sopra una tarda copia napolitana. L'edizione presente fu condotta sull'autografo di Gregorio di Catino, che dagli archivi del monastero pervenne alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma. L'edizione del *Chronicon* preceduta dalla *Constructio Farfensis* e dagli scritti di Ugo di Farfa fu curata dal conte Ugo Balzani. Ai due volumi della edizione è aggiunto un indice accuratissimo, opera diligente del cav. Edoardo Bianco.

Lo stesso Istituto ha inoltre dato alla luce il primo volume dei *Diplomi dei re d' Italia* raccolti per cura di L. Schiaparelli. Ne facciamo qui solo un cenno, riserbandoci di parlarne largamente nel prossimo fascicolo.

Il dott. Alessandro Magliari, morto nell'ottobre scorso in Arpino, fu un valoroso insegnante di storia nelle scuole secondarie ed insieme un egregio cultore di studi storici locali. Nel 1897 egli iniziò la pubblicazione di un *Bollettino storico Volsco* col quale si proponeva di raccogliere e pubblicare documenti, notizie e scritti riguardanti quelle contrade che in buona parte corrispondono all'estremità settentrionale della provincia di Terra di Lavoro. Il *Bollettino* fu pubblicato per tre anni di seguito, e contiene una bella raccolta di documenti, editi con molta accuratezza, che si riferiscono alla storia di Arpino e dei luoghi circostanti. La malferma salute tolse al Magliari di seguire il gravoso lavoro, compiuto quasi interamente da lui. Anche in altre pubblicazioni di storia Arpinate egli dette prova di larga cultura e di buon metodo.

Il prof. Giuseppe Piccinelli nei *Cenni storici sui privilegi e sulle prerogative della città e dei consiglieri di Cagliari nel sec. XIV* (Cagliari, P. Valdès, 1903) pubblica con opportune osservazioni alcuni documenti tratti dall'archivio Comunale e dall'archivio di Stato Calaritano, illustranti il regime civile e politico di Cagliari all' inizio della signoria degli Aragonesi. Il lavoro ci par fatto con diligenza ed è indizio del fervore che, già da qualche anno, si è destato in Sardegna per gli studi storici. Cogliamo volentieri quest'occasione per additare ad esempio ed a titolo di lode il comune di Cagliari che, a pubbliche spese, ha provveduto al riordinamento dell'archivio Comunale ed a metterne in evidenza le parti più importanti (vedi S. Lippi, *L'archivio Comunale di Cagliari,* 1897). Il prof. Piccinelli è sindaco e nello stesso tempo presidente della Commissione municipale di storia patria di Cagliari, la cui opera ci auguriamo diventi presto fiorente. Utilissima ed accurata

pubblica qui le pagine del Tizio che si riferiscono a Pio III, premettendovi diligenti e sagaci osservazioni. L'angustia del tempo non ci permette di occuparci ora del recentissimo volume su Sigismondo Tizio; ma lo faremo prossimamente.

Il dottor Giovanni Battista Castellani, negli anni 1848-1849, rappresentava a Roma il Governo provvisorio della Repubblica veneta. Al suo Governo dava egli relazione degli avvenimenti di quel fortunoso ed eroico periodo. La corrispondenza del Castellani trovasi presentemente fra i *Documenti Manin* che Giorgio Manin, figlio del dittatore, affidava in perpetua custodia al museo civico Correr di Venezia. Fu lodevole pensiero del dottor Daniele Ricciotti Bratti (*I moti romani del 1848-49 dal carteggio di un diplomatico del tempo*, Venezia, 1903, pp. 93) trarre dalle relazioni del Castellani i passi che riguardano le vicende politiche di Roma in quel tempo. Non così potremmo lodare il metodo seguito dall'autore nella sua pubblicazione, poichè egli ha collegato i vari brani fra di loro, in modo che abbiano forma di continuata relazione, pur assicurandoci che nulla vi sia che non sia stato tolto dalla corrispondenza del Castellani. Questo metodo è sempre pericoloso.

Nei *Monumenta Germaniae historica*, sez. *Diplomi*, è stata pubblicata l' ultima dispensa del terzo volume dei diplomi imperiali. Essa contiene gl' indici e l' introduzione all'edizione dei diplomi di Errico II ed Arduino (Hannover, Hahn, 1900-1903).

Diamo l'elenco di alcune pubblicazioni fatte sugli archivi italiani in occasione dell'ultimo Congresso di scienze storiche: *Il R. Archivio di Stato in Lucca nel 1903*, Pescia, 1903. - R. Archivio di Stato in Siena, *Indice sommario della serie dei documenti al 1° gennaio 1900*, Siena, 1900. - R. Archivio di Stato in Siena, *La sala della mostra e il museo delle tavolette dipinte della Biccherna e della Gabella*, Siena, 1903. - *Inventario sommario del R. Archivio di Stato di Firenze*, Firenze, 1903. - *L'archivio del collegio Cicognini di Prato. Indice* compilato dal professore G. Scaramella, Prato, 1903.

S. Maria in Portico nella storia di Roma dal sec. VI al XX (Roma, 1902) è il titolo di una pubblicazione del P. Luigi Pasquali. Il primo fascicolo finora pubblicato contiene l' introduzione nella quale la storia della chiesa viene riassunta a larghi tratti. L'autore che ha avuto la fortuna di scoprire il primitivo altare della chiesa, accenna ad alcun risultati dei suoi studi dei quali promette in seguito ampia dimostra-

zione. Fra questi è l'origine romana di Gregorio VII, e l'origine della famiglia Frangipane, della quale si favoleggiò che fosse derivata dagli Anici, mentre il Pasquali promette di dimostrare che essi furono originari di Cori e derivarono dalla famiglia degli *Imperii* o *de Imperatore*. Auguriamo che presto sia pubblicata l'opera intiera su S. Maria in Portico, la quale si annunzia di tanta importanza per la storia medievale di Roma.

Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen (Münster i. W. 1902) è il titolo di un'importante pubblicazione del dott. H. Finke, nella quale si discutono, con la scorta di nuovi documenti tratti dagli archivi di Barcellona, di Parigi e di Roma, alcuni punti della storia di papa Gaetani. Ce ne occuperemo più distesamente nel prossimo fascicolo. A Bonifazio VIII si riferisce anche una pubblicazione del Seminario storico dell'Università di Upsala: T. Höjer, *Bonifacius VIII och Sverge*, Upsala, 1902, pp. 37.

Della operosità degli scrittori della biblioteca Vaticana, sotto la sapiente direzione del p. Ehrle, sono prova i due volumi che contengono la prima parte del catalogo dei codici Vaticani latini e la prima parte del catalogo dei codici Urbinati latini. Il primo è dovuto ai signori Marco Vattasso e Pio Franchi de' Cavalieri; il secondo è stato curato dal prof. Cosimo Stornajolo. Questi cataloghi, compilati con squisita accuratezza e dottrina, rispondono a tutte le esigenze delle ricerche scientifiche moderne. Essi sono stati stampati nella tipografia Vaticana (1902).

Nell'estate del 1903 il signor R. Delbrück ebbe dall'Istituto Archeologico Germanico l'incarico di esaminare quali avanzi di tempi appartenenti all'età che precede l'impero, siano nell'Italia centrale. Il Delbrück visitò Ferentino, Aquino, Cori, Sezze, Fondi, Teano, Cicolano ed altri luoghi, ed ha recentemente pubblicato la relazione intorno alle sue ricerche nel *Bullettino dell'Istituto Germanico*, vol. XVIII, p. 141 sgg.

Nell'ottobre del 1902 fu festeggiato ad Oxford il terzo centenario della fondazione della biblioteca Bodleiana. Alla solenne festa scientifica presero parte i delegati delle maggiori biblioteche, università ed accademie d'Europa. Dell'Italia erano rappresentate la R. Accademia dei Lincei e la nostra R. Società romana di storia patria. Un bel ricordo delle feste centenarie l'abbiamo nella breve relazione che ne è stata pubblicata sotto il titolo: *Tercentenary of the Bodleian Library. October 1902. Record of Proceedings*. Anche nella stessa occasione è stato pubblicato in

un bellissimo volume un ricordo della fondazione della biblioteca Bodleiana e del suo fondatore. Il volume ha per titolo: *Pietas Oxoniensis. In memory of Sir Thomas Bodley. Knt. and the foundation of the Bodleian Library.*

In occasione del Congresso storico internazionale il signor Emilio Calvi, addetto alla biblioteca Alessandrina di Roma, ha pubblicato un importante lavoro bibliografico dal titolo: *Saggio di bibliografia storica italiana*, Roma, Löscher, pp. 39. L'opera che ci par fatta con la medesima diligenza adoprata dal Calvi nei suoi precedenti lavori bibliografici, comprende più di cinquecento indicazioni di sole bibliografie storiche generali e particolari d'Italia, ed è divisa in tre parti. Nella prima si contengono le *bibliografie di storie a stampa*, geograficamente raggruppate e disposte alfabeticamente secondo il nome dei luoghi. Nella seconda, le *bibliografie di storie manoscritte, di documenti storici* &c. disposte nello stesso ordine delle precedenti. La terza raccoglie le *bibliografie degli statuti.* Il lavoro del Calvi, secondo il giudizio di Alberto Lumbroso nella prefazione da questo premessavi, « corrisponde pienamente alle odierne, minute e severe esigenze della scienza bibliografica ».

San Bruno di Segni, Gregorio VII ed Enrico IV in Roma è il titolo di una conferenza tenuta dal cassinese D. Ambrogio Amelli nell'aula massima della Cancelleria il 30 aprile 1903, e pubblicata poi per i tipi di Montecassino (1903, pp. 23). Nel terzo volume dello *Spicilegium Casinense* l'Amelli aveva pubblicato un anonimo Commentario inedito sopra Isaia, del quale egli aveva prima sospettato potesse essere autore il ven. Beda, inducendosi poi a giudicarlo opera di Bruno di Segni. L'ipotesi dell'Amelli ha avuto splendida ed inaspettata conferma da un codice della Capitolare di Verona. Quivi il Commentario è preceduto da un prologo il quale, sebbene non presenti il nome dell'autore, ha così vivamente scolpiti i tratti del vescovo di Segni da non lasciar dubbio sulla sua genuinità. Questo prologo è di notevole importanza anche per la storia di Roma nel periodo della gigantesca lotta fra il Papato e l'Impero. Vi si accenna alle due venute di Enrico IV in Roma nel 1081 e 1082 ed alla cattura di Bruno della quale, con l'aiuto di questo nuovo documento, si può determinare l'epoca. Essa dovette avvenire dopo il 24 aprile del 1082, perchè lo scrittore, mentre ricorda il non riuscito assedio della città Leonina (1082), non fa nessun cenno degli avvenimenti posteriori. Dal prologo apprendiamo anche che Bruno dopo la prigionia tornò a Roma presso Gregorio VII, ed allora si dedicò alla composizione del Commentario sopra Isaia. Così nell'operosa quiete di Montecassino l'Amelli prosegue con alacrità i suoi nobili studi.

È comparsa di recente l' ottava dispensa del *Blasonario generale italiano* pubblicato dal marchese Giacomo Pietramellara. Questa dispensa comprende la descrizione degli stemmi delle famiglie nobili e titolate della Sicilia che figurano nel Bollettino ufficiale definitivo della Consulta araldica. Le dispense già pubblicate contengono la descrizione degli stemmi delle famiglie del Piemonte, Lombardia, Venezia, Napoli, Parma, Modena e Roma.

Anche è comparsa in questi giorni una nuova edizione del secondo volume della *Geschichte der Päpste* del professore Ludovico Pastor che in questo volume tratta la storia dei papi dalla elezione di Pio II fino alla morte di Sisto IV. La presente edizione si avvantaggia sulle precedenti non solo per miglioramenti di forma e per l'uso di lavori pubblicati dal 1894 in poi, ma anche per l'aggiunta di alcuni documenti tratti dall'archivio Capitolare di Montepulciano e dall'Archivio di Stato di Venezia. Il volume è dedicato al pontefice Pio X.

Nel *Chronicon Salernitanum* è inserita una lettera di Ludovico II a Basilio il Macedone nella quale dopo di avere lungamente discusso e difeso il suo diritto ad assumere il titolo d'imperatore, si scagiona dalle accuse mossegli da Basilio per la sua condotta verso i Napoletani ed a sua volta muove dei lamenti contro l'imperatore greco. Il signor Kleinclausz, nella sua recente opera sull'*Empire Carolingien*, ha sostenuto la tesi proposta già da M. Amari che giudicò quella lettera una falsificazione. Le ragioni addotte dal Kleinclausz si riducono principalmente a due: 1° la lettera non corrisponde alla teoria del diritto imperiale come poteva concepirsi nella corte di Ludovico II; 2° la lettera contiene degli errori di fatto che un contemporaneo non avrebbe commesso. Il signor René Poupardin (*Moyen Age*, 1903) ha ripreso in esame la questione. Se la lettera ci presenta i Napoletani alleati od amici dei Saraceni nell'anno 871, ciò lungi dall'essere un errore di fatto, ci vien confermato dalle fonti: e d'altra parte lo scrittore della lettera si mostra assai bene informato delle vicende della campagna intrapresa dall'imperatore contro i Saraceni. Quanto all'altra ragione dimostra il Poupardin come non vi sia passo della lettera che, con buon fondamento, possa giudicarsi alieno dalle idee del tempo. Scrittore di essa fu, secondo ogni probabilità, Anastasio Bibliotecario: ingegnosa congettura dovuta al Kleinclausz e confermata con nuove osservazioni dal Poupardin.

È stato pubblicato ora in una settima edizione il primo volume della magistrale opera di Guglielmo Wattenbach *Deutschland Geschichts-*

quellen im Mittelalter. Questo libro, meritamente fortunato, fu così sapientemente concepito fin da principio che, per quasi mezzo secolo, dalla prima edizione comparsa nel 1858 fino a quest'ultima, ha potuto seguire tutto il maraviglioso progresso della critica storica senza che ne fosse alterata la struttura fondamentale. La presente edizione intrapresa dopo la morte dell'autore, e che tien conto di tutti i lavori sulle fonti pubblicati dopo la sesta edizione in quest'ultimo decennio, fu curata in gran parte da Ernesto Dümmler con l'aiuto di alcuni amici e specialmente del professor Traube il quale, alla morte del Dümmler, ha compiuto il lavoro.

È uscito in luce testè il secondo volume della *Storia degli scavi di Roma e Notizie intorno le collezioni romane di antichità* del nostro socio professore Rodolfo Lanciani (Roma, Loescher, 1903). Di questo interessante volume che abbraccia la storia degli scavi durante gl'ultimi anni di Clemente VII e il pontificato di Paolo III, ci proponiamo di dare un esteso ragguaglio in uno dei prossimi fascicoli dell'*Archivio*.

Della *Italiens Geschichte im Mittelalter* di L. M. Hartmann è stata pubblicata la seconda parte del secondo volume (Gotha, 1903). Essa ha il titolo speciale *Die Loslösung Italiens vom Oriente*, e si protrae fino alla coronazione di Carlo Magno. L'Hartmann ha pure recentemente pubblicato alcune conferenze da lui recitate nell'Università popolare di Vienna intorno alla caduta dell'impero romano. Con una forma piana ed elegante l'autore vi fa una geniale sintesi delle cause e delle conseguenze della trasformazione della cività antica nella medievale.

Coi tipi del Lumachi a Firenze il prof. Luigi Rossi ha pubblicato un suo lavoro su *La guerra in Toscana* (1447–1448) nel quale giovandosi di documenti tratti dall'archivio Vaticano e dagli archivi di Firenze e di Siena cerca di lumeggiare gli avvenimenti che si svolsero in quella guerra e di recar nuova luce intorno alla parte che ebbe in essa Sigismondo Malatesta.

Ancora una notizia dolorosa, con cui si chiude quest'anno fatale pe' cultori degli studi storici. Al mattino del 22 dicembre mancò alla vita in Marburg improvvisamente il dottor Ottone Hartwig, già direttore della biblioteca di Halle, consigliere aulico; in Italia ben conosciuto ed amato pe' suoi geniali e dotti lavori di critica e di storia, che in gran parte concernono fonti di storia italiana. Fu egli che nelle *Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte der Stadt Florenz*, primo

pubblicò le *Gesta Florentinorum* dette di Sanzanome, e che tanta luce recò per la notizia della storia primitiva di Firenze; fu egli che coi volumi *Aus Sizilien* (Kassel, 1867–69) illustrò anche la storia medievale di quest' isola nostra. In relazione cordiale cogli studiosi del nostro paese, di cui ammirava la risurrezione politica, dedicò il secondo volume delle sue *Quellen und Forschungen* a Michele Amari. Era nato nel 1830 a Wichmannshausen nell'Assia; si laureò in filologia e teologia; fondò il *Centralblatt für Bibliothekswesen*. Afflitto negli ultimi anni della sua vita da male agli occhi, sopportò con rassegnazione mirabile la cessazione dalle indagini e dagli studi per cui si sentiva nato, ma pur mantenne benevolo ed operoso verso gli amici l'animo suo eccellente e l'onesto e liberale ingegno.

PERIODICI

(Articoli e documenti relativi alla storia di Roma)

Archivio storico italiano. Anno 1903, to. XXXI. — GAUTHIEZ, Nuovi documenti intorno a Giovanni de' Medici detto delle Bande Nere. - TACCHI VENTURI, Lettere inedite di Paolo Segneri, di Cosimo III e di Giuseppe Agnelli intorno la condanna dell'opera segneriana la « Concordia ». - SCHIAPARELLI, *recensione* di PFLUGK-HARTTUNG: Papsturkunden auf Marmor. - To. XXXII. KEHR, Le bolle pontificie che si conservano nell'archivio diplomatico di Firenze. - PICCOLOMINI, Il pontificato di Pio III secondo la testimonianza di una fonte contemporanea.

Archivio storico lombardo. Anno XXX (1903), fasc. XXXVIII. — A. SEPULCRI, I papiri della basilica di Monza e le reliquie inviate da Roma. - A. RATTI, Quarantadue lettere originali di Pio II relative alla guerra per la successione nel reame di Napoli (1460-1463). - E. MOTTA, Otto pontificali del Cinquecento (1555-1591) illustrati da corrispondenze trivulziane. - F. NOVATI, Bartolomeo Della Capra ed i primi suoi passi in corte di Roma (1402-1412). - B. NOGARA, I codici di Maffeo Vegio nella biblioteca Vaticana e un inno di lui in onore di sant'Ambrogio. - R. SABBADINI, Il cardinale Branda da Castiglione e il rito romano. — Fasc. XXXIX. A. CAPPELLI, Un senatore di Roma nel 1456.

Archivio storico per le provincie napoletane. Anno XXVIII (1903), fasc. I, II, III. — SCHIPA, Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone. - CERONE, La politica orientale di Alfonso di Aragona. - FEDELE, Il catalogo dei duchi di Napoli.

Archivio storico siciliano. N. S. Anno XXVIII (1903), fasc. 1° e 2°. — G. MILLUNZI, Il tesoro, la biblioteca ed il tabulario della chiesa di S. Maria Nuova in Monreale. - G. ARENAPRIMO, Il ritorno e la dimora a Messina di don Giovanni d'Austria e della flotta cristiana

dopo la battaglia di Lepanto. – C. GARUFI, L'archivio Capitolare di Girgenti. I documenti del tempo normanno-svevo e il « Cartularium » del secolo XIII.

Archivio trentino. Anno XVIII, fasc. I. — L. CARCERERI, Nuovi particolari sulla storia esterna del concilio di Bologna. – *Recensione* di Lo. dell'articolo di W. FRIEDENSBURG: Beiträge zum Briefwechsel der katholischen Gelehrten Deutschlands in Reformationszeitalter. *Miscellanea.* Il concilio di Trento dalla traslazione alla sospensione.

Bollettino storico-bibliografico subalpino. Anno VII (1903), n. V. – B. BAUDI DI VESME, I. L'origine romana del comitato Langobardo e Franco; II. I regesti pontifici Vaticani; III. Ottone II conte di Maurienne.

Bollettino storico della Svizzera Italiana. Anno XXV (1903), nn. 1-3. — Lettere da Roma ai nunzi pontifici in Svizzera negli anni 1609-1615.

Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria. Anno IX (1903), fasc. I. — O. SCALVANTI, Il giuramento di Baldo degli Ubaldi a Urbano VI per la concessione del feudo della Biscina. – O. SCALVANTI, Cronaca perugina inedita di Pietro Angelo di Giovanni. – Inventari e regesti: I codici delle sommissioni al comune di Perugia. — Fasc. II. – *Memorie e comunicazioni*: M. ANTONELLI, Notizie umbre tratte dai registri del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. – AMY A. BERNARDY, Per la biografia di Costantino Bonelli vescovo di Città di Castello.

Bullettino dell' Imperiale Istituto Archeologico Germanico. Sezione Romana. Vol. XVIII, fasc. 1°. — CH. HUELSEN, Porticus Divorum und Serapeum in Marsfelde (Il Porticus Divorum ed il Serapeum nel Campo di Marte). — Fasc. 2°. E. PETERSEN, Funde. Ara-Pacis-Ausgrabung (Scoperte. Scavo dell'Ara Pacis). – R. DELBRUECK, Baugeschichtliches aus Mittelitalien (Ricerche storiche sull' architettura dell' Italia centrale).

Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano. Anno XV (1902), fasc. I-II. — ROBERTO DE RUGGERO, Il « dies impossibilis » nei contratti e nei testamenti. Saggio sulla teoria del « dies » in diritto romano. – COSTA EMILIO, Le figurazioni allusive alle leggi sopra le monete consolari romane. – *Recensione* di R. DE RUGGERO dell'opera di L. WENGER, Rechtshistorische Papyrusstudien. — Fasc. III-IV. HESKY RICHARD, Alcune note intorno alla significazione della parola « lex ».

Historisches Jahrbuch. Anno 1903, fasc. 1°. — SCHMIDLIN, Ein Kampf um das Deutschthum im Klosterleben Italiens (Una lotta per la nazionalità tedesca nella vita monastica italiana). — Fasc. 2°. KNÖPFLER, Papsturkunden des 12. 13. und 14. Jahrh. aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg mit einer hist. Skizze des venetianischen Klosters Brondolo (Diplomi pontifici del 12°, 13° e 14° secolo tratti dal museo Nazionale di Norimberga, con uno sguardo storico al monastero veneziano di Brondolo). - MEIER, *recensione* dell'opera di V. PFLUGK-HARTTUNG: Die Bullen der Päpste bis zum Ende des 12. Jahrh. (Le bolle pontificie fino al termine del XII secolo).

Journal (American) of Archaeology. Anno 1903, vol. VII, nn. 1, 2 e 3. — F. W. SHIPLEY, Certain sources of corruption in Latin manuscripts (Di certe ragioni di corruzione nei manoscritti latini). - Notes on recent excavations and discoveries (Note sugli scavi e le scoperte recenti).

Journal (American) of Philology. Anno 1892, vol. XXIII, n. 91. — J. D. WOLCOLT, Early parallelisms in Roman historiography (Primitivi parallelismi nella storiografia romana).

Mitteilungen aus der historischen Litteratur. Anno XXXI (1903), fasc. 1°. — *Recensione* di SCHUSTER dell' opera di BURCKHARDT: Die Kultur der Renaissance in Italien. 8. Afl. von Geiger (La civiltà del Rinascimento in Italia. 8ª edizione del Geiger). — Fasc. 2° *Recensione* di DIETRICH dell'opera di VOIGT: Römische Rechtsgeschichte, I-III (Storia del diritto romano, I-III). - *Recensione* di LOEVINSON dell'opera di BERNARDY, Venezia e il Turco nella seconda metà del secolo XVII. — Fasc. 3°. *Recensione* di HAHN dell'opera: Monumenta Germaniae historica. Epistolae Karolini aevi. - *Recensione* di PISTOR dell'opera di ASSMANN: Handbuch der allgemeinen Geschichte (Manuale di storia universale). — Fasc. 4°. *Recensione* di V. KAUFFUNGEN dell' opera di KEHR: Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige (I diplomi dei re normanno-siculi). - *Recensione* di KOHFELDT dell'opera di KEMMERICH: Die Charakteristik bei Machiavelli.

Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschungen. Anno 1903, fasc. 1° — E. v. OTTHENTHAL, *recensione* dell'opera di C. EUBEL: Hierarchia catholica medii aevi. — Fasc. 2°. K. HAMPE, Aus verlorenen Registerbänden der Päpste Innocenz III. und Innocenz IV. (Dai regesti perduti di Innocenzo III e d'Innocenzo IV). — Fasc. 3°. E. v. OTTENTHAL, *recensione* dell'opera: Schriftafeln zur Erlernung der lateinischen Paläographie, herausgegeben

von W. ARNDT. Dritte erweiterte Auflage besorgt von M. TANGL (Tavole per l'insegnamento della paleografia latina edite da W. ARNDT. Terza edizione ampliata a cura di M. Tangl). - E. v. OTTENTHAL, *recensione* dell'opera: Denkmäler der Schreibkunst des Mittelalters, erste Abteilung, herausg. von ANTON CHROUST (Monumenti della scrittura medievale; prima parte, a cura di ANTONIO CHROUST).

Neues Archiv. Anno 1902. Fasc. I. — Bericht über die neunundzwanzigste Jahresversammlung der Centraldirection der Monumenta Germaniae historica. Berlin, 1903 (Relazione della 29ª riunione annuale della Direzione centrale dei Monumenta Germaniae historica. Berlino, 1903). — Fasc. 2°. H. FORST, Eine Bulle des Papstes Innocenz IV. vom 23. Marz 1247 für die Abtei Prüm (Una bolla di Innocenzo IV del 23 marzo 1247 per l'abbazia di Prüm). — Fasc. 3°. FEDOR SCHNEIDER, Reise nach Italien. October und November 1902 (Viaggio in Italia. Ottobre e novembre del 1902).

Nouvelle Revue historique. Anno XXVII (1903), fasc. 2°. — G. RENARD, L'idée d'annullabilité chez les interprètes du droit romain au moyen âge. - O. TIXIER, *recensione* di CHIAPPELLI: Per la storia delle fonti e della letteratura giuridica nel medioevo. - J. DECLAREUIL, *recensione* di SOLMI: Stato e Chiesa secondo gli scritti politici da Carlomagno fino al concordato di Worms. - P. HUVELIN, *recensione* di DONIOL: Serfs et vilains au moyen âge. — Fasc. 4°. R. DARESTE, Les anciennes coutumes albanaises. - H. GRAVIER, Essai sur les prévôts royaux du XIᵉ siècle. - P. FOURNIER, *recensione* di CUQ: Les institutions juridiques des Romains.

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Anno VII (1903), n. 10. — D. MANUEL CASTAÑOS Y MONTIJANO, Los puentes romanos en Toledo.

Revue d'histoire ecclésiastique. Anno IV (1903), nn. 1, 2. — F. X. FUNK, L'Agape. - I. WARICHEZ, *recensione* delle «Mélanges Paul Fabre. Études d'histoire du moyen âge». - L. SALEMBIER, *recensione* di S. GUIRAUD: L'Église et les origines de la Renaissance. - CH. TERLINDEN, *recensione* di C. CAPASSO: La politica di papa Paolo III e l'Italia.

Revue historique. Anno XXVIII (1903), vol. LXXXII. — E. RODOCANACHI, *recensione* di D. ORANO: Il sacco di Roma del 1527. - B. MONOD, *recensione* di L. PAULOT: Un pape français: Urbano II.

Revue des questions historiques. Anno XXXVIII (1903), fasc. 3°. — C. CALLEWAERT, Le délit de christianisme aux deux premiers siècles. - P. DELEHAYE, Les légendes hagiographiques. - A. D'HERBOMEZ, Le fonctionarisme à la fin du moyen âge. — Fasc. 4°. ARTHUR S. WILDE, Les Écoles du Palais aux temps mérovingiens. - E. JORDAN, *recensione* di FINKE: Aus der Tagen Bonifaz III.

Review (The American historical). Vol. VIII, n. 3. — S. B. P., *recensione* di LANCIANI: Storia degli scavi di Roma. — Vol. IX, n. 1. G. W. BOTSFORD, *recensione* di SCHUCKBURG: Augustus, e di FIRTH: Augustus Caesar. - A. B. WHITE, *recensione* di BARRY: The papal monarchy from St. Gregory the Great to Boniface VIII (La monarchia papale da san Gregorio il Grande a Bonifazio VIII).

Review (The English historical). Anno 1903, vol. XVIII, n. 69. — E. W. HENDERSEN, The Roman Legions in Britain (Le legioni romane in Britannia). - E. W. HENDERSON, *recensione* di OMAN: Seven roman Statesmen of the later Republic (Sette uomini di Stato romani del finire della Repubblica). - E. BARKER, *recensione* di FEHLING: Kaiser Frederich II und die romische Cardinäle (L'imperatore Federico II e i cardinali romani). - E. ARMSTRONG, *recensione* di E. RODOCANACHI: Les institutions communales de Rome sous la papauté. - J. TAIT, *recensione* di VALOIS: La France et le grand schisme d'Occident. Vol. III-IV. — N. 70. H. M. BANNISTER, *recensione* di RUSHFORTH: S. Maria Antiqua. - E. ARMSTRONG, *recensione* di ORANO: Il sacco di Roma, ricordi di M. Alberini. - N. 71. T. G. LAW, *recensione* di COUZARD: Une ambassade à Rome sous Henri IV.

Rivista italiana di numismatica. Anno XVI (1903), fasc. 3°. — F. GNECCHI, Appunti di numismatica romana: Contribuzioni al *Corpus Nummorum*; Un denaro repubblicano ignoto.

Rivista di storia antica. N. S. Anno VII (1903), fasc. I. — A. G. AMATUCCI, Del culto della Pietas a Roma e d'una Parietina pompeiana. - G. TROPEA, La stele arcaica del Foro Romano; cronaca della discussione. - G. TROPEA, Intorno alla patria di Adriano imperatore. — Fasc. 4°. *Recensione* di L. PICCOLO dell'articolo di C. PASCAL: L'ultimo canto romano e la fine del paganesimo. - *Recensione* di G. TROPEA dell'opera di D. VAGLIERI: Gli scavi recenti nel Foro Romano.

Rivista storica italiana. Anno XX (1903), vol. II, fasc. 1°. — C. R., *recensione* di GENTILE e RICCI: Trattato d'archeologia e storia dell'arte italiana. - DE SANCTIS, *recensione* di FERLET: Abaissement de

la natalité à Rome. - BONINO, *recensione* di ALLAIN: Pline le jeune et ses héritiers. - RINAUDO, *recensione* di VENTURI: Storia dell'arte italiana. — Fasc. 2°. FERRERO, *recensione* di SEECK: Kaiser Augustus. - GUERRIERI, *recensione* di GRASSO: Ottone Frangipane nella storia e nella leggenda. - SPEZI, *recensione* di EGIDI: Relazione delle croniche viterbesi del secolo XV. — Fasc. 3°. CIPOLLA, *recensione* di MEYER: Zur Theorie und Methodik der Geschichte. - MARIANI, *recensione* di TROPEA: La stele arcaica del Foro Romano. — SALVIOLI, *recensione* di SANT'ANGELO: Roma: origine, progresso e decadenza. - ZANELLI, *recensione* di FIORINI: Lavori preparatori alla nuova edizione dei « Rerum Itali- « carum Scriptores ». - DITO, *recensione* di FRASCHETTI: Luigi di Savoia senatore di Roma. - CIPOLLA, *recensione* di HOLZAPFEL: Die Anfänge der Montes pietatis.

Römische Quartalschrift. Anno 1903, fasc. 1° e 2°. — WÜSCHER-BECCHI, Die griechischen Wandmalereien in S. Saba (Gli affreschi greci di S. Saba). - WILPERT, Die Entdeckung der « crypta « Damasi » (La scoperta della cripta di Damaso). - DE WAAL, Die Titelkirchen S. Laurentii in Damaso und Lucina. (Il titolo della chiesa di S. Lorenzo in Damaso e Lucina). - SCHMIDLIN, Der Konflikt der Anima mit Clemens XI (Il conflitto dell'Anima con Clemente XI). - GÖLLER, Papst Johann XXIII. und König Sigmund im Sommer 1410) (Papa Giovanni XXIII ed il re Sigismondo nell'estate del 1410). - EUBEL, Weitere Urkunden zu dem Verhalten der Päpste gegen die Juden (Altri documenti sulla condotta dei papi verso gli Ebrei). — Fasc. 3°. FRANCHI DE' CAVALIERI, S. Martina. - WÜSCHER-BECCHI, Ueber einen Altar des VII (?) Jahrh. in der Kirche des h. Pancratius zu Ferentino (Di un altare del VII (?) secolo nella chiesa di S. Pancrazio in Ferentino). - EUBEL, Zur Cardinalsernennung des Dominicus Capranica (Intorno alla nomina a cardinale di Domenico Capranica). - HILLING, Zur Geschichte der zweiten Romfahrt Kaiser Friedrich III im Jahre 1468-69 (Intorno alla storia della seconda venuta in Roma di Federico III nell'anno 1468-69).

Theologische Quartalschrift. 1903, fasc. 1°. — KIRSCH, Die warscheinliche Zeitalter der hl. Cäcilia (La probabile epoca di santa Cecilia). - SÄGMÜLLER, Die Ernennung des Nachfolgers durch die Päpste Ende des fünften und Anfangs des sechsten Jahrhunderts (Sulla designazione del successore fatta dai papi alla fine del V ed al principio del VI secolo). - *Recensione* di FUNK dell'opera di EUBEL: Hierarchia catholica. - *Recensione* di FUNK dell'opera di MIRBT: Quellen zur Geschichte des Papstthums. - *Recensione* di SÄGMÜLLER dell'opera di

HEINER, Katholisches Kirchenrecht. — Fasc. 2° *Recensione* di FUNK dell'opera di MÜLLER: Lehrbuch der Kirchengeschichte. - *Recensione* di SCHANZ dell'opera di VILLANOVA: Sanct Bonaventura und das Papstthums. — Fasc. 3°. *Recensione* di BIHLMEYER dell'opera di BRÜCK: Geschichte der Katholischen Kirche im 19. Jahrh. — Fasc. 4°. *Recensione* di FUNK dell'opera di HARNACK: Die Mission und Ausbreitung des Christentums.

Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte. Anno 1903, vol. I, fasc. 1°. — *Recensione* di HARTMANN dell'opera del principe ALOIS LIECHTENSTEIN: Das Reich der Römer. Sozialpolitische Studie. — Fasc. 3°. F. THIBAULT, Examen de la théorie de M. Leo sur la « capitatio plebeia ».

Zeitschrift für Katholische Theologie. Anno 1903, fasc. 3°. — KNELLER, Papst und Konzil im ersten Jahrtausend (Papa e Concilio nel primo millennio). — GRISAR, Zum ältesten Kultur des Mart. Laurentius (Intorno all'antichissimo culto del martire Lorenzo).

Zeitschrift für Kirchengeschichte. Anno 1903, vol. XXIV, fasc. 1°. — KARL MÜLLER, Luthers römisches Prozess (Il processo di Lutero a Roma). — Fasc. 2°. W. GOETZ, Die Quellen zur Geschichte des hl. Franz von Assisi (Le fonti per la storia di san Francesco d'Assisi). — Fasc. 3°. OHR, Zwei Fragen zur älteren Papstgeschichte (Due indagini sull'antica storia dei papi).

INDICE GENERALE

delle materie contenute nel volume XXVI

V. CAPOBIANCHI. Le origini del peso gallico (*Continua*) pag. 5

P. FEDELE. Tabularium S. Mariae Novae, ab an. 982 ad an. 1200 (*Continuazione e fine*) 21

P. PICCOLOMINI. La *famiglia* di Pio III 143

G. TOMASSETTI. Della Campagna romana (*Continuazione*). 165

E. SOL. Il cardinale Ludovico Simonetta, datario di Pio IV e Legato al concilio di Trento 185

M. ANTONELLI. Vicende della dominazione pontificia nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia dalla traslazione della Sede alla restaurazione dell'Albornoz (*Continuazione*) . . 249

P. FEDELE. Una chiesa del Palatino - S. Maria « in Pallara » 343

P. EGIDI. Soriano nel Cimino e l'archivio suo 381

P. FEDELE. Un giudicato di Cola di Rienzo fra il monastero di S. Cosimato e gli Stefaneschi 437

Varietà :

G. FERRI. La *Romana Fraternitas* 453

P. FEDELE. Una composizione di pace fra privati nel 1364 466

P. EGIDI. Carta di rappresaglia concessa da Luigi di Savoia, senatore di Roma 471

Necrologia :

Teodoro Mommsen. 487

Atti della Società:

Seduta del 14 febbraio 1903. . . . . pag. 491

Seduta del 1° giugno 1903 492

Bibliografia:

Prof. **Bruto Amante** e **Romolo Bianchi**. « Memorie storiche e statutarie del ducato, della contea e dell'episcopato di Fondi in Campania ». — Roma, Löscher, 1903, pp. 480 (P. Fedele) 495

A. Moschetti. « Il museo Civico di Padova ». — Padova, Prosperini, 1903, in-4, pp. 176 (V. Federici) 503

R. Archivio di Stato in Lucca. « Regesti ». Vol. I. « Pergamene del Diplomatico ». Parte I (dall'anno DCCXC all'anno MLXXXI). — Lucca, Marchi, 1903, pp. XXXVI-206, in-8 (M. Rosi) 505

« *Mélanges Paul Fabre*. Études d'histoire du moyen âge ». — Paris, Alphonse Picard et fils, éditeurs, 1902, pp. 498 (P. Fedele)..... 507

R. Marcucci. « Francesco Maria I della Rovere », parte I (1490-1527). — Senigallia, Puccini e Massa, 1903, in-8, pp. X-202 (P. Egidi) 514

« Roma sotterranea. - Le pitture delle catacombe romane », illustrate da **Giuseppe Wilpert**. — Roma, Desclée, Lefebvre e C. librai-editori, 1903 (R. Lanciani)..... 516

L. Duchesne. « Les évêchés d'Italie et l'invasion Lombarde ». Extrait de « Mélanges d'archéol. et d'hist. ». — Rome, XXIII, 1903 (P. Fedele) 518

Francesco Nitti di Vito. « Il Tesoro di S. Nicola di Bari ». — Trani, Vecchi, 1903 (V. Federici) 520

John Pollock. « The Popish Plot. A Study in the history of the reign of Charles II ». — London, Duckworth and Co, 1903, pp. XIX-419, in-8 (M. Rosi)..... 521

Aida Consorti. « Il cardinale Pompeo Colonna su documenti editi ed inediti », con ritratto. — Roma, Consorti, 1902, in-8, pp. 126 (P. Egidi)..... 523

P. Kehr. « Papsturkunden in Rom ». — Göttingen, 1900-1903 (P. Fedele)..... 525

Notizie 533

Periodici (Articoli e documenti relativi alla storia di Roma) . 545

28

108509

3

RETURN TO the circulation desk of any
University of California Library
or to the
NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
Bldg. 400, Richmond Field Station
University of California
Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

- 2-month loans may be renewed by calling (510) 642-6753
- 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF
- Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.

DUE AS STAMPED BELOW

SEP 2 2 1998

12,000 (11/95)

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C047855243